

Sezione terza

Formulario della procedura penale

I
Atto di querela

Ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica

- il sottoscritto Giobatta Parodi nato a Genova il 6 agosto 1976 ed ivi residente in via Capo Santa Chiara 2

- é costretto alla seguente querela.

Narrativa dei fatti:

1) In data 4 maggio 1990, sul Quotidiano "Il Gazzettiere" é apparso un articolo dal titolo "Una dubbia paternità".

2) In tale articolo si diffama la memoria del Padre dell'esponente, Luigi Parodi, morto il 3 maggio 1980 affermando che.....(omissis).....

Tutto ciò premesso, l'esponente presenta

Querela

- contro Luigi Rossi res. in Genova, via Roma 4 e Luigi Bianchi res. sempre in Genova, via Firenze 5 e contro quanti altri , da identificare, fossero autori, in concorso o no, dei fatti sopra esposti

-chiedendone la punizione per i reati previsti dagli artt. 594-595 C.P. e per quegli altri reati meglio ritenuti.

Possono testimoniare sui fatti sub 1-2: 1) Verde Speranza, res. in Genova, Corso Buenos Aires, 3; 2) Leale Dicitore, res. in Genova, Corso XX Settembre 2.

Con riserva di indicare altri testimoni, produrre documentazione e costituirsi parte civile.

L'esponente nomina suo difensore l'Avv. Cicero I del Foro di Genova presso il cui Studio in Genova, via Fiasella 6 elegge domicilio e Lo incarica (art. 333 co.1) della presentazione all'Autorità competente del presente atto di querela.

Ai sensi dell'art. 408 co.2 l'esponente chiede di essere informato di un'eventuale richiesta di archiviazione. Ai sensi dell'art. 459 co.1 l'esponente si oppone all'emissione di un Decreto penale. Ai sensi dell'art. 335 co.3 C.P.P. l'esponente chiede che gli vengano comunicate le iscrizioni di cui ai commi 1 e 2 stesso articolo .

Con osservanza

Genova 14 febbraio 2001

(Firma di Giobatta Parodi)

Per autentica

(Firma dell'avvocato Cicero I)

Avvertenze

1) I riferimenti legislativi sono a: artt. 120-126 C.P.; artt. 336 ss C.P.P.

2) La querela va redatta in carta semplice.

3) " Per la valida sussistenza della querela non occorre che l'istanza di punizione sia diretta contro una determinata persona, ma basta che concerna il fatto delittuoso spettando all'autorità giudiziaria l'identificazione del reo" (Cass. 15 luglio 1953, Di Paola).

4) "La querela inviata per posta o presentata da un incaricato deve essere munita, a norma dell'art. 337 comma 1 c.p.p. , dell'autenticazione della sottoscrizione da soggetto a ciò legittimato e quindi, ai sensi dell'art. 39 disp. att. , anche dal difensore, nominato formalmente, con atto precedente o contestuale, ovvero tacitamente.

La nomina tacita può essere desunta dalla stessa attività di autenticazione, dall'elezione di domicilio del querelante presso lo studio dell'avvocato, dalla presentazione dell'atto all'autorità competente ad opera del legale, dall'attività difensiva dalla parte svolta nel successivo giudizio” (Cass. Pen. ,sez.V, 21 . 04. 1999., n. 8742).

5) In tema di querela, non essendo stata posta una precisa delimitazione in ordine ai luoghi ove detto atto é presentabile, deve considerarsi applicabile in via di analogia la disposizione dell'art.5 c.p.p. (che, relativamente alla richiesta di procedimento, indica espressamente qualsiasi ufficio del P.M.), apparendo logico l'intento del legislatore di lasciare ampia possibilità al querelante di presentare l'atto che determina il presupposto necessario per l'incriminalità dell'illecito subito” - Cass. Pen. Sez. V, 08.01.1990 n.51, Trezzi.

6) “L'esercizio del diritto di querela per i minori degli anni quattordici spetta a ciascuno dei genitori, in maniera congiuntiva o disgiuntiva; agli effetti della querela, pertanto, ogni genitore può, indipendentemente dalla volontà manifestata dall'altro genitore, svolgere la stessa attività con effetti identici ed autonomi; ne consegue che, in caso di contrasto fra la volontà dell'uno e dell'altro genitore, prevale la volontà del genitore che intende esercitare il diritto di querela (...)” - Cass. 22.12.1969 Marciano .

7) “ Nel caso di società per azioni la querela nell'interesse della società può essere validamente presentata dal consiglio di amministrazione, direttamente o a mezzo di tutti i suoi componenti o a mezzo di mandato speciale rilasciato caso per caso, o anche dal consigliere delegato, poiché l'art. 2381 c.c. stabilisce che il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno dei suoi membri, escluse solo quelle attinenti alla redazione del bilancio, all'aumento e alla riduzione del capitale” (Cass. 10 maggio 1867, Tretti).

8) “ L'atto di querela nell'interesse di enti collettivi si arricchisce di un elemento ulteriore: l'art. 337.3 esige che in tali casi sia indicata la fonte dei poteri di rappresentanza del soggetto che si attiva per proporre querela, talchè l'autorità giudiziaria sia messa in condizioni di effettuare agevolmente il riscontro circa la legittimazione del legale rappresentante” - Renzo Orlandi, *Commentario al nuovo codice di procedura penale*, a cura di Chiavario .

II Rimessione di querela

La remissione di querela é prevista dagli artt. 152 ss. C.P. e 340 C.P.P.

Il modo piú semplice per effettuarla é che la parte offesa faccia la relativa dichiarazione (orale) in udienza davanti all'Autorità Giudiziaria procedente oppure recandosi a una qualsiasi Stazione della Polizia o dei Carabinieri . In entrambi i casi verrà redatto verbale ; unica differenza : nel primo caso il verbale non verrà fatto sottoscrivere (dal Giudice), nel secondo caso invece il P.U. dovrà farlo sottoscrivere (dal remittente) - v. art. 340 in relazione al co.1 art. 339

Naturalmente nulla impedisce che la dichiarazione sia fatta per iscritto (v. formula A). Si dovrà tenere presente per l'ipotesi, che la dichiarazione (scritta) potrebbe anche essere portata (all'Autorità indicata dall'art. 340 !) da un incaricato o spedita per posta , ma (arg. ex art. 337 c.1 C.P.P.) solo se la sottoscrizione fosse autenticata (ma basterebbe anche l'autentica del difensore – v. art. 39 disp. att.).

Formula A: Remissione scritta di querela

*Ill.mo Procuratore della Repubblica (1)
presso il Tribunale di Genova*

il sottoscritto Giobatta Parodi nato il 06.09.1986 a Genova e ivi residente in via Roma 3

premessò

- che con precedente atto presentato in data.....si querelava contro il sig. Luigi Bianchi;*
- che di conseguenza si instaurava contro lo stesso Bianchi un procedimento per il reato p.e p. dall'art. 646 in relazione a fatti avvenuti il.....a Genova;*
- tutto ciò premesso*

rimette

la querela di cui alla premessa per tutti i reati ravvisati o ravvisabili nei fatti in essa lamentati rinunciando così per tali fatti ad ogni istanza punitiva sia contro il Bianchi Luigi sia contro qualsiasi altra persona.

Con osservanza.

Genova 12 febbraio 1991

(Firma di Giobatta Parodi)

Avvertenze

- L'atto di remissione va in carta semplice.*
- L'atto va indirizzato all'autorità procedente (Procura, Tribunale....).*

III

Ricorso immediato al Giudice di Pace

Il ricorso é disciplinato dagli artt. 21 ss d.lgs 28 agosto 2000 n. 274.

Si redige il ricorso (v. formula ad hoc) in carta libera, in duplice copia e con doppia sottoscrizione (come evidenziato nella formula). Indi il ricorrente (o il suo difensore) presenta le due copie dell'atto alla segreteria della Procura della Repubblica : il funzionario addetto (della Procura) appone in calce alle copie annotazione di avvenuto deposito, restituendo una copia. A questo punto il ricorrente deposita la copia restituitagli (come or ora detto dal funzionario della Procura) nella “cancelleria del giudice di pace competente per territorio”. Fare attenzione al “ termine di tre mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato”, entro cui l'incombente, a pena di decadenza, deve essere (art. 22) espletato!

Dopo il deposito del ricorso, il ricorrente , lasciati passare alcuni giorni, torna nella cancelleria del giudice di pace per fare copie autentiche del ricorso e del “decreto di convocazione” (art. 27) del giudice, ai fini di operare (“almeno venti giorni prima dell'udienza”!) le notifiche dello stesso decreto e dello stesso ricorso: “al pubblico ministero, alla persona citata in giudizio e al suo difensore” (v. melius co.,4 art. 27). “Almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione” il ricorrente deve depositare “nella cancelleria del giudice di pace l'atto di citazione con le relative notifiche” (v. art. 29 co1).

N.B. “Se per il medesimo fatto la persona offesa ha già presentata querela deve farne menzione nel ricorso, allegandone copia e depositando altra copia presso la segreteria del pubblico ministero” (co. 2 art. 22).

N.B. La costituzione di parte civile “deve avvenire, a pena di decadenza, con la presentazione del ricorso”. Ma “ la richiesta motivata di restituzione o di risarcimento del danno contenuta nel ricorso é equiparata a tutti gli effetti alla costituzione di parte civile” (art. 23).

Formula A: ricorso immediato al giudice di pace

Ill.mo Giudice dfi Pace

- la Viribus Unitis, Associazione non riconosciuta con sede in Genova via Garibaldi 1

- in persona del suo legale rappresentante pro tempore, il suo Presidente, dott. Giobatta Parodi nato a Genova il 6 settembre 1067

- assistito dall'avv. Cicero del Foro di Genova che nomina suo difensore

premessso

- che il 3 dicembre 2001, in presenza di più persone, il Bianchi Alfredo denigrava l'Associazione affermando che “ era un covo di omosessuali”;

- che il 5 gennaio.....

- tanto premesso, visti gli artt. 21 ss d. lgs. 28 agosto 2000 n. 274

ricorre

- a V.S. ill.ma a che fissi un'udienza a cui citare in giudizio penale

– Bianchi Alfredo nato a Genova il 6 ottobre 1957, res. sempre in Genova via

Mazzini 2

- a che si senta condannare per il reato p. e p. dagli artt. 81, 595 C.P. o dagli altri meglio visti, per avere offeso la reputazione dell'esponente Associazione Viribus Unitis affermando a più riprese e comunicando con più persone che era "un covò di omosessuali". In Genova il 3 dicembre 2001 e il 5 gennaio 2002.

- e a che altresì si senta condannare al risarcimento dei danni morali e materiali, patiti e patienti, conseguenti al fatto delittuoso come sopra addebitato

- a tal fine , la ricorrente Associazione, costituendosi col presente atto anche parte civile.

Deduce a testi:

1) Volpe Angelo res. in Genova via Mazzini 6;

2) Gatto Alfredo, res. in Genova via dei Compari 8;

a che siano esaminati sulla verità dei fatti addebitati al Bianchi Alfredo, ad essi trovandosi presenti.

Ai sensi dell'art. 17 d. lgs. 28 agosto 2000 n. 274 il ricorrente chiede di essere informato nel caso denegato di una richiesta di archiviazione.

Con osservanza

Genova 3 febbraio 2002.

(Firma del Giobatta)

sottoscrive anche per autentica (Firma di avv. Cicero)

IV Costituzione di parte civile

Per sapere se già è maturato il tempo utile per la tua costituzione (termine iniziale) oppure se devi ancora aspettare, vedi “ Avvertenze” in calce a “formula” A , sub . 9. Per sapere se sei ancora in tempo per costituirti (termine finale) vedi sempre “ Avvertenze” sub.11.

Una volta che sai di poter costituirti e vuoi costituirti devi seguire formalità diverse a seconda che tu voglia costituirti in udienza (vedi postea sub 3) o fuori d’udienza (vedi postea sub 5) .

Se ti costituischi in udienza dovrai per prima cosa redigere (possibilmente nella tranquillità del tuo studio) l’atto di costituzione seguendo la falsariga della formula A. L’atto lo redigerai in carta semplice. Basterà una copia (+ un’altra per tuo promemoria) nel caso normale in cui tu ti costituisca per un solo danneggiato e contro un solo imputato ; tu mi domandi : se i danneggiati o gli imputati sono più di uno? La risposta la trovi in “Avvertenze” sub 7. Sarà opportuno che già prima di recarti in udienza tu ti prepari le “conclusioni” (vedi formula B) ; questo ad evitare quegli errori in cui potresti cadere compilando tali atti nella confusione dell’udienza. Dovrai ricordarti di recarti in udienza munito della marca (che mentre scrivo é del valore di circa 8 euro) da consegnare al cancelliere per le cosiddette “spese forfettarie”.

Appena che è chiamato il processo tu ti avvicini allo scranno del presidente e dicendo che vuoi costituirti (“Sono l’avvocato Cicero, mi costituisco per il danneggiato Pinco Pallino”) gli consegni l’atto di costituzione. E con ciò la costituzione in udienza è perfezionata. Passiamo alla costituzione fuori d’udienza.

Se tu vuoi costituirti prima dell’udienza devi comportarti come detto di seguito sub 5A.

5A -Per prima cosa devi redigere l’atto di costituzione (come già detto sub 3, cioè seguendo la falsariga della formula A). In teoria ti basterebbe fare , di tale atto, una copia (dato che una sola copia ne richiede la cancelleria) : siccome però l’atto di costituzione andrà poi notificato (come vedremo subito sub 5B) è opportuno, per guadagnare tempo predisporre (nella tranquillità del tuo studio) le copie occorrenti per la notifica. Sempre per guadagnare tempo è opportuno predisporre in tali copie la “relata di notifica” (con l’avvertenza di lasciare, prima di redigere tale relata, uno spazio vuoto di 3,4 righe : in tale spazio il cancelliere potrà scrivere la formula di certificazione della copia all’originale).

5B – Redatto come detto sopra l’atto di costituzione ti recherai (portandoti dietro, originale e copie dell’atto) nella cancelleria del giudice presso cui pende il procedimento (quindi, in caso di costituzione prima dell’udienza preliminare,ti recherai nella cancelleria del GUP, in caso, invece, di costituzione nella fase degli atti preliminari al dibattimento, ti recherai nella cancelleria del tribunale o della corte d’assise). Giunto nella cancelleria ad hoc consegnerai l’originale dell’atto al

cancelliere. Facendo ciò ti sarai costituito. Ma perché tale tua costituzione abbia effetto per le altre parti devi notificarla (vedi co. 2 art. 78 C.P.P.).A tal fine devi procedere come di seguito detto sub 5C.

5C – Per prima cosa chiederai al cancelliere (presso cui hai effettuata la costituzione) le copie autentiche necessarie per la notifica (tale incombente ti risulterà naturalmente semplificato se avrai avuta, come suggerito sub 5A, l'avvertenza di predisporre le copie dell'atto prima di depositarlo). Ma quante saranno le copie necessarie per la notifica ? Dipenderà dal fatto che tu abbia optato per la notifica tramite ufficiale giudiziario (art. 148 1° comma) o per la notifica a mezzo posta (art. 152) . Nel primo caso, saranno necessarie all'ufficiale giudiziario (e quindi dovrai richiedere al cancelliere) tante copie quante sono le parti a cui deve essere consegnata copia dell'atto (per sapere quali sono tali parti vedi “Avvertenze” sub 7) più una (su cui l'ufficiale giudiziario stenderà la relata della notifica effettuata a tutte le parti , il così detto “originale di notifica”). Nel secondo caso, saranno necessarie tante copie autentiche quante sono le persone a cui è necessario spedire copia dell'atto ; a queste copie autentiche ne dovrai aggiungere una non autentica per i fini di cui all'art. 56 disp. att. Vediamo ora gli altri incombenenti che dovrai assolvere a seconda che tu abbia optato per una notifica a mezzo ufficiale giudiziario (come detto sub 5D) o a mezzo posta (come detto sub 5E).

5D – Nel caso di notifica tramite ufficiale giudiziario, dovrai : A) portare le copie all'ufficiale giudiziario (dopo aver predisposta la relata di notifica) ; B) lasciato passare qualche giorno, tornare da lui per ritirare il c. d. “originale di notifica”;C) depositare l'originale di notifica nella cancelleria del giudice davanti al quale pende la causa (ciò al fine di comprovare che è stata eseguita quella notificazione a cui il 2° comma art. 78 subordina l'efficacia della costituzione).

5E- Nel caso di notifica a mezzo posta dovrai : A) spedire le copie autentiche mediante lettera racc. con avviso di ricevimento; B) ritornato l'avviso di ricevimento, attestare , in calce alla copia (non autentica) dell'atto di costituzione che “ copie conformi al sovraesteso atto sono state spedite in busta chiusa (o “in piego” , a seconda che tu abbia scelto questo o quel sistema di spedizione – v. art. 56, 2° co.) ai sensi dell'art. 152 alle parti risultanti dagli avvisi di ricevimento allegati” ; C) depositare l'atto di cui sub B + gli avvisi di ricevimento in cancelleria (ciò al fine di comprovare che è stata eseguita quella notificazione a cui il 2° comma art. 78 subordina l'efficacia della costituzione).

Formula A: Atto di costituzione di parte civile

Tribunale di Genova

Atto di costituzione di parte civile

di Giobatta Parodi – parte danneggiata (avv. Cicero Claudio)

nel procedimento contro

Bianchi Alfredo – imp. del reato p. e p. art.589 C.P. – Giudice Dott. Ricci – r.g.n.r. 4/90.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ill.mo Giudice dell'Udienza Preliminare

- Il sottoscritto Avv. Cicero Claudio del Foro di Genova

-per nomina in calce al presente atto (art.100 C.P.P.) difensore di Giobatta Parodi

- in forza di procura speciale (art. 78 C.P.P.) rilasciatigli sempre in calce al presente atto

si costituisce

in nome e conto del prefato Giobatta Parodi

nel procedimento penale contro

Alfredo Bianchi chiamato a rispondere del reato di omicidio colposo di Federico Parodi all'udienza da Voi tenuta il giorno 25.05.2005;

al fine di domandare il risarcimento di ogni e qualsivoglia danno subito dal Giobatta Parodi come conseguenza del reato contestato al Bianchi Alfredo nella richiesta di rinvio a giudizio e di quegli altri reati eventualmente contestatigli in udienza.

La domanda

si giustifica

per i fatti e le colpe evidenziate nella Richiesta di rinvio a giudizio e per il fatto che il GiobattaParodi è figlio legittimo dell'ucciso Federico Parodi.

Genova 20.04.2005

(Avv. Claudio Cicero)

Procura speciale e nomina a difensore:

- Il sottoscritto Giobatta Parodi nato a Genova il 23. 09.1936 e ivi res. in via S. Gerolamo 11

- per gli effetti di cui all'art. 78 C.P.P. dà procura all'Avv. Claudio Cicero a che si costituisca nel procedimento penale contro Alfredo Bianchi di cui al sovraesteso atto

al fine di compiervi in ogni stato e grado gli atti necessari per far valere il suo diritto al risarcimento, per rinunciarvi o transigerlo.

- per gli effetti dell'art. 100 C.P.P. nomina lo stesso Avv. Claudio Cicero difensore di se medesimo come sopra costituito parte civile.

(Sottoscrizione di G. Parodi)

Per autentica (Sottoscrizione dell'Avv. Cicero)

Avvertenze

- Le norme da tenere presenti sono : artt.74 ss. C.P.P. e in particolare l'art.78.
 - L'atto di costituzione della parte civile nel processo penale (.....) proviene dal difensore e deve essere da lui sottoscritto (cfr. Ghiara , in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da Chiavario, vol.I ,p. 370).
 - La costituzione di parte civile non può avvenire in virtù di mandato generale. (arg. ex art. 76)
 - La procura speciale rilasciata ai sensi dell'art. 76 c.p.p. per la costituzione di parte civile va distinta dalla procura speciale ex art. 100 c.p.p. con cui si conferisce la rappresentanza processuale; i due atti sono diversi e autonomi, pur potendosi delegare con la stessa procura sia la dichiarazione di costituzione di parte civile che la rappresentanza (cfr. Cass. sez. V, 7 marzo 1995, Prati, *Cass. pen.*, 1996, 1532). In altre parole – mentre nel processo civile il cliente dandoti la procura ti dà ipso facto il potere di iniziare la causa civile (notificare l'atto di citazione, costituirti in giudizio...) – nel processo penale il cliente-danneggiato , se, com'è norma, non si costituisce di persona o tramite un terzo, ma si costituisce tramite te, avvocato, deve darti due procure : una per conferirti il potere di costituirti, l'altra per conferirti il potere di difenderlo. Nella prima procura la sottoscrizione del cliente va autenticata.
- 5 - La parte lesa minorenni per costituirsi parte civile deve essere rappresentata o assistita nelle forme di legge (vedi Cass. Sez.III, 12 febbraio 1970, Clemente, *Giust. Pen.* 1971 , III) ; mentre, invece, “ nel procedimento penale contro il minore (....) basta che la costituzione avvenga nei confronti del minore, senza che sia richiesta l'assistenza del suo legale rappresentante” (Cass. Sez. III, 10 aprile 1958, *Giust. Pen.*, 1958,III,844)
- 6- La costituzione di parte civile non è atto di straordinaria amministrazione (Cass. Sez. IIIciv., 8 settembre 1960, Di Bello); perciò per effettuarla, quando la parte costituenda è minorenni, non occorre autorizzazione del giudice tutelare (Cass. Sez. I, 12 giugno 1967, Dr. Somma ,*Giust. Pen.* 1968, III, 252 , n.298).
- 7- Posto che la costituzione di parte civile realizza la inserzione nel processo penale di un rapporto civilistico per il risarcimento del danno e per le restituzioni di cui sono parti il danneggiato, da un lato , e l'imputato ed il responsabile civile, dall'altro, ne consegue che le altre parti, cui essa deve essere notificata, sono appunto l'imputato ed eventualmente il responsabile civile con esclusione del pubblico ministero, che è del

tutto estraneo al suddetto rapporto” (*Cass. pen. Sez. IV, 5 giugno 1997, n.5270*) .

8-“In tema di costituzione di parte civile, l’impegno argomentativo necessario a giustificare l’esercizio dell’azione civile nel processo penale dipende dalla natura delle imputazioni e dal rapporto tra i fatti lamentati e la pretesa azionata; ne consegue che quando tale rapporto sia immediato (come nella specie , in cui si denuncia il reato di minaccia), ad integrare il requisito previsto dall’art. 78, comma primo, lett.d) cod. proc. pen. é sufficiente il mero richiamo al capo di imputazione descrittivo del fatto” (*Cass. V sent. 544 del 12 . 1 . 2007*).

9- “La costituzione di parte civile é possibile solo « dal momento del promovimento dell’azione penale nei confronti dell’imputato , cioè dal momento del deposito da parte del pubblico ministero, della richiesta di rinvio a giudizio (art. 416) o di giudizio abbreviato (art. 439). Se si procede a giudizio immediato o a giudizio direttissimo (con omissione dell’udienza preliminare) il termine decorrerà rispettivamente, dalla presentazione della richiesta di cui all’art. 453 e dalla presentazione dell’imputato in udienza a norma dell’art. 449” (Chiara, *Op. cit.* ,p.379) .

10-Il termine previsto dall’art. 79 c.p.p. opera solo con riguardo alle imputazioni originarie e non in caso di contestazione suppletiva (C. cost. n.98 del 1996). “ Quando nel corso del dibattimento il P.M. proceda a contestazione suppletiva ai sensi degli artt. 516 , 517 e 518, n.2 , la parte offesa ha diritto alla sospensione del dibattimento per essere nuovamente citata in giudizio, o, se presente , per potersi costituire parte civile negli atti introduttivi della nuova udienza . Infatti a seguito della contestazione di un nuovo fatto-reato è stata introdotta nel procedimento penale una nuova causa pretendi contro l’imputato, in relazione alla quale la persona offesa deve essere messa in grado di valutare se esercitare l’azione civile nella sede penale prima che sullo stesso fatto-reato si apra l’istruzione dibattimentale. A maggior ragione deve essere data la possibilità alla parte offesa già costituita parte civile di modificare il rapporto già costituitosi estendendolo anche alla nuova contestazione” (*Cass. pen. Sez. III, 27 ottobre 1995 , n. 10660 , Roncati*) .

11-“Il termine finale (per la costituzione di parte civile) “ è fissato, in corrispondenza al compimento, da parte del giudice del dibattimento, dei controlli circa la regolare costituzione delle parti nel dibattimento (art. 484), e quindi deve considerarsi scaduto con l’inizio di trattazione delle questioni preliminari – tra cui, appunto , quelle sulla costituzione di parte civile (art. 491) – alla quale seguiranno la dichiarazione di apertura del dibattimento e la lettura delle imputazioni (art. 492) . (Ghiara, *Op. cit.*, p. 380)

12-Per il principio di immanenza della costituzione di parte civile,la parte danneggiata , una volta costituitasi tempestivamente in primo grado, può partecipare agli ulteriori gradi senza necessità di una nuova costituzione (cfr. *Cass. Sez. Un. 20 febbraio 1971, Bassi, Giust. Pen. 1972, III , 647*).

Formula B: Conclusioni della parte civile

Tribunale di Genova

Conclusioni presentate da

Giobatta Parodi – parte civile costituita

Contro Bianchi Alfredo – imputato di lesioni colpose.

“ Piaccia al Tribunale ill.mo, ritenuta la penale responsabilità dell'imputato, condannarlo all'integrale risarcimento dei danni, materiali e morali, patiti e patienti ; danni da liquidarsi nella somma di centomila euro o in quella maggiore meglio vista. Condanna provvisoriamente esecutiva. In ipotesi che non ritenga acquisita la prova per un'integrale liquidazione, piaccia al Tribunale ill.mo condannare l'imputato ad una provvisoria immediatamente esecutiva calcolata in somma non minore di ventimila euro. Piaccia infine al Tribunale ill.mo condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile, come determinate nella separata notula che si allega”.

Genova 20 settembre 2005

(Sottoscrizione del difensore)

Avvertenze

“ Le conclusioni della parte civile debbono consistere sempre in una domanda di condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno e non possono limitarsi al solo rimborso delle spese giudiziali” (Cass. 19 aprile 1969 , Leoni)

V

Richiesta di esclusione della parte civile

Premessa. La richiesta di esclusione può essere fatta all'udienza (preliminare o dibattimentale) o fuori d'udienza.

Nel primo caso si fa oralmente : il difensore (dell'imputato o del responsabile civile), una volta che il giudice ha controllato la regolare costituzione delle parti (v. art 491), si alza e...fa la sua brava richiesta di esclusione .

In caso di richiesta fuori di udienza , invece , bisogna :

Redigere (in carta semplice) l'istanza secondo la formula A . Naturalmente l'intestazione della richiesta cambierà a seconda che sia indirizzata al GIP. ,al tribunale (...).

Depositare l'atto così redatto nella cancelleria del giudice che procede.

N.B.: non occorre provvedere a nessuna notifica : l'iter si esaurisce col deposito dell'atto.

Formula A: Richiesta di esclusione della parte civile

Ill.mo Giudice delle indagini preliminari

presso il Tribunale di Genova

- Luigi Rossi nella persona del suo difensore avv. Caio Cicero

- nella sua qualità di imputato di omicidio colposo di Fani Alberto nel procedimento R.G. N.R.

- visti gli artt. 74 e 80 C.P.P.

chiede

l'esclusione dal procedimento di Fani Giulia costituitasi parte civile , per i seguenti

Motivi

La Fani Giulia non ha nessun rapporto di parentela con l'ucciso e quindi non può vantare nessun danno risarcibile.

Con osservanza

Genova 22 dicembre 2010

(Sottoscrizione del difensore)

Avvertenze

L'istanza può essere proposta indifferentemente dall'imputato o dal suo difensore (comb. disp.artt. 80 c.1 e 99).

Nel caso provenga dal responsabile civile, noi saremmo propensi a ritenere legittimato solo il suo difensore (art. 100 c.1).

“ E' appena il caso di ricordare che l'imputato minore ecc. non è mai incapace processualmente e che quindi può proporre opposizione senza necessità di assistenza o di rappresentanza” (Levi , *La parte civile nel processo pen.it. , cit. , p.455*).

“ Se la costituzione di parte civile è proposta “ per l’udienza preliminare” ai sensi dell’art. 79.1 , cioè tra il deposito della richiesta di rinvio e l’udienza, la richiesta di esclusione può essere presentata per iscritto fuori d’udienza (prima o dopo di essa) oppure oralmente nell’udienza preliminare o in quella dibattimentale , fino al momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti (artt. 420 e 484). Se la costituzione è proposta dopo l’udienza preliminare, nel corso degli atti preliminari al dibattimento , la richiesta di esclusione va presentata nella fase di trattazione delle questioni preliminari (art. 491.2). Cioè subito dopo gli accertamenti di cui all’art. 484 e prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 492.1). Questi termini sono stabiliti a pena di decadenza , salva restando la facoltà di esclusione d’ufficio a norma dell’art. 481” (Ghiara, *op. cit.*, pp. 383-384).

*“ L’esclusione può essere pronunciata sia per difetto di requisiti formali prescritti a pena di inammissibilità (art. 78), sia per la mancanza del potere di costituzione per intervenuta preclusione (art. 75.1) o decadenza (art. 79.1) , sia , infine , per l’infondatezza nel merito della domanda di danno (difetto di legittimazione o inesistenza di un danno risarcibile) sotto il profilo della mancanza di fumus boni iuris” (Ghiara, *Op. cit.*,p.383).*

VI Citazione del responsabile civile

-Devi costituirti parte civile , notificare la costituzione, depositare in cancelleria la copia contenente la relata di notifica (andata a buon fine) dell'ufficiale giudiziario : il tutto come si è detto nell'iter “ Costituzione di parte civile”.

–Devi redigere l'istanza secondo la seguente “formula A” (naturalmente cambiando nell'intestazione l'autorità destinataria dell'atto , secondo i casi GIP , o tribunale o Corte di assise....).

- Devi depositare l'istanza nella cancelleria del giudice presso cui pende la causa.

Dopo che il giudice avrà posto in calce alla tua istanza il decreto di cui al 3° comma art. 83,tu chiederai al cancelliere le copie necessarie per la notifica della tua istanza e del pedissequo decreto. Ma quante saranno le copie a ciò necessarie ? Dipende se opti per la notifica tramite ufficiale giudiziario (art. 148.1) o per la notifica a mezzo posta (di cui all'art.152).

Nel primo caso, saranno necessarie all'ufficiale giudiziario (e quindi si richiederanno al cancelliere) tante copie quante sono le parti a cui deve essere consegnata copia dell'atto (in pratica , quanti sono i responsabili civili + gli imputati + il P.M.) , più una (il c. d. “originale di notifica in calce al quale l'ufficiale giudiziario stenderà la sua “ relata di notifica”).

Nel secondo caso, saranno necessarie tante copie autentiche quante sono le persone a cui è necessario spedire copia dell'atto (e che naturalmente sono le stesse a cui andrebbe , l'atto, notificato – vedi sopra) + una copia non autentica per i fini di cui all'art. 56 disp.att.

5) – Nel caso di notifica tramite ufficiale giudiziario si procede così : A) si portano le copie all'ufficiale giudiziario (dopo aver predisposta la relata di notifica); B) lasciato passare qualche giorno si torna dall'ufficiale giudiziario per ritirare il c.d. “originale di notifica”; C) si deposita l'originale di notifica nella cancelleria davanti a cui pende la causa (ciò in adempimento del 4° comma ult. parte art. 83).

Nel caso di notifica a mezzo posta si procede invece così : A) si spediscono le copie autentiche mediante lettera racc. con avviso di ricevimento ; B) ritornato l'avviso di ricevimento , in calce alla copia (non autentica) dell'atto di costituzione , si attesta che “ copie conformi al sovraesteso atto sono state spedite in busta chiusa (o “ in piego” , a seconda che si è scelto questo o quel sistema di spedizione – v. art. 562 disp. att.) ai sensi dell'art. 152 alle parti risultanti dagli avvisi di ricevimento allegati” ; C) si deposita l'atto di cui sub B + gli avvisi di ricevimento in cancelleria (

in adempimento del 4° comma ult. parte art. 83).

Formula A: Istanza per citazione responsabile civile

Tribunale penale di Genova

Istanza per la citazione del responsabile civile

Ill.mo Giudice delle indagini preliminari

presso il Tribunale di Genova

- *Elvira Faini res. in Genova , rappresentata e difesa dall'avv. Caio Cicero*
- *parte civile nel procedimento penale contro Luigi Rossi imputato di omicidio colposo (RG. Gip 9/90)*

fa istanza

- *perché Luigi Bianchi res. in Firenze , via Martelli 4*
- *proprietario dell'auto investitrice*
- *sia citato a comparire nella qualità di responsabile civile all'udienza preliminare che si terrà il 31 gennaio 2011 nei soliti locali dell'Ufficio del GIP presso il Tribunale di Genova, davanti alla S.V.*
- *a che possa dire e provare (nel caso denegato che abbia qualcosa da dire e provare) a propria difesa e contro l'accoglimento della seguente domanda che l'istante parte civile intende proporre se del caso meglio dettagliata e specificata all'ill.mo Tribunale:*

“Piaccia all'ill.mo Tribunale , ritenuta la penale responsabilità dell'imputato , per l'effetto condannarlo in solido con il responsabile civile al risarcimento dei danni , materiali e morali, patiti e patienti, conseguenti alla morte di Faini Alberto avvenuta per fatto e colpa dell'imputato stesso il 15 ottobre 1998 in Genova”.

Con osservanza

Genova 20dicembre 2010

(Sottoscrizione del difensore Cicero)

Avvertenze –

1 -“ La citazione del responsabile civile è richiesta dalla parte civile – a mezzo del difensore che la rappresenta nel processo (art.100 .4) – o dal pubblico ministero nel caso previsto dall'art. 77.4 ed è ordinata dal giudice , così da consentire il controllo preliminare di ammissibilità anche nel merito della domanda (sussistenza del *fumus boni iuris*)” (Giara ,*Op. cit.* , p.387).

2- “ La prescritta enunciazione delle domande che si fanno valere contro il responsabile civile implica necessariamente l’indicazione dell’imputato nonché del fatto a lui attribuito (fatto di cui il soggetto citato è chiamato a rispondere) ; l’insufficienza di tali indicazioni , impedendo al responsabile civile di esercitare il diritto di difesa, comporterà al nullità della citazione ex art. 178 lett.c)” - (Ghiara, *Op. cit.* ,p. 388).

3- “(Il decreto del giudice e quindi l’istanza che deve agevolare il giudice nella costruzione del decreto , deve) indicare (...) gli elementi indispensabili per individuare il dibattimento – data, ora , luogo –quali risultano dal decreto che dispone il giudizio” (Ghiara , *Op. cit.* ,p. 388).

4- “ La richiesta (di citazione del responsabile civile) deve essere proposta al più tardi per il dibattimento” (co.3 art.83).

Però, siccome “ la citazione del responsabile civile” deve porre questo “ In condizione di esercitare i suoi diritti nell’udienza preliminare (artt. 416ss) o nel giudizio (artt. 465ss.)” e pertanto il relativo decreto di citazione deve concedere al responsabile civile lo stesso termine dilatorio concesso all’imputato e alla parte offesa (v. per il dibattimento gli artt. 429 co.4 , 456 co.3 , 552 co.3 e , per l’udienza preliminare , espressamente l’art. 419 co.4) , da tutto ciò consegue che la richiesta deve essere presentata in modo da permettere l’osservanza di tale termine dilatorio.

5 – “E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 83 c.p.p. nella parte in cui non prevede che , nel caso di responsabilità civile derivante dalla assicurazione obbligatoria prevista dalla l. 24 dicembre 1969 n.990, l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato (...)” (Corte Cost. , 16 aprile 1998 , n. 112, in *Cass. pen.* , 1999 , 2457).

VII

Nomina a difensore dell'imputato

Se l'imputato si trova al cospetto dell'autorità procedente (ad esempio si trova in sede di interrogatorio , di dibattimento...) egli potrà fare e di norma farà la nomina oralmente . Anzi di solito la nomina si realizzerà nel caso senza nessuna sua dichiarazione esplicita : il difensore si presenta al giudice come difensore di Pinco Pallino, Pinco Pallino presente, stando zitto, assente : la nomina è bella che fatta.

Mettiamoci ora nel caso che la nomina non sia fatta con “dichiarazione resa all'autorità procedente” . Allora andrà fatta per iscritto seguendo la falsariga della formula A o della formula B , a seconda che nel contesto della nomina si vogliano inserire dichiarazioni aggiuntive (richiesta di giudizio abbreviato , elezione di domicilio...) oppure no.

La nomina come sopra redatta andrà comunicata alla “autorità procedente” (quindi al p.m. , melius alla procura della repubblica presso il tribunale , nel caso si sia ancora nella fase delle indagini preliminari , al tribunale, nel caso il p.m. abbia esercitato l'azione penale con decreto di citazione davanti al giudice monocratico....).

La comunicazione all'autorità procedente può avvenire per spedizione con lettera raccomandata (non per fax !) o mediante consegna da parte del difensore (v. art. 96 co.2).

Il difensore può provvedere alla consegna personalmente o tramite persona da lui delegata (la segretaria, un praticante...). La delega si ritiene che possa essere solo orale.

La nomina di un secondo difensore , dopo che già ne era stato nominato uno , è possibile e potrebbe essere formulata così : “Il sottoscritto Giobatta P. indagato ecc.ecc. conferma (oppure , revoca) la nomina già effettuata dell'Avv. Plinio e con l'atto presente nomina ecc.ecc.”

Tenere presente però che , a norma dell'art. 96 c.p.p., l'imputato ha diritto di nominare due soli difensori di fiducia e che l'art. 24 disp. att. stabilisce che la nomina di ulteriori difensori si considera “senza effetto” , finchè non sono revocate le nomine precedenti che risultano eccedenti. Quindi l'imputato che, dopo aver nominato già due difensori , vuole nominarne un terzo , deve per forza revocare uno dei due precedenti nominati, altrimenti la nomina del terzo rimarrà senza effetto.

Peraltro “ non vi è dubbio che la nomina (di un difensore di fiducia) opera per tutto il procedimento , potendo i relativi effetti cessare solo per revoca , per rinuncia , per incompatibilità , per morte o sopravvenuta incapacità del difensore” (G. Frigo in “Commentario del nuovo codice di procedura penale , 1989, Giuffré . vol. I , p. 618).

In particolare “ il difensore che omette di intervenire al dibattimento o ad un atto a cui la sua partecipazione è necessaria senza farsi sostituire, non perde la sua qualifica” (G. Frigo , Op. cit. , p. 619).

Formula A – Nomina a difensore dell'imputato (pura e semplice)

Tribunale penale di Arezzo

Nomina a difensore

Imp. Giobatta Parodi ; ud. 13.10.11; RGNR 45328/10

Il sottoscritto Giobatta Parodi nato a Genova il 06.09.36 imputato nel procedimento penale n.45328/10 del reato p. e p. dall'art. 648 C.P.

nomina

proprio difensore nel procedimento sopra indicato l'Avv. Tullio Cicero del Foro di Arezzo ivi con studio in via Cellini7.

Arezzo 23.06.11

(Sottoscrizione di GiobattaParodi)

**Formula B – Nomina a difensore dell'imputato
(con altre dichiarazioni contestuali)**

Tribunale penale di Arezzo

Nomina a difensore

Imp. Giobatta Parodi ; ud. 13.10.11;RGNR 45328/10

Il sottoscritto Giobatta Parodi nato a Genova il 06.09.36 imputato nel procedimento penale n.45328/10 del reato p. e p. dall'art. 648 C.P.

nomina

proprio difensore nel procedimento sopra indicato l'Avv. Tullio Cicero del Foro di Arezzo ivi con studio in via Cellini 7.

E conferisce allo stesso

procura speciale

per la presentazione eventuale: di richiesta di giudizio immediato ai sensi dell'art. 419 C.P.P. ; di applicazione pena ai sensi degli artt. 444 ss. C.P.P. ; di giudizio abbreviato ai sensi degli artt. 438 ss. C.P.P.

Il sottoscritto elegge altresì domicilio ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 161 C.P.P.in Arezzo via Cellini 7 presso e nello Studio del prefato suo difensore.

Arezzo 23.06.11

(Sottoscrizione di Giobatta Parodi)

Per autentica

(Sottoscrizione del difensore Cicero)

Avvertenze

Di per sé la sottoscrizione di una nomina a difensore non dovrebbe essere autenticata ; ma lo deve se l'atto di nomina , oltre che la vera e propria nomina, contiene negozi (processuali) aggiuntivi (come nella formula sub B).

Attenzione ! per la nomina del difensore (non dell'imputato, ma) delle altre parti processuali leggersi gli artt.100 e 101 (che richiedono invece sempre la autentica della sottoscrizione, che peraltro può essere effettuata dallo stesso difensore).

VIII

Non accettazione – Rinuncia – Revoca dell'incarico difensivo – Richiesta di esonero da una nomina d'ufficio.

Parliamo prima della non-accettazione (di una nomina fiduciaria).

L'avvocato che vuole rinunciare a una nomina di fiducia deve darne comunicazione all'autorità procedente e a chi gli ha conferito l'incarico (non gradito). Fino a che la comunicazione di “non-accettazione” non é pervenuta all'autorità procedente, egli é tenuto a svolgere la sua attività difensiva (v. art. 107). Ma come si fa la comunicazione all'autorità procedente? Se si vuole può farsi anche recandosi di persona nella cancelleria (o segreteria) dell'autorità procedente (arg.ex art. 96 co.2); però la forma più opportuna di comunicazione é data dalla lettera raccomandata (v. formula A).

Parliamo ora della rinuncia (sempre a una nomina fiduciaria).

Essa implica una accettazione, tacita o espressa, dell'incarico difensivo. Anche in caso di rinuncia, così come in caso di non-accettazione, l'avvocato deve comunicare la sua volontà (di non svolgere l'attività difensiva) sia all'autorità procedente che a chi ebbe a fargli la nomina fiduciaria. Però, al contrario di quanto avviene nel caso di non-accettazione, l'avvocato non sarà liberato dai suoi obblighi al momento in cui la sua comunicazione perverrà all'autorità procedente, ma solo quando la parte risulterà “assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore d'ufficio e sarà decorso il termine eventualmente concesso a norma dell'art. 108” (v. sempre art. 107).

Anche in caso di revoca l'avvocato é vincolato alla sua attività né più né meno che avesse rinunciato al mandato. Da qui sorgerà per lui l'onere di comunicare la revoca all'autorità procedente (se già non vi avesse proceduto chi ebbe a nominarlo).

Parliamo infine della richiesta di esonero da una nomina d'ufficio. Essa va naturalmente indirizzata all'autorità procedente e in essa si deve indicare il motivo che la giustifica (v. art. 30 disp. att.). Fino a che l'autorità non avrà provveduto all'esonero (e vi provvederà solo se lo riterrà giustificato) l'avvocato sarà tenuto a svolgere la sua attività difensiva.

Formula A : Dichiarazione di non-accettazione

Racc. A.R.

Al sig. Lestofanti Attilio

All'ill.mo Tribunale di Canicattì – Sez. I

il sottoscritto avv. Cicero del Foro di Roma dichiara di non accettare la nomina a difensore fatta a suo favore dal sig. Lestofanti Attilio imputato di furto nel procedimento n. 345/12 R.G.N.R. Procura Repubblica presso il Tribunale di Canicattì.

Data

(Avv. Cicero)

Avvertenze-

Non occorre motivare la non-accettazione.

IX

Nomina a sostituto

I riferimenti normativi sono dati dall'art. 102.

La nomina a sostituto é ammissibile anche se non é giustificata da un impedimento del difensore-titolare.

Si ritiene ammissibile la nomina fatta in via generale per tutta l'attività difensiva relativa un dato processo (ma in tali casi, per non rischiare una responsabilità per abbandono della difesa ex art. 105 , può essere opportuno ottenere il consenso dell'imputato alla nomina).

Un'idea di come possa essere redatto l'atto de quo , lo studioso la può ricavare dalla seguente formula A.

Formula A : Nomina a sostituto

Tribunale di Canicattì

Nomina a sostituto

Giudice, Dott. Plinio; ud. 14.01.20\12; imp. Lestofanti A.; R.G. N.R. 3450/11

Ill.mo Tribunale

il sottoscritto Avv. Cicero I del Foro di Roma nella sua qualità di difensore di Lestofanti Attilio imputato di furto nel procedimento n. 3456/11 Procura Repubblica presso Tribunale Canicattì

dichiara

di nominare suo sostituto ai sensi dell'art. 102 C.P.P. l'avv. Plinio del Foro di Roma e ivi con Studio in via Giulio Cesare 3.

Con osservanza

Data

(Avv. Cicero I)

X

Nomina di difensore alla parte offesa e alla parte civile

Sia la parte offesa sia la parte civile possono nominare un difensore (ma non più di un difensore). Vedi per le relative “formule” postea - gli articoli di riferimento sono rispettivamente l'art.101 e 100.

Autorevolmente si ritiene che al difensore della parte offesa non sia estensibile la norma dell'art. 99 relativa all'imputato e pertanto non gli si riconosce un potere di rappresentanza “generalizzato” : egli avrebbe solo una funzione di assistenza tecnica. Discutibile é se egli possa proporre opposizione alla richiesta di archiviazione e ricorso in cassazione contro il decreto di archiviazione: l'orientamento prevalente sembra essere che egli possa proporre opposizione alla richiesta di archiviazione ma non ricorso contro il decreto di archiviazione.

Formula A: nomina a difensore della parte offesa

*Alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Canicattì (1)*

il sottoscritto Giobatta Parodi nato a Genova il 06.08.1978 ivi residente in via Roma 3 persona offesa nel procedimento n.453/2012 R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Canicattì, contro Lestofanti Attilio nato a Roma il 09.12.1979 residente in Roma via Cesare 2 imputato del reato p.e p. dall'art. 648 C.P.

nomina

suo difensore l'avv. Cicero del Foro di Genova con Studio in Genova via Garibaldi n.5 eleggendo domicilio nel Suo Studio.

Con osservanza

Canicattì (Giobatta parodi)

visto per autentica (Avv. Cicero)

Avvertenze

(1) Indicare l'A.G. presso cui pende il procedimento

In forza dell'art. 122 la sottoscrizione può essere autenticata anche dal difensore.

Formula B : nomina di difensore alla parte civile

Tribunale di Canicattì – Ufficio del Giudice delle Indagini preliminari (1)

Ill. mo Giudice delle indagini preliminari (1)

Tribunale di Canicattì

il sottoscritto Giobatta Parodi nato a Genova il 06.09.1967 ivi res. in via Roma 3

nella sua qualità di persona danneggiata dal reato nel procedimento 564/2010

R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Canicattì contro Lestofanti Attilio imputato del reato p.e p. dall'art.625 C.P. per aver in data 10-10.2010 sottratto,,,,,,,,,

nomina

proprio difensore l'avv. Cicero del Foro di Genova con Studio in Genova via Garibaldi n.4, conferendo allo stesso

procura speciale

affinché provveda al deposito di costituzione di parte civile e lo rappresenti e difenda nel suindicato procedimento, con facoltà di nominare sostituti processuali, di avvalersi della collaborazione di consulenti tecnici e di investigatori privati e di impugnare le sentenze conclusive del grado di giudizio. La procura presente é conferita per ogni stato e grado del procedimento.

Con osservanza

Canicattì.....

(Giobatta Parodi)

visto per autentica (Avv. Cicero)

Avvertenze

(1) Indicare l'A.G. davanti a cui ci si costituisce (GIP, Tribunale, Corte di Assise...)

Ai sensi del c.5 art. 100 c.p.p. il domicilio della parte privata si intende eletto presso il difensore

“ La costituzione di parte civile (che può avvenire anche a mezzo di procuratore speciale ex art. 76) va distinta dalla rappresentanza processuale della parte civile, conferita a mezzo di procura speciale ai sensi dell'art. 101. I due atti sono diversi e autonomi, pur potendosi delegare con la stessa procura sia la dichiarazione di costituzione che la rappresentanza” (Cass. 07.03.95. Prati)

“ La persona danneggiata che si costituisce parte civile deve nominare un difensore ma non anche un procuratore speciale (la S.C. nell'enunciare il predetto principio ha precisato che l'obbligo di nomina del procuratore speciale, che può essere lo stesso difensore nominato con il medesimo atto, sussiste solo nel caso in cui la parte civile non risulti costituita personalmente” (Cass. 25.06.09).La procura speciale conferita dalla parte civile al proprio difensore non deve essere necessariamente posta in calce o a margine dell'atto di costituzione, potendo quindi essere redatta anche su separato foglio, purché sia riferibile in modo certo al processo cui la costituzione attiene” (Cass. 20.05.08 Nuvoli).

“La procura si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non é espressa volontà diversa” - co. 3 Art. 100

- L'art. 100 co. 5 individua presso il difensore il domicilio legale delle parti private diverse dall'imputato, che stiano in giudizio col ministero del difensore (c.d. domicilio legale delle parti “complesse”).

XI

Indagini difensive

- Il difensore , ai “colloqui non documentati” di cui al co. 1 art. 391bis , può preferire di procedere , non direttamente , ma tramite un investigatore autorizzato o un consulente: in tal caso può essere opportuno ai fini dell’art. 103 co.2 e 5 informare di ciò il P.M. (formula A).
- Nei casi in cui il difensore voglia procedere alla documentazione delle dichiarazioni del terzo (per poi produrre eventualmente il relativo “ documento” in giudizio) la cosa più opportuna è che inviti il terzo a venire nel suo studio (formula B) per rilasciare una dichiarazione scritta già da lui elaborata (formula C) o per rispondere a un vero e proprio interrogatorio (formula D).
- Tra i vari poteri di indagine che il codice riconosce al difensore particolare interesse rivestono quelli che concernono l’acquisizione di documenti (formula E) e l’accesso a luoghi (formula F).

Formula A : Comunicazione a Procura pubblica di nomina di investigatore o consulente

*Ill.mo Signor Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Arezzo*

*il sottoscritto Avv. Cicero Primo difensore di Rossi Mario indagato per il reato p. e p.
dall’art. 628 C.P. ,nel procedimento R.G.N.R 564/10*

Vi comunica

*di aver dato al sig. Lincei Guido, investigatore autorizzato, incarico di svolgere
indagini difensive nell’interesse del proprio assistito.*

Tanto si comunica anche ai fini dell’art. 103 co.2 e 5 .

Con osservanza

Arezzo 30.05.10

(Avv. Cicero Primo)

Formula B : Convocazione del terzo

*Gent. Sig. Bianchi Alfredo
Via Rimassa , 5 – Genova*

*- Sono difensore di persona indagata per rapina in relazione ai fatti avvenuti il 05 .
05.2010 nella Banca del Lavoro in Arezzo Corso Italia 3 .*

*- Siccome mi risulta che Voi siete , su tali fatti, informato e ritengo opportuno
documentare per scritto le informazioni che su di essi vorrete rilasciarmi*

- visto l’art. 391bis Codice di Procedura Penale

formalmente Vi invito

a presentarVi presso il mio Studio in Arezzo Via Cellini 7 il giorno 09.09.10 alle ore 11 per rilasciarmi una dichiarazione scritta sui fatti o per rispondere ad alcune mie domande su di essi - – come parrà meglio ai fini di giustizia.

Nel caso di V. impedimento a presenziare all'appuntamento vorrete cortesemente avvisarmene , in modo che Vi possa fissare altra data anche tenendo conto delle V. esigenze.

I più distinti saluti

Arezzo 30.05.2010

(Avv. Cicero Primo)

Avvertenze : E' opportuno spedire la lettera per R.R.

Formula C. : Relazione che accompagna dichiarazioni scritte rilasciate dal terzo.

Indagini difensive

(indagato, Rossi Mario ; proc. 564/!0 RGNR)

Relazione sull'acquisizione di dichiarazioni scritte (art. 391ter C.P.P.)

Il sottoscritto Avv. Cicero Primo , nato a Genova il 06.09.1936 , del Foro di Arezzo , nella sua qualità di difensore di Rossi Mario indagato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo per il reato p. e p. dall'art. 628 C.P. nel procedimento RGNR 564/!0

dà atto

- che in data 10.11.2010 alle ore 11 nel proprio Studio sito in Arezzo via Cellini 7 è comparso il sig. Alfredo Bianchi nato ad Arezzo il 06.06.46

- il quale ricevuti gli avvertimenti previsti dal comma 3 dell'art. 391bis C.P.P.

- ha rilasciato la dichiarazione scritta che debitamente autenticata si allega alla presente

- sui fatti avvenuti nella Banca del Lavoro sita in Arezzo Via Cavour 30 su cui la ill.ma Procura della Repubblica sta indagando per rapina

Arezzo 10.10.2010-11-06

(Avv. Cicero Primo)

Avvertenze : La relazione non va sottoscritta dal terzo . Sarà invece il difensore o un suo sostituto a dover autenticare la dichiarazione del terzo.

Formula D : Verbale di assunzione di informazioni

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo

Indagini difensive

(indagato , RossiMario ; RGNR 564/10)

Verbale di assunzione di informazioni (art. 391bis)

- Il giorno 05.05.2010 alle ore 11 nello Studio sito in Arezzo via Cellini 7 del

sottoscritto Avv. Cicero Primo , del Foro di Arezzo e nato a Genova il 06.06.66 ,
- su invito dallo stesso Avvocato Cicero Primo fatto nella sua qualità di difensore di B.A.

- è comparso il sig. Nicoletti Luigi nato ad Arezzo il 06.06.36 e ivi res. in via Roma 3 come tale identificato in base alla carta di identità rilasciatagli dal Comune di Arezzo in data 12.04.98.

L'Avvocato Cicero Primo rende edotto il sig. Nicoletti Luigi :

- che , nella qualità di difensore di persona indagata per rapina nel procedimento iscritto al n. 564/10 del RNR presso la Procura della Repubblica in relazione ai fatti avvenuti il 15.05.10 alle ore 11 circa in Arezzo nella Banca del Lavoro , intende porgli delle domande procedendo alla verbalizzazione delle sue risposte e con riserva di produrre il verbale così redatto in giudizio;

- ch'egli ha facoltà di non rispondere (nel qual caso potrà essere interrogato dal Pubblico Ministero), ma che se risponde è tenuto a dire la verità su quanto è a sua conoscenza , dato che qualora renda false dichiarazioni sarà punibile per il reato previsto e punito dall'art. 371-ter Codice Penale;

- che ha l'obbligo di dichiarare se è sottoposto ad indagini o è imputato nello stesso procedimento per cui si vuole interrogarlo , o in un procedimento connesso o per un reato collegato ;

- che la Legge gli fa divieto di rivelare le domande eventualmente fattagli dalla Polizia Giudiziaria o dal Pubblico Ministero e le risposte , a tali domande , da lui date.

Si dà atto che il sig. Nicoletti Luigi si dichiara disposto (oppure , non disposto) a rispondere alle domande che gli si vorranno rivolgere.

Domanda:.....

Risposta :.....

Domanda :.....

Risposta:.....

Si dà atto che il presente verbale viene chiuso alle ore 12 del 05.05.10.

Il verbale è stato redatto dalla segretaria dell'Avvocato Cicero Primo , Sig.ra Violetti Rosa nata ad Arezzo il 09.02.69.

Letto confermato sottoscritto

(Sottoscrizione della persona interrogata)

(Sottoscrizione della persona che ha verbalizzato)

Anche per autentica della firma dell'interrogato

(Sottoscrizione dell'Avv. Cicero Primo)

Avvertenze : Se la persona “informata” è sottoposta ad indagini o imputata nello stesso procedimento , in un procedimento connesso o per un reato collegato , vedi il comma 5.

Se la persona “informata” è detenuta , vedi il comma 7 .

Se la persona “ informata” ha rifiutato di rispondere (o non è comparsa per rispondere) si può chiedere al P.M. che proceda egli all'interrogatorio (v. melius il co. 10 art. 391bis.) o in alternativa si può chiedere l'incidente probatorio (v. melius il co.11 art. 391bis).

Se la persona “informata” rende dichiarazioni autoindizianti occorre interrompere l’interrogatorio (v. melius co.9 art. 391bis).

Formula E : richiesta di documenti alla P.A.

*Spett. Comune di Bargagli
Ufficio.....*

Il sottoscritto Avvocato Cicero Primo del Foro di Arezzo e ivi con Studio in via Cellini 7 , nella sua qualità di difensore di R.M. indagato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova nell’ambito del procedimento n.453/10 R.G.N.R per fatti che si pretendono avvenuti in data prossima al 30.01.09 e in cui si dovrebbe ravvisare un’estorsione;

in forza dell’art. 391 quater C.P.P . e degli artt. 22 ss. legge 7 agosto 1990 n. 241

Vi chiede

di essere autorizzato a visionare e , se del caso , ad estrarre copia dei seguenti documenti:A).....; B).....

Allega fotocopia dell’atto di nomina a difensore.

Con osservanza

Arezzo 23.02.2010-11-06 (Avv. Cicero Primo)

Avvertenze –In caso di rifiuto della P.A. si può chiedere al P.M. , di disporre il sequestro della documentazione (come risulta espressamente dagli artt. 391quater e 368 C.P.) o (in forza di un facile argomento a minori ad maius) di ordinare la sua esibizione e rilascio di copia.

Formula F : richiesta di autorizzazione ad accedere a luoghi privati o non aperti al pubblico .

Tribunale di Arezzo

Ufficio del Giudice delle indagini preliminari

Richiesta di accesso a luogo privato (art.391 septies)

Ill.mo Giudice delle indagini preliminari

- Il sottoscritto Avv. Cicero Primo del Foro di Arezzo , nella sua qualità di difensore di Rossi Mario indagato dalla Procura della Repubblica di Arezzo nell’ambito del procedimento n. 564/10 R.N.R. per il reato p. e p. dall’art. 575 C.P.

premesse

-che è emersa la necessità , nell’ambito delle indagini difensive svolte da codesto difensore, di accedere nei locali della fabbrica di salvagenti del sig. Mariotti Carlo

- e ciò al fine di eseguire rilievi fotografici;

che il sig. Mariotti Carlo , ancorché richiesto con lettera raccomanda che si allega, ne rifiuta l’accesso;

visto l'art. 391 septies C.P.P.

chiede

alla S.V. di autorizzare l'esponente unitamente ai seguenti collaboratori : sig. Fiesta Dario nato a Genova il 09.06.56 e sig. Campi Renato nato a Genova il 12.04.67 di professione fotografi

- ad accedere nei locali della fabbrica del sig. Mariotti Carlo sita in Genova via Rimassa 6 r

- formulando al riguardo le più chiare prescrizioni allo stesso sig. Mariotti Carlo res. in Genova via San Giorgio 36.

Con perfetta osservanza.

Arezzo 30.04.10

(Avv. Cicero Primo)

XII

Richiesta di riesame ex art. 309 c.p.p.

Istanza di revoca di misura coercitiva

- Contro un provvedimento che dispone una misura cautelare , in prima battuta, si può proporre una richiesta di riesame e , se tale richiesta ha esito negativo , si può , lasciato passare un congruo lasso di tempo, proporre una istanza di revoca.

- Richiesta di riesame : Va redatta in carta libera seguendo la falsariga della formula A.

Attenzione ai termini di cui al 1° comma e al 3° comma art. 309!

Redatta l'istanza la si deposita nella cancelleria della “ sezione del riesame” del tribunale competente (più semplicemente , “cancelleria del tribunale del riesame”) . Ma qual è il tribunale competente ? Lo dice il co. 7 dell'art. 309 : “ è “ il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza”. Sarà onere del Tribunale così adito notificare a noi, difensori, e all'imputato, il giorno dell'udienza . Fino a tale giorno noi potremo consultare in cancelleria (v. co.8 art. 309) gli atti (che il P.M. già aveva dovuto porre a disposizione del giudice a cui aveva chiesta la misura cautelare – v. melius il co. 5 art. 309). L'udienza si svolge in camera di consiglio (art. 127) . Quindi : partecipazione facoltativa sia nostra che dell'imputato , niente toga, si parla solo alla presenza dei giudici e...dei colleghi . Il tribunale di solito non prende la sua decisione subito ma qualche giorno dopo e tale decisione viene notificata sia a noi che all'imputato.

- Richiesta di revoca di misura coercitiva : va redatta in carta libera (formula B) e va depositata nella cancelleria del “giudice che procede” . Nel corso delle indagini preliminari va depositata nella cancelleria del GIP (v. art. 279). Naturalmente in sede di udienza l'istanza può essere proposta oralmente (e allora viene verbalizzata).

Formula A . Richiesta di riesame

Tribunale penale di Genova

Sezione del riesame

Imp. Resci Marcello ; RGNR GIP 3123/90

Ill.mo Tribunale

- *il sottoscritto avv. Tullio Cicero del Foro di Genova*

- *nella sua qualità di difensore di Resci Marcello detenuto nella Casa circondariale di Ge-Marassi con l'imputazione di spaccio di sostanze stupefacenti*
chiede riesame

- *dell'ordinanza in data 31 ottobre 2008 con cui il GIP presso il Tribunale di Genova, Dott. Picci, disponeva la custodia in carcere nei confronti dello stesso Resci.*

- per i seguenti

Motivi

Il GIP fonda la sua decisione sul seguente teorema accusatorio.....

Ma a tale tesi accusatoria la difesa può facilmente replicare:

Le dichiarazioni del coimputato Fantasi sono oltremodo sospette perché.....

E' vero che il " confezionamento ad arte " può fare sospettare ma.....

PQM

si chiede la revoca della misura cautelare.

Con perfetta osservanza

Genova 20.11.09

(*Avv. Tullio Cicero*)

Formula B : istanza di revoca di misura cautelare

Tribunale di Genova

Ufficio del Giudice delle Indagini Preliminari

Imp. Hadi ; RGNR 4532/2008

Ill.mo Giudice delle indagini preliminari

- il sottoscritto avv. Tullio Cicero nella sua qualità di difensore di Hadi H. indagato per il reato di spaccio e al momento in custodia cautelare nella casa circondariale di Genova- Marassi

chiede la revoca

della misura coercitiva o in subordine la sua attenuazione in quella degli arresti domiciliari.

Si attira l'attenzione di V.S su :

- La gravità del reato : non rilevante . Tenga presente V.S. che Haidi è sottoposto a custodia per il solo reato di resistenza.....*
- La durata della custodia cautelare . Essa è stata disposta il 19 ottobre 2007, quindi ben sei mesi sono intercorsi.....*
- Le esigenze cautelari : inesistenti . Non vi è assolutamente pericolo di fuga.....*
- Le prove : incerte. L'accusa non può fondarsi che.....*
- La situazione familiare : richiedente la presenza in casa dell'indagato . I genitori sono infermi.....*
- La situazione di salute : bisognosa di cure che le strutture carcerarie.....*

PQM

si confida nell'accoglimento della presente istanza di revoca.

Con osservanza

Genova 23.11.2000

(*Avv. Tullio Cicero*).

Avvertenze

“ La presentazione dei motivi, vuoi contemporanei , vuoi successivi alla richiesta di riesame , è da ritenersi una mera facoltà dell'interessato , dovendosi escludere , anche a prescindere dal mancato richiamo dell'art. 581 , una necessità di

motivazione imposta a pena di inammissibilità” (G.Amato, *Commentario al nuovo codice di procedura penale*, Giuffrè, vol. III, p.196).

“ Si ammette che il proponente possa enunciare nuovi motivi dinanzi al giudice del riesame, facendone dare atto a verbale prima dell’inizio della discussione”

(G.Amato, *Op. cit.* , p.196).

E’ discusso se “ l’esplicita previsione della presentazione nella cancelleria del tribunale della libertà debba far intendere il richiamo alle forme previste dall’art. 582 come limitato a quelle indicate nel 1° comma,escludendo la possibilità di presentazione dell’impugnazione nella cancelleria del (tribunale o del giudice di pace) del luogo in cui la parte privata o il difensore si trovano” (G. Amato, *Op. cit.* ,p.195).

XIII

Appello al Tribunale del riesame

Si redige l'atto in carta semplice (vedi formula in calce). Se ne fanno copie (naturalmente in carta semplice) come per un qualsiasi atto di appello : 2 (per il collegio) + 1 (per il p.m.).

Si depositano originale e copie nella cancelleria del tribunale competente a decidere sull'appello – che é (v. co.2 dell'art. 310 che rinvia al co. 7 dell'art. 309) “il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione é compreso l'ufficio del giudice” che ha preso il provvedimento impugnato.

Attenti al termine di cui al combinato-disposto degli artt. 309-310 !

Depositato l'appello non c'é che attendere la notifica dell'avviso dell'udienza e.... studiare la causa (visionando gli atti depositati in cancelleria – v. co. 2 art. 310).

L'udienza é in camera di consiglio (art. 127); quindi : facoltatività della partecipazione, niente toga, si parla solo alla presenza dei giudici e.....dei colleghi.

Formula A : Appello al tribunale del riesame

Tribunale penale di Genova

(Sezione del riesame)

appellante, Bresci A. ; RGNR 54127/2008

Ill.mo Tribunale

– il sottoscritto avv. Tullio Cicero del Foro di Roma nella sua qualità di difensore di B indagato per il reato p.ep. dall'art. 628 C.P. e al momento in custodia cautelare presso la Casa Circondariale di Ge-Marassi

appella

-contro l'ordinanza in data 23.11.2008 con cui il Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Genova rigettava la richiesta di revoca della misura cautelare adottata nei riguardi dello stesso Bresci.

Motivi

- Il GIP fonda la sua decisione di rigetto su un preteso pericolo di fuga
- In realtà.....

P.Q.M.

Si chieder che in riforma dell'impugnata Ordinanza sia revocata la misura cautelare adottata contro il Bresci.

– Con osservanza.

– Genova 20.01.2009

(Avv. Tullio Cicero)

Avvertenze

Nell'atto con cui si propone appello, a differenza che nella richiesta di riesame, debbono essere enunciati “contestualmente i motivi” (A. Giannone, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol.III, p.278)

XIV

Richiesta di applicazione pena ai sensi dell'art. 444 C.P.P. (c.d. "patteggiamento")

Salvo casi eccezionalissimi la "richiesta" è presentata direttamente dal difensore. Il quale però deve essere munito di procura speciale (art. 446 co.3). Questa può essere redatta (in carta semplice) sulla falsariga della formula A.

Se presentata fuori udienza (e questo sarà senz'altro il caso della richiesta proposta nel corso delle indagini preliminari – v. art. 447) la "richiesta" andrà redatta per iscritto (in carta semplice) sulla falsariga della formula B. Nel caso di richiesta formulata nel corso delle indagini p. è prassi che il richiedente si faccia carico di contattare il p.m. (il dott. Pinco Pallino) per sollecitarne il consenso (anzi , di solito si ritiene opportuno contattare il p. m. prima di redigere l'istanza per concordare con lui la pena da chiedere ex art. 444 al giudice). Il p.m., se dà il suo consenso, lo esprime in calce alla stessa richiesta .

La richiesta (confortata o no che sia dal consenso del p.m.) va depositata (nell'ipotesi di sua presentazione nel corso delle indagini) nella cancelleria del GIP.

Nel caso la "richiesta" sia proposta all'udienza, essa dovrà essere formulata oralmente (ma naturalmente nulla vieta, anzi è opportuno , che la richiesta sia redatta per iscritto e poi letta). Se, come capita spessissimo, i tempi "stretti" non avranno permesso di contattare il p.m. prima dell'udienza (per tentare di concordare con lui la pena da richiedere), nulla vieta , anzi la prassi è in tal senso, che si parli al p.m. all'udienza stessa (prima dell'arrivo del giudice o tra una causa e l'altra).

Formula A : Procura a "patteggiare"

Il sottoscritto Giobatta Parodi indagato per il reato p. e p. dall'art. 648 C.P. nel procedimento n, 654876/10 R.G.N.R. dà procura al suo difensore Avv. Tullio Cicero del Foro di Arezzo , di chiedere o consentire ad un'applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 C.P.P..

In Arezzo il 06.07.10

(Sottoscrizione dell'indagato Giobatta Parodi)

Per autentica

(Sottoscrizione dell'avvocato Cicero)

Formula B – Istanza di applicazione pena (nel corso di indagini p.)

Tribunale di Arezzo

Istanza di applicazione pena (artt. 444 ss. C.P.P.)

Ill.mo Giudice delle Indagini Preliminari

-Il sottoscritto Avv. Tullio Cicero del Foro di Arezzo

- nella sua qualità di difensore di Giobatta Parodi indagato per il reato p.e p. dagli

artt. 81 , 612bis C.P nel procedimento 15349/10 RGNR in atti pendente presso la Procura Repubblica presso il Tribunale di Arezzo ;

-in forza di procura speciale che si allega

-visti gli artt. 444 ss.447 C.P.P. art.53 L. 24 .11.1981 n. 689

chiede

- che il prefato procedimento sia definito con l'applicazione della pena di quattro mesi e quindici giorni di reclusione. Si chiede che ai sensi dell'art. 53 L. 24.11.1981 . 689 la reclusione come sopra comminata sia sostituita dalla semidetenzione. Si subordina la richiesta alla concessione della sospensione condizionale della pena.

Calcolo della pena

Pena base : sei mesi di reclusione

Ridotta per le attenuanti generiche a quattro mesi di reclusione

Aumentata per la continuazione a sei mesi di reclusione

Ridotta per il rito a quattro mesi di reclusione.

Sostituita da quattro mesi di semidetenzione.

Con osservanza

(Avv. Tullio Cicero)

Avvertenze

- La sottoscrizione della procura, così come la sottoscrizione della richiesta nei casi (rari) in cui è apposta dall'imputato/indagato , va autenticata.

- “ La richiesta di applicazione della pena è atto riservato personalmente all'imputato ; essa non compete al difensore , il quale può proporla soltanto se vi è specificamente abilitato a mezzo di procura speciale . Al procuratore speciale non è però consentito delegare altra persona, a meno che tale facoltà non gli venga concessa espressamente dall'imputato con le stesse forme previste per la procura speciale dall'art. 446 comma terzo cod.proc.pen. L'atto di delega da parte del difensore ad altro collega non è in alcun modo riferibile all'imputato (...)” – Cass. VI Sent. 6193 del 27.05.95.

- Una volta che sia stata compiuta la scelta del rito del patteggiamento ne segue la sua applicazione a tutti i reati , legati dal concorso formale o dalla continuazione , oggetto dello stesso processo , dovendosi escludere che esso possa riguardare alcuni soltanto dei fatti reato, individuati secondo criteri di opportunità legati alla valutazione di probabilità di una decisione favorevole , con la conseguenza che per gli altri il giudizio andrebbe proseguito con il rito ordinario , atteso che l'istituto di cui all'art. 444 cod. proc. pen. é un rito alternativo orientato alla rapida definizione dell'intero giudizio” – Cass. III Sent. 20899 del 23 . 05. 2001. Vedi però anche Cass. I , Sent. 10335 del 15.11.93 e Cass. II Sent. 45907 del 27.12.2001 (quest'ultima distinguendo i casi in cui per alcuni reati possa applicarsi l'art. 129).

- Nel calcolo della pena tenere presente che :

la locuzione “ diminuita fino ad un terzo” contenuta nell'art. 444 c.p.p. va intesa nel senso che la misura della riduzione non può eccedere un terzo : ad esempio, la pena di sei mesi può essere ridotta a 4 mesi (e non a due mesi);

la riduzione premiale , nel “ patteggiamento” non è , come invece nel giudizio abbreviato, stabilita in misura fissa, per cui potrebbe benissimo essere inferiore al terzo ;

dovendosi applicare l’aumento per la continuazione, questo va calcolato dopo (naturalmente) la quantificazione della pena per il reato più grave , ma prima della riduzione per il rito (quindi : pena base ; aumento o diminuzione per le circostanze aggravanti o attenuanti ; aumento per la continuazione ; riduzione per il rito);

il giudizio sulla concedibilità di una pena sostitutiva ex art. 53 legge 24 novembre 1981 n.689 va fatto con riferimento alla quantificazione della pena risultante all’esito della diminuzione di un terzo della pena da irrogare in concreto e perciò dopo l’aumento determinato dalla continuazione (ciò in deroga all’ultimo comma del succitato art. 53 che prevede come riferimento la pena per il reato più grave prima dell’aumento per la continuazione) - cfr. Cass. III, Sent. 2070 del 09.10.99 ;

può essere “patteggiato” (naturalmente!) anche l’aumento da applicarsi , in caso di reato continuato, sulla condanna pronunciata con sentenza definitiva sul reato più grave : in tal caso l’istanza potrebbe essere così formulata : “Pinco Pallino (...) chiede che venga applicata la pena di seguito determinata : pena base : quella stessa comminata con sentenza numero 432/99 datata 15.05.09 resa dal Tribunale di Palermo per il reato di rapina commesso il 28.06.98 a Palermo e addebitato al richiedente ; aumento per la continuazione : sei mesi” .

XV

Giudizio abbreviato

Al giudizio abbreviato si può accedere da varie ipotesi processuali (che passeremo subito ad esaminare) . Per ogni ipotesi però valgono le regole (espresse in via generale nell'art. 438) che : 1- la “ richiesta può essere proposta oralmente o per iscritto” (ma se proposta fuori d'udienza dovrà essere per forza scritta , mentre al contrario , se proposta in udienza , ben difficilmente lo sarà) ;2- mentre è vero che la decisione di accedere al rito abbreviato può essere presa solo dall'imputato (e non dal suo difensore) la volontà (dell'imputato) in tal senso può essere “ espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale” ; 3 – “ la sottoscrizione dell'atto va autenticata nelle forme previste dall'articolo 583 comma 3” ; 4 – l'imputato può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria e può chiedere l'applicazione di una pena ai sensi dell'art. 444 (vedi meglio il co. 5Bis art. 438.

Chiarito questo, facciamo un breve excursus sulle varie ipotesi da cui si può accedere al rito abbreviato.

Prima ipotesi : è stato notificato all'imputato l'avviso dell'udienza preliminare (v. melius , l'art. 419).

In tale ipotesi c'è tempo per presentare l'istanza “ fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 “.

L'istanza , se presentata prima dell'udienza , va depositata nella cancelleria del G.I.P. Non va notificata al p.m.

Seconda ipotesi : è stato notificato all'imputato un decreto di giudizio immediato (art. 456).

In tale ipotesi , l'istanza , prima , va notificata al P.M. (e a tal fine essa : andrà redatta in duplice copia , entrambe le copie dovranno essere sottoscritte e, quindi , portate alla segreteria del p.m. dove il p.u. addetto , in calce ad esse , farà le annotazioni di cui al co. 1 art. 153 restituendoci una copia) e poi va depositata

(melius , va depositata la copia restituita dalla Procura con la relativa annotazione in calce) “ nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari” ; il tutto , in 15 giorni , decorrenti dalla notifica del decreto all'imputato (e non dalla notifica dell'avviso al difensore) così come disposto dall'art. 458.

Terza ipotesi : è stato notificato all'imputato un decreto penale.

In tale ipotesi , la richiesta del rito abbreviato va fatta (v. art. 461) “ nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto” e assume le forme di un “ atto di opposizione” (v. sempre l'art. 461) - atto di opposizione finalizzato a chiedere appunto il rito speciale (ma, si badi , ancorché l'atto di opposizione a un decreto possa essere , per l'art. 461 , sottoscritto anche dal solo difensore , nel caso con tale atto si chieda il giudizio abbreviato , esso potrà essere validamente sottoscritto dal difensore solo se munito di procura speciale a chiedere tale rito alternativo !).

Quarta ipotesi : l'imputato è stato portato a giudizio direttissimo.

E' l'ipotesi più semplice : l'istanza sarà proposta (di solito oralmente) all'udienza . Ma attenzione , va proposta prima dell'apertura del dibattimento (come si argomenta dalla formula ancorché contorta del co. 2 art. 452) : quindi , prima che il p.m.

contesti l'accusa .

Quinta ipotesi : è stato notificato all'imputato un decreto di "citazione diretta" davanti al tribunale in composizione monocratica (artt. 550 ss.).

L'istanza di abbreviato può essere proposta fino a che non è aperto il dibattimento.

In teoria potrebbe essere proposta anche prima dell'udienza (e allora naturalmente dovrebbe assumere la forma scritta) ma di solito la si propone (oralmente) all'udienza.

N.B. Il giudizio abbreviato non è ammesso davanti al Giudice di Pace. Né, come risulta già da quanto detto trattando dell'ipotesi sub 1 , può essere chiesto all'udienza dibattimentale , se a tale udienza si è giunti passando attraverso l'udienza preliminare (idest, in quanto rinviati a giudizio dal GIP col decreto di cui all'art. 429) .

Formula A – Procura a richiedere il giudizio abbreviato

Il sottoscritto Giobatta Parodi nato a Genova il 06.09.1936 , res. a Roma, Viale Alessandrino 304B che deve rispondere del reato p. e p. dall'art. 648 nel procedimento N. 54632/10 pendente davanti al Tribunale di Roma dà

procura

al suo difensore Avv. Tulio Cicero del Foro di Arezzo di richiedere che il procedimento di cui sopra sia definito col rito abbreviato previsto dagli artt. 438 ss. C.P.P.

Roma 15.07.10

(Sottoscrizione di Giobatta P.)

Per aut.

(Sottoscrizione dell'Avv. Cicero)

Formula B – Richiesta di giudizio abbreviato condizionato

Tribunale di Arezzo

Imp. Giobatta Parodi ; ud. 15.10.10; RGNR 3426/10

Ill.mo Giudice dell'Udienza Preliminare

- il sottoscritto Giobatta Parodi nato Genova il 24 aprile 1947 e ivi res. in via G Garibaldi n.1

- imputato , nel procedimento 435/10 RGNR , del reato p. e p. dall'art. 337 C.P. per fatti pretesamente avvenuti in Genova il 13 novembre 2009

chiede

- che il processo sia definito con il rito abbreviato ai sensi degli artt. 438 ss C.P.P.

Ai sensi dell'art. 438 C.P.P. comma 5 , si subordina la richiesta alle seguenti attività

di integrazione probatoria:

- 1) *escussione come teste di Giuseppa Oneto res. in Genova via Roma 5, presente ai fatti contestati*
- 2) *acquisizione al processo della seguente documentazione che si allega : lettera in data 3.6.10; lettera in data 3.11. 10.*

Il sottoscritto nomina suo difensore l'Avv. Tullio Cicero del Foro di Arezzo e ivi con studio in via Cellini7

Con osservanza

Arezzo 11.11.10

(Sottoscrizione di Giobatta Parodi)

Per aut.

(Sottoscrizione dell'Avv. Cicero)

Avvertenze

-L'incipit dell'istanza, se questa è sottoscritta dal solo difensore, potrebbe essere così formulato “ Il sottoscritto Avv. Tullio Cicero del Foro di Arezzo, difensore di Giobatta Parodi imputato ecc.ecc. , in forza di procura speciale che si allega , chiede ecc.ecc.”.

- La richiesta può essere presentata nella cancelleria anche “ avvalendosi di un incaricato ; e ciò in quanto trova applicazione analogica l'art. 582 , primo comma , c.p.p.” – cfr. Cass. pen sez. VI, 10 gennaio 1992 ,n 145, Pilato.

- E' inammissibile la richiesta di rito abbreviato parziale , limitata , cioè , ad alcune imputazioni e non estesa alla totalità degli addebiti , perchè in tal modo il processo non verrebbe ad essere definito nella sua interezza , restando pertanto ingiustificato l'effetto premiale” – Cass. Sez. II , 18 marzo 1993 , n.2611

- “ La richiesta di giudizio abbreviato, seguita dal consenso del p.m. , dà luogo alla conclusione di un negozio processuale , che è irrevocabile dalla parte – Cass. Sez. III , 6 novembre 1998 , n. 272.

XVI

Messa alla prova

L'istituto della "messa alla prova" é disciplinato dagli artt. 168bis e 168ter Cod. Pen e dagli artt. 464bis e ss Cod. Proc. Pen.

La richiesta di messa alla prova può provenire solo dall'imputato, però anche tramite un suo procuratore speciale (che naturalmente può essere – e di solito sarà - lo stesso difensore).

La richiesta può essere sia orale che scritta

E' opportuno prendere quanto prima contatto con l'Ufficio di esecuzione penale esterna chiedendogli l'elaborazione di un "programma di trattamento"(vedi co. 4 art. 464bis). Infatti all'istanza di messa alla prova va allegato il "programma" già elaborato o, almeno, la sua richiesta.

La richiesta di messa alla prova, se parte direttamente dall'imputato, dovrà avere la sottoscrizione autenticata " nelle forme previste dall'articolo 583 comma 3", in pratica sarà l'avvocato ad autenticarla. Se, invece parte da un procuratore speciale, dovrà essere autenticata sia la sottoscrizione della procura (rilasciata dall'imputato) sia quella della richiesta di messa alla prova. Naturalmente quando, come di solito accade, procuratore speciale é il difensore, tutto si semplifica : in tal caso, basterà che questi autentichi la sottoscrizione della procura speciale.

La richiesta di messa alla prova - con allegato il "programma" o, al meno, la richiesta del programma e, se é presentata da un procuratore speciale, la procura -, dovrà, nei brevi termini di cui al secondo comma art. 464bis, essere depositata nella cancelleria del giudice investito del procedimento o, se si é ancora nelle fase delle indagini preliminari, nella cancelleria del GIP.

Sentito il pubblico ministero, il giudice prenderà le sue decisioni.

Poniamo che il giudice sospenda il procedimento per permettere la messa alla prova. In tal caso, " decorso il periodo di sospensione" , egli, acquisita "la relazione conclusiva dell'ufficio di esecuzione penale esterna", fisserà l'udienza "per la valutazione (dell'esito della prova) dandone avviso alle parti e alla persona offesa" e se riterrà " che la prova abbia avuto esito positivo", con sentenza dichiarerà estinto il reato. In caso, invece di esito negativo della prova, il giudice con ordinanza disporrà la prosecuzione del processo (v. art.464septies)

Di seguito la "formula" di una richiesta di messa alla prova in seguito a un decreto penale.

*Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Vattelapesca
Opposizione al decreto penale di condanna e contestuale domanda di sospensione
del procedimento con messa alla prova ai sensi art. 464bis C.P.P.*

il sottoscritto avv. Cicero, nella sua qualità di difensore del sig.Luis Fulano nato a Buenos Aires il 15.09.65

Premesso

- che in data 15.05.2017 é stato notificato al prefato sig Luis Fulano Decreto penale 543/17 emesso in data 25.06.17 dal GIP presso il Tribunale di Canicattì contenente sua condanna a centomila euro per il reato p.e.p. dall'art. 495 C.P;
- che tale reato rientra tra quelli per cui l'art. 168bis Cod. Pen. ammette la “messa alla prova”;
- che l'imputato non ha mai chiesto in precedenza la sospensione del procedimento con messa alla prova e che non é mai stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ai sensi degli artt. 102, 103 , 104 ,105 , 108 Cod- Pen;
- che l'imputato ha elaborato d'intesa con l'Ufficio di esecuzione penale esterna di Canicattì un programma di trattamento ai sensi dell'art. 464Bis, comma 4 .c.p.p. (all.1) (oppure, se il programma non é ancora disponibile : ha chiesto all'Ufficio esecuzione esterna di Canicattì di elaborare un programma di trattamento);
- che in tale programma tra l'altro si prevede.....
- che tale programma appare idoneo a valutare la capacità dell'imputato a condurre una vita rispettosa della Legge;
- che il domicilio indicato nel programma soddisfa pienamente le esigenze di tutela della persona offesa;
- tanto premesso l'imputato a mezzo del sottoscritto difensore munito di procura speciale (all.2) fa

opposizione

al prefato Decreto di condanna n.543/17 emesso in data 25. 06.17 dal GIP presso il Tribunale di Canicattì e chiede che, previa fissazione dell'udienza di cui all'art. 464, comma 1 c.p.p. si disponga la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, secondo il programma allegato (oppure nel caso il programma non sia ancora disponibile,, con riserva di produrre il programma trattamentale richiesto)

Canicattì 12.07.17

(Avv. Cicero)

XVII

Lista testimoniale e atto di citazione di teste

- 1 – Si redige la “lista” come da formula A in carta semplice (siccome non va notificata, non occorre fare copie dell’originale).
- 2 – Si deposita l’originale sottoscritto dal difensore nella cancelleria del giudice presso cui pende la causa “ almeno sette giorni prima della data fissata per il

dibattimento” (art.468 c.p.p., art. 559 co.1 , art.29 D.L.vo. 28.08.2000 , n.274)

3 – Una volta che il giudice avrà data l’autorizzazione, si procede alle citazioni autorizzate. E’ possibile (ma rischioso) evitare la citazione dei testi e dei consulenti (non delle persone indicate nell’art. 210) presentandoli direttamente al dibattimento (co.3 art. 468).

4 - Per effettuare le citazioni autorizzate si procede così : si redige l’atto di citazione seguendo (mutatis mutandis) la formula C e facendone tante copie quante sono le persone da citare + 1 (l’originale) . Il difensore sottoscrive tali copie.

5 – Redatto l’atto come sub 4 ci sono due possibilità : 1) portare l’atto a notificare dagli ufficiali giudiziari ; 2) inviarne copia al citando ai sensi dell’art. 152 .

6 – Se si ritiene di seguire la procedura di cui all’art. 152 si procede così : 1) in una busta (in cui naturalmente come destinatario è indicata la persona citanda e come mittente , il difensore) si mette copia dell’atto (debitamente sottoscritta) ; 2) si spedisce la busta per lettera raccomandata con avviso di ricevimento ; 3) una volta ritornato l’avviso di ricevimento si scrive in calce a una copia dell’atto di citazione : “ E’ copia conforme ad altra spedita in busta chiusa al teste citato sig. Pinco Pallino. Si allega il relativo “atto di ricevimento” - la dichiarazione va sottoscritta dal difensore e vi si deve allegare l’avviso di ricevimento; 4) si deposita la copia della citazione (con in calce la dichiarazione di cui sub 3 e con allegato l’avviso di ricevimento) nella cancelleria del giudice procedente.

Formula A : Lista testimoniale

Tribunale penale di Arezzo
Lista testimoniale

Ud. 06-09.11; imp. Giobatta Parodi ; n. 5387/11 R.G.N.R.

Il sottoscritto avv. Tullio Cicero difensore di Giobatta Parodi chiamato a rispondere del reato p.e p. dall’art. 648 C.P. nel procedimento a margine indicato intende provare

le seguenti circostanze:

A- che l’imputato il 09.01 09 si trovava a Genova ;

B - che la lettera in data 09.10.08 è frutto di un falso.

Possono testimoniare sulla circostanza sub A:

Giuseppa Oneto res. in Genova, via Filarmonica 3;

Caterina Novella res. a Camogli Via del Tritone 6.

Può dire sulla circostanza B il prof. Omodio Lugli già nominato consulente dall’imputato.

Tanto premesso, il sottoscritto difensore, visto l’art. 468 C.P.P.

Chiede

*all'ill.mo Presidente del Tribunale di Arezzo
di autorizzare la citazione dei testi e del consulente come sopra indicati.
Con osservanza
Arezzo 28.09.11*

(Avv. Cicero Tullio)

Formula B : Atto di citazione di teste

Atto di citazione di teste

Ud. 06.10.11; imp. Giobatta Parodi; RGNR 667/10

Il sottoscritto Tullio Cicero del Foro di Arezzo , difensore di Rossi Bianca imputata del reato p.e p. dall'art. 648 C.P. nel procedimento a margine indicato

Visto

*il decreto in data 28.09.11 con cui il Presidente autorizza la citazione;
visti gli artt. 468, 152 C.P.P , 142 disp.att. C.P.P.*

cita

la sig.ra Amelia Rossi res. in Arezzo P.zza Lo Monaco 3 a comparire all'udienza del 06.10.11 ore 9 davanti al Tribunale penale di Arezzo nella Sua sede solita di via Falcone di Arezzo per deporre nel processo contro Rossi Bianca come sopra indicato;

con tutti gli obblighi e diritti di cui agli artt.198, 210, 226 del codice di procedura penale e in particolare con l'obbligo di rispondere secondo verità alla domande che le saranno rivolte.

Con espresso avvertimento che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, potrà, a norma dell'art. 133 C.P.P. , essere accompagnata a mezzo della polizia giudiziaria e condannata al pagamento di una somma da € 51 a €516 a favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

Arezzo 29.09.11

(Avv. Cicero Tullio)

Avvertenze

- I sette giorni del termine finale utile per la presentazione della lista debbono intendersi "liberi".
- Nel caso l'udienza sia rinviata prima dell'esaurimento della fase degli atti introduttivi (ad esempio, per accertata omissione della notifica a uno dei coimputati, alla parte offesa...) le parti hanno diritto di depositare la lista (o una lista aggiuntiva) sette giorni prima della nuova udienza : insomma il rinvio riapre i termini (anche naturalmente per la parte civile che, se costituitasi solo all'udienza, in caso di rinvio non subisce la preclusione di cui al co. 3 art. 79).
- In caso di ritardo nel deposito della lista , tenere presente l'art. 493 co.2 e che, secondo l'interpretazione dominante dell'art. 507 , il giudice del dibattimento può assumere d'ufficio anche i mezzi di prova intempestivamente o irritualmente dedotti.

- L'inammissibilità delle prove è stabilita dal 1° comma dell'art. 468 come conseguenza dell'omesso deposito della lista e non come conseguenza dell'omessa citazione dei testi (indicati nella lista e la cui citazione è stata autorizzata dal presidente).

- L'indicazione delle circostanze su cui è dedotta la prova ha la funzione di permettere alla controparte di organizzare la propria difesa ; pertanto un'indicazione di tali circostanze fatta con riferimento generico al capo d'imputazione o anche ad atti diversi dal decreto di rinvio a giudizio ma visionabili nel fascicolo del p.m. o del dibattimento (ad esempio, verbali della polizia) , se è sufficiente a permettere alla controparte di individuare il thema probandum , è anche sufficiente a rendere valida la lista.

- Mentre esiste un termine finale per la presentazione della lista , non ne esiste uno iniziale : nulla impedisce che la lista sia presentata anche prima della notifica del decreto di citazione.

- L' art. 468 non riguarda le prove documentali (v. però il suo comma 4bis), che pertanto potranno essere dedotte anche all'udienza

Il termine finale di decadenza non vale (logicamente!) per la prova contraria. Quindi la parte che vuole controdedurre delle prove può farlo, sia indicandole in una lista scritta che può depositare anche all'udienza, sia semplicemente indicandole oralmente all'udienza. Ma qualora non si avvalga della facoltà di presentare i suoi testi (consulenti...) direttamente all'udienza , ma li voglia citare, allora, a nostro parere, deve chiederne l'autorizzazione al giudice in udienza o , se vuole citarli prima dell'udienza, al presidente del tribunale (e in quest'ultimo caso dovrà naturalmente depositare una lista testi).

—

XVIII

Atto di impugnazione

Un'impugnazione si può anche fare senza neanche leggere l'atto impugnando. Ma se si vogliono fare le cose bene, se si vuole fare un'efficace impugnazione, occorre leggerlo. Per il che occorre recarsi nella cancelleria in cui vengono depositati i provvedimenti (con i relativi fascicoli) soggetti a impugnazione (“ufficio impugnazione”). Si è avvisati del deposito del provvedimento (da parte del giudice)? No (però vedi melius il co.2 dell'art.585) : occorre calcolare il tempo concesso al giudice per il deposito e , al suo maturare, recarsi in cancelleria (però anche qui vedi melius l'art. 585).

- Letto il provvedimento (del giudice) si redige l'atto di impugnazione ; il che si può fare seguendo la falsariga delle formule A e B (di cui postea).Quante copie dell'atto bisogna fare ? La risposta ce la dà l'art. 164 disp. att.; ed è una risposta diversa per il caso di appello e per il caso di ricorso per cassazione. In caso di appello si debbono fare : 2 copie (per il collegio) + 1 (per il procuratore generale) + tante copie quante sono le persone a cui l'atto va notificato (ai sensi dell'art. 584) + 1 (originale di notifica). In caso di ricorso per cassazione si debbono fare : 5 copie (per il collegio) + 1 (per il procuratore generale) + tante copie quante sono le persone a cui l'atto va notificato (ai sensi dell'art. 584) + 1 (originale di notifica).

- Una volta redatto e sottoscritto l'atto di impugnazione occorre presentarlo (art. 582) o spedirlo (art. 583) alla “ cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (non alla cancelleria del giudice ad quem : sarebbe inammissibile un appello spedito alla Corte territoriale o un ricorso spedito alla Corte di Cassazione). In caso di presentazione (non di spedizione) l'atto può anche essere depositato nelle cancellerie indicate nel co.2 art. 582 . In caso di spedizione è ammesso solo l'uso del telegramma o della raccomandata (niente telefax quindi).

Per presentare l'atto deve necessariamente il difensore scomodarsi , lasciando l'ufficio e recandosi personalmente in cancelleria ? No, egli può delegare un terzo (la segretaria, un praticante...) ad effettuare il deposito – e la delega può essere (e nella prassi è) solo orale se il delegato è conosciuto nella cancelleria (ricevente l'atto).

Alcune volte l'atto è sottoscritto dall'imputato e non dal difensore (è il caso del ricorso redatto dall'avvocato non cassazionista) : puo essere tale atto depositato dal difensore anche senza la presenza dell'imputato ? La risposta è , si . Nell'ipotesi il difensore deve autenticare la sottoscrizione dell'imputato ? La risposta è , no.

Formula A : Atto di appello Corte di appello di Genova

Ecc.ma Corte

*Il sottoscritto avv. Tullio Cicero del Foro di Genova nella qualità di difensore di Hai
Ribi*

Appella

- la Sentenza del Tribunale di Genova Sez. I n. 453/2000, datata 29 ottobre 2000 , che definendo il procedimento n. 34265/1999 RGNR contro lo stesso Hai Ribi imputato dei reati p. e p. dagli artt. 625 e 337 C.P. pronunciava contro lo stesso condanna a 8 mesi di reclusione e 200 euro di multa ,

nei seguenti punti e per i seguenti motivi :

A) Nel punto in cui il Tribunale ha ritenuto che il furto sia stato commesso dall'imputato- *Si chiede invece che l'imputato venga assolto per non aver commesso il fatto per i seguenti motivi: L'unico indizio contro l'imputato è il ritiro della valigia da parte dell'imputato. Ma trattasi di indizio ben lieve in quanto.....*

Si protesta l'inammissibilità della testimonianza di Bernardi Cloe in quanto.....

B) Nel punto in cui il Tribunale ha inflitta la pena di 6 mesi di r. e 50 euro di m. per il furto- *Si chiede invece che la pena venga ridotta al minimo edittale per i seguenti motivi: Hai Ribi è un emarginato.....*

P.Q.M.

Si chiede il proscioglimento dell'imputato perché il fatto non é stato da lui commesso. In subordine si chiede una riduzione della pena.

Con osservanza

Genova 12.09.2001

(Avv. Tullio Cicero)

Formula B : Ricorso per Cassazione

Corte Suprema di Cassazione

Atto di ricorso

All'attenzione della cancelleria della Corte di Appello di Genova

Imp. Had Rifi ; RGNR 4567/2008; Sent. C.A. 3546/2009

Ecc.ma Corte di Cassazione

*- il sottoscritto Avv. Tullio Cicero nella sua qualità di difensore di Had Rifi
ricorre*

- contro la Sentenza della Corte di Appello di Genova, n. 3546/2009 datata 30 ottobre 2008 che definendo il procedimento n. 4567/2008 ha solo parzialmente riformato la Sentenza Tribunale Genova datata 12.11.2007 che aveva condannato Had Rifi a 8 mesi di r. e 200 euro di m. per i reati di furto e di resistenza a p.u.

con i seguenti mezzi

e i seguenti punti e motivi :

Mezzo A - Art.606 lett. b) : erronea applicazione della legge penale –

A1 – La Corte ha ritenuto che i fatti addebitati configurassero il reato di furto. Si chiede invece che la sentenza venga annullata e l'imputato prosciolto senza rinvio per i seguenti motivi: E' concorde insegnamento della Dottrina e di Voi stessi, ecc.mi Giudici della Corte, che per l'esistenza del furto.....

A2 – La Corte ha ritenuto l'esistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n3 –Si chiede che invece tale aggravante venga esclusa con le conseguenti pronunce meglio viste,

per i seguenti motivi: L'aggravante de qua va ravvisata solo quando l'arma è indosso al reo ; nel caso invece è pacifico che si trovasse nell'auto parcheggiata.....

Mezzo B – Art. 606 lett. e) : contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione

B1 – La Corte territoriale ha ritenuto che il furto sia stato commesso dall'Had Rifi .
Si chiede invece l'annullamento della Sentenza per contraddittorietà e/o manifesta illogicità per i seguenti motivi. A pag. 3 della sua Sentenza la Corte riconosce che.....

B2 – La Corte ha ritenuto che Had Rifi abbia compiuto atti di resistenza al p.u.
Si chiede l'annullamento.....

Con osservanza
Genova 12.11.09

(Avv. Tullio Cicero)

Avvertenze

“ Per l'appello, come per ogni altro gravame , il combinato disposto degli artt. 581 comma primo lett.c) e 591 comma primo lett.c) del codice di rito comporta la inammissibilità dell'impugnazione in caso di genericità dei relativi motivi . Per escludere tale patologia è necessario che l'atto individui il “punto” che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello , enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, e specificando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame” – Cass. VI Sent. 1361 del 25.03.03.

“ L'impugnazione prima del deposito della sentenza oggetto del gravame rende l'impugnazione stessa inammissibile” – Cass. I Sent. 3900 del 28.04.97. Ma opera dei “distinguo” , Cass. VI, Sent. 991 del 16.07.98.

“ In tema di inammissibilità dell'impugnazione , la mancanza di specificità dei motivi va riscontrata anche nel caso di mancata correlazione tra i motivi posti alla base del gravame e quelli posti dal giudice censurato alla base della propria motivazione. (Nella fattispecie il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse osservazioni già adeguatamente apprezzate dalla Corte territoriale, senza indicare gli eventuali vizi nella motivazione della sentenza della Corte territoriale medesima” – Cass. III, Sent. 35492 del 25.9.2007.

« In tema di ricorso in cassazione é inammissibile l'impugnazione nella quale sia stato eccepito un error in procedendo , ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett,c), c.p.p. , senza peraltro indicare lo specifico atto da esaminare e sul quale compiere la verifica richiesta. (Nella fattispecie il ricorrente aveva contestato la competenza del giudice delle indagini preliminari, asserendo di avere tempestivamente eccepito la questione all'udienza preliminare e di averla riproposta nelle successive fasi di merito , senza tuttavia indicare nel ricorso la data dei relativi verbali)- Cass. VI.sent. 10373 del 12.03.2002.

XIX

Impugnazione della parte civile

1. Si redige la dichiarazione di impugnazione (nella formula A si troverà un esempio di appello).

Dell'atto vanno fatte le seguenti copie: 1 (che debitamente sottoscritta costituisce l'originale da consegnare al cancelliere) + tante copie quante sono le persone a cui l'atto va notificato + 1 (per la comunicazione al P.M. presso il giudice a quo)+ 1 (come originale di notifica).

A queste copie vanno aggiunte : se si tratta di appello, altre tre copie semplici (2 per il collegio + 1 per il Procuratore Generale); se si tratta di ricorso, altre sei copie semplici (5 per il collegio + 1 per il procuratore generale).

N.B. (salvo l'originale) le copie non vanno sottoscritte : ci penserà il cancelliere - a cui spetta di autenticare le copie - ad indicare il sottoscrittore.

2) Si depositano le copie di cui sub 1 “ nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (v. melius, gli artt. 582 e 583). A questo punto gli incombenti a carico del difensore, sono terminati: tocca alla cancelleria provvedere alle notifiche dell'atto (v. art. 584) e, naturalmente, ad inserirne la prova (idest, l'originale di notifica) nel fascicolo.

Formula A : Appello della parte civile

Ecc.ma Corte di Appello di Genova

- il sottoscritto avv. Cicero del Foro di Genova
- nella sua qualità di difensore per procura a margine dell'atto di costituzione
- di Giobatta Parodi parte civile costituita contro Luigi Bianchi imputato di omicidio colposo nel procedimento R.G.N.R. 1030//90

propone appello

- contro la Sentenza n. 456/90 emessa dal Tribunale di Genova in data 26 settembre 1990
- nel punto in cui liquida il risarcimento dovuto dal Luigi Bianchi nella somma di soli centomila euro

Motivi

- la somma come sopra liquidata é assolutamente inadeguata a risarcire il danno subito dall'appellante; e infatti questo, che é marito dell'ucciso, viveva.....

Si chiede pertanto all'Ecc.ma Corte di aumentare la somma dovuta a titolo di risarcimento dall'imputato Bianchi a duecentomila euro.

Si riserva ulteriori motivi a sostegno del gravame.

Genova 12 ottobre 1990

(Avv. Cicero)

Avvertenze

1) Art. 100 co.3 C.P.P. :“La procura speciale (al difensore della parte civile) si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo quando nell'atto non é espressa volontà diversa”

2. “Mancando l'espressa previsione legislativa (come per il difensore dell'imputato), in assenza di specifica procura, il difensore della parte civile non é, come tale, legittimato a proporre impugnazione. Per esercitare tale facoltà , egli deve essere munito di specifica procura a norma dell'art.122 c.p.p., la quale non deve necessariamente essere successiva alla pronuncia di impugnare, ma può anche precederla (art. 37 disp.att.c.p.p.). Ne consegue che il mandato ad impugnare può ben essere compreso nella procura speciale rilasciata in calce all'atto di costituzione di parte civile, purché tuttavia il conferimento dello specifico potere di impugnazione sia espresso. (In motivazione la Corte ha precisato che il semplice riferimento, nel testo della procura speciale di cui all'art.100 comma1 c.p.p., al conferimento di rappresentanza per “ogni stato e grado del procedimento” é idoneo a vincere la presunzione relativa di limitazione degli effetti dell'atto ad un determinato grado stabilita dal successivo comma 3, non invece a trasferire il potere di impugnazione, per il quale, pur non essendo necessaria una formula sacramentale, é tuttavia indispensabile una inequivoca espressione di volontà” (Cass. Pen. Sez. VI, 11 aprile 1996, n. 3459, Di Benedetto).

3. "Poiché la parte civile é legittimata , a norma dell'art. 576, comma primo c.p.p. , a proporre impugnazione contro i capi della sentenza di proscioglimento ai soli effetti civili, la sua richiesta, in sede di impugnazione, deve fare riferimento specifico e diretto, a pena di inammissibilità del gravame, agli effetti di carattere civile che si intendono conseguire. Ne deriva che una richiesta della parte civile impugnante al giudice del gravame, riguardante esclusivamente l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, prosciolto nel precedente grado di giudizio, rende inammissibile l'impugnazione, in quanto richiede al giudice adito di deliberare soltanto in merito a un effetto penale, che esula dai limiti delle facoltà riconosciute dalla legge alla detta parte processuale" (Cass. Pen, sez.I, 8 giugno 1999, Pirani e altri).

4)“Nell'ipotesi in cui la parte civile ottenga una pronuncia di merito per lei pregiudizievole, al fine di ottenere nel successivo grado di giudizio una modifica favorevole della suddetta decisione, non può avvalersi del gravame proposto dal pubblico ministero, il quale mira a conseguire finalità pubbliche volte soltanto all'attuazione della pretesa punitiva, ma deve presentare autonoma e motivata impugnazione. Ciascuna parte ha, infatti, l'onere di essere vigile nella difesa dei propri interessi, senza delega ad altri del compito della relativa tutela. Ne deriva che, nell'ipotesi in cui la parte civile non proponga gravame avverso la decisione per lei negativa, si verifica acquiescenza e, quindi, quest'ultima acquista autorità di cosa giudicata. Le norme civili, che disciplinano (art. 329) la materia, trovano, infatti, applicazione nel procedimento penale, poiché non v'è una specifica previsione contraria e la disposizione é perfettamente compatibile con il diverso rito” Cass. Pen. Sez. III, 3 dicembre 1996,n. 10305, Pellinacci) Vedi però anche la massima seguente.

5)“In tema di impugnazione per il principio di immanenza della costituzione di parte civile, la stessa, una volta ammessa, ha diritto a partecipare alle fasi successive alla prima e di vedersi riconosciuto (senza che ciò rappresenti violazione del principio del divieto della “reformatio in peius”) il diritto al risarcimento del danno, anche se essa non ha impugnato la sentenza di proscioglimento in primo grado, appellata dal solo P.M. Invero, la autonoma facoltà di impugnazione, concessa alla parte civile dall'attuale ordinamento, é prevista in aggiunta a quella del P.M., ed a tutela degli interessi civili, anche quando il rapporto processuale penale sia esaurito per la mancata impugnazione della sentenza da parte dell'organo dell'accusa o dell'imputato” (Cass. Pen. Sez. V, 21 ottobre 1999, n.12018)

6)“La parte civile può partecipare alla fase di impugnazione senza necessità di una nuova costituzione per il principio di “immanenza” (art. 76)” - Ghiara, in Commentario al nuovo codice di procedura penale, UTET. Vol.I, passim). Ciò significa che, nel caso l'imputato abbia impugnato la sentenza di condanna, la parte civile potrà senza bisogno di un nuovo atto di costituzione : stare nel giudizio di impugnazione, concludere in questo per la conferma della precedente sentenza e per una condanna dell'impugnante alle spese processuali. E' discutibile invece (come si vede dalla sopra riportata giurisprudenza) che ciò anche significhi che, in caso di proscioglimento dell'imputato e di impugnazione del solo P.M., la parte civile possa in sede di giudizio di impugnazione chiedere la condanna dell'imputato al risarcimento.

XX

Affidamento ordinario (art. 47 l. 354/75)

Premessa-L'affidamento ordinario é previsto dall'art. 47 L. 26 luglio 1975 n.354 (Legge sull'Ordinamento penitenziario).

La richiesta di affidamento puó (naturalmente) essere presentata solo dopo che la sentenza di condanna é diventata irrevocabile.

Detto ciò passiamo a descrivere il relativo procedimento che, lo diciamo subito, presenta particolarità diverse, a seconda che, la persona di cui si vuol chiedere l'affidamento, sia già detenuta o no.

I- Attività preparatoria alla richiesta , in ipotesi di affidando detenuto.

Prima di tutto, se la detenzione é dovuta a una misura cautelare (arresti domiciliari, custodia in carcere....) l'avvocato, se convinto che il giudice del processo (testardo!) non revocherà la misura e che prima o poi vi sarà una sentenza irrevocabile di condanna, cerca in ogni modo di affrettare la chiusura del procedimento di cognizione (chiedendo il giudizio abbreviato, facendo rinunciare all'eventuale impugnazione...).

Poniamoci ora nel caso che la sentenza, come che sia, sia diventata irrevocabile. Aspetterà il difensore che il P.M. gli notifichi l'ordine di esecuzione (di cui all'art. 656) ? No, di certo: il condannato é detenuto (essendosi la misura cautelare convertita in pena definitiva) mentre se invece godesse della misura alternativa sarebbe a piede libero : bisogna muoversi, presentare l'istanza di affidamento (di cui alla formula B) subito, senza neanche aspettare che l'Ufficio esecuzione del P.M. comunichi al direttore del carcere , più precisamente allo “ufficio matricola” , il passaggio in giudicato della sentenza.

II- Attività preparatoria della richiesta, in ipotesi di affidando a piede libero.

Certo, in tale ipotesi il difensore non é pressato dall'urgenza come nel caso difenda un detenuto. Infatti il pericolo che il condannato venga messo in carcere nelle more della procedura (intesa ad ottenere l'affidamento), ora (dopo l'intervento della L. 27 maggio 1998 n.165 sull'art. 656) non esiste più: per l'art. 656 come novellato, il P.M. emette, sì, l'ordine di carcerazione anche nei casi in cui astrattamente é ammissibile una misura alternativa (v. melius, il 5° co art. 656), però con contestuale decreto lo sospende .

Con tutto ciò il nostro suggerimento al difensore é quello dell'antica saggezza popolare: chi ha tempo non aspetti tempo: il P.M. , se l'istanza non é presentata entro 30 giorni dalla notifica dell'ordine di carcerazione, deve revocare “immediatamente” il suo decreto di sospensione (v. co. 8 sempre dell'art. 656): quindi il difensore ha disponibili per presentare l'istanza solo 30 giorni e non sono poi tanti se si deve: contattare l'affidando, farsi dare la nomina, procurarsi dei documenti....

III- Presentazione dell'istanza-

L'istanza va redatta (in carta semplice) seguendo la traccia data dalle formule A e B a seconda che l'interessato sia, o no, detenuto.

- Legittimato a proporre l'istanza, oltre naturalmente all'interessato, é anche il difensore: quello "nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, quello che lo ha assistito nella fase del giudizio". Naturalmente la nomina deve risultare nelle forme di cui agli artt. 96 ss. Nel caso il difensore sia quello stesso del giudizio di cognizione la nomina in teoria non andrebbe rinnovata; in pratica, però, é opportuno che anche in tal caso il difensore si faccia rilasciare una nuova nomina (anche se la precedente avesse riguardata esplicitamente la fase esecutiva); infatti la precedente dichiarazione di nomina, inserita com'è nel fascicolo della cognizione (che naturalmente si trova nel fascicolo del giudice della cognizione), non risulta al magistrato della Procura e del Tribunale (che si potrebbe essere costretti a contattare).

- Entro 30 giorni dalla notifica dell'ordine di esecuzione (con contestuale decreto di sospensione di questa), l'istanza (unitamente alla documentazione che si intende allegare) va presentata : se l'imputato é a piede libero (non nella cancelleria del tribunale di sorveglianza , ma) nella segreteria (ufficio esecuzione) della Procura della Repubblica (che ha emesso l'ordine di esecuzione – v. co. 6 art. 656); se l'imputato é detenuto , nella cancelleria del magistrato di sorveglianza (o, se presentata direttamente dall'affidando, all'ufficio matricola del carcere - sarà poi il direttore di questo a provvedere a farla pervenire al magistrato di sorveglianza insieme alla cartella personale del detenuto stesso).

IV- *Istruttoria dell'istanza*- Il tribunale di sorveglianza (in pratica, il cancelliere) una volta pervenuta ai suoi uffici l'istanza, provvede alla sua istruttoria (senza preoccuparsi troppo di rispettare il termine di 45 giorni entro il quale, secondo il comma 6 art. 656 , il tribunale dovrebbe, sull'istanza, decidere: é questo un termine ordinario che viene normalmente disatteso e superato).

Più precisamente il tribunale acquisisce: 1) il certificato penale; 2) estratto della sentenza di condanna; 3) i "carichi pendenti" (nei luoghi di : nascita, residenza, domicilio, del subito arresto, dei perpetrati reati o...in alcuni soli di tali posti secondo...la diligenza dell'Ufficio); 4) relazione del C.S.S.A. (Centro Servizi Sociali Adulti) sui rapporti interfamiliari, sul dove andrebbe a vivere il detenuto, sull'effettiva esistenza dell'attività risocializzante (...) ; 5) relazione (eventuale) sull'osservazione e sul trattamento in istituto (svolta dall'équipe di cui all'art. 80 L. 354/57); 6) relazioni della Polizia e dei Carabinieri sulla personalità del condannato e in particolare su suoi eventuali collegamenti con la malavita organizzata.

E il difensore starà con le mani in mano ? No, certamente, egli dovrà cercare di confortare l'istanza con documenti che comprovino che il provvedimento di affidamento richiesto può " contribuire alla rieducazione del reo e ad assicurare la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati" (art. 47 co. 2).

La documentazione che di solito si produce in una procedura di affidamento ordinario é la seguente:

– Dichiarazione che il condannato svolge attività lavorativa (dichiarazione ovviamente rilasciata di solito dal datore di lavoro e che, di solito, si cerca di far redigere in sua carta intestata) o che potrebbe, se lasciato a piede libero, iniziare un'attività lavorativa (dichiarazione questa che ovviamente di solito

viene rilasciata da un'impresa disponibile all'assunzione dell'affidando).

2) Documento comprovante che l'affidando ha o avrebbe un domicilio stabile (documento che può essere dato: da un contratto di locazione, da una dichiarazione della persona che ospita o é disposta ad ospitare l'affidando...).

3) Documento comprovante l'avvenuto risarcimento del danno (é il miglior biglietto da visita!).

4) Documentazione da cui risulta che l'affidando si é già dato o é disposto a darsi ad un'attività di volontariato sociale.

Naturalmente non é da pensare che l'avvocato provveda direttamente all'acquisizione della documentazione di cui sopra: egli si limita a far presente al cliente l'opportunità di acquisire tale documentazione: sarà poi il cliente a fare gli opportuni “giri” per acquisirla.

Una cosa importante che l'avvocato deve far presente al cliente é quella di tenere buoni rapporti col Servizio Sociale (puntualità ai colloqui...): é una cosa importantissima: una relazione negativa dei “servizi” può pregiudicare irrimediabilmente l'accoglimento dell'istanza.

Quando deve essere prodotta la documentazione di cui sopra? Quando l'istanza parte da condannato già detenuto (e quindi mira ad ottenere dal Magistrato di sorveglianza la scarcerazione) é senz'altro opportuno produrla al momento stesso del deposito dell'istanza (e questo perché il Magistrato di sorveglianza potrebbe rifiutare la scarcerazione se ritenesse non fondata l'istanza). Negli altri casi, si può aspettare a produrla fino a cinque giorni prima dell'udienza (termine indicato dalla Legge che però nella pratica spesso viene bypassato).

V- *Udienza del tribunale.*- Naturalmente sia al difensore che al condannato viene notificato “avviso” dell'udienza di trattazione dell'istanza.

Questa udienza “ si svolge con la partecipazione del difensore e del rappresentante dell'ufficio del pubblico ministero. L'interessato può partecipare personalmente alla discussione e presentare memorie” (v. art. 71-bis co.1).

Per prassi il tribunale (composto anche da giudici laici) non delibera seduta stante, ma, finita l'udienza, e certe volte anche alcuni giorni dopo (per cui anche se il difensore avesse detto nella discussione cose interessanti, ben poche di esse rimarrebbero nella testa dei giudici al momento di decidere!).

Naturalmente “l'ordinanza che conclude il procedimento di sorveglianza é comunicata (...) all'interessato e al difensore” (v. art. 71-bis co.4); e questo deve avvenire “nel termine di dieci giorni dalla data della deliberazione”.

Stesso termine di dieci giorni c'è per proporre ricorso per cassazione (v. melius, art. 71-ter).

Formula A : Richiesta di affidamento proposta da condannato libero.

*Al tribunale di sorveglianza di Canicattì
per il tramite del Pubblico Ministero*

Il sottoscritto avv. Cicero del Foro di Canicattì con Studio in Canicattì via Roma 3(1), difensore in virtù di mandato in calce al presente atto (2) di Lestofanti Mario nato il 06.10.76 a Robiria in forza di mandato (con contestuale elezione di domicilio)in calce al presente atto

premessi:

- che contro Lestofanti Mario deve eseguirsi la condanna a due anni di reclusione pronunciata dal Tribunale di Canicattì con sentenza 15.10.2011 divenuta irrevocabile in data 15.02.2012;*
- che la procura della Repubblica presso il Tribunale di Canicattì ai sensi dell'art. 656 c.p.p. ha già emesso in data 10.04.2012 il relativo ordine di esecuzione notificato in data 10.05.2012;*
- che ricorrono tutti i presupposti e le condizioni previste dall'art 37 dell'Ordinamento per la concessione dell'affidamento, in quanto:*
 - il condannato é disposto a impegnarsi ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite nel corso dell'affidamento dal Tribunale di sorveglianza e/o dal Magistrato di sorveglianza ;*
 - che Lestofanti attualmente libero andrebbe ad abitare (3) nell'appartamento sito in Canicattì via Roma n.1 ospite della sig.ra Fiordaliso Concetta a ciò dettasi disponibile come risulta da dichiarazione ad hoc che si allega (doc.2) e che pertanto potrà essere facilmente contattato e controllato dal Servizio Sociale ;*
 - che Lestofanti é intenzionato a svolgere (4) al più presto attività lavorativa come cameriere presso la Ditta “Bar Piacevolezze” che é intenzionato ad assumerlo come lavoratore subordinato , come da dichiarazione ad hoc che si allega (doc. 4);*
 - tanto premesso , l'esponente, a norma dell'art. 47 L. 26.07. 1975 n. 354 e successive modificazioni*

chiede

- che Lestofanti Mario sia ammesso al beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale.*

Con osservanza

(Avv. Cicero)

Avvertenze

(1) Ma l'istanza può essere presentata direttamente dall'affidando. N.B. Comunque sia, qualora l'istanza sia proposta da soggetto non detenuto deve contenere ex art. 677, co.2bis c.p.p. , a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio per le notificazioni. Secondo un orientamento giurisprudenziale l'obbligo di dichiarare o eleggere domicilio, ai sensi dell'art. 677 c.2 bis grava anche il soggetto che si trovi in stato di detenzione domiciliare, (questo perché la ratio dell'art. 677 é quello di facilitare al competente ufficio giudiziario la ricerca del domicilio del notificando – ricerca che, facile quando il notificando é ristretto in carcere, diventa difficile sia quando é a piede libero sia anche quando é agli arresti domiciliari.

N.B. La formalità relativa alla dichiarazione o all'elezione di domicilio, secondo un orientamento giurisprudenziale , ha natura strettamente personale e non può essere surrogata dalla mera indicazione o elezione fatta dal difensore.

Ma naturalmente la nomina e la elezione di domicilio possono essere fatte con

autonomo atto ad hoc

(3) Oppure : “Il Lestofanti risiede in Canicattì via Roma 3 e pertanto é facilmente contattabile.....”

(4) Oppure “ svolge”.

Formula B : richiesta di affidamento da parte di detenuto

*Al Tribunale di sorveglianza di Firenze
per il tramite del Magistrato di sorveglianza di Arezzo*

il sottoscritto avv. Cicero I del Foro di Arezzo con Studio in Arezzo via Cellini,7 difensore in virtù di specifico mandato di Lestofanti Alfredo (d'ora in poi, il condannato) nato ad Arezzo il 06.07.56, attualmente detenuto nella casa circondariale di Arezzo , in espiatione della condanna inflitta con Sentenza del Tribunale di Arezzo in data..... e per Ordine di esecuzione in data..... della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo

Premesso

- che il condannato é pronto ad osservare tutte le prescrizioni che gli venissero impartite dall'Autorità Giudiziaria, direttamente o indirettamente, relative al comportamento da tenere durante il periodo di affidamento;*
- che in caso di concessione del beneficio il condannato andrebbe ad abitare in casa della sorella Maria Lestofanti , che si é dichiarata disposta ad ospitarlo gratuitamente (v. doc. 1);*
- che il condannato si propone di svolgere il lavoro (1) di cameriere presso la ditta “ Mangiar sano” con sede in Arezzo via Bracciolini 7 , che si é già dichiarata disposta ad assumerlo alle sue dipendenze (v. doc.2):*
- che il protrarsi della detenzione comporterebbe al condannato un grave pregiudizio in quanto gli farebbe perdere una occasione di lavoro preziosa per il suo reinserimento nella società;*
- tanto premesso, visto l'art. 47 L. 26.07.1975 n.354*

chiede

all'ill.mo Magistrato di sorveglianza di sospendere la pena inflitta a Lestofanti Alfredo con Sentenza..... e all'ill.mo Tribunale di sorveglianza di ammettere lo stesso Lestofanti allo “affidamento in prova” come misura alternativa a tale pena..

Con osservanza

(Cicero I)

Avvertenze

(1) Oppure : “ che il condannato, attualmente senza lavoro, é però in grado di provvedere alle sue necessità con il reddito che gli deriva dal suo patrimonio”.

Vedi anche le “avvertenze” in calce alla “formula A “.

XXI Semilibertà

L'istituto della semilibertà é disciplinato dagli artt. 48ss dell'Ordinamento penitenziario (l. 26.07.1975 n.354).

L'Ordinamento penitenziario nell'art. 50 prevede tre diverse tipologie di semilibertà :
1) la semilibertà come alternativa alle pene di breve durata (c.1 art. 50); 2) la semilibertà alternativa alla reclusione superiore ai tre anni e all'ergastolo (co.2 primo periodo art.50) ; 3) la semilibertà surrogatoria (co.2 secondo periodo art. 50).

Le semilibertà sub 1) e sub 3) possono ottenersi senza passare per l'espiazione di una parte della pena (ciò che rappresenta un grande vantaggio, dato che il semilibero é assegnato “in appositi istituti o apposite sezioni autonome” , ha la possibilità di “trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto” ecc. - v. art. 48). Però per ottenere tali tipi di semilibertà (senza previa espiazione pena) bisogna essere lesti : presentare (alla Procura della Repubblica che ha emesso l'ordine di carcerazione) entro trenta giorni (dalla notifica dell'ordine di carcerazione) l'istanza ad hoc (vedi formula A).

La semilibertà rientrante nella tipologia sub 2) va chiesta (vedi formula B) quando già il condannato é in espiazione della pena e va presentata (non più alla Procura, ma) al Magistrato di sorveglianza (nel caso che sia presentata, non dal difensore, ma dal condannato, essa sarà naturalmente presentata all'ufficio matricola dell'istituto carcerario e sarà il direttore di questo a farla pervenire al Magistrato di sorveglianza insieme alla cartella personale del detenuto).

Per ottenere la semilibertà occorre dimostrare che il condannato vuole e può essere “ reinserito nella vita sociale”.

Di solito la prova di ciò é data da dichiarazioni (possibilmente in carta intestata al dichiarante – non occorre invece nessuna autentica della sua sottoscrizione) attestanti che, metti, la ditta Vattelapesca ha o intende avere alle sue dipendenze il sig.X (il condannato, cioè) o che l'istituto Tal dei Tali conta tra i suoi allievi sempre il sig. X (cioè sempre il condannato) e cose simili (a cui il Tribunale di sorveglianza può credere o fingere di credere).

“Aiutano” anche molto : una dichiarazione della parte lesa attestante l'avvenuto risarcimento; una certificazione da cui risulta che il condannato già ha svolto attività di volontariato sociale.

Per quel che riguarda lo svolgimento della procedura dopo la presentazione dell'istanza, v. artt. 71 ss Ordinamento penitenziario e quanto da noi detto a proposito parlando dell'istituto dell'affidamento in prova.

Formula A: Istanza di semilibertà per condannato in stato di libertà

*All'ill.mo Tribunale di sorveglianza di Genova
tramite il Pubblico Ministero*

Il sottoscritto Cicero I del Foro di Genova (1) nell'interesse di Lestofanti Alfredo nato a Genova il 07.08.1988 e ivi residente con domicilio eletto ai fini del presente

*atto in Genova, via Roma 3 presso il suo studio;
nella sua qualità di difensore ,tale risultante da atto in calce contenente il mandato
ad hoc (e contestualmente l'elezione di domicilio)*

premessso

*che il Lestofanti Alfredo é stato condannato con Sentenza n 564 /2011 del Tribunale
di Genova in data 22.11.2011 alla pena di un anno di reclusione;*

*- che al Lestofanti é stato notificato in data.....l'Ordine di esecuzione relativo a tale
Sentenza;*

*- che , come risulta da tale Ordine, la pena residua da espiare é di sei mesi di
reclusione;*

*- che dalla commissione dei fatti per cui é stata emessa condanna, il Lestofanti ha
tenuto comportamento esemplare (...);*

*- che il Lestofanti svolge da tempo una stabile attività lavorativa (v. all.1) e ha una
stabile dimora (vedi allegato II);*

- tutto ciò premesso, visto l'art. 50 Ord. Pen.

Chiede

*che il Lestofanti sia ammesso all'espiazione della pena nella forma alternativa della
semilibertà.*

Con osservanza

Genova.....

(Avv. Cicero I)

Avvertenze-

(1) Oppure: “ Il sottoscritto Lestofanti Alferdo nato a Genova il 07.08.1988 , ivi
residente , con l'assistenza dell'Avv. Cicero I che nomina suo difensore e presso il cui
Studio in Genova, via Fiasella 3 elegge domicilio.....”

- L'avvocato che non abbia difeso il condannato nella fase del giudizio per
sottoscrivere validamente dovrà munirsi di mandato ad hoc.

- “L'obbligo , per il condannato non detenuto, di accompagnare la domanda di misure
alternative alla detenzione con la dichiarazione o l'elezione di domicilio, come
stabilito dalla'art. 677 co. 2bis, sussiste anche quando la domanda sia avanzata dal
suo difensore (...) “ - Cass. 16.03.04 (ex “Commentario breve” cit.) . N.B. Tale
obbligo sussiste anche per il condannato che si trovi in stato di detenzione
domiciliare.

Formula B: istanza per la semilibertà presentata da detenuto

*Al Tribunale di sorveglianza di Genova
per il tramite del Magistrato di sorveglianza*

*il sottoscritto Avv. Cicero del Foro di Genova nella sua qualità di difensore per
mandato in calce di Lestofanti Alfredo nato il 07.08.1988 e in atto detenuto
nell'Istituto penitenziario di Genova-Marassi*

Premesso

che il Lestofanti Alfredo con Sentenza n.345 del Tribunale di Genova emessa

in data 23.12.2009 é stato condannato per il reato di rapina a 4 anni di reclusione oltre alla multa;

- che tale condanna é in fase di esecuzione dal 23.12.2010;

- che il Lestofanti ha manifestato la propria volontà di reinserimento sociale frequentando diligentemente i corsi (....);

- che non vi é pericolo di fuga in quanto (.....);

- tanto premesso, visto l'art. 50 Ord. Penit.

chiede

che sia concesso al condannato di espiare la residua pena nella forma della semilibertà.

Con osservanza

(Avv. Cicero I)

Avvertenze.

Nei casi di cui al primo comma art. 50 - qualora il condannato sia finito in carcere, metti per tardività dell'istanza rivolta al P.M.di sospensione della pena- questa potrà essere richiesta al magistrato di sorveglianza .

Vedi le avvertenze in calce alla formula A

XXII

Detenzione domiciliare

La misura alternativa della “detenzione domiciliare” consente di espiare la pena “nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza” (v.art. 47-ter co.1 Ordinamento penitenziario).

Rappresenta quindi per un condannato un grande beneficio; a cui peraltro si può accedere in base a diversissimi presupposti (v. art. 47-ter e 47-quater)

Quindi é diversa la documentazione che l'interessato al beneficio deve produrre da caso a caso.

Limitandoci al caso previsto dall'art. 47ter co. 1bis, diremo che la documentazione da produrre é quella che serve a tranquillizzare il tribunale di sorveglianza sui due pericoli da lui più paventati: che il condannato approfitti della misura alternativa per commettere altri reati o per darsi alla fuga.

Gioverà , quindi, produrre documentazione che comprovi che il condannato, ha o avrà un lavoro, ha o avrà una stabile dimora, si é dato o si darà a opere di volontariato sociale. Naturalmente anche il risarcimento del danno arrecato con il reato, dimostrando una resipiscenza del condannato, conforta l'accoglimento dell'istanza.

L'istanza va indirizzata al tribunale di sorveglianza (v. art.70 Ordinamento penit.), ma , se il condannato é a piede libero, va presentata (entro 30 giorni dalla ricezione della notifica dell'ordine di esecuzione – v. co, 5 art. 656 !) tramite il pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione; mentre, se il condannato é detenuto, va presentata tramite il Magistrato di sorveglianza.

E “se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire ? Allora si applicherà il co. 10 art. 656 : il p.m. (a cui dovrà essere presentata l'istanza) sospenderà l'ordine di esecuzione e “fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permarrà nello stato detentivo nel quale si trova” (v. melius il citato co.10).

Di seguito riportiamo le formule utili per la redazione dell'istanza.

Formula A : istanza per la detenzione domiciliare presentata per il condannato a piede libero

*Al Tribunale di Sorveglianza di Genova
per il tramite del Pubblico Ministero*

il sottoscritto avv. Cicero I del Foro di Genova (1) nella qualità di difensore (v. mandato in calce) di Lestofanti Attilio nato a Genova il 07.08.1087, ivi residente, ivi domiciliato in via Roma 3 presso e nello Studio del sottoscritto avvocato esponente (v. elezione di domicilio in calce al presente atto)

premessso

-che il Lestofanti A é stato chiamato ad espiare la pena di anni due di reclusione (si veda Ordine di esecuzione del P.M. in data ...) come residuo della maggior pena comminata dalla Sentenza n. 546/2011 emessa dal Tribunale di Genova in data

.....;

- che i fatti per cui é condanna risultano commessi il 21 settembre 2005;
- che successivamente il Lestofanti ha tenuto un comportamento che rivela inequivocabilmente la sua volontà di riabilitarsi e di inserirsi nell'ordinato vivere sociale, infatti (.....);

- tanto premesso, visto l'art. 47 ter L. 26 luglio 1975 n.354

fa istanza

a che il Lestofanti Attilio venga ammesso ad espriare la pena nella misura alternativa della detenzione domiciliare.

Con osservanza

Genova.....

(Avv. Cicero I)

Avvertenze.

(1) Oppure: “ Il sottoscritto Lestofanti Attilio nato a Genova il 07.08.1987 res in Genova e ivi elett. domiciliato in via Roma 3 presso e nello Studio dell'Avv. Cicero I che nomina suo difensore”.

- Attenzione, il domicilio del condannato non va semplicemente dichiarato dal difensore ma deve risultare da atto sottoscritto del condannato stesso.

Formula B: istanza di detenzione domiciliare per condannato già detenuto

*Al Tribunale di Sorveglianza
per tramite del Magistrato di Sorveglianza*

il sottoscritto avv. Cicero I del Foro di Genova nella sua qualità di difensore (vedi mandato in calce) di Lestofanti Attilio nato il 07.10.1987 a Genova e ivi residente

premessso

- che il Lestofanti Attilio deve espriare la pena della reclusione per anni uno quale residuo di maggior condanna comminata con Sentenza n....del Tribunale di Genova in data.....;

- che successivamente a detta condanna il Lestofanti ha tenuto un comportamento che, non é solo rispettoso della Legge, ma rivela la sua ferma intenzione di reinserirsi nella vita sociale – infatti (....) ;

-tanto premesso visto l'art. 47ter L. 26.7.1975 n.354

fa istanza

all'ill.mo Tribunale di Sorveglianza a che conceda al Lestofanti Attilio la misura alternativa della detenzione domiciliare e all'ill.mo Magistrato di Sorveglianza a che, in osservanza del co. 1 quater art. 47 ter della Legge richiamata, disponga, di detta misura, l'applicazione provvisoria.

Con osservanza

Genova.....

(avv. Cicero I)

Avvertenze.

Vedi quelle riportate in calce alla precedente formula.

XXIII

Misure alternative a favore dei tossicodipendenti e alcooldipendenti

Il nostro Legislatore prevede misure alternative “agevolate” :1) “nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi” (art. 94 D.P.R. 09.10.1990 n. 309); 2) nei riguardi di persona che (non sia solo tossicodipendente, ma) sia stata condannata per “ un reato commesso in relazione al proprio stato di tossicodipendente” (art. 90 D.P.R. 09.10.90 n.309); 3) nei confronti di coloro che sono affetti da “AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria” siano o no tossicodipendenti (e potrebbero ben non esserlo, dato che l'AIDS lo può prendere anche chi, tossicodipendente, non é) e che “ hanno in corso o intendono intraprendere un programma di cura” (v. melius l'art. 47 quater Ordinamento penitenziario).

Di seguito ci limiteremo a parlare delle misure “agevolate” sub 1 e sub 2).

Affidamento in prova per tossicodipendenti e alcooldipendenti (art.94 D.P.R. 309/1990)

- *Attività preparatoria all'istanza*- Ovviamente la richiesta di affidamento può essere presentata solo dopo che la sentenza é diventata irrevocabile.

Però già prima del passaggio in giudicato della sentenza é opportuno che il difensore dia istruzioni al suo assistito (tossicodipendente o alcooldipendente) perché crei i presupposti necessari per l'ottenimento del beneficio.

Prima di tutto l'affidando – che già non abbia in corso un programma di recupero – dovrà mettersi in contatto con una ASL (Servizio salute mentale) o “ con uno degli enti previsti dall'art.115” del D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 (si pensi a, San Patrignano, Comunità di Don Mazzi....) per concordare un programma di attività terapeutica. A tal fine l'affidando, se detenuto, potrà limitarsi a scrivere una lettera : sia l'ASL, sia gli “enti ausiliari” (di cui all'art. 115) non hanno difficoltà a mandare un loro rappresentante in carcere, e ciò di solito dopo pochi giorni.

Una volta che il condannato avrà ottenuto il programma terapeutico (e una dichiarazione dell'ente ausiliario di “disponibilità all'accoglienza”, cioè a dare l'assistenza terapeutica – ma questo , naturalmente, se il programma va attuato, non con l'ASL, ma appunto con un ente privato), egli ancora dovrà procurarsi (dall'ASL!) la certificazione dell'effettiva esistenza dello stato di tossicodipendenza (o alcooldipendenza) e dell'idoneità del programma (v. melius, art.94 co.1).Di solito queste certificazioni vengono rilasciate con estrema facilità: infatti gli operatori delle ASL ritengono per principio dannoso al recupero del tossico/alcooldipendente la sua permanenza in una struttura carceraria e sono portati per principio ad agevolare ogni iniziativa che, da tale struttura, lo tolga.

Questa é la documentazione fondamentale per ottenere l'accoglimento dell'istanza di affidamento. A questa documentazione é bene aggiungere, se é possibile, quella di cui già si é fatto parola parlando dell'affidamento ordinario (prova del risarcimento del danno, di aver un lavoro o di poterlo ottenere....).

II- Presentazione dell'istanza- L'istanza, rivolta al Tribunale di sorveglianza, nel caso

di affidando a piede libero, va presentata al Pubblico Ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione e nel (breve) termine di 30 giorni previsto dal co.5 art. 656 (e, attenzione, di ricordarsi di fare l'elezione o dichiarazione di domicilio di cui al co. 2bis art. 677 !); nel caso di affidando detenuto, va presentata alla Magistrato di sorveglianza (a cui andrà chiesta la provvisoria applicazione della misura stessa, di cui al co.2 art. 94).

L'istanza potrà essere redatta sulla falsariga della “formula A” , con qualche intuitiva modifica nel caso che riguardi condannato già detenuto.

E passiamo alla misura alternativa “agevolata” di cui all'inizio abbiamo detto sub 2).

Sospensione dell'esecuzione (art. 90 D.P.R. 309/90).

Nel caso il condannato, non sia solo tossicodipendente, ma sia stato condannato proprio per un “reato commesso in relazione al proprio stato di tossicodipendente”, egli può ottenere (se la pena da scontare non supera una certa misura) , qualcosa di ben di più che l'affidamento e precisamente può ottenere, prima, la sospensione dell'esecuzione della pena, qualora il tribunale di sorveglianza “accerti che egli si é sottoposto con esito positivo ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo” (v melius l'art.90) e , poi , “ se nei cinque anni successivi non commette un delitto non colposo punibile con la reclusione” l'estinzione delle “ pene e di ogni altro effetto penale” (v. melius l'art. 93 sempre del D.P.R. 309/90).

Da quanto detto già risulta che l'istanza di sospensione può essere proposta solo dopo che la sentenza é diventata irrevocabile. Ciò non significa che si deve aspettare quel momento per acquisire la documentazione: chi ha tempo non aspetti tempo. Sarà bene quindi che l'interessato si muova subito per concordare, con la ASL o con uno degli enti ausiliari di cui all'art. 115 T.U sugli stupefacenti, un programma terapeutico e socio-riabilitativo e per ottenere (dalla ASL) la certificazione “attestante il tipo di programma terapeutico e socio-riabilitativo prescelto, l'indicazione della struttura, anche privata, ove il programma é stato eseguito o é in corso, le modalità di realizzazione e l'eventuale completamento del programma” (v. co. 2 art. 91).

L'istanza va presentata : tramite il P.M. che ha emesso l'ordine di esecuzione e nei trenta giorni di cui al co-5 art. 656, se é nell'interesse di condannato ancora a piede libero (e in tal caso ricordarsi dell'elezione di domicilio di cui al co.2bis art. 677!), tramite il Magistrato di sorveglianza , se é nell'interesse di condannato detenuto.

Presentata l'istanza non resta al difensore che attendere la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza (art. 92 co.1) . Attenzione, però , all'ultimo periodo del co.1 art.92 : “ Se non é possibile effettuare l'avviso al condannato nel domicilio indicato nella richiesta o all'atto di scarcerazione e lo stesso non compare all'udienza, il tribunale dichiara inammissibile la richiesta”.

La formula B riguarda una richiesta di sospensione proveniente da condannato a piede libero; con un po' di intuito può essere adattata a una richiesta proveniente da condannato detenuto.

Formula A: istanza di affidamento di tossicodipendente non detenuto

*Al Tribunale di sorveglianza
tramite il Pubblico Ministero*

il sottoscritto avv. Cicero I del Foro di Genova nella sua qualità di difensore di Lestofanti Alfredo nato il 07.08.1987 in Genova, ivi residente ed ivi elettivamente domiciliato in via Roma 3 presso e nello Studio dell'esponente avv. Cicero I (v. dichiarazione di domicilio in calce al presente atto)

Premesso

che il Lestofanti é stato condannato con Sentenza n. 432/2012 emessa dal Tribunale di Genova in data 10.05.2012 a un anno di carcere;

che il ricorrente Lestofanti é tossicodipendente come risulta dalla dichiarazione ASL che si allega;

che l'esponente é però fermamente deciso a intraprendere un'attività terapeutica e socio-riabilitativa sulla base del programma concordato con la Comunità di San Patrignano (all.2) e già dalla ASL dichiarato idoneo (all.3);

che dai fatti per cui é condanna a tutt'oggi il Lestofanti ha dato prova di ravvedimento (.....)

tutto ciò premesso, visto l'art.94 D.P.R. 309/90

chiede

che venga concesso al Lestofanti Alfredo, come misura alternativa alla espiazione della pena di cui alla prefata condanna, l'affidamento in prova al Servizio Sociale.

Con osservanza

(Avv. Cicero)

Formula B : richiesta di sospensione della pena proposta da condannato in stato di libertà

*Al Tribunale di sorveglianza
tramite il Pubblico Ministero*

il sottoscritto Avv. Cicero I del Foro di Genova nella sua qualità di difensore di Lestofanti Alfredo nato il 07.08.1978 in Genova ivi residente e ivi elettivamente domiciliato in via Roma 3 presso e nello Studio dell'esponente avv. Cicero I (vedi elezione di domicilio in calce al presente)

premesse

che il Lestofanti é stato condannato a un anno di reclusione con Sentenza n342/2012 emessa dal Tribunale di Genova in data 08.09.2012:

che il Lestofanti era tossicodipendente come risultante dalla certificazione della ASL (all.1);

che però ha intrapreso un'attività terapeutica e socio-riabilitativa sulla base di un programma concordato con la Comunità di Santo Egidio (all.2) e dichiarato idoneo dalla ASL (all.3);

che il suddetto programma é stato portato a termine con esito positivo come risulta da dichiarazione rilasciata dalla Comunità di Santo Egidio (all.4);

tanto premesso, visto l'art 90 R.D.P. 309/90

chiede

che ai fini degli artt. 90 e segg, D.P.R. 309/90 la pena come sopra inflitta sia sospesa.

Con osservanza

(Avv. Cicero)

XXIV Oblazione

I riferimenti legislativi sono: artt. 162, 162bis C.P. ; artt. 464,555,557,604 C.P.P. e soprattutto art. 141 disp. att. C.P.P.

Da tale normativa risulta che il nostro Ordinamento penale prevede due tipi di oblazione: l'oblazione "comune", ammessa solo per le contravvenzioni punibili solo con l'ammenda (art. 162 C.P.) e l'oblazione "speciale", ammessa anche per le contravvenzioni punibili (oltre che con l'ammenda) alternativamente con l'arresto (art. 162bis C.P.). Il meccanismo dei due tipi di oblazione é sostanzialmente identico: l'imputato versa una somma (fissata, dal Legislatore e non dal giudice, con riferimento a una quota del massimo dell'ammenda) e il reato si estingue. L'oblazione speciale si distingue da quella comune (oltre per la più gravosa quota da sborsare , anche) perché l'ammissione all'oblazione é soggetta ad una valutazione discrezionale del Giudice e , in compenso, per un più ampio margine di tempo concesso per la proposizione (melius, la riproposizione) della relativa domanda – cfr. co. 1 art. 162 e co.5 art. 162bis (v. melius, le "avvertenze").

Circa l'iter della procedura (v. art. 141 disp.att.) bisogna distinguere " se la domanda é proposta nel corso delle indagini preliminari" oppure no.

Prima ipotesi: proposizione della domanda nel corso delle indagini preliminari.

La domanda é redatta per iscritto (vedi formula A) e, anche se é indirizzata al Giudice delle indagini preliminari, va depositata nella segreteria del P.M. Penserà poi questi a far pervenire l'istanza al giudice (corredandola del suo parere). Il giudice "se ammette l'oblazione" " fissa con ordinanza la somma da versare" e ne " dà avviso all'interessato". Questi, procuratosi il modulo ad hoc (il modello F23) recandosi dove di dovere (in un ufficio postale, in una banca...), lo compila (ed é questa la cosa più difficile dell'operazione, dato che non é facile individuare i numeri di codice relativi ad ogni "voce"!), effettua il relativo versamento (all'ufficio postale, in banca...) e restituisce alla cancelleria del G.I.P. una copia del modulo (con tanto di timbri comprovanti l'avvenuto pagamento). A questo punto l'oblazione é fatta: non resta al giudice che "trasmettere gli atti al pubblico ministero per le sue determinazioni" (che nella normalità dei casi si concretizzano in una richiesta di sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato). Il G.I.P. - se la somma é stata tempestivamente ed esattamente pagata - chiuderà la procedura con una sentenza di n.d.p. (per estinzione del reato).

Seconda ipotesi: proposizione della domanda (di oblazione) a indagini preliminari concluse.

In tale ipotesi la domanda verrà depositata nella cancelleria del giudice o, se si é in udienza, verrà a lui presentata. Nel primo caso dovrà essere redatta per iscritto, nel secondo, potrà essere proposta (anzi normalmente verrà proposta) oralmente. Il giudice, acquisito il parere del P.M. ,deciderà se ammettere, o no, all'oblazione. Se deciderà per il sì, determinerà la somma da versare. E a questo punto l'iter dell'oblazione proseguirà come detto nell'ipotesi precedente: l'interessato si procurerà

il modulo ad hoc, lo riempirà ecc. ecc.

Formula A: istanza di oblazione

*Ill.mo Giudice delle indagini preliminari
presso il Tribunale di Genova*

il sottoscritto Giobatta Parodi nato il 06.07.1987 a Genova, ivi residente, e ivi domiciliato in via Roma 3 presso e nello Studio dell'avv. Cicero I che lo difende per mandato in calce

chiede

di essere ammesso ad obblazionare il reato di cui all'art. 664 C.P. per cui corrono indagini preliminari a suo carico nel procedimento n.40/2000 pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova

Con osservanza

Genova.....

(Firma di Giobatta).

Avvertenze

Legittimato a presentare l'istanza , non è il difensore (a meno che sia munito di procura speciale) ma solo il contravventore.

Oltre che in un atto autonomo, l'istanza può essere contenuta nell'atto di opposizione a un decreto penale .

Tenere presenti i termini (jugulatori!) degli artt. 162 e 162bis! E per quel che riguarda in particolare il procedimento di opposizione a decreto penale, che “ nel giudizio conseguente all'opposizione” non si può “ presentare domanda di oblazione”: quindi non dimenticarsi di presentare la domanda contestualmente all'atto di opposizione!

Attenzione, la domanda ex art. 162 bis può essere proposta “sino all'inizio della discussione” solo se precedentemente e “prima dell'apertura del dibattimento” proposta (e naturalmente rigettata).

In caso di rinvio a nuovo ruolo non si riaprono i termini di presentazione dell'istanza: in altre parole, basta che si sia aperto una volta il dibattimento perché il potere di fare oblazione sia perento. (cfr. T. Procaccianti Rapisardi, “Oblazione” in “Noviss. Dig. App.).

E' opinione di gran lunga prevalente che il co. 2 art. 162bis sia stato derogato dal posteriore (nel tempo) art. 141 disp. att.; con la conseguenza che il pagamento non debba essere più fatto al momento della proposizione della domanda.

Art. 141 co.4bis disp.att. : “ In caso di modifica dell'originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione, l'imputato é rimesso in termini per chiedere la medesima. Il giudice, se accoglie la domanda, fissa un termine non superiore a dieci giorni, per il pagamento della somma dovuta. Se il pagamento avviene nel termine il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del reato”.

XXV

Riabilitazione ordinaria

Di seguito ci occuperemo della riabilitazione ordinaria che é disciplinata dall'art. 179 c.p. e dall'art. 683 c.p.p. (e che é diversa dalle riabilitazioni “speciali” di competenza del tribunale dei minorenni e del tribunale militare).

La richiesta di riabilitazione va sottoscritta dal condannato; e, nel caso (che qui più ci interessa) che l'istanza debba essere poi depositata da un terzo (difensore, segretaria del difensore...) , la sottoscrizione va autenticata (ciò che può fare lo stesso difensore) ; nel caso invece l'istanza fosse portata dallo stesso riabilitando, provvederebbe l'Ufficio alla sua identificazione al momento del deposito .

Ma a quale tribunale di sorveglianza va presentata ? A quello del luogo di residenza del riabilitando (v. melius art. 677 c.p.p.).

La documentazione (necessaria per la decisione) viene raccolta dal tribunale stesso (v. art. 683 co.2). E' pertanto il tribunale che acquisisce : 1) gli estratti delle sentenze di condanna con l'indicazione della data del passaggio in giudicato;2) i certificati di espiata pena; 3) i certificati di avvenuto pagamento delle spese di giustizia e di avvenuto passaggio dell'articolo di campione alla tavola alfabetica (richiedendoli all'ufficio del campione penale di competenza); 4) i certificati dei carichi pendenti; 5) le relazioni della Polizia e dei Carabinieri.

Con tutto ciò non é raro che il riabilitando (che vuole affrettare la conclusione della procedura) si faccia parte diligente per acquisire, in tutto o in parte, tale documentazione e portarla alla cancelleria del tribunale. Nel caso deve tenere presente, per evitare inutili spese, che molti tribunali si accontentano delle copie semplici (idest, non autenticate) delle sentenze: quindi informarsi presso la cancelleria !

Tocca poi al riabilitando , e non al tribunale, l'acquisizione di un documento importantissimo ai fini dell'esito positivo dell'istanza: quello che comprova l'avvenuto risarcimento del danno : si tratterà di solito di una dichiarazione (senza necessità di sottoscrizione autenticata, ma preferibilmente redatta in carta intestata) della parte lesa.

Se il risarcimento non é avvenuto, il riabilitando dovrà farsi parte diligente per documentare il “giusto motivo” per cui non é avvenuto: rifiuto ad accettare della parte offesa, sue pretese esorbitanti e (di solito!) l'indigenza del riabilitando stesso.

Sempre é onere del riabilitando, documentare la sua indigenza quando a questa é dovuto il mancato pagamento delle spese processuali.

Sulla istanza il tribunale decide in camera di consiglio. Nella procedura é obbligatoria l'assistenza di un difensore (che, se non lo nomina il riabilitando, gli viene nominato d'ufficio dal tribunale).

Formula A : istanza di riabilitazione

Ill.mo Tribunale di sorveglianza

di Genova

il sottoscritto Giobatta Parodi nato a Genova il 6 settembre 1987 ed ivi res. in via Garibaldi 3 con domicilio eletto sempre in Genova via Fiasella 5 presso e nello

Studio dell'Avv, Cicero che nomina suo difensore

premessò

- che ha subito le condanne di cui alle seguenti Sentenze:

A. Sentenza Trib. Genova 21 maggio 1989 di condanna per furto;

B. Sentenza Trib. Genova 21 aprile 1990 di condanna per ricettazione

- che é trascorso il termine previsto dall'art. 179 C.P. e durante tutto questo tempo l'istante ha dato prove effettive e costanti di buona condotta,

- che si trova nell'impossibilit  di risarcire il danno conseguente ai reati commessi come risulta dalla documentazione.....

- tutto ci  premesso

chiede

la riabilitazione con riferimento a tutte le condanne suindicate.

Genova 3 marzo 2002

(Firma di Giobatta Parodi)

per autentica (Firma di avv. Cicero)

Avvertenze

Tenere presente che la dichiarazione o l'elezione di domicilio   pretesa dal co. 2bis art. 677 a pena di inammissibilit 

Sezione terza

Formulario della procedura penale

I

Atto di querela

Ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica

- il sottoscritto Giobatta Parodi nato a Genova il 6 agosto 1976 ed ivi residente in via Capo Santa Chiara 2

- é costretto alla seguente querela.

Narrativa dei fatti:

1) In data 4 maggio 1990, sul Quotidiano "Il Gazzettiere" é apparso un articolo dal titolo "Una dubbia paternità".

2) In tale articolo si diffama la memoria del Padre dell'esponente, Luigi Parodi, morto il 3 maggio 1980 affermando che.....(omissis).....

Tutto ciò premesso, l'esponente presenta

Querela

- contro Luigi Rossi res. in Genova, via Roma 4 e Luigi Bianchi res. sempre in Genova, via Firenze 5 e contro quanti altri , da identificare, fossero autori, in concorso o no, dei fatti sopra esposti

-chiedendone la punizione per i reati previsti dagli artt. 594-595 C.P. e per quegli altri reati meglio ritenuti.

Possono testimoniare sui fatti sub 1-2: 1) Verde Speranza, res. in Genova, Corso Buenos Aires, 3; 2) Leale Dicitore, res. in Genova, Corso XX Settembre 2.

Con riserva di indicare altri testimoni, produrre documentazione e costituirsi parte civile.

L'esponente nomina suo difensore l'Avv. Cicero I del Foro di Genova presso il cui Studio in Genova, via Fiasella 6 elegge domicilio e Lo incarica (art. 333 co.1) della presentazione all'Autorità competente del presente atto di querela.

Ai sensi dell'art. 408 co.2 l'esponente chiede di essere informato di un'eventuale richiesta di archiviazione. Ai sensi dell'art. 459 co.1 l'esponente si oppone all'emissione di un Decreto penale. Ai sensi dell'art. 335 co.3 C.P.P. l'esponente chiede che gli vengano comunicate le iscrizioni di cui ai commi 1 e 2 stesso articolo .

Con osservanza

Genova 14 febbraio 2001

(Firma di Giobatta Parodi)

Per autentica

(Firma dell'avvocato Cicero I)

Avvertenze

1) I riferimenti legislativi sono a: artt. 120-126 C.P.; artt. 336 ss C.P.P.

2) La querela va redatta in carta semplice.

3) " Per la valida sussistenza della querela non occorre che l'istanza di punizione sia diretta contro una determinata persona, ma basta che concerna il fatto delittuoso spettando all'autorità giudiziaria l'identificazione del reo" (Cass. 15 luglio 1953, Di Paola).

4) "La querela inviata per posta o presentata da un incaricato deve essere munita, a norma dell'art. 337 comma 1 c.p.p. , dell'autenticazione della sottoscrizione da

soggetto a ciò legittimato e quindi, ai sensi dell'art. 39 disp. att. , anche dal difensore, nominato formalmente, con atto precedente o contestuale, ovvero tacitamente.

La nomina tacita può essere desunta dalla stessa attività di autenticazione, dall'elezione di domicilio del querelante presso lo studio dell'avvocato, dalla presentazione dell'atto all'autorità competente ad opera del legale, dall'attività difensiva dalla parte svolta nel successivo giudizio” (Cass. Pen. ,sez.V, 21 . 04. 1999,, n. 8742).

5) In tema di querela, non essendo stata posta una precisa delimitazione in ordine ai luoghi ove detto atto é presentabile, deve considerarsi applicabile in via di analogia la disposizione dell'art.5 c.p.p. (che, relativamente alla richiesta di procedimento, indica espressamente qualsiasi ufficio del P.M.), apparendo logico l'intento del legislatore di lasciare ampia possibilità al querelante di presentare l'atto che determina il presupposto necessario per l'incriminalità dell'illecito subito” - Cass. Pen. Sez. V, 08.01.1990 n.51, Trezzi.

6) “L'esercizio del diritto di querela per i minori degli anni quattordici spetta a ciascuno dei genitori, in maniera congiuntiva o disgiuntiva; agli effetti della querela, pertanto, ogni genitore può, indipendentemente dalla volontà manifestata dall'altro genitore, svolgere la stessa attività con effetti identici ed autonomi; ne consegue che, in caso di contrasto fra la volontà dell'uno e dell'altro genitore, prevale la volontà del genitore che intende esercitare il diritto di querela (...)” - Cass. 22.12.1969 Marciano .

7) “ Nel caso di società per azioni la querela nell'interesse della società può essere validamente presentata dal consiglio di amministrazione, direttamente o a mezzo di tutti i suoi componenti o a mezzo di mandato speciale rilasciato caso per caso, o anche dal consigliere delegato, poiché l'art. 2381 c.c. stabilisce che il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno dei suoi membri, escluse solo quelle attinenti alla redazione del bilancio, all'aumento e alla riduzione del capitale” (Cass. 10 maggio 1867, Tretti).

8) “ L'atto di querela nell'interesse di enti collettivi si arricchisce di un elemento ulteriore: l'art. 337.3 esige che in tali casi sia indicata la fonte dei poteri di rappresentanza del soggetto che si attiva per proporre querela, talchè l'autorità giudiziaria sia messa in condizioni di effettuare agevolmente il riscontro circa la legittimazione del legale rappresentante” - Renzo Orlandi, *Commentario al nuovo codice di procedura penale*, a cura di Chiavario .

II Rimessione di querela

La remissione di querela é prevista dagli artt. 152 ss. C.P. e 340 C.P.P.

Il modo piú semplice per effettuarla é che la parte offesa faccia la relativa dichiarazione (orale) in udienza davanti all'Autorità Giudiziaria procedente oppure recandosi a una qualsiasi Stazione della Polizia o dei Carabinieri . In entrambi i casi verrà redatto verbale ; unica differenza : nel primo caso il verbale non verrà fatto sottoscrivere (dal Giudice), nel secondo caso invece il P.U. dovrà farlo sottoscrivere (dal remittente) - v. art. 340 in relazione al co.1 art. 339

Naturalmente nulla impedisce che la dichiarazione sia fatta per iscritto (v. formula A). Si dovrà tenere presente per l'ipotesi, che la dichiarazione (scritta) potrebbe anche essere portata (all'Autorità indicata dall'art. 340 !) da un incaricato o spedita per posta , ma (arg. ex art. 337 c.1 C.P.P.) solo se la sottoscrizione fosse autenticata (ma basterebbe anche l'autentica del difensore – v. art. 39 disp. att.).

Formula A: Remissione scritta di querela

*Ill.mo Procuratore della Repubblica (1)
presso il Tribunale di Genova*

il sottoscritto Giobatta Parodi nato il 06.09.1986 a Genova e ivi residente in via Roma 3

premessò

- che con precedente atto presentato in data.....si querelava contro il sig. Luigi Bianchi;

- che di conseguenza si instaurava contro lo stesso Bianchi un procedimento per il reato p.e p. dall'art. 646 in relazione a fatti avvenuti il.....a Genova;

- tutto ciò premesso

rimette

la querela di cui alla premessa per tutti i reati ravvisati o ravvisabili nei fatti in essa lamentati rinunciando così per tali fatti ad ogni istanza punitiva sia contro il Bianchi Luigi sia contro qualsiasi altra persona.

Con osservanza.

Genova 12 febbraio 1991

(Firma di Giobatta Parodi)

Avvertenze

- L'atto di rimessione va in carta semplice.

- L'atto va indirizzato all'autorità procedente (Procura, Tribunale....).

III

Ricorso immediato al Giudice di Pace

Il ricorso é disciplinato dagli artt. 21 ss d.lgs 28 agosto 2000 n. 274.

Si redige il ricorso (v. formula ad hoc) in carta libera, in duplice copia e con doppia sottoscrizione (come evidenziato nella formula). Indi il ricorrente (o il suo difensore) presenta le due copie dell'atto alla segreteria della Procura della Repubblica : il funzionario addetto (della Procura) appone in calce alle copie annotazione di avvenuto deposito, restituendo una copia. A questo punto il ricorrente deposita la copia restituitagli (come or ora detto dal funzionario della Procura) nella “cancelleria del giudice di pace competente per territorio”. Fare attenzione al “ termine di tre mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato”, entro cui l'incombente, a pena di decadenza, deve essere (art. 22) espletato!

Dopo il deposito del ricorso, il ricorrente , lasciati passare alcuni giorni, torna nella cancelleria del giudice di pace per fare copie autentiche del ricorso e del “decreto di convocazione” (art. 27) del giudice, ai fini di operare (“almeno venti giorni prima dell'udienza”!) le notifiche dello stesso decreto e dello stesso ricorso: “al pubblico ministero, alla persona citata in giudizio e al suo difensore” (v. melius co.,4 art. 27). “Almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione” il ricorrente deve depositare “nella cancelleria del giudice di pace l'atto di citazione con le relative notifiche” (v. art. 29 co1).

N.B. “Se per il medesimo fatto la persona offesa ha già presentata querela deve farne menzione nel ricorso, allegandone copia e depositando altra copia presso la segreteria del pubblico ministero” (co. 2 art. 22).

N.B. La costituzione di parte civile “deve avvenire, a pena di decadenza, con la presentazione del ricorso”. Ma “ la richiesta motivata di restituzione o di risarcimento del danno contenuta nel ricorso é equiparata a tutti gli effetti alla costituzione di parte civile” (art. 23).

Formula A: ricorso immediato al giudice di pace

Ill.mo Giudice dfi Pace

- la Viribus Unitis, Associazione non riconosciuta con sede in Genova via Garibaldi 1

- in persona del suo legale rappresentante pro tempore, il suo Presidente, dott. Giobatta Parodi nato a Genova il 6 settembre 1067

- assistito dall'avv. Cicero del Foro di Genova che nomina suo difensore

premessò

- che il 3 dicembre 2001, in presenza di più persone, il Bianchi Alfredo denigrava l'Associazione affermando che “ era un covo di omosessuali”;

- che il 5 gennaio.....

- tanto premesso, visti gli artt. 21 ss d. lgs. 28 agosto 2000 n. 274

ricorre

- a V.S. ill.ma a che fissi un'udienza a cui citare in giudizio penale

– Bianchi Alfredo nato a Genova il 6 ottobre 1957, res. sempre in Genova via

Mazzini 2

- a che si senta condannare per il reato p. e p. dagli artt. 81, 595 C.P. o dagli altri meglio visti, per avere offeso la reputazione dell'esponente Associazione Viribus Unitis affermando a più riprese e comunicando con più persone che era "un covò di omosessuali". In Genova il 3 dicembre 2001 e il 5 gennaio 2002.

- e a che altresì si senta condannare al risarcimento dei danni morali e materiali, patiti e patienti, conseguenti al fatto delittuoso come sopra addebitato

- a tal fine , la ricorrente Associazione, costituendosi col presente atto anche parte civile.

Deduce a testi:

1) Volpe Angelo res. in Genova via Mazzini 6;

2) Gatto Alfredo, res. in Genova via dei Compari 8;

a che siano esaminati sulla verità dei fatti addebitati al Bianchi Alfredo, ad essi trovandosi presenti.

Ai sensi dell'art. 17 d. lgs. 28 agosto 2000 n. 274 il ricorrente chiede di essere informato nel caso denegato di una richiesta di archiviazione.

Con osservanza

Genova 3 febbraio 2002.

(Firma del Giobatta)

sottoscrive anche per autentica (Firma di avv. Cicero)

IV Costituzione di parte civile

Per sapere se già è maturato il tempo utile per la tua costituzione (termine iniziale) oppure se devi ancora aspettare, vedi “ Avvertenze” in calce a “formula” A , sub . 9. Per sapere se sei ancora in tempo per costituirti (termine finale) vedi sempre “ Avvertenze” sub.11.

Una volta che sai di poter costituirti e vuoi costituirti devi seguire formalità diverse a seconda che tu voglia costituirti in udienza (vedi postea sub 3) o fuori d’udienza (vedi postea sub 5) .

Se ti costituischi in udienza dovrai per prima cosa redigere (possibilmente nella tranquillità del tuo studio) l’atto di costituzione seguendo la falsariga della formula A. L’atto lo redigerai in carta semplice. Basterà una copia (+ un’altra per tuo promemoria) nel caso normale in cui tu ti costituisca per un solo danneggiato e contro un solo imputato ; tu mi domandi : se i danneggiati o gli imputati sono più di uno? La risposta la trovi in “Avvertenze” sub 7. Sarà opportuno che già prima di recarti in udienza tu ti prepari le “conclusioni” (vedi formula B) ; questo ad evitare quegli errori in cui potresti cadere compilando tali atti nella confusione dell’udienza. Dovrai ricordarti di recarti in udienza munito della marca (che mentre scrivo é del valore di circa 8 euro) da consegnare al cancelliere per le cosiddette “spese forfettarie”.

Appena che è chiamato il processo tu ti avvicini allo scranno del presidente e dicendo che vuoi costituirti (“Sono l’avvocato Cicero, mi costituisco per il danneggiato Pinco Pallino”) gli consegni l’atto di costituzione. E con ciò la costituzione in udienza è perfezionata. Passiamo alla costituzione fuori d’udienza.

Se tu vuoi costituirti prima dell’udienza devi comportarti come detto di seguito sub 5A.

5A -Per prima cosa devi redigere l’atto di costituzione (come già detto sub 3, cioè seguendo la falsariga della formula A). In teoria ti basterebbe fare , di tale atto, una copia (dato che una sola copia ne richiede la cancelleria) : siccome però l’atto di costituzione andrà poi notificato (come vedremo subito sub 5B) è opportuno, per guadagnare tempo predisporre (nella tranquillità del tuo studio) le copie occorrenti per la notifica. Sempre per guadagnare tempo è opportuno predisporre in tali copie la “relata di notifica” (con l’avvertenza di lasciare, prima di redigere tale relata, uno spazio vuoto di 3,4 righe : in tale spazio il cancelliere potrà scrivere la formula di certificazione della copia all’originale).

5B – Redatto come detto sopra l’atto di costituzione ti recherai (portandoti dietro, originale e copie dell’atto) nella cancelleria del giudice presso cui pende il procedimento (quindi, in caso di costituzione prima dell’udienza preliminare,ti recherai nella cancelleria del GUP, in caso, invece, di costituzione nella fase degli atti preliminari al dibattimento, ti recherai nella cancelleria del tribunale o della corte d’assise). Giunto nella cancelleria ad hoc consegnerai l’originale dell’atto al

cancelliere. Facendo ciò ti sarai costituito. Ma perché tale tua costituzione abbia effetto per le altre parti devi notificarla (vedi co. 2 art. 78 C.P.P.).A tal fine devi procedere come di seguito detto sub 5C.

5C – Per prima cosa chiederai al cancelliere (presso cui hai effettuata la costituzione) le copie autentiche necessarie per la notifica (tale incombente ti risulterà naturalmente semplificato se avrai avuta, come suggerito sub 5A, l'avvertenza di predisporre le copie dell'atto prima di depositarlo). Ma quante saranno le copie necessarie per la notifica ? Dipenderà dal fatto che tu abbia optato per la notifica tramite ufficiale giudiziario (art. 148 1° comma) o per la notifica a mezzo posta (art. 152) . Nel primo caso, saranno necessarie all'ufficiale giudiziario (e quindi dovrai richiedere al cancelliere) tante copie quante sono le parti a cui deve essere consegnata copia dell'atto (per sapere quali sono tali parti vedi “Avvertenze” sub 7) più una (su cui l'ufficiale giudiziario stenderà la relata della notifica effettuata a tutte le parti , il così detto “originale di notifica”). Nel secondo caso, saranno necessarie tante copie autentiche quante sono le persone a cui è necessario spedire copia dell'atto ; a queste copie autentiche ne dovrai aggiungere una non autentica per i fini di cui all'art. 56 disp. att. Vediamo ora gli altri incombenenti che dovrai assolvere a seconda che tu abbia optato per una notifica a mezzo ufficiale giudiziario (come detto sub 5D) o a mezzo posta (come detto sub 5E).

5D – Nel caso di notifica tramite ufficiale giudiziario, dovrai : A) portare le copie all'ufficiale giudiziario (dopo aver predisposta la relata di notifica) ; B) lasciato passare qualche giorno, tornare da lui per ritirare il c. d. “originale di notifica”;C) depositare l'originale di notifica nella cancelleria del giudice davanti al quale pende la causa (ciò al fine di comprovare che è stata eseguita quella notificazione a cui il 2° comma art. 78 subordina l'efficacia della costituzione).

5E- Nel caso di notifica a mezzo posta dovrai : A) spedire le copie autentiche mediante lettera racc. con avviso di ricevimento; B) ritornato l'avviso di ricevimento, attestare , in calce alla copia (non autentica) dell'atto di costituzione che “ copie conformi al sovraesteso atto sono state spedite in busta chiusa (o “in piego” , a seconda che tu abbia scelto questo o quel sistema di spedizione – v. art. 56, 2° co.) ai sensi dell'art. 152 alle parti risultanti dagli avvisi di ricevimento allegati” ; C) depositare l'atto di cui sub B + gli avvisi di ricevimento in cancelleria (ciò al fine di comprovare che è stata eseguita quella notificazione a cui il 2° comma art. 78 subordina l'efficacia della costituzione).

Formula A: Atto di costituzione di parte civile

Tribunale di Genova

Atto di costituzione di parte civile

di Giobatta Parodi – parte danneggiata (avv. Cicero Claudio)

nel procedimento contro

Bianchi Alfredo – imp. del reato p. e p. art.589 C.P. – Giudice Dott. Ricci – r.g.n.r. 4/90.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ill.mo Giudice dell'Udienza Preliminare

- Il sottoscritto Avv. Cicero Claudio del Foro di Genova

-per nomina in calce al presente atto (art.100 C.P.P.) difensore di Giobatta Parodi

- in forza di procura speciale (art. 78 C.P.P.) rilasciatigli sempre in calce al presente atto

si costituisce

in nome e conto del prefato Giobatta Parodi

nel procedimento penale contro

Alfredo Bianchi chiamato a rispondere del reato di omicidio colposo di Federico Parodi all'udienza da Voi tenuta il giorno 25.05.2005;

al fine di domandare il risarcimento di ogni e qualsivoglia danno subito dal Giobatta Parodi come conseguenza del reato contestato al Bianchi Alfredo nella richiesta di rinvio a giudizio e di quegli altri reati eventualmente contestatigli in udienza.

La domanda

si giustifica

per i fatti e le colpe evidenziate nella Richiesta di rinvio a giudizio e per il fatto che il GiobattaParodi è figlio legittimo dell'ucciso Federico Parodi.

Genova 20.04.2005

(Avv. Claudio Cicero)

Procura speciale e nomina a difensore:

- Il sottoscritto Giobatta Parodi nato a Genova il 23. 09.1936 e ivi res. in via S. Gerolamo 11

- per gli effetti di cui all'art. 78 C.P.P. dà procura all'Avv. Claudio Cicero a che si costituisca nel procedimento penale contro Alfredo Bianchi di cui al sovraesteso atto

al fine di compiervi in ogni stato e grado gli atti necessari per far valere il suo diritto al risarcimento, per rinunciarvi o transigerlo.

- per gli effetti dell'art. 100 C.P.P. nomina lo stesso Avv. Claudio Cicero difensore di se medesimo come sopra costituito parte civile.

(Sottoscrizione di G. Parodi)

Per autentica (Sottoscrizione dell'Avv. Cicero)

Avvertenze

- Le norme da tenere presenti sono : artt.74 ss. C.P.P. e in particolare l'art.78.
 - L'atto di costituzione della parte civile nel processo penale (.....) proviene dal difensore e deve essere da lui sottoscritto (cfr. Ghiara , in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da Chiavario, vol.I ,p. 370).
 - La costituzione di parte civile non può avvenire in virtù di mandato generale. (arg. ex art. 76)
 - La procura speciale rilasciata ai sensi dell'art. 76 c.p.p. per la costituzione di parte civile va distinta dalla procura speciale ex art. 100 c.p.p. con cui si conferisce la rappresentanza processuale; i due atti sono diversi e autonomi, pur potendosi delegare con la stessa procura sia la dichiarazione di costituzione di parte civile che la rappresentanza (cfr. Cass. sez. V, 7 marzo 1995, Prati, *Cass. pen.*, 1996, 1532). In altre parole – mentre nel processo civile il cliente dandoti la procura ti dà ipso facto il potere di iniziare la causa civile (notificare l'atto di citazione, costituirti in giudizio...) – nel processo penale il cliente-danneggiato , se, com'è norma, non si costituisce di persona o tramite un terzo, ma si costituisce tramite te, avvocato, deve darti due procure : una per conferirti il potere di costituirti, l'altra per conferirti il potere di difenderlo. Nella prima procura la sottoscrizione del cliente va autenticata.
- 5 - La parte lesa minorenni per costituirsi parte civile deve essere rappresentata o assistita nelle forme di legge (vedi Cass. Sez.III, 12 febbraio 1970, Clemente, *Giust. Pen.* 1971 , III) ; mentre, invece, “ nel procedimento penale contro il minore (....) basta che la costituzione avvenga nei confronti del minore, senza che sia richiesta l'assistenza del suo legale rappresentante” (Cass. Sez. III, 10 aprile 1958, *Giust. Pen.*, 1958,III,844)
- 6- La costituzione di parte civile non è atto di straordinaria amministrazione (Cass. Sez. IIIciv., 8 settembre 1960, Di Bello); perciò per effettuarla, quando la parte costituenda è minorenni, non occorre autorizzazione del giudice tutelare (Cass. Sez. I, 12 giugno 1967, Dr. Somma ,*Giust. Pen.* 1968, III, 252 , n.298).
- 7- Posto che la costituzione di parte civile realizza la inserzione nel processo penale di un rapporto civilistico per il risarcimento del danno e per le restituzioni di cui sono parti il danneggiato, da un lato , e l'imputato ed il responsabile civile, dall'altro, ne consegue che le altre parti, cui essa deve essere notificata, sono appunto l'imputato ed eventualmente il responsabile civile con esclusione del pubblico ministero, che è del

tutto estraneo al suddetto rapporto” (*Cass. pen. Sez. IV, 5 giugno 1997, n.5270*) .

8-“In tema di costituzione di parte civile, l’impegno argomentativo necessario a giustificare l’esercizio dell’azione civile nel processo penale dipende dalla natura delle imputazioni e dal rapporto tra i fatti lamentati e la pretesa azionata; ne consegue che quando tale rapporto sia immediato (come nella specie , in cui si denuncia il reato di minaccia), ad integrare il requisito previsto dall’art. 78, comma primo, lett.d) cod. proc. pen. é sufficiente il mero richiamo al capo di imputazione descrittivo del fatto” (*Cass. V sent. 544 del 12 . 1 . 2007*).

9- “La costituzione di parte civile é possibile solo « dal momento del promovimento dell’azione penale nei confronti dell’imputato , cioè dal momento del deposito da parte del pubblico ministero, della richiesta di rinvio a giudizio (art. 416) o di giudizio abbreviato (art. 439). Se si procede a giudizio immediato o a giudizio direttissimo (con omissione dell’udienza preliminare) il termine decorrerà rispettivamente, dalla presentazione della richiesta di cui all’art. 453 e dalla presentazione dell’imputato in udienza a norma dell’art. 449” (Chiara, *Op. cit.* ,p.379) .

10-Il termine previsto dall’art. 79 c.p.p. opera solo con riguardo alle imputazioni originarie e non in caso di contestazione suppletiva (C. cost. n.98 del 1996). “ Quando nel corso del dibattimento il P.M. proceda a contestazione suppletiva ai sensi degli artt. 516 , 517 e 518, n.2 , la parte offesa ha diritto alla sospensione del dibattimento per essere nuovamente citata in giudizio, o, se presente , per potersi costituire parte civile negli atti introduttivi della nuova udienza . Infatti a seguito della contestazione di un nuovo fatto-reato è stata introdotta nel procedimento penale una nuova causa pretendi contro l’imputato, in relazione alla quale la persona offesa deve essere messa in grado di valutare se esercitare l’azione civile nella sede penale prima che sullo stesso fatto-reato si apra l’istruzione dibattimentale. A maggior ragione deve essere data la possibilità alla parte offesa già costituita parte civile di modificare il rapporto già costituitosi estendendolo anche alla nuova contestazione” (*Cass. pen. Sez. III, 27 ottobre 1995 , n. 10660 , Roncati*) .

11-“Il termine finale (per la costituzione di parte civile) “ è fissato, in corrispondenza al compimento, da parte del giudice del dibattimento, dei controlli circa la regolare costituzione delle parti nel dibattimento (art. 484), e quindi deve considerarsi scaduto con l’inizio di trattazione delle questioni preliminari – tra cui, appunto , quelle sulla costituzione di parte civile (art. 491) – alla quale seguiranno la dichiarazione di apertura del dibattimento e la lettura delle imputazioni (art. 492) . (Ghiara, *Op. cit.*, p. 380)

12-Per il principio di immanenza della costituzione di parte civile,la parte danneggiata , una volta costituitasi tempestivamente in primo grado, può partecipare agli ulteriori gradi senza necessità di una nuova costituzione (cfr. *Cass. Sez. Un. 20 febbraio 1971, Bassi, Giust. Pen. 1972, III , 647*).

Formula B: Conclusioni della parte civile

Tribunale di Genova

Conclusioni presentate da

Giobatta Parodi – parte civile costituita

Contro Bianchi Alfredo – imputato di lesioni colpose.

“ Piaccia al Tribunale ill.mo, ritenuta la penale responsabilità dell'imputato, condannarlo all'integrale risarcimento dei danni, materiali e morali, patiti e patienti ; danni da liquidarsi nella somma di centomila euro o in quella maggiore meglio vista. Condanna provvisoriamente esecutiva. In ipotesi che non ritenga acquisita la prova per un'integrale liquidazione, piaccia al Tribunale ill.mo condannare l'imputato ad una provvisoria immediatamente esecutiva calcolata in somma non minore di ventimila euro. Piaccia infine al Tribunale ill.mo condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile, come determinate nella separata notula che si allega”.

Genova 20 settembre 2005

(Sottoscrizione del difensore)

Avvertenze

“ Le conclusioni della parte civile debbono consistere sempre in una domanda di condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno e non possono limitarsi al solo rimborso delle spese giudiziali” (Cass. 19 aprile 1969 , Leoni)

V

Richiesta di esclusione della parte civile

Premessa. La richiesta di esclusione può essere fatta all'udienza (preliminare o dibattimentale) o fuori d'udienza.

Nel primo caso si fa oralmente : il difensore (dell'imputato o del responsabile civile), una volta che il giudice ha controllato la regolare costituzione delle parti (v. art 491), si alza e...fa la sua brava richiesta di esclusione .

In caso di richiesta fuori di udienza , invece , bisogna :

Redigere (in carta semplice) l'istanza secondo la formula A . Naturalmente l'intestazione della richiesta cambierà a seconda che sia indirizzata al GIP. ,al tribunale (...).

Depositare l'atto così redatto nella cancelleria del giudice che procede.

N.B.: non occorre provvedere a nessuna notifica : l'iter si esaurisce col deposito dell'atto.

Formula A: Richiesta di esclusione della parte civile

Ill.mo Giudice delle indagini preliminari

presso il Tribunale di Genova

- Luigi Rossi nella persona del suo difensore avv. Caio Cicero

- nella sua qualità di imputato di omicidio colposo di Fani Alberto nel procedimento R.G. N.R.

- visti gli artt. 74 e 80 C.P.P.

chiede

l'esclusione dal procedimento di Fani Giulia costituitasi parte civile , per i seguenti

Motivi

La Fani Giulia non ha nessun rapporto di parentela con l'ucciso e quindi non può vantare nessun danno risarcibile.

Con osservanza

Genova 22 dicembre 2010

(Sottoscrizione del difensore)

Avvertenze

L'istanza può essere proposta indifferentemente dall'imputato o dal suo difensore (comb. disp.artt. 80 c.1 e 99).

Nel caso provenga dal responsabile civile, noi saremmo propensi a ritenere legittimato solo il suo difensore (art. 100 c.1).

“ E' appena il caso di ricordare che l'imputato minore ecc. non è mai incapace processualmente e che quindi può proporre opposizione senza necessità di assistenza o di rappresentanza” (Levi , *La parte civile nel processo pen.it. , cit. , p.455*).

“ Se la costituzione di parte civile è proposta “ per l’udienza preliminare” ai sensi dell’art. 79.1 , cioè tra il deposito della richiesta di rinvio e l’udienza, la richiesta di esclusione può essere presentata per iscritto fuori d’udienza (prima o dopo di essa) oppure oralmente nell’udienza preliminare o in quella dibattimentale , fino al momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti (artt. 420 e 484). Se la costituzione è proposta dopo l’udienza preliminare, nel corso degli atti preliminari al dibattimento , la richiesta di esclusione va presentata nella fase di trattazione delle questioni preliminari (art. 491.2). Cioè subito dopo gli accertamenti di cui all’art. 484 e prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 492.1). Questi termini sono stabiliti a pena di decadenza , salva restando la facoltà di esclusione d’ufficio a norma dell’art. 481” (Ghiara, *op. cit.*, pp. 383-384).

*“ L’esclusione può essere pronunciata sia per difetto di requisiti formali prescritti a pena di inammissibilità (art. 78), sia per la mancanza del potere di costituzione per intervenuta preclusione (art. 75.1) o decadenza (art. 79.1) , sia , infine , per l’infondatezza nel merito della domanda di danno (difetto di legittimazione o inesistenza di un danno risarcibile) sotto il profilo della mancanza di fumus boni iuris” (Ghiara, *Op. cit.*,p.383).*

VI Citazione del responsabile civile

-Devi costituirti parte civile , notificare la costituzione, depositare in cancelleria la copia contenente la relata di notifica (andata a buon fine) dell'ufficiale giudiziario : il tutto come si è detto nell'iter “ Costituzione di parte civile”.

–Devi redigere l'istanza secondo la seguente “formula A” (naturalmente cambiando nell'intestazione l'autorità destinataria dell'atto , secondo i casi GIP , o tribunale o Corte di assise....).

- Devi depositare l'istanza nella cancelleria del giudice presso cui pende la causa.

Dopo che il giudice avrà posto in calce alla tua istanza il decreto di cui al 3° comma art. 83,tu chiederai al cancelliere le copie necessarie per la notifica della tua istanza e del pedissequo decreto. Ma quante saranno le copie a ciò necessarie ? Dipende se opti per la notifica tramite ufficiale giudiziario (art. 148.1) o per la notifica a mezzo posta (di cui all'art.152).

Nel primo caso, saranno necessarie all'ufficiale giudiziario (e quindi si richiederanno al cancelliere) tante copie quante sono le parti a cui deve essere consegnata copia dell'atto (in pratica , quanti sono i responsabili civili + gli imputati + il P.M.) , più una (il c. d. “originale di notifica in calce al quale l'ufficiale giudiziario stenderà la sua “ relata di notifica”).

Nel secondo caso, saranno necessarie tante copie autentiche quante sono le persone a cui è necessario spedire copia dell'atto (e che naturalmente sono le stesse a cui andrebbe , l'atto, notificato – vedi sopra) + una copia non autentica per i fini di cui all'art. 56 disp.att.

5) – Nel caso di notifica tramite ufficiale giudiziario si procede così : A) si portano le copie all'ufficiale giudiziario (dopo aver predisposta la relata di notifica); B) lasciato passare qualche giorno si torna dall'ufficiale giudiziario per ritirare il c.d. “originale di notifica”; C) si deposita l'originale di notifica nella cancelleria davanti a cui pende la causa (ciò in adempimento del 4° comma ult. parte art. 83).

Nel caso di notifica a mezzo posta si procede invece così : A) si spediscono le copie autentiche mediante lettera racc. con avviso di ricevimento ; B) ritornato l'avviso di ricevimento , in calce alla copia (non autentica) dell'atto di costituzione , si attesta che “ copie conformi al sovraesteso atto sono state spedite in busta chiusa (o “ in piego” , a seconda che si è scelto questo o quel sistema di spedizione – v. art. 562 disp. att.) ai sensi dell'art. 152 alle parti risultanti dagli avvisi di ricevimento allegati” ; C) si deposita l'atto di cui sub B + gli avvisi di ricevimento in cancelleria (

in adempimento del 4° comma ult. parte art. 83).

Formula A: Istanza per citazione responsabile civile

Tribunale penale di Genova

Istanza per la citazione del responsabile civile

Ill.mo Giudice delle indagini preliminari

presso il Tribunale di Genova

- *Elvira Faini res. in Genova , rappresentata e difesa dall'avv. Caio Cicero*
- *parte civile nel procedimento penale contro Luigi Rossi imputato di omicidio colposo (RG. Gip 9/90)*

fa istanza

- *perché Luigi Bianchi res. in Firenze , via Martelli 4*
- *proprietario dell'auto investitrice*
- *sia citato a comparire nella qualità di responsabile civile all'udienza preliminare che si terrà il 31 gennaio 2011 nei soliti locali dell'Ufficio del GIP presso il Tribunale di Genova, davanti alla S.V.*
- *a che possa dire e provare (nel caso denegato che abbia qualcosa da dire e provare) a propria difesa e contro l'accoglimento della seguente domanda che l'istante parte civile intende proporre se del caso meglio dettagliata e specificata all'ill.mo Tribunale:*

“Piaccia all'ill.mo Tribunale , ritenuta la penale responsabilità dell'imputato , per l'effetto condannarlo in solido con il responsabile civile al risarcimento dei danni , materiali e morali, patiti e patienti, conseguenti alla morte di Faini Alberto avvenuta per fatto e colpa dell'imputato stesso il 15 ottobre 1998 in Genova”.

Con osservanza

Genova 20dicembre 2010

(Sottoscrizione del difensore Cicero)

Avvertenze –

1 -“ La citazione del responsabile civile è richiesta dalla parte civile – a mezzo del difensore che la rappresenta nel processo (art.100 .4) – o dal pubblico ministero nel caso previsto dall'art. 77.4 ed è ordinata dal giudice , così da consentire il controllo preliminare di ammissibilità anche nel merito della domanda (sussistenza del *fumus boni iuris*)” (Giara ,*Op. cit.* , p.387).

2- “ La prescritta enunciazione delle domande che si fanno valere contro il responsabile civile implica necessariamente l’indicazione dell’imputato nonché del fatto a lui attribuito (fatto di cui il soggetto citato è chiamato a rispondere) ; l’insufficienza di tali indicazioni , impedendo al responsabile civile di esercitare il diritto di difesa, comporterà al nullità della citazione ex art. 178 lett.c)” - (Ghiara, *Op. cit.* ,p. 388).

3- “(Il decreto del giudice e quindi l’istanza che deve agevolare il giudice nella costruzione del decreto , deve) indicare (...) gli elementi indispensabili per individuare il dibattimento – data, ora , luogo –quali risultano dal decreto che dispone il giudizio” (Ghiara , *Op. cit.* ,p. 388).

4- “ La richiesta (di citazione del responsabile civile) deve essere proposta al più tardi per il dibattimento” (co.3 art.83).

Però, siccome “ la citazione del responsabile civile” deve porre questo “ In condizione di esercitare i suoi diritti nell’udienza preliminare (artt. 416ss) o nel giudizio (artt. 465ss.)” e pertanto il relativo decreto di citazione deve concedere al responsabile civile lo stesso termine dilatorio concesso all’imputato e alla parte offesa (v. per il dibattimento gli artt. 429 co.4 , 456 co.3 , 552 co.3 e , per l’udienza preliminare , espressamente l’art. 419 co.4) , da tutto ciò consegue che la richiesta deve essere presentata in modo da permettere l’osservanza di tale termine dilatorio.

5 – “E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 83 c.p.p. nella parte in cui non prevede che , nel caso di responsabilità civile derivante dalla assicurazione obbligatoria prevista dalla l. 24 dicembre 1969 n.990, l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato (...)” (Corte Cost. , 16 aprile 1998 , n. 112, in *Cass. pen.* , 1999 , 2457).

VII

Nomina a difensore dell'imputato

Se l'imputato si trova al cospetto dell'autorità procedente (ad esempio si trova in sede di interrogatorio , di dibattimento...) egli potrà fare e di norma farà la nomina oralmente . Anzi di solito la nomina si realizzerà nel caso senza nessuna sua dichiarazione esplicita : il difensore si presenta al giudice come difensore di Pinco Pallino, Pinco Pallino presente, stando zitto, assente : la nomina è bella che fatta.

Mettiamoci ora nel caso che la nomina non sia fatta con “dichiarazione resa all'autorità procedente” . Allora andrà fatta per iscritto seguendo la falsariga della formula A o della formula B , a seconda che nel contesto della nomina si vogliano inserire dichiarazioni aggiuntive (richiesta di giudizio abbreviato , elezione di domicilio...) oppure no.

La nomina come sopra redatta andrà comunicata alla “autorità procedente” (quindi al p.m. , melius alla procura della repubblica presso il tribunale , nel caso si sia ancora nella fase delle indagini preliminari , al tribunale, nel caso il p.m. abbia esercitato l'azione penale con decreto di citazione davanti al giudice monocratico....).

La comunicazione all'autorità procedente può avvenire per spedizione con lettera raccomandata (non per fax !) o mediante consegna da parte del difensore (v. art. 96 co.2).

Il difensore può provvedere alla consegna personalmente o tramite persona da lui delegata (la segretaria, un praticante...). La delega si ritiene che possa essere solo orale.

La nomina di un secondo difensore , dopo che già ne era stato nominato uno , è possibile e potrebbe essere formulata così : “Il sottoscritto Giobatta P. indagato ecc.ecc. conferma (oppure , revoca) la nomina già effettuata dell'Avv. Plinio e con l'atto presente nomina ecc.ecc.”

Tenere presente però che , a norma dell'art. 96 c.p.p., l'imputato ha diritto di nominare due soli difensori di fiducia e che l'art. 24 disp. att. stabilisce che la nomina di ulteriori difensori si considera “senza effetto” , finchè non sono revocate le nomine precedenti che risultano eccedenti. Quindi l'imputato che, dopo aver nominato già due difensori , vuole nominarne un terzo , deve per forza revocare uno dei due precedenti nominati, altrimenti la nomina del terzo rimarrà senza effetto.

Peraltro “ non vi è dubbio che la nomina (di un difensore di fiducia) opera per tutto il procedimento , potendo i relativi effetti cessare solo per revoca , per rinuncia , per incompatibilità , per morte o sopravvenuta incapacità del difensore” (G. Frigo in “Commentario del nuovo codice di procedura penale , 1989, Giuffré . vol. I , p. 618).

In particolare “ il difensore che omette di intervenire al dibattimento o ad un atto a cui la sua partecipazione è necessaria senza farsi sostituire, non perde la sua qualifica” (G. Frigo , Op. cit. , p. 619).

Formula A – Nomina a difensore dell'imputato (pura e semplice)

Tribunale penale di Arezzo

Nomina a difensore

Imp. Giobatta Parodi ; ud. 13.10.11; RGNR 45328/10

Il sottoscritto Giobatta Parodi nato a Genova il 06.09.36 imputato nel procedimento penale n.45328/10 del reato p. e p. dall'art. 648 C.P.

nomina

proprio difensore nel procedimento sopra indicato l'Avv. Tullio Cicero del Foro di Arezzo ivi con studio in via Cellini7.

Arezzo 23.06.11

(Sottoscrizione di GiobattaParodi)

**Formula B – Nomina a difensore dell'imputato
(con altre dichiarazioni contestuali)**

Tribunale penale di Arezzo

Nomina a difensore

Imp. Giobatta Parodi ; ud. 13.10.11;RGNR 45328/10

Il sottoscritto Giobatta Parodi nato a Genova il 06.09.36 imputato nel procedimento penale n.45328/10 del reato p. e p. dall'art. 648 C.P.

nomina

proprio difensore nel procedimento sopra indicato l'Avv. Tullio Cicero del Foro di Arezzo ivi con studio in via Cellini 7.

E conferisce allo stesso

procura speciale

per la presentazione eventuale: di richiesta di giudizio immediato ai sensi dell'art. 419 C.P.P. ; di applicazione pena ai sensi degli artt. 444 ss. C.P.P. ; di giudizio abbreviato ai sensi degli artt. 438 ss. C.P.P.

Il sottoscritto elegge altresì domicilio ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 161 C.P.P.in Arezzo via Cellini 7 presso e nello Studio del prefato suo difensore.

Arezzo 23.06.11

(Sottoscrizione di Giobatta Parodi)

Per autentica

(Sottoscrizione del difensore Cicero)

Avvertenze

Di per sé la sottoscrizione di una nomina a difensore non dovrebbe essere autenticata ; ma lo deve se l'atto di nomina , oltre che la vera e propria nomina, contiene negozi (processuali) aggiuntivi (come nella formula sub B).

Attenzione ! per la nomina del difensore (non dell'imputato, ma) delle altre parti processuali leggersi gli artt.100 e 101 (che richiedono invece sempre la autentica della sottoscrizione, che peraltro può essere effettuata dallo stesso difensore).

VIII

Non accettazione – Rinuncia – Revoca dell'incarico difensivo – Richiesta di esonero da una nomina d'ufficio.

Parliamo prima della non-accettazione (di una nomina fiduciaria).

L'avvocato che vuole rinunciare a una nomina di fiducia deve darne comunicazione all'autorità procedente e a chi gli ha conferito l'incarico (non gradito). Fino a che la comunicazione di “non-accettazione” non é pervenuta all'autorità procedente, egli é tenuto a svolgere la sua attività difensiva (v. art. 107). Ma come si fa la comunicazione all'autorità procedente? Se si vuole può farsi anche recandosi di persona nella cancelleria (o segreteria) dell'autorità procedente (arg.ex art. 96 co.2); però la forma più opportuna di comunicazione é data dalla lettera raccomandata (v. formula A).

Parliamo ora della rinuncia (sempre a una nomina fiduciaria).

Essa implica una accettazione, tacita o espressa, dell'incarico difensivo. Anche in caso di rinuncia, così come in caso di non-accettazione, l'avvocato deve comunicare la sua volontà (di non svolgere l'attività difensiva) sia all'autorità procedente che a chi ebbe a fargli la nomina fiduciaria. Però, al contrario di quanto avviene nel caso di non-accettazione, l'avvocato non sarà liberato dai suoi obblighi al momento in cui la sua comunicazione perverrà all'autorità procedente, ma solo quando la parte risulterà “assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore d'ufficio e sarà decorso il termine eventualmente concesso a norma dell'art. 108” (v. sempre art. 107).

Anche in caso di revoca l'avvocato é vincolato alla sua attività né più né meno che avesse rinunciato al mandato. Da qui sorgerà per lui l'onere di comunicare la revoca all'autorità procedente (se già non vi avesse proceduto chi ebbe a nominarlo).

Parliamo infine della richiesta di esonero da una nomina d'ufficio. Essa va naturalmente indirizzata all'autorità procedente e in essa si deve indicare il motivo che la giustifica (v. art. 30 disp. att.). Fino a che l'autorità non avrà provveduto all'esonero (e vi provvederà solo se lo riterrà giustificato) l'avvocato sarà tenuto a svolgere la sua attività difensiva.

Formula A : Dichiarazione di non-accettazione

Racc. A.R.

Al sig. Lestofanti Attilio

All'ill.mo Tribunale di Canicattì – Sez. I

il sottoscritto avv. Cicero del Foro di Roma dichiara di non accettare la nomina a difensore fatta a suo favore dal sig. Lestofanti Attilio imputato di furto nel procedimento n. 345/12 R.G.N.R. Procura Repubblica presso il Tribunale di Canicattì.

Data

(Avv. Cicero)

Avvertenze-

Non occorre motivare la non-accettazione.

IX

Nomina a sostituto

I riferimenti normativi sono dati dall'art. 102.

La nomina a sostituto é ammissibile anche se non é giustificata da un impedimento del difensore-titolare.

Si ritiene ammissibile la nomina fatta in via generale per tutta l'attività difensiva relativa un dato processo (ma in tali casi, per non rischiare una responsabilità per abbandono della difesa ex art. 105 , può essere opportuno ottenere il consenso dell'imputato alla nomina).

Un'idea di come possa essere redatto l'atto de quo , lo studioso la può ricavare dalla seguente formula A.

Formula A : Nomina a sostituto

Tribunale di Canicattì

Nomina a sostituto

Giudice, Dott. Plinio; ud. 14.01.20\12; imp. Lestofanti A.; R.G. N.R. 3450/11

Ill.mo Tribunale

il sottoscritto Avv. Cicero I del Foro di Roma nella sua qualità di difensore di Lestofanti Attilio imputato di furto nel procedimento n. 3456/11 Procura Repubblica presso Tribunale Canicattì

dichiara

di nominare suo sostituto ai sensi dell'art. 102 C.P.P. l'avv. Plinio del Foro di Roma e ivi con Studio in via Giulio Cesare 3.

Con osservanza

Data

(Avv. Cicero I)

X

Nomina di difensore alla parte offesa e alla parte civile

Sia la parte offesa sia la parte civile possono nominare un difensore (ma non più di un difensore). Vedi per le relative “formule” postea - gli articoli di riferimento sono rispettivamente l'art.101 e 100.

Autorevolmente si ritiene che al difensore della parte offesa non sia estensibile la norma dell'art. 99 relativa all'imputato e pertanto non gli si riconosce un potere di rappresentanza “generalizzato” : egli avrebbe solo una funzione di assistenza tecnica. Discutibile é se egli possa proporre opposizione alla richiesta di archiviazione e ricorso in cassazione contro il decreto di archiviazione: l'orientamento prevalente sembra essere che egli possa proporre opposizione alla richiesta di archiviazione ma non ricorso contro il decreto di archiviazione.

Formula A: nomina a difensore della parte offesa

*Alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Canicattì (1)*

il sottoscritto Giobatta Parodi nato a Genova il 06.08.1978 ivi residente in via Roma 3 persona offesa nel procedimento n.453/2012 R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Canicattì, contro Lestofanti Attilio nato a Roma il 09.12.1979 residente in Roma via Cesare 2 imputato del reato p.e p. dall'art. 648 C.P.

nomina

suo difensore l'avv. Cicero del Foro di Genova con Studio in Genova via Garibaldi n.5 eleggendo domicilio nel Suo Studio.

Con osservanza

Canicattì (Giobatta parodi)

visto per autentica (Avv. Cicero)

Avvertenze

(1) Indicare l'A.G. presso cui pende il procedimento

In forza dell'art. 122 la sottoscrizione può essere autenticata anche dal difensore.

Formula B : nomina di difensore alla parte civile

Tribunale di Canicattì – Ufficio del Giudice delle Indagini preliminari (1)

Ill. mo Giudice delle indagini preliminari (1)

Tribunale di Canicattì

il sottoscritto Giobatta Parodi nato a Genova il 06.09.1967 ivi res. in via Roma 3

nella sua qualità di persona danneggiata dal reato nel procedimento 564/2010

R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Canicattì contro Lestofanti Attilio imputato del reato p.e p. dall'art.625 C.P. per aver in data 10-10.2010 sottratto,,,,,,,,,

nomina

proprio difensore l'avv. Cicero del Foro di Genova con Studio in Genova via Garibaldi n.4, conferendo allo stesso

procura speciale

affinché provveda al deposito di costituzione di parte civile e lo rappresenti e difenda nel suindicato procedimento, con facoltà di nominare sostituti processuali, di avvalersi della collaborazione di consulenti tecnici e di investigatori privati e di impugnare le sentenze conclusive del grado di giudizio. La procura presente é conferita per ogni stato e grado del procedimento.

Con osservanza

Canicattì.....

(Giobatta Parodi)

visto per autentica (Avv. Cicero)

Avvertenze

(1) Indicare l'A.G. davanti a cui ci si costituisce (GIP, Tribunale, Corte di Assise...)

Ai sensi del c.5 art. 100 c.p.p. il domicilio della parte privata si intende eletto presso il difensore

“ La costituzione di parte civile (che può avvenire anche a mezzo di procuratore speciale ex art. 76) va distinta dalla rappresentanza processuale della parte civile, conferita a mezzo di procura speciale ai sensi dell'art. 101. I due atti sono diversi e autonomi, pur potendosi delegare con la stessa procura sia la dichiarazione di costituzione che la rappresentanza” (Cass. 07.03.95. Prati)

“ La persona danneggiata che si costituisce parte civile deve nominare un difensore ma non anche un procuratore speciale (la S.C. nell'enunciare il predetto principio ha precisato che l'obbligo di nomina del procuratore speciale, che può essere lo stesso difensore nominato con il medesimo atto, sussiste solo nel caso in cui la parte civile non risulti costituita personalmente” (Cass. 25.06.09).La procura speciale conferita dalla parte civile al proprio difensore non deve essere necessariamente posta in calce o a margine dell'atto di costituzione, potendo quindi essere redatta anche su separato foglio, purché sia riferibile in modo certo al processo cui la costituzione attiene” (Cass. 20.05.08 Nuvoli).

“La procura si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non é espressa volontà diversa” - co. 3 Art. 100

- L'art. 100 co. 5 individua presso il difensore il domicilio legale delle parti private diverse dall'imputato, che stiano in giudizio col ministero del difensore (c.d. domicilio legale delle parti “complesse”).

XI

Indagini difensive

- Il difensore , ai “colloqui non documentati” di cui al co. 1 art. 391bis , può preferire di procedere , non direttamente , ma tramite un investigatore autorizzato o un consulente: in tal caso può essere opportuno ai fini dell’art. 103 co.2 e 5 informare di ciò il P.M. (formula A).
- Nei casi in cui il difensore voglia procedere alla documentazione delle dichiarazioni del terzo (per poi produrre eventualmente il relativo “ documento” in giudizio) la cosa più opportuna è che inviti il terzo a venire nel suo studio (formula B) per rilasciare una dichiarazione scritta già da lui elaborata (formula C) o per rispondere a un vero e proprio interrogatorio (formula D).
- Tra i vari poteri di indagine che il codice riconosce al difensore particolare interesse rivestono quelli che concernono l’acquisizione di documenti (formula E) e l’accesso a luoghi (formula F).

Formula A : Comunicazione a Procura pubblica di nomina di investigatore o consulente

*Ill.mo Signor Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Arezzo*

*il sottoscritto Avv. Cicero Primo difensore di Rossi Mario indagato per il reato p. e p.
dall’art. 628 C.P. ,nel procedimento R.G.N.R 564/10*

Vi comunica

*di aver dato al sig. Lincei Guido, investigatore autorizzato, incarico di svolgere
indagini difensive nell’interesse del proprio assistito.*

Tanto si comunica anche ai fini dell’art. 103 co.2 e 5 .

Con osservanza

Arezzo 30.05.10

(Avv. Cicero Primo)

Formula B : Convocazione del terzo

*Gent. Sig. Bianchi Alfredo
Via Rimassa , 5 – Genova*

*- Sono difensore di persona indagata per rapina in relazione ai fatti avvenuti il 05 .
05.2010 nella Banca del Lavoro in Arezzo Corso Italia 3 .*

*- Siccome mi risulta che Voi siete , su tali fatti, informato e ritengo opportuno
documentare per scritto le informazioni che su di essi vorrete rilasciarmi*

- visto l’art. 391bis Codice di Procedura Penale

formalmente Vi invito

a presentarVi presso il mio Studio in Arezzo Via Cellini 7 il giorno 09.09.10 alle ore 11 per rilasciarmi una dichiarazione scritta sui fatti o per rispondere ad alcune mie domande su di essi - – come parrà meglio ai fini di giustizia.

Nel caso di V. impedimento a presenziare all'appuntamento vorrete cortesemente avvisarmene , in modo che Vi possa fissare altra data anche tenendo conto delle V. esigenze.

I più distinti saluti

Arezzo 30.05.2010

(Avv. Cicero Primo)

Avvertenze : E' opportuno spedire la lettera per R.R.

Formula C. : Relazione che accompagna dichiarazioni scritte rilasciate dal terzo.

Indagini difensive

(indagato, Rossi Mario ; proc. 564/10 RGNR)

Relazione sull'acquisizione di dichiarazioni scritte (art. 391ter C.P.P.)

Il sottoscritto Avv. Cicero Primo , nato a Genova il 06.09.1936 , del Foro di Arezzo , nella sua qualità di difensore di Rossi Mario indagato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo per il reato p. e p. dall'art. 628 C.P. nel procedimento RGNR 564/10

dà atto

- che in data 10.11.2010 alle ore 11 nel proprio Studio sito in Arezzo via Cellini 7 è comparso il sig. Alfredo Bianchi nato ad Arezzo il 06.06.46

- il quale ricevuti gli avvertimenti previsti dal comma 3 dell'art. 391bis C.P.P.

- ha rilasciato la dichiarazione scritta che debitamente autenticata si allega alla presente

- sui fatti avvenuti nella Banca del Lavoro sita in Arezzo Via Cavour 30 su cui la ill.ma Procura della Repubblica sta indagando per rapina

Arezzo 10.10.2010-11-06

(Avv. Cicero Primo)

Avvertenze : La relazione non va sottoscritta dal terzo . Sarà invece il difensore o un suo sostituto a dover autenticare la dichiarazione del terzo.

Formula D : Verbale di assunzione di informazioni

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo

Indagini difensive

(indagato , RossiMario ; RGNR 564/10)

Verbale di assunzione di informazioni (art. 391bis)

- Il giorno 05.05.2010 alle ore 11 nello Studio sito in Arezzo via Cellini 7 del

sottoscritto Avv. Cicero Primo , del Foro di Arezzo e nato a Genova il 06.06.66 ,
- su invito dallo stesso Avvocato Cicero Primo fatto nella sua qualità di difensore di B.A.

- è comparso il sig. Nicoletti Luigi nato ad Arezzo il 06.06.36 e ivi res. in via Roma 3 come tale identificato in base alla carta di identità rilasciatagli dal Comune di Arezzo in data 12.04.98.

L'Avvocato Cicero Primo rende edotto il sig. Nicoletti Luigi :

- che , nella qualità di difensore di persona indagata per rapina nel procedimento iscritto al n. 564/10 del RNR presso la Procura della Repubblica in relazione ai fatti avvenuti il 15.05.10 alle ore 11 circa in Arezzo nella Banca del Lavoro , intende porgli delle domande procedendo alla verbalizzazione delle sue risposte e con riserva di produrre il verbale così redatto in giudizio;

- ch'egli ha facoltà di non rispondere (nel qual caso potrà essere interrogato dal Pubblico Ministero), ma che se risponde è tenuto a dire la verità su quanto è a sua conoscenza , dato che qualora renda false dichiarazioni sarà punibile per il reato previsto e punito dall'art. 371-ter Codice Penale;

- che ha l'obbligo di dichiarare se è sottoposto ad indagini o è imputato nello stesso procedimento per cui si vuole interrogarlo , o in un procedimento connesso o per un reato collegato ;

- che la Legge gli fa divieto di rivelare le domande eventualmente fattagli dalla Polizia Giudiziaria o dal Pubblico Ministero e le risposte , a tali domande , da lui date.

Si dà atto che il sig. Nicoletti Luigi si dichiara disposto (oppure , non disposto) a rispondere alle domande che gli si vorranno rivolgere.

Domanda:.....

Risposta :.....

Domanda :.....

Risposta:.....

Si dà atto che il presente verbale viene chiuso alle ore 12 del 05.05.10.

Il verbale è stato redatto dalla segretaria dell'Avvocato Cicero Primo , Sig.ra Violetti Rosa nata ad Arezzo il 09.02.69.

Letto confermato sottoscritto

(Sottoscrizione della persona interrogata)

(Sottoscrizione della persona che ha verbalizzato)

Anche per autentica della firma dell'interrogato

(Sottoscrizione dell'Avv. Cicero Primo)

Avvertenze : Se la persona "informata" è sottoposta ad indagini o imputata nello stesso procedimento , in un procedimento connesso o per un reato collegato , vedi il comma 5.

Se la persona "informata" è detenuta , vedi il comma 7 .

Se la persona " informata" ha rifiutato di rispondere (o non è comparsa per rispondere) si può chiedere al P.M. che proceda egli all'interrogatorio (v. melius il co. 10 art. 391bis.) o in alternativa si può chiedere l'incidente probatorio (v. melius il co.11 art. 391bis).

Se la persona “informata” rende dichiarazioni autoindizianti occorre interrompere l’interrogatorio (v. melius co.9 art. 391bis).

Formula E : richiesta di documenti alla P.A.

*Spett. Comune di Bargagli
Ufficio.....*

Il sottoscritto Avvocato Cicero Primo del Foro di Arezzo e ivi con Studio in via Cellini 7 , nella sua qualità di difensore di R.M. indagato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova nell’ambito del procedimento n.453/10 R.G.N.R per fatti che si pretendono avvenuti in data prossima al 30.01.09 e in cui si dovrebbe ravvisare un’estorsione;

in forza dell’art. 391 quater C.P.P . e degli artt. 22 ss. legge 7 agosto 1990 n. 241

Vi chiede

di essere autorizzato a visionare e , se del caso , ad estrarre copia dei seguenti documenti:A).....; B).....

Allega fotocopia dell’atto di nomina a difensore.

Con osservanza

Arezzo 23.02.2010-11-06 (Avv. Cicero Primo)

Avvertenze –In caso di rifiuto della P.A. si può chiedere al P.M. , di disporre il sequestro della documentazione (come risulta espressamente dagli artt. 391quater e 368 C.P.) o (in forza di un facile argomento a minori ad maius) di ordinare la sua esibizione e rilascio di copia.

Formula F : richiesta di autorizzazione ad accedere a luoghi privati o non aperti al pubblico .

Tribunale di Arezzo

Ufficio del Giudice delle indagini preliminari

Richiesta di accesso a luogo privato (art.391 septies)

Ill.mo Giudice delle indagini preliminari

- Il sottoscritto Avv. Cicero Primo del Foro di Arezzo , nella sua qualità di difensore di Rossi Mario indagato dalla Procura della Repubblica di Arezzo nell’ambito del procedimento n. 564/10 R.N.R. per il reato p. e p. dall’art. 575 C.P.

premesse

-che è emersa la necessità , nell’ambito delle indagini difensive svolte da codesto difensore, di accedere nei locali della fabbrica di salvagenti del sig. Mariotti Carlo

- e ciò al fine di eseguire rilievi fotografici;

che il sig. Mariotti Carlo , ancorché richiesto con lettera raccomanda che si allega, ne rifiuta l’accesso;

visto l'art. 391 septies C.P.P.

chiede

alla S.V. di autorizzare l'esponente unitamente ai seguenti collaboratori : sig. Fiesta Dario nato a Genova il 09.06.56 e sig. Campi Renato nato a Genova il 12.04.67 di professione fotografi

- ad accedere nei locali della fabbrica del sig. Mariotti Carlo sita in Genova via Rimassa 6 r

- formulando al riguardo le più chiare prescrizioni allo stesso sig. Mariotti Carlo res. in Genova via San Giorgio 36.

Con perfetta osservanza.

Arezzo 30.04.10

(Avv. Cicero Primo)

XII

Richiesta di riesame ex art. 309 c.p.p.

Istanza di revoca di misura coercitiva

- Contro un provvedimento che dispone una misura cautelare , in prima battuta, si può proporre una richiesta di riesame e , se tale richiesta ha esito negativo , si può , lasciato passare un congruo lasso di tempo, proporre una istanza di revoca.

- Richiesta di riesame : Va redatta in carta libera seguendo la falsariga della formula A.

Attenzione ai termini di cui al 1° comma e al 3° comma art. 309!

Redatta l'istanza la si deposita nella cancelleria della “ sezione del riesame” del tribunale competente (più semplicemente , “cancelleria del tribunale del riesame”) . Ma qual è il tribunale competente ? Lo dice il co. 7 dell'art. 309 : “ è “ il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza”. Sarà onere del Tribunale così adito notificare a noi, difensori, e all'imputato, il giorno dell'udienza . Fino a tale giorno noi potremo consultare in cancelleria (v. co.8 art. 309) gli atti (che il P.M. già aveva dovuto porre a disposizione del giudice a cui aveva chiesta la misura cautelare – v. melius il co. 5 art. 309). L'udienza si svolge in camera di consiglio (art. 127) . Quindi : partecipazione facoltativa sia nostra che dell'imputato , niente toga, si parla solo alla presenza dei giudici e...dei colleghi . Il tribunale di solito non prende la sua decisione subito ma qualche giorno dopo e tale decisione viene notificata sia a noi che all'imputato.

- Richiesta di revoca di misura coercitiva : va redatta in carta libera (formula B) e va depositata nella cancelleria del “giudice che procede” . Nel corso delle indagini preliminari va depositata nella cancelleria del GIP (v. art. 279). Naturalmente in sede di udienza l'istanza può essere proposta oralmente (e allora viene verbalizzata).

Formula A . Richiesta di riesame

Tribunale penale di Genova

Sezione del riesame

Imp. Resci Marcello ; RGNR GIP 3123/90

Ill.mo Tribunale

- *il sottoscritto avv. Tullio Cicero del Foro di Genova*

- *nella sua qualità di difensore di Resci Marcello detenuto nella Casa circondariale di Ge-Marassi con l'imputazione di spaccio di sostanze stupefacenti*
chiede riesame

- *dell'ordinanza in data 31 ottobre 2008 con cui il GIP presso il Tribunale di Genova, Dott. Picci, disponeva la custodia in carcere nei confronti dello stesso Resci.*

- per i seguenti

Motivi

Il GIP fonda la sua decisione sul seguente teorema accusatorio.....

Ma a tale tesi accusatoria la difesa può facilmente replicare:

Le dichiarazioni del coimputato Fantasi sono oltremodo sospette perché.....

E' vero che il " confezionamento ad arte " può fare sospettare ma.....

PQM

si chiede la revoca della misura cautelare.

Con perfetta osservanza

Genova 20.11.09

(*Avv. Tullio Cicero*)

Formula B : istanza di revoca di misura cautelare

Tribunale di Genova

Ufficio del Giudice delle Indagini Preliminari

Imp. Hadi ; RGNR 4532/2008

Ill.mo Giudice delle indagini preliminari

- il sottoscritto avv. Tullio Cicero nella sua qualità di difensore di Hadi H. indagato per il reato di spaccio e al momento in custodia cautelare nella casa circondariale di Genova- Marassi

chiede la revoca

della misura coercitiva o in subordine la sua attenuazione in quella degli arresti domiciliari.

Si attira l'attenzione di V.S su :

- La gravità del reato : non rilevante . Tenga presente V.S. che Haidi è sottoposto a custodia per il solo reato di resistenza.....*
- La durata della custodia cautelare . Essa è stata disposta il 19 ottobre 2007, quindi ben sei mesi sono intercorsi.....*
- Le esigenze cautelari : inesistenti . Non vi è assolutamente pericolo di fuga.....*
- Le prove : incerte. L'accusa non può fondarsi che.....*
- La situazione familiare : richiedente la presenza in casa dell'indagato . I genitori sono infermi.....*
- La situazione di salute : bisognosa di cure che le strutture carcerarie.....*

PQM

si confida nell'accoglimento della presente istanza di revoca.

Con osservanza

Genova 23.11.2000

(*Avv. Tullio Cicero*).

Avvertenze

“ La presentazione dei motivi, vuoi contemporanei , vuoi successivi alla richiesta di riesame , è da ritenersi una mera facoltà dell'interessato , dovendosi escludere , anche a prescindere dal mancato richiamo dell'art. 581 , una necessità di

motivazione imposta a pena di inammissibilità” (G.Amato, *Commentario al nuovo codice di procedura penale*, Giuffrè, vol. III, p.196).

“ Si ammette che il proponente possa enunciare nuovi motivi dinanzi al giudice del riesame, facendone dare atto a verbale prima dell’inizio della discussione”

(G.Amato, *Op. cit.* , p.196).

E’ discusso se “ l’esplicita previsione della presentazione nella cancelleria del tribunale della libertà debba far intendere il richiamo alle forme previste dall’art. 582 come limitato a quelle indicate nel 1° comma,escludendo la possibilità di presentazione dell’impugnazione nella cancelleria del (tribunale o del giudice di pace) del luogo in cui la parte privata o il difensore si trovano” (G. Amato, *Op. cit.* ,p.195).

XIII

Appello al Tribunale del riesame

Si redige l'atto in carta semplice (vedi formula in calce). Se ne fanno copie (naturalmente in carta semplice) come per un qualsiasi atto di appello : 2 (per il collegio) + 1 (per il p.m.).

Si depositano originale e copie nella cancelleria del tribunale competente a decidere sull'appello – che é (v. co.2 dell'art. 310 che rinvia al co. 7 dell'art. 309) “il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione é compreso l'ufficio del giudice” che ha preso il provvedimento impugnato.

Attenti al termine di cui al combinato-disposto degli artt. 309-310 !

Depositato l'appello non c'è che attendere la notifica dell'avviso dell'udienza e.... studiare la causa (visionando gli atti depositati in cancelleria – v. co. 2 art. 310).

L'udienza é in camera di consiglio (art. 127); quindi : facoltatività della partecipazione, niente toga, si parla solo alla presenza dei giudici e.....dei colleghi.

Formula A : Appello al tribunale del riesame

Tribunale penale di Genova

(Sezione del riesame)

appellante, Bresci A. ; RGNR 54127/2008

Ill.mo Tribunale

– il sottoscritto avv. Tullio Cicero del Foro di Roma nella sua qualità di difensore di B indagato per il reato p.ep. dall'art. 628 C.P. e al momento in custodia cautelare presso la Casa Circondariale di Ge-Marassi

appella

-contro l'ordinanza in data 23.11.2008 con cui il Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Genova rigettava la richiesta di revoca della misura cautelare adottata nei riguardi dello stesso Bresci.

Motivi

- Il GIP fonda la sua decisione di rigetto su un preteso pericolo di fuga
- In realtà.....

P.Q.M.

Si chieder che in riforma dell'impugnata Ordinanza sia revocata la misura cautelare adottata contro il Bresci.

– Con osservanza.

– Genova 20.01.2009

(Avv. Tullio Cicero)

Avvertenze

Nell'atto con cui si propone appello, a differenza che nella richiesta di riesame, debbono essere enunciati “contestualmente i motivi” (A. Giannone, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol.III, p.278)

XIV

Richiesta di applicazione pena ai sensi dell'art. 444 C.P.P. (c.d. "patteggiamento")

Salvo casi eccezionalissimi la "richiesta" è presentata direttamente dal difensore. Il quale però deve essere munito di procura speciale (art. 446 co.3). Questa può essere redatta (in carta semplice) sulla falsariga della formula A.

Se presentata fuori udienza (e questo sarà senz'altro il caso della richiesta proposta nel corso delle indagini preliminari – v. art. 447) la "richiesta" andrà redatta per iscritto (in carta semplice) sulla falsariga della formula B. Nel caso di richiesta formulata nel corso delle indagini p. è prassi che il richiedente si faccia carico di contattare il p.m. (il dott. Pinco Pallino) per sollecitarne il consenso (anzi , di solito si ritiene opportuno contattare il p. m. prima di redigere l'istanza per concordare con lui la pena da chiedere ex art. 444 al giudice). Il p.m., se dà il suo consenso, lo esprime in calce alla stessa richiesta .

La richiesta (confortata o no che sia dal consenso del p.m.) va depositata (nell'ipotesi di sua presentazione nel corso delle indagini) nella cancelleria del GIP.

Nel caso la "richiesta" sia proposta all'udienza, essa dovrà essere formulata oralmente (ma naturalmente nulla vieta, anzi è opportuno , che la richiesta sia redatta per iscritto e poi letta). Se, come capita spessissimo, i tempi "stretti" non avranno permesso di contattare il p.m. prima dell'udienza (per tentare di concordare con lui la pena da richiedere), nulla vieta , anzi la prassi è in tal senso, che si parli al p.m. all'udienza stessa (prima dell'arrivo del giudice o tra una causa e l'altra).

Formula A : Procura a "patteggiare"

Il sottoscritto Giobatta Parodi indagato per il reato p. e p. dall'art. 648 C.P. nel procedimento n. 654876/10 R.G.N.R. dà procura al suo difensore Avv. Tullio Cicero del Foro di Arezzo , di chiedere o consentire ad un'applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 C.P.P..

In Arezzo il 06.07.10

(Sottoscrizione dell'indagato Giobatta Parodi)

Per autentica

(Sottoscrizione dell'avvocato Cicero)

Formula B – Istanza di applicazione pena (nel corso di indagini p.)

Tribunale di Arezzo

Istanza di applicazione pena (artt. 444 ss. C.P.P.)

Ill.mo Giudice delle Indagini Preliminari

-Il sottoscritto Avv. Tullio Cicero del Foro di Arezzo

- nella sua qualità di difensore di Giobatta Parodi indagato per il reato p.e p. dagli

artt. 81 , 612bis C.P nel procedimento 15349/10 RGNR in atti pendente presso la Procura Repubblica presso il Tribunale di Arezzo ;

-in forza di procura speciale che si allega

-visti gli artt. 444 ss.447 C.P.P. art.53 L. 24 .11.1981 n. 689

chiede

- che il prefato procedimento sia definito con l'applicazione della pena di quattro mesi e quindici giorni di reclusione. Si chiede che ai sensi dell'art. 53 L. 24.11.1981 . 689 la reclusione come sopra comminata sia sostituita dalla semidetenzione. Si subordina la richiesta alla concessione della sospensione condizionale della pena.

Calcolo della pena

Pena base : sei mesi di reclusione

Ridotta per le attenuanti generiche a quattro mesi di reclusione

Aumentata per la continuazione a sei mesi di reclusione

Ridotta per il rito a quattro mesi di reclusione.

Sostituita da quattro mesi di semidetenzione.

Con osservanza

(Avv. Tullio Cicero)

Avvertenze

- La sottoscrizione della procura, così come la sottoscrizione della richiesta nei casi (rari) in cui è apposta dall'imputato/indagato , va autenticata.

- “ La richiesta di applicazione della pena è atto riservato personalmente all'imputato ; essa non compete al difensore , il quale può proporla soltanto se vi è specificamente abilitato a mezzo di procura speciale . Al procuratore speciale non è però consentito delegare altra persona, a meno che tale facoltà non gli venga concessa espressamente dall'imputato con le stesse forme previste per la procura speciale dall'art. 446 comma terzo cod.proc.pen. L'atto di delega da parte del difensore ad altro collega non è in alcun modo riferibile all'imputato (...)” – Cass. VI Sent. 6193 del 27.05.95.

- Una volta che sia stata compiuta la scelta del rito del patteggiamento ne segue la sua applicazione a tutti i reati , legati dal concorso formale o dalla continuazione , oggetto dello stesso processo , dovendosi escludere che esso possa riguardare alcuni soltanto dei fatti reato, individuati secondo criteri di opportunità legati alla valutazione di probabilità di una decisione favorevole , con la conseguenza che per gli altri il giudizio andrebbe proseguito con il rito ordinario , atteso che l'istituto di cui all'art. 444 cod. proc. pen. é un rito alternativo orientato alla rapida definizione dell'intero giudizio” – Cass. III Sent. 20899 del 23 . 05. 2001. Vedi però anche Cass. I , Sent. 10335 del 15.11.93 e Cass. II Sent. 45907 del 27.12.2001 (quest'ultima distinguendo i casi in cui per alcuni reati possa applicarsi l'art. 129).

- Nel calcolo della pena tenere presente che :

la locuzione “ diminuita fino ad un terzo” contenuta nell'art. 444 c.p.p. va intesa nel senso che la misura della riduzione non può eccedere un terzo : ad esempio, la pena di sei mesi può essere ridotta a 4 mesi (e non a due mesi);

la riduzione premiale , nel “ patteggiamento” non è , come invece nel giudizio abbreviato, stabilita in misura fissa, per cui potrebbe benissimo essere inferiore al terzo ;

dovendosi applicare l’aumento per la continuazione, questo va calcolato dopo (naturalmente) la quantificazione della pena per il reato più grave , ma prima della riduzione per il rito (quindi : pena base ; aumento o diminuzione per le circostanze aggravanti o attenuanti ; aumento per la continuazione ; riduzione per il rito);

il giudizio sulla concedibilità di una pena sostitutiva ex art. 53 legge 24 novembre 1981 n.689 va fatto con riferimento alla quantificazione della pena risultante all’esito della diminuzione di un terzo della pena da irrogare in concreto e perciò dopo l’aumento determinato dalla continuazione (ciò in deroga all’ultimo comma del succitato art. 53 che prevede come riferimento la pena per il reato più grave prima dell’aumento per la continuazione) - cfr. Cass. III, Sent. 2070 del 09.10.99 ;

può essere “patteggiato” (naturalmente!) anche l’aumento da applicarsi , in caso di reato continuato, sulla condanna pronunciata con sentenza definitiva sul reato più grave : in tal caso l’istanza potrebbe essere così formulata : “Pinco Pallino (...) chiede che venga applicata la pena di seguito determinata : pena base : quella stessa comminata con sentenza numero 432/99 datata 15.05.09 resa dal Tribunale di Palermo per il reato di rapina commesso il 28.06.98 a Palermo e addebitato al richiedente ; aumento per la continuazione : sei mesi” .

XV

Giudizio abbreviato

Al giudizio abbreviato si può accedere da varie ipotesi processuali (che passeremo subito ad esaminare) . Per ogni ipotesi però valgono le regole (espresse in via generale nell'art. 438) che : 1- la “ richiesta può essere proposta oralmente o per iscritto” (ma se proposta fuori d'udienza dovrà essere per forza scritta , mentre al contrario , se proposta in udienza , ben difficilmente lo sarà) ;2- mentre è vero che la decisione di accedere al rito abbreviato può essere presa solo dall'imputato (e non dal suo difensore) la volontà (dell'imputato) in tal senso può essere “ espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale” ; 3 – “ la sottoscrizione dell'atto va autenticata nelle forme previste dall'articolo 583 comma 3” ; 4 – l'imputato può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria e può chiedere l'applicazione di una pena ai sensi dell'art. 444 (vedi meglio il co. 5Bis art. 438.

Chiarito questo, facciamo un breve excursus sulle varie ipotesi da cui si può accedere al rito abbreviato.

Prima ipotesi : è stato notificato all'imputato l'avviso dell'udienza preliminare (v. melius , l'art. 419).

In tale ipotesi c'è tempo per presentare l'istanza “ fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 “.

L'istanza , se presentata prima dell'udienza , va depositata nella cancelleria del G.I.P. Non va notificata al p.m.

Seconda ipotesi : è stato notificato all'imputato un decreto di giudizio immediato (art. 456).

In tale ipotesi , l'istanza , prima , va notificata al P.M. (e a tal fine essa : andrà redatta in duplice copia , entrambe le copie dovranno essere sottoscritte e, quindi , portate alla segreteria del p.m. dove il p.u. addetto , in calce ad esse , farà le annotazioni di cui al co. 1 art. 153 restituendoci una copia) e poi va depositata

(melius , va depositata la copia restituita dalla Procura con la relativa annotazione in calce) “ nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari” ; il tutto , in 15 giorni , decorrenti dalla notifica del decreto all'imputato (e non dalla notifica dell'avviso al difensore) così come disposto dall'art. 458.

Terza ipotesi : è stato notificato all'imputato un decreto penale.

In tale ipotesi , la richiesta del rito abbreviato va fatta (v. art. 461) “ nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto” e assume le forme di un “ atto di opposizione” (v. sempre l'art. 461) - atto di opposizione finalizzato a chiedere appunto il rito speciale (ma, si badi , ancorché l'atto di opposizione a un decreto possa essere , per l'art. 461 , sottoscritto anche dal solo difensore , nel caso con tale atto si chieda il giudizio abbreviato , esso potrà essere validamente sottoscritto dal difensore solo se munito di procura speciale a chiedere tale rito alternativo !).

Quarta ipotesi : l'imputato è stato portato a giudizio direttissimo.

E' l'ipotesi più semplice : l'istanza sarà proposta (di solito oralmente) all'udienza . Ma attenzione , va proposta prima dell'apertura del dibattimento (come si argomenta dalla formula ancorché contorta del co. 2 art. 452) : quindi , prima che il p.m.

contesti l'accusa .

Quinta ipotesi : è stato notificato all'imputato un decreto di "citazione diretta" davanti al tribunale in composizione monocratica (artt. 550 ss.).

L'istanza di abbreviato può essere proposta fino a che non è aperto il dibattimento.

In teoria potrebbe essere proposta anche prima dell'udienza (e allora naturalmente dovrebbe assumere la forma scritta) ma di solito la si propone (oralmente) all'udienza.

N.B. Il giudizio abbreviato non è ammesso davanti al Giudice di Pace. Né, come risulta già da quanto detto trattando dell'ipotesi sub 1 , può essere chiesto all'udienza dibattimentale , se a tale udienza si è giunti passando attraverso l'udienza preliminare (idest, in quanto rinviati a giudizio dal GIP col decreto di cui all'art. 429) .

Formula A – Procura a richiedere il giudizio abbreviato

Il sottoscritto Giobatta Parodi nato a Genova il 06.09.1936 , res. a Roma, Viale Alessandrino 304B che deve rispondere del reato p. e p. dall'art. 648 nel procedimento N. 54632/10 pendente davanti al Tribunale di Roma dà

procura

al suo difensore Avv. Tulio Cicero del Foro di Arezzo di richiedere che il procedimento di cui sopra sia definito col rito abbreviato previsto dagli artt. 438 ss. C.P.P.

Roma 15.07.10

(Sottoscrizione di Giobatta P.)

Per aut.

(Sottoscrizione dell'Avv. Cicero)

Formula B – Richiesta di giudizio abbreviato condizionato

Tribunale di Arezzo

Imp. Giobatta Parodi ; ud. 15.10.10; RGNR 3426/10

Ill.mo Giudice dell'Udienza Preliminare

- il sottoscritto Giobatta Parodi nato Genova il 24 aprile 1947 e ivi res. in via G Garibaldi n.1

- imputato , nel procedimento 435/10 RGNR , del reato p. e p. dall'art. 337 C.P. per fatti pretesamente avvenuti in Genova il 13 novembre 2009

chiede

- che il processo sia definito con il rito abbreviato ai sensi degli artt. 438 ss C.P.P.

Ai sensi dell'art. 438 C.P.P. comma 5 , si subordina la richiesta alle seguenti attività

di integrazione probatoria:

- 1) *escussione come teste di Giuseppa Oneto res. in Genova via Roma 5, presente ai fatti contestati*
- 2) *acquisizione al processo della seguente documentazione che si allega : lettera in data 3.6.10; lettera in data 3.11. 10.*

Il sottoscritto nomina suo difensore l'Avv. Tullio Cicero del Foro di Arezzo e ivi con studio in via Cellini7

Con osservanza

Arezzo 11.11.10

(Sottoscrizione di Giobatta Parodi)

Per aut.

(Sottoscrizione dell'Avv. Cicero)

Avvertenze

-L'incipit dell'istanza, se questa è sottoscritta dal solo difensore, potrebbe essere così formulato “ Il sottoscritto Avv. Tullio Cicero del Foro di Arezzo, difensore di Giobatta Parodi imputato ecc.ecc. , in forza di procura speciale che si allega , chiede ecc.ecc.”.

- La richiesta può essere presentata nella cancelleria anche “ avvalendosi di un incaricato ; e ciò in quanto trova applicazione analogica l'art. 582 , primo comma , c.p.p.” – cfr. Cass. pen sez. VI, 10 gennaio 1992 ,n 145, Pilato.

- E' inammissibile la richiesta di rito abbreviato parziale , limitata , cioè , ad alcune imputazioni e non estesa alla totalità degli addebiti , perchè in tal modo il processo non verrebbe ad essere definito nella sua interezza , restando pertanto ingiustificato l'effetto premiale” – Cass. Sez. II , 18 marzo 1993 , n.2611

- “ La richiesta di giudizio abbreviato, seguita dal consenso del p.m. , dà luogo alla conclusione di un negozio processuale , che è irrevocabile dalla parte – Cass. Sez. III , 6 novembre 1998 , n. 272.

XVI

Messa alla prova

L'istituto della "messa alla prova" é disciplinato dagli artt. 168bis e 168ter Cod. Pen e dagli artt. 464bis e ss Cod. Proc. Pen.

La richiesta di messa alla prova può provenire solo dall'imputato, però anche tramite un suo procuratore speciale (che naturalmente può essere – e di solito sarà - lo stesso difensore).

La richiesta può essere sia orale che scritta

E' opportuno prendere quanto prima contatto con l'Ufficio di esecuzione penale esterna chiedendogli l'elaborazione di un "programma di trattamento"(vedi co. 4 art. 464bis). Infatti all'istanza di messa alla prova va allegato il "programma" già elaborato o, almeno, la sua richiesta.

La richiesta di messa alla prova, se parte direttamente dall'imputato, dovrà avere la sottoscrizione autenticata " nelle forme previste dall'articolo 583 comma 3", in pratica sarà l'avvocato ad autenticarla. Se, invece parte da un procuratore speciale, dovrà essere autenticata sia la sottoscrizione della procura (rilasciata dall'imputato) sia quella della richiesta di messa alla prova. Naturalmente quando, come di solito accade, procuratore speciale é il difensore, tutto si semplifica : in tal caso, basterà che questi autentichi la sottoscrizione della procura speciale.

La richiesta di messa alla prova - con allegato il "programma" o, al meno, la richiesta del programma e, se é presentata da un procuratore speciale, la procura -, dovrà, nei brevi termini di cui al secondo comma art. 464bis, essere depositata nella cancelleria del giudice investito del procedimento o, se si é ancora nelle fase delle indagini preliminari, nella cancelleria del GIP.

Sentito il pubblico ministero, il giudice prenderà le sue decisioni.

Poniamo che il giudice sospenda il procedimento per permettere la messa alla prova. In tal caso, " decorso il periodo di sospensione" , egli, acquisita "la relazione conclusiva dell'ufficio di esecuzione penale esterna", fisserà l'udienza "per la valutazione (dell'esito della prova) dandone avviso alle parti e alla persona offesa" e se riterrà " che la prova abbia avuto esito positivo", con sentenza dichiarerà estinto il reato. In caso, invece di esito negativo della prova, il giudice con ordinanza disporrà la prosecuzione del processo (v. art.464septies)

Di seguito la "formula" di una richiesta di messa alla prova in seguito a un decreto penale.

*Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Vattelapesca
Opposizione al decreto penale di condanna e contestuale domanda di sospensione
del procedimento con messa alla prova ai sensi art. 464bis C.P.P.*

il sottoscritto avv. Cicero, nella sua qualità di difensore del sig.Luis Fulano nato a Buenos Aires il 15.09.65

Premesso

- che in data 15.05.2017 é stato notificato al prefato sig Luis Fulano Decreto penale 543/17 emesso in data 25.06.17 dal GIP presso il Tribunale di Canicattì contenente sua condanna a centomila euro per il reato p.e.p. dall'art. 495 C.P;
- che tale reato rientra tra quelli per cui l'art. 168bis Cod. Pen. ammette la “messa alla prova”;
- che l'imputato non ha mai chiesto in precedenza la sospensione del procedimento con messa alla prova e che non é mai stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ai sensi degli artt. 102, 103 , 104 ,105 , 108 Cod- Pen;
- che l'imputato ha elaborato d'intesa con l'Ufficio di esecuzione penale esterna di Canicattì un programma di trattamento ai sensi dell'art. 464Bis, comma 4 .c.p.p. (all.1) (oppure, se il programma non é ancora disponibile : ha chiesto all'Ufficio esecuzione esterna di Canicattì di elaborare un programma di trattamento);
- che in tale programma tra l'altro si prevede.....
- che tale programma appare idoneo a valutare la capacità dell'imputato a condurre una vita rispettosa della Legge;
- che il domicilio indicato nel programma soddisfa pienamente le esigenze di tutela della persona offesa;
- tanto premesso l'imputato a mezzo del sottoscritto difensore munito di procura speciale (all.2) fa

opposizione

al prefato Decreto di condanna n.543/17 emesso in data 25. 06.17 dal GIP presso il Tribunale di Canicattì e chiede che, previa fissazione dell'udienza di cui all'art. 464, comma 1 c.p.p. si disponga la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, secondo il programma allegato (oppure nel caso il programma non sia ancora disponibile,, con riserva di produrre il programma trattamentale richiesto)

Canicattì 12.07.17

(Avv. Cicero)

XVII

Lista testimoniale e atto di citazione di teste

- 1 – Si redige la “lista” come da formula A in carta semplice (siccome non va notificata, non occorre fare copie dell’originale).
- 2 – Si deposita l’originale sottoscritto dal difensore nella cancelleria del giudice presso cui pende la causa “ almeno sette giorni prima della data fissata per il

dibattimento” (art.468 c.p.p., art. 559 co.1 , art.29 D.L.vo. 28.08.2000 , n.274)

3 – Una volta che il giudice avrà data l’autorizzazione, si procede alle citazioni autorizzate. E’ possibile (ma rischioso) evitare la citazione dei testi e dei consulenti (non delle persone indicate nell’art. 210) presentandoli direttamente al dibattimento (co.3 art. 468).

4 - Per effettuare le citazioni autorizzate si procede così : si redige l’atto di citazione seguendo (mutatis mutandis) la formula C e facendone tante copie quante sono le persone da citare + 1 (l’originale) . Il difensore sottoscrive tali copie.

5 – Redatto l’atto come sub 4 ci sono due possibilità : 1) portare l’atto a notificare dagli ufficiali giudiziari ; 2) inviarne copia al citando ai sensi dell’art. 152 .

6 – Se si ritiene di seguire la procedura di cui all’art. 152 si procede così : 1) in una busta (in cui naturalmente come destinatario è indicata la persona citanda e come mittente , il difensore) si mette copia dell’atto (debitamente sottoscritta) ; 2) si spedisce la busta per lettera raccomandata con avviso di ricevimento ; 3) una volta ritornato l’avviso di ricevimento si scrive in calce a una copia dell’atto di citazione : “ E’ copia conforme ad altra spedita in busta chiusa al teste citato sig. Pinco Pallino. Si allega il relativo “atto di ricevimento” - la dichiarazione va sottoscritta dal difensore e vi si deve allegare l’avviso di ricevimento; 4) si deposita la copia della citazione (con in calce la dichiarazione di cui sub 3 e con allegato l’avviso di ricevimento) nella cancelleria del giudice procedente.

Formula A : Lista testimoniale

Tribunale penale di Arezzo
Lista testimoniale

Ud. 06-09.11; imp. Giobatta Parodi ; n. 5387/11 R.G.N.R.

Il sottoscritto avv. Tullio Cicero difensore di Giobatta Parodi chiamato a rispondere del reato p.e p. dall’art. 648 C.P. nel procedimento a margine indicato intende provare

le seguenti circostanze:

A- che l’imputato il 09.01 09 si trovava a Genova ;

B - che la lettera in data 09.10.08 è frutto di un falso.

Possono testimoniare sulla circostanza sub A:

Giuseppa Oneto res. in Genova, via Filarmonica 3;

Caterina Novella res. a Camogli Via del Tritone 6.

Può dire sulla circostanza B il prof. Omodio Lugli già nominato consulente dall’imputato.

Tanto premesso, il sottoscritto difensore, visto l’art. 468 C.P.P.

Chiede

*all'ill.mo Presidente del Tribunale di Arezzo
di autorizzare la citazione dei testi e del consulente come sopra indicati.
Con osservanza
Arezzo 28.09.11*

(Avv. Cicero Tullio)

Formula B : Atto di citazione di teste

Atto di citazione di teste

Ud. 06.10.11; imp. Giobatta Parodi; RGNR 667/10

Il sottoscritto Tullio Cicero del Foro di Arezzo , difensore di Rossi Bianca imputata del reato p.e p. dall'art. 648 C.P. nel procedimento a margine indicato

Visto

*il decreto in data 28.09.11 con cui il Presidente autorizza la citazione;
visti gli artt. 468, 152 C.P.P , 142 disp.att. C.P.P.*

cita

la sig.ra Amelia Rossi res. in Arezzo P.zza Lo Monaco 3 a comparire all'udienza del 06.10.11 ore 9 davanti al Tribunale penale di Arezzo nella Sua sede solita di via Falcone di Arezzo per deporre nel processo contro Rossi Bianca come sopra indicato;

con tutti gli obblighi e diritti di cui agli artt.198, 210, 226 del codice di procedura penale e in particolare con l'obbligo di rispondere secondo verità alla domande che le saranno rivolte.

Con espresso avvertimento che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, potrà, a norma dell'art. 133 C.P.P. , essere accompagnata a mezzo della polizia giudiziaria e condannata al pagamento di una somma da € 51 a €516 a favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

Arezzo 29.09.11

(Avv. Cicero Tullio)

Avvertenze

- I sette giorni del termine finale utile per la presentazione della lista debbono intendersi "liberi".
- Nel caso l'udienza sia rinviata prima dell'esaurimento della fase degli atti introduttivi (ad esempio, per accertata omissione della notifica a uno dei coimputati, alla parte offesa...) le parti hanno diritto di depositare la lista (o una lista aggiuntiva) sette giorni prima della nuova udienza : insomma il rinvio riapre i termini (anche naturalmente per la parte civile che, se costituitasi solo all'udienza, in caso di rinvio non subisce la preclusione di cui al co. 3 art. 79).
- In caso di ritardo nel deposito della lista , tenere presente l'art. 493 co.2 e che, secondo l'interpretazione dominante dell'art. 507 , il giudice del dibattimento può assumere d'ufficio anche i mezzi di prova intempestivamente o irritualmente dedotti.

- L'inammissibilità delle prove è stabilita dal 1° comma dell'art. 468 come conseguenza dell'omesso deposito della lista e non come conseguenza dell'omessa citazione dei testi (indicati nella lista e la cui citazione è stata autorizzata dal presidente).

- L'indicazione delle circostanze su cui è dedotta la prova ha la funzione di permettere alla controparte di organizzare la propria difesa ; pertanto un'indicazione di tali circostanze fatta con riferimento generico al capo d'imputazione o anche ad atti diversi dal decreto di rinvio a giudizio ma visionabili nel fascicolo del p.m. o del dibattimento (ad esempio, verbali della polizia) , se è sufficiente a permettere alla controparte di individuare il thema probandum , è anche sufficiente a rendere valida la lista.

- Mentre esiste un termine finale per la presentazione della lista , non ne esiste uno iniziale : nulla impedisce che la lista sia presentata anche prima della notifica del decreto di citazione.

- L' art. 468 non riguarda le prove documentali (v. però il suo comma 4bis), che pertanto potranno essere dedotte anche all'udienza

Il termine finale di decadenza non vale (logicamente!) per la prova contraria. Quindi la parte che vuole controdedurre delle prove può farlo, sia indicandole in una lista scritta che può depositare anche all'udienza, sia semplicemente indicandole oralmente all'udienza. Ma qualora non si avvalga della facoltà di presentare i suoi testi (consulenti...) direttamente all'udienza , ma li voglia citare, allora, a nostro parere, deve chiederne l'autorizzazione al giudice in udienza o , se vuole citarli prima dell'udienza, al presidente del tribunale (e in quest'ultimo caso dovrà naturalmente depositare una lista testi).

—

XVIII

Atto di impugnazione

Un'impugnazione si può anche fare senza neanche leggere l'atto impugnando. Ma se si vogliono fare le cose bene, se si vuole fare un'efficace impugnazione, occorre leggerlo. Per il che occorre recarsi nella cancelleria in cui vengono depositati i provvedimenti (con i relativi fascicoli) soggetti a impugnazione (“ufficio impugnazione”). Si è avvisati del deposito del provvedimento (da parte del giudice)? No (però vedi melius il co.2 dell'art.585) : occorre calcolare il tempo concesso al giudice per il deposito e , al suo maturare, recarsi in cancelleria (però anche qui vedi melius l'art. 585).

- Letto il provvedimento (del giudice) si redige l'atto di impugnazione ; il che si può fare seguendo la falsariga delle formule A e B (di cui postea).Quante copie dell'atto bisogna fare ? La risposta ce la dà l'art. 164 disp. att.; ed è una risposta diversa per il caso di appello e per il caso di ricorso per cassazione. In caso di appello si debbono fare : 2 copie (per il collegio) + 1 (per il procuratore generale) + tante copie quante sono le persone a cui l'atto va notificato (ai sensi dell'art. 584) + 1 (originale di notifica). In caso di ricorso per cassazione si debbono fare : 5 copie (per il collegio) + 1 (per il procuratore generale) + tante copie quante sono le persone a cui l'atto va notificato (ai sensi dell'art. 584) + 1 (originale di notifica).

- Una volta redatto e sottoscritto l'atto di impugnazione occorre presentarlo (art. 582) o spedirlo (art. 583) alla “ cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (non alla cancelleria del giudice ad quem : sarebbe inammissibile un appello spedito alla Corte territoriale o un ricorso spedito alla Corte di Cassazione). In caso di presentazione (non di spedizione) l'atto può anche essere depositato nelle cancellerie indicate nel co.2 art. 582 . In caso di spedizione è ammesso solo l'uso del telegramma o della raccomandata (niente telefax quindi).

Per presentare l'atto deve necessariamente il difensore scomodarsi , lasciando l'ufficio e recandosi personalmente in cancelleria ? No, egli può delegare un terzo (la segretaria, un praticante...) ad effettuare il deposito – e la delega può essere (e nella prassi è) solo orale se il delegato è conosciuto nella cancelleria (ricevente l'atto).

Alcune volte l'atto è sottoscritto dall'imputato e non dal difensore (è il caso del ricorso redatto dall'avvocato non cassazionista) : puo essere tale atto depositato dal difensore anche senza la presenza dell'imputato ? La risposta è , si . Nell'ipotesi il difensore deve autenticare la sottoscrizione dell'imputato ? La risposta è , no.

Formula A : Atto di appello Corte di appello di Genova

Ecc.ma Corte

*Il sottoscritto avv. Tullio Cicero del Foro di Genova nella qualità di difensore di Hai
Ribi*

Appella

- la Sentenza del Tribunale di Genova Sez. I n. 453/2000, datata 29 ottobre 2000 , che definendo il procedimento n. 34265/1999 RGNR contro lo stesso Hai Ribi imputato dei reati p. e p. dagli artt. 625 e 337 C.P. pronunciava contro lo stesso condanna a 8 mesi di reclusione e 200 euro di multa ,

nei seguenti punti e per i seguenti motivi :

A) Nel punto in cui il Tribunale ha ritenuto che il furto sia stato commesso dall'imputato- *Si chiede invece che l'imputato venga assolto per non aver commesso il fatto per i seguenti motivi: L'unico indizio contro l'imputato è il ritiro della valigia da parte dell'imputato. Ma trattasi di indizio ben lieve in quanto.....*

Si protesta l'inammissibilità della testimonianza di Bernardi Cloe in quanto.....

B) Nel punto in cui il Tribunale ha inflitta la pena di 6 mesi di r. e 50 euro di m. per il furto- *Si chiede invece che la pena venga ridotta al minimo edittale per i seguenti motivi: Hai Ribi è un emarginato.....*

P.Q.M.

Si chiede il proscioglimento dell'imputato perché il fatto non é stato da lui commesso. In subordine si chiede una riduzione della pena.

Con osservanza

Genova 12.09.2001

(Avv. Tullio Cicero)

Formula B : Ricorso per Cassazione

Corte Suprema di Cassazione

Atto di ricorso

All'attenzione della cancelleria della Corte di Appello di Genova

Imp. Had Rifi ; RGNR 4567/2008; Sent. C.A. 3546/2009

Ecc.ma Corte di Cassazione

*- il sottoscritto Avv. Tullio Cicero nella sua qualità di difensore di Had Rifi
ricorre*

- contro la Sentenza della Corte di Appello di Genova, n. 3546/2009 datata 30 ottobre 2008 che definendo il procedimento n. 4567/2008 ha solo parzialmente riformato la Sentenza Tribunale Genova datata 12.11.2007 che aveva condannato Had Rifi a 8 mesi di r. e 200 euro di m. per i reati di furto e di resistenza a p.u.

con i seguenti mezzi

e i seguenti punti e motivi :

Mezzo A - Art.606 lett. b) : erronea applicazione della legge penale –

A1 – La Corte ha ritenuto che i fatti addebitati configurassero il reato di furto. Si chiede invece che la sentenza venga annullata e l'imputato prosciolto senza rinvio per i seguenti motivi: E' concorde insegnamento della Dottrina e di Voi stessi, ecc.mi Giudici della Corte, che per l'esistenza del furto.....

A2 – La Corte ha ritenuto l'esistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n3 –Si chiede che invece tale aggravante venga esclusa con le conseguenti pronunce meglio viste,

per i seguenti motivi: L'aggravante de qua va ravvisata solo quando l'arma è indosso al reo ; nel caso invece è pacifico che si trovasse nell'auto parcheggiata.....

Mezzo B – Art. 606 lett. e) : contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione

B1 – La Corte territoriale ha ritenuto che il furto sia stato commesso dall'Had Rifi .
Si chiede invece l'annullamento della Sentenza per contraddittorietà e/o manifesta illogicità per i seguenti motivi. A pag. 3 della sua Sentenza la Corte riconosce che.....

B2 – La Corte ha ritenuto che Had Rifi abbia compiuto atti di resistenza al p.u.
Si chiede l'annullamento.....

Con osservanza
Genova 12.11.09

(Avv. Tullio Cicero)

Avvertenze

“ Per l'appello, come per ogni altro gravame , il combinato disposto degli artt. 581 comma primo lett.c) e 591 comma primo lett.c) del codice di rito comporta la inammissibilità dell'impugnazione in caso di genericità dei relativi motivi . Per escludere tale patologia è necessario che l'atto individui il “punto” che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello , enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, e specificando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame” – Cass. VI Sent. 1361 del 25.03.03.

“ L'impugnazione prima del deposito della sentenza oggetto del gravame rende l'impugnazione stessa inammissibile” – Cass. I Sent. 3900 del 28.04.97. Ma opera dei “distinguo” , Cass. VI, Sent. 991 del 16.07.98.

“ In tema di inammissibilità dell'impugnazione , la mancanza di specificità dei motivi va riscontrata anche nel caso di mancata correlazione tra i motivi posti alla base del gravame e quelli posti dal giudice censurato alla base della propria motivazione. (Nella fattispecie il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse osservazioni già adeguatamente apprezzate dalla Corte territoriale, senza indicare gli eventuali vizi nella motivazione della sentenza della Corte territoriale medesima” – Cass. III, Sent. 35492 del 25.9.2007.

« In tema di ricorso in cassazione é inammissibile l'impugnazione nella quale sia stato eccepito un error in procedendo , ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett,c), c.p.p. , senza peraltro indicare lo specifico atto da esaminare e sul quale compiere la verifica richiesta. (Nella fattispecie il ricorrente aveva contestato la competenza del giudice delle indagini preliminari, asserendo di avere tempestivamente eccepito la questione all'udienza preliminare e di averla riproposta nelle successive fasi di merito , senza tuttavia indicare nel ricorso la data dei relativi verbali)- Cass. VI.sent. 10373 del 12.03.2002.

XIX

Impugnazione della parte civile

1. Si redige la dichiarazione di impugnazione (nella formula A si troverà un esempio di appello).

Dell'atto vanno fatte le seguenti copie: 1 (che debitamente sottoscritta costituisce l'originale da consegnare al cancelliere) + tante copie quante sono le persone a cui l'atto va notificato + 1 (per la comunicazione al P.M. presso il giudice a quo)+ 1 (come originale di notifica).

A queste copie vanno aggiunte : se si tratta di appello, altre tre copie semplici (2 per il collegio + 1 per il Procuratore Generale); se si tratta di ricorso, altre sei copie semplici (5 per il collegio + 1 per il procuratore generale).

N.B. (salvo l'originale) le copie non vanno sottoscritte : ci penserà il cancelliere - a cui spetta di autenticare le copie - ad indicare il sottoscrittore.

2) Si depositano le copie di cui sub 1 “ nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (v. melius, gli artt. 582 e 583). A questo punto gli incumbenti a carico del difensore, sono terminati: tocca alla cancelleria provvedere alle notifiche dell'atto (v. art. 584) e, naturalmente, ad inserirne la prova (idest, l'originale di notifica) nel fascicolo.

Formula A : Appello della parte civile

Ecc.ma Corte di Appello di Genova

- il sottoscritto avv. Cicero del Foro di Genova
- nella sua qualità di difensore per procura a margine dell'atto di costituzione
- di Giobatta Parodi parte civile costituita contro Luigi Bianchi imputato di omicidio colposo nel procedimento R.G.N.R. 1030//90

propone appello

- contro la Sentenza n. 456/90 emessa dal Tribunale di Genova in data 26 settembre 1990
- nel punto in cui liquida il risarcimento dovuto dal Luigi Bianchi nella somma di soli centomila euro

Motivi

- la somma come sopra liquidata é assolutamente inadeguata a risarcire il danno subito dall'appellante; e infatti questo, che é marito dell'ucciso, viveva.....

Si chiede pertanto all'Ecc.ma Corte di aumentare la somma dovuta a titolo di risarcimento dall'imputato Bianchi a duecentomila euro.

Si riserva ulteriori motivi a sostegno del gravame.

Genova 12 ottobre 1990

(Avv. Cicero)

Avvertenze

1) Art. 100 co.3 C.P.P. :“La procura speciale (al difensore della parte civile) si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo quando nell'atto non é espressa volontà diversa”

2. “Mancando l'espressa previsione legislativa (come per il difensore dell'imputato), in assenza di specifica procura, il difensore della parte civile non é, come tale, legittimato a proporre impugnazione. Per esercitare tale facoltà , egli deve essere munito di specifica procura a norma dell'art.122 c.p.p., la quale non deve necessariamente essere successiva alla pronuncia di impugnare, ma può anche precederla (art. 37 disp.att.c.p.p.). Ne consegue che il mandato ad impugnare può ben essere compreso nella procura speciale rilasciata in calce all'atto di costituzione di parte civile, purché tuttavia il conferimento dello specifico potere di impugnazione sia espresso. (In motivazione la Corte ha precisato che il semplice riferimento, nel testo della procura speciale di cui all'art.100 comma1 c.p.p., al conferimento di rappresentanza per “ogni stato e grado del procedimento” é idoneo a vincere la presunzione relativa di limitazione degli effetti dell'atto ad un determinato grado stabilita dal successivo comma 3, non invece a trasferire il potere di impugnazione, per il quale, pur non essendo necessaria una formula sacramentale, é tuttavia indispensabile una inequivoca espressione di volontà” (Cass. Pen. Sez. VI, 11 aprile 1996, n. 3459, Di Benedetto).

4. "Poiché la parte civile è legittimata , a norma dell'art. 576, comma primo c.p.p. , a proporre impugnazione contro i capi della sentenza di proscioglimento ai soli effetti civili, la sua richiesta, in sede di impugnazione, deve fare riferimento specifico e diretto, a pena di inammissibilità del gravame, agli effetti di carattere civile che si intendono conseguire. Ne deriva che una richiesta della parte civile impugnante al giudice del gravame, riguardante esclusivamente l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, prosciolto nel precedente grado di giudizio, rende inammissibile l'impugnazione, in quanto richiede al giudice adito di deliberare soltanto in merito a un effetto penale, che esula dai limiti delle facoltà riconosciute dalla legge alla detta parte processuale" (Cass. Pen, sez.I, 8 giugno 1999, Pirani e altri).

4)"Nell'ipotesi in cui la parte civile ottenga una pronuncia di merito per lei pregiudizievole, al fine di ottenere nel successivo grado di giudizio una modifica favorevole della suddetta decisione, non può avvalersi del gravame proposto dal pubblico ministero, il quale mira a conseguire finalità pubbliche volte soltanto all'attuazione della pretesa punitiva, ma deve presentare autonoma e motivata impugnazione. Ciascuna parte ha, infatti, l'onere di essere vigile nella difesa dei propri interessi, senza delega ad altri del compito della relativa tutela. Ne deriva che, nell'ipotesi in cui la parte civile non proponga gravame avverso la decisione per lei negativa, si verifica acquiescenza e, quindi, quest'ultima acquista autorità di cosa giudicata. Le norme civili, che disciplinano (art. 329) la materia, trovano, infatti, applicazione nel procedimento penale, poiché non v'è una specifica previsione contraria e la disposizione è perfettamente compatibile con il diverso rito" Cass. Pen. Sez. III, 3 dicembre 1996,n. 10305, Pellinacci) Vedi però anche la massima seguente.

5)“In tema di impugnazione per il principio di immanenza della costituzione di parte civile, la stessa, una volta ammessa, ha diritto a partecipare alle fasi successive alla prima e di vedersi riconosciuto (senza che ciò rappresenti violazione del principio del divieto della “reformatio in peius”) il diritto al risarcimento del danno, anche se essa non ha impugnato la sentenza di proscioglimento in primo grado, appellata dal solo P.M. Invero, la autonoma facoltà di impugnazione, concessa alla parte civile dall'attuale ordinamento, é prevista in aggiunta a quella del P.M., ed a tutela degli interessi civili, anche quando il rapporto processuale penale sia esaurito per la mancata impugnazione della sentenza da parte dell'organo dell'accusa o dell'imputato” (Cass. Pen. Sez. V, 21 ottobre 1999, n.12018)

6)“La parte civile può partecipare alla fase di impugnazione senza necessità di una nuova costituzione per il principio di “immanenza” (art. 76)” - Ghiara, in Commentario al nuovo codice di procedura penale, UTET. Vol.I, passim). Ciò significa che, nel caso l'imputato abbia impugnato la sentenza di condanna, la parte civile potrà senza bisogno di un nuovo atto di costituzione : stare nel giudizio di impugnazione, concludere in questo per la conferma della precedente sentenza e per una condanna dell'impugnante alle spese processuali. E' discutibile invece (come si vede dalla sopra riportata giurisprudenza) che ciò anche significhi che, in caso di proscioglimento dell'imputato e di impugnazione del solo P.M., la parte civile possa in sede di giudizio di impugnazione chiedere la condanna dell'imputato al risarcimento.

XX

Affidamento ordinario (art. 47 l. 354/75)

Premessa-L'affidamento ordinario é previsto dall'art. 47 L. 26 luglio 1975 n.354 (Legge sull'Ordinamento penitenziario).

La richiesta di affidamento puó (naturalmente) essere presentata solo dopo che la sentenza di condanna é diventata irrevocabile.

Detto ciò passiamo a descrivere il relativo procedimento che, lo diciamo subito, presenta particolarità diverse, a seconda che, la persona di cui si vuol chiedere l'affidamento, sia già detenuta o no.

I- Attività preparatoria alla richiesta , in ipotesi di affidando detenuto.

Prima di tutto, se la detenzione é dovuta a una misura cautelare (arresti domiciliari, custodia in carcere....) l'avvocato, se convinto che il giudice del processo (testardo!) non revocherà la misura e che prima o poi vi sarà una sentenza irrevocabile di condanna, cerca in ogni modo di affrettare la chiusura del procedimento di cognizione (chiedendo il giudizio abbreviato, facendo rinunciare all'eventuale impugnazione...).

Poniamoci ora nel caso che la sentenza, come che sia, sia diventata irrevocabile. Aspetterà il difensore che il P.M. gli notifichi l'ordine di esecuzione (di cui all'art. 656) ? No, di certo: il condannato é detenuto (essendosi la misura cautelare convertita in pena definitiva) mentre se invece godesse della misura alternativa sarebbe a piede libero : bisogna muoversi, presentare l'istanza di affidamento (di cui alla formula B) subito, senza neanche aspettare che l'Ufficio esecuzione del P.M. comunichi al direttore del carcere , più precisamente allo “ufficio matricola” , il passaggio in giudicato della sentenza.

II- Attività preparatoria della richiesta, in ipotesi di affidando a piede libero.

Certo, in tale ipotesi il difensore non é pressato dall'urgenza come nel caso difenda un detenuto. Infatti il pericolo che il condannato venga messo in carcere nelle more della procedura (intesa ad ottenere l'affidamento), ora (dopo l'intervento della L. 27 maggio 1998 n.165 sull'art. 656) non esiste più: per l'art. 656 come novellato, il P.M. emette, sì, l'ordine di carcerazione anche nei casi in cui astrattamente é ammissibile una misura alternativa (v. melius, il 5° co art. 656), però con contestuale decreto lo sospende .

Con tutto ciò il nostro suggerimento al difensore é quello dell'antica saggezza popolare: chi ha tempo non aspetti tempo: il P.M. , se l'istanza non é presentata entro 30 giorni dalla notifica dell'ordine di carcerazione, deve revocare “immediatamente” il suo decreto di sospensione (v. co. 8 sempre dell'art. 656): quindi il difensore ha disponibili per presentare l'istanza solo 30 giorni e non sono poi tanti se si deve: contattare l'affidando, farsi dare la nomina, procurarsi dei documenti....

III- Presentazione dell'istanza-

L'istanza va redatta (in carta semplice) seguendo la traccia data dalle formule A e B a seconda che l'interessato sia, o no, detenuto.

- Legittimato a proporre l'istanza, oltre naturalmente all'interessato, é anche il difensore: quello "nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, quello che lo ha assistito nella fase del giudizio". Naturalmente la nomina deve risultare nelle forme di cui agli artt. 96 ss. Nel caso il difensore sia quello stesso del giudizio di cognizione la nomina in teoria non andrebbe rinnovata; in pratica, però, é opportuno che anche in tal caso il difensore si faccia rilasciare una nuova nomina (anche se la precedente avesse riguardata esplicitamente la fase esecutiva); infatti la precedente dichiarazione di nomina, inserita com'è nel fascicolo della cognizione (che naturalmente si trova nel fascicolo del giudice della cognizione), non risulta al magistrato della Procura e del Tribunale (che si potrebbe essere costretti a contattare).

- Entro 30 giorni dalla notifica dell'ordine di esecuzione (con contestuale decreto di sospensione di questa), l'istanza (unitamente alla documentazione che si intende allegare) va presentata : se l'imputato é a piede libero (non nella cancelleria del tribunale di sorveglianza , ma) nella segreteria (ufficio esecuzione) della Procura della Repubblica (che ha emesso l'ordine di esecuzione – v. co. 6 art. 656); se l'imputato é detenuto , nella cancelleria del magistrato di sorveglianza (o, se presentata direttamente dall'affidando, all'ufficio matricola del carcere - sarà poi il direttore di questo a provvedere a farla pervenire al magistrato di sorveglianza insieme alla cartella personale del detenuto stesso).

IV- *Istruttoria dell'istanza*- Il tribunale di sorveglianza (in pratica, il cancelliere) una volta pervenuta ai suoi uffici l'istanza, provvede alla sua istruttoria (senza preoccuparsi troppo di rispettare il termine di 45 giorni entro il quale, secondo il comma 6 art. 656 , il tribunale dovrebbe, sull'istanza, decidere: é questo un termine ordinario che viene normalmente disatteso e superato).

Più precisamente il tribunale acquisisce: 1) il certificato penale; 2) estratto della sentenza di condanna; 3) i "carichi pendenti" (nei luoghi di : nascita, residenza, domicilio, del subito arresto, dei perpetrati reati o...in alcuni soli di tali posti secondo...la diligenza dell'Ufficio); 4) relazione del C.S.S.A. (Centro Servizi Sociali Adulti) sui rapporti interfamiliari, sul dove andrebbe a vivere il detenuto, sull'effettiva esistenza dell'attività risocializzante (...); 5) relazione (eventuale) sull'osservazione e sul trattamento in istituto (svolta dall'équipe di cui all'art. 80 L. 354/57); 6) relazioni della Polizia e dei Carabinieri sulla personalità del condannato e in particolare su suoi eventuali collegamenti con la malavita organizzata.

E il difensore starà con le mani in mano ? No, certamente, egli dovrà cercare di confortare l'istanza con documenti che comprovino che il provvedimento di affidamento richiesto può " contribuire alla rieducazione del reo e ad assicurare la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati" (art. 47 co. 2).

La documentazione che di solito si produce in una procedura di affidamento ordinario é la seguente:

– Dichiarazione che il condannato svolge attività lavorativa (dichiarazione ovviamente rilasciata di solito dal datore di lavoro e che, di solito, si cerca di far redigere in sua carta intestata) o che potrebbe, se lasciato a piede libero, iniziare un'attività lavorativa (dichiarazione questa che ovviamente di solito

viene rilasciata da un'impresa disponibile all'assunzione dell'affidando).

2) Documento comprovante che l'affidando ha o avrebbe un domicilio stabile (documento che può essere dato: da un contratto di locazione, da una dichiarazione della persona che ospita o é disposta ad ospitare l'affidando...).

3) Documento comprovante l'avvenuto risarcimento del danno (é il miglior biglietto da visita!).

4) Documentazione da cui risulta che l'affidando si é già dato o é disposto a darsi ad un'attività di volontariato sociale.

Naturalmente non é da pensare che l'avvocato provveda direttamente all'acquisizione della documentazione di cui sopra: egli si limita a far presente al cliente l'opportunità di acquisire tale documentazione: sarà poi il cliente a fare gli opportuni “giri” per acquisirla.

Una cosa importante che l'avvocato deve far presente al cliente é quella di tenere buoni rapporti col Servizio Sociale (puntualità ai colloqui...): é una cosa importantissima: una relazione negativa dei “servizi” può pregiudicare irrimediabilmente l'accoglimento dell'istanza.

Quando deve essere prodotta la documentazione di cui sopra? Quando l'istanza parte da condannato già detenuto (e quindi mira ad ottenere dal Magistrato di sorveglianza la scarcerazione) é senz'altro opportuno produrla al momento stesso del deposito dell'istanza (e questo perché il Magistrato di sorveglianza potrebbe rifiutare la scarcerazione se ritenesse non fondata l'istanza). Negli altri casi, si può aspettare a produrla fino a cinque giorni prima dell'udienza (termine indicato dalla Legge che però nella pratica spesso viene bypassato).

V- *Udienza del tribunale.*- Naturalmente sia al difensore che al condannato viene notificato “avviso” dell'udienza di trattazione dell'istanza.

Questa udienza “ si svolge con la partecipazione del difensore e del rappresentante dell'ufficio del pubblico ministero. L'interessato può partecipare personalmente alla discussione e presentare memorie” (v. art. 71-bis co.1).

Per prassi il tribunale (composto anche da giudici laici) non delibera seduta stante, ma, finita l'udienza, e certe volte anche alcuni giorni dopo (per cui anche se il difensore avesse detto nella discussione cose interessanti, ben poche di esse rimarrebbero nella testa dei giudici al momento di decidere!).

Naturalmente “l'ordinanza che conclude il procedimento di sorveglianza é comunicata (...) all'interessato e al difensore” (v. art. 71-bis co.4); e questo deve avvenire “nel termine di dieci giorni dalla data della deliberazione”.

Stesso termine di dieci giorni c'è per proporre ricorso per cassazione (v. melius, art. 71-ter).

Formula A : Richiesta di affidamento proposta da condannato libero.

*Al tribunale di sorveglianza di Canicattì
per il tramite del Pubblico Ministero*

Il sottoscritto avv. Cicero del Foro di Canicattì con Studio in Canicattì via Roma 3(1), difensore in virtù di mandato in calce al presente atto (2) di Lestofanti Mario nato il 06.10.76 a Robiria in forza di mandato (con contestuale elezione di domicilio) in calce al presente atto

premesso:

- che contro Lestofanti Mario deve eseguirsi la condanna a due anni di reclusione pronunciata dal Tribunale di Canicattì con sentenza 15.10.2011 divenuta irrevocabile in data 15.02.2012;*
- che la procura della Repubblica presso il Tribunale di Canicattì ai sensi dell'art. 656 c.p.p. ha già emesso in data 10.04.2012 il relativo ordine di esecuzione notificato in data 10.05.2012;*
- che ricorrono tutti i presupposti e le condizioni previste dall'art 37 dell'Ordinamento per la concessione dell'affidamento, in quanto:*
 - il condannato é disposto a impegnarsi ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite nel corso dell'affidamento dal Tribunale di sorveglianza e/o dal Magistrato di sorveglianza ;*
 - che Lestofanti attualmente libero andrebbe ad abitare (3) nell'appartamento sito in Canicattì via Roma n.1 ospite della sig.ra Fiordaliso Concetta a ciò dettasi disponibile come risulta da dichiarazione ad hoc che si allega (doc.2) e che pertanto potrà essere facilmente contattato e controllato dal Servizio Sociale ;*
 - che Lestofanti é intenzionato a svolgere (4) al più presto attività lavorativa come cameriere presso la Ditta “Bar Piacevolezze” che é intenzionato ad assumerlo come lavoratore subordinato , come da dichiarazione ad hoc che si allega (doc. 4);*
 - tanto premesso , l'esponente, a norma dell'art. 47 L. 26.07. 1975 n. 354 e successive modificazioni*

chiede

- che Lestofanti Mario sia ammesso al beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale.*

Con osservanza

(Avv. Cicero)

Avvertenze

(1) Ma l'istanza può essere presentata direttamente dall'affidando. N.B. Comunque sia, qualora l'istanza sia proposta da soggetto non detenuto deve contenere ex art. 677, co.2bis c.p.p. , a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio per le notificazioni. Secondo un orientamento giurisprudenziale l'obbligo di dichiarare o eleggere domicilio, ai sensi dell'art. 677 c.2 bis grava anche il soggetto che si trovi in stato di detenzione domiciliare, (questo perché la ratio dell'art. 677 é quello di facilitare al competente ufficio giudiziario la ricerca del domicilio del notificando – ricerca che, facile quando il notificando é ristretto in carcere, diventa difficile sia quando é a piede libero sia anche quando é agli arresti domiciliari.

N.B. La formalità relativa alla dichiarazione o all'elezione di domicilio, secondo un orientamento giurisprudenziale , ha natura strettamente personale e non può essere surrogata dalla mera indicazione o elezione fatta dal difensore.

Ma naturalmente la nomina e la elezione di domicilio possono essere fatte con

autonomo atto ad hoc

(3) Oppure : “Il Lestofanti risiede in Canicattì via Roma 3 e pertanto é facilmente contattabile.....”

(4) Oppure “ svolge”.

Formula B : richiesta di affidamento da parte di detenuto

Al Tribunale di sorveglianza di Firenze

per il tramite del Magistrato di sorveglianza di Arezzo

il sottoscritto avv. Cicero I del Foro di Arezzo con Studio in Arezzo via Cellini,7 difensore in virtù di specifico mandato di Lestofandi Alfredo (d'ora in poi, il condannato) nato ad Arezzo il 06.07.56, attualmente detenuto nella casa circondariale di Arezzo , in espiatione della condanna inflitta con Sentenza del Tribunale di Arezzo in data..... e per Ordine di esecuzione in data..... della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo

Premesso

- che il condannato é pronto ad osservare tutte le prescrizioni che gli venissero impartite dall'Autorità Giudiziaria, direttamente o indirettamente, relative al comportamento da tenere durante il periodo di affidamento;

- che in caso di concessione del beneficio il condannato andrebbe ad abitare in casa della sorella Maria Lestofanti , che si é dichiarata disposta ad ospitarlo gratuitamente (v. doc. 1);

- che il condannato si propone di svolgere il lavoro (1) di cameriere presso la ditta “ Mangiar sano” con sede in Arezzo via Braccioli 7 , che si é già dichiarata disposta ad assumerlo alle sue dipendenze (v. doc.2):

- che il protrarsi della detenzione comporterebbe al condannato un grave pregiudizio in quanto gli farebbe perdere una occasione di lavoro preziosa per il suo reinserimento nella società;

- tanto premesso, visto l'art. 47 L. 26.07.1975 n.354

chiede

all'ill.mo Magistrato di sorveglianza di sospendere la pena inflitta a Lestofandi Alfredo con Sentenza..... e all'ill.mo Tribunale di sorveglianza di ammettere lo stesso Lestofanti allo “affidamento in prova” come misura alternativa a tale pena..

Con osservanza

(Cicero I)

Avvertenze

(1) Oppure : “ che il condannato, attualmente senza lavoro, é però in grado di provvedere alle sue necessità con il reddito che gli deriva dal suo patrimonio”.

Vedi anche le “avvertenze” in calce alla “formula A “.

XXI Semilibertà

L'istituto della semilibertà é disciplinato dagli artt. 48ss dell'Ordinamento penitenziario (l. 26.07.1975 n.354).

L'Ordinamento penitenziario nell'art. 50 prevede tre diverse tipologie di semilibertà :
1) la semilibertà come alternativa alle pene di breve durata (c.1 art. 50); 2) la semilibertà alternativa alla reclusione superiore ai tre anni e all'ergastolo (co.2 primo periodo art.50) ; 3) la semilibertà surrogatoria (co.2 secondo periodo art. 50).

Le semilibertà sub 1) e sub 3) possono ottenersi senza passare per l'espiazione di una parte della pena (ciò che rappresenta un grande vantaggio, dato che il semilibero é assegnato “in appositi istituti o apposite sezioni autonome” , ha la possibilità di “trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto” ecc. - v. art. 48). Però per ottenere tali tipi di semilibertà (senza previa espiazione pena) bisogna essere lesti : presentare (alla Procura della Repubblica che ha emesso l'ordine di carcerazione) entro trenta giorni (dalla notifica dell'ordine di carcerazione) l'istanza ad hoc (vedi formula A).

La semilibertà rientrante nella tipologia sub 2) va chiesta (vedi formula B) quando già il condannato é in espiazione della pena e va presentata (non più alla Procura, ma) al Magistrato di sorveglianza (nel caso che sia presentata, non dal difensore, ma dal condannato, essa sarà naturalmente presentata all'ufficio matricola dell'istituto carcerario e sarà il direttore di questo a farla pervenire al Magistrato di sorveglianza insieme alla cartella personale del detenuto).

Per ottenere la semilibertà occorre dimostrare che il condannato vuole e può essere “ reinserito nella vita sociale”.

Di solito la prova di ciò é data da dichiarazioni (possibilmente in carta intestata al dichiarante – non occorre invece nessuna autentica della sua sottoscrizione) attestanti che, metti, la ditta Vattelapesca ha o intende avere alle sue dipendenze il sig.X (il condannato, cioè) o che l'istituto Tal dei Tali conta tra i suoi allievi sempre il sig. X (cioè sempre il condannato) e cose simili (a cui il Tribunale di sorveglianza può credere o fingere di credere).

“Aiutano” anche molto : una dichiarazione della parte lesa attestante l'avvenuto risarcimento; una certificazione da cui risulta che il condannato già ha svolto attività di volontariato sociale.

Per quel che riguarda lo svolgimento della procedura dopo la presentazione dell'istanza, v. artt. 71 ss Ordinamento penitenziario e quanto da noi detto a proposito parlando dell'istituto dell'affidamento in prova.

Formula A: Istanza di semilibertà per condannato in stato di libertà

*All'ill.mo Tribunale di sorveglianza di Genova
tramite il Pubblico Ministero*

Il sottoscritto Cicero I del Foro di Genova (1) nell'interesse di Lestofanti Alfredo nato a Genova il 07.08.1988 e ivi residente con domicilio eletto ai fini del presente

*atto in Genova, via Roma 3 presso il suo studio;
nella sua qualità di difensore ,tale risultante da atto in calce contenente il mandato
ad hoc (e contestualmente l'elezione di domicilio)*

premessso

*che il Lestofanti Alfredo é stato condannato con Sentenza n 564 /2011 del Tribunale
di Genova in data 22.11.2011 alla pena di un anno di reclusione;*

*- che al Lestofanti é stato notificato in data.....l'Ordine di esecuzione relativo a tale
Sentenza;*

*- che , come risulta da tale Ordine, la pena residua da espiare é di sei mesi di
reclusione;*

*- che dalla commissione dei fatti per cui é stata emessa condanna, il Lestofanti ha
tenuto comportamento esemplare (...);*

*- che il Lestofanti svolge da tempo una stabile attività lavorativa (v. all.1) e ha una
stabile dimora (vedi allegato II);*

- tutto ciò premesso, visto l'art. 50 Ord. Pen.

Chiede

*che il Lestofanti sia ammesso all'espiazione della pena nella forma alternativa della
semilibertà.*

Con osservanza

Genova.....

(Avv. Cicero I)

Avvertenze-

(1) Oppure: “ Il sottoscritto Lestofanti Alferdo nato a Genova il 07.08.1988 , ivi
residente , con l'assistenza dell'Avv. Cicero I che nomina suo difensore e presso il cui
Studio in Genova, via Fiasella 3 elegge domicilio.....”

- L'avvocato che non abbia difeso il condannato nella fase del giudizio per
sottoscrivere validamente dovrà munirsi di mandato ad hoc.

- “L'obbligo , per il condannato non detenuto, di accompagnare la domanda di misure
alternative alla detenzione con la dichiarazione o l'elezione di domicilio, come
stabilito dalla'art. 677 co. 2bis, sussiste anche quando la domanda sia avanzata dal
suo difensore (...) “ - Cass. 16.03.04 (ex “Commentario breve” cit.) . N.B. Tale
obbligo sussiste anche per il condannato che si trovi in stato di detenzione
domiciliare.

Formula B: istanza per la semilibertà presentata da detenuto

Al Tribunale di sorveglianza di Genova

per il tramite del Magistrato di sorveglianza

*il sottoscritto Avv. Cicero del Foro di Genova nella sua qualità di difensore per
mandato in calce di Lestofanti Alfredo nato il 07.08.1988 e in atto detenuto
nell'Istituto penitenziario di Genova-Marassi*

Premesso

che il Lestofanti Alfredo con Sentenza n.345 del Tribunale di Genova emessa

in data 23.12.2009 é stato condannato per il reato di rapina a 4 anni di reclusione oltre alla multa;

- che tale condanna é in fase di esecuzione dal 23.12.2010;

- che il Lestofanti ha manifestato la propria volontá di reinserimento sociale frequentando diligentemente i corsi (....);

- che non vi é pericolo di fuga in quanto (.....);

- tanto premesso, visto l'art. 50 Ord. Penit.

chiede

che sia concesso al condannato di espiare la residua pena nella forma della semilibertá.

Con osservanza

(Avv. Cicero I)

Avvertenze.

Nei casi di cui al primo comma art. 50 - qualora il condannato sia finito in carcere, metti per tardivitá dell'istanza rivolta al P.M.di sospensione della pena- questa potrà essere richiesta al magistrato di sorveglianza .

Vedi le avvertenze in calce alla formula A

XXII

Detenzione domiciliare

La misura alternativa della “detenzione domiciliare” consente di espiare la pena “nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza” (v.art. 47-ter co.1 Ordinamento penitenziario).

Rappresenta quindi per un condannato un grande beneficio; a cui peraltro si può accedere in base a diversissimi presupposti (v. art. 47-ter e 47-quater)

Quindi é diversa la documentazione che l'interessato al beneficio deve produrre da caso a caso.

Limitandoci al caso previsto dall'art. 47ter co. 1bis, diremo che la documentazione da produrre é quella che serve a tranquillizzare il tribunale di sorveglianza sui due pericoli da lui più paventati: che il condannato approfitti della misura alternativa per commettere altri reati o per darsi alla fuga.

Gioverà , quindi, produrre documentazione che comprovi che il condannato, ha o avrà un lavoro, ha o avrà una stabile dimora, si é dato o si darà a opere di volontariato sociale. Naturalmente anche il risarcimento del danno arrecato con il reato, dimostrando una resipiscenza del condannato, conforta l'accoglimento dell'istanza.

L'istanza va indirizzata al tribunale di sorveglianza (v. art.70 Ordinamento penit.), ma , se il condannato é a piede libero, va presentata (entro 30 giorni dalla ricezione della notifica dell'ordine di esecuzione – v. co, 5 art. 656 !) tramite il pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione; mentre, se il condannato é detenuto, va presentata tramite il Magistrato di sorveglianza.

E “se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire ? Allora si applicherà il co. 10 art. 656 : il p.m. (a cui dovrà essere presentata l'istanza) sospenderà l'ordine di esecuzione e “fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permarrà nello stato detentivo nel quale si trova” (v. melius il citato co.10).

Di seguito riportiamo le formule utili per la redazione dell'istanza.

Formula A : istanza per la detenzione domiciliare presentata per il condannato a piede libero

*Al Tribunale di Sorveglianza di Genova
per il tramite del Pubblico Ministero*

il sottoscritto avv. Cicero I del Foro di Genova (1) nella qualità di difensore (v. mandato in calce) di Lestofanti Attilio nato a Genova il 07.08.1087, ivi residente, ivi domiciliato in via Roma 3 presso e nello Studio del sottoscritto avvocato esponente (v. elezione di domicilio in calce al presente atto)

premessso

-che il Lestofanti A é stato chiamato ad espiare la pena di anni due di reclusione (si veda Ordine di esecuzione del P.M. in data ...) come residuo della maggior pena comminata dalla Sentenza n. 546/2011 emessa dal Tribunale di Genova in data

.....;

- che i fatti per cui é condanna risultano commessi il 21 settembre 2005;
- che successivamente il Lestofanti ha tenuto un comportamento che rivela inequivocabilmente la sua volontà di riabilitarsi e di inserirsi nell'ordinato vivere sociale, infatti (.....);

- tanto premesso, visto l'art. 47 ter L. 26 luglio 1975 n.354

fa istanza

a che il Lestofanti Attilio venga ammesso ad espriare la pena nella misura alternativa della detenzione domiciliare.

Con osservanza

Genova.....

(Avv. Cicero I)

Avvertenze.

(1) Oppure: “ Il sottoscritto Lestofanti Attilio nato a Genova il 07.08.1987 res in Genova e ivi elett. domiciliato in via Roma 3 presso e nello Studio dell'Avv. Cicero I che nomina suo difensore”.

- Attenzione, il domicilio del condannato non va semplicemente dichiarato dal difensore ma deve risultare da atto sottoscritto del condannato stesso.

Formula B: istanza di detenzione domiciliare per condannato già detenuto

*Al Tribunale di Sorveglianza
per tramite del Magistrato di Sorveglianza*

il sottoscritto avv. Cicero I del Foro di Genova nella sua qualità di difensore (vedi mandato in calce) di Lestofanti Attilio nato il 07.10.1987 a Genova e ivi residente

premessso

- che il Lestofanti Attilio deve espriare la pena della reclusione per anni uno quale residuo di maggior condanna comminata con Sentenza n....del Tribunale di Genova in data.....;

- che successivamente a detta condanna il Lestofanti ha tenuto un comportamento che, non é solo rispettoso della Legge, ma rivela la sua ferma intenzione di reinserirsi nella vita sociale – infatti (....) ;

-tanto premesso visto l'art. 47ter L. 26.7.1975 n.354

fa istanza

all'ill.mo Tribunale di Sorveglianza a che conceda al Lestofanti Attilio la misura alternativa della detenzione domiciliare e all'ill.mo Magistrato di Sorveglianza a che, in osservanza del co. 1 quater art. 47 ter della Legge richiamata, disponga, di detta misura, l'applicazione provvisoria.

Con osservanza

Genova.....

(avv. Cicero I)

Avvertenze.

Vedi quelle riportate in calce alla precedente formula.

XXIII

Misure alternative a favore dei tossicodipendenti e alcooldipendenti

Il nostro Legislatore prevede misure alternative “agevolate” :1) “nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi” (art. 94 D.P.R. 09.10.1990 n. 309); 2) nei riguardi di persona che (non sia solo tossicodipendente, ma) sia stata condannata per “ un reato commesso in relazione al proprio stato di tossicodipendente” (art. 90 D.P.R. 09.10.90 n.309); 3) nei confronti di coloro che sono affetti da “AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria” siano o no tossicodipendenti (e potrebbero ben non esserlo, dato che l'AIDS lo può prendere anche chi, tossicodipendente, non é) e che “ hanno in corso o intendono intraprendere un programma di cura” (v. melius l'art. 47 quater Ordinamento penitenziario).

Di seguito ci limiteremo a parlare delle misure “agevolate” sub 1 e sub 2).

Affidamento in prova per tossicodipendenti e alcooldipendenti (art.94 D.P.R. 309/1990)

- *Attività preparatoria all'istanza*- Ovviamente la richiesta di affidamento può essere presentata solo dopo che la sentenza é diventata irrevocabile.

Però già prima del passaggio in giudicato della sentenza é opportuno che il difensore dia istruzioni al suo assistito (tossicodipendente o alcooldipendente) perché crei i presupposti necessari per l'ottenimento del beneficio.

Prima di tutto l'affidando – che già non abbia in corso un programma di recupero – dovrà mettersi in contatto con una ASL (Servizio salute mentale) o “ con uno degli enti previsti dall'art.115” del D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 (si pensi a, San Patrignano, Comunità di Don Mazzi....) per concordare un programma di attività terapeutica. A tal fine l'affidando, se detenuto, potrà limitarsi a scrivere una lettera : sia l'ASL, sia gli “enti ausiliari” (di cui all'art. 115) non hanno difficoltà a mandare un loro rappresentante in carcere, e ciò di solito dopo pochi giorni.

Una volta che il condannato avrà ottenuto il programma terapeutico (e una dichiarazione dell'ente ausiliario di “disponibilità all'accoglienza”, cioè a dare l'assistenza terapeutica – ma questo , naturalmente, se il programma va attuato, non con l'ASL, ma appunto con un ente privato), egli ancora dovrà procurarsi (dall'ASL!) la certificazione dell'effettiva esistenza dello stato di tossicodipendenza (o alcooldipendenza) e dell'idoneità del programma (v. melius, art.94 co.1).Di solito queste certificazioni vengono rilasciate con estrema facilità: infatti gli operatori delle ASL ritengono per principio dannoso al recupero del tossico/alcooldipendente la sua permanenza in una struttura carceraria e sono portati per principio ad agevolare ogni iniziativa che, da tale struttura, lo tolga.

Questa é la documentazione fondamentale per ottenere l'accoglimento dell'istanza di affidamento. A questa documentazione é bene aggiungere, se é possibile, quella di cui già si é fatto parola parlando dell'affidamento ordinario (prova del risarcimento del danno, di aver un lavoro o di poterlo ottenere....).

II- Presentazione dell'istanza- L'istanza, rivolta al Tribunale di sorveglianza, nel caso

di affidando a piede libero, va presentata al Pubblico Ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione e nel (breve) termine di 30 giorni previsto dal co.5 art. 656 (e, attenzione, di ricordarsi di fare l'elezione o dichiarazione di domicilio di cui al co. 2bis art. 677 !); nel caso di affidando detenuto, va presentata alla Magistrato di sorveglianza (a cui andrà chiesta la provvisoria applicazione della misura stessa, di cui al co.2 art. 94).

L'istanza potrà essere redatta sulla falsariga della “formula A” , con qualche intuitiva modifica nel caso che riguardi condannato già detenuto.

E passiamo alla misura alternativa “agevolata” di cui all'inizio abbiamo detto sub 2).

Sospensione dell'esecuzione (art. 90 D.P.R. 309/90).

Nel caso il condannato, non sia solo tossicodipendente, ma sia stato condannato proprio per un “reato commesso in relazione al proprio stato di tossicodipendente”, egli può ottenere (se la pena da scontare non supera una certa misura) , qualcosa di ben di più che l'affidamento e precisamente può ottenere, prima, la sospensione dell'esecuzione della pena, qualora il tribunale di sorveglianza “accerti che egli si é sottoposto con esito positivo ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo” (v melius l'art.90) e , poi , “ se nei cinque anni successivi non commette un delitto non colposo punibile con la reclusione” l'estinzione delle “ pene e di ogni altro effetto penale” (v. melius l'art. 93 sempre del D.P.R. 309/90).

Da quanto detto già risulta che l'istanza di sospensione può essere proposta solo dopo che la sentenza é diventata irrevocabile. Ciò non significa che si deve aspettare quel momento per acquisire la documentazione: chi ha tempo non aspetti tempo. Sarà bene quindi che l'interessato si muova subito per concordare, con la ASL o con uno degli enti ausiliari di cui all'art. 115 T.U sugli stupefacenti, un programma terapeutico e socio-riabilitativo e per ottenere (dalla ASL) la certificazione “attestante il tipo di programma terapeutico e socio-riabilitativo prescelto, l'indicazione della struttura, anche privata, ove il programma é stato eseguito o é in corso, le modalità di realizzazione e l'eventuale completamento del programma” (v. co. 2 art. 91).

L'istanza va presentata : tramite il P.M. che ha emesso l'ordine di esecuzione e nei trenta giorni di cui al co-5 art. 656, se é nell'interesse di condannato ancora a piede libero (e in tal caso ricordarsi dell'elezione di domicilio di cui al co.2bis art. 677!), tramite il Magistrato di sorveglianza , se é nell'interesse di condannato detenuto.

Presentata l'istanza non resta al difensore che attendere la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza (art. 92 co.1) . Attenzione, però , all'ultimo periodo del co.1 art.92 : “ Se non é possibile effettuare l'avviso al condannato nel domicilio indicato nella richiesta o all'atto di scarcerazione e lo stesso non compare all'udienza, il tribunale dichiara inammissibile la richiesta”.

La formula B riguarda una richiesta di sospensione proveniente da condannato a piede libero; con un po' di intuito può essere adattata a una richiesta proveniente da condannato detenuto.

Formula A: istanza di affidamento di tossicodipendente non detenuto

*Al Tribunale di sorveglianza
tramite il Pubblico Ministero*

il sottoscritto avv. Cicero I del Foro di Genova nella sua qualità di difensore di Lestofanti Alfredo nato il 07.08.1987 in Genova, ivi residente ed ivi elettivamente domiciliato in via Roma 3 presso e nello Studio dell'esponente avv. Cicero I (v. dichiarazione di domicilio in calce al presente atto)

Premesso

che il Lestofanti é stato condannato con Sentenza n. 432/2012 emessa dal Tribunale di Genova in data 10.05.2012 a un anno di carcere;

che il ricorrente Lestofanti é tossicodipendente come risulta dalla dichiarazione ASL che si allega;

che l'esponente é però fermamente deciso a intraprendere un'attività terapeutica e socio-riabilitativa sulla base del programma concordato con la Comunità di San Patrignano (all.2) e già dalla ASL dichiarato idoneo (all.3);

che dai fatti per cui é condanna a tutt'oggi il Lestofanti ha dato prova di ravvedimento (.....)

tutto ciò premesso, visto l'art.94 D.P.R. 309/90

chiede

che venga concesso al Lestofanti Alfredo, come misura alternativa alla espiazione della pena di cui alla prefata condanna, l'affidamento in prova al Servizio Sociale.

Con osservanza

(Avv. Cicero)

Formula B : richiesta di sospensione della pena proposta da condannato in stato di libertà

*Al Tribunale di sorveglianza
tramite il Pubblico Ministero*

il sottoscritto Avv. Cicero I del Foro di Genova nella sua qualità di difensore di Lestofanti Alfredo nato il 07.08.1978 in Genova ivi residente e ivi elettivamente domiciliato in via Roma 3 presso e nello Studio dell'esponente avv. Cicero I (vedi elezione di domicilio in calce al presente)

premesse

che il Lestofanti é stato condannato a un anno di reclusione con Sentenza n342/2012 emessa dal Tribunale di Genova in data 08.09.2012:

che il Lestofanti era tossicodipendente come risultante dalla certificazione della ASL (all.1);

che però ha intrapreso un'attività terapeutica e socio-riabilitativa sulla base di un programma concordato con la Comunità di Santo Egidio (all.2) e dichiarato idoneo dalla ASL (all.3);

che il suddetto programma é stato portato a termine con esito positivo come risulta da dichiarazione rilasciata dalla Comunità di Santo Egidio (all.4);

tanto premesso, visto l'art 90 R.D.P. 309/90

chiede

*che ai fini degli artt. 90 e segg, D.P.R. 309/90 la pena come sopra inflitta sia
sospesa.*

Con osservanza

(Avv. Cicero)

XXIV Oblazione

I riferimenti legislativi sono: artt. 162, 162bis C.P. ; artt. 464,555,557,604 C.P.P. e soprattutto art. 141 disp. att. C.P.P.

Da tale normativa risulta che il nostro Ordinamento penale prevede due tipi di oblazione: l'oblazione "comune", ammessa solo per le contravvenzioni punibili solo con l'ammenda (art. 162 C.P.) e l'oblazione "speciale", ammessa anche per le contravvenzioni punibili (oltre che con l'ammenda) alternativamente con l'arresto (art. 162bis C.P.). Il meccanismo dei due tipi di oblazione é sostanzialmente identico: l'imputato versa una somma (fissata, dal Legislatore e non dal giudice, con riferimento a una quota del massimo dell'ammenda) e il reato si estingue. L'oblazione speciale si distingue da quella comune (oltre per la più gravosa quota da sborsare , anche) perché l'ammissione all'oblazione é soggetta ad una valutazione discrezionale del Giudice e , in compenso, per un più ampio margine di tempo concesso per la proposizione (melius, la riproposizione) della relativa domanda – cfr. co. 1 art. 162 e co.5 art. 162bis (v. melius, le "avvertenze").

Circa l'iter della procedura (v. art. 141 disp.att.) bisogna distinguere " se la domanda é proposta nel corso delle indagini preliminari" oppure no.

Prima ipotesi: proposizione della domanda nel corso delle indagini preliminari.

La domanda é redatta per iscritto (vedi formula A) e, anche se é indirizzata al Giudice delle indagini preliminari, va depositata nella segreteria del P.M. Penserà poi questi a far pervenire l'istanza al giudice (corredandola del suo parere). Il giudice "se ammette l'oblazione" " fissa con ordinanza la somma da versare" e ne " dà avviso all'interessato". Questi, procuratosi il modulo ad hoc (il modello F23) recandosi dove di dovere (in un ufficio postale, in una banca...), lo compila (ed é questa la cosa più difficile dell'operazione, dato che non é facile individuare i numeri di codice relativi ad ogni "voce"!), effettua il relativo versamento (all'ufficio postale, in banca...) e restituisce alla cancelleria del G.I.P. una copia del modulo (con tanto di timbri comprovanti l'avvenuto pagamento). A questo punto l'oblazione é fatta: non resta al giudice che "trasmettere gli atti al pubblico ministero per le sue determinazioni" (che nella normalità dei casi si concretizzano in una richiesta di sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato). Il G.I.P. - se la somma é stata tempestivamente ed esattamente pagata - chiuderà la procedura con una sentenza di n.d.p. (per estinzione del reato).

Seconda ipotesi: proposizione della domanda (di oblazione) a indagini preliminari concluse.

In tale ipotesi la domanda verrà depositata nella cancelleria del giudice o, se si é in udienza, verrà a lui presentata. Nel primo caso dovrà essere redatta per iscritto, nel secondo, potrà essere proposta (anzi normalmente verrà proposta) oralmente. Il giudice, acquisito il parere del P.M. ,deciderà se ammettere, o no, all'oblazione. Se deciderà per il sì, determinerà la somma da versare. E a questo punto l'iter dell'oblazione proseguirà come detto nell'ipotesi precedente: l'interessato si procurerà

il modulo ad hoc, lo riempirà ecc. ecc.

Formula A: istanza di oblazione

*Ill.mo Giudice delle indagini preliminari
presso il Tribunale di Genova*

il sottoscritto Giobatta Parodi nato il 06.07.1987 a Genova, ivi residente, e ivi domiciliato in via Roma 3 presso e nello Studio dell'avv. Cicero I che lo difende per mandato in calce

chiede

di essere ammesso ad obblazionare il reato di cui all'art. 664 C.P. per cui corrono indagini preliminari a suo carico nel procedimento n.40/2000 pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova

Con osservanza

Genova.....

(Firma di Giobatta).

Avvertenze

Legittimato a presentare l'istanza , non è il difensore (a meno che sia munito di procura speciale) ma solo il contravventore.

Oltre che in un atto autonomo, l'istanza può essere contenuta nell'atto di opposizione a un decreto penale .

Tenere presenti i termini (jugulatori!) degli artt. 162 e 162bis! E per quel che riguarda in particolare il procedimento di opposizione a decreto penale, che “ nel giudizio conseguente all'opposizione” non si può “ presentare domanda di oblazione”: quindi non dimenticarsi di presentare la domanda contestualmente all'atto di opposizione!

Attenzione, la domanda ex art. 162 bis può essere proposta “sino all'inizio della discussione” solo se precedentemente e “prima dell'apertura del dibattimento” proposta (e naturalmente rigettata).

In caso di rinvio a nuovo ruolo non si riaprono i termini di presentazione dell'istanza: in altre parole, basta che si sia aperto una volta il dibattimento perché il potere di fare oblazione sia perento. (cfr. T. Procaccianti Rapisardi, “Oblazione” in “Noviss. Dig. App.).

E' opinione di gran lunga prevalente che il co. 2 art. 162bis sia stato derogato dal posteriore (nel tempo) art. 141 disp. att.; con la conseguenza che il pagamento non debba essere più fatto al momento della proposizione della domanda.

Art. 141 co.4bis disp.att. : “ In caso di modifica dell'originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione, l'imputato é rimesso in termini per chiedere la medesima. Il giudice, se accoglie la domanda, fissa un termine non superiore a dieci giorni, per il pagamento della somma dovuta. Se il pagamento avviene nel termine il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del reato”.

XXV

Riabilitazione ordinaria

Di seguito ci occuperemo della riabilitazione ordinaria che é disciplinata dall'art. 179 c.p. e dall'art. 683 c.p.p. (e che é diversa dalle riabilitazioni “speciali” di competenza del tribunale dei minorenni e del tribunale militare).

La richiesta di riabilitazione va sottoscritta dal condannato; e, nel caso (che qui più ci interessa) che l'istanza debba essere poi depositata da un terzo (difensore, segretaria del difensore...) , la sottoscrizione va autenticata (ciò che può fare lo stesso difensore) ; nel caso invece l'istanza fosse portata dallo stesso riabilitando, provvederebbe l'Ufficio alla sua identificazione al momento del deposito .

Ma a quale tribunale di sorveglianza va presentata ? A quello del luogo di residenza del riabilitando (v. melius art. 677 c.p.p.).

La documentazione (necessaria per la decisione) viene raccolta dal tribunale stesso (v. art. 683 co.2). E' pertanto il tribunale che acquisisce : 1) gli estratti delle sentenze di condanna con l'indicazione della data del passaggio in giudicato;2) i certificati di espiata pena; 3) i certificati di avvenuto pagamento delle spese di giustizia e di avvenuto passaggio dell'articolo di campione alla tavola alfabetica (richiedendoli all'ufficio del campione penale di competenza); 4) i certificati dei carichi pendenti; 5) le relazioni della Polizia e dei Carabinieri.

Con tutto ciò non é raro che il riabilitando (che vuole affrettare la conclusione della procedura) si faccia parte diligente per acquisire, in tutto o in parte, tale documentazione e portarla alla cancelleria del tribunale. Nel caso deve tenere presente, per evitare inutili spese, che molti tribunali si accontentano delle copie semplici (idest, non autenticate) delle sentenze: quindi informarsi presso la cancelleria !

Tocca poi al riabilitando , e non al tribunale, l'acquisizione di un documento importantissimo ai fini dell'esito positivo dell'istanza: quello che comprova l'avvenuto risarcimento del danno : si tratterà di solito di una dichiarazione (senza necessità di sottoscrizione autenticata, ma preferibilmente redatta in carta intestata) della parte lesa.

Se il risarcimento non é avvenuto, il riabilitando dovrà farsi parte diligente per documentare il “giusto motivo” per cui non é avvenuto: rifiuto ad accettare della parte offesa, sue pretese esorbitanti e (di solito!) l'indigenza del riabilitando stesso.

Sempre é onere del riabilitando, documentare la sua indigenza quando a questa é dovuto il mancato pagamento delle spese processuali.

Sulla istanza il tribunale decide in camera di consiglio. Nella procedura é obbligatoria l'assistenza di un difensore (che, se non lo nomina il riabilitando, gli viene nominato d'ufficio dal tribunale).

Formula A : istanza di riabilitazione

Ill.mo Tribunale di sorveglianza

di Genova

il sottoscritto Giobatta Parodi nato a Genova il 6 settembre 1987 ed ivi res. in via Garibaldi 3 con domicilio eletto sempre in Genova via Fiasella 5 presso e nello

Studio dell'Avv, Cicero che nomina suo difensore

premessò

- che ha subito le condanne di cui alle seguenti Sentenze:

A. Sentenza Trib. Genova 21 maggio 1989 di condanna per furto;

B. Sentenza Trib. Genova 21 aprile 1990 di condanna per ricettazione

- che é trascorso il termine previsto dall'art. 179 C.P. e durante tutto questo tempo l'istante ha dato prove effettive e costanti di buona condotta,

- che si trova nell'impossibilità di risarcire il danno conseguente ai reati commessi come risulta dalla documentazione.....

- tutto ciò premesso

chiede

la riabilitazione con riferimento a tutte le condanne suindicate.

Genova 3 marzo 2002

(Firma di Giobatta Parodi)

per autentica (Firma di avv. Cicero)

Avvertenze

Tenere presente che la dichiarazione o l'elezione di domicilio é pretesa dal co. 2bis art. 677 a pena di inammissibilità

Sezione terza

Formulario della procedura penale

I

Atto di querela

Ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica

- il sottoscritto Giobatta Parodi nato a Genova il 6 agosto 1976 ed ivi residente in via Capo Santa Chiara 2

- é costretto alla seguente querela.

Narrativa dei fatti:

1) In data 4 maggio 1990, sul Quotidiano "Il Gazzettiere" é apparso un articolo dal titolo "Una dubbia paternità".

2) In tale articolo si diffama la memoria del Padre dell'esponente, Luigi Parodi, morto il 3 maggio 1980 affermando che.....(omissis).....

Tutto ciò premesso, l'esponente presenta

Querela

- contro Luigi Rossi res. in Genova, via Roma 4 e Luigi Bianchi res. sempre in Genova, via Firenze 5 e contro quanti altri , da identificare, fossero autori, in concorso o no, dei fatti sopra esposti

-chiedendone la punizione per i reati previsti dagli artt. 594-595 C.P. e per quegli altri reati meglio ritenuti.

Possono testimoniare sui fatti sub 1-2: 1) Verde Speranza, res. in Genova, Corso Buenos Aires, 3; 2) Leale Dicitore, res. in Genova, Corso XX Settembre 2.

Con riserva di indicare altri testimoni, produrre documentazione e costituirsi parte civile.

L'esponente nomina suo difensore l'Avv. Cicero I del Foro di Genova presso il cui Studio in Genova, via Fiasella 6 elegge domicilio e Lo incarica (art. 333 co.1) della presentazione all'Autorità competente del presente atto di querela.

Ai sensi dell'art. 408 co.2 l'esponente chiede di essere informato di un'eventuale richiesta di archiviazione. Ai sensi dell'art. 459 co.1 l'esponente si oppone all'emissione di un Decreto penale. Ai sensi dell'art. 335 co.3 C.P.P. l'esponente chiede che gli vengano comunicate le iscrizioni di cui ai commi 1 e 2 stesso articolo .

Con osservanza

Genova 14 febbraio 2001

(Firma di Giobatta Parodi)

Per autentica

(Firma dell'avvocato Cicero I)

Avvertenze

1) I riferimenti legislativi sono a: artt. 120-126 C.P.; artt. 336 ss C.P.P.

2) La querela va redatta in carta semplice.

3) " Per la valida sussistenza della querela non occorre che l'istanza di punizione sia diretta contro una determinata persona, ma basta che concerna il fatto delittuoso spettando all'autorità giudiziaria l'identificazione del reo" (Cass. 15 luglio 1953, Di Paola).

4) "La querela inviata per posta o presentata da un incaricato deve essere munita, a norma dell'art. 337 comma 1 c.p.p. , dell'autenticazione della sottoscrizione da

soggetto a ciò legittimato e quindi, ai sensi dell'art. 39 disp. att. , anche dal difensore, nominato formalmente, con atto precedente o contestuale, ovvero tacitamente.

La nomina tacita può essere desunta dalla stessa attività di autenticazione, dall'elezione di domicilio del querelante presso lo studio dell'avvocato, dalla presentazione dell'atto all'autorità competente ad opera del legale, dall'attività difensiva dalla parte svolta nel successivo giudizio” (Cass. Pen. ,sez.V, 21 . 04. 1999,, n. 8742).

5) In tema di querela, non essendo stata posta una precisa delimitazione in ordine ai luoghi ove detto atto é presentabile, deve considerarsi applicabile in via di analogia la disposizione dell'art.5 c.p.p. (che, relativamente alla richiesta di procedimento, indica espressamente qualsiasi ufficio del P.M.), apparendo logico l'intento del legislatore di lasciare ampia possibilità al querelante di presentare l'atto che determina il presupposto necessario per l'incriminalità dell'illecito subito” - Cass. Pen. Sez. V, 08.01.1990 n.51, Trezzi.

6) “L'esercizio del diritto di querela per i minori degli anni quattordici spetta a ciascuno dei genitori, in maniera congiuntiva o disgiuntiva; agli effetti della querela, pertanto, ogni genitore può, indipendentemente dalla volontà manifestata dall'altro genitore, svolgere la stessa attività con effetti identici ed autonomi; ne consegue che, in caso di contrasto fra la volontà dell'uno e dell'altro genitore, prevale la volontà del genitore che intende esercitare il diritto di querela (...)” - Cass. 22.12.1969 Marciano .

7) “ Nel caso di società per azioni la querela nell'interesse della società può essere validamente presentata dal consiglio di amministrazione, direttamente o a mezzo di tutti i suoi componenti o a mezzo di mandato speciale rilasciato caso per caso, o anche dal consigliere delegato, poiché l'art. 2381 c.c. stabilisce che il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno dei suoi membri, escluse solo quelle attinenti alla redazione del bilancio, all'aumento e alla riduzione del capitale” (Cass. 10 maggio 1867, Tretti).

8) “ L'atto di querela nell'interesse di enti collettivi si arricchisce di un elemento ulteriore: l'art. 337.3 esige che in tali casi sia indicata la fonte dei poteri di rappresentanza del soggetto che si attiva per proporre querela, talchè l'autorità giudiziaria sia messa in condizioni di effettuare agevolmente il riscontro circa la legittimazione del legale rappresentante” - Renzo Orlandi, *Commentario al nuovo codice di procedura penale*, a cura di Chiavario .

II Rimessione di querela

La remissione di querela é prevista dagli artt. 152 ss. C.P. e 340 C.P.P.

Il modo piú semplice per effettuarla é che la parte offesa faccia la relativa dichiarazione (orale) in udienza davanti all'Autorità Giudiziaria procedente oppure recandosi a una qualsiasi Stazione della Polizia o dei Carabinieri . In entrambi i casi verrà redatto verbale ; unica differenza : nel primo caso il verbale non verrà fatto sottoscrivere (dal Giudice), nel secondo caso invece il P.U. dovrà farlo sottoscrivere (dal remittente) - v. art. 340 in relazione al co.1 art. 339

Naturalmente nulla impedisce che la dichiarazione sia fatta per iscritto (v. formula A). Si dovrà tenere presente per l'ipotesi, che la dichiarazione (scritta) potrebbe anche essere portata (all'Autorità indicata dall'art. 340 !) da un incaricato o spedita per posta , ma (arg. ex art. 337 c.1 C.P.P.) solo se la sottoscrizione fosse autenticata (ma basterebbe anche l'autentica del difensore – v. art. 39 disp. att.).

Formula A: Remissione scritta di querela

*Ill.mo Procuratore della Repubblica (1)
presso il Tribunale di Genova*

il sottoscritto Giobatta Parodi nato il 06.09.1986 a Genova e ivi residente in via Roma 3

premessò

- che con precedente atto presentato in data.....si querelava contro il sig. Luigi Bianchi;*
- che di conseguenza si instaurava contro lo stesso Bianchi un procedimento per il reato p.e p. dall'art. 646 in relazione a fatti avvenuti il.....a Genova;*
- tutto ciò premesso*

rimette

la querela di cui alla premessa per tutti i reati ravvisati o ravvisabili nei fatti in essa lamentati rinunciando così per tali fatti ad ogni istanza punitiva sia contro il Bianchi Luigi sia contro qualsiasi altra persona.

Con osservanza.

Genova 12 febbraio 1991

(Firma di Giobatta Parodi)

Avvertenze

- L'atto di rimessione va in carta semplice.*
- L'atto va indirizzato all'autorità procedente (Procura, Tribunale....).*

III

Ricorso immediato al Giudice di Pace

Il ricorso é disciplinato dagli artt. 21 ss d.lgs 28 agosto 2000 n. 274.

Si redige il ricorso (v. formula ad hoc) in carta libera, in duplice copia e con doppia sottoscrizione (come evidenziato nella formula). Indi il ricorrente (o il suo difensore) presenta le due copie dell'atto alla segreteria della Procura della Repubblica : il funzionario addetto (della Procura) appone in calce alle copie annotazione di avvenuto deposito, restituendo una copia. A questo punto il ricorrente deposita la copia restituitagli (come or ora detto dal funzionario della Procura) nella “cancelleria del giudice di pace competente per territorio”. Fare attenzione al “ termine di tre mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato”, entro cui l'incombente, a pena di decadenza, deve essere (art. 22) espletato!

Dopo il deposito del ricorso, il ricorrente , lasciati passare alcuni giorni, torna nella cancelleria del giudice di pace per fare copie autentiche del ricorso e del “decreto di convocazione” (art. 27) del giudice, ai fini di operare (“almeno venti giorni prima dell'udienza”!) le notifiche dello stesso decreto e dello stesso ricorso: “al pubblico ministero, alla persona citata in giudizio e al suo difensore” (v. melius co.,4 art. 27). “Almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione” il ricorrente deve depositare “nella cancelleria del giudice di pace l'atto di citazione con le relative notifiche” (v. art. 29 co1).

N.B. “Se per il medesimo fatto la persona offesa ha già presentata querela deve farne menzione nel ricorso, allegandone copia e depositando altra copia presso la segreteria del pubblico ministero” (co. 2 art. 22).

N.B. La costituzione di parte civile “deve avvenire, a pena di decadenza, con la presentazione del ricorso”. Ma “ la richiesta motivata di restituzione o di risarcimento del danno contenuta nel ricorso é equiparata a tutti gli effetti alla costituzione di parte civile” (art. 23).

Formula A: ricorso immediato al giudice di pace

Ill.mo Giudice dfi Pace

- la Viribus Unitis, Associazione non riconosciuta con sede in Genova via Garibaldi 1

- in persona del suo legale rappresentante pro tempore, il suo Presidente, dott. Giobatta Parodi nato a Genova il 6 settembre 1067

- assistito dall'avv. Cicero del Foro di Genova che nomina suo difensore

premessso

- che il 3 dicembre 2001, in presenza di più persone, il Bianchi Alfredo denigrava l'Associazione affermando che “ era un covo di omosessuali”;

- che il 5 gennaio.....

- tanto premesso, visti gli artt. 21 ss d. lgs. 28 agosto 2000 n. 274

ricorre

- a V.S. ill.ma a che fissi un'udienza a cui citare in giudizio penale

– Bianchi Alfredo nato a Genova il 6 ottobre 1957, res. sempre in Genova via

Mazzini 2

- a che si senta condannare per il reato p. e p. dagli artt. 81, 595 C.P. o dagli altri meglio visti, per avere offeso la reputazione dell'esponente Associazione Viribus Unitis affermando a più riprese e comunicando con più persone che era "un covo di omosessuali". In Genova il 3 dicembre 2001 e il 5 gennaio 2002.

- e a che altresì si senta condannare al risarcimento dei danni morali e materiali, patiti e patienti, conseguenti al fatto delittuoso come sopra addebitato

- a tal fine , la ricorrente Associazione, costituendosi col presente atto anche parte civile.

Deduce a testi:

1) Volpe Angelo res. in Genova via Mazzini 6;

2) Gatto Alfredo, res. in Genova via dei Compari 8;

a che siano esaminati sulla verità dei fatti addebitati al Bianchi Alfredo, ad essi trovandosi presenti.

Ai sensi dell'art. 17 d. lgs. 28 agosto 2000 n. 274 il ricorrente chiede di essere informato nel caso denegato di una richiesta di archiviazione.

Con osservanza

Genova 3 febbraio 2002.

(Firma del Giobatta)

sottoscrive anche per autentica (Firma di avv. Cicero)

IV Costituzione di parte civile

Per sapere se già è maturato il tempo utile per la tua costituzione (termine iniziale) oppure se devi ancora aspettare, vedi “ Avvertenze” in calce a “formula” A , sub . 9. Per sapere se sei ancora in tempo per costituirti (termine finale) vedi sempre “ Avvertenze” sub.11.

Una volta che sai di poter costituirti e vuoi costituirti devi seguire formalità diverse a seconda che tu voglia costituirti in udienza (vedi postea sub 3) o fuori d’udienza (vedi postea sub 5) .

Se ti costituischi in udienza dovrai per prima cosa redigere (possibilmente nella tranquillità del tuo studio) l’atto di costituzione seguendo la falsariga della formula A. L’atto lo redigerai in carta semplice. Basterà una copia (+ un’altra per tuo promemoria) nel caso normale in cui tu ti costituisca per un solo danneggiato e contro un solo imputato ; tu mi domandi : se i danneggiati o gli imputati sono più di uno? La risposta la trovi in “Avvertenze” sub 7. Sarà opportuno che già prima di recarti in udienza tu ti prepari le “conclusioni” (vedi formula B) ; questo ad evitare quegli errori in cui potresti cadere compilando tali atti nella confusione dell’udienza. Dovrai ricordarti di recarti in udienza munito della marca (che mentre scrivo é del valore di circa 8 euro) da consegnare al cancelliere per le cosiddette “spese forfettarie”.

Appena che è chiamato il processo tu ti avvicini allo scranno del presidente e dicendo che vuoi costituirti (“Sono l’avvocato Cicero, mi costituisco per il danneggiato Pinco Pallino”) gli consegni l’atto di costituzione. E con ciò la costituzione in udienza è perfezionata. Passiamo alla costituzione fuori d’udienza.

Se tu vuoi costituirti prima dell’udienza devi comportarti come detto di seguito sub 5A.

5A -Per prima cosa devi redigere l’atto di costituzione (come già detto sub 3, cioè seguendo la falsariga della formula A). In teoria ti basterebbe fare , di tale atto, una copia (dato che una sola copia ne richiede la cancelleria) : siccome però l’atto di costituzione andrà poi notificato (come vedremo subito sub 5B) è opportuno, per guadagnare tempo predisporre (nella tranquillità del tuo studio) le copie occorrenti per la notifica. Sempre per guadagnare tempo è opportuno predisporre in tali copie la “relata di notifica” (con l’avvertenza di lasciare, prima di redigere tale relata, uno spazio vuoto di 3,4 righe : in tale spazio il cancelliere potrà scrivere la formula di certificazione della copia all’originale).

5B – Redatto come detto sopra l’atto di costituzione ti recherai (portandoti dietro, originale e copie dell’atto) nella cancelleria del giudice presso cui pende il procedimento (quindi, in caso di costituzione prima dell’udienza preliminare,ti recherai nella cancelleria del GUP, in caso, invece, di costituzione nella fase degli atti preliminari al dibattimento, ti recherai nella cancelleria del tribunale o della corte d’assise). Giunto nella cancelleria ad hoc consegnerai l’originale dell’atto al

cancelliere. Facendo ciò ti sarai costituito. Ma perché tale tua costituzione abbia effetto per le altre parti devi notificarla (vedi co. 2 art. 78 C.P.P.).A tal fine devi procedere come di seguito detto sub 5C.

5C – Per prima cosa chiederai al cancelliere (presso cui hai effettuata la costituzione) le copie autentiche necessarie per la notifica (tale incombente ti risulterà naturalmente semplificato se avrai avuta, come suggerito sub 5A, l'avvertenza di predisporre le copie dell'atto prima di depositarlo). Ma quante saranno le copie necessarie per la notifica ? Dipenderà dal fatto che tu abbia optato per la notifica tramite ufficiale giudiziario (art. 148 1° comma) o per la notifica a mezzo posta (art. 152) . Nel primo caso, saranno necessarie all'ufficiale giudiziario (e quindi dovrai richiedere al cancelliere) tante copie quante sono le parti a cui deve essere consegnata copia dell'atto (per sapere quali sono tali parti vedi “Avvertenze” sub 7) più una (su cui l'ufficiale giudiziario stenderà la relata della notifica effettuata a tutte le parti , il così detto “originale di notifica”). Nel secondo caso, saranno necessarie tante copie autentiche quante sono le persone a cui è necessario spedire copia dell'atto ; a queste copie autentiche ne dovrai aggiungere una non autentica per i fini di cui all'art. 56 disp. att. Vediamo ora gli altri incombenenti che dovrai assolvere a seconda che tu abbia optato per una notifica a mezzo ufficiale giudiziario (come detto sub 5D) o a mezzo posta (come detto sub 5E).

5D – Nel caso di notifica tramite ufficiale giudiziario, dovrai : A) portare le copie all'ufficiale giudiziario (dopo aver predisposta la relata di notifica) ; B) lasciato passare qualche giorno, tornare da lui per ritirare il c. d. “originale di notifica”;C) depositare l'originale di notifica nella cancelleria del giudice davanti al quale pende la causa (ciò al fine di comprovare che è stata eseguita quella notificazione a cui il 2° comma art. 78 subordina l'efficacia della costituzione).

5E- Nel caso di notifica a mezzo posta dovrai : A) spedire le copie autentiche mediante lettera racc. con avviso di ricevimento; B) ritornato l'avviso di ricevimento, attestare , in calce alla copia (non autentica) dell'atto di costituzione che “ copie conformi al sovraesteso atto sono state spedite in busta chiusa (o “in piego” , a seconda che tu abbia scelto questo o quel sistema di spedizione – v. art. 56, 2° co.) ai sensi dell'art. 152 alle parti risultanti dagli avvisi di ricevimento allegati” ; C) depositare l'atto di cui sub B + gli avvisi di ricevimento in cancelleria (ciò al fine di comprovare che è stata eseguita quella notificazione a cui il 2° comma art. 78 subordina l'efficacia della costituzione).

Formula A: Atto di costituzione di parte civile

Tribunale di Genova

Atto di costituzione di parte civile

di Giobatta Parodi – parte danneggiata (avv. Cicero Claudio)

nel procedimento contro

Bianchi Alfredo – imp. del reato p. e p. art.589 C.P. – Giudice Dott. Ricci – r.g.n.r. 4/90.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ill.mo Giudice dell'Udienza Preliminare

- Il sottoscritto Avv. Cicero Claudio del Foro di Genova

-per nomina in calce al presente atto (art.100 C.P.P.) difensore di Giobatta Parodi

- in forza di procura speciale (art. 78 C.P.P.) rilasciatigli sempre in calce al presente atto

si costituisce

in nome e conto del prefato Giobatta Parodi

nel procedimento penale contro

Alfredo Bianchi chiamato a rispondere del reato di omicidio colposo di Federico Parodi all'udienza da Voi tenuta il giorno 25.05.2005;

al fine di domandare il risarcimento di ogni e qualsivoglia danno subito dal Giobatta Parodi come conseguenza del reato contestato al Bianchi Alfredo nella richiesta di rinvio a giudizio e di quegli altri reati eventualmente contestatigli in udienza.

La domanda

si giustifica

per i fatti e le colpe evidenziate nella Richiesta di rinvio a giudizio e per il fatto che il GiobattaParodi è figlio legittimo dell'ucciso Federico Parodi.

Genova 20.04.2005

(Avv. Claudio Cicero)

Procura speciale e nomina a difensore:

- Il sottoscritto Giobatta Parodi nato a Genova il 23. 09.1936 e ivi res. in via S. Gerolamo 11

- per gli effetti di cui all'art. 78 C.P.P. dà procura all'Avv. Claudio Cicero a che si costituisca nel procedimento penale contro Alfredo Bianchi di cui al sovraesteso atto

al fine di compiervi in ogni stato e grado gli atti necessari per far valere il suo diritto al risarcimento, per rinunciarvi o transigerlo.

- per gli effetti dell'art. 100 C.P.P. nomina lo stesso Avv. Claudio Cicero difensore di se medesimo come sopra costituito parte civile.

(Sottoscrizione di G. Parodi)

Per autentica (Sottoscrizione dell'Avv. Cicero)

Avvertenze

- Le norme da tenere presenti sono : artt.74 ss. C.P.P. e in particolare l'art.78.
 - L'atto di costituzione della parte civile nel processo penale (.....) proviene dal difensore e deve essere da lui sottoscritto (cfr. Ghiara , in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da Chiavario, vol.I ,p. 370).
 - La costituzione di parte civile non può avvenire in virtù di mandato generale. (arg. ex art. 76)
 - La procura speciale rilasciata ai sensi dell'art. 76 c.p.p. per la costituzione di parte civile va distinta dalla procura speciale ex art. 100 c.p.p. con cui si conferisce la rappresentanza processuale; i due atti sono diversi e autonomi, pur potendosi delegare con la stessa procura sia la dichiarazione di costituzione di parte civile che la rappresentanza (cfr. Cass. sez. V, 7 marzo 1995, Prati, *Cass. pen.*, 1996, 1532). In altre parole – mentre nel processo civile il cliente dandoti la procura ti dà ipso facto il potere di iniziare la causa civile (notificare l'atto di citazione, costituirti in giudizio...) – nel processo penale il cliente-danneggiato , se, com'è norma, non si costituisce di persona o tramite un terzo, ma si costituisce tramite te, avvocato, deve darti due procure : una per conferirti il potere di costituirti, l'altra per conferirti il potere di difenderlo. Nella prima procura la sottoscrizione del cliente va autenticata.
- 5 - La parte lesa minorenni per costituirsi parte civile deve essere rappresentata o assistita nelle forme di legge (vedi Cass. Sez.III, 12 febbraio 1970, Clemente, *Giust. Pen.* 1971 , III) ; mentre, invece, “ nel procedimento penale contro il minore (....) basta che la costituzione avvenga nei confronti del minore, senza che sia richiesta l'assistenza del suo legale rappresentante” (Cass. Sez. III, 10 aprile 1958, *Giust. Pen.*, 1958,III,844)
- 6- La costituzione di parte civile non è atto di straordinaria amministrazione (Cass. Sez. IIIciv., 8 settembre 1960, Di Bello); perciò per effettuarla, quando la parte costituenda è minorenni, non occorre autorizzazione del giudice tutelare (Cass. Sez. I, 12 giugno 1967, Dr. Somma ,*Giust. Pen.* 1968, III, 252 , n.298).
- 7- Posto che la costituzione di parte civile realizza la inserzione nel processo penale di un rapporto civilistico per il risarcimento del danno e per le restituzioni di cui sono parti il danneggiato, da un lato , e l'imputato ed il responsabile civile, dall'altro, ne consegue che le altre parti, cui essa deve essere notificata, sono appunto l'imputato ed eventualmente il responsabile civile con esclusione del pubblico ministero, che è del

tutto estraneo al suddetto rapporto” (*Cass. pen. Sez. IV, 5 giugno 1997, n.5270*) .

8-“In tema di costituzione di parte civile, l’impegno argomentativo necessario a giustificare l’esercizio dell’azione civile nel processo penale dipende dalla natura delle imputazioni e dal rapporto tra i fatti lamentati e la pretesa azionata; ne consegue che quando tale rapporto sia immediato (come nella specie , in cui si denuncia il reato di minaccia), ad integrare il requisito previsto dall’art. 78, comma primo, lett.d) cod. proc. pen. é sufficiente il mero richiamo al capo di imputazione descrittivo del fatto” (*Cass. V sent. 544 del 12 . 1 . 2007*).

9- “La costituzione di parte civile é possibile solo « dal momento del promovimento dell’azione penale nei confronti dell’imputato , cioè dal momento del deposito da parte del pubblico ministero, della richiesta di rinvio a giudizio (art. 416) o di giudizio abbreviato (art. 439). Se si procede a giudizio immediato o a giudizio direttissimo (con omissione dell’udienza preliminare) il termine decorrerà rispettivamente, dalla presentazione della richiesta di cui all’art. 453 e dalla presentazione dell’imputato in udienza a norma dell’art. 449” (Chiara, *Op. cit.* ,p.379) .

10-Il termine previsto dall’art. 79 c.p.p. opera solo con riguardo alle imputazioni originarie e non in caso di contestazione suppletiva (C. cost. n.98 del 1996). “ Quando nel corso del dibattimento il P.M. proceda a contestazione suppletiva ai sensi degli artt. 516 , 517 e 518, n.2 , la parte offesa ha diritto alla sospensione del dibattimento per essere nuovamente citata in giudizio, o, se presente , per potersi costituire parte civile negli atti introduttivi della nuova udienza . Infatti a seguito della contestazione di un nuovo fatto-reato è stata introdotta nel procedimento penale una nuova causa pretendi contro l’imputato, in relazione alla quale la persona offesa deve essere messa in grado di valutare se esercitare l’azione civile nella sede penale prima che sullo stesso fatto-reato si apra l’istruzione dibattimentale. A maggior ragione deve essere data la possibilità alla parte offesa già costituita parte civile di modificare il rapporto già costituitosi estendendolo anche alla nuova contestazione” (*Cass. pen. Sez. III, 27 ottobre 1995 , n. 10660 , Roncati*) .

11-“Il termine finale (per la costituzione di parte civile) “ è fissato, in corrispondenza al compimento, da parte del giudice del dibattimento, dei controlli circa la regolare costituzione delle parti nel dibattimento (art. 484), e quindi deve considerarsi scaduto con l’inizio di trattazione delle questioni preliminari – tra cui, appunto , quelle sulla costituzione di parte civile (art. 491) – alla quale seguiranno la dichiarazione di apertura del dibattimento e la lettura delle imputazioni (art. 492) . (Ghiara, *Op. cit.*, p. 380)

12-Per il principio di immanenza della costituzione di parte civile,la parte danneggiata , una volta costituitasi tempestivamente in primo grado, può partecipare agli ulteriori gradi senza necessità di una nuova costituzione (cfr. *Cass. Sez. Un. 20 febbraio 1971, Bassi, Giust. Pen. 1972, III , 647*).

Formula B: Conclusioni della parte civile

Tribunale di Genova

Conclusioni presentate da

Giobatta Parodi – parte civile costituita

Contro Bianchi Alfredo – imputato di lesioni colpose.

“ Piaccia al Tribunale ill.mo, ritenuta la penale responsabilità dell'imputato, condannarlo all'integrale risarcimento dei danni, materiali e morali, patiti e patienti ; danni da liquidarsi nella somma di centomila euro o in quella maggiore meglio vista. Condanna provvisoriamente esecutiva. In ipotesi che non ritenga acquisita la prova per un'integrale liquidazione, piaccia al Tribunale ill.mo condannare l'imputato ad una provvisoria immediatamente esecutiva calcolata in somma non minore di ventimila euro. Piaccia infine al Tribunale ill.mo condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile, come determinate nella separata notula che si allega”.

Genova 20 settembre 2005

(Sottoscrizione del difensore)

Avvertenze

“ Le conclusioni della parte civile debbono consistere sempre in una domanda di condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno e non possono limitarsi al solo rimborso delle spese giudiziali” (Cass. 19 aprile 1969 , Leoni)

V

Richiesta di esclusione della parte civile

Premessa. La richiesta di esclusione può essere fatta all'udienza (preliminare o dibattimentale) o fuori d'udienza.

Nel primo caso si fa oralmente : il difensore (dell'imputato o del responsabile civile), una volta che il giudice ha controllato la regolare costituzione delle parti (v. art 491), si alza e...fa la sua brava richiesta di esclusione .

In caso di richiesta fuori di udienza , invece , bisogna :

Redigere (in carta semplice) l'istanza secondo la formula A . Naturalmente l'intestazione della richiesta cambierà a seconda che sia indirizzata al GIP. ,al tribunale (...).

Depositare l'atto così redatto nella cancelleria del giudice che procede.

N.B.: non occorre provvedere a nessuna notifica : l'iter si esaurisce col deposito dell'atto.

Formula A: Richiesta di esclusione della parte civile

Ill.mo Giudice delle indagini preliminari

presso il Tribunale di Genova

- Luigi Rossi nella persona del suo difensore avv. Caio Cicero

- nella sua qualità di imputato di omicidio colposo di Fani Alberto nel procedimento R.G. N.R.

- visti gli artt. 74 e 80 C.P.P.

chiede

l'esclusione dal procedimento di Fani Giulia costituitasi parte civile , per i seguenti

Motivi

La Fani Giulia non ha nessun rapporto di parentela con l'ucciso e quindi non può vantare nessun danno risarcibile.

Con osservanza

Genova 22 dicembre 2010

(Sottoscrizione del difensore)

Avvertenze

L'istanza può essere proposta indifferentemente dall'imputato o dal suo difensore (comb. disp.artt. 80 c.1 e 99).

Nel caso provenga dal responsabile civile, noi saremmo propensi a ritenere legittimato solo il suo difensore (art. 100 c.1).

“ E' appena il caso di ricordare che l'imputato minore ecc. non è mai incapace processualmente e che quindi può proporre opposizione senza necessità di assistenza o di rappresentanza” (Levi , *La parte civile nel processo pen.it. , cit. , p.455*).

“ Se la costituzione di parte civile è proposta “ per l’udienza preliminare” ai sensi dell’art. 79.1 , cioè tra il deposito della richiesta di rinvio e l’udienza, la richiesta di esclusione può essere presentata per iscritto fuori d’udienza (prima o dopo di essa) oppure oralmente nell’udienza preliminare o in quella dibattimentale , fino al momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti (artt. 420 e 484). Se la costituzione è proposta dopo l’udienza preliminare, nel corso degli atti preliminari al dibattimento , la richiesta di esclusione va presentata nella fase di trattazione delle questioni preliminari (art. 491.2). Cioè subito dopo gli accertamenti di cui all’art. 484 e prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 492.1). Questi termini sono stabiliti a pena di decadenza , salva restando la facoltà di esclusione d’ufficio a norma dell’art. 481” (Ghiara, *op. cit.*, pp. 383-384).

*“ L’esclusione può essere pronunciata sia per difetto di requisiti formali prescritti a pena di inammissibilità (art. 78), sia per la mancanza del potere di costituzione per intervenuta preclusione (art. 75.1) o decadenza (art. 79.1) , sia , infine , per l’infondatezza nel merito della domanda di danno (difetto di legittimazione o inesistenza di un danno risarcibile) sotto il profilo della mancanza di fumus boni iuris” (Ghiara, *Op. cit.*,p.383).*

VI Citazione del responsabile civile

-Devi costituirti parte civile , notificare la costituzione, depositare in cancelleria la copia contenente la relata di notifica (andata a buon fine) dell'ufficiale giudiziario : il tutto come si è detto nell'iter “ Costituzione di parte civile”.

–Devi redigere l'istanza secondo la seguente “formula A” (naturalmente cambiando nell'intestazione l'autorità destinataria dell'atto , secondo i casi GIP , o tribunale o Corte di assise....).

- Devi depositare l'istanza nella cancelleria del giudice presso cui pende la causa.

Dopo che il giudice avrà posto in calce alla tua istanza il decreto di cui al 3° comma art. 83,tu chiederai al cancelliere le copie necessarie per la notifica della tua istanza e del pedissequo decreto. Ma quante saranno le copie a ciò necessarie ? Dipende se opti per la notifica tramite ufficiale giudiziario (art. 148.1) o per la notifica a mezzo posta (di cui all'art.152).

Nel primo caso, saranno necessarie all'ufficiale giudiziario (e quindi si richiederanno al cancelliere) tante copie quante sono le parti a cui deve essere consegnata copia dell'atto (in pratica , quanti sono i responsabili civili + gli imputati + il P.M.) , più una (il c. d. “originale di notifica in calce al quale l'ufficiale giudiziario stenderà la sua “ relata di notifica”).

Nel secondo caso, saranno necessarie tante copie autentiche quante sono le persone a cui è necessario spedire copia dell'atto (e che naturalmente sono le stesse a cui andrebbe , l'atto, notificato – vedi sopra) + una copia non autentica per i fini di cui all'art. 56 disp.att.

5) – Nel caso di notifica tramite ufficiale giudiziario si procede così : A) si portano le copie all'ufficiale giudiziario (dopo aver predisposta la relata di notifica); B) lasciato passare qualche giorno si torna dall'ufficiale giudiziario per ritirare il c.d. “originale di notifica”; C) si deposita l'originale di notifica nella cancelleria davanti a cui pende la causa (ciò in adempimento del 4° comma ult. parte art. 83).

Nel caso di notifica a mezzo posta si procede invece così : A) si spediscono le copie autentiche mediante lettera racc. con avviso di ricevimento ; B) ritornato l'avviso di ricevimento , in calce alla copia (non autentica) dell'atto di costituzione , si attesta che “ copie conformi al sovraesteso atto sono state spedite in busta chiusa (o “ in piego” , a seconda che si è scelto questo o quel sistema di spedizione – v. art. 562 disp. att.) ai sensi dell'art. 152 alle parti risultanti dagli avvisi di ricevimento allegati” ; C) si deposita l'atto di cui sub B + gli avvisi di ricevimento in cancelleria (

in adempimento del 4° comma ult. parte art. 83).

Formula A: Istanza per citazione responsabile civile

Tribunale penale di Genova

Istanza per la citazione del responsabile civile

Ill.mo Giudice delle indagini preliminari

presso il Tribunale di Genova

- *Elvira Faini res. in Genova , rappresentata e difesa dall'avv. Caio Cicero*
- *parte civile nel procedimento penale contro Luigi Rossi imputato di omicidio colposo (RG. Gip 9/90)*

fa istanza

- *perché Luigi Bianchi res. in Firenze , via Martelli 4*
- *proprietario dell'auto investitrice*
- *sia citato a comparire nella qualità di responsabile civile all'udienza preliminare che si terrà il 31 gennaio 2011 nei soliti locali dell'Ufficio del GIP presso il Tribunale di Genova, davanti alla S.V.*
- *a che possa dire e provare (nel caso denegato che abbia qualcosa da dire e provare) a propria difesa e contro l'accoglimento della seguente domanda che l'istante parte civile intende proporre se del caso meglio dettagliata e specificata all'ill.mo Tribunale:*

“Piaccia all'ill.mo Tribunale , ritenuta la penale responsabilità dell'imputato , per l'effetto condannarlo in solido con il responsabile civile al risarcimento dei danni , materiali e morali, patiti e patienti, conseguenti alla morte di Faini Alberto avvenuta per fatto e colpa dell'imputato stesso il 15 ottobre 1998 in Genova”.

Con osservanza

Genova 20dicembre 2010

(Sottoscrizione del difensore Cicero)

Avvertenze –

1 -“ La citazione del responsabile civile è richiesta dalla parte civile – a mezzo del difensore che la rappresenta nel processo (art.100 .4) – o dal pubblico ministero nel caso previsto dall'art. 77.4 ed è ordinata dal giudice , così da consentire il controllo preliminare di ammissibilità anche nel merito della domanda (sussistenza del *fumus boni iuris*)” (Giara ,*Op. cit.* , p.387).

2- “ La prescritta enunciazione delle domande che si fanno valere contro il responsabile civile implica necessariamente l’indicazione dell’imputato nonché del fatto a lui attribuito (fatto di cui il soggetto citato è chiamato a rispondere) ; l’insufficienza di tali indicazioni , impedendo al responsabile civile di esercitare il diritto di difesa, comporterà al nullità della citazione ex art. 178 lett.c)” - (Ghiara, *Op. cit.* ,p. 388).

3- “(Il decreto del giudice e quindi l’istanza che deve agevolare il giudice nella costruzione del decreto , deve) indicare (...) gli elementi indispensabili per individuare il dibattimento – data, ora , luogo –quali risultano dal decreto che dispone il giudizio” (Ghiara , *Op. cit.* ,p. 388).

4- “ La richiesta (di citazione del responsabile civile) deve essere proposta al più tardi per il dibattimento” (co.3 art.83).

Però, siccome “ la citazione del responsabile civile” deve porre questo “ In condizione di esercitare i suoi diritti nell’udienza preliminare (artt. 416ss) o nel giudizio (artt. 465ss.)” e pertanto il relativo decreto di citazione deve concedere al responsabile civile lo stesso termine dilatorio concesso all’imputato e alla parte offesa (v. per il dibattimento gli artt. 429 co.4 , 456 co.3 , 552 co.3 e , per l’udienza preliminare , espressamente l’art. 419 co.4) , da tutto ciò consegue che la richiesta deve essere presentata in modo da permettere l’osservanza di tale termine dilatorio.

5 – “E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 83 c.p.p. nella parte in cui non prevede che , nel caso di responsabilità civile derivante dalla assicurazione obbligatoria prevista dalla l. 24 dicembre 1969 n.990, l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato (...)” (Corte Cost. , 16 aprile 1998 , n. 112, in *Cass. pen.* , 1999 , 2457).

VII

Nomina a difensore dell'imputato

Se l'imputato si trova al cospetto dell'autorità procedente (ad esempio si trova in sede di interrogatorio , di dibattimento...) egli potrà fare e di norma farà la nomina oralmente . Anzi di solito la nomina si realizzerà nel caso senza nessuna sua dichiarazione esplicita : il difensore si presenta al giudice come difensore di Pinco Pallino, Pinco Pallino presente, stando zitto, assente : la nomina è bella che fatta.

Mettiamoci ora nel caso che la nomina non sia fatta con “dichiarazione resa all'autorità procedente” . Allora andrà fatta per iscritto seguendo la falsariga della formula A o della formula B , a seconda che nel contesto della nomina si vogliano inserire dichiarazioni aggiuntive (richiesta di giudizio abbreviato , elezione di domicilio...) oppure no.

La nomina come sopra redatta andrà comunicata alla “autorità procedente” (quindi al p.m. , melius alla procura della repubblica presso il tribunale , nel caso si sia ancora nella fase delle indagini preliminari , al tribunale, nel caso il p.m. abbia esercitato l'azione penale con decreto di citazione davanti al giudice monocratico....).

La comunicazione all'autorità procedente può avvenire per spedizione con lettera raccomandata (non per fax !) o mediante consegna da parte del difensore (v. art. 96 co.2).

Il difensore può provvedere alla consegna personalmente o tramite persona da lui delegata (la segretaria, un praticante...). La delega si ritiene che possa essere solo orale.

La nomina di un secondo difensore , dopo che già ne era stato nominato uno , è possibile e potrebbe essere formulata così : “Il sottoscritto Giobatta P. indagato ecc.ecc. conferma (oppure , revoca) la nomina già effettuata dell'Avv. Plinio e con l'atto presente nomina ecc.ecc.”

Tenere presente però che , a norma dell'art. 96 c.p.p., l'imputato ha diritto di nominare due soli difensori di fiducia e che l'art. 24 disp. att. stabilisce che la nomina di ulteriori difensori si considera “senza effetto” , finchè non sono revocate le nomine precedenti che risultano eccedenti. Quindi l'imputato che, dopo aver nominato già due difensori , vuole nominarne un terzo , deve per forza revocare uno dei due precedenti nominati, altrimenti la nomina del terzo rimarrà senza effetto.

Peraltro “ non vi è dubbio che la nomina (di un difensore di fiducia) opera per tutto il procedimento , potendo i relativi effetti cessare solo per revoca , per rinuncia , per incompatibilità , per morte o sopravvenuta incapacità del difensore” (G. Frigo in “Commentario del nuovo codice di procedura penale , 1989, Giuffrè . vol. I , p. 618).

In particolare “ il difensore che omette di intervenire al dibattimento o ad un atto a cui la sua partecipazione è necessaria senza farsi sostituire, non perde la sua qualifica” (G. Frigo , Op. cit. , p. 619).

Formula A – Nomina a difensore dell'imputato (pura e semplice)

Tribunale penale di Arezzo

Nomina a difensore

Imp. Giobatta Parodi ; ud. 13.10.11; RGNR 45328/10

Il sottoscritto Giobatta Parodi nato a Genova il 06.09.36 imputato nel procedimento penale n.45328/10 del reato p. e p. dall'art. 648 C.P.

nomina

proprio difensore nel procedimento sopra indicato l'Avv. Tullio Cicero del Foro di Arezzo ivi con studio in via Cellini7.

Arezzo 23.06.11

(Sottoscrizione di GiobattaParodi)

**Formula B – Nomina a difensore dell'imputato
(con altre dichiarazioni contestuali)**

Tribunale penale di Arezzo

Nomina a difensore

Imp. Giobatta Parodi ; ud. 13.10.11;RGNR 45328/10

Il sottoscritto Giobatta Parodi nato a Genova il 06.09.36 imputato nel procedimento penale n.45328/10 del reato p. e p. dall'art. 648 C.P.

nomina

proprio difensore nel procedimento sopra indicato l'Avv. Tullio Cicero del Foro di Arezzo ivi con studio in via Cellini 7.

E conferisce allo stesso

procura speciale

per la presentazione eventuale: di richiesta di giudizio immediato ai sensi dell'art. 419 C.P.P. ; di applicazione pena ai sensi degli artt. 444 ss. C.P.P. ; di giudizio abbreviato ai sensi degli artt. 438 ss. C.P.P.

Il sottoscritto elegge altresì domicilio ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 161 C.P.P.in Arezzo via Cellini 7 presso e nello Studio del prefato suo difensore.

Arezzo 23.06.11

(Sottoscrizione di Giobatta Parodi)

Per autentica

(Sottoscrizione del difensore Cicero)

Avvertenze

Di per sé la sottoscrizione di una nomina a difensore non dovrebbe essere autenticata ; ma lo deve se l'atto di nomina , oltre che la vera e propria nomina, contiene negozi (processuali) aggiuntivi (come nella formula sub B).

Attenzione ! per la nomina del difensore (non dell'imputato, ma) delle altre parti processuali leggersi gli artt.100 e 101 (che richiedono invece sempre la autentica della sottoscrizione, che peraltro può essere effettuata dallo stesso difensore).

VIII

Non accettazione – Rinuncia – Revoca dell'incarico difensivo – Richiesta di esonero da una nomina d'ufficio.

Parliamo prima della non-accettazione (di una nomina fiduciaria).

L'avvocato che vuole rinunciare a una nomina di fiducia deve darne comunicazione all'autorità procedente e a chi gli ha conferito l'incarico (non gradito). Fino a che la comunicazione di “non-accettazione” non é pervenuta all'autorità procedente, egli é tenuto a svolgere la sua attività difensiva (v. art. 107). Ma come si fa la comunicazione all'autorità procedente? Se si vuole può farsi anche recandosi di persona nella cancelleria (o segreteria) dell'autorità procedente (arg.ex art. 96 co.2); però la forma più opportuna di comunicazione é data dalla lettera raccomandata (v. formula A).

Parliamo ora della rinuncia (sempre a una nomina fiduciaria).

Essa implica una accettazione, tacita o espressa, dell'incarico difensivo. Anche in caso di rinuncia, così come in caso di non-accettazione, l'avvocato deve comunicare la sua volontà (di non svolgere l'attività difensiva) sia all'autorità procedente che a chi ebbe a fargli la nomina fiduciaria. Però, al contrario di quanto avviene nel caso di non-accettazione, l'avvocato non sarà liberato dai suoi obblighi al momento in cui la sua comunicazione perverrà all'autorità procedente, ma solo quando la parte risulterà “assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore d'ufficio e sarà decorso il termine eventualmente concesso a norma dell'art. 108” (v. sempre art. 107).

Anche in caso di revoca l'avvocato é vincolato alla sua attività né più né meno che avesse rinunciato al mandato. Da qui sorgerà per lui l'onere di comunicare la revoca all'autorità procedente (se già non vi avesse proceduto chi ebbe a nominarlo).

Parliamo infine della richiesta di esonero da una nomina d'ufficio. Essa va naturalmente indirizzata all'autorità procedente e in essa si deve indicare il motivo che la giustifica (v. art. 30 disp. att.). Fino a che l'autorità non avrà provveduto all'esonero (e vi provvederà solo se lo riterrà giustificato) l'avvocato sarà tenuto a svolgere la sua attività difensiva.

Formula A : Dichiarazione di non-accettazione

Racc. A.R.

Al sig. Lestofanti Attilio

All'ill.mo Tribunale di Canicattì – Sez. I

il sottoscritto avv. Cicero del Foro di Roma dichiara di non accettare la nomina a difensore fatta a suo favore dal sig. Lestofanti Attilio imputato di furto nel procedimento n. 345/12 R.G.N.R. Procura Repubblica presso il Tribunale di Canicattì.

Data

(Avv. Cicero)

Avvertenze-

Non occorre motivare la non-accettazione.

IX

Nomina a sostituto

I riferimenti normativi sono dati dall'art. 102.

La nomina a sostituto é ammissibile anche se non é giustificata da un impedimento del difensore-titolare.

Si ritiene ammissibile la nomina fatta in via generale per tutta l'attività difensiva relativa un dato processo (ma in tali casi, per non rischiare una responsabilità per abbandono della difesa ex art. 105 , può essere opportuno ottenere il consenso dell'imputato alla nomina).

Un'idea di come possa essere redatto l'atto de quo , lo studioso la può ricavare dalla seguente formula A.

Formula A : Nomina a sostituto

Tribunale di Canicattì

Nomina a sostituto

Giudice, Dott. Plinio; ud. 14.01.20\12; imp. Lestofanti A.; R.G. N.R. 3450/11

Ill.mo Tribunale

il sottoscritto Avv. Cicero I del Foro di Roma nella sua qualità di difensore di Lestofanti Attilio imputato di furto nel procedimento n. 3456/11 Procura Repubblica presso Tribunale Canicattì

dichiara

di nominare suo sostituto ai sensi dell'art. 102 C.P.P. l'avv. Plinio del Foro di Roma e ivi con Studio in via Giulio Cesare 3.

Con osservanza

Data

(Avv. Cicero I)

X

Nomina di difensore alla parte offesa e alla parte civile

Sia la parte offesa sia la parte civile possono nominare un difensore (ma non più di un difensore). Vedi per le relative “formule” postea - gli articoli di riferimento sono rispettivamente l'art.101 e 100.

Autorevolmente si ritiene che al difensore della parte offesa non sia estensibile la norma dell'art. 99 relativa all'imputato e pertanto non gli si riconosce un potere di rappresentanza “generalizzato” : egli avrebbe solo una funzione di assistenza tecnica. Discutibile é se egli possa proporre opposizione alla richiesta di archiviazione e ricorso in cassazione contro il decreto di archiviazione: l'orientamento prevalente sembra essere che egli possa proporre opposizione alla richiesta di archiviazione ma non ricorso contro il decreto di archiviazione.

Formula A: nomina a difensore della parte offesa

*Alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Canicattì (1)*

il sottoscritto Giobatta Parodi nato a Genova il 06.08.1978 ivi residente in via Roma 3 persona offesa nel procedimento n.453/2012 R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Canicattì, contro Lestofanti Attilio nato a Roma il 09.12.1979 residente in Roma via Cesare 2 imputato del reato p.e p. dall'art. 648 C.P.

nomina

suo difensore l'avv. Cicero del Foro di Genova con Studio in Genova via Garibaldi n.5 eleggendo domicilio nel Suo Studio.

Con osservanza

Canicattì (Giobatta parodi)

visto per autentica (Avv. Cicero)

Avvertenze

(1) Indicare l'A.G. presso cui pende il procedimento

In forza dell'art. 122 la sottoscrizione può essere autenticata anche dal difensore.

Formula B : nomina di difensore alla parte civile

Tribunale di Canicattì – Ufficio del Giudice delle Indagini preliminari (1)

Ill. mo Giudice delle indagini preliminari (1)

Tribunale di Canicattì

il sottoscritto Giobatta Parodi nato a Genova il 06.09.1967 ivi res. in via Roma 3

nella sua qualità di persona danneggiata dal reato nel procedimento 564/2010

R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Canicattì contro Lestofanti Attilio imputato del reato p.e p. dall'art.625 C.P. per aver in data 10-10.2010 sottratto,,,,,,,,,,

nomina

proprio difensore l'avv. Cicero del Foro di Genova con Studio in Genova via Garibaldi n.4, conferendo allo stesso

procura speciale

affinché provveda al deposito di costituzione di parte civile e lo rappresenti e difenda nel suindicato procedimento, con facoltà di nominare sostituti processuali, di avvalersi della collaborazione di consulenti tecnici e di investigatori privati e di impugnare le sentenze conclusive del grado di giudizio. La procura presente é conferita per ogni stato e grado del procedimento.

Con osservanza

Canicattì.....

(Giobatta Parodi)

visto per autentica (Avv. Cicero)

Avvertenze

(1) Indicare l'A.G. davanti a cui ci si costituisce (GIP, Tribunale, Corte di Assise...)

Ai sensi del c.5 art. 100 c.p.p. il domicilio della parte privata si intende eletto presso il difensore

“ La costituzione di parte civile (che può avvenire anche a mezzo di procuratore speciale ex art. 76) va distinta dalla rappresentanza processuale della parte civile, conferita a mezzo di procura speciale ai sensi dell'art. 101. I due atti sono diversi e autonomi, pur potendosi delegare con la stessa procura sia la dichiarazione di costituzione che la rappresentanza” (Cass. 07.03.95. Prati)

“ La persona danneggiata che si costituisce parte civile deve nominare un difensore ma non anche un procuratore speciale (la S.C. nell'enunciare il predetto principio ha precisato che l'obbligo di nomina del procuratore speciale, che può essere lo stesso difensore nominato con il medesimo atto, sussiste solo nel caso in cui la parte civile non risulti costituita personalmente” (Cass. 25.06.09).La procura speciale conferita dalla parte civile al proprio difensore non deve essere necessariamente posta in calce o a margine dell'atto di costituzione, potendo quindi essere redatta anche su separato foglio, purché sia riferibile in modo certo al processo cui la costituzione attiene” (Cass. 20.05.08 Nuvoli).

“La procura si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non é espressa volontà diversa” - co. 3 Art. 100

- L'art. 100 co. 5 individua presso il difensore il domicilio legale delle parti private diverse dall'imputato, che stiano in giudizio col ministero del difensore (c.d. domicilio legale delle parti “complesse”).

XI

Indagini difensive

- Il difensore , ai “colloqui non documentati” di cui al co. 1 art. 391bis , può preferire di procedere , non direttamente , ma tramite un investigatore autorizzato o un consulente: in tal caso può essere opportuno ai fini dell’art. 103 co.2 e 5 informare di ciò il P.M. (formula A).
- Nei casi in cui il difensore voglia procedere alla documentazione delle dichiarazioni del terzo (per poi produrre eventualmente il relativo “ documento” in giudizio) la cosa più opportuna è che inviti il terzo a venire nel suo studio (formula B) per rilasciare una dichiarazione scritta già da lui elaborata (formula C) o per rispondere a un vero e proprio interrogatorio (formula D).
- Tra i vari poteri di indagine che il codice riconosce al difensore particolare interesse rivestono quelli che concernono l’acquisizione di documenti (formula E) e l’accesso a luoghi (formula F).

Formula A : Comunicazione a Procura pubblica di nomina di investigatore o consulente

*Ill.mo Signor Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Arezzo*

*il sottoscritto Avv. Cicero Primo difensore di Rossi Mario indagato per il reato p. e p.
dall’art. 628 C.P. ,nel procedimento R.G.N.R 564/10*

Vi comunica

*di aver dato al sig. Lincei Guido, investigatore autorizzato, incarico di svolgere
indagini difensive nell’interesse del proprio assistito.*

Tanto si comunica anche ai fini dell’art. 103 co.2 e 5 .

Con osservanza

Arezzo 30.05.10

(Avv. Cicero Primo)

Formula B : Convocazione del terzo

*Gent. Sig. Bianchi Alfredo
Via Rimassa , 5 – Genova*

*- Sono difensore di persona indagata per rapina in relazione ai fatti avvenuti il 05 .
05.2010 nella Banca del Lavoro in Arezzo Corso Italia 3 .*

*- Siccome mi risulta che Voi siete , su tali fatti, informato e ritengo opportuno
documentare per scritto le informazioni che su di essi vorrete rilasciarmi*

- visto l’art. 391bis Codice di Procedura Penale

formalmente Vi invito

a presentarVi presso il mio Studio in Arezzo Via Cellini 7 il giorno 09.09.10 alle ore 11 per rilasciarmi una dichiarazione scritta sui fatti o per rispondere ad alcune mie domande su di essi - – come parrà meglio ai fini di giustizia.

Nel caso di V. impedimento a presenziare all'appuntamento vorrete cortesemente avvisarmene , in modo che Vi possa fissare altra data anche tenendo conto delle V. esigenze.

I più distinti saluti

Arezzo 30.05.2010

(Avv. Cicero Primo)

Avvertenze : E' opportuno spedire la lettera per R.R.

Formula C. : Relazione che accompagna dichiarazioni scritte rilasciate dal terzo.

Indagini difensive

(indagato, Rossi Mario ; proc. 564/10 RGNR)

Relazione sull'acquisizione di dichiarazioni scritte (art. 391ter C.P.P.)

Il sottoscritto Avv. Cicero Primo , nato a Genova il 06.09.1936 , del Foro di Arezzo , nella sua qualità di difensore di Rossi Mario indagato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo per il reato p. e p. dall'art. 628 C.P. nel procedimento RGNR 564/10

dà atto

- che in data 10.11.2010 alle ore 11 nel proprio Studio sito in Arezzo via Cellini 7 è comparso il sig. Alfredo Bianchi nato ad Arezzo il 06.06.46

- il quale ricevuti gli avvertimenti previsti dal comma 3 dell'art. 391bis C.P.P.

- ha rilasciato la dichiarazione scritta che debitamente autenticata si allega alla presente

- sui fatti avvenuti nella Banca del Lavoro sita in Arezzo Via Cavour 30 su cui la ill.ma Procura della Repubblica sta indagando per rapina

Arezzo 10.10.2010-11-06

(Avv. Cicero Primo)

Avvertenze : La relazione non va sottoscritta dal terzo . Sarà invece il difensore o un suo sostituto a dover autenticare la dichiarazione del terzo.

Formula D : Verbale di assunzione di informazioni

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo

Indagini difensive

(indagato , RossiMario ; RGNR 564/10)

Verbale di assunzione di informazioni (art. 391bis)

- Il giorno 05.05.2010 alle ore 11 nello Studio sito in Arezzo via Cellini 7 del

sottoscritto Avv. Cicero Primo , del Foro di Arezzo e nato a Genova il 06.06.66 ,
- su invito dallo stesso Avvocato Cicero Primo fatto nella sua qualità di difensore di B.A.

- è comparso il sig. Nicoletti Luigi nato ad Arezzo il 06.06.36 e ivi res. in via Roma 3 come tale identificato in base alla carta di identità rilasciatagli dal Comune di Arezzo in data 12.04.98.

L'Avvocato Cicero Primo rende edotto il sig. Nicoletti Luigi :

- che , nella qualità di difensore di persona indagata per rapina nel procedimento iscritto al n. 564/10 del RNR presso la Procura della Repubblica in relazione ai fatti avvenuti il 15.05.10 alle ore 11 circa in Arezzo nella Banca del Lavoro , intende porgli delle domande procedendo alla verbalizzazione delle sue risposte e con riserva di produrre il verbale così redatto in giudizio;

- ch'egli ha facoltà di non rispondere (nel qual caso potrà essere interrogato dal Pubblico Ministero), ma che se risponde è tenuto a dire la verità su quanto è a sua conoscenza , dato che qualora renda false dichiarazioni sarà punibile per il reato previsto e punito dall'art. 371-ter Codice Penale;

- che ha l'obbligo di dichiarare se è sottoposto ad indagini o è imputato nello stesso procedimento per cui si vuole interrogarlo , o in un procedimento connesso o per un reato collegato ;

- che la Legge gli fa divieto di rivelare le domande eventualmente fattagli dalla Polizia Giudiziaria o dal Pubblico Ministero e le risposte , a tali domande , da lui date.

Si dà atto che il sig. Nicoletti Luigi si dichiara disposto (oppure , non disposto) a rispondere alle domande che gli si vorranno rivolgere.

Domanda:.....

Risposta :.....

Domanda :.....

Risposta:.....

Si dà atto che il presente verbale viene chiuso alle ore 12 del 05.05.10.

Il verbale è stato redatto dalla segretaria dell'Avvocato Cicero Primo , Sig.ra Violetti Rosa nata ad Arezzo il 09.02.69.

Letto confermato sottoscritto

(Sottoscrizione della persona interrogata)

(Sottoscrizione della persona che ha verbalizzato)

Anche per autentica della firma dell'interrogato

(Sottoscrizione dell'Avv. Cicero Primo)

Avvertenze : Se la persona “informata” è sottoposta ad indagini o imputata nello stesso procedimento , in un procedimento connesso o per un reato collegato , vedi il comma 5.

Se la persona “informata” è detenuta , vedi il comma 7 .

Se la persona “ informata” ha rifiutato di rispondere (o non è comparsa per rispondere) si può chiedere al P.M. che proceda egli all'interrogatorio (v. melius il co. 10 art. 391bis.) o in alternativa si può chiedere l'incidente probatorio (v. melius il co.11 art. 391bis).

Se la persona “informata” rende dichiarazioni autoindizianti occorre interrompere l’interrogatorio (v. melius co.9 art. 391bis).

Formula E : richiesta di documenti alla P.A.

*Spett. Comune di Bargagli
Ufficio.....*

Il sottoscritto Avvocato Cicero Primo del Foro di Arezzo e ivi con Studio in via Cellini 7 , nella sua qualità di difensore di R.M. indagato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova nell’ambito del procedimento n.453/10 R.G.N.R per fatti che si pretendono avvenuti in data prossima al 30.01.09 e in cui si dovrebbe ravvisare un’estorsione;

in forza dell’art. 391 quater C.P.P . e degli artt. 22 ss. legge 7 agosto 1990 n. 241

Vi chiede

di essere autorizzato a visionare e , se del caso , ad estrarre copia dei seguenti documenti:A).....; B).....

Allega fotocopia dell’atto di nomina a difensore.

Con osservanza

Arezzo 23.02.2010-11-06 (Avv. Cicero Primo)

Avvertenze –In caso di rifiuto della P.A. si può chiedere al P.M. , di disporre il sequestro della documentazione (come risulta espressamente dagli artt. 391quater e 368 C.P.) o (in forza di un facile argomento a minori ad maius) di ordinare la sua esibizione e rilascio di copia.

Formula F : richiesta di autorizzazione ad accedere a luoghi privati o non aperti al pubblico .

Tribunale di Arezzo

Ufficio del Giudice delle indagini preliminari

Richiesta di accesso a luogo privato (art.391 septies)

Ill.mo Giudice delle indagini preliminari

- Il sottoscritto Avv. Cicero Primo del Foro di Arezzo , nella sua qualità di difensore di Rossi Mario indagato dalla Procura della Repubblica di Arezzo nell’ambito del procedimento n. 564/10 R.N.R. per il reato p. e p. dall’art. 575 C.P.

premesse

-che è emersa la necessità , nell’ambito delle indagini difensive svolte da codesto difensore, di accedere nei locali della fabbrica di salvagenti del sig. Mariotti Carlo

- e ciò al fine di eseguire rilievi fotografici;

che il sig. Mariotti Carlo , ancorché richiesto con lettera raccomanda che si allega, ne rifiuta l’accesso;

visto l'art. 391 septies C.P.P.

chiede

alla S.V. di autorizzare l'esponente unitamente ai seguenti collaboratori : sig. Fiesta Dario nato a Genova il 09.06.56 e sig. Campi Renato nato a Genova il 12.04.67 di professione fotografi

- ad accedere nei locali della fabbrica del sig. Mariotti Carlo sita in Genova via Rimassa 6 r

- formulando al riguardo le più chiare prescrizioni allo stesso sig. Mariotti Carlo res. in Genova via San Giorgio 36.

Con perfetta osservanza.

Arezzo 30.04.10

(Avv. Cicero Primo)

XII

Richiesta di riesame ex art. 309 c.p.p.

Istanza di revoca di misura coercitiva

- Contro un provvedimento che dispone una misura cautelare , in prima battuta, si può proporre una richiesta di riesame e , se tale richiesta ha esito negativo , si può , lasciato passare un congruo lasso di tempo, proporre una istanza di revoca.

- Richiesta di riesame : Va redatta in carta libera seguendo la falsariga della formula A.

Attenzione ai termini di cui al 1° comma e al 3° comma art. 309!

Redatta l'istanza la si deposita nella cancelleria della “ sezione del riesame” del tribunale competente (più semplicemente , “cancelleria del tribunale del riesame”) . Ma qual è il tribunale competente ? Lo dice il co. 7 dell'art. 309 : “ è “ il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza”. Sarà onere del Tribunale così adito notificare a noi, difensori, e all'imputato, il giorno dell'udienza . Fino a tale giorno noi potremo consultare in cancelleria (v. co.8 art. 309) gli atti (che il P.M. già aveva dovuto porre a disposizione del giudice a cui aveva chiesta la misura cautelare – v. melius il co. 5 art. 309). L'udienza si svolge in camera di consiglio (art. 127) . Quindi : partecipazione facoltativa sia nostra che dell'imputato , niente toga, si parla solo alla presenza dei giudici e...dei colleghi . Il tribunale di solito non prende la sua decisione subito ma qualche giorno dopo e tale decisione viene notificata sia a noi che all'imputato.

- Richiesta di revoca di misura coercitiva : va redatta in carta libera (formula B) e va depositata nella cancelleria del “giudice che procede” . Nel corso delle indagini preliminari va depositata nella cancelleria del GIP (v. art. 279). Naturalmente in sede di udienza l'istanza può essere proposta oralmente (e allora viene verbalizzata).

Formula A . Richiesta di riesame

Tribunale penale di Genova

Sezione del riesame

Imp. Resci Marcello ; RGNR GIP 3123/90

Ill.mo Tribunale

- *il sottoscritto avv. Tullio Cicero del Foro di Genova*

- *nella sua qualità di difensore di Resci Marcello detenuto nella Casa circondariale di Ge-Marassi con l'imputazione di spaccio di sostanze stupefacenti*
chiede riesame

- *dell'ordinanza in data 31 ottobre 2008 con cui il GIP presso il Tribunale di Genova, Dott. Picci, disponeva la custodia in carcere nei confronti dello stesso Resci.*

- per i seguenti

Motivi

Il GIP fonda la sua decisione sul seguente teorema accusatorio.....

Ma a tale tesi accusatoria la difesa può facilmente replicare:

Le dichiarazioni del coimputato Fantasi sono oltremodo sospette perché.....

E' vero che il " confezionamento ad arte " può fare sospettare ma.....

PQM

si chiede la revoca della misura cautelare.

Con perfetta osservanza

Genova 20.11.09

(*Avv. Tullio Cicero*)

Formula B : istanza di revoca di misura cautelare

Tribunale di Genova

Ufficio del Giudice delle Indagini Preliminari

Imp. Hadi ; RGNR 4532/2008

Ill.mo Giudice delle indagini preliminari

- il sottoscritto avv. Tullio Cicero nella sua qualità di difensore di Hadi H. indagato per il reato di spaccio e al momento in custodia cautelare nella casa circondariale di Genova- Marassi

chiede la revoca

della misura coercitiva o in subordine la sua attenuazione in quella degli arresti domiciliari.

Si attira l'attenzione di V.S su :

- La gravità del reato : non rilevante . Tenga presente V.S. che Haidi è sottoposto a custodia per il solo reato di resistenza.....*
- La durata della custodia cautelare . Essa è stata disposta il 19 ottobre 2007, quindi ben sei mesi sono intercorsi.....*
- Le esigenze cautelari : inesistenti . Non vi è assolutamente pericolo di fuga.....*
- Le prove : incerte. L'accusa non può fondarsi che.....*
- La situazione familiare : richiedente la presenza in casa dell'indagato . I genitori sono infermi.....*
- La situazione di salute : bisognosa di cure che le strutture carcerarie.....*

PQM

si confida nell'accoglimento della presente istanza di revoca.

Con osservanza

Genova 23.11.2000

(*Avv. Tullio Cicero*).

Avvertenze

“ La presentazione dei motivi, vuoi contemporanei , vuoi successivi alla richiesta di riesame , è da ritenersi una mera facoltà dell'interessato , dovendosi escludere , anche a prescindere dal mancato richiamo dell'art. 581 , una necessità di

motivazione imposta a pena di inammissibilità” (G.Amato, *Commentario al nuovo codice di procedura penale*, Giuffrè, vol. III, p.196).

“ Si ammette che il proponente possa enunciare nuovi motivi dinanzi al giudice del riesame, facendone dare atto a verbale prima dell’inizio della discussione”

(G.Amato, *Op. cit.* , p.196).

E’ discusso se “ l’esplicita previsione della presentazione nella cancelleria del tribunale della libertà debba far intendere il richiamo alle forme previste dall’art. 582 come limitato a quelle indicate nel 1° comma,escludendo la possibilità di presentazione dell’impugnazione nella cancelleria del (tribunale o del giudice di pace) del luogo in cui la parte privata o il difensore si trovano” (G. Amato, *Op. cit.* ,p.195).

XIII

Appello al Tribunale del riesame

Si redige l'atto in carta semplice (vedi formula in calce). Se ne fanno copie (naturalmente in carta semplice) come per un qualsiasi atto di appello : 2 (per il collegio) + 1 (per il p.m.).

Si depositano originale e copie nella cancelleria del tribunale competente a decidere sull'appello – che é (v. co.2 dell'art. 310 che rinvia al co. 7 dell'art. 309) “il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione é compreso l'ufficio del giudice” che ha preso il provvedimento impugnato.

Attenti al termine di cui al combinato-disposto degli artt. 309-310 !

Depositato l'appello non c'è che attendere la notifica dell'avviso dell'udienza e.... studiare la causa (visionando gli atti depositati in cancelleria – v. co. 2 art. 310).

L'udienza é in camera di consiglio (art. 127); quindi : facoltatività della partecipazione, niente toga, si parla solo alla presenza dei giudici e.....dei colleghi.

Formula A : Appello al tribunale del riesame

Tribunale penale di Genova

(Sezione del riesame)

appellante, Bresci A. ; RGNR 54127/2008

Ill.mo Tribunale

– il sottoscritto avv. Tullio Cicero del Foro di Roma nella sua qualità di difensore di B indagato per il reato p.ep. dall'art. 628 C.P. e al momento in custodia cautelare presso la Casa Circondariale di Ge-Marassi

appella

-contro l'ordinanza in data 23.11.2008 con cui il Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Genova rigettava la richiesta di revoca della misura cautelare adottata nei riguardi dello stesso Bresci.

Motivi

- Il GIP fonda la sua decisione di rigetto su un preteso pericolo di fuga
- In realtà.....

P.Q.M.

Si chieder che in riforma dell'impugnata Ordinanza sia revocata la misura cautelare adottata contro il Bresci.

– Con osservanza.

– Genova 20.01.2009

(Avv. Tullio Cicero)

Avvertenze

Nell'atto con cui si propone appello, a differenza che nella richiesta di riesame, debbono essere enunciati “contestualmente i motivi” (A. Giannone, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol.III, p.278)

XIV

Richiesta di applicazione pena ai sensi dell'art. 444 C.P.P. (c.d. "patteggiamento")

Salvo casi eccezionalissimi la "richiesta" è presentata direttamente dal difensore. Il quale però deve essere munito di procura speciale (art. 446 co.3). Questa può essere redatta (in carta semplice) sulla falsariga della formula A.

Se presentata fuori udienza (e questo sarà senz'altro il caso della richiesta proposta nel corso delle indagini preliminari – v. art. 447) la "richiesta" andrà redatta per iscritto (in carta semplice) sulla falsariga della formula B. Nel caso di richiesta formulata nel corso delle indagini p. è prassi che il richiedente si faccia carico di contattare il p.m. (il dott. Pinco Pallino) per sollecitarne il consenso (anzi , di solito si ritiene opportuno contattare il p. m. prima di redigere l'istanza per concordare con lui la pena da chiedere ex art. 444 al giudice). Il p.m., se dà il suo consenso, lo esprime in calce alla stessa richiesta .

La richiesta (confortata o no che sia dal consenso del p.m.) va depositata (nell'ipotesi di sua presentazione nel corso delle indagini) nella cancelleria del GIP.

Nel caso la "richiesta" sia proposta all'udienza, essa dovrà essere formulata oralmente (ma naturalmente nulla vieta, anzi è opportuno , che la richiesta sia redatta per iscritto e poi letta). Se, come capita spessissimo, i tempi "stretti" non avranno permesso di contattare il p.m. prima dell'udienza (per tentare di concordare con lui la pena da richiedere), nulla vieta , anzi la prassi è in tal senso, che si parli al p.m. all'udienza stessa (prima dell'arrivo del giudice o tra una causa e l'altra).

Formula A : Procura a "patteggiare"

Il sottoscritto Giobatta Parodi indagato per il reato p. e p. dall'art. 648 C.P. nel procedimento n. 654876/10 R.G.N.R. dà procura al suo difensore Avv. Tullio Cicero del Foro di Arezzo , di chiedere o consentire ad un'applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 C.P.P..

In Arezzo il 06.07.10

(Sottoscrizione dell'indagato Giobatta Parodi)

Per autentica

(Sottoscrizione dell'avvocato Cicero)

Formula B – Istanza di applicazione pena (nel corso di indagini p.)

Tribunale di Arezzo

Istanza di applicazione pena (artt. 444 ss. C.P.P.)

Ill.mo Giudice delle Indagini Preliminari

-Il sottoscritto Avv. Tullio Cicero del Foro di Arezzo

- nella sua qualità di difensore di Giobatta Parodi indagato per il reato p.e p. dagli

artt. 81 , 612bis C.P nel procedimento 15349/10 RGNR in atti pendente presso la Procura Repubblica presso il Tribunale di Arezzo ;

-in forza di procura speciale che si allega

-visti gli artt. 444 ss.447 C.P.P. art.53 L. 24 .11.1981 n. 689

chiede

- che il prefato procedimento sia definito con l'applicazione della pena di quattro mesi e quindici giorni di reclusione. Si chiede che ai sensi dell'art. 53 L. 24.11.1981 . 689 la reclusione come sopra comminata sia sostituita dalla semidetenzione. Si subordina la richiesta alla concessione della sospensione condizionale della pena.

Calcolo della pena

Pena base : sei mesi di reclusione

Ridotta per le attenuanti generiche a quattro mesi di reclusione

Aumentata per la continuazione a sei mesi di reclusione

Ridotta per il rito a quattro mesi di reclusione.

Sostituita da quattro mesi di semidetenzione.

Con osservanza

(Avv. Tullio Cicero)

Avvertenze

- La sottoscrizione della procura, così come la sottoscrizione della richiesta nei casi (rari) in cui è apposta dall'imputato/indagato , va autenticata.

- “ La richiesta di applicazione della pena è atto riservato personalmente all'imputato ; essa non compete al difensore , il quale può proporla soltanto se vi è specificamente abilitato a mezzo di procura speciale . Al procuratore speciale non è però consentito delegare altra persona, a meno che tale facoltà non gli venga concessa espressamente dall'imputato con le stesse forme previste per la procura speciale dall'art. 446 comma terzo cod.proc.pen. L'atto di delega da parte del difensore ad altro collega non è in alcun modo riferibile all'imputato (...)” – Cass. VI Sent. 6193 del 27.05.95.

- Una volta che sia stata compiuta la scelta del rito del patteggiamento ne segue la sua applicazione a tutti i reati , legati dal concorso formale o dalla continuazione , oggetto dello stesso processo , dovendosi escludere che esso possa riguardare alcuni soltanto dei fatti reato, individuati secondo criteri di opportunità legati alla valutazione di probabilità di una decisione favorevole , con la conseguenza che per gli altri il giudizio andrebbe proseguito con il rito ordinario , atteso che l'istituto di cui all'art. 444 cod. proc. pen. é un rito alternativo orientato alla rapida definizione dell'intero giudizio” – Cass. III Sent. 20899 del 23 . 05. 2001. Vedi però anche Cass. I , Sent. 10335 del 15.11.93 e Cass. II Sent. 45907 del 27.12.2001 (quest'ultima distinguendo i casi in cui per alcuni reati possa applicarsi l'art. 129).

- Nel calcolo della pena tenere presente che :

la locuzione “ diminuita fino ad un terzo” contenuta nell'art. 444 c.p.p. va intesa nel senso che la misura della riduzione non può eccedere un terzo : ad esempio, la pena di sei mesi può essere ridotta a 4 mesi (e non a due mesi);

la riduzione premiale , nel “ patteggiamento” non è , come invece nel giudizio abbreviato, stabilita in misura fissa, per cui potrebbe benissimo essere inferiore al terzo ;

dovendosi applicare l’aumento per la continuazione, questo va calcolato dopo (naturalmente) la quantificazione della pena per il reato più grave , ma prima della riduzione per il rito (quindi : pena base ; aumento o diminuzione per le circostanze aggravanti o attenuanti ; aumento per la continuazione ; riduzione per il rito);

il giudizio sulla concedibilità di una pena sostitutiva ex art. 53 legge 24 novembre 1981 n.689 va fatto con riferimento alla quantificazione della pena risultante all’esito della diminuzione di un terzo della pena da irrogare in concreto e perciò dopo l’aumento determinato dalla continuazione (ciò in deroga all’ultimo comma del succitato art. 53 che prevede come riferimento la pena per il reato più grave prima dell’aumento per la continuazione) - cfr. Cass. III, Sent. 2070 del 09.10.99 ;

può essere “patteggiato” (naturalmente!) anche l’aumento da applicarsi , in caso di reato continuato, sulla condanna pronunciata con sentenza definitiva sul reato più grave : in tal caso l’istanza potrebbe essere così formulata : “Pinco Pallino (...) chiede che venga applicata la pena di seguito determinata : pena base : quella stessa comminata con sentenza numero 432/99 datata 15.05.09 resa dal Tribunale di Palermo per il reato di rapina commesso il 28.06.98 a Palermo e addebitato al richiedente ; aumento per la continuazione : sei mesi” .

XV

Giudizio abbreviato

Al giudizio abbreviato si può accedere da varie ipotesi processuali (che passeremo subito ad esaminare) . Per ogni ipotesi però valgono le regole (espresse in via generale nell'art. 438) che : 1- la “ richiesta può essere proposta oralmente o per iscritto” (ma se proposta fuori d'udienza dovrà essere per forza scritta , mentre al contrario , se proposta in udienza , ben difficilmente lo sarà) ;2- mentre è vero che la decisione di accedere al rito abbreviato può essere presa solo dall'imputato (e non dal suo difensore) la volontà (dell'imputato) in tal senso può essere “ espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale” ; 3 – “ la sottoscrizione dell'atto va autenticata nelle forme previste dall'articolo 583 comma 3” ; 4 – l'imputato può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria e può chiedere l'applicazione di una pena ai sensi dell'art. 444 (vedi meglio il co. 5Bis art. 438.

Chiarito questo, facciamo un breve excursus sulle varie ipotesi da cui si può accedere al rito abbreviato.

Prima ipotesi : è stato notificato all'imputato l'avviso dell'udienza preliminare (v. melius , l'art. 419).

In tale ipotesi c'è tempo per presentare l'istanza “ fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 “.

L'istanza , se presentata prima dell'udienza , va depositata nella cancelleria del G.I.P. Non va notificata al p.m.

Seconda ipotesi : è stato notificato all'imputato un decreto di giudizio immediato (art. 456).

In tale ipotesi , l'istanza , prima , va notificata al P.M. (e a tal fine essa : andrà redatta in duplice copia , entrambe le copie dovranno essere sottoscritte e, quindi , portate alla segreteria del p.m. dove il p.u. addetto , in calce ad esse , farà le annotazioni di cui al co. 1 art. 153 restituendoci una copia) e poi va depositata

(melius , va depositata la copia restituita dalla Procura con la relativa annotazione in calce) “ nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari” ; il tutto , in 15 giorni , decorrenti dalla notifica del decreto all'imputato (e non dalla notifica dell'avviso al difensore) così come disposto dall'art. 458.

Terza ipotesi : è stato notificato all'imputato un decreto penale.

In tale ipotesi , la richiesta del rito abbreviato va fatta (v. art. 461) “ nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto” e assume le forme di un “ atto di opposizione” (v. sempre l'art. 461) - atto di opposizione finalizzato a chiedere appunto il rito speciale (ma, si badi , ancorché l'atto di opposizione a un decreto possa essere , per l'art. 461 , sottoscritto anche dal solo difensore , nel caso con tale atto si chieda il giudizio abbreviato , esso potrà essere validamente sottoscritto dal difensore solo se munito di procura speciale a chiedere tale rito alternativo !).

Quarta ipotesi : l'imputato è stato portato a giudizio direttissimo.

E' l'ipotesi più semplice : l'istanza sarà proposta (di solito oralmente) all'udienza . Ma attenzione , va proposta prima dell'apertura del dibattimento (come si argomenta dalla formula ancorché contorta del co. 2 art. 452) : quindi , prima che il p.m.

contesti l'accusa .

Quinta ipotesi : è stato notificato all'imputato un decreto di "citazione diretta" davanti al tribunale in composizione monocratica (artt. 550 ss.).

L'istanza di abbreviato può essere proposta fino a che non è aperto il dibattimento.

In teoria potrebbe essere proposta anche prima dell'udienza (e allora naturalmente dovrebbe assumere la forma scritta) ma di solito la si propone (oralmente) all'udienza.

N.B. Il giudizio abbreviato non è ammesso davanti al Giudice di Pace. Né, come risulta già da quanto detto trattando dell'ipotesi sub 1 , può essere chiesto all'udienza dibattimentale , se a tale udienza si è giunti passando attraverso l'udienza preliminare (idest, in quanto rinviati a giudizio dal GIP col decreto di cui all'art. 429) .

Formula A – Procura a richiedere il giudizio abbreviato

Il sottoscritto Giobatta Parodi nato a Genova il 06.09.1936 , res. a Roma, Viale Alessandrino 304B che deve rispondere del reato p. e p. dall'art. 648 nel procedimento N. 54632/10 pendente davanti al Tribunale di Roma dà

procura

al suo difensore Avv. Tulio Cicero del Foro di Arezzo di richiedere che il procedimento di cui sopra sia definito col rito abbreviato previsto dagli artt. 438 ss. C.P.P.

Roma 15.07.10

(Sottoscrizione di Giobatta P.)

Per aut.

(Sottoscrizione dell'Avv. Cicero)

Formula B – Richiesta di giudizio abbreviato condizionato

Tribunale di Arezzo

Imp. Giobatta Parodi ; ud. 15.10.10; RGNR 3426/10

Ill.mo Giudice dell'Udienza Preliminare

- il sottoscritto Giobatta Parodi nato Genova il 24 aprile 1947 e ivi res. in via G Garibaldi n.1

- imputato , nel procedimento 435/10 RGNR , del reato p. e p. dall'art. 337 C.P. per fatti pretesamente avvenuti in Genova il 13 novembre 2009

chiede

- che il processo sia definito con il rito abbreviato ai sensi degli artt. 438 ss C.P.P.

Ai sensi dell'art. 438 C.P.P. comma 5 , si subordina la richiesta alle seguenti attività

di integrazione probatoria:

- 1) *escussione come teste di Giuseppa Oneto res. in Genova via Roma 5, presente ai fatti contestati*
- 2) *acquisizione al processo della seguente documentazione che si allega : lettera in data 3.6.10; lettera in data 3.11. 10.*

Il sottoscritto nomina suo difensore l'Avv. Tullio Cicero del Foro di Arezzo e ivi con studio in via Cellini7

Con osservanza

Arezzo 11.11.10

(Sottoscrizione di Giobatta Parodi)

Per aut.

(Sottoscrizione dell'Avv. Cicero)

Avvertenze

-L'incipit dell'istanza, se questa è sottoscritta dal solo difensore, potrebbe essere così formulato “ Il sottoscritto Avv. Tullio Cicero del Foro di Arezzo, difensore di Giobatta Parodi imputato ecc.ecc. , in forza di procura speciale che si allega , chiede ecc.ecc.”.

- La richiesta può essere presentata nella cancelleria anche “ avvalendosi di un incaricato ; e ciò in quanto trova applicazione analogica l'art. 582 , primo comma , c.p.p.” – cfr. Cass. pen sez. VI, 10 gennaio 1992 ,n 145, Pilato.

- E' inammissibile la richiesta di rito abbreviato parziale , limitata , cioè , ad alcune imputazioni e non estesa alla totalità degli addebiti , perchè in tal modo il processo non verrebbe ad essere definito nella sua interezza , restando pertanto ingiustificato l'effetto premiale” – Cass. Sez. II , 18 marzo 1993 , n.2611

- “ La richiesta di giudizio abbreviato, seguita dal consenso del p.m. , dà luogo alla conclusione di un negozio processuale , che è irrevocabile dalla parte – Cass. Sez. III , 6 novembre 1998 , n. 272.

XVI

Messa alla prova

L'istituto della "messa alla prova" é disciplinato dagli artt. 168bis e 168ter Cod. Pen e dagli artt. 464bis e ss Cod. Proc. Pen.

La richiesta di messa alla prova può provenire solo dall'imputato, però anche tramite un suo procuratore speciale (che naturalmente può essere – e di solito sarà - lo stesso difensore).

La richiesta può essere sia orale che scritta

E' opportuno prendere quanto prima contatto con l'Ufficio di esecuzione penale esterna chiedendogli l'elaborazione di un "programma di trattamento"(vedi co. 4 art. 464bis). Infatti all'istanza di messa alla prova va allegato il "programma" già elaborato o, almeno, la sua richiesta.

La richiesta di messa alla prova, se parte direttamente dall'imputato, dovrà avere la sottoscrizione autenticata " nelle forme previste dall'articolo 583 comma 3", in pratica sarà l'avvocato ad autenticarla. Se, invece parte da un procuratore speciale, dovrà essere autenticata sia la sottoscrizione della procura (rilasciata dall'imputato) sia quella della richiesta di messa alla prova. Naturalmente quando, come di solito accade, procuratore speciale é il difensore, tutto si semplifica : in tal caso, basterà che questi autentichi la sottoscrizione della procura speciale.

La richiesta di messa alla prova - con allegato il "programma" o, al meno, la richiesta del programma e, se é presentata da un procuratore speciale, la procura -, dovrà, nei brevi termini di cui al secondo comma art. 464bis, essere depositata nella cancelleria del giudice investito del procedimento o, se si é ancora nelle fase delle indagini preliminari, nella cancelleria del GIP.

Sentito il pubblico ministero, il giudice prenderà le sue decisioni.

Poniamo che il giudice sospenda il procedimento per permettere la messa alla prova. In tal caso, " decorso il periodo di sospensione" , egli, acquisita "la relazione conclusiva dell'ufficio di esecuzione penale esterna", fisserà l'udienza "per la valutazione (dell'esito della prova) dandone avviso alle parti e alla persona offesa" e se riterrà " che la prova abbia avuto esito positivo", con sentenza dichiarerà estinto il reato. In caso, invece di esito negativo della prova, il giudice con ordinanza disporrà la prosecuzione del processo (v. art.464septies)

Di seguito la "formula" di una richiesta di messa alla prova in seguito a un decreto penale.

*Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Vattelapesca
Opposizione al decreto penale di condanna e contestuale domanda di sospensione
del procedimento con messa alla prova ai sensi art. 464bis C.P.P.*

il sottoscritto avv. Cicero, nella sua qualità di difensore del sig.Luis Fulano nato a Buenos Aires il 15.09.65

Premesso

- che in data 15.05.2017 é stato notificato al prefato sig Luis Fulano Decreto penale 543/17 emesso in data 25.06.17 dal GIP presso il Tribunale di Canicattì contenente sua condanna a centomila euro per il reato p.e.p. dall'art. 495 C.P;
- che tale reato rientra tra quelli per cui l'art. 168bis Cod. Pen. ammette la “messa alla prova”;
- che l'imputato non ha mai chiesto in precedenza la sospensione del procedimento con messa alla prova e che non é mai stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ai sensi degli artt. 102, 103 , 104 ,105 , 108 Cod- Pen;
- che l'imputato ha elaborato d'intesa con l'Ufficio di esecuzione penale esterna di Canicattì un programma di trattamento ai sensi dell'art. 464Bis, comma 4 .c.p.p. (all.1) (oppure, se il programma non é ancora disponibile : ha chiesto all'Ufficio esecuzione esterna di Canicattì di elaborare un programma di trattamento);
- che in tale programma tra l'altro si prevede.....
- che tale programma appare idoneo a valutare la capacità dell'imputato a condurre una vita rispettosa della Legge;
- che il domicilio indicato nel programma soddisfa pienamente le esigenze di tutela della persona offesa;
- tanto premesso l'imputato a mezzo del sottoscritto difensore munito di procura speciale (all.2) fa

opposizione

al prefato Decreto di condanna n.543/17 emesso in data 25. 06.17 dal GIP presso il Tribunale di Canicattì e chiede che, previa fissazione dell'udienza di cui all'art. 464, comma 1 c.p.p. si disponga la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, secondo il programma allegato (oppure nel caso il programma non sia ancora disponibile,, con riserva di produrre il programma trattamentale richiesto)

Canicattì 12.07.17

(Avv. Cicero)

XVII

Lista testimoniale e atto di citazione di teste

- 1 – Si redige la “lista” come da formula A in carta semplice (siccome non va notificata, non occorre fare copie dell’originale).
- 2 – Si deposita l’originale sottoscritto dal difensore nella cancelleria del giudice presso cui pende la causa “ almeno sette giorni prima della data fissata per il

dibattimento” (art.468 c.p.p., art. 559 co.1 , art.29 D.L.vo. 28.08.2000 , n.274)

3 – Una volta che il giudice avrà data l’autorizzazione, si procede alle citazioni autorizzate. E’ possibile (ma rischioso) evitare la citazione dei testi e dei consulenti (non delle persone indicate nell’art. 210) presentandoli direttamente al dibattimento (co.3 art. 468).

4 - Per effettuare le citazioni autorizzate si procede così : si redige l’atto di citazione seguendo (mutatis mutandis) la formula C e facendone tante copie quante sono le persone da citare + 1 (l’originale) . Il difensore sottoscrive tali copie.

5 – Redatto l’atto come sub 4 ci sono due possibilità : 1) portare l’atto a notificare dagli ufficiali giudiziari ; 2) inviarne copia al citando ai sensi dell’art. 152 .

6 – Se si ritiene di seguire la procedura di cui all’art. 152 si procede così : 1) in una busta (in cui naturalmente come destinatario è indicata la persona citanda e come mittente , il difensore) si mette copia dell’atto (debitamente sottoscritta) ; 2) si spedisce la busta per lettera raccomandata con avviso di ricevimento ; 3) una volta ritornato l’avviso di ricevimento si scrive in calce a una copia dell’atto di citazione : “ E’ copia conforme ad altra spedita in busta chiusa al teste citato sig. Pinco Pallino. Si allega il relativo “atto di ricevimento” - la dichiarazione va sottoscritta dal difensore e vi si deve allegare l’avviso di ricevimento; 4) si deposita la copia della citazione (con in calce la dichiarazione di cui sub 3 e con allegato l’avviso di ricevimento) nella cancelleria del giudice procedente.

Formula A : *Lista testimoniale*

Tribunale penale di Arezzo
Lista testimoniale

Ud. 06-09.11; imp. Giobatta Parodi ; n. 5387/11 R.G.N.R.

Il sottoscritto avv. Tullio Cicero difensore di Giobatta Parodi chiamato a rispondere del reato p.e p. dall’art. 648 C.P. nel procedimento a margine indicato intende provare

le seguenti circostanze:

A- che l’imputato il 09.01 09 si trovava a Genova ;

B - che la lettera in data 09.10.08 è frutto di un falso.

Possono testimoniare sulla circostanza sub A:

Giuseppa Oneto res. in Genova, via Filarmonica 3;

Caterina Novella res. a Camogli Via del Tritone 6.

Può dire sulla circostanza B il prof. Omodio Lugi già nominato consulente dall’imputato.

Tanto premesso, il sottoscritto difensore, visto l’art. 468 C.P.P.

Chiede

*all'ill.mo Presidente del Tribunale di Arezzo
di autorizzare la citazione dei testi e del consulente come sopra indicati.*

Con osservanza

Arezzo 28.09.11

(Avv. Cicero Tullio)

Formula B : Atto di citazione di teste

Atto di citazione di teste

Ud. 06.10.11; imp. Giobatta Parodi; RGNR 667/10

Il sottoscritto Tullio Cicero del Foro di Arezzo , difensore di Rossi Bianca imputata del reato p.e p. dall'art. 648 C.P. nel procedimento a margine indicato

Visto

*il decreto in data 28.09.11 con cui il Presidente autorizza la citazione;
visti gli artt. 468, 152 C.P.P , 142 disp.att. C.P.P.*

cita

la sig.ra Amelia Rossi res. in Arezzo P.zza Lo Monaco 3 a comparire all'udienza del 06.10.11 ore 9 davanti al Tribunale penale di Arezzo nella Sua sede solita di via Falcone di Arezzo per deporre nel processo contro Rossi Bianca come sopra indicato;

con tutti gli obblighi e diritti di cui agli artt.198, 210, 226 del codice di procedura penale e in particolare con l'obbligo di rispondere secondo verità alla domande che le saranno rivolte.

Con espresso avvertimento che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, potrà, a norma dell'art. 133 C.P.P. , essere accompagnata a mezzo della polizia giudiziaria e condannata al pagamento di una somma da € 51 a €516 a favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

Arezzo 29.09.11

(Avv. Cicero Tullio)

Avvertenze

- I sette giorni del termine finale utile per la presentazione della lista debbono intendersi "liberi".

- Nel caso l'udienza sia rinviata prima dell'esaurimento della fase degli atti introduttivi (ad esempio, per accertata omissione della notifica a uno dei coimputati, alla parte offesa...) le parti hanno diritto di depositare la lista (o una lista aggiuntiva) sette giorni prima della nuova udienza : insomma il rinvio riapre i termini (anche naturalmente per la parte civile che, se costituitasi solo all'udienza, in caso di rinvio non subisce la preclusione di cui al co. 3 art. 79).

- In caso di ritardo nel deposito della lista , tenere presente l'art. 493 co.2 e che, secondo l'interpretazione dominante dell'art. 507 , il giudice del dibattimento può assumere d'ufficio anche i mezzi di prova intempestivamente o irritualmente dedotti.

- L'inammissibilità delle prove è stabilita dal 1° comma dell'art. 468 come conseguenza dell'omesso deposito della lista e non come conseguenza dell'omessa citazione dei testi (indicati nella lista e la cui citazione è stata autorizzata dal presidente).

- L'indicazione delle circostanze su cui è dedotta la prova ha la funzione di permettere alla controparte di organizzare la propria difesa ; pertanto un'indicazione di tali circostanze fatta con riferimento generico al capo d'imputazione o anche ad atti diversi dal decreto di rinvio a giudizio ma visionabili nel fascicolo del p.m. o del dibattimento (ad esempio, verbali della polizia) , se è sufficiente a permettere alla controparte di individuare il thema probandum , è anche sufficiente a rendere valida la lista.

- Mentre esiste un termine finale per la presentazione della lista , non ne esiste uno iniziale : nulla impedisce che la lista sia presentata anche prima della notifica del decreto di citazione.

- L' art. 468 non riguarda le prove documentali (v. però il suo comma 4bis), che pertanto potranno essere dedotte anche all'udienza

Il termine finale di decadenza non vale (logicamente!) per la prova contraria. Quindi la parte che vuole controdedurre delle prove può farlo, sia indicandole in una lista scritta che può depositare anche all'udienza, sia semplicemente indicandole oralmente all'udienza. Ma qualora non si avvalga della facoltà di presentare i suoi testi (consulenti...) direttamente all'udienza , ma li voglia citare, allora, a nostro parere, deve chiederne l'autorizzazione al giudice in udienza o , se vuole citarli prima dell'udienza, al presidente del tribunale (e in quest'ultimo caso dovrà naturalmente depositare una lista testi).

XVIII

Atto di impugnazione

Un'impugnazione si può anche fare senza neanche leggere l'atto impugnando. Ma se si vogliono fare le cose bene, se si vuole fare un'efficace impugnazione, occorre leggerlo. Per il che occorre recarsi nella cancelleria in cui vengono depositati i provvedimenti (con i relativi fascicoli) soggetti a impugnazione (“ufficio impugnazione”). Si è avvisati del deposito del provvedimento (da parte del giudice)? No (però vedi melius il co.2 dell'art.585) : occorre calcolare il tempo concesso al giudice per il deposito e , al suo maturare, recarsi in cancelleria (però anche qui vedi melius l'art. 585).

- Letto il provvedimento (del giudice) si redige l'atto di impugnazione ; il che si può fare seguendo la falsariga delle formule A e B (di cui postea).Quante copie dell'atto bisogna fare ? La risposta ce la dà l'art. 164 disp. att.; ed è una risposta diversa per il caso di appello e per il caso di ricorso per cassazione. In caso di appello si debbono fare : 2 copie (per il collegio) + 1 (per il procuratore generale) + tante copie quante sono le persone a cui l'atto va notificato (ai sensi dell'art. 584) + 1 (originale di notifica). In caso di ricorso per cassazione si debbono fare : 5 copie (per il collegio) + 1 (per il procuratore generale) + tante copie quante sono le persone a cui l'atto va notificato (ai sensi dell'art. 584) + 1 (originale di notifica).

- Una volta redatto e sottoscritto l'atto di impugnazione occorre presentarlo (art. 582) o spedirlo (art. 583) alla “ cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (non alla cancelleria del giudice ad quem : sarebbe inammissibile un appello spedito alla Corte territoriale o un ricorso spedito alla Corte di Cassazione). In caso di presentazione (non di spedizione) l'atto può anche essere depositato nelle cancellerie indicate nel co.2 art. 582 . In caso di spedizione è ammesso solo l'uso del telegramma o della raccomandata (niente telefax quindi).

Per presentare l'atto deve necessariamente il difensore scomodarsi , lasciando l'ufficio e recandosi personalmente in cancelleria ? No, egli può delegare un terzo (la segretaria, un praticante...) ad effettuare il deposito – e la delega può essere (e nella prassi è) solo orale se il delegato è conosciuto nella cancelleria (ricevente l'atto).

Alcune volte l'atto è sottoscritto dall'imputato e non dal difensore (è il caso del ricorso redatto dall'avvocato non cassazionista) : puo essere tale atto depositato dal difensore anche senza la presenza dell'imputato ? La risposta è , si . Nell'ipotesi il difensore deve autenticare la sottoscrizione dell'imputato ? La risposta è , no.

Formula A : Atto di appello Corte di appello di Genova

Ecc.ma Corte

*Il sottoscritto avv. Tullio Cicero del Foro di Genova nella qualità di difensore di Hai
Ribi*

Appella

- la Sentenza del Tribunale di Genova Sez. I n. 453/2000, datata 29 ottobre 2000 , che definendo il procedimento n. 34265/1999 RGNR contro lo stesso Hai Ribi imputato dei reati p. e p. dagli artt. 625 e 337 C.P. pronunciava contro lo stesso condanna a 8 mesi di reclusione e 200 euro di multa ,

nei seguenti punti e per i seguenti motivi :

A) Nel punto in cui il Tribunale ha ritenuto che il furto sia stato commesso dall'imputato- *Si chiede invece che l'imputato venga assolto per non aver commesso il fatto per i seguenti motivi: L'unico indizio contro l'imputato è il ritiro della valigia da parte dell'imputato. Ma trattasi di indizio ben lieve in quanto.....*

Si protesta l'inammissibilità della testimonianza di Bernardi Cloe in quanto.....

B) Nel punto in cui il Tribunale ha inflitta la pena di 6 mesi di r. e 50 euro di m. per il furto- *Si chiede invece che la pena venga ridotta al minimo edittale per i seguenti motivi: Hai Ribi è un emarginato.....*

P.Q.M.

Si chiede il proscioglimento dell'imputato perché il fatto non é stato da lui commesso. In subordine si chiede una riduzione della pena.

Con osservanza

Genova 12.09.2001

(Avv. Tullio Cicero)

Formula B : Ricorso per Cassazione

Corte Suprema di Cassazione

Atto di ricorso

All'attenzione della cancelleria della Corte di Appello di Genova

Imp. Had Rifi ; RGNR 4567/2008; Sent. C.A. 3546/2009

Ecc.ma Corte di Cassazione

*- il sottoscritto Avv. Tullio Cicero nella sua qualità di difensore di Had Rifi
ricorre*

- contro la Sentenza della Corte di Appello di Genova, n. 3546/2009 datata 30 ottobre 2008 che definendo il procedimento n. 4567/2008 ha solo parzialmente riformato la Sentenza Tribunale Genova datata 12.11.2007 che aveva condannato Had Rifi a 8 mesi di r. e 200 euro di m. per i reati di furto e di resistenza a p.u.

con i seguenti mezzi

e i seguenti punti e motivi :

Mezzo A - Art.606 lett. b) : erronea applicazione della legge penale –

A1 – La Corte ha ritenuto che i fatti addebitati configurassero il reato di furto. Si chiede invece che la sentenza venga annullata e l'imputato prosciolto senza rinvio per i seguenti motivi: E' concorde insegnamento della Dottrina e di Voi stessi, ecc.mi Giudici della Corte, che per l'esistenza del furto.....

A2 – La Corte ha ritenuto l'esistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n3 –Si chiede che invece tale aggravante venga esclusa con le conseguenti pronunce meglio viste,

per i seguenti motivi: L'aggravante de qua va ravvisata solo quando l'arma è indosso al reo ; nel caso invece è pacifico che si trovasse nell'auto parcheggiata.....

Mezzo B – Art. 606 lett. e) : contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione

B1 – La Corte territoriale ha ritenuto che il furto sia stato commesso dall'Had Rifi .
Si chiede invece l'annullamento della Sentenza per contraddittorietà e/o manifesta illogicità per i seguenti motivi. A pag. 3 della sua Sentenza la Corte riconosce che.....

B2 – La Corte ha ritenuto che Had Rifi abbia compiuto atti di resistenza al p.u.
Si chiede l'annullamento.....

Con osservanza
Genova 12.11.09

(Avv. Tullio Cicero)

Avvertenze

“ Per l'appello, come per ogni altro gravame , il combinato disposto degli artt. 581 comma primo lett.c) e 591 comma primo lett.c) del codice di rito comporta la inammissibilità dell'impugnazione in caso di genericità dei relativi motivi . Per escludere tale patologia è necessario che l'atto individui il “punto” che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello , enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, e specificando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame” – Cass. VI Sent. 1361 del 25.03.03.

“ L'impugnazione prima del deposito della sentenza oggetto del gravame rende l'impugnazione stessa inammissibile” – Cass. I Sent. 3900 del 28.04.97. Ma opera dei “distinguo” , Cass. VI, Sent. 991 del 16.07.98.

“ In tema di inammissibilità dell'impugnazione , la mancanza di specificità dei motivi va riscontrata anche nel caso di mancata correlazione tra i motivi posti alla base del gravame e quelli posti dal giudice censurato alla base della propria motivazione. (Nella fattispecie il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse osservazioni già adeguatamente apprezzate dalla Corte territoriale, senza indicare gli eventuali vizi nella motivazione della sentenza della Corte territoriale medesima” – Cass. III, Sent. 35492 del 25.9.2007.

« In tema di ricorso in cassazione é inammissibile l'impugnazione nella quale sia stato eccepito un error in procedendo , ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett,c), c.p.p. , senza peraltro indicare lo specifico atto da esaminare e sul quale compiere la verifica richiesta. (Nella fattispecie il ricorrente aveva contestato la competenza del giudice delle indagini preliminari, asserendo di avere tempestivamente eccepito la questione all'udienza preliminare e di averla riproposta nelle successive fasi di merito , senza tuttavia indicare nel ricorso la data dei relativi verbali)- Cass. VI.sent. 10373 del 12.03.2002.

XIX

Impugnazione della parte civile

1. Si redige la dichiarazione di impugnazione (nella formula A si troverà un esempio di appello).

Dell'atto vanno fatte le seguenti copie: 1 (che debitamente sottoscritta costituisce l'originale da consegnare al cancelliere) + tante copie quante sono le persone a cui l'atto va notificato + 1 (per la comunicazione al P.M. presso il giudice a quo)+ 1 (come originale di notifica).

A queste copie vanno aggiunte : se si tratta di appello, altre tre copie semplici (2 per il collegio + 1 per il Procuratore Generale); se si tratta di ricorso, altre sei copie semplici (5 per il collegio + 1 per il procuratore generale).

N.B. (salvo l'originale) le copie non vanno sottoscritte : ci penserà il cancelliere - a cui spetta di autenticare le copie - ad indicare il sottoscrittore.

2) Si depositano le copie di cui sub 1 “ nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (v. melius, gli artt. 582 e 583). A questo punto gli incumbenti a carico del difensore, sono terminati: tocca alla cancelleria provvedere alle notifiche dell'atto (v. art. 584) e, naturalmente, ad inserirne la prova (idest, l'originale di notifica) nel fascicolo.

Formula A : Appello della parte civile

Ecc.ma Corte di Appello di Genova

- il sottoscritto avv. Cicero del Foro di Genova
- nella sua qualità di difensore per procura a margine dell'atto di costituzione
- di Giobatta Parodi parte civile costituita contro Luigi Bianchi imputato di omicidio colposo nel procedimento R.G.N.R. 1030//90

propone appello

- contro la Sentenza n. 456/90 emessa dal Tribunale di Genova in data 26 settembre 1990
- nel punto in cui liquida il risarcimento dovuto dal Luigi Bianchi nella somma di soli centomila euro

Motivi

- la somma come sopra liquidata é assolutamente inadeguata a risarcire il danno subito dall'appellante; e infatti questo, che é marito dell'ucciso, viveva.....

Si chiede pertanto all'Ecc.ma Corte di aumentare la somma dovuta a titolo di risarcimento dall'imputato Bianchi a duecentomila euro.

Si riserva ulteriori motivi a sostegno del gravame.

Genova 12 ottobre 1990

(Avv. Cicero)

Avvertenze

1) Art. 100 co.3 C.P.P. :“La procura speciale (al difensore della parte civile) si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo quando nell'atto non é espressa volontà diversa”

2. “Mancando l'espressa previsione legislativa (come per il difensore dell'imputato), in assenza di specifica procura, il difensore della parte civile non é, come tale, legittimato a proporre impugnazione. Per esercitare tale facoltà , egli deve essere munito di specifica procura a norma dell'art.122 c.p.p., la quale non deve necessariamente essere successiva alla pronuncia di impugnare, ma può anche precederla (art. 37 disp.att.c.p.p.). Ne consegue che il mandato ad impugnare può ben essere compreso nella procura speciale rilasciata in calce all'atto di costituzione di parte civile, purché tuttavia il conferimento dello specifico potere di impugnazione sia espresso. (In motivazione la Corte ha precisato che il semplice riferimento, nel testo della procura speciale di cui all'art.100 comma1 c.p.p., al conferimento di rappresentanza per “ogni stato e grado del procedimento” é idoneo a vincere la presunzione relativa di limitazione degli effetti dell'atto ad un determinato grado stabilita dal successivo comma 3, non invece a trasferire il potere di impugnazione, per il quale, pur non essendo necessaria una formula sacramentale, é tuttavia indispensabile una inequivoca espressione di volontà” (Cass. Pen. Sez. VI, 11 aprile 1996, n. 3459, Di Benedetto).

5. "Poiché la parte civile é legittimata , a norma dell'art. 576, comma primo c.p.p. , a proporre impugnazione contro i capi della sentenza di proscioglimento ai soli effetti civili, la sua richiesta, in sede di impugnazione, deve fare riferimento specifico e diretto, a pena di inammissibilità del gravame, agli effetti di carattere civile che si intendono conseguire. Ne deriva che una richiesta della parte civile impugnante al giudice del gravame, riguardante esclusivamente l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, prosciolto nel precedente grado di giudizio, rende inammissibile l'impugnazione, in quanto richiede al giudice adito di deliberare soltanto in merito a un effetto penale, che esula dai limiti delle facoltà riconosciute dalla legge alla detta parte processuale" (Cass. Pen, sez.I, 8 giugno 1999, Pirani e altri).

4)“Nell'ipotesi in cui la parte civile ottenga una pronuncia di merito per lei pregiudizievole, al fine di ottenere nel successivo grado di giudizio una modifica favorevole della suddetta decisione, non può avvalersi del gravame proposto dal pubblico ministero, il quale mira a conseguire finalità pubbliche volte soltanto all'attuazione della pretesa punitiva, ma deve presentare autonoma e motivata impugnazione. Ciascuna parte ha, infatti, l'onere di essere vigile nella difesa dei propri interessi, senza delega ad altri del compito della relativa tutela. Ne deriva che, nell'ipotesi in cui la parte civile non proponga gravame avverso la decisione per lei negativa, si verifica acquiescenza e, quindi, quest'ultima acquista autorità di cosa giudicata. Le norme civili, che disciplinano (art. 329) la materia, trovano, infatti, applicazione nel procedimento penale, poiché non v'è una specifica previsione contraria e la disposizione é perfettamente compatibile con il diverso rito” Cass. Pen. Sez. III, 3 dicembre 1996,n. 10305, Pellinacci) Vedi però anche la massima seguente.

5)“In tema di impugnazione per il principio di immanenza della costituzione di parte civile, la stessa, una volta ammessa, ha diritto a partecipare alle fasi successive alla prima e di vedersi riconosciuto (senza che ciò rappresenti violazione del principio del divieto della “reformatio in peius”) il diritto al risarcimento del danno, anche se essa non ha impugnato la sentenza di proscioglimento in primo grado, appellata dal solo P.M. Invero, la autonoma facoltà di impugnazione, concessa alla parte civile dall'attuale ordinamento, é prevista in aggiunta a quella del P.M., ed a tutela degli interessi civili, anche quando il rapporto processuale penale sia esaurito per la mancata impugnazione della sentenza da parte dell'organo dell'accusa o dell'imputato” (Cass. Pen. Sez. V, 21 ottobre 1999, n.12018)

6)“La parte civile può partecipare alla fase di impugnazione senza necessità di una nuova costituzione per il principio di “immanenza” (art. 76)” - Ghiara, in Commentario al nuovo codice di procedura penale, UTET. Vol.I, passim). Ciò significa che, nel caso l'imputato abbia impugnato la sentenza di condanna, la parte civile potrà senza bisogno di un nuovo atto di costituzione : stare nel giudizio di impugnazione, concludere in questo per la conferma della precedente sentenza e per una condanna dell'impugnante alle spese processuali. E' discutibile invece (come si vede dalla sopra riportata giurisprudenza) che ciò anche significhi che, in caso di proscioglimento dell'imputato e di impugnazione del solo P.M., la parte civile possa in sede di giudizio di impugnazione chiedere la condanna dell'imputato al risarcimento.

XX

Affidamento ordinario (art. 47 l. 354/75)

Premessa-L'affidamento ordinario é previsto dall'art. 47 L. 26 luglio 1975 n.354 (Legge sull'Ordinamento penitenziario).

La richiesta di affidamento puó (naturalmente) essere presentata solo dopo che la sentenza di condanna é diventata irrevocabile.

Detto ciò passiamo a descrivere il relativo procedimento che, lo diciamo subito, presenta particolarità diverse, a seconda che, la persona di cui si vuol chiedere l'affidamento, sia già detenuta o no.

I- Attività preparatoria alla richiesta , in ipotesi di affidando detenuto.

Prima di tutto, se la detenzione é dovuta a una misura cautelare (arresti domiciliari, custodia in carcere....) l'avvocato, se convinto che il giudice del processo (testardo!) non revocherà la misura e che prima o poi vi sarà una sentenza irrevocabile di condanna, cerca in ogni modo di affrettare la chiusura del procedimento di cognizione (chiedendo il giudizio abbreviato, facendo rinunciare all'eventuale impugnazione...).

Poniamoci ora nel caso che la sentenza, come che sia, sia diventata irrevocabile. Aspetterà il difensore che il P.M. gli notifichi l'ordine di esecuzione (di cui all'art. 656) ? No, di certo: il condannato é detenuto (essendosi la misura cautelare convertita in pena definitiva) mentre se invece godesse della misura alternativa sarebbe a piede libero : bisogna muoversi, presentare l'istanza di affidamento (di cui alla formula B) subito, senza neanche aspettare che l'Ufficio esecuzione del P.M. comunichi al direttore del carcere , più precisamente allo “ufficio matricola” , il passaggio in giudicato della sentenza.

II- Attività preparatoria della richiesta, in ipotesi di affidando a piede libero.

Certo, in tale ipotesi il difensore non é pressato dall'urgenza come nel caso difenda un detenuto. Infatti il pericolo che il condannato venga messo in carcere nelle more della procedura (intesa ad ottenere l'affidamento), ora (dopo l'intervento della L. 27 maggio 1998 n.165 sull'art. 656) non esiste più: per l'art. 656 come novellato, il P.M. emette, sì, l'ordine di carcerazione anche nei casi in cui astrattamente é ammissibile una misura alternativa (v. melius, il 5° co art. 656), però con contestuale decreto lo sospende .

Con tutto ciò il nostro suggerimento al difensore é quello dell'antica saggezza popolare: chi ha tempo non aspetti tempo: il P.M. , se l'istanza non é presentata entro 30 giorni dalla notifica dell'ordine di carcerazione, deve revocare “immediatamente” il suo decreto di sospensione (v. co. 8 sempre dell'art. 656): quindi il difensore ha disponibili per presentare l'istanza solo 30 giorni e non sono poi tanti se si deve: contattare l'affidando, farsi dare la nomina, procurarsi dei documenti....

III- Presentazione dell'istanza-

L'istanza va redatta (in carta semplice) seguendo la traccia data dalle formule A e B a seconda che l'interessato sia, o no, detenuto.

- Legittimato a proporre l'istanza, oltre naturalmente all'interessato, é anche il difensore: quello "nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, quello che lo ha assistito nella fase del giudizio". Naturalmente la nomina deve risultare nelle forme di cui agli artt. 96 ss. Nel caso il difensore sia quello stesso del giudizio di cognizione la nomina in teoria non andrebbe rinnovata; in pratica, però, é opportuno che anche in tal caso il difensore si faccia rilasciare una nuova nomina (anche se la precedente avesse riguardata esplicitamente la fase esecutiva); infatti la precedente dichiarazione di nomina, inserita com'è nel fascicolo della cognizione (che naturalmente si trova nel fascicolo del giudice della cognizione), non risulta al magistrato della Procura e del Tribunale (che si potrebbe essere costretti a contattare).

- Entro 30 giorni dalla notifica dell'ordine di esecuzione (con contestuale decreto di sospensione di questa), l'istanza (unitamente alla documentazione che si intende allegare) va presentata : se l'imputato é a piede libero (non nella cancelleria del tribunale di sorveglianza , ma) nella segreteria (ufficio esecuzione) della Procura della Repubblica (che ha emesso l'ordine di esecuzione – v. co. 6 art. 656); se l'imputato é detenuto , nella cancelleria del magistrato di sorveglianza (o, se presentata direttamente dall'affidando, all'ufficio matricola del carcere - sarà poi il direttore di questo a provvedere a farla pervenire al magistrato di sorveglianza insieme alla cartella personale del detenuto stesso).

IV- *Istruttoria dell'istanza*- Il tribunale di sorveglianza (in pratica, il cancelliere) una volta pervenuta ai suoi uffici l'istanza, provvede alla sua istruttoria (senza preoccuparsi troppo di rispettare il termine di 45 giorni entro il quale, secondo il comma 6 art. 656 , il tribunale dovrebbe, sull'istanza, decidere: é questo un termine ordinario che viene normalmente disatteso e superato).

Più precisamente il tribunale acquisisce: 1) il certificato penale; 2) estratto della sentenza di condanna; 3) i "carichi pendenti" (nei luoghi di : nascita, residenza, domicilio, del subito arresto, dei perpetrati reati o...in alcuni soli di tali posti secondo...la diligenza dell'Ufficio); 4) relazione del C.S.S.A. (Centro Servizi Sociali Adulti) sui rapporti interfamiliari, sul dove andrebbe a vivere il detenuto, sull'effettiva esistenza dell'attività risocializzante (...); 5) relazione (eventuale) sull'osservazione e sul trattamento in istituto (svolta dall'équipe di cui all'art. 80 L. 354/57); 6) relazioni della Polizia e dei Carabinieri sulla personalità del condannato e in particolare su suoi eventuali collegamenti con la malavita organizzata.

E il difensore starà con le mani in mano ? No, certamente, egli dovrà cercare di confortare l'istanza con documenti che comprovino che il provvedimento di affidamento richiesto può " contribuire alla rieducazione del reo e ad assicurare la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati" (art. 47 co. 2).

La documentazione che di solito si produce in una procedura di affidamento ordinario é la seguente:

– Dichiarazione che il condannato svolge attività lavorativa (dichiarazione ovviamente rilasciata di solito dal datore di lavoro e che, di solito, si cerca di far redigere in sua carta intestata) o che potrebbe, se lasciato a piede libero, iniziare un'attività lavorativa (dichiarazione questa che ovviamente di solito

viene rilasciata da un'impresa disponibile all'assunzione dell'affidando).

2) Documento comprovante che l'affidando ha o avrebbe un domicilio stabile (documento che può essere dato: da un contratto di locazione, da una dichiarazione della persona che ospita o é disposta ad ospitare l'affidando...).

3) Documento comprovante l'avvenuto risarcimento del danno (é il miglior biglietto da visita!).

4) Documentazione da cui risulta che l'affidando si é già dato o é disposto a darsi ad un'attività di volontariato sociale.

Naturalmente non é da pensare che l'avvocato provveda direttamente all'acquisizione della documentazione di cui sopra: egli si limita a far presente al cliente l'opportunità di acquisire tale documentazione: sarà poi il cliente a fare gli opportuni “giri” per acquisirla.

Una cosa importante che l'avvocato deve far presente al cliente é quella di tenere buoni rapporti col Servizio Sociale (puntualità ai colloqui...): é una cosa importantissima: una relazione negativa dei “servizi” può pregiudicare irrimediabilmente l'accoglimento dell'istanza.

Quando deve essere prodotta la documentazione di cui sopra? Quando l'istanza parte da condannato già detenuto (e quindi mira ad ottenere dal Magistrato di sorveglianza la scarcerazione) é senz'altro opportuno produrla al momento stesso del deposito dell'istanza (e questo perché il Magistrato di sorveglianza potrebbe rifiutare la scarcerazione se ritenesse non fondata l'istanza). Negli altri casi, si può aspettare a produrla fino a cinque giorni prima dell'udienza (termine indicato dalla Legge che però nella pratica spesso viene bypassato).

V- *Udienza del tribunale.*- Naturalmente sia al difensore che al condannato viene notificato “avviso” dell'udienza di trattazione dell'istanza.

Questa udienza “ si svolge con la partecipazione del difensore e del rappresentante dell'ufficio del pubblico ministero. L'interessato può partecipare personalmente alla discussione e presentare memorie” (v. art. 71-bis co.1).

Per prassi il tribunale (composto anche da giudici laici) non delibera seduta stante, ma, finita l'udienza, e certe volte anche alcuni giorni dopo (per cui anche se il difensore avesse detto nella discussione cose interessanti, ben poche di esse rimarrebbero nella testa dei giudici al momento di decidere!).

Naturalmente “l'ordinanza che conclude il procedimento di sorveglianza é comunicata (...) all'interessato e al difensore” (v. art. 71-bis co.4); e questo deve avvenire “nel termine di dieci giorni dalla data della deliberazione”.

Stesso termine di dieci giorni c'è per proporre ricorso per cassazione (v. melius, art. 71-ter).

Formula A : Richiesta di affidamento proposta da condannato libero.

*Al tribunale di sorveglianza di Canicattì
per il tramite del Pubblico Ministero*

Il sottoscritto avv. Cicero del Foro di Canicattì con Studio in Canicattì via Roma 3(1), difensore in virtù di mandato in calce al presente atto (2) di Lestofanti Mario nato il 06.10.76 a Robiria in forza di mandato (con contestuale elezione di domicilio)in calce al presente atto

premessi:

- che contro Lestofanti Mario deve eseguirsi la condanna a due anni di reclusione pronunciata dal Tribunale di Canicattì con sentenza 15.10.2011 divenuta irrevocabile in data 15.02.2012;*
- che la procura della Repubblica presso il Tribunale di Canicattì ai sensi dell'art. 656 c.p.p. ha già emesso in data 10.04.2012 il relativo ordine di esecuzione notificato in data 10.05.2012;*
- che ricorrono tutti i presupposti e le condizioni previste dall'art 37 dell'Ordinamento per la concessione dell'affidamento, in quanto:*
 - il condannato é disposto a impegnarsi ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite nel corso dell'affidamento dal Tribunale di sorveglianza e/o dal Magistrato di sorveglianza ;*
 - che Lestofanti attualmente libero andrebbe ad abitare (3) nell'appartamento sito in Canicattì via Roma n.1 ospite della sig.ra Fiordaliso Concetta a ciò dettasi disponibile come risulta da dichiarazione ad hoc che si allega (doc.2) e che pertanto potrà essere facilmente contattato e controllato dal Servizio Sociale ;*
 - che Lestofanti é intenzionato a svolgere (4) al più presto attività lavorativa come cameriere presso la Ditta “Bar Piacevolezze” che é intenzionato ad assumerlo come lavoratore subordinato , come da dichiarazione ad hoc che si allega (doc. 4);*
 - tanto premesso , l'esponente, a norma dell'art. 47 L. 26.07. 1975 n. 354 e successive modificazioni*

chiede

- che Lestofanti Mario sia ammesso al beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale.*

Con osservanza

(Avv. Cicero)

Avvertenze

(1) Ma l'istanza può essere presentata direttamente dall'affidando. N.B. Comunque sia, qualora l'istanza sia proposta da soggetto non detenuto deve contenere ex art. 677, co.2bis c.p.p. , a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio per le notificazioni. Secondo un orientamento giurisprudenziale l'obbligo di dichiarare o eleggere domicilio, ai sensi dell'art. 677 c.2 bis grava anche il soggetto che si trovi in stato di detenzione domiciliare, (questo perché la ratio dell'art. 677 é quello di facilitare al competente ufficio giudiziario la ricerca del domicilio del notificando – ricerca che, facile quando il notificando é ristretto in carcere, diventa difficile sia quando é a piede libero sia anche quando é agli arresti domiciliari.

N.B. La formalità relativa alla dichiarazione o all'elezione di domicilio, secondo un orientamento giurisprudenziale , ha natura strettamente personale e non può essere surrogata dalla mera indicazione o elezione fatta dal difensore.

Ma naturalmente la nomina e la elezione di domicilio possono essere fatte con

autonomo atto ad hoc

(3) Oppure : “Il Lestofanti risiede in Canicattì via Roma 3 e pertanto é facilmente contattabile.....”

(4) Oppure “ svolge”.

Formula B : richiesta di affidamento da parte di detenuto

*Al Tribunale di sorveglianza di Firenze
per il tramite del Magistrato di sorveglianza di Arezzo*

il sottoscritto avv. Cicero I del Foro di Arezzo con Studio in Arezzo via Cellini,7 difensore in virtù di specifico mandato di Lestofandi Alfredo (d'ora in poi, il condannato) nato ad Arezzo il 06.07.56, attualmente detenuto nella casa circondariale di Arezzo , in espiatione della condanna inflitta con Sentenza del Tribunale di Arezzo in data..... e per Ordine di esecuzione in data..... della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo

Premesso

- che il condannato é pronto ad osservare tutte le prescrizioni che gli venissero impartite dall'Autorità Giudiziaria, direttamente o indirettamente, relative al comportamento da tenere durante il periodo di affidamento;*
- che in caso di concessione del beneficio il condannato andrebbe ad abitare in casa della sorella Maria Lestofanti , che si é dichiarata disposta ad ospitarlo gratuitamente (v. doc. 1);*
- che il condannato si propone di svolgere il lavoro (1) di cameriere presso la ditta “ Mangiar sano” con sede in Arezzo via Braccioli 7 , che si é già dichiarata disposta ad assumerlo alle sue dipendenze (v. doc.2):*
- che il protrarsi della detenzione comporterebbe al condannato un grave pregiudizio in quanto gli farebbe perdere una occasione di lavoro preziosa per il suo reinserimento nella società;*
- tanto premesso, visto l'art. 47 L. 26.07.1975 n.354*

chiede

all'ill.mo Magistrato di sorveglianza di sospendere la pena inflitta a Lestofandi Alfredo con Sentenza..... e all'ill.mo Tribunale di sorveglianza di ammettere lo stesso Lestofanti allo “affidamento in prova” come misura alternativa a tale pena..

Con osservanza

(Cicero I)

Avvertenze

(1) Oppure : “ che il condannato, attualmente senza lavoro, é però in grado di provvedere alle sue necessità con il reddito che gli deriva dal suo patrimonio”.

Vedi anche le “avvertenze” in calce alla “formula A “.

XXI Semilibertà

L'istituto della semilibertà é disciplinato dagli artt. 48ss dell'Ordinamento penitenziario (l. 26.07.1975 n.354).

L'Ordinamento penitenziario nell'art. 50 prevede tre diverse tipologie di semilibertà :
1) la semilibertà come alternativa alle pene di breve durata (c.1 art. 50); 2) la semilibertà alternativa alla reclusione superiore ai tre anni e all'ergastolo (co.2 primo periodo art.50) ; 3) la semilibertà surrogatoria (co.2 secondo periodo art. 50).

Le semilibertà sub 1) e sub 3) possono ottenersi senza passare per l'espiazione di una parte della pena (ciò che rappresenta un grande vantaggio, dato che il semilibero é assegnato “in appositi istituti o apposite sezioni autonome” , ha la possibilità di “trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto” ecc. - v. art. 48). Però per ottenere tali tipi di semilibertà (senza previa espiazione pena) bisogna essere lesti : presentare (alla Procura della Repubblica che ha emesso l'ordine di carcerazione) entro trenta giorni (dalla notifica dell'ordine di carcerazione) l'istanza ad hoc (vedi formula A).

La semilibertà rientrante nella tipologia sub 2) va chiesta (vedi formula B) quando già il condannato é in espiazione della pena e va presentata (non più alla Procura, ma) al Magistrato di sorveglianza (nel caso che sia presentata, non dal difensore, ma dal condannato, essa sarà naturalmente presentata all'ufficio matricola dell'istituto carcerario e sarà il direttore di questo a farla pervenire al Magistrato di sorveglianza insieme alla cartella personale del detenuto).

Per ottenere la semilibertà occorre dimostrare che il condannato vuole e può essere “ reinserito nella vita sociale”.

Di solito la prova di ciò é data da dichiarazioni (possibilmente in carta intestata al dichiarante – non occorre invece nessuna autentica della sua sottoscrizione) attestanti che, metti, la ditta Vattelapesca ha o intende avere alle sue dipendenze il sig.X (il condannato, cioè) o che l'istituto Tal dei Tali conta tra i suoi allievi sempre il sig. X (cioè sempre il condannato) e cose simili (a cui il Tribunale di sorveglianza può credere o fingere di credere).

“Aiutano” anche molto : una dichiarazione della parte lesa attestante l'avvenuto risarcimento; una certificazione da cui risulta che il condannato già ha svolto attività di volontariato sociale.

Per quel che riguarda lo svolgimento della procedura dopo la presentazione dell'istanza, v. artt. 71 ss Ordinamento penitenziario e quanto da noi detto a proposito parlando dell'istituto dell'affidamento in prova.

Formula A: Istanza di semilibertà per condannato in stato di libertà

*All'ill.mo Tribunale di sorveglianza di Genova
tramite il Pubblico Ministero*

Il sottoscritto Cicero I del Foro di Genova (1) nell'interesse di Lestofanti Alfredo nato a Genova il 07.08.1988 e ivi residente con domicilio eletto ai fini del presente

*atto in Genova, via Roma 3 presso il suo studio;
nella sua qualità di difensore ,tale risultante da atto in calce contenente il mandato
ad hoc (e contestualmente l'elezione di domicilio)*

premessso

*che il Lestofanti Alfredo é stato condannato con Sentenza n 564 /2011 del Tribunale
di Genova in data 22.11.2011 alla pena di un anno di reclusione;*

*- che al Lestofanti é stato notificato in data.....l'Ordine di esecuzione relativo a tale
Sentenza;*

*- che , come risulta da tale Ordine, la pena residua da espiare é di sei mesi di
reclusione;*

*- che dalla commissione dei fatti per cui é stata emessa condanna, il Lestofanti ha
tenuto comportamento esemplare (...);*

*- che il Lestofanti svolge da tempo una stabile attività lavorativa (v. all.1) e ha una
stabile dimora (vedi allegato II);*

- tutto ciò premesso, visto l'art. 50 Ord. Pen.

Chiede

*che il Lestofanti sia ammesso all'espiazione della pena nella forma alternativa della
semilibertà.*

Con osservanza

Genova.....

(Avv. Cicero I)

Avvertenze-

(1) Oppure: “ Il sottoscritto Lestofanti Alferdo nato a Genova il 07.08.1988 , ivi
residente , con l'assistenza dell'Avv. Cicero I che nomina suo difensore e presso il cui
Studio in Genova, via Fiasella 3 elegge domicilio.....”

- L'avvocato che non abbia difeso il condannato nella fase del giudizio per
sottoscrivere validamente dovrà munirsi di mandato ad hoc.

- “L'obbligo , per il condannato non detenuto, di accompagnare la domanda di misure
alternative alla detenzione con la dichiarazione o l'elezione di domicilio, come
stabilito dalla'art. 677 co. 2bis, sussiste anche quando la domanda sia avanzata dal
suo difensore (...) “ - Cass. 16.03.04 (ex “Commentario breve” cit.) . N.B. Tale
obbligo sussiste anche per il condannato che si trovi in stato di detenzione
domiciliare.

Formula B: istanza per la semilibertà presentata da detenuto

Al Tribunale di sorveglianza di Genova

per il tramite del Magistrato di sorveglianza

*il sottoscritto Avv. Cicero del Foro di Genova nella sua qualità di difensore per
mandato in calce di Lestofanti Alfredo nato il 07.08.1988 e in atto detenuto
nell'Istituto penitenziario di Genova-Marassi*

Premesso

che il Lestofanti Alfredo con Sentenza n.345 del Tribunale di Genova emessa

in data 23.12.2009 é stato condannato per il reato di rapina a 4 anni di reclusione oltre alla multa;

- che tale condanna é in fase di esecuzione dal 23.12.2010;

- che il Lestofanti ha manifestato la propria volontà di reinserimento sociale frequentando diligentemente i corsi (....);

- che non vi é pericolo di fuga in quanto (.....);

- tanto premesso, visto l'art. 50 Ord. Penit.

chiede

che sia concesso al condannato di espiare la residua pena nella forma della semilibertà.

Con osservanza

(Avv. Cicero I)

Avvertenze.

Nei casi di cui al primo comma art. 50 - qualora il condannato sia finito in carcere, metti per tardività dell'istanza rivolta al P.M.di sospensione della pena- questa potrà essere richiesta al magistrato di sorveglianza .

Vedi le avvertenze in calce alla formula A

XXII

Detenzione domiciliare

La misura alternativa della “detenzione domiciliare” consente di espiare la pena “nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza” (v.art. 47-ter co.1 Ordinamento penitenziario).

Rappresenta quindi per un condannato un grande beneficio; a cui peraltro si può accedere in base a diversissimi presupposti (v. art. 47-ter e 47-quater)

Quindi é diversa la documentazione che l'interessato al beneficio deve produrre da caso a caso.

Limitandoci al caso previsto dall'art. 47ter co. 1bis, diremo che la documentazione da produrre é quella che serve a tranquillizzare il tribunale di sorveglianza sui due pericoli da lui più paventati: che il condannato approfitti della misura alternativa per commettere altri reati o per darsi alla fuga.

Gioverà , quindi, produrre documentazione che comprovi che il condannato, ha o avrà un lavoro, ha o avrà una stabile dimora, si é dato o si darà a opere di volontariato sociale. Naturalmente anche il risarcimento del danno arrecato con il reato, dimostrando una resipiscenza del condannato, conforta l'accoglimento dell'istanza.

L'istanza va indirizzata al tribunale di sorveglianza (v. art.70 Ordinamento penit.), ma , se il condannato é a piede libero, va presentata (entro 30 giorni dalla ricezione della notifica dell'ordine di esecuzione – v. co, 5 art. 656 !) tramite il pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione; mentre, se il condannato é detenuto, va presentata tramite il Magistrato di sorveglianza.

E “se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire ? Allora si applicherà il co. 10 art. 656 : il p.m. (a cui dovrà essere presentata l'istanza) sospenderà l'ordine di esecuzione e “fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permarrà nello stato detentivo nel quale si trova” (v. melius il citato co.10).

Di seguito riportiamo le formule utili per la redazione dell'istanza.

Formula A : istanza per la detenzione domiciliare presentata per il condannato a piede libero

*Al Tribunale di Sorveglianza di Genova
per il tramite del Pubblico Ministero*

il sottoscritto avv. Cicero I del Foro di Genova (1) nella qualità di difensore (v. mandato in calce) di Lestofanti Attilio nato a Genova il 07.08.1087, ivi residente, ivi domiciliato in via Roma 3 presso e nello Studio del sottoscritto avvocato esponente (v. elezione di domicilio in calce al presente atto)

premessso

-che il Lestofanti A é stato chiamato ad espiare la pena di anni due di reclusione (si veda Ordine di esecuzione del P.M. in data ...) come residuo della maggior pena comminata dalla Sentenza n. 546/2011 emessa dal Tribunale di Genova in data

.....;

- che i fatti per cui é condanna risultano commessi il 21 settembre 2005;
- che successivamente il Lestofanti ha tenuto un comportamento che rivela inequivocabilmente la sua volontà di riabilitarsi e di inserirsi nell'ordinato vivere sociale, infatti (.....);

- tanto premesso, visto l'art. 47 ter L. 26 luglio 1975 n.354

fa istanza

a che il Lestofanti Attilio venga ammesso ad espriare la pena nella misura alternativa della detenzione domiciliare.

Con osservanza

Genova.....

(Avv. Cicero I)

Avvertenze.

(1) Oppure: “ Il sottoscritto Lestofanti Attilio nato a Genova il 07.08.1987 res in Genova e ivi elett. domiciliato in via Roma 3 presso e nello Studio dell'Avv. Cicero I che nomina suo difensore”.

- Attenzione, il domicilio del condannato non va semplicemente dichiarato dal difensore ma deve risultare da atto sottoscritto del condannato stesso.

Formula B: istanza di detenzione domiciliare per condannato già detenuto

*Al Tribunale di Sorveglianza
per tramite del Magistrato di Sorveglianza*

il sottoscritto avv. Cicero I del Foro di Genova nella sua qualità di difensore (vedi mandato in calce) di Lestofanti Attilio nato il 07.10.1987 a Genova e ivi residente

premessso

- che il Lestofanti Attilio deve espriare la pena della reclusione per anni uno quale residuo di maggior condanna comminata con Sentenza n....del Tribunale di Genova in data.....;

- che successivamente a detta condanna il Lestofanti ha tenuto un comportamento che, non é solo rispettoso della Legge, ma rivela la sua ferma intenzione di reinserirsi nella vita sociale – infatti (....) ;

-tanto premesso visto l'art. 47ter L. 26.7.1975 n.354

fa istanza

all'ill.mo Tribunale di Sorveglianza a che conceda al Lestofanti Attilio la misura alternativa della detenzione domiciliare e all'ill.mo Magistrato di Sorveglianza a che, in osservanza del co. 1 quater art. 47 ter della Legge richiamata, disponga, di detta misura, l'applicazione provvisoria.

Con osservanza

Genova.....

(avv. Cicero I)

Avvertenze.

Vedi quelle riportate in calce alla precedente formula.

XXIII

Misure alternative a favore dei tossicodipendenti e alcooldipendenti

Il nostro Legislatore prevede misure alternative “agevolate” :1) “nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi” (art. 94 D.P.R. 09.10.1990 n. 309); 2) nei riguardi di persona che (non sia solo tossicodipendente, ma) sia stata condannata per “ un reato commesso in relazione al proprio stato di tossicodipendente” (art. 90 D.P.R. 09.10.90 n.309); 3) nei confronti di coloro che sono affetti da “AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria” siano o no tossicodipendenti (e potrebbero ben non esserlo, dato che l'AIDS lo può prendere anche chi, tossicodipendente, non é) e che “ hanno in corso o intendono intraprendere un programma di cura” (v. melius l'art. 47 quater Ordinamento penitenziario).

Di seguito ci limiteremo a parlare delle misure “agevolate” sub 1 e sub 2).

Affidamento in prova per tossicodipendenti e alcooldipendenti (art.94 D.P.R. 309/1990)

- *Attività preparatoria all'istanza*- Ovviamente la richiesta di affidamento può essere presentata solo dopo che la sentenza é diventata irrevocabile.

Però già prima del passaggio in giudicato della sentenza é opportuno che il difensore dia istruzioni al suo assistito (tossicodipendente o alcooldipendente) perché crei i presupposti necessari per l'ottenimento del beneficio.

Prima di tutto l'affidando – che già non abbia in corso un programma di recupero – dovrà mettersi in contatto con una ASL (Servizio salute mentale) o “ con uno degli enti previsti dall'art.115” del D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 (si pensi a, San Patrignano, Comunità di Don Mazzi....) per concordare un programma di attività terapeutica. A tal fine l'affidando, se detenuto, potrà limitarsi a scrivere una lettera : sia l'ASL, sia gli “enti ausiliari” (di cui all'art. 115) non hanno difficoltà a mandare un loro rappresentante in carcere, e ciò di solito dopo pochi giorni.

Una volta che il condannato avrà ottenuto il programma terapeutico (e una dichiarazione dell'ente ausiliario di “disponibilità all'accoglienza”, cioè a dare l'assistenza terapeutica – ma questo , naturalmente, se il programma va attuato, non con l'ASL, ma appunto con un ente privato), egli ancora dovrà procurarsi (dall'ASL!) la certificazione dell'effettiva esistenza dello stato di tossicodipendenza (o alcooldipendenza) e dell'idoneità del programma (v. melius, art.94 co.1).Di solito queste certificazioni vengono rilasciate con estrema facilità: infatti gli operatori delle ASL ritengono per principio dannoso al recupero del tossico/alcooldipendente la sua permanenza in una struttura carceraria e sono portati per principio ad agevolare ogni iniziativa che, da tale struttura, lo tolga.

Questa é la documentazione fondamentale per ottenere l'accoglimento dell'istanza di affidamento. A questa documentazione é bene aggiungere, se é possibile, quella di cui già si é fatto parola parlando dell'affidamento ordinario (prova del risarcimento del danno, di aver un lavoro o di poterlo ottenere....).

II- Presentazione dell'istanza- L'istanza, rivolta al Tribunale di sorveglianza, nel caso

di affidando a piede libero, va presentata al Pubblico Ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione e nel (breve) termine di 30 giorni previsto dal co.5 art. 656 (e, attenzione, di ricordarsi di fare l'elezione o dichiarazione di domicilio di cui al co. 2bis art. 677 !); nel caso di affidando detenuto, va presentata alla Magistrato di sorveglianza (a cui andrà chiesta la provvisoria applicazione della misura stessa, di cui al co.2 art. 94).

L'istanza potrà essere redatta sulla falsariga della “formula A” , con qualche intuitiva modifica nel caso che riguardi condannato già detenuto.

E passiamo alla misura alternativa “agevolata” di cui all'inizio abbiamo detto sub 2).

Sospensione dell'esecuzione (art. 90 D.P.R. 309/90).

Nel caso il condannato, non sia solo tossicodipendente, ma sia stato condannato proprio per un “reato commesso in relazione al proprio stato di tossicodipendente”, egli può ottenere (se la pena da scontare non supera una certa misura) , qualcosa di ben di più che l'affidamento e precisamente può ottenere, prima, la sospensione dell'esecuzione della pena, qualora il tribunale di sorveglianza “accerti che egli si é sottoposto con esito positivo ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo” (v melius l'art.90) e , poi , “ se nei cinque anni successivi non commette un delitto non colposo punibile con la reclusione” l'estinzione delle “ pene e di ogni altro effetto penale” (v. melius l'art. 93 sempre del D.P.R. 309/90).

Da quanto detto già risulta che l'istanza di sospensione può essere proposta solo dopo che la sentenza é diventata irrevocabile. Ciò non significa che si deve aspettare quel momento per acquisire la documentazione: chi ha tempo non aspetti tempo. Sarà bene quindi che l'interessato si muova subito per concordare, con la ASL o con uno degli enti ausiliari di cui all'art. 115 T.U sugli stupefacenti, un programma terapeutico e socio-riabilitativo e per ottenere (dalla ASL) la certificazione “attestante il tipo di programma terapeutico e socio-riabilitativo prescelto, l'indicazione della struttura, anche privata, ove il programma é stato eseguito o é in corso, le modalità di realizzazione e l'eventuale completamento del programma” (v. co. 2 art. 91).

L'istanza va presentata : tramite il P.M. che ha emesso l'ordine di esecuzione e nei trenta giorni di cui al co-5 art. 656, se é nell'interesse di condannato ancora a piede libero (e in tal caso ricordarsi dell'elezione di domicilio di cui al co.2bis art. 677!), tramite il Magistrato di sorveglianza , se é nell'interesse di condannato detenuto.

Presentata l'istanza non resta al difensore che attendere la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza (art. 92 co.1) . Attenzione, però , all'ultimo periodo del co.1 art.92 : “ Se non é possibile effettuare l'avviso al condannato nel domicilio indicato nella richiesta o all'atto di scarcerazione e lo stesso non compare all'udienza, il tribunale dichiara inammissibile la richiesta”.

La formula B riguarda una richiesta di sospensione proveniente da condannato a piede libero; con un po' di intuito può essere adattata a una richiesta proveniente da condannato detenuto.

Formula A: istanza di affidamento di tossicodipendente non detenuto

*Al Tribunale di sorveglianza
tramite il Pubblico Ministero*

il sottoscritto avv. Cicero I del Foro di Genova nella sua qualità di difensore di Lestofanti Alfredo nato il 07.08.1987 in Genova, ivi residente ed ivi elettivamente domiciliato in via Roma 3 presso e nello Studio dell'esponente avv. Cicero I (v. dichiarazione di domicilio in calce al presente atto)

Premesso

che il Lestofanti é stato condannato con Sentenza n. 432/2012 emessa dal Tribunale di Genova in data 10.05.2012 a un anno di carcere;

che il ricorrente Lestofanti é tossicodipendente come risulta dalla dichiarazione ASL che si allega;

che l'esponente é però fermamente deciso a intraprendere un'attività terapeutica e socio-riabilitativa sulla base del programma concordato con la Comunità di San Patrignano (all.2) e già dalla ASL dichiarato idoneo (all.3);

che dai fatti per cui é condanna a tutt'oggi il Lestofanti ha dato prova di ravvedimento (.....)

tutto ciò premesso, visto l'art.94 D.P.R. 309/90

chiede

che venga concesso al Lestofanti Alfredo, come misura alternativa alla espiazione della pena di cui alla prefata condanna, l'affidamento in prova al Servizio Sociale.

Con osservanza

(Avv. Cicero)

Formula B : richiesta di sospensione della pena proposta da condannato in stato di libertà

*Al Tribunale di sorveglianza
tramite il Pubblico Ministero*

il sottoscritto Avv. Cicero I del Foro di Genova nella sua qualità di difensore di Lestofanti Alfredo nato il 07.08.1978 in Genova ivi residente e ivi elettivamente domiciliato in via Roma 3 presso e nello Studio dell'esponente avv. Cicero I (vedi elezione di domicilio in calce al presente)

premesse

che il Lestofanti é stato condannato a un anno di reclusione con Sentenza n342/2012 emessa dal Tribunale di Genova in data 08.09.2012:

che il Lestofanti era tossicodipendente come risultante dalla certificazione della ASL (all.1);

che però ha intrapreso un'attività terapeutica e socio-riabilitativa sulla base di un programma concordato con la Comunità di Santo Egidio (all.2) e dichiarato idoneo dalla ASL (all.3);

che il suddetto programma é stato portato a termine con esito positivo come risulta da dichiarazione rilasciata dalla Comunità di Santo Egidio (all.4);

tanto premesso, visto l'art 90 R.D.P. 309/90

chiede

*che ai fini degli artt. 90 e segg, D.P.R. 309/90 la pena come sopra inflitta sia
sospesa.*

Con osservanza

(Avv. Cicero)

XXIV Oblazione

I riferimenti legislativi sono: artt. 162, 162bis C.P. ; artt. 464,555,557,604 C.P.P. e soprattutto art. 141 disp. att. C.P.P.

Da tale normativa risulta che il nostro Ordinamento penale prevede due tipi di oblazione: l'oblazione "comune", ammessa solo per le contravvenzioni punibili solo con l'ammenda (art. 162 C.P.) e l'oblazione "speciale", ammessa anche per le contravvenzioni punibili (oltre che con l'ammenda) alternativamente con l'arresto (art. 162bis C.P.). Il meccanismo dei due tipi di oblazione é sostanzialmente identico: l'imputato versa una somma (fissata, dal Legislatore e non dal giudice, con riferimento a una quota del massimo dell'ammenda) e il reato si estingue. L'oblazione speciale si distingue da quella comune (oltre per la più gravosa quota da sborsare , anche) perché l'ammissione all'oblazione é soggetta ad una valutazione discrezionale del Giudice e , in compenso, per un più ampio margine di tempo concesso per la proposizione (melius, la riproposizione) della relativa domanda – cfr. co. 1 art. 162 e co.5 art. 162bis (v. melius, le "avvertenze").

Circa l'iter della procedura (v. art. 141 disp.att.) bisogna distinguere " se la domanda é proposta nel corso delle indagini preliminari" oppure no.

Prima ipotesi: proposizione della domanda nel corso delle indagini preliminari.

La domanda é redatta per iscritto (vedi formula A) e, anche se é indirizzata al Giudice delle indagini preliminari, va depositata nella segreteria del P.M. Penserà poi questi a far pervenire l'istanza al giudice (corredandola del suo parere). Il giudice "se ammette l'oblazione" " fissa con ordinanza la somma da versare" e ne " dà avviso all'interessato". Questi, procuratosi il modulo ad hoc (il modello F23) recandosi dove di dovere (in un ufficio postale, in una banca...), lo compila (ed é questa la cosa più difficile dell'operazione, dato che non é facile individuare i numeri di codice relativi ad ogni "voce"!), effettua il relativo versamento (all'ufficio postale, in banca...) e restituisce alla cancelleria del G.I.P. una copia del modulo (con tanto di timbri comprovanti l'avvenuto pagamento). A questo punto l'oblazione é fatta: non resta al giudice che "trasmettere gli atti al pubblico ministero per le sue determinazioni" (che nella normalità dei casi si concretizzano in una richiesta di sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato). Il G.I.P. - se la somma é stata tempestivamente ed esattamente pagata - chiuderà la procedura con una sentenza di n.d.p. (per estinzione del reato).

Seconda ipotesi: proposizione della domanda (di oblazione) a indagini preliminari concluse.

In tale ipotesi la domanda verrà depositata nella cancelleria del giudice o, se si é in udienza, verrà a lui presentata. Nel primo caso dovrà essere redatta per iscritto, nel secondo, potrà essere proposta (anzi normalmente verrà proposta) oralmente. Il giudice, acquisito il parere del P.M. ,deciderà se ammettere, o no, all'oblazione. Se deciderà per il sì, determinerà la somma da versare. E a questo punto l'iter dell'oblazione proseguirà come detto nell'ipotesi precedente: l'interessato si procurerà

il modulo ad hoc, lo riempirà ecc. ecc.

Formula A: istanza di oblazione

*Ill.mo Giudice delle indagini preliminari
presso il Tribunale di Genova*

il sottoscritto Giobatta Parodi nato il 06.07.1987 a Genova, ivi residente, e ivi domiciliato in via Roma 3 presso e nello Studio dell'avv. Cicero I che lo difende per mandato in calce

chiede

di essere ammesso ad obblazionare il reato di cui all'art. 664 C.P. per cui corrono indagini preliminari a suo carico nel procedimento n.40/2000 pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova

Con osservanza

Genova.....

(Firma di Giobatta).

Avvertenze

Legittimato a presentare l'istanza , non è il difensore (a meno che sia munito di procura speciale) ma solo il contravventore.

Oltre che in un atto autonomo, l'istanza può essere contenuta nell'atto di opposizione a un decreto penale .

Tenere presenti i termini (jugulatori!) degli artt. 162 e 162bis! E per quel che riguarda in particolare il procedimento di opposizione a decreto penale, che “ nel giudizio conseguente all'opposizione” non si può “ presentare domanda di oblazione”: quindi non dimenticarsi di presentare la domanda contestualmente all'atto di opposizione!

Attenzione, la domanda ex art. 162 bis può essere proposta “sino all'inizio della discussione” solo se precedentemente e “prima dell'apertura del dibattimento” proposta (e naturalmente rigettata).

In caso di rinvio a nuovo ruolo non si riaprono i termini di presentazione dell'istanza: in altre parole, basta che si sia aperto una volta il dibattimento perché il potere di fare oblazione sia perento. (cfr. T. Procaccianti Rapisardi, “Oblazione” in “Noviss. Dig. App.).

E' opinione di gran lunga prevalente che il co. 2 art. 162bis sia stato derogato dal posteriore (nel tempo) art. 141 disp. att.; con la conseguenza che il pagamento non debba essere più fatto al momento della proposizione della domanda.

Art. 141 co.4bis disp.att. : “ In caso di modifica dell'originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione, l'imputato é rimesso in termini per chiedere la medesima. Il giudice, se accoglie la domanda, fissa un termine non superiore a dieci giorni, per il pagamento della somma dovuta. Se il pagamento avviene nel termine il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del reato”.

XXV

Riabilitazione ordinaria

Di seguito ci occuperemo della riabilitazione ordinaria che é disciplinata dall'art. 179 c.p. e dall'art. 683 c.p.p. (e che é diversa dalle riabilitazioni “speciali” di competenza del tribunale dei minorenni e del tribunale militare).

La richiesta di riabilitazione va sottoscritta dal condannato; e, nel caso (che qui più ci interessa) che l'istanza debba essere poi depositata da un terzo (difensore, segretaria del difensore...) , la sottoscrizione va autenticata (ciò che può fare lo stesso difensore) ; nel caso invece l'istanza fosse portata dallo stesso riabilitando, provvederebbe l'Ufficio alla sua identificazione al momento del deposito .

Ma a quale tribunale di sorveglianza va presentata ? A quello del luogo di residenza del riabilitando (v. melius art. 677 c.p.p.).

La documentazione (necessaria per la decisione) viene raccolta dal tribunale stesso (v. art. 683 co.2). E' pertanto il tribunale che acquisisce : 1) gli estratti delle sentenze di condanna con l'indicazione della data del passaggio in giudicato;2) i certificati di espiata pena; 3) i certificati di avvenuto pagamento delle spese di giustizia e di avvenuto passaggio dell'articolo di campione alla tavola alfabetica (richiedendoli all'ufficio del campione penale di competenza); 4) i certificati dei carichi pendenti; 5) le relazioni della Polizia e dei Carabinieri.

Con tutto ciò non é raro che il riabilitando (che vuole affrettare la conclusione della procedura) si faccia parte diligente per acquisire, in tutto o in parte, tale documentazione e portarla alla cancelleria del tribunale. Nel caso deve tenere presente, per evitare inutili spese, che molti tribunali si accontentano delle copie semplici (idest, non autenticate) delle sentenze: quindi informarsi presso la cancelleria !

Tocca poi al riabilitando , e non al tribunale, l'acquisizione di un documento importantissimo ai fini dell'esito positivo dell'istanza: quello che comprova l'avvenuto risarcimento del danno : si tratterà di solito di una dichiarazione (senza necessità di sottoscrizione autenticata, ma preferibilmente redatta in carta intestata) della parte lesa.

Se il risarcimento non é avvenuto, il riabilitando dovrà farsi parte diligente per documentare il “giusto motivo” per cui non é avvenuto: rifiuto ad accettare della parte offesa, sue pretese esorbitanti e (di solito!) l'indigenza del riabilitando stesso.

Sempre é onere del riabilitando, documentare la sua indigenza quando a questa é dovuto il mancato pagamento delle spese processuali.

Sulla istanza il tribunale decide in camera di consiglio. Nella procedura é obbligatoria l'assistenza di un difensore (che, se non lo nomina il riabilitando, gli viene nominato d'ufficio dal tribunale).

Formula A : istanza di riabilitazione

Ill.mo Tribunale di sorveglianza

di Genova

il sottoscritto Giobatta Parodi nato a Genova il 6 settembre 1987 ed ivi res. in via Garibaldi 3 con domicilio eletto sempre in Genova via Fiasella 5 presso e nello

Studio dell'Avv, Cicero che nomina suo difensore

premessso

- che ha subito le condanne di cui alle seguenti Sentenze:

A. Sentenza Trib. Genova 21 maggio 1989 di condanna per furto;

B. Sentenza Trib. Genova 21 aprile 1990 di condanna per ricettazione

- che é trascorso il termine previsto dall'art. 179 C.P. e durante tutto questo tempo l'istante ha dato prove effettive e costanti di buona condotta,

- che si trova nell'impossibilità di risarcire il danno conseguente ai reati commessi come risulta dalla documentazione.....

- tutto ciò premesso

chiede

la riabilitazione con riferimento a tutte le condanne suindicate.

Genova 3 amrzo 2002

(Firma di Giobatta Parodi)

per autentica (Firma di avv. Cicero)

Avvertenze

Tenere presente che la dichiarazione o l'elezione di domicilio é pretesa dal co. 2bis art. 677 a pena di inammissibilità

Sezione terza

Formulario della procedura penale

I

Atto di querela

Ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica

- il sottoscritto Giobatta Parodi nato a Genova il 6 agosto 1976 ed ivi residente in via Capo Santa Chiara 2

- é costretto alla seguente querela.

Narrativa dei fatti:

1) In data 4 maggio 1990, sul Quotidiano "Il Gazzettiere" é apparso un articolo dal titolo "Una dubbia paternità".

2) In tale articolo si diffama la memoria del Padre dell'esponente, Luigi Parodi, morto il 3 maggio 1980 affermando che.....(omissis).....

Tutto ciò premesso, l'esponente presenta

Querela

- contro Luigi Rossi res. in Genova, via Roma 4 e Luigi Bianchi res. sempre in Genova, via Firenze 5 e contro quanti altri , da identificare, fossero autori, in concorso o no, dei fatti sopra esposti

-chiedendone la punizione per i reati previsti dagli artt. 594-595 C.P. e per quegli altri reati meglio ritenuti.

Possono testimoniare sui fatti sub 1-2: 1) Verde Speranza, res. in Genova, Corso Buenos Aires, 3; 2) Leale Dicitore, res. in Genova, Corso XX Settembre 2.

Con riserva di indicare altri testimoni, produrre documentazione e costituirsi parte civile.

L'esponente nomina suo difensore l'Avv. Cicero I del Foro di Genova presso il cui Studio in Genova, via Fiasella 6 elegge domicilio e Lo incarica (art. 333 co.1) della presentazione all'Autorità competente del presente atto di querela.

Ai sensi dell'art. 408 co.2 l'esponente chiede di essere informato di un'eventuale richiesta di archiviazione. Ai sensi dell'art. 459 co.1 l'esponente si oppone all'emissione di un Decreto penale. Ai sensi dell'art. 335 co.3 C.P.P. l'esponente chiede che gli vengano comunicate le iscrizioni di cui ai commi 1 e 2 stesso articolo .

Con osservanza

Genova 14 febbraio 2001

(Firma di Giobatta Parodi)

Per autentica

(Firma dell'avvocato Cicero I)

Avvertenze

1) I riferimenti legislativi sono a: artt. 120-126 C.P.; artt. 336 ss C.P.P.

2) La querela va redatta in carta semplice.

3) " Per la valida sussistenza della querela non occorre che l'istanza di punizione sia diretta contro una determinata persona, ma basta che concerna il fatto delittuoso spettando all'autorità giudiziaria l'identificazione del reo" (Cass. 15 luglio 1953, Di Paola).

4) "La querela inviata per posta o presentata da un incaricato deve essere munita, a norma dell'art. 337 comma 1 c.p.p. , dell'autenticazione della sottoscrizione da

soggetto a ciò legittimato e quindi, ai sensi dell'art. 39 disp. att. , anche dal difensore, nominato formalmente, con atto precedente o contestuale, ovvero tacitamente.

La nomina tacita può essere desunta dalla stessa attività di autenticazione, dall'elezione di domicilio del querelante presso lo studio dell'avvocato, dalla presentazione dell'atto all'autorità competente ad opera del legale, dall'attività difensiva dalla parte svolta nel successivo giudizio” (Cass. Pen. ,sez.V, 21 . 04. 1999,, n. 8742).

5) In tema di querela, non essendo stata posta una precisa delimitazione in ordine ai luoghi ove detto atto é presentabile, deve considerarsi applicabile in via di analogia la disposizione dell'art.5 c.p.p. (che, relativamente alla richiesta di procedimento, indica espressamente qualsiasi ufficio del P.M.), apparendo logico l'intento del legislatore di lasciare ampia possibilità al querelante di presentare l'atto che determina il presupposto necessario per l'incriminalità dell'illecito subito” - Cass. Pen. Sez. V, 08.01.1990 n.51, Trezzi.

6) “L'esercizio del diritto di querela per i minori degli anni quattordici spetta a ciascuno dei genitori, in maniera congiuntiva o disgiuntiva; agli effetti della querela, pertanto, ogni genitore può, indipendentemente dalla volontà manifestata dall'altro genitore, svolgere la stessa attività con effetti identici ed autonomi; ne consegue che, in caso di contrasto fra la volontà dell'uno e dell'altro genitore, prevale la volontà del genitore che intende esercitare il diritto di querela (...)” - Cass. 22.12.1969 Marciano .

7) “ Nel caso di società per azioni la querela nell'interesse della società può essere validamente presentata dal consiglio di amministrazione, direttamente o a mezzo di tutti i suoi componenti o a mezzo di mandato speciale rilasciato caso per caso, o anche dal consigliere delegato, poiché l'art. 2381 c.c. stabilisce che il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno dei suoi membri, escluse solo quelle attinenti alla redazione del bilancio, all'aumento e alla riduzione del capitale” (Cass. 10 maggio 1867, Tretti).

8) “ L'atto di querela nell'interesse di enti collettivi si arricchisce di un elemento ulteriore: l'art. 337.3 esige che in tali casi sia indicata la fonte dei poteri di rappresentanza del soggetto che si attiva per proporre querela, talchè l'autorità giudiziaria sia messa in condizioni di effettuare agevolmente il riscontro circa la legittimazione del legale rappresentante” - Renzo Orlandi, *Commentario al nuovo codice di procedura penale*, a cura di Chiavario .

II Rimessione di querela

La remissione di querela é prevista dagli artt. 152 ss. C.P. e 340 C.P.P.

Il modo più semplice per effettuarla é che la parte offesa faccia la relativa dichiarazione (orale) in udienza davanti all'Autorità Giudiziaria procedente oppure recandosi a una qualsiasi Stazione della Polizia o dei Carabinieri . In entrambi i casi verrà redatto verbale ; unica differenza : nel primo caso il verbale non verrà fatto sottoscrivere (dal Giudice), nel secondo caso invece il P.U. dovrà farlo sottoscrivere (dal remittente) - v. art. 340 in relazione al co.1 art. 339

Naturalmente nulla impedisce che la dichiarazione sia fatta per iscritto (v. formula A). Si dovrà tenere presente per l'ipotesi, che la dichiarazione (scritta) potrebbe anche essere portata (all'Autorità indicata dall'art. 340 !) da un incaricato o spedita per posta , ma (arg. ex art. 337 c.1 C.P.P.) solo se la sottoscrizione fosse autenticata (ma basterebbe anche l'autentica del difensore – v. art. 39 disp. att.).

Formula A: Remissione scritta di querela

*Ill.mo Procuratore della Repubblica (1)
presso il Tribunale di Genova*

*il sottoscritto Giobatta Parodi nato il 06.09.1986 a Genova e ivi residente in via
Roma 3*

premessò

- che con precedente atto presentato in data.....si querelava contro il sig. Luigi Bianchi;*
- che di conseguenza si instaurava contro lo stesso Bianchi un procedimento per il reato p.e p. dall'art. 646 in relazione a fatti avvenuti il.....a Genova;*
- tutto ciò premesso*

rimette

la querela di cui alla premessa per tutti i reati ravvisati o ravvisabili nei fatti in essa lamentati rinunciando così per tali fatti ad ogni istanza punitiva sia contro il Bianchi Luigi sia contro qualsiasi altra persona.

Con osservanza.

Genova 12 febbraio 1991

(Firma di Giobatta Parodi)

Avvertenze

- L'atto di rimessione va in carta semplice.*
- L'atto va indirizzato all'autorità procedente (Procura, Tribunale....).*

III

Ricorso immediato al Giudice di Pace

Il ricorso é disciplinato dagli artt. 21 ss d.lgs 28 agosto 2000 n. 274.

Si redige il ricorso (v. formula ad hoc) in carta libera, in duplice copia e con doppia sottoscrizione (come evidenziato nella formula). Indi il ricorrente (o il suo difensore) presenta le due copie dell'atto alla segreteria della Procura della Repubblica : il funzionario addetto (della Procura) appone in calce alle copie annotazione di avvenuto deposito, restituendo una copia. A questo punto il ricorrente deposita la copia restituitagli (come or ora detto dal funzionario della Procura) nella “cancelleria del giudice di pace competente per territorio”. Fare attenzione al “ termine di tre mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato”, entro cui l'incombente, a pena di decadenza, deve essere (art. 22) espletato!

Dopo il deposito del ricorso, il ricorrente , lasciati passare alcuni giorni, torna nella cancelleria del giudice di pace per fare copie autentiche del ricorso e del “decreto di convocazione” (art. 27) del giudice, ai fini di operare (“almeno venti giorni prima dell'udienza”!) le notifiche dello stesso decreto e dello stesso ricorso: “al pubblico ministero, alla persona citata in giudizio e al suo difensore” (v. melius co.,4 art. 27). “Almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione” il ricorrente deve depositare “nella cancelleria del giudice di pace l'atto di citazione con le relative notifiche” (v. art. 29 co1).

N.B. “Se per il medesimo fatto la persona offesa ha già presentata querela deve farne menzione nel ricorso, allegandone copia e depositando altra copia presso la segreteria del pubblico ministero” (co. 2 art. 22).

N.B. La costituzione di parte civile “deve avvenire, a pena di decadenza, con la presentazione del ricorso”. Ma “ la richiesta motivata di restituzione o di risarcimento del danno contenuta nel ricorso é equiparata a tutti gli effetti alla costituzione di parte civile” (art. 23).

Formula A: ricorso immediato al giudice di pace

Ill.mo Giudice dfi Pace

- la Viribus Unitis, Associazione non riconosciuta con sede in Genova via Garibaldi 1

- in persona del suo legale rappresentante pro tempore, il suo Presidente, dott. Giobatta Parodi nato a Genova il 6 settembre 1067

- assistito dall'avv. Cicero del Foro di Genova che nomina suo difensore

premessso

- che il 3 dicembre 2001, in presenza di più persone, il Bianchi Alfredo denigrava l'Associazione affermando che “ era un covo di omosessuali”;

- che il 5 gennaio.....

- tanto premesso, visti gli artt. 21 ss d. lgs. 28 agosto 2000 n. 274

ricorre

- a V.S. ill.ma a che fissi un'udienza a cui citare in giudizio penale

– Bianchi Alfredo nato a Genova il 6 ottobre 1957, res. sempre in Genova via

Mazzini 2

- a che si senta condannare per il reato p. e p. dagli artt. 81, 595 C.P. o dagli altri meglio visti, per avere offeso la reputazione dell'esponente Associazione Viribus Unitis affermando a più riprese e comunicando con più persone che era "un covo di omosessuali". In Genova il 3 dicembre 2001 e il 5 gennaio 2002.

- e a che altresì si senta condannare al risarcimento dei danni morali e materiali, patiti e patienti, conseguenti al fatto delittuoso come sopra addebitato

- a tal fine , la ricorrente Associazione, costituendosi col presente atto anche parte civile.

Deduce a testi:

1) Volpe Angelo res. in Genova via Mazzini 6;

2) Gatto Alfredo, res. in Genova via dei Compari 8;

a che siano esaminati sulla verità dei fatti addebitati al Bianchi Alfredo, ad essi trovandosi presenti.

Ai sensi dell'art. 17 d. lgs. 28 agosto 2000 n. 274 il ricorrente chiede di essere informato nel caso denegato di una richiesta di archiviazione.

Con osservanza

Genova 3 febbraio 2002.

(Firma del Giobatta)

sottoscrive anche per autentica (Firma di avv. Cicero)

IV Costituzione di parte civile

Per sapere se già è maturato il tempo utile per la tua costituzione (termine iniziale) oppure se devi ancora aspettare, vedi “ Avvertenze” in calce a “formula” A , sub . 9. Per sapere se sei ancora in tempo per costituirti (termine finale) vedi sempre “ Avvertenze” sub.11.

Una volta che sai di poter costituirti e vuoi costituirti devi seguire formalità diverse a seconda che tu voglia costituirti in udienza (vedi postea sub 3) o fuori d’udienza (vedi postea sub 5) .

Se ti costituischi in udienza dovrai per prima cosa redigere (possibilmente nella tranquillità del tuo studio) l’atto di costituzione seguendo la falsariga della formula A. L’atto lo redigerai in carta semplice. Basterà una copia (+ un’altra per tuo promemoria) nel caso normale in cui tu ti costituisca per un solo danneggiato e contro un solo imputato ; tu mi domandi : se i danneggiati o gli imputati sono più di uno? La risposta la trovi in “Avvertenze” sub 7. Sarà opportuno che già prima di recarti in udienza tu ti prepari le “conclusioni” (vedi formula B) ; questo ad evitare quegli errori in cui potresti cadere compilando tali atti nella confusione dell’udienza. Dovrai ricordarti di recarti in udienza munito della marca (che mentre scrivo é del valore di circa 8 euro) da consegnare al cancelliere per le cosiddette “spese forfettarie”.

Appena che è chiamato il processo tu ti avvicini allo scranno del presidente e dicendo che vuoi costituirti (“Sono l’avvocato Cicero, mi costituisco per il danneggiato Pinco Pallino”) gli consegni l’atto di costituzione. E con ciò la costituzione in udienza è perfezionata. Passiamo alla costituzione fuori d’udienza.

Se tu vuoi costituirti prima dell’udienza devi comportarti come detto di seguito sub 5A.

5A -Per prima cosa devi redigere l’atto di costituzione (come già detto sub 3, cioè seguendo la falsariga della formula A). In teoria ti basterebbe fare , di tale atto, una copia (dato che una sola copia ne richiede la cancelleria) : siccome però l’atto di costituzione andrà poi notificato (come vedremo subito sub 5B) è opportuno, per guadagnare tempo predisporre (nella tranquillità del tuo studio) le copie occorrenti per la notifica. Sempre per guadagnare tempo è opportuno predisporre in tali copie la “relata di notifica” (con l’avvertenza di lasciare, prima di redigere tale relata, uno spazio vuoto di 3,4 righe : in tale spazio il cancelliere potrà scrivere la formula di certificazione della copia all’originale).

5B – Redatto come detto sopra l’atto di costituzione ti recherai (portandoti dietro, originale e copie dell’atto) nella cancelleria del giudice presso cui pende il procedimento (quindi, in caso di costituzione prima dell’udienza preliminare,ti recherai nella cancelleria del GUP, in caso, invece, di costituzione nella fase degli atti preliminari al dibattimento, ti recherai nella cancelleria del tribunale o della corte d’assise). Giunto nella cancelleria ad hoc consegnerai l’originale dell’atto al

cancelliere. Facendo ciò ti sarai costituito. Ma perché tale tua costituzione abbia effetto per le altre parti devi notificarla (vedi co. 2 art. 78 C.P.P.).A tal fine devi procedere come di seguito detto sub 5C.

5C – Per prima cosa chiederai al cancelliere (presso cui hai effettuata la costituzione) le copie autentiche necessarie per la notifica (tale incombente ti risulterà naturalmente semplificato se avrai avuta, come suggerito sub 5A, l'avvertenza di predisporre le copie dell'atto prima di depositarlo). Ma quante saranno le copie necessarie per la notifica ? Dipenderà dal fatto che tu abbia optato per la notifica tramite ufficiale giudiziario (art. 148 1° comma) o per la notifica a mezzo posta (art. 152) . Nel primo caso, saranno necessarie all'ufficiale giudiziario (e quindi dovrai richiedere al cancelliere) tante copie quante sono le parti a cui deve essere consegnata copia dell'atto (per sapere quali sono tali parti vedi “Avvertenze” sub 7) più una (su cui l'ufficiale giudiziario stenderà la relata della notifica effettuata a tutte le parti , il così detto “originale di notifica”). Nel secondo caso, saranno necessarie tante copie autentiche quante sono le persone a cui è necessario spedire copia dell'atto ; a queste copie autentiche ne dovrai aggiungere una non autentica per i fini di cui all'art. 56 disp. att. Vediamo ora gli altri incombenenti che dovrai assolvere a seconda che tu abbia optato per una notifica a mezzo ufficiale giudiziario (come detto sub 5D) o a mezzo posta (come detto sub 5E).

5D – Nel caso di notifica tramite ufficiale giudiziario, dovrai : A) portare le copie all'ufficiale giudiziario (dopo aver predisposta la relata di notifica) ; B) lasciato passare qualche giorno, tornare da lui per ritirare il c. d. “originale di notifica”;C) depositare l'originale di notifica nella cancelleria del giudice davanti al quale pende la causa (ciò al fine di comprovare che è stata eseguita quella notificazione a cui il 2° comma art. 78 subordina l'efficacia della costituzione).

5E- Nel caso di notifica a mezzo posta dovrai : A) spedire le copie autentiche mediante lettera racc. con avviso di ricevimento; B) ritornato l'avviso di ricevimento, attestare , in calce alla copia (non autentica) dell'atto di costituzione che “ copie conformi al sovraesteso atto sono state spedite in busta chiusa (o “in piego” , a seconda che tu abbia scelto questo o quel sistema di spedizione – v. art. 56, 2° co.) ai sensi dell'art. 152 alle parti risultanti dagli avvisi di ricevimento allegati” ; C) depositare l'atto di cui sub B + gli avvisi di ricevimento in cancelleria (ciò al fine di comprovare che è stata eseguita quella notificazione a cui il 2° comma art. 78 subordina l'efficacia della costituzione).

Formula A: Atto di costituzione di parte civile

Tribunale di Genova

Atto di costituzione di parte civile

di Giobatta Parodi – parte danneggiata (avv. Cicero Claudio)

nel procedimento contro

Bianchi Alfredo – imp. del reato p. e p. art.589 C.P. – Giudice Dott. Ricci – r.g.n.r. 4/90.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ill.mo Giudice dell'Udienza Preliminare

- Il sottoscritto Avv. Cicero Claudio del Foro di Genova

-per nomina in calce al presente atto (art.100 C.P.P.) difensore di Giobatta Parodi

- in forza di procura speciale (art. 78 C.P.P.) rilasciatigli sempre in calce al presente atto

si costituisce

in nome e conto del prefato Giobatta Parodi

nel procedimento penale contro

Alfredo Bianchi chiamato a rispondere del reato di omicidio colposo di Federico Parodi all'udienza da Voi tenuta il giorno 25.05.2005;

al fine di domandare il risarcimento di ogni e qualsivoglia danno subito dal Giobatta Parodi come conseguenza del reato contestato al Bianchi Alfredo nella richiesta di rinvio a giudizio e di quegli altri reati eventualmente contestatigli in udienza.

La domanda

si giustifica

per i fatti e le colpe evidenziate nella Richiesta di rinvio a giudizio e per il fatto che il GiobattaParodi è figlio legittimo dell'ucciso Federico Parodi.

Genova 20.04.2005

(Avv. Claudio Cicero)

Procura speciale e nomina a difensore:

- Il sottoscritto Giobatta Parodi nato a Genova il 23. 09.1936 e ivi res. in via S. Gerolamo 11

- per gli effetti di cui all'art. 78 C.P.P. dà procura all'Avv. Claudio Cicero a che si costituisca nel procedimento penale contro Alfredo Bianchi di cui al sovraesteso atto

al fine di compiervi in ogni stato e grado gli atti necessari per far valere il suo diritto al risarcimento, per rinunciarvi o transigerlo.

- per gli effetti dell'art. 100 C.P.P. nomina lo stesso Avv. Claudio Cicero difensore di se medesimo come sopra costituito parte civile.

(Sottoscrizione di G. Parodi)

Per autentica (Sottoscrizione dell'Avv. Cicero)

Avvertenze

- Le norme da tenere presenti sono : artt.74 ss. C.P.P. e in particolare l'art.78.
 - L'atto di costituzione della parte civile nel processo penale (.....) proviene dal difensore e deve essere da lui sottoscritto (cfr. Ghiara , in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da Chiavario, vol.I ,p. 370).
 - La costituzione di parte civile non può avvenire in virtù di mandato generale. (arg. ex art. 76)
 - La procura speciale rilasciata ai sensi dell'art. 76 c.p.p. per la costituzione di parte civile va distinta dalla procura speciale ex art. 100 c.p.p. con cui si conferisce la rappresentanza processuale; i due atti sono diversi e autonomi, pur potendosi delegare con la stessa procura sia la dichiarazione di costituzione di parte civile che la rappresentanza (cfr. Cass. sez. V, 7 marzo 1995, Prati, *Cass. pen.*, 1996, 1532). In altre parole – mentre nel processo civile il cliente dandoti la procura ti dà ipso facto il potere di iniziare la causa civile (notificare l'atto di citazione, costituirti in giudizio...) – nel processo penale il cliente-danneggiato , se, com'è norma, non si costituisce di persona o tramite un terzo, ma si costituisce tramite te, avvocato, deve darti due procure : una per conferirti il potere di costituirti, l'altra per conferirti il potere di difenderlo. Nella prima procura la sottoscrizione del cliente va autenticata.
- 5 - La parte lesa minorenni per costituirsi parte civile deve essere rappresentata o assistita nelle forme di legge (vedi Cass. Sez.III, 12 febbraio 1970, Clemente, *Giust. Pen.* 1971 , III) ; mentre, invece, “ nel procedimento penale contro il minore (....) basta che la costituzione avvenga nei confronti del minore, senza che sia richiesta l'assistenza del suo legale rappresentante” (Cass. Sez. III, 10 aprile 1958, *Giust. Pen.*, 1958,III,844)
- 6- La costituzione di parte civile non è atto di straordinaria amministrazione (Cass. Sez. IIIciv., 8 settembre 1960, Di Bello); perciò per effettuarla, quando la parte costituenda è minorenni, non occorre autorizzazione del giudice tutelare (Cass. Sez. I, 12 giugno 1967, Dr. Somma ,*Giust. Pen.* 1968, III, 252 , n.298).
- 7- Posto che la costituzione di parte civile realizza la inserzione nel processo penale di un rapporto civilistico per il risarcimento del danno e per le restituzioni di cui sono parti il danneggiato, da un lato , e l'imputato ed il responsabile civile, dall'altro, ne consegue che le altre parti, cui essa deve essere notificata, sono appunto l'imputato ed eventualmente il responsabile civile con esclusione del pubblico ministero, che è del

tutto estraneo al suddetto rapporto” (*Cass. pen. Sez. IV, 5 giugno 1997, n.5270*) .

8-“In tema di costituzione di parte civile, l’impegno argomentativo necessario a giustificare l’esercizio dell’azione civile nel processo penale dipende dalla natura delle imputazioni e dal rapporto tra i fatti lamentati e la pretesa azionata; ne consegue che quando tale rapporto sia immediato (come nella specie , in cui si denuncia il reato di minaccia), ad integrare il requisito previsto dall’art. 78, comma primo, lett.d) cod. proc. pen. é sufficiente il mero richiamo al capo di imputazione descrittivo del fatto” (*Cass. V sent. 544 del 12 . 1 . 2007*).

9- “La costituzione di parte civile é possibile solo « dal momento del promovimento dell’azione penale nei confronti dell’imputato , cioè dal momento del deposito da parte del pubblico ministero, della richiesta di rinvio a giudizio (art. 416) o di giudizio abbreviato (art. 439). Se si procede a giudizio immediato o a giudizio direttissimo (con omissione dell’udienza preliminare) il termine decorrerà rispettivamente, dalla presentazione della richiesta di cui all’art. 453 e dalla presentazione dell’imputato in udienza a norma dell’art. 449” (Chiara, *Op. cit.* ,p.379) .

10-Il termine previsto dall’art. 79 c.p.p. opera solo con riguardo alle imputazioni originarie e non in caso di contestazione suppletiva (C. cost. n.98 del 1996). “ Quando nel corso del dibattimento il P.M. proceda a contestazione suppletiva ai sensi degli artt. 516 , 517 e 518, n.2 , la parte offesa ha diritto alla sospensione del dibattimento per essere nuovamente citata in giudizio, o, se presente , per potersi costituire parte civile negli atti introduttivi della nuova udienza . Infatti a seguito della contestazione di un nuovo fatto-reato è stata introdotta nel procedimento penale una nuova causa pretendi contro l’imputato, in relazione alla quale la persona offesa deve essere messa in grado di valutare se esercitare l’azione civile nella sede penale prima che sullo stesso fatto-reato si apra l’istruzione dibattimentale. A maggior ragione deve essere data la possibilità alla parte offesa già costituita parte civile di modificare il rapporto già costituitosi estendendolo anche alla nuova contestazione” (*Cass. pen. Sez. III, 27 ottobre 1995 , n. 10660 , Roncati*) .

11-“Il termine finale (per la costituzione di parte civile) “ è fissato, in corrispondenza al compimento, da parte del giudice del dibattimento, dei controlli circa la regolare costituzione delle parti nel dibattimento (art. 484), e quindi deve considerarsi scaduto con l’inizio di trattazione delle questioni preliminari – tra cui, appunto , quelle sulla costituzione di parte civile (art. 491) – alla quale seguiranno la dichiarazione di apertura del dibattimento e la lettura delle imputazioni (art. 492) . (Ghiara, *Op. cit.*, p. 380)

12-Per il principio di immanenza della costituzione di parte civile,la parte danneggiata , una volta costituitasi tempestivamente in primo grado, può partecipare agli ulteriori gradi senza necessità di una nuova costituzione (cfr. *Cass. Sez. Un. 20 febbraio 1971, Bassi, Giust. Pen. 1972, III , 647*).

Formula B: Conclusioni della parte civile

Tribunale di Genova

Conclusioni presentate da

Giobatta Parodi – parte civile costituita

Contro Bianchi Alfredo – imputato di lesioni colpose.

“ Piaccia al Tribunale ill.mo, ritenuta la penale responsabilità dell'imputato, condannarlo all'integrale risarcimento dei danni, materiali e morali, patiti e patienti ; danni da liquidarsi nella somma di centomila euro o in quella maggiore meglio vista. Condanna provvisoriamente esecutiva. In ipotesi che non ritenga acquisita la prova per un'integrale liquidazione, piaccia al Tribunale ill.mo condannare l'imputato ad una provvisoria immediatamente esecutiva calcolata in somma non minore di ventimila euro. Piaccia infine al Tribunale ill.mo condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile, come determinate nella separata notula che si allega”.

Genova 20 settembre 2005

(Sottoscrizione del difensore)

Avvertenze

“ Le conclusioni della parte civile debbono consistere sempre in una domanda di condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno e non possono limitarsi al solo rimborso delle spese giudiziali” (Cass. 19 aprile 1969 , Leoni)

V

Richiesta di esclusione della parte civile

Premessa. La richiesta di esclusione può essere fatta all'udienza (preliminare o dibattimentale) o fuori d'udienza.

Nel primo caso si fa oralmente : il difensore (dell'imputato o del responsabile civile), una volta che il giudice ha controllato la regolare costituzione delle parti (v. art 491), si alza e...fa la sua brava richiesta di esclusione .

In caso di richiesta fuori di udienza , invece , bisogna :

Redigere (in carta semplice) l'istanza secondo la formula A . Naturalmente l'intestazione della richiesta cambierà a seconda che sia indirizzata al GIP. ,al tribunale (...).

Depositare l'atto così redatto nella cancelleria del giudice che procede.

N.B.: non occorre provvedere a nessuna notifica : l'iter si esaurisce col deposito dell'atto.

Formula A: Richiesta di esclusione della parte civile

Ill.mo Giudice delle indagini preliminari

presso il Tribunale di Genova

- Luigi Rossi nella persona del suo difensore avv. Caio Cicero

- nella sua qualità di imputato di omicidio colposo di Fani Alberto nel procedimento R.G. N.R.

- visti gli artt. 74 e 80 C.P.P.

chiede

l'esclusione dal procedimento di Fani Giulia costituitasi parte civile , per i seguenti

Motivi

La Fani Giulia non ha nessun rapporto di parentela con l'ucciso e quindi non può vantare nessun danno risarcibile.

Con osservanza

Genova 22 dicembre 2010

(Sottoscrizione del difensore)

Avvertenze

L'istanza può essere proposta indifferentemente dall'imputato o dal suo difensore (comb. disp.artt. 80 c.1 e 99).

Nel caso provenga dal responsabile civile, noi saremmo propensi a ritenere legittimato solo il suo difensore (art. 100 c.1).

“ E' appena il caso di ricordare che l'imputato minore ecc. non è mai incapace processualmente e che quindi può proporre opposizione senza necessità di assistenza o di rappresentanza” (Levi , *La parte civile nel processo pen.it. , cit. , p.455*).

“ Se la costituzione di parte civile è proposta “ per l’udienza preliminare” ai sensi dell’art. 79.1 , cioè tra il deposito della richiesta di rinvio e l’udienza, la richiesta di esclusione può essere presentata per iscritto fuori d’udienza (prima o dopo di essa) oppure oralmente nell’udienza preliminare o in quella dibattimentale , fino al momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti (artt. 420 e 484). Se la costituzione è proposta dopo l’udienza preliminare, nel corso degli atti preliminari al dibattimento , la richiesta di esclusione va presentata nella fase di trattazione delle questioni preliminari (art. 491.2). Cioè subito dopo gli accertamenti di cui all’art. 484 e prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 492.1). Questi termini sono stabiliti a pena di decadenza , salva restando la facoltà di esclusione d’ufficio a norma dell’art. 481” (Ghiara, *op. cit.*, pp. 383-384).

*“ L’esclusione può essere pronunciata sia per difetto di requisiti formali prescritti a pena di inammissibilità (art. 78), sia per la mancanza del potere di costituzione per intervenuta preclusione (art. 75.1) o decadenza (art. 79.1) , sia , infine , per l’infondatezza nel merito della domanda di danno (difetto di legittimazione o inesistenza di un danno risarcibile) sotto il profilo della mancanza di fumus boni iuris” (Ghiara, *Op. cit.*,p.383).*

VI Citazione del responsabile civile

-Devi costituirti parte civile , notificare la costituzione, depositare in cancelleria la copia contenente la relata di notifica (andata a buon fine) dell'ufficiale giudiziario : il tutto come si è detto nell'iter “ Costituzione di parte civile”.

–Devi redigere l'istanza secondo la seguente “formula A” (naturalmente cambiando nell'intestazione l'autorità destinataria dell'atto , secondo i casi GIP , o tribunale o Corte di assise....).

- Devi depositare l'istanza nella cancelleria del giudice presso cui pende la causa.

Dopo che il giudice avrà posto in calce alla tua istanza il decreto di cui al 3° comma art. 83,tu chiederai al cancelliere le copie necessarie per la notifica della tua istanza e del pedissequo decreto. Ma quante saranno le copie a ciò necessarie ? Dipende se opti per la notifica tramite ufficiale giudiziario (art. 148.1) o per la notifica a mezzo posta (di cui all'art.152).

Nel primo caso, saranno necessarie all'ufficiale giudiziario (e quindi si richiederanno al cancelliere) tante copie quante sono le parti a cui deve essere consegnata copia dell'atto (in pratica , quanti sono i responsabili civili + gli imputati + il P.M.) , più una (il c. d. “originale di notifica in calce al quale l'ufficiale giudiziario stenderà la sua “ relata di notifica”).

Nel secondo caso, saranno necessarie tante copie autentiche quante sono le persone a cui è necessario spedire copia dell'atto (e che naturalmente sono le stesse a cui andrebbe , l'atto, notificato – vedi sopra) + una copia non autentica per i fini di cui all'art. 56 disp.att.

5) – Nel caso di notifica tramite ufficiale giudiziario si procede così : A) si portano le copie all'ufficiale giudiziario (dopo aver predisposta la relata di notifica); B) lasciato passare qualche giorno si torna dall'ufficiale giudiziario per ritirare il c.d. “originale di notifica”; C) si deposita l'originale di notifica nella cancelleria davanti a cui pende la causa (ciò in adempimento del 4° comma ult. parte art. 83).

Nel caso di notifica a mezzo posta si procede invece così : A) si spediscono le copie autentiche mediante lettera racc. con avviso di ricevimento ; B) ritornato l'avviso di ricevimento , in calce alla copia (non autentica) dell'atto di costituzione , si attesta che “ copie conformi al sovraesteso atto sono state spedite in busta chiusa (o “ in piego” , a seconda che si è scelto questo o quel sistema di spedizione – v. art. 562 disp. att.) ai sensi dell'art. 152 alle parti risultanti dagli avvisi di ricevimento allegati” ; C) si deposita l'atto di cui sub B + gli avvisi di ricevimento in cancelleria (

in adempimento del 4° comma ult. parte art. 83).

Formula A: Istanza per citazione responsabile civile

Tribunale penale di Genova

Istanza per la citazione del responsabile civile

Ill.mo Giudice delle indagini preliminari

presso il Tribunale di Genova

- *Elvira Faini res. in Genova , rappresentata e difesa dall'avv. Caio Cicero*
- *parte civile nel procedimento penale contro Luigi Rossi imputato di omicidio colposo (RG. Gip 9/90)*

fa istanza

- *perché Luigi Bianchi res. in Firenze , via Martelli 4*
- *proprietario dell'auto investitrice*
- *sia citato a comparire nella qualità di responsabile civile all'udienza preliminare che si terrà il 31 gennaio 2011 nei soliti locali dell'Ufficio del GIP presso il Tribunale di Genova, davanti alla S.V.*
- *a che possa dire e provare (nel caso denegato che abbia qualcosa da dire e provare) a propria difesa e contro l'accoglimento della seguente domanda che l'istante parte civile intende proporre se del caso meglio dettagliata e specificata all'ill.mo Tribunale:*

“Piaccia all'ill.mo Tribunale , ritenuta la penale responsabilità dell'imputato , per l'effetto condannarlo in solido con il responsabile civile al risarcimento dei danni , materiali e morali, patiti e patienti, conseguenti alla morte di Faini Alberto avvenuta per fatto e colpa dell'imputato stesso il 15 ottobre 1998 in Genova”.

Con osservanza

Genova 20dicembre 2010

(Sottoscrizione del difensore Cicero)

Avvertenze –

1 -“ La citazione del responsabile civile è richiesta dalla parte civile – a mezzo del difensore che la rappresenta nel processo (art.100 .4) – o dal pubblico ministero nel caso previsto dall'art. 77.4 ed è ordinata dal giudice , così da consentire il controllo preliminare di ammissibilità anche nel merito della domanda (sussistenza del *fumus boni iuris*)” (Giara ,*Op. cit.* , p.387).

2- “ La prescritta enunciazione delle domande che si fanno valere contro il responsabile civile implica necessariamente l’indicazione dell’imputato nonché del fatto a lui attribuito (fatto di cui il soggetto citato è chiamato a rispondere) ; l’insufficienza di tali indicazioni , impedendo al responsabile civile di esercitare il diritto di difesa, comporterà al nullità della citazione ex art. 178 lett.c)” - (Ghiara, *Op. cit.* ,p. 388).

3- “(Il decreto del giudice e quindi l’istanza che deve agevolare il giudice nella costruzione del decreto , deve) indicare (...) gli elementi indispensabili per individuare il dibattimento – data, ora , luogo –quali risultano dal decreto che dispone il giudizio” (Ghiara , *Op. cit.* ,p. 388).

4- “ La richiesta (di citazione del responsabile civile) deve essere proposta al più tardi per il dibattimento” (co.3 art.83).

Però, siccome “ la citazione del responsabile civile” deve porre questo “ In condizione di esercitare i suoi diritti nell’udienza preliminare (artt. 416ss) o nel giudizio (artt. 465ss.)” e pertanto il relativo decreto di citazione deve concedere al responsabile civile lo stesso termine dilatorio concesso all’imputato e alla parte offesa (v. per il dibattimento gli artt. 429 co.4 , 456 co.3 , 552 co.3 e , per l’udienza preliminare , espressamente l’art. 419 co.4) , da tutto ciò consegue che la richiesta deve essere presentata in modo da permettere l’osservanza di tale termine dilatorio.

5 – “E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 83 c.p.p. nella parte in cui non prevede che , nel caso di responsabilità civile derivante dalla assicurazione obbligatoria prevista dalla l. 24 dicembre 1969 n.990, l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato (...)” (Corte Cost. , 16 aprile 1998 , n. 112, in *Cass. pen.* , 1999 , 2457).

VII

Nomina a difensore dell'imputato

Se l'imputato si trova al cospetto dell'autorità procedente (ad esempio si trova in sede di interrogatorio , di dibattimento...) egli potrà fare e di norma farà la nomina oralmente . Anzi di solito la nomina si realizzerà nel caso senza nessuna sua dichiarazione esplicita : il difensore si presenta al giudice come difensore di Pinco Pallino, Pinco Pallino presente, stando zitto, assente : la nomina è bella che fatta.

Mettiamoci ora nel caso che la nomina non sia fatta con “dichiarazione resa all'autorità procedente” . Allora andrà fatta per iscritto seguendo la falsariga della formula A o della formula B , a seconda che nel contesto della nomina si vogliano inserire dichiarazioni aggiuntive (richiesta di giudizio abbreviato , elezione di domicilio...) oppure no.

La nomina come sopra redatta andrà comunicata alla “autorità procedente” (quindi al p.m. , melius alla procura della repubblica presso il tribunale , nel caso si sia ancora nella fase delle indagini preliminari , al tribunale, nel caso il p.m. abbia esercitato l'azione penale con decreto di citazione davanti al giudice monocratico....).

La comunicazione all'autorità procedente può avvenire per spedizione con lettera raccomandata (non per fax !) o mediante consegna da parte del difensore (v. art. 96 co.2).

Il difensore può provvedere alla consegna personalmente o tramite persona da lui delegata (la segretaria, un praticante...). La delega si ritiene che possa essere solo orale.

La nomina di un secondo difensore , dopo che già ne era stato nominato uno , è possibile e potrebbe essere formulata così : “Il sottoscritto Giobatta P. indagato ecc.ecc. conferma (oppure , revoca) la nomina già effettuata dell'Avv. Plinio e con l'atto presente nomina ecc.ecc.”

Tenere presente però che , a norma dell'art. 96 c.p.p., l'imputato ha diritto di nominare due soli difensori di fiducia e che l'art. 24 disp. att. stabilisce che la nomina di ulteriori difensori si considera “senza effetto” , finchè non sono revocate le nomine precedenti che risultano eccedenti. Quindi l'imputato che, dopo aver nominato già due difensori , vuole nominarne un terzo , deve per forza revocare uno dei due precedenti nominati, altrimenti la nomina del terzo rimarrà senza effetto.

Peraltro “ non vi è dubbio che la nomina (di un difensore di fiducia) opera per tutto il procedimento , potendo i relativi effetti cessare solo per revoca , per rinuncia , per incompatibilità , per morte o sopravvenuta incapacità del difensore” (G. Frigo in “Commentario del nuovo codice di procedura penale , 1989, Giuffré . vol. I , p. 618).

In particolare “ il difensore che omette di intervenire al dibattimento o ad un atto a cui la sua partecipazione è necessaria senza farsi sostituire, non perde la sua qualifica” (G. Frigo , Op. cit. , p. 619).

Formula A – Nomina a difensore dell'imputato (pura e semplice)

Tribunale penale di Arezzo

Nomina a difensore

Imp. Giobatta Parodi ; ud. 13.10.11; RGNR 45328/10

Il sottoscritto Giobatta Parodi nato a Genova il 06.09.36 imputato nel procedimento penale n.45328/10 del reato p. e p. dall'art. 648 C.P.

nomina

proprio difensore nel procedimento sopra indicato l'Avv. Tullio Cicero del Foro di Arezzo ivi con studio in via Cellini7.

Arezzo 23.06.11

(Sottoscrizione di GiobattaParodi)

**Formula B – Nomina a difensore dell'imputato
(con altre dichiarazioni contestuali)**

Tribunale penale di Arezzo

Nomina a difensore

Imp. Giobatta Parodi ; ud. 13.10.11;RGNR 45328/10

Il sottoscritto Giobatta Parodi nato a Genova il 06.09.36 imputato nel procedimento penale n.45328/10 del reato p. e p. dall'art. 648 C.P.

nomina

proprio difensore nel procedimento sopra indicato l'Avv. Tullio Cicero del Foro di Arezzo ivi con studio in via Cellini 7.

E conferisce allo stesso

procura speciale

per la presentazione eventuale: di richiesta di giudizio immediato ai sensi dell'art. 419 C.P.P. ; di applicazione pena ai sensi degli artt. 444 ss. C.P.P. ; di giudizio abbreviato ai sensi degli artt. 438 ss. C.P.P.

Il sottoscritto elegge altresì domicilio ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 161 C.P.P.in Arezzo via Cellini 7 presso e nello Studio del prefato suo difensore.

Arezzo 23.06.11

(Sottoscrizione di Giobatta Parodi)

Per autentica

(Sottoscrizione del difensore Cicero)

Avvertenze

Di per sé la sottoscrizione di una nomina a difensore non dovrebbe essere autenticata ; ma lo deve se l'atto di nomina , oltre che la vera e propria nomina, contiene negozi (processuali) aggiuntivi (come nella formula sub B).

Attenzione ! per la nomina del difensore (non dell'imputato, ma) delle altre parti processuali leggersi gli artt.100 e 101 (che richiedono invece sempre la autentica della sottoscrizione, che peraltro può essere effettuata dallo stesso difensore).

VIII

Non accettazione – Rinuncia – Revoca dell'incarico difensivo – Richiesta di esonero da una nomina d'ufficio.

Parliamo prima della non-accettazione (di una nomina fiduciaria).

L'avvocato che vuole rinunciare a una nomina di fiducia deve darne comunicazione all'autorità procedente e a chi gli ha conferito l'incarico (non gradito). Fino a che la comunicazione di “non-accettazione” non é pervenuta all'autorità procedente, egli é tenuto a svolgere la sua attività difensiva (v. art. 107). Ma come si fa la comunicazione all'autorità procedente? Se si vuole può farsi anche recandosi di persona nella cancelleria (o segreteria) dell'autorità procedente (arg.ex art. 96 co.2); però la forma più opportuna di comunicazione é data dalla lettera raccomandata (v. formula A).

Parliamo ora della rinuncia (sempre a una nomina fiduciaria).

Essa implica una accettazione, tacita o espressa, dell'incarico difensivo. Anche in caso di rinuncia, così come in caso di non-accettazione, l'avvocato deve comunicare la sua volontà (di non svolgere l'attività difensiva) sia all'autorità procedente che a chi ebbe a fargli la nomina fiduciaria. Però, al contrario di quanto avviene nel caso di non-accettazione, l'avvocato non sarà liberato dai suoi obblighi al momento in cui la sua comunicazione perverrà all'autorità procedente, ma solo quando la parte risulterà “assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore d'ufficio e sarà decorso il termine eventualmente concesso a norma dell'art. 108” (v. sempre art. 107).

Anche in caso di revoca l'avvocato é vincolato alla sua attività né più né meno che avesse rinunciato al mandato. Da qui sorgerà per lui l'onere di comunicare la revoca all'autorità procedente (se già non vi avesse proceduto chi ebbe a nominarlo).

Parliamo infine della richiesta di esonero da una nomina d'ufficio. Essa va naturalmente indirizzata all'autorità procedente e in essa si deve indicare il motivo che la giustifica (v. art. 30 disp. att.). Fino a che l'autorità non avrà provveduto all'esonero (e vi provvederà solo se lo riterrà giustificato) l'avvocato sarà tenuto a svolgere la sua attività difensiva.

Formula A : Dichiarazione di non-accettazione

Racc. A.R.

Al sig. Lestofanti Attilio

All'ill.mo Tribunale di Canicattì – Sez. I

il sottoscritto avv. Cicero del Foro di Roma dichiara di non accettare la nomina a difensore fatta a suo favore dal sig. Lestofanti Attilio imputato di furto nel procedimento n. 345/12 R.G.N.R. Procura Repubblica presso il Tribunale di Canicattì.

Data

(Avv. Cicero)

Avvertenze-

Non occorre motivare la non-accettazione.

IX

Nomina a sostituto

I riferimenti normativi sono dati dall'art. 102.

La nomina a sostituto é ammissibile anche se non é giustificata da un impedimento del difensore-titolare.

Si ritiene ammissibile la nomina fatta in via generale per tutta l'attività difensiva relativa un dato processo (ma in tali casi, per non rischiare una responsabilità per abbandono della difesa ex art. 105 , può essere opportuno ottenere il consenso dell'imputato alla nomina).

Un'idea di come possa essere redatto l'atto de quo , lo studioso la può ricavare dalla seguente formula A.

Formula A : Nomina a sostituto

Tribunale di Canicattì

Nomina a sostituto

Giudice, Dott. Plinio; ud. 14.01.20\12; imp. Lestofanti A.; R.G. N.R. 3450/11

Ill.mo Tribunale

il sottoscritto Avv. Cicero I del Foro di Roma nella sua qualità di difensore di Lestofanti Attilio imputato di furto nel procedimento n. 3456/11 Procura Repubblica presso Tribunale Canicattì

dichiara

di nominare suo sostituto ai sensi dell'art. 102 C.P.P. l'avv. Plinio del Foro di Roma e ivi con Studio in via Giulio Cesare 3.

Con osservanza

Data

(Avv. Cicero I)

X

Nomina di difensore alla parte offesa e alla parte civile

Sia la parte offesa sia la parte civile possono nominare un difensore (ma non più di un difensore). Vedi per le relative “formule” postea - gli articoli di riferimento sono rispettivamente l'art.101 e 100.

Autorevolmente si ritiene che al difensore della parte offesa non sia estensibile la norma dell'art. 99 relativa all'imputato e pertanto non gli si riconosce un potere di rappresentanza “generalizzato” : egli avrebbe solo una funzione di assistenza tecnica. Discutibile é se egli possa proporre opposizione alla richiesta di archiviazione e ricorso in cassazione contro il decreto di archiviazione: l'orientamento prevalente sembra essere che egli possa proporre opposizione alla richiesta di archiviazione ma non ricorso contro il decreto di archiviazione.

Formula A: nomina a difensore della parte offesa

*Alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Canicattì (1)*

il sottoscritto Giobatta Parodi nato a Genova il 06.08.1978 ivi residente in via Roma 3 persona offesa nel procedimento n.453/2012 R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Canicattì, contro Lestofanti Attilio nato a Roma il 09.12.1979 residente in Roma via Cesare 2 imputato del reato p.e p. dall'art. 648 C.P.

nomina

suo difensore l'avv. Cicero del Foro di Genova con Studio in Genova via Garibaldi n.5 eleggendo domicilio nel Suo Studio.

Con osservanza

Canicattì (Giobatta parodi)

visto per autentica (Avv. Cicero)

Avvertenze

(1) Indicare l'A.G. presso cui pende il procedimento

In forza dell'art. 122 la sottoscrizione può essere autenticata anche dal difensore.

Formula B : nomina di difensore alla parte civile

Tribunale di Canicattì – Ufficio del Giudice delle Indagini preliminari (1)

Ill. mo Giudice delle indagini preliminari (1)

Tribunale di Canicattì

il sottoscritto Giobatta Parodi nato a Genova il 06.09.1967 ivi res. in via Roma 3

nella sua qualità di persona danneggiata dal reato nel procedimento 564/2010

R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Canicattì contro Lestofanti Attilio imputato del reato p.e p. dall'art.625 C.P. per aver in data 10-10.2010 sottratto,,,,,,,,,

nomina

proprio difensore l'avv. Cicero del Foro di Genova con Studio in Genova via Garibaldi n.4, conferendo allo stesso

procura speciale

affinché provveda al deposito di costituzione di parte civile e lo rappresenti e difenda nel suindicato procedimento, con facoltà di nominare sostituti processuali, di avvalersi della collaborazione di consulenti tecnici e di investigatori privati e di impugnare le sentenze conclusive del grado di giudizio. La procura presente é conferita per ogni stato e grado del procedimento.

Con osservanza

Canicattì.....

(Giobatta Parodi)

visto per autentica (Avv. Cicero)

Avvertenze

(1) Indicare l'A.G. davanti a cui ci si costituisce (GIP, Tribunale, Corte di Assise...)

Ai sensi del c.5 art. 100 c.p.p. il domicilio della parte privata si intende eletto presso il difensore

“ La costituzione di parte civile (che può avvenire anche a mezzo di procuratore speciale ex art. 76) va distinta dalla rappresentanza processuale della parte civile, conferita a mezzo di procura speciale ai sensi dell'art. 101. I due atti sono diversi e autonomi, pur potendosi delegare con la stessa procura sia la dichiarazione di costituzione che la rappresentanza” (Cass. 07.03.95. Prati)

“ La persona danneggiata che si costituisce parte civile deve nominare un difensore ma non anche un procuratore speciale (la S.C. nell'enunciare il predetto principio ha precisato che l'obbligo di nomina del procuratore speciale, che può essere lo stesso difensore nominato con il medesimo atto, sussiste solo nel caso in cui la parte civile non risulti costituita personalmente” (Cass. 25.06.09).La procura speciale conferita dalla parte civile al proprio difensore non deve essere necessariamente posta in calce o a margine dell'atto di costituzione, potendo quindi essere redatta anche su separato foglio, purché sia riferibile in modo certo al processo cui la costituzione attiene” (Cass. 20.05.08 Nuvoli).

“La procura si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non é espressa volontà diversa” - co. 3 Art. 100

- L'art. 100 co. 5 individua presso il difensore il domicilio legale delle parti private diverse dall'imputato, che stiano in giudizio col ministero del difensore (c.d. domicilio legale delle parti “complesse”).

XI

Indagini difensive

- Il difensore , ai “colloqui non documentati” di cui al co. 1 art. 391bis , può preferire di procedere , non direttamente , ma tramite un investigatore autorizzato o un consulente: in tal caso può essere opportuno ai fini dell’art. 103 co.2 e 5 informare di ciò il P.M. (formula A).
- Nei casi in cui il difensore voglia procedere alla documentazione delle dichiarazioni del terzo (per poi produrre eventualmente il relativo “ documento” in giudizio) la cosa più opportuna è che inviti il terzo a venire nel suo studio (formula B) per rilasciare una dichiarazione scritta già da lui elaborata (formula C) o per rispondere a un vero e proprio interrogatorio (formula D).
- Tra i vari poteri di indagine che il codice riconosce al difensore particolare interesse rivestono quelli che concernono l’acquisizione di documenti (formula E) e l’accesso a luoghi (formula F).

Formula A : Comunicazione a Procura pubblica di nomina di investigatore o consulente

*Ill.mo Signor Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Arezzo*

*il sottoscritto Avv. Cicero Primo difensore di Rossi Mario indagato per il reato p. e p.
dall’art. 628 C.P. ,nel procedimento R.G.N.R 564/10*

Vi comunica

*di aver dato al sig. Lincai Guido, investigatore autorizzato, incarico di svolgere
indagini difensive nell’interesse del proprio assistito.*

Tanto si comunica anche ai fini dell’art. 103 co.2 e 5 .

Con osservanza

Arezzo 30.05.10

(Avv. Cicero Primo)

Formula B : Convocazione del terzo

*Gent. Sig. Bianchi Alfredo
Via Rimassa , 5 – Genova*

*- Sono difensore di persona indagata per rapina in relazione ai fatti avvenuti il 05 .
05.2010 nella Banca del Lavoro in Arezzo Corso Italia 3 .*

*- Siccome mi risulta che Voi siete , su tali fatti, informato e ritengo opportuno
documentare per scritto le informazioni che su di essi vorrete rilasciarmi*

- visto l’art. 391bis Codice di Procedura Penale

formalmente Vi invito

a presentarVi presso il mio Studio in Arezzo Via Cellini 7 il giorno 09.09.10 alle ore 11 per rilasciarmi una dichiarazione scritta sui fatti o per rispondere ad alcune mie domande su di essi - – come parrà meglio ai fini di giustizia.

Nel caso di V. impedimento a presenziare all'appuntamento vorrete cortesemente avvisarmene , in modo che Vi possa fissare altra data anche tenendo conto delle V. esigenze.

I più distinti saluti

Arezzo 30.05.2010

(Avv. Cicero Primo)

Avvertenze : E' opportuno spedire la lettera per R.R.

Formula C. : Relazione che accompagna dichiarazioni scritte rilasciate dal terzo.

Indagini difensive

(indagato, Rossi Mario ; proc. 564/10 RGNR)

Relazione sull'acquisizione di dichiarazioni scritte (art. 391ter C.P.P.)

Il sottoscritto Avv. Cicero Primo , nato a Genova il 06.09.1936 , del Foro di Arezzo , nella sua qualità di difensore di Rossi Mario indagato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo per il reato p. e p. dall'art. 628 C.P. nel procedimento RGNR 564/10

dà atto

- che in data 10.11.2010 alle ore 11 nel proprio Studio sito in Arezzo via Cellini 7 è comparso il sig. Alfredo Bianchi nato ad Arezzo il 06.06.46

- il quale ricevuti gli avvertimenti previsti dal comma 3 dell'art. 391bis C.P.P.

- ha rilasciato la dichiarazione scritta che debitamente autenticata si allega alla presente

- sui fatti avvenuti nella Banca del Lavoro sita in Arezzo Via Cavour 30 su cui la ill.ma Procura della Repubblica sta indagando per rapina

Arezzo 10.10.2010-11-06

(Avv. Cicero Primo)

Avvertenze : La relazione non va sottoscritta dal terzo . Sarà invece il difensore o un suo sostituto a dover autenticare la dichiarazione del terzo.

Formula D : Verbale di assunzione di informazioni

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo

Indagini difensive

(indagato , RossiMario ; RGNR 564/10)

Verbale di assunzione di informazioni (art. 391bis)

- Il giorno 05.05.2010 alle ore 11 nello Studio sito in Arezzo via Cellini 7 del

sottoscritto Avv. Cicero Primo , del Foro di Arezzo e nato a Genova il 06.06.66 ,
- su invito dallo stesso Avvocato Cicero Primo fatto nella sua qualità di difensore di B.A.

- è comparso il sig. Nicoletti Luigi nato ad Arezzo il 06.06.36 e ivi res. in via Roma 3 come tale identificato in base alla carta di identità rilasciatagli dal Comune di Arezzo in data 12.04.98.

L'Avvocato Cicero Primo rende edotto il sig. Nicoletti Luigi :

- che , nella qualità di difensore di persona indagata per rapina nel procedimento iscritto al n. 564/10 del RNR presso la Procura della Repubblica in relazione ai fatti avvenuti il 15.05.10 alle ore 11 circa in Arezzo nella Banca del Lavoro , intende porgli delle domande procedendo alla verbalizzazione delle sue risposte e con riserva di produrre il verbale così redatto in giudizio;

- ch'egli ha facoltà di non rispondere (nel qual caso potrà essere interrogato dal Pubblico Ministero), ma che se risponde è tenuto a dire la verità su quanto è a sua conoscenza , dato che qualora renda false dichiarazioni sarà punibile per il reato previsto e punito dall'art. 371-ter Codice Penale;

- che ha l'obbligo di dichiarare se è sottoposto ad indagini o è imputato nello stesso procedimento per cui si vuole interrogarlo , o in un procedimento connesso o per un reato collegato ;

- che la Legge gli fa divieto di rivelare le domande eventualmente fattagli dalla Polizia Giudiziaria o dal Pubblico Ministero e le risposte , a tali domande , da lui date.

Si dà atto che il sig. Nicoletti Luigi si dichiara disposto (oppure , non disposto) a rispondere alle domande che gli si vorranno rivolgere.

Domanda:.....

Risposta :.....

Domanda :.....

Risposta:.....

Si dà atto che il presente verbale viene chiuso alle ore 12 del 05.05.10.

Il verbale è stato redatto dalla segretaria dell'Avvocato Cicero Primo , Sig.ra Violetti Rosa nata ad Arezzo il 09.02.69.

Letto confermato sottoscritto

(Sottoscrizione della persona interrogata)

(Sottoscrizione della persona che ha verbalizzato)

Anche per autentica della firma dell'interrogato

(Sottoscrizione dell'Avv. Cicero Primo)

Avvertenze : Se la persona “informata” è sottoposta ad indagini o imputata nello stesso procedimento , in un procedimento connesso o per un reato collegato , vedi il comma 5.

Se la persona “informata” è detenuta , vedi il comma 7 .

Se la persona “ informata” ha rifiutato di rispondere (o non è comparsa per rispondere) si può chiedere al P.M. che proceda egli all'interrogatorio (v. melius il co. 10 art. 391bis.) o in alternativa si può chiedere l'incidente probatorio (v. melius il co.11 art. 391bis).

Se la persona “informata” rende dichiarazioni autoindizianti occorre interrompere l’interrogatorio (v. melius co.9 art. 391bis).

Formula E : richiesta di documenti alla P.A.

*Spett. Comune di Bargagli
Ufficio.....*

Il sottoscritto Avvocato Cicero Primo del Foro di Arezzo e ivi con Studio in via Cellini 7 , nella sua qualità di difensore di R.M. indagato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova nell’ambito del procedimento n.453/10 R.G.N.R per fatti che si pretendono avvenuti in data prossima al 30.01.09 e in cui si dovrebbe ravvisare un’estorsione;

in forza dell’art. 391 quater C.P.P . e degli artt. 22 ss. legge 7 agosto 1990 n. 241

Vi chiede

di essere autorizzato a visionare e , se del caso , ad estrarre copia dei seguenti documenti:A).....; B).....

Allega fotocopia dell’atto di nomina a difensore.

Con osservanza

Arezzo 23.02.2010-11-06 (Avv. Cicero Primo)

Avvertenze –In caso di rifiuto della P.A. si può chiedere al P.M. , di disporre il sequestro della documentazione (come risulta espressamente dagli artt. 391quater e 368 C.P.) o (in forza di un facile argomento a minori ad maius) di ordinare la sua esibizione e rilascio di copia.

Formula F : richiesta di autorizzazione ad accedere a luoghi privati o non aperti al pubblico .

Tribunale di Arezzo

Ufficio del Giudice delle indagini preliminari

Richiesta di accesso a luogo privato (art.391 septies)

Ill.mo Giudice delle indagini preliminari

- Il sottoscritto Avv. Cicero Primo del Foro di Arezzo , nella sua qualità di difensore di Rossi Mario indagato dalla Procura della Repubblica di Arezzo nell’ambito del procedimento n. 564/10 R.N.R. per il reato p. e p. dall’art. 575 C.P.

premesse

-che è emersa la necessità , nell’ambito delle indagini difensive svolte da codesto difensore, di accedere nei locali della fabbrica di salvagenti del sig. Mariotti Carlo

- e ciò al fine di eseguire rilievi fotografici;

che il sig. Mariotti Carlo , ancorché richiesto con lettera raccomanda che si allega, ne rifiuta l’accesso;

visto l'art. 391 septies C.P.P.

chiede

alla S.V. di autorizzare l'esponente unitamente ai seguenti collaboratori : sig. Fiesta Dario nato a Genova il 09.06.56 e sig. Campi Renato nato a Genova il 12.04.67 di professione fotografi

- ad accedere nei locali della fabbrica del sig. Mariotti Carlo sita in Genova via Rimassa 6 r

- formulando al riguardo le più chiare prescrizioni allo stesso sig. Mariotti Carlo res. in Genova via San Giorgio 36.

Con perfetta osservanza.

Arezzo 30.04.10

(Avv. Cicero Primo)

XII

Richiesta di riesame ex art. 309 c.p.p.

Istanza di revoca di misura coercitiva

- Contro un provvedimento che dispone una misura cautelare , in prima battuta, si può proporre una richiesta di riesame e , se tale richiesta ha esito negativo , si può , lasciato passare un congruo lasso di tempo, proporre una istanza di revoca.

- Richiesta di riesame : Va redatta in carta libera seguendo la falsariga della formula A.

Attenzione ai termini di cui al 1° comma e al 3° comma art. 309!

Redatta l'istanza la si deposita nella cancelleria della “ sezione del riesame” del tribunale competente (più semplicemente , “cancelleria del tribunale del riesame”) . Ma qual è il tribunale competente ? Lo dice il co. 7 dell'art. 309 : “ è “ il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza”. Sarà onere del Tribunale così adito notificare a noi, difensori, e all'imputato, il giorno dell'udienza . Fino a tale giorno noi potremo consultare in cancelleria (v. co.8 art. 309) gli atti (che il P.M. già aveva dovuto porre a disposizione del giudice a cui aveva chiesta la misura cautelare – v. melius il co. 5 art. 309). L'udienza si svolge in camera di consiglio (art. 127) . Quindi : partecipazione facoltativa sia nostra che dell'imputato , niente toga, si parla solo alla presenza dei giudici e...dei colleghi . Il tribunale di solito non prende la sua decisione subito ma qualche giorno dopo e tale decisione viene notificata sia a noi che all'imputato.

- Richiesta di revoca di misura coercitiva : va redatta in carta libera (formula B) e va depositata nella cancelleria del “giudice che procede” . Nel corso delle indagini preliminari va depositata nella cancelleria del GIP (v. art. 279). Naturalmente in sede di udienza l'istanza può essere proposta oralmente (e allora viene verbalizzata).

Formula A . Richiesta di riesame

Tribunale penale di Genova

Sezione del riesame

Imp. Resci Marcello ; RGNR GIP 3123/90

Ill.mo Tribunale

- il sottoscritto avv. Tullio Cicero del Foro di Genova

*- nella sua qualità di difensore di Resci Marcello detenuto nella Casa circondariale di Ge-Marassi con l'imputazione di spaccio di sostanze stupefacenti
chiede riesame*

- dell'ordinanza in data 31 ottobre 2008 con cui il GIP presso il Tribunale di Genova, Dott. Picci, disponeva la custodia in carcere nei confronti dello stesso Resci.

- per i seguenti

Motivi

Il GIP fonda la sua decisione sul seguente teorema accusatorio.....

Ma a tale tesi accusatoria la difesa può facilmente replicare:

Le dichiarazioni del coimputato Fantasi sono oltremodo sospette perché.....

E' vero che il " confezionamento ad arte " può fare sospettare ma.....

PQM

si chiede la revoca della misura cautelare.

Con perfetta osservanza

Genova 20.11.09

(*Avv. Tullio Cicero*)

Formula B : istanza di revoca di misura cautelare

Tribunale di Genova

Ufficio del Giudice delle Indagini Preliminari

Imp. Hadi ; RGNR 4532/2008

Ill.mo Giudice delle indagini preliminari

- il sottoscritto avv. Tullio Cicero nella sua qualità di difensore di Hadi H. indagato per il reato di spaccio e al momento in custodia cautelare nella casa circondariale di Genova- Marassi

chiede la revoca

della misura coercitiva o in subordine la sua attenuazione in quella degli arresti domiciliari.

Si attira l'attenzione di V.S su :

- La gravità del reato : non rilevante . Tenga presente V.S. che Haidi è sottoposto a custodia per il solo reato di resistenza.....*
- La durata della custodia cautelare . Essa è stata disposta il 19 ottobre 2007, quindi ben sei mesi sono intercorsi.....*
- Le esigenze cautelari : inesistenti . Non vi è assolutamente pericolo di fuga.....*
- Le prove : incerte. L'accusa non può fondarsi che.....*
- La situazione familiare : richiedente la presenza in casa dell'indagato . I genitori sono infermi.....*
- La situazione di salute : bisognosa di cure che le strutture carcerarie.....*

PQM

si confida nell'accoglimento della presente istanza di revoca.

Con osservanza

Genova 23.11.2000

(*Avv. Tullio Cicero*).

Avvertenze

“ La presentazione dei motivi, vuoi contemporanei , vuoi successivi alla richiesta di riesame , è da ritenersi una mera facoltà dell'interessato , dovendosi escludere , anche a prescindere dal mancato richiamo dell'art. 581 , una necessità di

motivazione imposta a pena di inammissibilità” (G.Amato, *Commentario al nuovo codice di procedura penale*, Giuffrè, vol. III, p.196).

“ Si ammette che il proponente possa enunciare nuovi motivi dinanzi al giudice del riesame, facendone dare atto a verbale prima dell’inizio della discussione”

(G.Amato, *Op. cit.* , p.196).

E’ discusso se “ l’esplicita previsione della presentazione nella cancelleria del tribunale della libertà debba far intendere il richiamo alle forme previste dall’art. 582 come limitato a quelle indicate nel 1° comma,escludendo la possibilità di presentazione dell’impugnazione nella cancelleria del (tribunale o del giudice di pace) del luogo in cui la parte privata o il difensore si trovano” (G. Amato, *Op. cit.* ,p.195).

XIII

Appello al Tribunale del riesame

Si redige l'atto in carta semplice (vedi formula in calce). Se ne fanno copie (naturalmente in carta semplice) come per un qualsiasi atto di appello : 2 (per il collegio) + 1 (per il p.m.).

Si depositano originale e copie nella cancelleria del tribunale competente a decidere sull'appello – che é (v. co.2 dell'art. 310 che rinvia al co. 7 dell'art. 309) “il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione é compreso l'ufficio del giudice” che ha preso il provvedimento impugnato.

Attenti al termine di cui al combinato-disposto degli artt. 309-310 !

Depositato l'appello non c'è che attendere la notifica dell'avviso dell'udienza e.... studiare la causa (visionando gli atti depositati in cancelleria – v. co. 2 art. 310).

L'udienza é in camera di consiglio (art. 127); quindi : facoltatività della partecipazione, niente toga, si parla solo alla presenza dei giudici e.....dei colleghi.

Formula A : Appello al tribunale del riesame

Tribunale penale di Genova

(Sezione del riesame)

appellante, Bresci A. ; RGNR 54127/2008

Ill.mo Tribunale

– il sottoscritto avv. Tullio Cicero del Foro di Roma nella sua qualità di difensore di B indagato per il reato p.ep. dall'art. 628 C.P. e al momento in custodia cautelare presso la Casa Circondariale di Ge-Marassi

appella

-contro l'ordinanza in data 23.11.2008 con cui il Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Genova rigettava la richiesta di revoca della misura cautelare adottata nei riguardi dello stesso Bresci.

Motivi

- Il GIP fonda la sua decisione di rigetto su un preteso pericolo di fuga
- In realtà.....

P.Q.M.

Si chieder che in riforma dell'impugnata Ordinanza sia revocata la misura cautelare adottata contro il Bresci.

– Con osservanza.

– Genova 20.01.2009

(Avv. Tullio Cicero)

Avvertenze

Nell'atto con cui si propone appello, a differenza che nella richiesta di riesame, debbono essere enunciati “contestualmente i motivi” (A. Giannone, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol.III, p.278)

XIV

Richiesta di applicazione pena ai sensi dell'art. 444 C.P.P. (c.d. "patteggiamento")

Salvo casi eccezionalissimi la "richiesta" è presentata direttamente dal difensore. Il quale però deve essere munito di procura speciale (art. 446 co.3). Questa può essere redatta (in carta semplice) sulla falsariga della formula A.

Se presentata fuori udienza (e questo sarà senz'altro il caso della richiesta proposta nel corso delle indagini preliminari – v. art. 447) la "richiesta" andrà redatta per iscritto (in carta semplice) sulla falsariga della formula B. Nel caso di richiesta formulata nel corso delle indagini p. è prassi che il richiedente si faccia carico di contattare il p.m. (il dott. Pinco Pallino) per sollecitarne il consenso (anzi , di solito si ritiene opportuno contattare il p. m. prima di redigere l'istanza per concordare con lui la pena da chiedere ex art. 444 al giudice). Il p.m., se dà il suo consenso, lo esprime in calce alla stessa richiesta .

La richiesta (confortata o no che sia dal consenso del p.m.) va depositata (nell'ipotesi di sua presentazione nel corso delle indagini) nella cancelleria del GIP.

Nel caso la "richiesta" sia proposta all'udienza, essa dovrà essere formulata oralmente (ma naturalmente nulla vieta, anzi è opportuno , che la richiesta sia redatta per iscritto e poi letta). Se, come capita spessissimo, i tempi "stretti" non avranno permesso di contattare il p.m. prima dell'udienza (per tentare di concordare con lui la pena da richiedere), nulla vieta , anzi la prassi è in tal senso, che si parli al p.m. all'udienza stessa (prima dell'arrivo del giudice o tra una causa e l'altra).

Formula A : Procura a "patteggiare"

Il sottoscritto Giobatta Parodi indagato per il reato p. e p. dall'art. 648 C.P. nel procedimento n, 654876/10 R.G.N.R. dà procura al suo difensore Avv. Tullio Cicero del Foro di Arezzo , di chiedere o consentire ad un'applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 C.P.P..

In Arezzo il 06.07.10

(Sottoscrizione dell'indagato Giobatta Parodi)

Per autentica

(Sottoscrizione dell'avvocato Cicero)

Formula B – Istanza di applicazione pena (nel corso di indagini p.)

Tribunale di Arezzo

Istanza di applicazione pena (artt. 444 ss. C.P.P.)

Ill.mo Giudice delle Indagini Preliminari

-Il sottoscritto Avv. Tullio Cicero del Foro di Arezzo

- nella sua qualità di difensore di Giobatta Parodi indagato per il reato p.e p. dagli

artt. 81 , 612bis C.P nel procedimento 15349/10 RGNR in atti pendente presso la Procura Repubblica presso il Tribunale di Arezzo ;

-in forza di procura speciale che si allega

-visti gli artt. 444 ss.447 C.P.P. art.53 L. 24 .11.1981 n. 689

chiede

- che il prefato procedimento sia definito con l'applicazione della pena di quattro mesi e quindici giorni di reclusione. Si chiede che ai sensi dell'art. 53 L. 24.11.1981 . 689 la reclusione come sopra comminata sia sostituita dalla semidetenzione. Si subordina la richiesta alla concessione della sospensione condizionale della pena.

Calcolo della pena

Pena base : sei mesi di reclusione

Ridotta per le attenuanti generiche a quattro mesi di reclusione

Aumentata per la continuazione a sei mesi di reclusione

Ridotta per il rito a quattro mesi di reclusione.

Sostituita da quattro mesi di semidetenzione.

Con osservanza

(Avv. Tullio Cicero)

Avvertenze

- La sottoscrizione della procura, così come la sottoscrizione della richiesta nei casi (rari) in cui è apposta dall'imputato/indagato , va autenticata.

- “ La richiesta di applicazione della pena è atto riservato personalmente all'imputato ; essa non compete al difensore , il quale può proporla soltanto se vi è specificamente abilitato a mezzo di procura speciale . Al procuratore speciale non è però consentito delegare altra persona, a meno che tale facoltà non gli venga concessa espressamente dall'imputato con le stesse forme previste per la procura speciale dall'art. 446 comma terzo cod.proc.pen. L'atto di delega da parte del difensore ad altro collega non è in alcun modo riferibile all'imputato (...)” – Cass. VI Sent. 6193 del 27.05.95.

- Una volta che sia stata compiuta la scelta del rito del patteggiamento ne segue la sua applicazione a tutti i reati , legati dal concorso formale o dalla continuazione , oggetto dello stesso processo , dovendosi escludere che esso possa riguardare alcuni soltanto dei fatti reato, individuati secondo criteri di opportunità legati alla valutazione di probabilità di una decisione favorevole , con la conseguenza che per gli altri il giudizio andrebbe proseguito con il rito ordinario , atteso che l'istituto di cui all'art. 444 cod. proc. pen. é un rito alternativo orientato alla rapida definizione dell'intero giudizio” – Cass. III Sent. 20899 del 23 . 05. 2001. Vedi però anche Cass. I , Sent. 10335 del 15.11.93 e Cass. II Sent. 45907 del 27.12.2001 (quest'ultima distinguendo i casi in cui per alcuni reati possa applicarsi l'art. 129).

- Nel calcolo della pena tenere presente che :

la locuzione “ diminuita fino ad un terzo” contenuta nell'art. 444 c.p.p. va intesa nel senso che la misura della riduzione non può eccedere un terzo : ad esempio, la pena di sei mesi può essere ridotta a 4 mesi (e non a due mesi);

la riduzione premiale , nel “ patteggiamento” non è , come invece nel giudizio abbreviato, stabilita in misura fissa, per cui potrebbe benissimo essere inferiore al terzo ;

dovendosi applicare l’aumento per la continuazione, questo va calcolato dopo (naturalmente) la quantificazione della pena per il reato più grave , ma prima della riduzione per il rito (quindi : pena base ; aumento o diminuzione per le circostanze aggravanti o attenuanti ; aumento per la continuazione ; riduzione per il rito);

il giudizio sulla concedibilità di una pena sostitutiva ex art. 53 legge 24 novembre 1981 n.689 va fatto con riferimento alla quantificazione della pena risultante all’esito della diminuzione di un terzo della pena da irrogare in concreto e perciò dopo l’aumento determinato dalla continuazione (ciò in deroga all’ultimo comma del succitato art. 53 che prevede come riferimento la pena per il reato più grave prima dell’aumento per la continuazione) - cfr. Cass. III, Sent. 2070 del 09.10.99 ;

può essere “patteggiato” (naturalmente!) anche l’aumento da applicarsi , in caso di reato continuato, sulla condanna pronunciata con sentenza definitiva sul reato più grave : in tal caso l’istanza potrebbe essere così formulata : “Pinco Pallino (...) chiede che venga applicata la pena di seguito determinata : pena base : quella stessa comminata con sentenza numero 432/99 datata 15.05.09 resa dal Tribunale di Palermo per il reato di rapina commesso il 28.06.98 a Palermo e addebitato al richiedente ; aumento per la continuazione : sei mesi” .

XV

Giudizio abbreviato

Al giudizio abbreviato si può accedere da varie ipotesi processuali (che passeremo subito ad esaminare) . Per ogni ipotesi però valgono le regole (espresse in via generale nell'art. 438) che : 1- la “ richiesta può essere proposta oralmente o per iscritto” (ma se proposta fuori d'udienza dovrà essere per forza scritta , mentre al contrario , se proposta in udienza , ben difficilmente lo sarà) ;2- mentre è vero che la decisione di accedere al rito abbreviato può essere presa solo dall'imputato (e non dal suo difensore) la volontà (dell'imputato) in tal senso può essere “ espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale” ; 3 – “ la sottoscrizione dell'atto va autenticata nelle forme previste dall'articolo 583 comma 3” ; 4 – l'imputato può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria e può chiedere l'applicazione di una pena ai sensi dell'art. 444 (vedi meglio il co. 5Bis art. 438.

Chiarito questo, facciamo un breve excursus sulle varie ipotesi da cui si può accedere al rito abbreviato.

Prima ipotesi : è stato notificato all'imputato l'avviso dell'udienza preliminare (v. melius , l'art. 419).

In tale ipotesi c'è tempo per presentare l'istanza “ fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 “.

L'istanza , se presentata prima dell'udienza , va depositata nella cancelleria del G.I.P. Non va notificata al p.m.

Seconda ipotesi : è stato notificato all'imputato un decreto di giudizio immediato (art. 456).

In tale ipotesi , l'istanza , prima , va notificata al P.M. (e a tal fine essa : andrà redatta in duplice copia , entrambe le copie dovranno essere sottoscritte e, quindi , portate alla segreteria del p.m. dove il p.u. addetto , in calce ad esse , farà le annotazioni di cui al co. 1 art. 153 restituendoci una copia) e poi va depositata

(melius , va depositata la copia restituita dalla Procura con la relativa annotazione in calce) “ nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari” ; il tutto , in 15 giorni , decorrenti dalla notifica del decreto all'imputato (e non dalla notifica dell'avviso al difensore) così come disposto dall'art. 458.

Terza ipotesi : è stato notificato all'imputato un decreto penale.

In tale ipotesi , la richiesta del rito abbreviato va fatta (v. art. 461) “ nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto” e assume le forme di un “ atto di opposizione” (v. sempre l'art. 461) - atto di opposizione finalizzato a chiedere appunto il rito speciale (ma, si badi , ancorché l'atto di opposizione a un decreto possa essere , per l'art. 461 , sottoscritto anche dal solo difensore , nel caso con tale atto si chieda il giudizio abbreviato , esso potrà essere validamente sottoscritto dal difensore solo se munito di procura speciale a chiedere tale rito alternativo !).

Quarta ipotesi : l'imputato è stato portato a giudizio direttissimo.

E' l'ipotesi più semplice : l'istanza sarà proposta (di solito oralmente) all'udienza . Ma attenzione , va proposta prima dell'apertura del dibattimento (come si argomenta dalla formula ancorché contorta del co. 2 art. 452) : quindi , prima che il p.m.

contesti l'accusa .

Quinta ipotesi : è stato notificato all'imputato un decreto di "citazione diretta" davanti al tribunale in composizione monocratica (artt. 550 ss.).

L'istanza di abbreviato può essere proposta fino a che non è aperto il dibattimento.

In teoria potrebbe essere proposta anche prima dell'udienza (e allora naturalmente dovrebbe assumere la forma scritta) ma di solito la si propone (oralmente) all'udienza.

N.B. Il giudizio abbreviato non è ammesso davanti al Giudice di Pace. Né, come risulta già da quanto detto trattando dell'ipotesi sub 1 , può essere chiesto all'udienza dibattimentale , se a tale udienza si è giunti passando attraverso l'udienza preliminare (idest, in quanto rinviati a giudizio dal GIP col decreto di cui all'art. 429) .

Formula A – Procura a richiedere il giudizio abbreviato

Il sottoscritto Giobatta Parodi nato a Genova il 06.09.1936 , res. a Roma, Viale Alessandrino 304B che deve rispondere del reato p. e p. dall'art. 648 nel procedimento N. 54632/10 pendente davanti al Tribunale di Roma dà

procura

al suo difensore Avv. Tulio Cicero del Foro di Arezzo di richiedere che il procedimento di cui sopra sia definito col rito abbreviato previsto dagli artt. 438 ss. C.P.P.

Roma 15.07.10

(Sottoscrizione di Giobatta P.)

Per aut.

(Sottoscrizione dell'Avv. Cicero)

Formula B – Richiesta di giudizio abbreviato condizionato

Tribunale di Arezzo

Imp. Giobatta Parodi ; ud. 15.10.10; RGNR 3426/10

Ill.mo Giudice dell'Udienza Preliminare

- il sottoscritto Giobatta Parodi nato Genova il 24 aprile 1947 e ivi res. in via G Garibaldi n.1

- imputato , nel procedimento 435/10 RGNR , del reato p. e p. dall'art. 337 C.P. per fatti pretesamente avvenuti in Genova il 13 novembre 2009

chiede

- che il processo sia definito con il rito abbreviato ai sensi degli artt. 438 ss C.P.P.

Ai sensi dell'art. 438 C.P.P. comma 5 , si subordina la richiesta alle seguenti attività

di integrazione probatoria:

- 1) *escussione come teste di Giuseppa Oneto res. in Genova via Roma 5, presente ai fatti contestati*
- 2) *acquisizione al processo della seguente documentazione che si allega : lettera in data 3.6.10; lettera in data 3.11. 10.*

Il sottoscritto nomina suo difensore l'Avv. Tullio Cicero del Foro di Arezzo e ivi con studio in via Cellini7

Con osservanza

Arezzo 11.11.10

(Sottoscrizione di Giobatta Parodi)

Per aut.

(Sottoscrizione dell'Avv. Cicero)

Avvertenze

-L'incipit dell'istanza, se questa è sottoscritta dal solo difensore, potrebbe essere così formulato “ Il sottoscritto Avv. Tullio Cicero del Foro di Arezzo, difensore di Giobatta Parodi imputato ecc.ecc. , in forza di procura speciale che si allega , chiede ecc.ecc.”.

- La richiesta può essere presentata nella cancelleria anche “ avvalendosi di un incaricato ; e ciò in quanto trova applicazione analogica l'art. 582 , primo comma , c.p.p.” – cfr. Cass. pen sez. VI, 10 gennaio 1992 ,n 145, Pilato.

- E' inammissibile la richiesta di rito abbreviato parziale , limitata , cioè , ad alcune imputazioni e non estesa alla totalità degli addebiti , perchè in tal modo il processo non verrebbe ad essere definito nella sua interezza , restando pertanto ingiustificato l'effetto premiale” – Cass. Sez. II , 18 marzo 1993 , n.2611

- “ La richiesta di giudizio abbreviato, seguita dal consenso del p.m. , dà luogo alla conclusione di un negozio processuale , che è irrevocabile dalla parte – Cass. Sez. III , 6 novembre 1998 , n. 272.

XVI

Messa alla prova

L'istituto della "messa alla prova" é disciplinato dagli artt. 168bis e 168ter Cod. Pen e dagli artt. 464bis e ss Cod. Proc. Pen.

La richiesta di messa alla prova può provenire solo dall'imputato, però anche tramite un suo procuratore speciale (che naturalmente può essere – e di solito sarà - lo stesso difensore).

La richiesta può essere sia orale che scritta

E' opportuno prendere quanto prima contatto con l'Ufficio di esecuzione penale esterna chiedendogli l'elaborazione di un "programma di trattamento"(vedi co. 4 art. 464bis). Infatti all'istanza di messa alla prova va allegato il "programma" già elaborato o, almeno, la sua richiesta.

La richiesta di messa alla prova, se parte direttamente dall'imputato, dovrà avere la sottoscrizione autenticata " nelle forme previste dall'articolo 583 comma 3", in pratica sarà l'avvocato ad autenticarla. Se, invece parte da un procuratore speciale, dovrà essere autenticata sia la sottoscrizione della procura (rilasciata dall'imputato) sia quella della richiesta di messa alla prova. Naturalmente quando, come di solito accade, procuratore speciale é il difensore, tutto si semplifica : in tal caso, basterà che questi autentichi la sottoscrizione della procura speciale.

La richiesta di messa alla prova - con allegato il "programma" o, al meno, la richiesta del programma e, se é presentata da un procuratore speciale, la procura -, dovrà, nei brevi termini di cui al secondo comma art. 464bis, essere depositata nella cancelleria del giudice investito del procedimento o, se si é ancora nelle fase delle indagini preliminari, nella cancelleria del GIP.

Sentito il pubblico ministero, il giudice prenderà le sue decisioni.

Poniamo che il giudice sospenda il procedimento per permettere la messa alla prova. In tal caso, " decorso il periodo di sospensione" , egli, acquisita "la relazione conclusiva dell'ufficio di esecuzione penale esterna", fisserà l'udienza "per la valutazione (dell'esito della prova) dandone avviso alle parti e alla persona offesa" e se riterrà " che la prova abbia avuto esito positivo", con sentenza dichiarerà estinto il reato. In caso, invece di esito negativo della prova, il giudice con ordinanza disporrà la prosecuzione del processo (v. art.464septies)

Di seguito la "formula" di una richiesta di messa alla prova in seguito a un decreto penale.

*Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Vattelapesca
Opposizione al decreto penale di condanna e contestuale domanda di sospensione
del procedimento con messa alla prova ai sensi art. 464bis C.P.P.*

il sottoscritto avv. Cicero, nella sua qualità di difensore del sig.Luis Fulano nato a Buenos Aires il 15.09.65

Premesso

- che in data 15.05.2017 é stato notificato al prefato sig Luis Fulano Decreto penale 543/17 emesso in data 25.06.17 dal GIP presso il Tribunale di Canicattì contenente sua condanna a centomila euro per il reato p.e.p. dall'art. 495 C.P;
- che tale reato rientra tra quelli per cui l'art. 168bis Cod. Pen. ammette la “messa alla prova”;
- che l'imputato non ha mai chiesto in precedenza la sospensione del procedimento con messa alla prova e che non é mai stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ai sensi degli artt. 102, 103 , 104 ,105 , 108 Cod- Pen;
- che l'imputato ha elaborato d'intesa con l'Ufficio di esecuzione penale esterna di Canicattì un programma di trattamento ai sensi dell'art. 464Bis, comma 4 .c.p.p. (all.1) (oppure, se il programma non é ancora disponibile : ha chiesto all'Ufficio esecuzione esterna di Canicattì di elaborare un programma di trattamento);
- che in tale programma tra l'altro si prevede.....
- che tale programma appare idoneo a valutare la capacità dell'imputato a condurre una vita rispettosa della Legge;
- che il domicilio indicato nel programma soddisfa pienamente le esigenze di tutela della persona offesa;
- tanto premesso l'imputato a mezzo del sottoscritto difensore munito di procura speciale (all.2) fa

opposizione

al prefato Decreto di condanna n.543/17 emesso in data 25. 06.17 dal GIP presso il Tribunale di Canicattì e chiede che, previa fissazione dell'udienza di cui all'art. 464, comma 1 c.p.p. si disponga la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, secondo il programma allegato (oppure nel caso il programma non sia ancora disponibile,, con riserva di produrre il programma trattamentale richiesto)

Canicattì 12.07.17

(Avv. Cicero)

XVII

Lista testimoniale e atto di citazione di teste

- 1 – Si redige la “lista” come da formula A in carta semplice (siccome non va notificata, non occorre fare copie dell’originale).
- 2 – Si deposita l’originale sottoscritto dal difensore nella cancelleria del giudice presso cui pende la causa “ almeno sette giorni prima della data fissata per il

dibattimento” (art.468 c.p.p., art. 559 co.1 , art.29 D.L.vo. 28.08.2000 , n.274)

3 – Una volta che il giudice avrà data l’autorizzazione, si procede alle citazioni autorizzate. E’ possibile (ma rischioso) evitare la citazione dei testi e dei consulenti (non delle persone indicate nell’art. 210) presentandoli direttamente al dibattimento (co.3 art. 468).

4 - Per effettuare le citazioni autorizzate si procede così : si redige l’atto di citazione seguendo (mutatis mutandis) la formula C e facendone tante copie quante sono le persone da citare + 1 (l’originale) . Il difensore sottoscrive tali copie.

5 – Redatto l’atto come sub 4 ci sono due possibilità : 1) portare l’atto a notificare dagli ufficiali giudiziari ; 2) inviarne copia al citando ai sensi dell’art. 152 .

6 – Se si ritiene di seguire la procedura di cui all’art. 152 si procede così : 1) in una busta (in cui naturalmente come destinatario è indicata la persona citanda e come mittente , il difensore) si mette copia dell’atto (debitamente sottoscritta) ; 2) si spedisce la busta per lettera raccomandata con avviso di ricevimento ; 3) una volta ritornato l’avviso di ricevimento si scrive in calce a una copia dell’atto di citazione : “ E’ copia conforme ad altra spedita in busta chiusa al teste citato sig. Pinco Pallino. Si allega il relativo “atto di ricevimento” - la dichiarazione va sottoscritta dal difensore e vi si deve allegare l’avviso di ricevimento; 4) si deposita la copia della citazione (con in calce la dichiarazione di cui sub 3 e con allegato l’avviso di ricevimento) nella cancelleria del giudice procedente.

Formula A : *Lista testimoniale*

Tribunale penale di Arezzo
Lista testimoniale

Ud. 06-09.11; imp. Giobatta Parodi ; n. 5387/11 R.G.N.R.

Il sottoscritto avv. Tullio Cicero difensore di Giobatta Parodi chiamato a rispondere del reato p.e p. dall’art. 648 C.P. nel procedimento a margine indicato intende provare

le seguenti circostanze:

A- che l’imputato il 09.01 09 si trovava a Genova ;

B - che la lettera in data 09.10.08 è frutto di un falso.

Possono testimoniare sulla circostanza sub A:

Giuseppa Oneto res. in Genova, via Filarmonica 3;

Caterina Novella res. a Camogli Via del Tritone 6.

Può dire sulla circostanza B il prof. Omodio Lugi già nominato consulente dall’imputato.

Tanto premesso, il sottoscritto difensore, visto l’art. 468 C.P.P.

Chiede

*all'ill.mo Presidente del Tribunale di Arezzo
di autorizzare la citazione dei testi e del consulente come sopra indicati.*

Con osservanza

Arezzo 28.09.11

(Avv. Cicero Tullio)

Formula B : Atto di citazione di teste

Atto di citazione di teste

Ud. 06.10.11; imp. Giobatta Parodi; RGNR 667/10

Il sottoscritto Tullio Cicero del Foro di Arezzo , difensore di Rossi Bianca imputata del reato p.e p. dall'art. 648 C.P. nel procedimento a margine indicato

Visto

*il decreto in data 28.09.11 con cui il Presidente autorizza la citazione;
visti gli artt. 468, 152 C.P.P , 142 disp.att. C.P.P.*

cita

la sig.ra Amelia Rossi res. in Arezzo P.zza Lo Monaco 3 a comparire all'udienza del 06.10.11 ore 9 davanti al Tribunale penale di Arezzo nella Sua sede solita di via Falcone di Arezzo per deporre nel processo contro Rossi Bianca come sopra indicato;

con tutti gli obblighi e diritti di cui agli artt.198, 210, 226 del codice di procedura penale e in particolare con l'obbligo di rispondere secondo verità alla domande che le saranno rivolte.

Con espresso avvertimento che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, potrà, a norma dell'art. 133 C.P.P. , essere accompagnata a mezzo della polizia giudiziaria e condannata al pagamento di una somma da € 51 a €516 a favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

Arezzo 29.09.11

(Avv. Cicero Tullio)

Avvertenze

- I sette giorni del termine finale utile per la presentazione della lista debbono intendersi "liberi".

- Nel caso l'udienza sia rinviata prima dell'esaurimento della fase degli atti introduttivi (ad esempio, per accertata omissione della notifica a uno dei coimputati, alla parte offesa...) le parti hanno diritto di depositare la lista (o una lista aggiuntiva) sette giorni prima della nuova udienza : insomma il rinvio riapre i termini (anche naturalmente per la parte civile che, se costituitasi solo all'udienza, in caso di rinvio non subisce la preclusione di cui al co. 3 art. 79).

- In caso di ritardo nel deposito della lista , tenere presente l'art. 493 co.2 e che, secondo l'interpretazione dominante dell'art. 507 , il giudice del dibattimento può assumere d'ufficio anche i mezzi di prova intempestivamente o irritualmente dedotti.

- L'inammissibilità delle prove è stabilita dal 1° comma dell'art. 468 come conseguenza dell'omesso deposito della lista e non come conseguenza dell'omessa citazione dei testi (indicati nella lista e la cui citazione è stata autorizzata dal presidente).

- L'indicazione delle circostanze su cui è dedotta la prova ha la funzione di permettere alla controparte di organizzare la propria difesa ; pertanto un'indicazione di tali circostanze fatta con riferimento generico al capo d'imputazione o anche ad atti diversi dal decreto di rinvio a giudizio ma visionabili nel fascicolo del p.m. o del dibattimento (ad esempio, verbali della polizia) , se è sufficiente a permettere alla controparte di individuare il thema probandum , è anche sufficiente a rendere valida la lista.

- Mentre esiste un termine finale per la presentazione della lista , non ne esiste uno iniziale : nulla impedisce che la lista sia presentata anche prima della notifica del decreto di citazione.

- L' art. 468 non riguarda le prove documentali (v. però il suo comma 4bis), che pertanto potranno essere dedotte anche all'udienza

Il termine finale di decadenza non vale (logicamente!) per la prova contraria. Quindi la parte che vuole controdedurre delle prove può farlo, sia indicandole in una lista scritta che può depositare anche all'udienza, sia semplicemente indicandole oralmente all'udienza. Ma qualora non si avvalga della facoltà di presentare i suoi testi (consulenti...) direttamente all'udienza , ma li voglia citare, allora, a nostro parere, deve chiederne l'autorizzazione al giudice in udienza o , se vuole citarli prima dell'udienza, al presidente del tribunale (e in quest'ultimo caso dovrà naturalmente depositare una lista testi).

—

XVIII

Atto di impugnazione

Un'impugnazione si può anche fare senza neanche leggere l'atto impugnando. Ma se si vogliono fare le cose bene, se si vuole fare un'efficace impugnazione, occorre leggerlo. Per il che occorre recarsi nella cancelleria in cui vengono depositati i provvedimenti (con i relativi fascicoli) soggetti a impugnazione (“ufficio impugnazione”). Si è avvisati del deposito del provvedimento (da parte del giudice)? No (però vedi melius il co.2 dell'art.585) : occorre calcolare il tempo concesso al giudice per il deposito e , al suo maturare, recarsi in cancelleria (però anche qui vedi melius l'art. 585).

- Letto il provvedimento (del giudice) si redige l'atto di impugnazione ; il che si può fare seguendo la falsariga delle formule A e B (di cui postea).Quante copie dell'atto bisogna fare ? La risposta ce la dà l'art. 164 disp. att.; ed è una risposta diversa per il caso di appello e per il caso di ricorso per cassazione. In caso di appello si debbono fare : 2 copie (per il collegio) + 1 (per il procuratore generale) + tante copie quante sono le persone a cui l'atto va notificato (ai sensi dell'art. 584) + 1 (originale di notifica). In caso di ricorso per cassazione si debbono fare : 5 copie (per il collegio) + 1 (per il procuratore generale) + tante copie quante sono le persone a cui l'atto va notificato (ai sensi dell'art. 584) + 1 (originale di notifica).

- Una volta redatto e sottoscritto l'atto di impugnazione occorre presentarlo (art. 582) o spedirlo (art. 583) alla “ cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (non alla cancelleria del giudice ad quem : sarebbe inammissibile un appello spedito alla Corte territoriale o un ricorso spedito alla Corte di Cassazione). In caso di presentazione (non di spedizione) l'atto può anche essere depositato nelle cancellerie indicate nel co.2 art. 582 . In caso di spedizione è ammesso solo l'uso del telegramma o della raccomandata (niente telefax quindi).

Per presentare l'atto deve necessariamente il difensore scomodarsi , lasciando l'ufficio e recandosi personalmente in cancelleria ? No, egli può delegare un terzo (la segretaria, un praticante...) ad effettuare il deposito – e la delega può essere (e nella prassi è) solo orale se il delegato è conosciuto nella cancelleria (ricevente l'atto).

Alcune volte l'atto è sottoscritto dall'imputato e non dal difensore (è il caso del ricorso redatto dall'avvocato non cassazionista) : puo essere tale atto depositato dal difensore anche senza la presenza dell'imputato ? La risposta è , si . Nell'ipotesi il difensore deve autenticare la sottoscrizione dell'imputato ? La risposta è , no.

Formula A : Atto di appello Corte di appello di Genova

Ecc.ma Corte

Il sottoscritto avv. Tullio Cicero del Foro di Genova nella qualità di difensore di Hai Ribì

Appella

- la Sentenza del Tribunale di Genova Sez. I n. 453/2000, datata 29 ottobre 2000 , che definendo il procedimento n. 34265/1999 RGNR contro lo stesso Hai Ribi imputato dei reati p. e p. dagli artt. 625 e 337 C.P. pronunciava contro lo stesso condanna a 8 mesi di reclusione e 200 euro di multa ,

nei seguenti punti e per i seguenti motivi :

A) Nel punto in cui il Tribunale ha ritenuto che il furto sia stato commesso dall'imputato- *Si chiede invece che l'imputato venga assolto per non aver commesso il fatto per i seguenti motivi: L'unico indizio contro l'imputato è il ritiro della valigia da parte dell'imputato. Ma trattasi di indizio ben lieve in quanto.....*

Si protesta l'inammissibilità della testimonianza di Bernardi Cloe in quanto.....

B) Nel punto in cui il Tribunale ha inflitta la pena di 6 mesi di r. e 50 euro di m. per il furto- *Si chiede invece che la pena venga ridotta al minimo edittale per i seguenti motivi: Hai Ribi è un emarginato.....*

P.Q.M.

Si chiede il proscioglimento dell'imputato perché il fatto non é stato da lui commesso. In subordine si chiede una riduzione della pena.

Con osservanza

Genova 12.09.2001

(Avv. Tullio Cicero)

Formula B : Ricorso per Cassazione

Corte Suprema di Cassazione

Atto di ricorso

All'attenzione della cancelleria della Corte di Appello di Genova

Imp. Had Rifi ; RGNR 4567/2008; Sent. C.A. 3546/2009

Ecc.ma Corte di Cassazione

*- il sottoscritto Avv. Tullio Cicero nella sua qualità di difensore di Had Rifi
ricorre*

- contro la Sentenza della Corte di Appello di Genova, n. 3546/2009 datata 30 ottobre 2008 che definendo il procedimento n. 4567/2008 ha solo parzialmente riformato la Sentenza Tribunale Genova datata 12.11.2007 che aveva condannato Had Rifi a 8 mesi di r. e 200 euro di m. per i reati di furto e di resistenza a p.u.

con i seguenti mezzi

e i seguenti punti e motivi :

Mezzo A - Art.606 lett. b) : erronea applicazione della legge penale –

A1 – La Corte ha ritenuto che i fatti addebitati configurassero il reato di furto. Si chiede invece che la sentenza venga annullata e l'imputato prosciolto senza rinvio per i seguenti motivi: E' concorde insegnamento della Dottrina e di Voi stessi, ecc.mi Giudici della Corte, che per l'esistenza del furto.....

A2 – La Corte ha ritenuto l'esistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n3 –Si chiede che invece tale aggravante venga esclusa con le conseguenti pronunce meglio viste,

per i seguenti motivi: L'aggravante de qua va ravvisata solo quando l'arma è indosso al reo ; nel caso invece è pacifico che si trovasse nell'auto parcheggiata.....

Mezzo B – Art. 606 lett. e) : contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione

B1 – La Corte territoriale ha ritenuto che il furto sia stato commesso dall'Had Rifi .
Si chiede invece l'annullamento della Sentenza per contraddittorietà e/o manifesta illogicità per i seguenti motivi. A pag. 3 della sua Sentenza la Corte riconosce che.....

B2 – La Corte ha ritenuto che Had Rifi abbia compiuto atti di resistenza al p.u.
Si chiede l'annullamento.....

Con osservanza
Genova 12.11.09

(Avv. Tullio Cicero)

Avvertenze

“ Per l'appello, come per ogni altro gravame , il combinato disposto degli artt. 581 comma primo lett.c) e 591 comma primo lett.c) del codice di rito comporta la inammissibilità dell'impugnazione in caso di genericità dei relativi motivi . Per escludere tale patologia è necessario che l'atto individui il “punto” che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello , enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, e specificando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame” – Cass. VI Sent. 1361 del 25.03.03.

“ L'impugnazione prima del deposito della sentenza oggetto del gravame rende l'impugnazione stessa inammissibile” – Cass. I Sent. 3900 del 28.04.97. Ma opera dei “distinguo” , Cass. VI, Sent. 991 del 16.07.98.

“ In tema di inammissibilità dell'impugnazione , la mancanza di specificità dei motivi va riscontrata anche nel caso di mancata correlazione tra i motivi posti alla base del gravame e quelli posti dal giudice censurato alla base della propria motivazione. (Nella fattispecie il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse osservazioni già adeguatamente apprezzate dalla Corte territoriale, senza indicare gli eventuali vizi nella motivazione della sentenza della Corte territoriale medesima” – Cass. III, Sent. 35492 del 25.9.2007.

« In tema di ricorso in cassazione é inammissibile l'impugnazione nella quale sia stato eccepito un error in procedendo , ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett,c), c.p.p. , senza peraltro indicare lo specifico atto da esaminare e sul quale compiere la verifica richiesta. (Nella fattispecie il ricorrente aveva contestato la competenza del giudice delle indagini preliminari, asserendo di avere tempestivamente eccepito la questione all'udienza preliminare e di averla riproposta nelle successive fasi di merito , senza tuttavia indicare nel ricorso la data dei relativi verbali)- Cass. VI.sent. 10373 del 12.03.2002.

XIX

Impugnazione della parte civile

1. Si redige la dichiarazione di impugnazione (nella formula A si troverà un esempio di appello).

Dell'atto vanno fatte le seguenti copie: 1 (che debitamente sottoscritta costituisce l'originale da consegnare al cancelliere) + tante copie quante sono le persone a cui l'atto va notificato + 1 (per la comunicazione al P.M. presso il giudice a quo)+ 1 (come originale di notifica).

A queste copie vanno aggiunte : se si tratta di appello, altre tre copie semplici (2 per il collegio + 1 per il Procuratore Generale); se si tratta di ricorso, altre sei copie semplici (5 per il collegio + 1 per il procuratore generale).

N.B. (salvo l'originale) le copie non vanno sottoscritte : ci penserà il cancelliere - a cui spetta di autenticare le copie - ad indicare il sottoscrittore.

2) Si depositano le copie di cui sub 1 “ nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (v. melius, gli artt. 582 e 583). A questo punto gli incumbenti a carico del difensore, sono terminati: tocca alla cancelleria provvedere alle notifiche dell'atto (v. art. 584) e, naturalmente, ad inserirne la prova (idest, l'originale di notifica) nel fascicolo.

Formula A : Appello della parte civile

Ecc.ma Corte di Appello di Genova

- il sottoscritto avv. Cicero del Foro di Genova
- nella sua qualità di difensore per procura a margine dell'atto di costituzione
- di Giobatta Parodi parte civile costituita contro Luigi Bianchi imputato di omicidio colposo nel procedimento R.G.N.R. 1030//90

propone appello

- contro la Sentenza n. 456/90 emessa dal Tribunale di Genova in data 26 settembre 1990
- nel punto in cui liquida il risarcimento dovuto dal Luigi Bianchi nella somma di soli centomila euro

Motivi

- la somma come sopra liquidata é assolutamente inadeguata a risarcire il danno subito dall'appellante; e infatti questo, che é marito dell'ucciso, viveva.....

Si chiede pertanto all'Ecc.ma Corte di aumentare la somma dovuta a titolo di risarcimento dall'imputato Bianchi a duecentomila euro.

Si riserva ulteriori motivi a sostegno del gravame.

Genova 12 ottobre 1990

(Avv. Cicero)

Avvertenze

1) Art. 100 co.3 C.P.P. :“La procura speciale (al difensore della parte civile) si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo quando nell'atto non é espressa volontà diversa”

2. “Mancando l'espressa previsione legislativa (come per il difensore dell'imputato), in assenza di specifica procura, il difensore della parte civile non é, come tale, legittimato a proporre impugnazione. Per esercitare tale facoltà , egli deve essere munito di specifica procura a norma dell'art.122 c.p.p., la quale non deve necessariamente essere successiva alla pronuncia di impugnare, ma può anche precederla (art. 37 disp.att.c.p.p.). Ne consegue che il mandato ad impugnare può ben essere compreso nella procura speciale rilasciata in calce all'atto di costituzione di parte civile, purché tuttavia il conferimento dello specifico potere di impugnazione sia espresso. (In motivazione la Corte ha precisato che il semplice riferimento, nel testo della procura speciale di cui all'art.100 comma1 c.p.p., al conferimento di rappresentanza per “ogni stato e grado del procedimento” é idoneo a vincere la presunzione relativa di limitazione degli effetti dell'atto ad un determinato grado stabilita dal successivo comma 3, non invece a trasferire il potere di impugnazione, per il quale, pur non essendo necessaria una formula sacramentale, é tuttavia indispensabile una inequivoca espressione di volontà” (Cass. Pen. Sez. VI, 11 aprile 1996, n. 3459, Di Benedetto).

6. "Poiché la parte civile é legittimata , a norma dell'art. 576, comma primo c.p.p. , a proporre impugnazione contro i capi della sentenza di proscioglimento ai soli effetti civili, la sua richiesta, in sede di impugnazione, deve fare riferimento specifico e diretto, a pena di inammissibilità del gravame, agli effetti di carattere civile che si intendono conseguire. Ne deriva che una richiesta della parte civile impugnante al giudice del gravame, riguardante esclusivamente l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, prosciolto nel precedente grado di giudizio, rende inammissibile l'impugnazione, in quanto richiede al giudice adito di deliberare soltanto in merito a un effetto penale, che esula dai limiti delle facoltà riconosciute dalla legge alla detta parte processuale" (Cass. Pen, sez.I, 8 giugno 1999, Pirani e altri).

4)"Nell'ipotesi in cui la parte civile ottenga una pronuncia di merito per lei pregiudizievole, al fine di ottenere nel successivo grado di giudizio una modifica favorevole della suddetta decisione, non può avvalersi del gravame proposto dal pubblico ministero, il quale mira a conseguire finalità pubbliche volte soltanto all'attuazione della pretesa punitiva, ma deve presentare autonoma e motivata impugnazione. Ciascuna parte ha, infatti, l'onere di essere vigile nella difesa dei propri interessi, senza delega ad altri del compito della relativa tutela. Ne deriva che, nell'ipotesi in cui la parte civile non proponga gravame avverso la decisione per lei negativa, si verifica acquiescenza e, quindi, quest'ultima acquista autorità di cosa giudicata. Le norme civili, che disciplinano (art. 329) la materia, trovano, infatti, applicazione nel procedimento penale, poiché non v'è una specifica previsione contraria e la disposizione é perfettamente compatibile con il diverso rito" Cass. Pen. Sez. III, 3 dicembre 1996,n. 10305, Pellinacci) Vedi però anche la massima seguente.

5)“In tema di impugnazione per il principio di immanenza della costituzione di parte civile, la stessa, una volta ammessa, ha diritto a partecipare alle fasi successive alla prima e di vedersi riconosciuto (senza che ciò rappresenti violazione del principio del divieto della “reformatio in peius”) il diritto al risarcimento del danno, anche se essa non ha impugnato la sentenza di proscioglimento in primo grado, appellata dal solo P.M. Invero, la autonoma facoltà di impugnazione, concessa alla parte civile dall'attuale ordinamento, é prevista in aggiunta a quella del P.M., ed a tutela degli interessi civili, anche quando il rapporto processuale penale sia esaurito per la mancata impugnazione della sentenza da parte dell'organo dell'accusa o dell'imputato” (Cass. Pen. Sez. V, 21 ottobre 1999, n.12018)

6)“La parte civile può partecipare alla fase di impugnazione senza necessità di una nuova costituzione per il principio di “immanenza” (art. 76)” - Ghiara, in Commentario al nuovo codice di procedura penale, UTET. Vol.I, passim). Ciò significa che, nel caso l'imputato abbia impugnato la sentenza di condanna, la parte civile potrà senza bisogno di un nuovo atto di costituzione : stare nel giudizio di impugnazione, concludere in questo per la conferma della precedente sentenza e per una condanna dell'impugnante alle spese processuali. E' discutibile invece (come si vede dalla sopra riportata giurisprudenza) che ciò anche significhi che, in caso di proscioglimento dell'imputato e di impugnazione del solo P.M., la parte civile possa in sede di giudizio di impugnazione chiedere la condanna dell'imputato al risarcimento.

XX

Affidamento ordinario (art. 47 l. 354/75)

Premessa-L'affidamento ordinario é previsto dall'art. 47 L. 26 luglio 1975 n.354 (Legge sull'Ordinamento penitenziario).

La richiesta di affidamento puó (naturalmente) essere presentata solo dopo che la sentenza di condanna é diventata irrevocabile.

Detto ciò passiamo a descrivere il relativo procedimento che, lo diciamo subito, presenta particolarità diverse, a seconda che, la persona di cui si vuol chiedere l'affidamento, sia già detenuta o no.

I- Attività preparatoria alla richiesta , in ipotesi di affidando detenuto.

Prima di tutto, se la detenzione é dovuta a una misura cautelare (arresti domiciliari, custodia in carcere....) l'avvocato, se convinto che il giudice del processo (testardo!) non revocherà la misura e che prima o poi vi sarà una sentenza irrevocabile di condanna, cerca in ogni modo di affrettare la chiusura del procedimento di cognizione (chiedendo il giudizio abbreviato, facendo rinunciare all'eventuale impugnazione...).

Poniamoci ora nel caso che la sentenza, come che sia, sia diventata irrevocabile. Aspetterà il difensore che il P.M. gli notifichi l'ordine di esecuzione (di cui all'art. 656) ? No, di certo: il condannato é detenuto (essendosi la misura cautelare convertita in pena definitiva) mentre se invece godesse della misura alternativa sarebbe a piede libero : bisogna muoversi, presentare l'istanza di affidamento (di cui alla formula B) subito, senza neanche aspettare che l'Ufficio esecuzione del P.M. comunichi al direttore del carcere , più precisamente allo “ufficio matricola” , il passaggio in giudicato della sentenza.

II- Attività preparatoria della richiesta, in ipotesi di affidando a piede libero.

Certo, in tale ipotesi il difensore non é pressato dall'urgenza come nel caso difenda un detenuto. Infatti il pericolo che il condannato venga messo in carcere nelle more della procedura (intesa ad ottenere l'affidamento), ora (dopo l'intervento della L. 27 maggio 1998 n.165 sull'art. 656) non esiste più: per l'art. 656 come novellato, il P.M. emette, sì, l'ordine di carcerazione anche nei casi in cui astrattamente é ammissibile una misura alternativa (v. melius, il 5° co art. 656), però con contestuale decreto lo sospende .

Con tutto ciò il nostro suggerimento al difensore é quello dell'antica saggezza popolare: chi ha tempo non aspetti tempo: il P.M. , se l'istanza non é presentata entro 30 giorni dalla notifica dell'ordine di carcerazione, deve revocare “immediatamente” il suo decreto di sospensione (v. co. 8 sempre dell'art. 656): quindi il difensore ha disponibili per presentare l'istanza solo 30 giorni e non sono poi tanti se si deve: contattare l'affidando, farsi dare la nomina, procurarsi dei documenti....

III- Presentazione dell'istanza-

L'istanza va redatta (in carta semplice) seguendo la traccia data dalle formule A e B a seconda che l'interessato sia, o no, detenuto.

- Legittimato a proporre l'istanza, oltre naturalmente all'interessato, é anche il difensore: quello "nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, quello che lo ha assistito nella fase del giudizio". Naturalmente la nomina deve risultare nelle forme di cui agli artt. 96 ss. Nel caso il difensore sia quello stesso del giudizio di cognizione la nomina in teoria non andrebbe rinnovata; in pratica, però, é opportuno che anche in tal caso il difensore si faccia rilasciare una nuova nomina (anche se la precedente avesse riguardata esplicitamente la fase esecutiva); infatti la precedente dichiarazione di nomina, inserita com'è nel fascicolo della cognizione (che naturalmente si trova nel fascicolo del giudice della cognizione), non risulta al magistrato della Procura e del Tribunale (che si potrebbe essere costretti a contattare).

- Entro 30 giorni dalla notifica dell'ordine di esecuzione (con contestuale decreto di sospensione di questa), l'istanza (unitamente alla documentazione che si intende allegare) va presentata : se l'imputato é a piede libero (non nella cancelleria del tribunale di sorveglianza , ma) nella segreteria (ufficio esecuzione) della Procura della Repubblica (che ha emesso l'ordine di esecuzione – v. co. 6 art. 656); se l'imputato é detenuto , nella cancelleria del magistrato di sorveglianza (o, se presentata direttamente dall'affidando, all'ufficio matricola del carcere - sarà poi il direttore di questo a provvedere a farla pervenire al magistrato di sorveglianza insieme alla cartella personale del detenuto stesso).

IV- *Istruttoria dell'istanza*- Il tribunale di sorveglianza (in pratica, il cancelliere) una volta pervenuta ai suoi uffici l'istanza, provvede alla sua istruttoria (senza preoccuparsi troppo di rispettare il termine di 45 giorni entro il quale, secondo il comma 6 art. 656 , il tribunale dovrebbe, sull'istanza, decidere: é questo un termine ordinario che viene normalmente disatteso e superato).

Più precisamente il tribunale acquisisce: 1) il certificato penale; 2) estratto della sentenza di condanna; 3) i "carichi pendenti" (nei luoghi di : nascita, residenza, domicilio, del subito arresto, dei perpetrati reati o...in alcuni soli di tali posti secondo...la diligenza dell'Ufficio); 4) relazione del C.S.S.A. (Centro Servizi Sociali Adulti) sui rapporti interfamiliari, sul dove andrebbe a vivere il detenuto, sull'effettiva esistenza dell'attività risocializzante (...) ; 5) relazione (eventuale) sull'osservazione e sul trattamento in istituto (svolta dall'équipe di cui all'art. 80 L. 354/57); 6) relazioni della Polizia e dei Carabinieri sulla personalità del condannato e in particolare su suoi eventuali collegamenti con la malavita organizzata.

E il difensore starà con le mani in mano ? No, certamente, egli dovrà cercare di confortare l'istanza con documenti che comprovino che il provvedimento di affidamento richiesto può " contribuire alla rieducazione del reo e ad assicurare la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati" (art. 47 co. 2).

La documentazione che di solito si produce in una procedura di affidamento ordinario é la seguente:

– Dichiarazione che il condannato svolge attività lavorativa (dichiarazione ovviamente rilasciata di solito dal datore di lavoro e che, di solito, si cerca di far redigere in sua carta intestata) o che potrebbe, se lasciato a piede libero, iniziare un'attività lavorativa (dichiarazione questa che ovviamente di solito

viene rilasciata da un'impresa disponibile all'assunzione dell'affidando).

2) Documento comprovante che l'affidando ha o avrebbe un domicilio stabile (documento che può essere dato: da un contratto di locazione, da una dichiarazione della persona che ospita o é disposta ad ospitare l'affidando...).

3) Documento comprovante l'avvenuto risarcimento del danno (é il miglior biglietto da visita!).

4) Documentazione da cui risulta che l'affidando si é già dato o é disposto a darsi ad un'attività di volontariato sociale.

Naturalmente non é da pensare che l'avvocato provveda direttamente all'acquisizione della documentazione di cui sopra: egli si limita a far presente al cliente l'opportunità di acquisire tale documentazione: sarà poi il cliente a fare gli opportuni “giri” per acquisirla.

Una cosa importante che l'avvocato deve far presente al cliente é quella di tenere buoni rapporti col Servizio Sociale (puntualità ai colloqui...): é una cosa importantissima: una relazione negativa dei “servizi” può pregiudicare irrimediabilmente l'accoglimento dell'istanza.

Quando deve essere prodotta la documentazione di cui sopra? Quando l'istanza parte da condannato già detenuto (e quindi mira ad ottenere dal Magistrato di sorveglianza la scarcerazione) é senz'altro opportuno produrla al momento stesso del deposito dell'istanza (e questo perché il Magistrato di sorveglianza potrebbe rifiutare la scarcerazione se ritenesse non fondata l'istanza). Negli altri casi, si può aspettare a produrla fino a cinque giorni prima dell'udienza (termine indicato dalla Legge che però nella pratica spesso viene bypassato).

V- *Udienza del tribunale.*- Naturalmente sia al difensore che al condannato viene notificato “avviso” dell'udienza di trattazione dell'istanza.

Questa udienza “ si svolge con la partecipazione del difensore e del rappresentante dell'ufficio del pubblico ministero. L'interessato può partecipare personalmente alla discussione e presentare memorie” (v. art. 71-bis co.1).

Per prassi il tribunale (composto anche da giudici laici) non delibera seduta stante, ma, finita l'udienza, e certe volte anche alcuni giorni dopo (per cui anche se il difensore avesse detto nella discussione cose interessanti, ben poche di esse rimarrebbero nella testa dei giudici al momento di decidere!).

Naturalmente “l'ordinanza che conclude il procedimento di sorveglianza é comunicata (...) all'interessato e al difensore” (v. art. 71-bis co.4); e questo deve avvenire “nel termine di dieci giorni dalla data della deliberazione”.

Stesso termine di dieci giorni c'è per proporre ricorso per cassazione (v. melius, art. 71-ter).

Formula A : Richiesta di affidamento proposta da condannato libero.

*Al tribunale di sorveglianza di Canicattì
per il tramite del Pubblico Ministero*

Il sottoscritto avv. Cicero del Foro di Canicattì con Studio in Canicattì via Roma 3(1), difensore in virtù di mandato in calce al presente atto (2) di Lestofanti Mario nato il 06.10.76 a Robiria in forza di mandato (con contestuale elezione di domicilio)in calce al presente atto

premessi:

- che contro Lestofanti Mario deve eseguirsi la condanna a due anni di reclusione pronunciata dal Tribunale di Canicattì con sentenza 15.10.2011 divenuta irrevocabile in data 15.02.2012;*
- che la procura della Repubblica presso il Tribunale di Canicattì ai sensi dell'art. 656 c.p.p. ha già emesso in data 10.04.2012 il relativo ordine di esecuzione notificato in data 10.05.2012;*
- che ricorrono tutti i presupposti e le condizioni previste dall'art 37 dell'Ordinamento per la concessione dell'affidamento, in quanto:*
 - il condannato é disposto a impegnarsi ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite nel corso dell'affidamento dal Tribunale di sorveglianza e/o dal Magistrato di sorveglianza ;*
 - che Lestofanti attualmente libero andrebbe ad abitare (3) nell'appartamento sito in Canicattì via Roma n.1 ospite della sig.ra Fiordaliso Concetta a ciò dettasi disponibile come risulta da dichiarazione ad hoc che si allega (doc.2) e che pertanto potrà essere facilmente contattato e controllato dal Servizio Sociale ;*
 - che Lestofanti é intenzionato a svolgere (4) al più presto attività lavorativa come cameriere presso la Ditta “Bar Piacevolezze” che é intenzionato ad assumerlo come lavoratore subordinato , come da dichiarazione ad hoc che si allega (doc. 4);*
 - tanto premesso , l'esponente, a norma dell'art. 47 L. 26.07. 1975 n. 354 e successive modificazioni*

chiede

- che Lestofanti Mario sia ammesso al beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale.*

Con osservanza

(Avv. Cicero)

Avvertenze

(1) Ma l'istanza può essere presentata direttamente dall'affidando. N.B. Comunque sia, qualora l'istanza sia proposta da soggetto non detenuto deve contenere ex art. 677, co.2bis c.p.p. , a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio per le notificazioni. Secondo un orientamento giurisprudenziale l'obbligo di dichiarare o eleggere domicilio, ai sensi dell'art. 677 c.2 bis grava anche il soggetto che si trovi in stato di detenzione domiciliare, (questo perché la ratio dell'art. 677 é quello di facilitare al competente ufficio giudiziario la ricerca del domicilio del notificando – ricerca che, facile quando il notificando é ristretto in carcere, diventa difficile sia quando é a piede libero sia anche quando é agli arresti domiciliari.

N.B. La formalità relativa alla dichiarazione o all'elezione di domicilio, secondo un orientamento giurisprudenziale , ha natura strettamente personale e non può essere surrogata dalla mera indicazione o elezione fatta dal difensore.

Ma naturalmente la nomina e la elezione di domicilio possono essere fatte con

autonomo atto ad hoc

(3) Oppure : “Il Lestofanti risiede in Canicattì via Roma 3 e pertanto é facilmente contattabile.....”

(4) Oppure “ svolge”.

Formula B : richiesta di affidamento da parte di detenuto

*Al Tribunale di sorveglianza di Firenze
per il tramite del Magistrato di sorveglianza di Arezzo*

il sottoscritto avv. Cicero I del Foro di Arezzo con Studio in Arezzo via Cellini,7 difensore in virtù di specifico mandato di Lestofandi Alfredo (d'ora in poi, il condannato) nato ad Arezzo il 06.07.56, attualmente detenuto nella casa circondariale di Arezzo , in espiatione della condanna inflitta con Sentenza del Tribunale di Arezzo in data..... e per Ordine di esecuzione in data..... della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo

Premesso

- che il condannato é pronto ad osservare tutte le prescrizioni che gli venissero impartite dall'Autorità Giudiziaria, direttamente o indirettamente, relative al comportamento da tenere durante il periodo di affidamento;*
- che in caso di concessione del beneficio il condannato andrebbe ad abitare in casa della sorella Maria Lestofanti , che si é dichiarata disposta ad ospitarlo gratuitamente (v. doc. 1);*
- che il condannato si propone di svolgere il lavoro (1) di cameriere presso la ditta “ Mangiar sano” con sede in Arezzo via Braccioli 7 , che si é già dichiarata disposta ad assumerlo alle sue dipendenze (v. doc.2):*
- che il protrarsi della detenzione comporterebbe al condannato un grave pregiudizio in quanto gli farebbe perdere una occasione di lavoro preziosa per il suo reinserimento nella società;*
- tanto premesso, visto l'art. 47 L. 26.07.1975 n.354*

chiede

all'ill.mo Magistrato di sorveglianza di sospendere la pena inflitta a Lestofandi Alfredo con Sentenza..... e all'ill.mo Tribunale di sorveglianza di ammettere lo stesso Lestofanti allo “affidamento in prova” come misura alternativa a tale pena..

Con osservanza

(Cicero I)

Avvertenze

(1) Oppure : “ che il condannato, attualmente senza lavoro, é però in grado di provvedere alle sue necessità con il reddito che gli deriva dal suo patrimonio”.

Vedi anche le “avvertenze” in calce alla “formula A “.

XXI Semilibertà

L'istituto della semilibertà é disciplinato dagli artt. 48ss dell'Ordinamento penitenziario (l. 26.07.1975 n.354).

L'Ordinamento penitenziario nell'art. 50 prevede tre diverse tipologie di semilibertà :
1) la semilibertà come alternativa alle pene di breve durata (c.1 art. 50); 2) la semilibertà alternativa alla reclusione superiore ai tre anni e all'ergastolo (co.2 primo periodo art.50) ; 3) la semilibertà surrogatoria (co.2 secondo periodo art. 50).

Le semilibertà sub 1) e sub 3) possono ottenersi senza passare per l'espiazione di una parte della pena (ciò che rappresenta un grande vantaggio, dato che il semilibero é assegnato “in appositi istituti o apposite sezioni autonome” , ha la possibilità di “trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto” ecc. - v. art. 48). Però per ottenere tali tipi di semilibertà (senza previa espiazione pena) bisogna essere lesti : presentare (alla Procura della Repubblica che ha emesso l'ordine di carcerazione) entro trenta giorni (dalla notifica dell'ordine di carcerazione) l'istanza ad hoc (vedi formula A).

La semilibertà rientrante nella tipologia sub 2) va chiesta (vedi formula B) quando già il condannato é in espiazione della pena e va presentata (non più alla Procura, ma) al Magistrato di sorveglianza (nel caso che sia presentata, non dal difensore, ma dal condannato, essa sarà naturalmente presentata all'ufficio matricola dell'istituto carcerario e sarà il direttore di questo a farla pervenire al Magistrato di sorveglianza insieme alla cartella personale del detenuto).

Per ottenere la semilibertà occorre dimostrare che il condannato vuole e può essere “ reinserito nella vita sociale”.

Di solito la prova di ciò é data da dichiarazioni (possibilmente in carta intestata al dichiarante – non occorre invece nessuna autentica della sua sottoscrizione) attestanti che, metti, la ditta Vattelapesca ha o intende avere alle sue dipendenze il sig.X (il condannato, cioè) o che l'istituto Tal dei Tali conta tra i suoi allievi sempre il sig. X (cioè sempre il condannato) e cose simili (a cui il Tribunale di sorveglianza può credere o fingere di credere).

“Aiutano” anche molto : una dichiarazione della parte lesa attestante l'avvenuto risarcimento; una certificazione da cui risulta che il condannato già ha svolto attività di volontariato sociale.

Per quel che riguarda lo svolgimento della procedura dopo la presentazione dell'istanza, v. artt. 71 ss Ordinamento penitenziario e quanto da noi detto a proposito parlando dell'istituto dell'affidamento in prova.

Formula A: Istanza di semilibertà per condannato in stato di libertà

*All'ill.mo Tribunale di sorveglianza di Genova
tramite il Pubblico Ministero*

Il sottoscritto Cicero I del Foro di Genova (1) nell'interesse di Lestofanti Alfredo nato a Genova il 07.08.1988 e ivi residente con domicilio eletto ai fini del presente

*atto in Genova, via Roma 3 presso il suo studio;
nella sua qualità di difensore ,tale risultante da atto in calce contenente il mandato
ad hoc (e contestualmente l'elezione di domicilio)*

premesse

*che il Lestofanti Alfredo é stato condannato con Sentenza n 564 /2011 del Tribunale
di Genova in data 22.11.2011 alla pena di un anno di reclusione;*

*- che al Lestofanti é stato notificato in data.....l'Ordine di esecuzione relativo a tale
Sentenza;*

*- che , come risulta da tale Ordine, la pena residua da espiare é di sei mesi di
reclusione;*

*- che dalla commissione dei fatti per cui é stata emessa condanna, il Lestofanti ha
tenuto comportamento esemplare (...);*

*- che il Lestofanti svolge da tempo una stabile attività lavorativa (v. all.1) e ha una
stabile dimora (vedi allegato II);*

- tutto ciò premesso, visto l'art. 50 Ord. Pen.

Chiede

*che il Lestofanti sia ammesso all'espiazione della pena nella forma alternativa della
semilibertà.*

Con osservanza

Genova.....

(Avv. Cicero I)

Avvertenze-

(1) Oppure: “ Il sottoscritto Lestofanti Alferdo nato a Genova il 07.08.1988 , ivi
residente , con l'assistenza dell'Avv. Cicero I che nomina suo difensore e presso il cui
Studio in Genova, via Fiasella 3 elegge domicilio.....”

- L'avvocato che non abbia difeso il condannato nella fase del giudizio per
sottoscrivere validamente dovrà munirsi di mandato ad hoc.

- “L'obbligo , per il condannato non detenuto, di accompagnare la domanda di misure
alternative alla detenzione con la dichiarazione o l'elezione di domicilio, come
stabilito dalla'art. 677 co. 2bis, sussiste anche quando la domanda sia avanzata dal
suo difensore (...) “ - Cass. 16.03.04 (ex “Commentario breve” cit.) . N.B. Tale
obbligo sussiste anche per il condannato che si trovi in stato di detenzione
domiciliare.

Formula B: istanza per la semilibertà presentata da detenuto

*Al Tribunale di sorveglianza di Genova
per il tramite del Magistrato di sorveglianza*

*il sottoscritto Avv. Cicero del Foro di Genova nella sua qualità di difensore per
mandato in calce di Lestofanti Alfredo nato il 07.08.1988 e in atto detenuto
nell'Istituto penitenziario di Genova-Marassi*

Premesso

che il Lestofanti Alfredo con Sentenza n.345 del Tribunale di Genova emessa

in data 23.12.2009 é stato condannato per il reato di rapina a 4 anni di reclusione oltre alla multa;

- che tale condanna é in fase di esecuzione dal 23.12.2010;

- che il Lestofanti ha manifestato la propria volontà di reinserimento sociale frequentando diligentemente i corsi (....);

- che non vi é pericolo di fuga in quanto (.....);

- tanto premesso, visto l'art. 50 Ord. Penit.

chiede

che sia concesso al condannato di espiare la residua pena nella forma della semilibertà.

Con osservanza

(Avv. Cicero I)

Avvertenze.

Nei casi di cui al primo comma art. 50 - qualora il condannato sia finito in carcere, metti per tardività dell'istanza rivolta al P.M.di sospensione della pena- questa potrà essere richiesta al magistrato di sorveglianza .

Vedi le avvertenze in calce alla formula A

XXII

Detenzione domiciliare

La misura alternativa della “detenzione domiciliare” consente di espiare la pena “nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza” (v.art. 47-ter co.1 Ordinamento penitenziario).

Rappresenta quindi per un condannato un grande beneficio; a cui peraltro si può accedere in base a diversissimi presupposti (v. art. 47-ter e 47-quater)

Quindi é diversa la documentazione che l'interessato al beneficio deve produrre da caso a caso.

Limitandoci al caso previsto dall'art. 47ter co. 1bis, diremo che la documentazione da produrre é quella che serve a tranquillizzare il tribunale di sorveglianza sui due pericoli da lui più paventati: che il condannato approfitti della misura alternativa per commettere altri reati o per darsi alla fuga.

Gioverà , quindi, produrre documentazione che comprovi che il condannato, ha o avrà un lavoro, ha o avrà una stabile dimora, si é dato o si darà a opere di volontariato sociale. Naturalmente anche il risarcimento del danno arrecato con il reato, dimostrando una resipiscenza del condannato, conforta l'accoglimento dell'istanza.

L'istanza va indirizzata al tribunale di sorveglianza (v. art.70 Ordinamento penit.), ma , se il condannato é a piede libero, va presentata (entro 30 giorni dalla ricezione della notifica dell'ordine di esecuzione – v. co, 5 art. 656 !) tramite il pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione; mentre, se il condannato é detenuto, va presentata tramite il Magistrato di sorveglianza.

E “se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire ? Allora si applicherà il co. 10 art. 656 : il p.m. (a cui dovrà essere presentata l'istanza) sospenderà l'ordine di esecuzione e “fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permarrà nello stato detentivo nel quale si trova” (v. melius il citato co.10).

Di seguito riportiamo le formule utili per la redazione dell'istanza.

Formula A : istanza per la detenzione domiciliare presentata per il condannato a piede libero

*Al Tribunale di Sorveglianza di Genova
per il tramite del Pubblico Ministero*

il sottoscritto avv. Cicero I del Foro di Genova (1) nella qualità di difensore (v. mandato in calce) di Lestofanti Attilio nato a Genova il 07.08.1087, ivi residente, ivi domiciliato in via Roma 3 presso e nello Studio del sottoscritto avvocato esponente (v. elezione di domicilio in calce al presente atto)

premessso

-che il Lestofanti A é stato chiamato ad espiare la pena di anni due di reclusione (si veda Ordine di esecuzione del P.M. in data ...) come residuo della maggior pena comminata dalla Sentenza n. 546/2011 emessa dal Tribunale di Genova in data

.....;

- che i fatti per cui é condanna risultano commessi il 21 settembre 2005;
- che successivamente il Lestofanti ha tenuto un comportamento che rivela inequivocabilmente la sua volontà di riabilitarsi e di inserirsi nell'ordinato vivere sociale, infatti (.....);

- tanto premesso, visto l'art. 47 ter L. 26 luglio 1975 n.354

fa istanza

a che il Lestofanti Attilio venga ammesso ad espriare la pena nella misura alternativa della detenzione domiciliare.

Con osservanza

Genova.....

(Avv. Cicero I)

Avvertenze.

(1) Oppure: “ Il sottoscritto Lestofanti Attilio nato a Genova il 07.08.1987 res in Genova e ivi elett. domiciliato in via Roma 3 presso e nello Studio dell'Avv. Cicero I che nomina suo difensore”.

- Attenzione, il domicilio del condannato non va semplicemente dichiarato dal difensore ma deve risultare da atto sottoscritto del condannato stesso.

Formula B: istanza di detenzione domiciliare per condannato già detenuto

Al Tribunale di Sorveglianza

per tramite del Magistrato di Sorveglianza

il sottoscritto avv. Cicero I del Foro di Genova nella sua qualità di difensore (vedi mandato in calce) di Lestofanti Attilio nato il 07.10.1987 a Genova e ivi residente

premessso

- che il Lestofanti Attilio deve espriare la pena della reclusione per anni uno quale residuo di maggior condanna comminata con Sentenza n....del Tribunale di Genova in data.....;

- che successivamente a detta condanna il Lestofanti ha tenuto un comportamento che, non é solo rispettoso della Legge, ma rivela la sua ferma intenzione di reinserirsi nella vita sociale – infatti (....) ;

-tanto premesso visto l'art. 47ter L. 26.7.1975 n.354

fa istanza

all'ill.mo Tribunale di Sorveglianza a che conceda al Lestofanti Attilio la misura alternativa della detenzione domiciliare e all'ill.mo Magistrato di Sorveglianza a che, in osservanza del co. 1 quater art. 47 ter della Legge richiamata, disponga, di detta misura, l'applicazione provvisoria.

Con osservanza

Genova.....

(avv. Cicero I)

Avvertenze.

Vedi quelle riportate in calce alla precedente formula.

XXIII

Misure alternative a favore dei tossicodipendenti e alcooldipendenti

Il nostro Legislatore prevede misure alternative “agevolate” :1) “nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi” (art. 94 D.P.R. 09.10.1990 n. 309); 2) nei riguardi di persona che (non sia solo tossicodipendente, ma) sia stata condannata per “ un reato commesso in relazione al proprio stato di tossicodipendente” (art. 90 D.P.R. 09.10.90 n.309); 3) nei confronti di coloro che sono affetti da “AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria” siano o no tossicodipendenti (e potrebbero ben non esserlo, dato che l'AIDS lo può prendere anche chi, tossicodipendente, non é) e che “ hanno in corso o intendono intraprendere un programma di cura” (v. melius l'art. 47 quater Ordinamento penitenziario).

Di seguito ci limiteremo a parlare delle misure “agevolate” sub 1 e sub 2).

Affidamento in prova per tossicodipendenti e alcooldipendenti (art.94 D.P.R. 309/1990)

- *Attività preparatoria all'istanza*- Ovviamente la richiesta di affidamento può essere presentata solo dopo che la sentenza é diventata irrevocabile.

Però già prima del passaggio in giudicato della sentenza é opportuno che il difensore dia istruzioni al suo assistito (tossicodipendente o alcooldipendente) perché crei i presupposti necessari per l'ottenimento del beneficio.

Prima di tutto l'affidando – che già non abbia in corso un programma di recupero – dovrà mettersi in contatto con una ASL (Servizio salute mentale) o “ con uno degli enti previsti dall'art.115” del D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 (si pensi a, San Patrignano, Comunità di Don Mazzi....) per concordare un programma di attività terapeutica. A tal fine l'affidando, se detenuto, potrà limitarsi a scrivere una lettera : sia l'ASL, sia gli “enti ausiliari” (di cui all'art. 115) non hanno difficoltà a mandare un loro rappresentante in carcere, e ciò di solito dopo pochi giorni.

Una volta che il condannato avrà ottenuto il programma terapeutico (e una dichiarazione dell'ente ausiliario di “disponibilità all'accoglienza”, cioè a dare l'assistenza terapeutica – ma questo , naturalmente, se il programma va attuato, non con l'ASL, ma appunto con un ente privato), egli ancora dovrà procurarsi (dall'ASL!) la certificazione dell'effettiva esistenza dello stato di tossicodipendenza (o alcooldipendenza) e dell'idoneità del programma (v. melius, art.94 co.1).Di solito queste certificazioni vengono rilasciate con estrema facilità: infatti gli operatori delle ASL ritengono per principio dannoso al recupero del tossico/alcooldipendente la sua permanenza in una struttura carceraria e sono portati per principio ad agevolare ogni iniziativa che, da tale struttura, lo tolga.

Questa é la documentazione fondamentale per ottenere l'accoglimento dell'istanza di affidamento. A questa documentazione é bene aggiungere, se é possibile, quella di cui già si é fatto parola parlando dell'affidamento ordinario (prova del risarcimento del danno, di aver un lavoro o di poterlo ottenere....).

II- Presentazione dell'istanza- L'istanza, rivolta al Tribunale di sorveglianza, nel caso

di affidando a piede libero, va presentata al Pubblico Ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione e nel (breve) termine di 30 giorni previsto dal co.5 art. 656 (e, attenzione, di ricordarsi di fare l'elezione o dichiarazione di domicilio di cui al co. 2bis art. 677 !); nel caso di affidando detenuto, va presentata alla Magistrato di sorveglianza (a cui andrà chiesta la provvisoria applicazione della misura stessa, di cui al co.2 art. 94).

L'istanza potrà essere redatta sulla falsariga della “formula A” , con qualche intuitiva modifica nel caso che riguardi condannato già detenuto.

E passiamo alla misura alternativa “agevolata” di cui all'inizio abbiamo detto sub 2).

Sospensione dell'esecuzione (art. 90 D.P.R. 309/90).

Nel caso il condannato, non sia solo tossicodipendente, ma sia stato condannato proprio per un “reato commesso in relazione al proprio stato di tossicodipendente”, egli può ottenere (se la pena da scontare non supera una certa misura) , qualcosa di ben di più che l'affidamento e precisamente può ottenere, prima, la sospensione dell'esecuzione della pena, qualora il tribunale di sorveglianza “accerti che egli si é sottoposto con esito positivo ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo” (v melius l'art.90) e , poi , “ se nei cinque anni successivi non commette un delitto non colposo punibile con la reclusione” l'estinzione delle “ pene e di ogni altro effetto penale” (v. melius l'art. 93 sempre del D.P.R. 309/90).

Da quanto detto già risulta che l'istanza di sospensione può essere proposta solo dopo che la sentenza é diventata irrevocabile. Ciò non significa che si deve aspettare quel momento per acquisire la documentazione: chi ha tempo non aspetti tempo. Sarà bene quindi che l'interessato si muova subito per concordare, con la ASL o con uno degli enti ausiliari di cui all'art. 115 T.U sugli stupefacenti, un programma terapeutico e socio-riabilitativo e per ottenere (dalla ASL) la certificazione “attestante il tipo di programma terapeutico e socio-riabilitativo prescelto, l'indicazione della struttura, anche privata, ove il programma é stato eseguito o é in corso, le modalità di realizzazione e l'eventuale completamento del programma” (v. co. 2 art. 91).

L'istanza va presentata : tramite il P.M. che ha emesso l'ordine di esecuzione e nei trenta giorni di cui al co-5 art. 656, se é nell'interesse di condannato ancora a piede libero (e in tal caso ricordarsi dell'elezione di domicilio di cui al co.2bis art. 677!), tramite il Magistrato di sorveglianza , se é nell'interesse di condannato detenuto.

Presentata l'istanza non resta al difensore che attendere la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza (art. 92 co.1) . Attenzione, però , all'ultimo periodo del co.1 art.92 : “ Se non é possibile effettuare l'avviso al condannato nel domicilio indicato nella richiesta o all'atto di scarcerazione e lo stesso non compare all'udienza, il tribunale dichiara inammissibile la richiesta”.

La formula B riguarda una richiesta di sospensione proveniente da condannato a piede libero; con un po' di intuito può essere adattata a una richiesta proveniente da condannato detenuto.

Formula A: istanza di affidamento di tossicodipendente non detenuto

*Al Tribunale di sorveglianza
tramite il Pubblico Ministero*

il sottoscritto avv. Cicero I del Foro di Genova nella sua qualità di difensore di Lestofanti Alfredo nato il 07.08.1987 in Genova, ivi residente ed ivi elettivamente domiciliato in via Roma 3 presso e nello Studio dell'esponente avv. Cicero I (v. dichiarazione di domicilio in calce al presente atto)

Premesso

che il Lestofanti é stato condannato con Sentenza n. 432/2012 emessa dal Tribunale di Genova in data 10.05.2012 a un anno di carcere;

che il ricorrente Lestofanti é tossicodipendente come risulta dalla dichiarazione ASL che si allega;

che l'esponente é però fermamente deciso a intraprendere un'attività terapeutica e socio-riabilitativa sulla base del programma concordato con la Comunità di San Patrignano (all.2) e già dalla ASL dichiarato idoneo (all.3);

che dai fatti per cui é condanna a tutt'oggi il Lestofanti ha dato prova di ravvedimento (.....)

tutto ciò premesso, visto l'art.94 D.P.R. 309/90

chiede

che venga concesso al Lestofanti Alfredo, come misura alternativa alla espiazione della pena di cui alla prefata condanna, l'affidamento in prova al Servizio Sociale.

Con osservanza

(Avv. Cicero)

Formula B : richiesta di sospensione della pena proposta da condannato in stato di libertà

*Al Tribunale di sorveglianza
tramite il Pubblico Ministero*

il sottoscritto Avv. Cicero I del Foro di Genova nella sua qualità di difensore di Lestofanti Alfredo nato il 07.08.1978 in Genova ivi residente e ivi elettivamente domiciliato in via Roma 3 presso e nello Studio dell'esponente avv. Cicero I (vedi elezione di domicilio in calce al presente)

premessò

che il Lestofanti é stato condannato a un anno di reclusione con Sentenza n342/2012 emessa dal Tribunale di Genova in data 08.09.2012:

che il Lestofanti era tossicodipendente come risultante dalla certificazione della ASL (all.1);

che però ha intrapreso un'attività terapeutica e socio-riabilitativa sulla base di un programma concordato con la Comunità di Santo Egidio (all.2) e dichiarato idoneo dalla ASL (all.3);

che il suddetto programma é stato portato a termine con esito positivo come risulta da dichiarazione rilasciata dalla Comunità di Santo Egidio (all.4);

tanto premesso, visto l'art 90 R.D.P. 309/90

chiede

*che ai fini degli artt. 90 e segg, D.P.R. 309/90 la pena come sopra inflitta sia
sospesa.*

Con osservanza

(Avv. Cicero)

XXIV Oblazione

I riferimenti legislativi sono: artt. 162, 162bis C.P. ; artt. 464,555,557,604 C.P.P. e soprattutto art. 141 disp. att. C.P.P.

Da tale normativa risulta che il nostro Ordinamento penale prevede due tipi di oblazione: l'oblazione "comune", ammessa solo per le contravvenzioni punibili solo con l'ammenda (art. 162 C.P.) e l'oblazione "speciale", ammessa anche per le contravvenzioni punibili (oltre che con l'ammenda) alternativamente con l'arresto (art. 162bis C.P.). Il meccanismo dei due tipi di oblazione é sostanzialmente identico: l'imputato versa una somma (fissata, dal Legislatore e non dal giudice, con riferimento a una quota del massimo dell'ammenda) e il reato si estingue. L'oblazione speciale si distingue da quella comune (oltre per la più gravosa quota da sborsare , anche) perché l'ammissione all'oblazione é soggetta ad una valutazione discrezionale del Giudice e , in compenso, per un più ampio margine di tempo concesso per la proposizione (melius, la riproposizione) della relativa domanda – cfr. co. 1 art. 162 e co.5 art. 162bis (v. melius, le "avvertenze").

Circa l'iter della procedura (v. art. 141 disp.att.) bisogna distinguere " se la domanda é proposta nel corso delle indagini preliminari" oppure no.

Prima ipotesi: proposizione della domanda nel corso delle indagini preliminari.

La domanda é redatta per iscritto (vedi formula A) e, anche se é indirizzata al Giudice delle indagini preliminari, va depositata nella segreteria del P.M. Penserà poi questi a far pervenire l'istanza al giudice (corredandola del suo parere). Il giudice "se ammette l'oblazione" " fissa con ordinanza la somma da versare" e ne " dà avviso all'interessato". Questi, procuratosi il modulo ad hoc (il modello F23) recandosi dove di dovere (in un ufficio postale, in una banca...), lo compila (ed é questa la cosa più difficile dell'operazione, dato che non é facile individuare i numeri di codice relativi ad ogni "voce"!), effettua il relativo versamento (all'ufficio postale, in banca...) e restituisce alla cancelleria del G.I.P. una copia del modulo (con tanto di timbri comprovanti l'avvenuto pagamento). A questo punto l'oblazione é fatta: non resta al giudice che "trasmettere gli atti al pubblico ministero per le sue determinazioni" (che nella normalità dei casi si concretizzano in una richiesta di sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato). Il G.I.P. - se la somma é stata tempestivamente ed esattamente pagata - chiuderà la procedura con una sentenza di n.d.p. (per estinzione del reato).

Seconda ipotesi: proposizione della domanda (di oblazione) a indagini preliminari concluse.

In tale ipotesi la domanda verrà depositata nella cancelleria del giudice o, se si é in udienza, verrà a lui presentata. Nel primo caso dovrà essere redatta per iscritto, nel secondo, potrà essere proposta (anzi normalmente verrà proposta) oralmente. Il giudice, acquisito il parere del P.M. ,deciderà se ammettere, o no, all'oblazione. Se deciderà per il sì, determinerà la somma da versare. E a questo punto l'iter dell'oblazione proseguirà come detto nell'ipotesi precedente: l'interessato si procurerà

il modulo ad hoc, lo riempirà ecc. ecc.

Formula A: istanza di oblazione

*Ill.mo Giudice delle indagini preliminari
presso il Tribunale di Genova*

il sottoscritto Giobatta Parodi nato il 06.07.1987 a Genova, ivi residente, e ivi domiciliato in via Roma 3 presso e nello Studio dell'avv. Cicero I che lo difende per mandato in calce

chiede

di essere ammesso ad obblazionare il reato di cui all'art. 664 C.P. per cui corrono indagini preliminari a suo carico nel procedimento n.40/2000 pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova

Con osservanza

Genova.....

(Firma di Giobatta).

Avvertenze

Legittimato a presentare l'istanza , non è il difensore (a meno che sia munito di procura speciale) ma solo il contravventore.

Oltre che in un atto autonomo, l'istanza può essere contenuta nell'atto di opposizione a un decreto penale .

Tenere presenti i termini (jugulatori!) degli artt. 162 e 162bis! E per quel che riguarda in particolare il procedimento di opposizione a decreto penale, che “ nel giudizio conseguente all'opposizione” non si può “ presentare domanda di oblazione”: quindi non dimenticarsi di presentare la domanda contestualmente all'atto di opposizione!

Attenzione, la domanda ex art. 162 bis può essere proposta “sino all'inizio della discussione” solo se precedentemente e “prima dell'apertura del dibattimento” proposta (e naturalmente rigettata).

In caso di rinvio a nuovo ruolo non si riaprono i termini di presentazione dell'istanza: in altre parole, basta che si sia aperto una volta il dibattimento perché il potere di fare oblazione sia perento. (cfr. T. Procaccianti Rapisardi, “Oblazione” in “Noviss. Dig. App.).

E' opinione di gran lunga prevalente che il co. 2 art. 162bis sia stato derogato dal posteriore (nel tempo) art. 141 disp. att.; con la conseguenza che il pagamento non debba essere più fatto al momento della proposizione della domanda.

Art. 141 co.4bis disp.att. : “ In caso di modifica dell'originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione, l'imputato é rimesso in termini per chiedere la medesima. Il giudice, se accoglie la domanda, fissa un termine non superiore a dieci giorni, per il pagamento della somma dovuta. Se il pagamento avviene nel termine il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del reato”.

XXV

Riabilitazione ordinaria

Di seguito ci occuperemo della riabilitazione ordinaria che é disciplinata dall'art. 179 c.p. e dall'art. 683 c.p.p. (e che é diversa dalle riabilitazioni “speciali” di competenza del tribunale dei minorenni e del tribunale militare).

La richiesta di riabilitazione va sottoscritta dal condannato; e, nel caso (che qui più ci interessa) che l'istanza debba essere poi depositata da un terzo (difensore, segretaria del difensore...) , la sottoscrizione va autenticata (ciò che può fare lo stesso difensore) ; nel caso invece l'istanza fosse portata dallo stesso riabilitando, provvederebbe l'Ufficio alla sua identificazione al momento del deposito .

Ma a quale tribunale di sorveglianza va presentata ? A quello del luogo di residenza del riabilitando (v. melius art. 677 c.p.p.).

La documentazione (necessaria per la decisione) viene raccolta dal tribunale stesso (v. art. 683 co.2). E' pertanto il tribunale che acquisisce : 1) gli estratti delle sentenze di condanna con l'indicazione della data del passaggio in giudicato;2) i certificati di espiata pena; 3) i certificati di avvenuto pagamento delle spese di giustizia e di avvenuto passaggio dell'articolo di campione alla tavola alfabetica (richiedendoli all'ufficio del campione penale di competenza); 4) i certificati dei carichi pendenti; 5) le relazioni della Polizia e dei Carabinieri.

Con tutto ciò non é raro che il riabilitando (che vuole affrettare la conclusione della procedura) si faccia parte diligente per acquisire, in tutto o in parte, tale documentazione e portarla alla cancelleria del tribunale. Nel caso deve tenere presente, per evitare inutili spese, che molti tribunali si accontentano delle copie semplici (idest, non autenticate) delle sentenze: quindi informarsi presso la cancelleria !

Tocca poi al riabilitando , e non al tribunale, l'acquisizione di un documento importantissimo ai fini dell'esito positivo dell'istanza: quello che comprova l'avvenuto risarcimento del danno : si tratterà di solito di una dichiarazione (senza necessità di sottoscrizione autenticata, ma preferibilmente redatta in carta intestata) della parte lesa.

Se il risarcimento non é avvenuto, il riabilitando dovrà farsi parte diligente per documentare il “giusto motivo” per cui non é avvenuto: rifiuto ad accettare della parte offesa, sue pretese esorbitanti e (di solito!) l'indigenza del riabilitando stesso.

Sempre é onere del riabilitando, documentare la sua indigenza quando a questa é dovuto il mancato pagamento delle spese processuali.

Sulla istanza il tribunale decide in camera di consiglio. Nella procedura é obbligatoria l'assistenza di un difensore (che, se non lo nomina il riabilitando, gli viene nominato d'ufficio dal tribunale).

Formula A : istanza di riabilitazione

Ill.mo Tribunale di sorveglianza

di Genova

il sottoscritto Giobatta Parodi nato a Genova il 6 settembre 1987 ed ivi res. in via Garibaldi 3 con domicilio eletto sempre in Genova via Fiasella 5 presso e nello

Studio dell'Avv, Cicero che nomina suo difensore

premessò

- che ha subito le condanne di cui alle seguenti Sentenze:

A. Sentenza Trib. Genova 21 maggio 1989 di condanna per furto;

B. Sentenza Trib. Genova 21 aprile 1990 di condanna per ricettazione

- che é trascorso il termine previsto dall'art. 179 C.P. e durante tutto questo tempo l'istante ha dato prove effettive e costanti di buona condotta,

- che si trova nell'impossibilità di risarcire il danno conseguente ai reati commessi come risulta dalla documentazione.....

- tutto ciò premesso

chiede

la riabilitazione con riferimento a tutte le condanne suindicate.

Genova 3 marzo 2002

(Firma di Giobatta Parodi)

per autentica (Firma di avv. Cicero)

Avvertenze

Tenere presente che la dichiarazione o l'elezione di domicilio é pretesa dal co. 2bis art. 677 a pena di inammissibilità

Sezione terza

Formulario della procedura penale

I

Atto di querela

Ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica

- il sottoscritto Giobatta Parodi nato a Genova il 6 agosto 1976 ed ivi residente in via Capo Santa Chiara 2

- é costretto alla seguente querela.

Narrativa dei fatti:

1) In data 4 maggio 1990, sul Quotidiano "Il Gazzettiere" é apparso un articolo dal titolo "Una dubbia paternità".

2) In tale articolo si diffama la memoria del Padre dell'esponente, Luigi Parodi, morto il 3 maggio 1980 affermando che.....(omissis).....

Tutto ciò premesso, l'esponente presenta

Querela

- contro Luigi Rossi res. in Genova, via Roma 4 e Luigi Bianchi res. sempre in Genova, via Firenze 5 e contro quanti altri , da identificare, fossero autori, in concorso o no, dei fatti sopra esposti

-chiedendone la punizione per i reati previsti dagli artt. 594-595 C.P. e per quegli altri reati meglio ritenuti.

Possono testimoniare sui fatti sub 1-2: 1) Verde Speranza, res. in Genova, Corso Buenos Aires, 3; 2) Leale Dicitore, res. in Genova, Corso XX Settembre 2.

Con riserva di indicare altri testimoni, produrre documentazione e costituirsi parte civile.

L'esponente nomina suo difensore l'Avv. Cicero I del Foro di Genova presso il cui Studio in Genova, via Fiasella 6 elegge domicilio e Lo incarica (art. 333 co.1) della presentazione all'Autorità competente del presente atto di querela.

Ai sensi dell'art. 408 co.2 l'esponente chiede di essere informato di un'eventuale richiesta di archiviazione. Ai sensi dell'art. 459 co.1 l'esponente si oppone all'emissione di un Decreto penale. Ai sensi dell'art. 335 co.3 C.P.P. l'esponente chiede che gli vengano comunicate le iscrizioni di cui ai commi 1 e 2 stesso articolo .

Con osservanza

Genova 14 febbraio 2001

(Firma di Giobatta Parodi)

Per autentica

(Firma dell'avvocato Cicero I)

Avvertenze

1) I riferimenti legislativi sono a: artt. 120-126 C.P.; artt. 336 ss C.P.P.

2) La querela va redatta in carta semplice.

3) " Per la valida sussistenza della querela non occorre che l'istanza di punizione sia diretta contro una determinata persona, ma basta che concerna il fatto delittuoso spettando all'autorità giudiziaria l'identificazione del reo" (Cass. 15 luglio 1953, Di Paola).

4) "La querela inviata per posta o presentata da un incaricato deve essere munita, a norma dell'art. 337 comma 1 c.p.p. , dell'autenticazione della sottoscrizione da

soggetto a ciò legittimato e quindi, ai sensi dell'art. 39 disp. att. , anche dal difensore, nominato formalmente, con atto precedente o contestuale, ovvero tacitamente.

La nomina tacita può essere desunta dalla stessa attività di autenticazione, dall'elezione di domicilio del querelante presso lo studio dell'avvocato, dalla presentazione dell'atto all'autorità competente ad opera del legale, dall'attività difensiva dalla parte svolta nel successivo giudizio” (Cass. Pen. ,sez.V, 21 . 04. 1999,, n. 8742).

5) In tema di querela, non essendo stata posta una precisa delimitazione in ordine ai luoghi ove detto atto é presentabile, deve considerarsi applicabile in via di analogia la disposizione dell'art.5 c.p.p. (che, relativamente alla richiesta di procedimento, indica espressamente qualsiasi ufficio del P.M.), apparendo logico l'intento del legislatore di lasciare ampia possibilità al querelante di presentare l'atto che determina il presupposto necessario per l'incriminalità dell'illecito subito” - Cass. Pen. Sez. V, 08.01.1990 n.51, Trezzi.

6) “L'esercizio del diritto di querela per i minori degli anni quattordici spetta a ciascuno dei genitori, in maniera congiuntiva o disgiuntiva; agli effetti della querela, pertanto, ogni genitore può, indipendentemente dalla volontà manifestata dall'altro genitore, svolgere la stessa attività con effetti identici ed autonomi; ne consegue che, in caso di contrasto fra la volontà dell'uno e dell'altro genitore, prevale la volontà del genitore che intende esercitare il diritto di querela (...)” - Cass. 22.12.1969 Marciano .

7) “ Nel caso di società per azioni la querela nell'interesse della società può essere validamente presentata dal consiglio di amministrazione, direttamente o a mezzo di tutti i suoi componenti o a mezzo di mandato speciale rilasciato caso per caso, o anche dal consigliere delegato, poiché l'art. 2381 c.c. stabilisce che il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno dei suoi membri, escluse solo quelle attinenti alla redazione del bilancio, all'aumento e alla riduzione del capitale” (Cass. 10 maggio 1867, Tretti).

8) “ L'atto di querela nell'interesse di enti collettivi si arricchisce di un elemento ulteriore: l'art. 337.3 esige che in tali casi sia indicata la fonte dei poteri di rappresentanza del soggetto che si attiva per proporre querela, talchè l'autorità giudiziaria sia messa in condizioni di effettuare agevolmente il riscontro circa la legittimazione del legale rappresentante” - Renzo Orlandi, *Commentario al nuovo codice di procedura penale*, a cura di Chiavario .

II Rimessione di querela

La remissione di querela é prevista dagli artt. 152 ss. C.P. e 340 C.P.P.

Il modo più semplice per effettuarla é che la parte offesa faccia la relativa dichiarazione (orale) in udienza davanti all'Autorità Giudiziaria procedente oppure recandosi a una qualsiasi Stazione della Polizia o dei Carabinieri . In entrambi i casi verrà redatto verbale ; unica differenza : nel primo caso il verbale non verrà fatto sottoscrivere (dal Giudice), nel secondo caso invece il P.U. dovrà farlo sottoscrivere (dal remittente) - v. art. 340 in relazione al co.1 art. 339

Naturalmente nulla impedisce che la dichiarazione sia fatta per iscritto (v. formula A). Si dovrà tenere presente per l'ipotesi, che la dichiarazione (scritta) potrebbe anche essere portata (all'Autorità indicata dall'art. 340 !) da un incaricato o spedita per posta , ma (arg. ex art. 337 c.1 C.P.P.) solo se la sottoscrizione fosse autenticata (ma basterebbe anche l'autentica del difensore – v. art. 39 disp. att.).

Formula A: Remissione scritta di querela

*Ill.mo Procuratore della Repubblica (1)
presso il Tribunale di Genova*

il sottoscritto Giobatta Parodi nato il 06.09.1986 a Genova e ivi residente in via Roma 3

premessò

- che con precedente atto presentato in data.....si querelava contro il sig. Luigi Bianchi;

- che di conseguenza si instaurava contro lo stesso Bianchi un procedimento per il reato p.e p. dall'art. 646 in relazione a fatti avvenuti il.....a Genova;

- tutto ciò premesso

rimette

la querela di cui alla premessa per tutti i reati ravvisati o ravvisabili nei fatti in essa lamentati rinunciando così per tali fatti ad ogni istanza punitiva sia contro il Bianchi Luigi sia contro qualsiasi altra persona.

Con osservanza.

Genova 12 febbraio 1991

(Firma di Giobatta Parodi)

Avvertenze

- L'atto di rimessione va in carta semplice.

- L'atto va indirizzato all'autorità procedente (Procura, Tribunale....).

III

Ricorso immediato al Giudice di Pace

Il ricorso é disciplinato dagli artt. 21 ss d.lgs 28 agosto 2000 n. 274.

Si redige il ricorso (v. formula ad hoc) in carta libera, in duplice copia e con doppia sottoscrizione (come evidenziato nella formula). Indi il ricorrente (o il suo difensore) presenta le due copie dell'atto alla segreteria della Procura della Repubblica : il funzionario addetto (della Procura) appone in calce alle copie annotazione di avvenuto deposito, restituendo una copia. A questo punto il ricorrente deposita la copia restituitagli (come or ora detto dal funzionario della Procura) nella “cancelleria del giudice di pace competente per territorio”. Fare attenzione al “ termine di tre mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato”, entro cui l'incombente, a pena di decadenza, deve essere (art. 22) espletato!

Dopo il deposito del ricorso, il ricorrente , lasciati passare alcuni giorni, torna nella cancelleria del giudice di pace per fare copie autentiche del ricorso e del “decreto di convocazione” (art. 27) del giudice, ai fini di operare (“almeno venti giorni prima dell'udienza”!) le notifiche dello stesso decreto e dello stesso ricorso: “al pubblico ministero, alla persona citata in giudizio e al suo difensore” (v. melius co.,4 art. 27). “Almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione” il ricorrente deve depositare “nella cancelleria del giudice di pace l'atto di citazione con le relative notifiche” (v. art. 29 co1).

N.B. “Se per il medesimo fatto la persona offesa ha già presentata querela deve farne menzione nel ricorso, allegandone copia e depositando altra copia presso la segreteria del pubblico ministero” (co. 2 art. 22).

N.B. La costituzione di parte civile “deve avvenire, a pena di decadenza, con la presentazione del ricorso”. Ma “ la richiesta motivata di restituzione o di risarcimento del danno contenuta nel ricorso é equiparata a tutti gli effetti alla costituzione di parte civile” (art. 23).

Formula A: ricorso immediato al giudice di pace

Ill.mo Giudice dfi Pace

- la Viribus Unitis, Associazione non riconosciuta con sede in Genova via Garibaldi 1

- in persona del suo legale rappresentante pro tempore, il suo Presidente, dott. Giobatta Parodi nato a Genova il 6 settembre 1067

- assistito dall'avv. Cicero del Foro di Genova che nomina suo difensore

premessò

- che il 3 dicembre 2001, in presenza di più persone, il Bianchi Alfredo denigrava l'Associazione affermando che “ era un covo di omosessuali”;

- che il 5 gennaio.....

- tanto premesso, visti gli artt. 21 ss d. lgs. 28 agosto 2000 n. 274

ricorre

- a V.S. ill.ma a che fissi un'udienza a cui citare in giudizio penale

– Bianchi Alfredo nato a Genova il 6 ottobre 1957, res. sempre in Genova via

Mazzini 2

- a che si senta condannare per il reato p. e p. dagli artt. 81, 595 C.P. o dagli altri meglio visti, per avere offeso la reputazione dell'esponente Associazione Viribus Unitis affermando a più riprese e comunicando con più persone che era "un covò di omosessuali". In Genova il 3 dicembre 2001 e il 5 gennaio 2002.

- e a che altresì si senta condannare al risarcimento dei danni morali e materiali, patiti e patienti, conseguenti al fatto delittuoso come sopra addebitato

- a tal fine , la ricorrente Associazione, costituendosi col presente atto anche parte civile.

Deduce a testi:

1) Volpe Angelo res. in Genova via Mazzini 6;

2) Gatto Alfredo, res. in Genova via dei Compari 8;

a che siano esaminati sulla verità dei fatti addebitati al Bianchi Alfredo, ad essi trovandosi presenti.

Ai sensi dell'art. 17 d. lgs. 28 agosto 2000 n. 274 il ricorrente chiede di essere informato nel caso denegato di una richiesta di archiviazione.

Con osservanza

Genova 3 febbraio 2002.

(Firma del Giobatta)

sottoscrive anche per autentica (Firma di avv. Cicero)

IV Costituzione di parte civile

Per sapere se già è maturato il tempo utile per la tua costituzione (termine iniziale) oppure se devi ancora aspettare, vedi “ Avvertenze” in calce a “formula” A , sub . 9. Per sapere se sei ancora in tempo per costituirti (termine finale) vedi sempre “ Avvertenze” sub.11.

Una volta che sai di poter costituirti e vuoi costituirti devi seguire formalità diverse a seconda che tu voglia costituirti in udienza (vedi postea sub 3) o fuori d’udienza (vedi postea sub 5) .

Se ti costituischi in udienza dovrai per prima cosa redigere (possibilmente nella tranquillità del tuo studio) l’atto di costituzione seguendo la falsariga della formula A. L’atto lo redigerai in carta semplice. Basterà una copia (+ un’altra per tuo promemoria) nel caso normale in cui tu ti costituisca per un solo danneggiato e contro un solo imputato ; tu mi domandi : se i danneggiati o gli imputati sono più di uno? La risposta la trovi in “Avvertenze” sub 7. Sarà opportuno che già prima di recarti in udienza tu ti prepari le “conclusioni” (vedi formula B) ; questo ad evitare quegli errori in cui potresti cadere compilando tali atti nella confusione dell’udienza. Dovrai ricordarti di recarti in udienza munito della marca (che mentre scrivo é del valore di circa 8 euro) da consegnare al cancelliere per le cosiddette “spese forfettarie”.

Appena che è chiamato il processo tu ti avvicini allo scranno del presidente e dicendo che vuoi costituirti (“Sono l’avvocato Cicero, mi costituisco per il danneggiato Pinco Pallino”) gli consegni l’atto di costituzione. E con ciò la costituzione in udienza è perfezionata. Passiamo alla costituzione fuori d’udienza.

Se tu vuoi costituirti prima dell’udienza devi comportarti come detto di seguito sub 5A.

5A -Per prima cosa devi redigere l’atto di costituzione (come già detto sub 3, cioè seguendo la falsariga della formula A). In teoria ti basterebbe fare , di tale atto, una copia (dato che una sola copia ne richiede la cancelleria) : siccome però l’atto di costituzione andrà poi notificato (come vedremo subito sub 5B) è opportuno, per guadagnare tempo predisporre (nella tranquillità del tuo studio) le copie occorrenti per la notifica. Sempre per guadagnare tempo è opportuno predisporre in tali copie la “relata di notifica” (con l’avvertenza di lasciare, prima di redigere tale relata, uno spazio vuoto di 3,4 righe : in tale spazio il cancelliere potrà scrivere la formula di certificazione della copia all’originale).

5B – Redatto come detto sopra l’atto di costituzione ti recherai (portandoti dietro, originale e copie dell’atto) nella cancelleria del giudice presso cui pende il procedimento (quindi, in caso di costituzione prima dell’udienza preliminare,ti recherai nella cancelleria del GUP, in caso, invece, di costituzione nella fase degli atti preliminari al dibattimento, ti recherai nella cancelleria del tribunale o della corte d’assise). Giunto nella cancelleria ad hoc consegnerai l’originale dell’atto al

cancelliere. Facendo ciò ti sarai costituito. Ma perché tale tua costituzione abbia effetto per le altre parti devi notificarla (vedi co. 2 art. 78 C.P.P.).A tal fine devi procedere come di seguito detto sub 5C.

5C – Per prima cosa chiederai al cancelliere (presso cui hai effettuata la costituzione) le copie autentiche necessarie per la notifica (tale incombente ti risulterà naturalmente semplificato se avrai avuta, come suggerito sub 5A, l'avvertenza di predisporre le copie dell'atto prima di depositarlo). Ma quante saranno le copie necessarie per la notifica ? Dipenderà dal fatto che tu abbia optato per la notifica tramite ufficiale giudiziario (art. 148 1° comma) o per la notifica a mezzo posta (art. 152) . Nel primo caso, saranno necessarie all'ufficiale giudiziario (e quindi dovrai richiedere al cancelliere) tante copie quante sono le parti a cui deve essere consegnata copia dell'atto (per sapere quali sono tali parti vedi “Avvertenze” sub 7) più una (su cui l'ufficiale giudiziario stenderà la relata della notifica effettuata a tutte le parti , il così detto “originale di notifica”). Nel secondo caso, saranno necessarie tante copie autentiche quante sono le persone a cui è necessario spedire copia dell'atto ; a queste copie autentiche ne dovrai aggiungere una non autentica per i fini di cui all'art. 56 disp. att. Vediamo ora gli altri incombenenti che dovrai assolvere a seconda che tu abbia optato per una notifica a mezzo ufficiale giudiziario (come detto sub 5D) o a mezzo posta (come detto sub 5E).

5D – Nel caso di notifica tramite ufficiale giudiziario, dovrai : A) portare le copie all'ufficiale giudiziario (dopo aver predisposta la relata di notifica) ; B) lasciato passare qualche giorno, tornare da lui per ritirare il c. d. “originale di notifica”;C) depositare l'originale di notifica nella cancelleria del giudice davanti al quale pende la causa (ciò al fine di comprovare che è stata eseguita quella notificazione a cui il 2° comma art. 78 subordina l'efficacia della costituzione).

5E- Nel caso di notifica a mezzo posta dovrai : A) spedire le copie autentiche mediante lettera racc. con avviso di ricevimento; B) ritornato l'avviso di ricevimento, attestare , in calce alla copia (non autentica) dell'atto di costituzione che “ copie conformi al sovraesteso atto sono state spedite in busta chiusa (o “in piego” , a seconda che tu abbia scelto questo o quel sistema di spedizione – v. art. 56, 2° co.) ai sensi dell'art. 152 alle parti risultanti dagli avvisi di ricevimento allegati” ; C) depositare l'atto di cui sub B + gli avvisi di ricevimento in cancelleria (ciò al fine di comprovare che è stata eseguita quella notificazione a cui il 2° comma art. 78 subordina l'efficacia della costituzione).

Formula A: Atto di costituzione di parte civile

Tribunale di Genova

Atto di costituzione di parte civile

di Giobatta Parodi – parte danneggiata (avv. Cicero Claudio)

nel procedimento contro

Bianchi Alfredo – imp. del reato p. e p. art.589 C.P. – Giudice Dott. Ricci – r.g.n.r. 4/90.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ill.mo Giudice dell'Udienza Preliminare

- Il sottoscritto Avv. Cicero Claudio del Foro di Genova

-per nomina in calce al presente atto (art.100 C.P.P.) difensore di Giobatta Parodi

- in forza di procura speciale (art. 78 C.P.P.) rilasciatigli sempre in calce al presente atto

si costituisce

in nome e conto del prefato Giobatta Parodi

nel procedimento penale contro

Alfredo Bianchi chiamato a rispondere del reato di omicidio colposo di Federico Parodi all'udienza da Voi tenuta il giorno 25.05.2005;

al fine di domandare il risarcimento di ogni e qualsivoglia danno subito dal Giobatta Parodi come conseguenza del reato contestato al Bianchi Alfredo nella richiesta di rinvio a giudizio e di quegli altri reati eventualmente contestatigli in udienza.

La domanda

si giustifica

per i fatti e le colpe evidenziate nella Richiesta di rinvio a giudizio e per il fatto che il GiobattaParodi è figlio legittimo dell'ucciso Federico Parodi.

Genova 20.04.2005

(Avv. Claudio Cicero)

Procura speciale e nomina a difensore:

- Il sottoscritto Giobatta Parodi nato a Genova il 23. 09.1936 e ivi res. in via S. Gerolamo 11

- per gli effetti di cui all'art. 78 C.P.P. dà procura all'Avv. Claudio Cicero a che si costituisca nel procedimento penale contro Alfredo Bianchi di cui al sovraesteso atto

al fine di compiersi in ogni stato e grado gli atti necessari per far valere il suo diritto al risarcimento, per rinunciarvi o transigerlo.

- per gli effetti dell'art. 100 C.P.P. nomina lo stesso Avv. Claudio Cicero difensore di se medesimo come sopra costituito parte civile.

(Sottoscrizione di G. Parodi)

Per autentica (Sottoscrizione dell'Avv. Cicero)

Avvertenze

- Le norme da tenere presenti sono : artt.74 ss. C.P.P. e in particolare l'art.78.
 - L'atto di costituzione della parte civile nel processo penale (.....) proviene dal difensore e deve essere da lui sottoscritto (cfr. Ghiara , in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da Chiavario, vol.I ,p. 370).
 - La costituzione di parte civile non può avvenire in virtù di mandato generale. (arg. ex art. 76)
 - La procura speciale rilasciata ai sensi dell'art. 76 c.p.p. per la costituzione di parte civile va distinta dalla procura speciale ex art. 100 c.p.p. con cui si conferisce la rappresentanza processuale; i due atti sono diversi e autonomi, pur potendosi delegare con la stessa procura sia la dichiarazione di costituzione di parte civile che la rappresentanza (cfr. Cass. sez. V, 7 marzo 1995, Prati, *Cass. pen.*, 1996, 1532). In altre parole – mentre nel processo civile il cliente dandoti la procura ti dà ipso facto il potere di iniziare la causa civile (notificare l'atto di citazione, costituirti in giudizio...) – nel processo penale il cliente-danneggiato , se, com'è norma, non si costituisce di persona o tramite un terzo, ma si costituisce tramite te, avvocato, deve darti due procure : una per conferirti il potere di costituirti, l'altra per conferirti il potere di difenderlo. Nella prima procura la sottoscrizione del cliente va autenticata.
- 5 - La parte lesa minorenni per costituirsi parte civile deve essere rappresentata o assistita nelle forme di legge (vedi Cass. Sez.III, 12 febbraio 1970, Clemente, *Giust. Pen.* 1971 , III) ; mentre, invece, “ nel procedimento penale contro il minore (....) basta che la costituzione avvenga nei confronti del minore, senza che sia richiesta l'assistenza del suo legale rappresentante” (Cass. Sez. III, 10 aprile 1958, *Giust. Pen.*, 1958,III,844)
- 6- La costituzione di parte civile non è atto di straordinaria amministrazione (Cass. Sez. IIIciv., 8 settembre 1960, Di Bello); perciò per effettuarla, quando la parte costituenda è minorenni, non occorre autorizzazione del giudice tutelare (Cass. Sez. I, 12 giugno 1967, Dr. Somma ,*Giust. Pen.* 1968, III, 252 , n.298).
- 7- Posto che la costituzione di parte civile realizza la inserzione nel processo penale di un rapporto civilistico per il risarcimento del danno e per le restituzioni di cui sono parti il danneggiato, da un lato , e l'imputato ed il responsabile civile, dall'altro, ne consegue che le altre parti, cui essa deve essere notificata, sono appunto l'imputato ed eventualmente il responsabile civile con esclusione del pubblico ministero, che è del

tutto estraneo al suddetto rapporto” (*Cass. pen. Sez. IV, 5 giugno 1997, n.5270*) .

8-“In tema di costituzione di parte civile, l’impegno argomentativo necessario a giustificare l’esercizio dell’azione civile nel processo penale dipende dalla natura delle imputazioni e dal rapporto tra i fatti lamentati e la pretesa azionata; ne consegue che quando tale rapporto sia immediato (come nella specie , in cui si denuncia il reato di minaccia), ad integrare il requisito previsto dall’art. 78, comma primo, lett.d) cod. proc. pen. é sufficiente il mero richiamo al capo di imputazione descrittivo del fatto” (*Cass. V sent. 544 del 12 . 1 . 2007*).

9- “La costituzione di parte civile é possibile solo « dal momento del promovimento dell’azione penale nei confronti dell’imputato , cioè dal momento del deposito da parte del pubblico ministero, della richiesta di rinvio a giudizio (art. 416) o di giudizio abbreviato (art. 439). Se si procede a giudizio immediato o a giudizio direttissimo (con omissione dell’udienza preliminare) il termine decorrerà rispettivamente, dalla presentazione della richiesta di cui all’art. 453 e dalla presentazione dell’imputato in udienza a norma dell’art. 449” (Chiara, *Op. cit.* ,p.379) .

10-Il termine previsto dall’art. 79 c.p.p. opera solo con riguardo alle imputazioni originarie e non in caso di contestazione suppletiva (C. cost. n.98 del 1996). “ Quando nel corso del dibattimento il P.M. proceda a contestazione suppletiva ai sensi degli artt. 516 , 517 e 518, n.2 , la parte offesa ha diritto alla sospensione del dibattimento per essere nuovamente citata in giudizio, o, se presente , per potersi costituire parte civile negli atti introduttivi della nuova udienza . Infatti a seguito della contestazione di un nuovo fatto-reato è stata introdotta nel procedimento penale una nuova causa pretendi contro l’imputato, in relazione alla quale la persona offesa deve essere messa in grado di valutare se esercitare l’azione civile nella sede penale prima che sullo stesso fatto-reato si apra l’istruzione dibattimentale. A maggior ragione deve essere data la possibilità alla parte offesa già costituita parte civile di modificare il rapporto già costituitosi estendendolo anche alla nuova contestazione” (*Cass. pen. Sez. III, 27 ottobre 1995 , n. 10660 , Roncati*).

11-“Il termine finale (per la costituzione di parte civile) “ è fissato, in corrispondenza al compimento, da parte del giudice del dibattimento, dei controlli circa la regolare costituzione delle parti nel dibattimento (art. 484), e quindi deve considerarsi scaduto con l’inizio di trattazione delle questioni preliminari – tra cui, appunto , quelle sulla costituzione di parte civile (art. 491) – alla quale seguiranno la dichiarazione di apertura del dibattimento e la lettura delle imputazioni (art. 492) . (Ghiara, *Op. cit.*, p. 380)

12-Per il principio di immanenza della costituzione di parte civile,la parte danneggiata , una volta costituitasi tempestivamente in primo grado, può partecipare agli ulteriori gradi senza necessità di una nuova costituzione (cfr. *Cass. Sez. Un. 20 febbraio 1971, Bassi, Giust. Pen. 1972, III , 647*).

Formula B: Conclusioni della parte civile

Tribunale di Genova

Conclusioni presentate da

Giobatta Parodi – parte civile costituita

Contro Bianchi Alfredo – imputato di lesioni colpose.

“ Piaccia al Tribunale ill.mo, ritenuta la penale responsabilità dell'imputato, condannarlo all'integrale risarcimento dei danni, materiali e morali, patiti e patienti ; danni da liquidarsi nella somma di centomila euro o in quella maggiore meglio vista. Condanna provvisoriamente esecutiva. In ipotesi che non ritenga acquisita la prova per un'integrale liquidazione, piaccia al Tribunale ill.mo condannare l'imputato ad una provvisoria immediatamente esecutiva calcolata in somma non minore di ventimila euro. Piaccia infine al Tribunale ill.mo condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile, come determinate nella separata notula che si allega”.

Genova 20 settembre 2005

(Sottoscrizione del difensore)

Avvertenze

“ Le conclusioni della parte civile debbono consistere sempre in una domanda di condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno e non possono limitarsi al solo rimborso delle spese giudiziali” (Cass. 19 aprile 1969 , Leoni)

V

Richiesta di esclusione della parte civile

Premessa. La richiesta di esclusione può essere fatta all'udienza (preliminare o dibattimentale) o fuori d'udienza.

Nel primo caso si fa oralmente : il difensore (dell'imputato o del responsabile civile), una volta che il giudice ha controllato la regolare costituzione delle parti (v. art 491), si alza e...fa la sua brava richiesta di esclusione .

In caso di richiesta fuori di udienza , invece , bisogna :

Redigere (in carta semplice) l'istanza secondo la formula A . Naturalmente l'intestazione della richiesta cambierà a seconda che sia indirizzata al GIP. ,al tribunale (...).

Depositare l'atto così redatto nella cancelleria del giudice che procede.

N.B.: non occorre provvedere a nessuna notifica : l'iter si esaurisce col deposito dell'atto.

Formula A: Richiesta di esclusione della parte civile

Ill.mo Giudice delle indagini preliminari

presso il Tribunale di Genova

- Luigi Rossi nella persona del suo difensore avv. Caio Cicero

- nella sua qualità di imputato di omicidio colposo di Fani Alberto nel procedimento R.G. N.R.

- visti gli artt. 74 e 80 C.P.P.

chiede

l'esclusione dal procedimento di Fani Giulia costituitasi parte civile , per i seguenti

Motivi

La Fani Giulia non ha nessun rapporto di parentela con l'ucciso e quindi non può vantare nessun danno risarcibile.

Con osservanza

Genova 22 dicembre 2010

(Sottoscrizione del difensore)

Avvertenze

L'istanza può essere proposta indifferentemente dall'imputato o dal suo difensore (comb. disp.artt. 80 c.1 e 99).

Nel caso provenga dal responsabile civile, noi saremmo propensi a ritenere legittimato solo il suo difensore (art. 100 c.1).

“ E' appena il caso di ricordare che l'imputato minore ecc. non è mai incapace processualmente e che quindi può proporre opposizione senza necessità di assistenza o di rappresentanza” (Levi , *La parte civile nel processo pen.it. , cit. , p.455*).

“ Se la costituzione di parte civile è proposta “ per l’udienza preliminare” ai sensi dell’art. 79.1 , cioè tra il deposito della richiesta di rinvio e l’udienza, la richiesta di esclusione può essere presentata per iscritto fuori d’udienza (prima o dopo di essa) oppure oralmente nell’udienza preliminare o in quella dibattimentale , fino al momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti (artt. 420 e 484). Se la costituzione è proposta dopo l’udienza preliminare, nel corso degli atti preliminari al dibattimento , la richiesta di esclusione va presentata nella fase di trattazione delle questioni preliminari (art. 491.2). Cioè subito dopo gli accertamenti di cui all’art. 484 e prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 492.1). Questi termini sono stabiliti a pena di decadenza , salva restando la facoltà di esclusione d’ufficio a norma dell’art. 481” (Ghiara, *op. cit.*, pp. 383-384).

*“ L’esclusione può essere pronunciata sia per difetto di requisiti formali prescritti a pena di inammissibilità (art. 78), sia per la mancanza del potere di costituzione per intervenuta preclusione (art. 75.1) o decadenza (art. 79.1) , sia , infine , per l’infondatezza nel merito della domanda di danno (difetto di legittimazione o inesistenza di un danno risarcibile) sotto il profilo della mancanza di fumus boni iuris” (Ghiara, *Op. cit.*,p.383).*

VI Citazione del responsabile civile

-Devi costituirti parte civile , notificare la costituzione, depositare in cancelleria la copia contenente la relata di notifica (andata a buon fine) dell'ufficiale giudiziario : il tutto come si è detto nell'iter “ Costituzione di parte civile”.

–Devi redigere l'istanza secondo la seguente “formula A” (naturalmente cambiando nell'intestazione l'autorità destinataria dell'atto , secondo i casi GIP , o tribunale o Corte di assise....).

- Devi depositare l'istanza nella cancelleria del giudice presso cui pende la causa.

Dopo che il giudice avrà posto in calce alla tua istanza il decreto di cui al 3° comma art. 83,tu chiederai al cancelliere le copie necessarie per la notifica della tua istanza e del pedissequo decreto. Ma quante saranno le copie a ciò necessarie ? Dipende se opti per la notifica tramite ufficiale giudiziario (art. 148.1) o per la notifica a mezzo posta (di cui all'art.152).

Nel primo caso, saranno necessarie all'ufficiale giudiziario (e quindi si richiederanno al cancelliere) tante copie quante sono le parti a cui deve essere consegnata copia dell'atto (in pratica , quanti sono i responsabili civili + gli imputati + il P.M.) , più una (il c. d. “originale di notifica in calce al quale l'ufficiale giudiziario stenderà la sua “ relata di notifica”).

Nel secondo caso, saranno necessarie tante copie autentiche quante sono le persone a cui è necessario spedire copia dell'atto (e che naturalmente sono le stesse a cui andrebbe , l'atto, notificato – vedi sopra) + una copia non autentica per i fini di cui all'art. 56 disp.att.

5) – Nel caso di notifica tramite ufficiale giudiziario si procede così : A) si portano le copie all'ufficiale giudiziario (dopo aver predisposta la relata di notifica); B) lasciato passare qualche giorno si torna dall'ufficiale giudiziario per ritirare il c.d. “originale di notifica”; C) si deposita l'originale di notifica nella cancelleria davanti a cui pende la causa (ciò in adempimento del 4° comma ult. parte art. 83).

Nel caso di notifica a mezzo posta si procede invece così : A) si spediscono le copie autentiche mediante lettera racc. con avviso di ricevimento ; B) ritornato l'avviso di ricevimento , in calce alla copia (non autentica) dell'atto di costituzione , si attesta che “ copie conformi al sovraesteso atto sono state spedite in busta chiusa (o “ in piego” , a seconda che si è scelto questo o quel sistema di spedizione – v. art. 562 disp. att.) ai sensi dell'art. 152 alle parti risultanti dagli avvisi di ricevimento allegati” ; C) si deposita l'atto di cui sub B + gli avvisi di ricevimento in cancelleria (

in adempimento del 4° comma ult. parte art. 83).

Formula A: Istanza per citazione responsabile civile

Tribunale penale di Genova

Istanza per la citazione del responsabile civile

Ill.mo Giudice delle indagini preliminari

presso il Tribunale di Genova

- *Elvira Faini res. in Genova , rappresentata e difesa dall'avv. Caio Cicero*
- *parte civile nel procedimento penale contro Luigi Rossi imputato di omicidio colposo (RG. Gip 9/90)*

fa istanza

- *perché Luigi Bianchi res. in Firenze , via Martelli 4*
- *proprietario dell'auto investitrice*
- *sia citato a comparire nella qualità di responsabile civile all'udienza preliminare che si terrà il 31 gennaio 2011 nei soliti locali dell'Ufficio del GIP presso il Tribunale di Genova, davanti alla S.V.*
- *a che possa dire e provare (nel caso denegato che abbia qualcosa da dire e provare) a propria difesa e contro l'accoglimento della seguente domanda che l'istante parte civile intende proporre se del caso meglio dettagliata e specificata all'ill.mo Tribunale:*

“Piaccia all'ill.mo Tribunale , ritenuta la penale responsabilità dell'imputato , per l'effetto condannarlo in solido con il responsabile civile al risarcimento dei danni , materiali e morali, patiti e patiendi, conseguenti alla morte di Faini Alberto avvenuta per fatto e colpa dell'imputato stesso il 15 ottobre 1998 in Genova”.

Con osservanza

Genova 20dicembre 2010

(Sottoscrizione del difensore Cicero)

Avvertenze –

1 -“ La citazione del responsabile civile è richiesta dalla parte civile – a mezzo del difensore che la rappresenta nel processo (art.100 .4) – o dal pubblico ministero nel caso previsto dall'art. 77.4 ed è ordinata dal giudice , così da consentire il controllo preliminare di ammissibilità anche nel merito della domanda (sussistenza del *fumus boni iuris*)” (Giara ,*Op. cit. , p.387*).

2- “ La prescritta enunciazione delle domande che si fanno valere contro il responsabile civile implica necessariamente l’indicazione dell’imputato nonché del fatto a lui attribuito (fatto di cui il soggetto citato è chiamato a rispondere) ; l’insufficienza di tali indicazioni , impedendo al responsabile civile di esercitare il diritto di difesa, comporterà al nullità della citazione ex art. 178 lett.c)” - (Ghiara, *Op. cit.* ,p. 388).

3- “(Il decreto del giudice e quindi l’istanza che deve agevolare il giudice nella costruzione del decreto , deve) indicare (...) gli elementi indispensabili per individuare il dibattimento – data, ora , luogo –quali risultano dal decreto che dispone il giudizio” (Ghiara , *Op. cit.* ,p. 388).

4- “ La richiesta (di citazione del responsabile civile) deve essere proposta al più tardi per il dibattimento” (co.3 art.83).

Però, siccome “ la citazione del responsabile civile” deve porre questo “ In condizione di esercitare i suoi diritti nell’udienza preliminare (artt. 416ss) o nel giudizio (artt. 465ss.)” e pertanto il relativo decreto di citazione deve concedere al responsabile civile lo stesso termine dilatorio concesso all’imputato e alla parte offesa (v. per il dibattimento gli artt. 429 co.4 , 456 co.3 , 552 co.3 e , per l’udienza preliminare , espressamente l’art. 419 co.4) , da tutto ciò consegue che la richiesta deve essere presentata in modo da permettere l’osservanza di tale termine dilatorio.

5 – “E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 83 c.p.p. nella parte in cui non prevede che , nel caso di responsabilità civile derivante dalla assicurazione obbligatoria prevista dalla l. 24 dicembre 1969 n.990, l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato (...)” (Corte Cost. , 16 aprile 1998 , n. 112, in *Cass. pen.* , 1999 , 2457).

VII

Nomina a difensore dell'imputato

Se l'imputato si trova al cospetto dell'autorità procedente (ad esempio si trova in sede di interrogatorio , di dibattimento...) egli potrà fare e di norma farà la nomina oralmente . Anzi di solito la nomina si realizzerà nel caso senza nessuna sua dichiarazione esplicita : il difensore si presenta al giudice come difensore di Pinco Pallino, Pinco Pallino presente, stando zitto, assente : la nomina è bella che fatta.

Mettiamoci ora nel caso che la nomina non sia fatta con “dichiarazione resa all'autorità procedente” . Allora andrà fatta per iscritto seguendo la falsariga della formula A o della formula B , a seconda che nel contesto della nomina si vogliano inserire dichiarazioni aggiuntive (richiesta di giudizio abbreviato , elezione di domicilio...) oppure no.

La nomina come sopra redatta andrà comunicata alla “autorità procedente” (quindi al p.m. , melius alla procura della repubblica presso il tribunale , nel caso si sia ancora nella fase delle indagini preliminari , al tribunale, nel caso il p.m. abbia esercitato l'azione penale con decreto di citazione davanti al giudice monocratico....).

La comunicazione all'autorità procedente può avvenire per spedizione con lettera raccomandata (non per fax !) o mediante consegna da parte del difensore (v. art. 96 co.2).

Il difensore può provvedere alla consegna personalmente o tramite persona da lui delegata (la segretaria, un praticante...). La delega si ritiene che possa essere solo orale.

La nomina di un secondo difensore , dopo che già ne era stato nominato uno , è possibile e potrebbe essere formulata così : “Il sottoscritto Giobatta P. indagato ecc.ecc. conferma (oppure , revoca) la nomina già effettuata dell'Avv. Plinio e con l'atto presente nomina ecc.ecc.”

Tenere presente però che , a norma dell'art. 96 c.p.p., l'imputato ha diritto di nominare due soli difensori di fiducia e che l'art. 24 disp. att. stabilisce che la nomina di ulteriori difensori si considera “senza effetto” , finchè non sono revocate le nomine precedenti che risultano eccedenti. Quindi l'imputato che, dopo aver nominato già due difensori , vuole nominarne un terzo , deve per forza revocare uno dei due precedenti nominati, altrimenti la nomina del terzo rimarrà senza effetto.

Peraltro “ non vi è dubbio che la nomina (di un difensore di fiducia) opera per tutto il procedimento , potendo i relativi effetti cessare solo per revoca , per rinuncia , per incompatibilità , per morte o sopravvenuta incapacità del difensore” (G. Frigo in “Commentario del nuovo codice di procedura penale , 1989, Giuffré . vol. I , p. 618).

In particolare “ il difensore che omette di intervenire al dibattimento o ad un atto a cui la sua partecipazione è necessaria senza farsi sostituire, non perde la sua qualifica” (G. Frigo , Op. cit. , p. 619).

Formula A – Nomina a difensore dell'imputato (pura e semplice)

Tribunale penale di Arezzo

Nomina a difensore

Imp. Giobatta Parodi ; ud. 13.10.11; RGNR 45328/10

Il sottoscritto Giobatta Parodi nato a Genova il 06.09.36 imputato nel procedimento penale n.45328/10 del reato p. e p. dall'art. 648 C.P.

nomina

proprio difensore nel procedimento sopra indicato l'Avv. Tullio Cicero del Foro di Arezzo ivi con studio in via Cellini7.

Arezzo 23.06.11

(Sottoscrizione di GiobattaParodi)

**Formula B – Nomina a difensore dell'imputato
(con altre dichiarazioni contestuali)**

Tribunale penale di Arezzo

Nomina a difensore

Imp. Giobatta Parodi ; ud. 13.10.11;RGNR 45328/10

Il sottoscritto Giobatta Parodi nato a Genova il 06.09.36 imputato nel procedimento penale n.45328/10 del reato p. e p. dall'art. 648 C.P.

nomina

proprio difensore nel procedimento sopra indicato l'Avv. Tullio Cicero del Foro di Arezzo ivi con studio in via Cellini 7.

E conferisce allo stesso

procura speciale

per la presentazione eventuale: di richiesta di giudizio immediato ai sensi dell'art. 419 C.P.P. ; di applicazione pena ai sensi degli artt. 444 ss. C.P.P. ; di giudizio abbreviato ai sensi degli artt. 438 ss. C.P.P.

Il sottoscritto elegge altresì domicilio ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 161 C.P.P.in Arezzo via Cellini 7 presso e nello Studio del prefato suo difensore.

Arezzo 23.06.11

(Sottoscrizione di Giobatta Parodi)

Per autentica

(Sottoscrizione del difensore Cicero)

Avvertenze

Di per sé la sottoscrizione di una nomina a difensore non dovrebbe essere autenticata ; ma lo deve se l'atto di nomina , oltre che la vera e propria nomina, contiene negozi (processuali) aggiuntivi (come nella formula sub B).

Attenzione ! per la nomina del difensore (non dell'imputato, ma) delle altre parti processuali leggersi gli artt.100 e 101 (che richiedono invece sempre la autentica della sottoscrizione, che peraltro può essere effettuata dallo stesso difensore).

VIII

Non accettazione – Rinuncia – Revoca dell'incarico difensivo – Richiesta di esonero da una nomina d'ufficio.

Parliamo prima della non-accettazione (di una nomina fiduciaria).

L'avvocato che vuole rinunciare a una nomina di fiducia deve darne comunicazione all'autorità procedente e a chi gli ha conferito l'incarico (non gradito). Fino a che la comunicazione di “non-accettazione” non é pervenuta all'autorità procedente, egli é tenuto a svolgere la sua attività difensiva (v. art. 107). Ma come si fa la comunicazione all'autorità procedente? Se si vuole può farsi anche recandosi di persona nella cancelleria (o segreteria) dell'autorità procedente (arg.ex art. 96 co.2); però la forma più opportuna di comunicazione é data dalla lettera raccomandata (v. formula A).

Parliamo ora della rinuncia (sempre a una nomina fiduciaria).

Essa implica una accettazione, tacita o espressa, dell'incarico difensivo. Anche in caso di rinuncia, così come in caso di non-accettazione, l'avvocato deve comunicare la sua volontà (di non svolgere l'attività difensiva) sia all'autorità procedente che a chi ebbe a fargli la nomina fiduciaria. Però, al contrario di quanto avviene nel caso di non-accettazione, l'avvocato non sarà liberato dai suoi obblighi al momento in cui la sua comunicazione perverrà all'autorità procedente, ma solo quando la parte risulterà “assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore d'ufficio e sarà decorso il termine eventualmente concesso a norma dell'art. 108” (v. sempre art. 107).

Anche in caso di revoca l'avvocato é vincolato alla sua attività né più né meno che avesse rinunciato al mandato. Da qui sorgerà per lui l'onere di comunicare la revoca all'autorità procedente (se già non vi avesse proceduto chi ebbe a nominarlo).

Parliamo infine della richiesta di esonero da una nomina d'ufficio. Essa va naturalmente indirizzata all'autorità procedente e in essa si deve indicare il motivo che la giustifica (v. art. 30 disp. att.). Fino a che l'autorità non avrà provveduto all'esonero (e vi provvederà solo se lo riterrà giustificato) l'avvocato sarà tenuto a svolgere la sua attività difensiva.

Formula A : Dichiarazione di non-accettazione

Racc. A.R.

Al sig. Lestofanti Attilio

All'ill.mo Tribunale di Canicattì – Sez. I

il sottoscritto avv. Cicero del Foro di Roma dichiara di non accettare la nomina a difensore fatta a suo favore dal sig. Lestofanti Attilio imputato di furto nel procedimento n. 345/12 R.G.N.R. Procura Repubblica presso il Tribunale di Canicattì.

Data

(Avv. Cicero)

Avvertenze-

Non occorre motivare la non-accettazione.

IX

Nomina a sostituto

I riferimenti normativi sono dati dall'art. 102.

La nomina a sostituto é ammissibile anche se non é giustificata da un impedimento del difensore-titolare.

Si ritiene ammissibile la nomina fatta in via generale per tutta l'attività difensiva relativa un dato processo (ma in tali casi, per non rischiare una responsabilità per abbandono della difesa ex art. 105 , può essere opportuno ottenere il consenso dell'imputato alla nomina).

Un'idea di come possa essere redatto l'atto de quo , lo studioso la può ricavare dalla seguente formula A.

Formula A : Nomina a sostituto

Tribunale di Canicattì

Nomina a sostituto

Giudice, Dott. Plinio; ud. 14.01.20\12; imp. Lestofanti A.; R.G. N.R. 3450/11

Ill.mo Tribunale

il sottoscritto Avv. Cicero I del Foro di Roma nella sua qualità di difensore di Lestofanti Attilio imputato di furto nel procedimento n. 3456/11 Procura Repubblica presso Tribunale Canicattì

dichiara

di nominare suo sostituto ai sensi dell'art. 102 C.P.P. l'avv. Plinio del Foro di Roma e ivi con Studio in via Giulio Cesare 3.

Con osservanza

Data

(Avv. Cicero I)

X

Nomina di difensore alla parte offesa e alla parte civile

Sia la parte offesa sia la parte civile possono nominare un difensore (ma non più di un difensore). Vedi per le relative “formule” postea - gli articoli di riferimento sono rispettivamente l'art.101 e 100.

Autorevolmente si ritiene che al difensore della parte offesa non sia estensibile la norma dell'art. 99 relativa all'imputato e pertanto non gli si riconosce un potere di rappresentanza “generalizzato” : egli avrebbe solo una funzione di assistenza tecnica. Discutibile é se egli possa proporre opposizione alla richiesta di archiviazione e ricorso in cassazione contro il decreto di archiviazione: l'orientamento prevalente sembra essere che egli possa proporre opposizione alla richiesta di archiviazione ma non ricorso contro il decreto di archiviazione.

Formula A: nomina a difensore della parte offesa

*Alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Canicattì (1)*

il sottoscritto Giobatta Parodi nato a Genova il 06.08.1978 ivi residente in via Roma 3 persona offesa nel procedimento n.453/2012 R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Canicattì, contro Lestofanti Attilio nato a Roma il 09.12.1979 residente in Roma via Cesare 2 imputato del reato p.e p. dall'art. 648 C.P.

nomina

suo difensore l'avv. Cicero del Foro di Genova con Studio in Genova via Garibaldi n.5 eleggendo domicilio nel Suo Studio.

Con osservanza

Canicattì (Giobatta parodi)

visto per autentica (Avv. Cicero)

Avvertenze

(1) Indicare l'A.G. presso cui pende il procedimento

In forza dell'art. 122 la sottoscrizione può essere autenticata anche dal difensore.

Formula B : nomina di difensore alla parte civile

Tribunale di Canicattì – Ufficio del Giudice delle Indagini preliminari (1)

Ill. mo Giudice delle indagini preliminari (1)

Tribunale di Canicattì

il sottoscritto Giobatta Parodi nato a Genova il 06.09.1967 ivi res. in via Roma 3

nella sua qualità di persona danneggiata dal reato nel procedimento 564/2010

R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Canicattì contro Lestofanti Attilio imputato del reato p.e p. dall'art.625 C.P. per aver in data 10-10.2010 sottratto,,,,,,,,,,

nomina

proprio difensore l'avv. Cicero del Foro di Genova con Studio in Genova via Garibaldi n.4, conferendo allo stesso

procura speciale

affinché provveda al deposito di costituzione di parte civile e lo rappresenti e difenda nel suindicato procedimento, con facoltà di nominare sostituti processuali, di avvalersi della collaborazione di consulenti tecnici e di investigatori privati e di impugnare le sentenze conclusive del grado di giudizio. La procura presente é conferita per ogni stato e grado del procedimento.

Con osservanza

Canicattì.....

(Giobatta Parodi)

visto per autentica (Avv. Cicero)

Avvertenze

(1) Indicare l'A.G. davanti a cui ci si costituisce (GIP, Tribunale, Corte di Assise...)

Ai sensi del c.5 art. 100 c.p.p. il domicilio della parte privata si intende eletto presso il difensore

“ La costituzione di parte civile (che può avvenire anche a mezzo di procuratore speciale ex art. 76) va distinta dalla rappresentanza processuale della parte civile, conferita a mezzo di procura speciale ai sensi dell'art. 101. I due atti sono diversi e autonomi, pur potendosi delegare con la stessa procura sia la dichiarazione di costituzione che la rappresentanza” (Cass. 07.03.95. Prati)

“ La persona danneggiata che si costituisce parte civile deve nominare un difensore ma non anche un procuratore speciale (la S.C. nell'enunciare il predetto principio ha precisato che l'obbligo di nomina del procuratore speciale, che può essere lo stesso difensore nominato con il medesimo atto, sussiste solo nel caso in cui la parte civile non risulti costituita personalmente” (Cass. 25.06.09).La procura speciale conferita dalla parte civile al proprio difensore non deve essere necessariamente posta in calce o a margine dell'atto di costituzione, potendo quindi essere redatta anche su separato foglio, purché sia riferibile in modo certo al processo cui la costituzione attiene” (Cass. 20.05.08 Nuvoli).

“La procura si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non é espressa volontà diversa” - co. 3 Art. 100

- L'art. 100 co. 5 individua presso il difensore il domicilio legale delle parti private diverse dall'imputato, che stiano in giudizio col ministero del difensore (c.d. domicilio legale delle parti “complesse”).

XI

Indagini difensive

- Il difensore , ai “colloqui non documentati” di cui al co. 1 art. 391bis , può preferire di procedere , non direttamente , ma tramite un investigatore autorizzato o un consulente: in tal caso può essere opportuno ai fini dell’art. 103 co.2 e 5 informare di ciò il P.M. (formula A).
- Nei casi in cui il difensore voglia procedere alla documentazione delle dichiarazioni del terzo (per poi produrre eventualmente il relativo “ documento” in giudizio) la cosa più opportuna è che inviti il terzo a venire nel suo studio (formula B) per rilasciare una dichiarazione scritta già da lui elaborata (formula C) o per rispondere a un vero e proprio interrogatorio (formula D).
- Tra i vari poteri di indagine che il codice riconosce al difensore particolare interesse rivestono quelli che concernono l’acquisizione di documenti (formula E) e l’accesso a luoghi (formula F).

Formula A : Comunicazione a Procura pubblica di nomina di investigatore o consulente

*Ill.mo Signor Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Arezzo*

*il sottoscritto Avv. Cicero Primo difensore di Rossi Mario indagato per il reato p. e p.
dall’art. 628 C.P. ,nel procedimento R.G.N.R 564/10*

Vi comunica

*di aver dato al sig. Lincei Guido, investigatore autorizzato, incarico di svolgere
indagini difensive nell’interesse del proprio assistito.*

Tanto si comunica anche ai fini dell’art. 103 co.2 e 5 .

Con osservanza

Arezzo 30.05.10

(Avv. Cicero Primo)

Formula B : Convocazione del terzo

*Gent. Sig. Bianchi Alfredo
Via Rimassa , 5 – Genova*

*- Sono difensore di persona indagata per rapina in relazione ai fatti avvenuti il 05 .
05.2010 nella Banca del Lavoro in Arezzo Corso Italia 3 .*

*- Siccome mi risulta che Voi siete , su tali fatti, informato e ritengo opportuno
documentare per scritto le informazioni che su di essi vorrete rilasciarmi*

- visto l’art. 391bis Codice di Procedura Penale

formalmente Vi invito

a presentarVi presso il mio Studio in Arezzo Via Cellini 7 il giorno 09.09.10 alle ore 11 per rilasciarmi una dichiarazione scritta sui fatti o per rispondere ad alcune mie domande su di essi - – come parrà meglio ai fini di giustizia.

Nel caso di V. impedimento a presenziare all'appuntamento vorrete cortesemente avvisarmene , in modo che Vi possa fissare altra data anche tenendo conto delle V. esigenze.

I più distinti saluti

Arezzo 30.05.2010

(Avv. Cicero Primo)

Avvertenze : E' opportuno spedire la lettera per R.R.

Formula C. : Relazione che accompagna dichiarazioni scritte rilasciate dal terzo.

Indagini difensive

(indagato, Rossi Mario ; proc. 564/!0 RGNR)

Relazione sull'acquisizione di dichiarazioni scritte (art. 391ter C.P.P.)

Il sottoscritto Avv. Cicero Primo , nato a Genova il 06.09.1936 , del Foro di Arezzo , nella sua qualità di difensore di Rossi Mario indagato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo per il reato p. e p. dall'art. 628 C.P. nel procedimento RGNR 564/!0

dà atto

- che in data 10.11.2010 alle ore 11 nel proprio Studio sito in Arezzo via Cellini 7 è comparso il sig. Alfredo Bianchi nato ad Arezzo il 06.06.46

- il quale ricevuti gli avvertimenti previsti dal comma 3 dell'art. 391bis C.P.P.

- ha rilasciato la dichiarazione scritta che debitamente autenticata si allega alla presente

- sui fatti avvenuti nella Banca del Lavoro sita in Arezzo Via Cavour 30 su cui la ill.ma Procura della Repubblica sta indagando per rapina

Arezzo 10.10.2010-11-06

(Avv. Cicero Primo)

Avvertenze : La relazione non va sottoscritta dal terzo . Sarà invece il difensore o un suo sostituto a dover autenticare la dichiarazione del terzo.

Formula D : Verbale di assunzione di informazioni

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo

Indagini difensive

(indagato , RossiMario ; RGNR 564/10)

Verbale di assunzione di informazioni (art. 391bis)

- Il giorno 05.05.2010 alle ore 11 nello Studio sito in Arezzo via Cellini 7 del

sottoscritto Avv. Cicero Primo , del Foro di Arezzo e nato a Genova il 06.06.66 ,
- su invito dallo stesso Avvocato Cicero Primo fatto nella sua qualità di difensore di B.A.

- è comparso il sig. Nicoletti Luigi nato ad Arezzo il 06.06.36 e ivi res. in via Roma 3 come tale identificato in base alla carta di identità rilasciatagli dal Comune di Arezzo in data 12.04.98.

L'Avvocato Cicero Primo rende edotto il sig. Nicoletti Luigi :

- che , nella qualità di difensore di persona indagata per rapina nel procedimento iscritto al n. 564/10 del RNR presso la Procura della Repubblica in relazione ai fatti avvenuti il 15.05.10 alle ore 11 circa in Arezzo nella Banca del Lavoro , intende porgli delle domande procedendo alla verbalizzazione delle sue risposte e con riserva di produrre il verbale così redatto in giudizio;

- ch'egli ha facoltà di non rispondere (nel qual caso potrà essere interrogato dal Pubblico Ministero), ma che se risponde è tenuto a dire la verità su quanto è a sua conoscenza , dato che qualora renda false dichiarazioni sarà punibile per il reato previsto e punito dall'art. 371-ter Codice Penale;

- che ha l'obbligo di dichiarare se è sottoposto ad indagini o è imputato nello stesso procedimento per cui si vuole interrogarlo , o in un procedimento connesso o per un reato collegato ;

- che la Legge gli fa divieto di rivelare le domande eventualmente fattagli dalla Polizia Giudiziaria o dal Pubblico Ministero e le risposte , a tali domande , da lui date.

Si dà atto che il sig. Nicoletti Luigi si dichiara disposto (oppure , non disposto) a rispondere alle domande che gli si vorranno rivolgere.

Domanda:.....

Risposta :.....

Domanda :.....

Risposta:.....

Si dà atto che il presente verbale viene chiuso alle ore 12 del 05.05.10.

Il verbale è stato redatto dalla segretaria dell'Avvocato Cicero Primo , Sig.ra Violetti Rosa nata ad Arezzo il 09.02.69.

Letto confermato sottoscritto

(Sottoscrizione della persona interrogata)

(Sottoscrizione della persona che ha verbalizzato)

Anche per autentica della firma dell'interrogato

(Sottoscrizione dell'Avv. Cicero Primo)

Avvertenze : Se la persona “informata” è sottoposta ad indagini o imputata nello stesso procedimento , in un procedimento connesso o per un reato collegato , vedi il comma 5.

Se la persona “informata” è detenuta , vedi il comma 7 .

Se la persona “ informata” ha rifiutato di rispondere (o non è comparsa per rispondere) si può chiedere al P.M. che proceda egli all'interrogatorio (v. melius il co. 10 art. 391bis.) o in alternativa si può chiedere l'incidente probatorio (v. melius il co.11 art. 391bis).

Se la persona “informata” rende dichiarazioni autoindizianti occorre interrompere l’interrogatorio (v. melius co.9 art. 391bis).

Formula E : richiesta di documenti alla P.A.

*Spett. Comune di Bargagli
Ufficio.....*

Il sottoscritto Avvocato Cicero Primo del Foro di Arezzo e ivi con Studio in via Cellini 7 , nella sua qualità di difensore di R.M. indagato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova nell’ambito del procedimento n.453/10 R.G.N.R per fatti che si pretendono avvenuti in data prossima al 30.01.09 e in cui si dovrebbe ravvisare un’estorsione;

in forza dell’art. 391 quater C.P.P . e degli artt. 22 ss. legge 7 agosto 1990 n. 241

Vi chiede

di essere autorizzato a visionare e , se del caso , ad estrarre copia dei seguenti documenti:A).....; B).....

Allega fotocopia dell’atto di nomina a difensore.

Con osservanza

Arezzo 23.02.2010-11-06 (Avv. Cicero Primo)

Avvertenze –In caso di rifiuto della P.A. si può chiedere al P.M. , di disporre il sequestro della documentazione (come risulta espressamente dagli artt. 391quater e 368 C.P.) o (in forza di un facile argomento a minori ad maius) di ordinare la sua esibizione e rilascio di copia.

Formula F : richiesta di autorizzazione ad accedere a luoghi privati o non aperti al pubblico .

Tribunale di Arezzo

Ufficio del Giudice delle indagini preliminari

Richiesta di accesso a luogo privato (art.391 septies)

Ill.mo Giudice delle indagini preliminari

- Il sottoscritto Avv. Cicero Primo del Foro di Arezzo , nella sua qualità di difensore di Rossi Mario indagato dalla Procura della Repubblica di Arezzo nell’ambito del procedimento n. 564/10 R.N.R. per il reato p. e p. dall’art. 575 C.P.

premesse

-che è emersa la necessità , nell’ambito delle indagini difensive svolte da codesto difensore, di accedere nei locali della fabbrica di salvagenti del sig. Mariotti Carlo

- e ciò al fine di eseguire rilievi fotografici;

che il sig. Mariotti Carlo , ancorché richiesto con lettera raccomanda che si allega, ne rifiuta l’accesso;

visto l'art. 391 septies C.P.P.

chiede

alla S.V. di autorizzare l'esponente unitamente ai seguenti collaboratori : sig. Fiesta Dario nato a Genova il 09.06.56 e sig. Campi Renato nato a Genova il 12.04.67 di professione fotografi

- ad accedere nei locali della fabbrica del sig. Mariotti Carlo sita in Genova via Rimassa 6 r

- formulando al riguardo le più chiare prescrizioni allo stesso sig. Mariotti Carlo res. in Genova via San Giorgio 36.

Con perfetta osservanza.

Arezzo 30.04.10

(Avv. Cicero Primo)

XII

Richiesta di riesame ex art. 309 c.p.p.

Istanza di revoca di misura coercitiva

- Contro un provvedimento che dispone una misura cautelare , in prima battuta, si può proporre una richiesta di riesame e , se tale richiesta ha esito negativo , si può , lasciato passare un congruo lasso di tempo, proporre una istanza di revoca.

- Richiesta di riesame : Va redatta in carta libera seguendo la falsariga della formula A.

Attenzione ai termini di cui al 1° comma e al 3° comma art. 309!

Redatta l'istanza la si deposita nella cancelleria della “ sezione del riesame” del tribunale competente (più semplicemente , “cancelleria del tribunale del riesame”) . Ma qual è il tribunale competente ? Lo dice il co. 7 dell'art. 309 : “ è “ il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza”. Sarà onere del Tribunale così adito notificare a noi, difensori, e all'imputato, il giorno dell'udienza . Fino a tale giorno noi potremo consultare in cancelleria (v. co.8 art. 309) gli atti (che il P.M. già aveva dovuto porre a disposizione del giudice a cui aveva chiesta la misura cautelare – v. melius il co. 5 art. 309). L'udienza si svolge in camera di consiglio (art. 127) . Quindi : partecipazione facoltativa sia nostra che dell'imputato , niente toga, si parla solo alla presenza dei giudici e...dei colleghi . Il tribunale di solito non prende la sua decisione subito ma qualche giorno dopo e tale decisione viene notificata sia a noi che all'imputato.

- Richiesta di revoca di misura coercitiva : va redatta in carta libera (formula B) e va depositata nella cancelleria del “giudice che procede” . Nel corso delle indagini preliminari va depositata nella cancelleria del GIP (v. art. 279). Naturalmente in sede di udienza l'istanza può essere proposta oralmente (e allora viene verbalizzata).

Formula A . Richiesta di riesame

Tribunale penale di Genova

Sezione del riesame

Imp. Resci Marcello ; RGNR GIP 3123/90

Ill.mo Tribunale

- *il sottoscritto avv. Tullio Cicero del Foro di Genova*

- *nella sua qualità di difensore di Resci Marcello detenuto nella Casa circondariale di Ge-Marassi con l'imputazione di spaccio di sostanze stupefacenti*
chiede riesame

- *dell'ordinanza in data 31 ottobre 2008 con cui il GIP presso il Tribunale di Genova, Dott. Picci, disponeva la custodia in carcere nei confronti dello stesso Resci.*

- per i seguenti

Motivi

Il GIP fonda la sua decisione sul seguente teorema accusatorio.....

Ma a tale tesi accusatoria la difesa può facilmente replicare:

Le dichiarazioni del coimputato Fantasi sono oltremodo sospette perché.....

E' vero che il " confezionamento ad arte " può fare sospettare ma.....

PQM

si chiede la revoca della misura cautelare.

Con perfetta osservanza

Genova 20.11.09

(*Avv. Tullio Cicero*)

Formula B : istanza di revoca di misura cautelare

Tribunale di Genova

Ufficio del Giudice delle Indagini Preliminari

Imp. Hadi ; RGNR 4532/2008

Ill.mo Giudice delle indagini preliminari

- il sottoscritto avv. Tullio Cicero nella sua qualità di difensore di Hadi H. indagato per il reato di spaccio e al momento in custodia cautelare nella casa circondariale di Genova- Marassi

chiede la revoca

della misura coercitiva o in subordine la sua attenuazione in quella degli arresti domiciliari.

Si attira l'attenzione di V.S su :

- La gravità del reato : non rilevante . Tenga presente V.S. che Haidi è sottoposto a custodia per il solo reato di resistenza.....*
- La durata della custodia cautelare . Essa è stata disposta il 19 ottobre 2007, quindi ben sei mesi sono intercorsi.....*
- Le esigenze cautelari : inesistenti . Non vi è assolutamente pericolo di fuga.....*
- Le prove : incerte. L'accusa non può fondarsi che.....*
- La situazione familiare : richiedente la presenza in casa dell'indagato . I genitori sono infermi.....*
- La situazione di salute : bisognosa di cure che le strutture carcerarie.....*

PQM

si confida nell'accoglimento della presente istanza di revoca.

Con osservanza

Genova 23.11.2000

(*Avv. Tullio Cicero*).

Avvertenze

“ La presentazione dei motivi, vuoi contemporanei , vuoi successivi alla richiesta di riesame , è da ritenersi una mera facoltà dell'interessato , dovendosi escludere , anche a prescindere dal mancato richiamo dell'art. 581 , una necessità di

motivazione imposta a pena di inammissibilità” (G.Amato, *Commentario al nuovo codice di procedura penale*, Giuffrè, vol. III, p.196).

“ Si ammette che il proponente possa enunciare nuovi motivi dinanzi al giudice del riesame, facendone dare atto a verbale prima dell’inizio della discussione”

(G.Amato, *Op. cit.* , p.196).

E’ discusso se “ l’esplicita previsione della presentazione nella cancelleria del tribunale della libertà debba far intendere il richiamo alle forme previste dall’art. 582 come limitato a quelle indicate nel 1° comma,escludendo la possibilità di presentazione dell’impugnazione nella cancelleria del (tribunale o del giudice di pace) del luogo in cui la parte privata o il difensore si trovano” (G. Amato, *Op. cit.* ,p.195).

XIII

Appello al Tribunale del riesame

Si redige l'atto in carta semplice (vedi formula in calce). Se ne fanno copie (naturalmente in carta semplice) come per un qualsiasi atto di appello : 2 (per il collegio) + 1 (per il p.m.).

Si depositano originale e copie nella cancelleria del tribunale competente a decidere sull'appello – che é (v. co.2 dell'art. 310 che rinvia al co. 7 dell'art. 309) “il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione é compreso l'ufficio del giudice” che ha preso il provvedimento impugnato.

Attenti al termine di cui al combinato-disposto degli artt. 309-310 !

Depositato l'appello non c'è che attendere la notifica dell'avviso dell'udienza e.... studiare la causa (visionando gli atti depositati in cancelleria – v. co. 2 art. 310).

L'udienza é in camera di consiglio (art. 127); quindi : facoltatività della partecipazione, niente toga, si parla solo alla presenza dei giudici e.....dei colleghi.

Formula A : Appello al tribunale del riesame

Tribunale penale di Genova

(Sezione del riesame)

appellante, Bresci A. ; RGNR 54127/2008

Ill.mo Tribunale

– il sottoscritto avv. Tullio Cicero del Foro di Roma nella sua qualità di difensore di B indagato per il reato p.ep. dall'art. 628 C.P. e al momento in custodia cautelare presso la Casa Circondariale di Ge-Marassi

appella

-contro l'ordinanza in data 23.11.2008 con cui il Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Genova rigettava la richiesta di revoca della misura cautelare adottata nei riguardi dello stesso Bresci.

Motivi

- Il GIP fonda la sua decisione di rigetto su un preteso pericolo di fuga
- In realtà.....

P.Q.M.

Si chieder che in riforma dell'impugnata Ordinanza sia revocata la misura cautelare adottata contro il Bresci.

– Con osservanza.

– Genova 20.01.2009

(Avv. Tullio Cicero)

Avvertenze

Nell'atto con cui si propone appello, a differenza che nella richiesta di riesame, debbono essere enunciati “contestualmente i motivi” (A. Giannone, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol.III, p.278)

XIV

Richiesta di applicazione pena ai sensi dell'art. 444 C.P.P. (c.d. "patteggiamento")

Salvo casi eccezionalissimi la "richiesta" è presentata direttamente dal difensore. Il quale però deve essere munito di procura speciale (art. 446 co.3). Questa può essere redatta (in carta semplice) sulla falsariga della formula A.

Se presentata fuori udienza (e questo sarà senz'altro il caso della richiesta proposta nel corso delle indagini preliminari – v. art. 447) la "richiesta" andrà redatta per iscritto (in carta semplice) sulla falsariga della formula B. Nel caso di richiesta formulata nel corso delle indagini p. è prassi che il richiedente si faccia carico di contattare il p.m. (il dott. Pinco Pallino) per sollecitarne il consenso (anzi , di solito si ritiene opportuno contattare il p. m. prima di redigere l'istanza per concordare con lui la pena da chiedere ex art. 444 al giudice). Il p.m., se dà il suo consenso, lo esprime in calce alla stessa richiesta .

La richiesta (confortata o no che sia dal consenso del p.m.) va depositata (nell'ipotesi di sua presentazione nel corso delle indagini) nella cancelleria del GIP.

Nel caso la "richiesta" sia proposta all'udienza, essa dovrà essere formulata oralmente (ma naturalmente nulla vieta, anzi è opportuno , che la richiesta sia redatta per iscritto e poi letta). Se, come capita spessissimo, i tempi "stretti" non avranno permesso di contattare il p.m. prima dell'udienza (per tentare di concordare con lui la pena da richiedere), nulla vieta , anzi la prassi è in tal senso, che si parli al p.m. all'udienza stessa (prima dell'arrivo del giudice o tra una causa e l'altra).

Formula A : Procura a "patteggiare"

Il sottoscritto Giobatta Parodi indagato per il reato p. e p. dall'art. 648 C.P. nel procedimento n, 654876/10 R.G.N.R. dà procura al suo difensore Avv. Tullio Cicero del Foro di Arezzo , di chiedere o consentire ad un'applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 C.P.P..

In Arezzo il 06.07.10

(Sottoscrizione dell'indagato Giobatta Parodi)

Per autentica

(Sottoscrizione dell'avvocato Cicero)

Formula B – Istanza di applicazione pena (nel corso di indagini p.)

Tribunale di Arezzo

Istanza di applicazione pena (artt. 444 ss. C.P.P.)

Ill.mo Giudice delle Indagini Preliminari

-Il sottoscritto Avv. Tullio Cicero del Foro di Arezzo

- nella sua qualità di difensore di Giobatta Parodi indagato per il reato p.e p. dagli

artt. 81 , 612bis C.P nel procedimento 15349/10 RGNR in atti pendente presso la Procura Repubblica presso il Tribunale di Arezzo ;

-in forza di procura speciale che si allega

-visti gli artt. 444 ss.447 C.P.P. art.53 L. 24 .11.1981 n. 689

chiede

- che il prefato procedimento sia definito con l'applicazione della pena di quattro mesi e quindici giorni di reclusione. Si chiede che ai sensi dell'art. 53 L. 24.11.1981 . 689 la reclusione come sopra comminata sia sostituita dalla semidetenzione. Si subordina la richiesta alla concessione della sospensione condizionale della pena.

Calcolo della pena

Pena base : sei mesi di reclusione

Ridotta per le attenuanti generiche a quattro mesi di reclusione

Aumentata per la continuazione a sei mesi di reclusione

Ridotta per il rito a quattro mesi di reclusione.

Sostituita da quattro mesi di semidetenzione.

Con osservanza

(Avv. Tullio Cicero)

Avvertenze

- La sottoscrizione della procura, così come la sottoscrizione della richiesta nei casi (rari) in cui è apposta dall'imputato/indagato , va autenticata.

- “ La richiesta di applicazione della pena è atto riservato personalmente all'imputato ; essa non compete al difensore , il quale può proporla soltanto se vi è specificamente abilitato a mezzo di procura speciale . Al procuratore speciale non è però consentito delegare altra persona, a meno che tale facoltà non gli venga concessa espressamente dall'imputato con le stesse forme previste per la procura speciale dall'art. 446 comma terzo cod.proc.pen. L'atto di delega da parte del difensore ad altro collega non è in alcun modo riferibile all'imputato (...)” – Cass. VI Sent. 6193 del 27.05.95.

- Una volta che sia stata compiuta la scelta del rito del patteggiamento ne segue la sua applicazione a tutti i reati , legati dal concorso formale o dalla continuazione , oggetto dello stesso processo , dovendosi escludere che esso possa riguardare alcuni soltanto dei fatti reato, individuati secondo criteri di opportunità legati alla valutazione di probabilità di una decisione favorevole , con la conseguenza che per gli altri il giudizio andrebbe proseguito con il rito ordinario , atteso che l'istituto di cui all'art. 444 cod. proc. pen. é un rito alternativo orientato alla rapida definizione dell'intero giudizio” – Cass. III Sent. 20899 del 23 . 05. 2001. Vedi però anche Cass. I , Sent. 10335 del 15.11.93 e Cass. II Sent. 45907 del 27.12.2001 (quest'ultima distinguendo i casi in cui per alcuni reati possa applicarsi l'art. 129).

- Nel calcolo della pena tenere presente che :

la locuzione “ diminuita fino ad un terzo” contenuta nell'art. 444 c.p.p. va intesa nel senso che la misura della riduzione non può eccedere un terzo : ad esempio, la pena di sei mesi può essere ridotta a 4 mesi (e non a due mesi);

la riduzione premiale , nel “ patteggiamento” non è , come invece nel giudizio abbreviato, stabilita in misura fissa, per cui potrebbe benissimo essere inferiore al terzo ;

dovendosi applicare l’aumento per la continuazione, questo va calcolato dopo (naturalmente) la quantificazione della pena per il reato più grave , ma prima della riduzione per il rito (quindi : pena base ; aumento o diminuzione per le circostanze aggravanti o attenuanti ; aumento per la continuazione ; riduzione per il rito);

il giudizio sulla concedibilità di una pena sostitutiva ex art. 53 legge 24 novembre 1981 n.689 va fatto con riferimento alla quantificazione della pena risultante all’esito della diminuzione di un terzo della pena da irrogare in concreto e perciò dopo l’aumento determinato dalla continuazione (ciò in deroga all’ultimo comma del succitato art. 53 che prevede come riferimento la pena per il reato più grave prima dell’aumento per la continuazione) - cfr. Cass. III, Sent. 2070 del 09.10.99 ;

può essere “patteggiato” (naturalmente!) anche l’aumento da applicarsi , in caso di reato continuato, sulla condanna pronunciata con sentenza definitiva sul reato più grave : in tal caso l’istanza potrebbe essere così formulata : “Pinco Pallino (...) chiede che venga applicata la pena di seguito determinata : pena base : quella stessa comminata con sentenza numero 432/99 datata 15.05.09 resa dal Tribunale di Palermo per il reato di rapina commesso il 28.06.98 a Palermo e addebitato al richiedente ; aumento per la continuazione : sei mesi” .

XV

Giudizio abbreviato

Al giudizio abbreviato si può accedere da varie ipotesi processuali (che passeremo subito ad esaminare) . Per ogni ipotesi però valgono le regole (espresse in via generale nell'art. 438) che : 1- la “ richiesta può essere proposta oralmente o per iscritto” (ma se proposta fuori d'udienza dovrà essere per forza scritta , mentre al contrario , se proposta in udienza , ben difficilmente lo sarà) ;2- mentre è vero che la decisione di accedere al rito abbreviato può essere presa solo dall'imputato (e non dal suo difensore) la volontà (dell'imputato) in tal senso può essere “ espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale” ; 3 – “ la sottoscrizione dell'atto va autenticata nelle forme previste dall'articolo 583 comma 3” ; 4 – l'imputato può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria e può chiedere l'applicazione di una pena ai sensi dell'art. 444 (vedi meglio il co. 5Bis art. 438.

Chiarito questo, facciamo un breve excursus sulle varie ipotesi da cui si può accedere al rito abbreviato.

Prima ipotesi : è stato notificato all'imputato l'avviso dell'udienza preliminare (v. melius , l'art. 419).

In tale ipotesi c'è tempo per presentare l'istanza “ fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 “.

L'istanza , se presentata prima dell'udienza , va depositata nella cancelleria del G.I.P. Non va notificata al p.m.

Seconda ipotesi : è stato notificato all'imputato un decreto di giudizio immediato (art. 456).

In tale ipotesi , l'istanza , prima , va notificata al P.M. (e a tal fine essa : andrà redatta in duplice copia , entrambe le copie dovranno essere sottoscritte e, quindi , portate alla segreteria del p.m. dove il p.u. addetto , in calce ad esse , farà le annotazioni di cui al co. 1 art. 153 restituendoci una copia) e poi va depositata

(melius , va depositata la copia restituita dalla Procura con la relativa annotazione in calce) “ nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari” ; il tutto , in 15 giorni , decorrenti dalla notifica del decreto all'imputato (e non dalla notifica dell'avviso al difensore) così come disposto dall'art. 458.

Terza ipotesi : è stato notificato all'imputato un decreto penale.

In tale ipotesi , la richiesta del rito abbreviato va fatta (v. art. 461) “ nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto” e assume le forme di un “ atto di opposizione” (v. sempre l'art. 461) - atto di opposizione finalizzato a chiedere appunto il rito speciale (ma, si badi , ancorché l'atto di opposizione a un decreto possa essere , per l'art. 461 , sottoscritto anche dal solo difensore , nel caso con tale atto si chieda il giudizio abbreviato , esso potrà essere validamente sottoscritto dal difensore solo se munito di procura speciale a chiedere tale rito alternativo !).

Quarta ipotesi : l'imputato è stato portato a giudizio direttissimo.

E' l'ipotesi più semplice : l'istanza sarà proposta (di solito oralmente) all'udienza . Ma attenzione , va proposta prima dell'apertura del dibattimento (come si argomenta dalla formula ancorché contorta del co. 2 art. 452) : quindi , prima che il p.m.

contesti l'accusa .

Quinta ipotesi : è stato notificato all'imputato un decreto di "citazione diretta" davanti al tribunale in composizione monocratica (artt. 550 ss.).

L'istanza di abbreviato può essere proposta fino a che non è aperto il dibattimento.

In teoria potrebbe essere proposta anche prima dell'udienza (e allora naturalmente dovrebbe assumere la forma scritta) ma di solito la si propone (oralmente) all'udienza.

N.B. Il giudizio abbreviato non è ammesso davanti al Giudice di Pace. Né, come risulta già da quanto detto trattando dell'ipotesi sub 1 , può essere chiesto all'udienza dibattimentale , se a tale udienza si è giunti passando attraverso l'udienza preliminare (idest, in quanto rinviati a giudizio dal GIP col decreto di cui all'art. 429) .

Formula A – Procura a richiedere il giudizio abbreviato

Il sottoscritto Giobatta Parodi nato a Genova il 06.09.1936 , res. a Roma, Viale Alessandrino 304B che deve rispondere del reato p. e p. dall'art. 648 nel procedimento N. 54632/10 pendente davanti al Tribunale di Roma dà

procura

al suo difensore Avv. Tulio Cicero del Foro di Arezzo di richiedere che il procedimento di cui sopra sia definito col rito abbreviato previsto dagli artt. 438 ss. C.P.P.

Roma 15.07.10

(Sottoscrizione di Giobatta P.)

Per aut.

(Sottoscrizione dell'Avv. Cicero)

Formula B – Richiesta di giudizio abbreviato condizionato

Tribunale di Arezzo

Imp. Giobatta Parodi ; ud. 15.10.10; RGNR 3426/10

Ill.mo Giudice dell'Udienza Preliminare

- il sottoscritto Giobatta Parodi nato Genova il 24 aprile 1947 e ivi res. in via G Garibaldi n.1

- imputato , nel procedimento 435/10 RGNR , del reato p. e p. dall'art. 337 C.P. per fatti pretesamente avvenuti in Genova il 13 novembre 2009

chiede

- che il processo sia definito con il rito abbreviato ai sensi degli artt. 438 ss C.P.P.

Ai sensi dell'art. 438 C.P.P. comma 5 , si subordina la richiesta alle seguenti attività

di integrazione probatoria:

- 1) *escussione come teste di Giuseppa Oneto res. in Genova via Roma 5, presente ai fatti contestati*
- 2) *acquisizione al processo della seguente documentazione che si allega : lettera in data 3.6.10; lettera in data 3.11. 10.*

Il sottoscritto nomina suo difensore l'Avv. Tullio Cicero del Foro di Arezzo e ivi con studio in via Cellini7

Con osservanza

Arezzo 11.11.10

(Sottoscrizione di Giobatta Parodi)

Per aut.

(Sottoscrizione dell'Avv. Cicero)

Avvertenze

-L'incipit dell'istanza, se questa è sottoscritta dal solo difensore, potrebbe essere così formulato “ Il sottoscritto Avv. Tullio Cicero del Foro di Arezzo, difensore di Giobatta Parodi imputato ecc.ecc. , in forza di procura speciale che si allega , chiede ecc.ecc.”.

- La richiesta può essere presentata nella cancelleria anche “ avvalendosi di un incaricato ; e ciò in quanto trova applicazione analogica l'art. 582 , primo comma , c.p.p.” – cfr. Cass. pen sez. VI, 10 gennaio 1992 ,n 145, Pilato.

- E' inammissibile la richiesta di rito abbreviato parziale , limitata , cioè , ad alcune imputazioni e non estesa alla totalità degli addebiti , perchè in tal modo il processo non verrebbe ad essere definito nella sua interezza , restando pertanto ingiustificato l'effetto premiale” – Cass. Sez. II , 18 marzo 1993 , n.2611

- “ La richiesta di giudizio abbreviato, seguita dal consenso del p.m. , dà luogo alla conclusione di un negozio processuale , che è irrevocabile dalla parte – Cass. Sez. III , 6 novembre 1998 , n. 272.

XVI

Messa alla prova

L'istituto della "messa alla prova" é disciplinato dagli artt. 168bis e 168ter Cod. Pen e dagli artt. 464bis e ss Cod. Proc. Pen.

La richiesta di messa alla prova può provenire solo dall'imputato, però anche tramite un suo procuratore speciale (che naturalmente può essere – e di solito sarà - lo stesso difensore).

La richiesta può essere sia orale che scritta

E' opportuno prendere quanto prima contatto con l'Ufficio di esecuzione penale esterna chiedendogli l'elaborazione di un "programma di trattamento"(vedi co. 4 art. 464bis). Infatti all'istanza di messa alla prova va allegato il "programma" già elaborato o, almeno, la sua richiesta.

La richiesta di messa alla prova, se parte direttamente dall'imputato, dovrà avere la sottoscrizione autenticata " nelle forme previste dall'articolo 583 comma 3", in pratica sarà l'avvocato ad autenticarla. Se, invece parte da un procuratore speciale, dovrà essere autenticata sia la sottoscrizione della procura (rilasciata dall'imputato) sia quella della richiesta di messa alla prova. Naturalmente quando, come di solito accade, procuratore speciale é il difensore, tutto si semplifica : in tal caso, basterà che questi autentichi la sottoscrizione della procura speciale.

La richiesta di messa alla prova - con allegato il "programma" o, al meno, la richiesta del programma e, se é presentata da un procuratore speciale, la procura -, dovrà, nei brevi termini di cui al secondo comma art. 464bis, essere depositata nella cancelleria del giudice investito del procedimento o, se si é ancora nelle fase delle indagini preliminari, nella cancelleria del GIP.

Sentito il pubblico ministero, il giudice prenderà le sue decisioni.

Poniamo che il giudice sospenda il procedimento per permettere la messa alla prova. In tal caso, " decorso il periodo di sospensione" , egli, acquisita "la relazione conclusiva dell'ufficio di esecuzione penale esterna", fisserà l'udienza "per la valutazione (dell'esito della prova) dandone avviso alle parti e alla persona offesa" e se riterrà " che la prova abbia avuto esito positivo", con sentenza dichiarerà estinto il reato. In caso, invece di esito negativo della prova, il giudice con ordinanza disporrà la prosecuzione del processo (v. art.464septies)

Di seguito la "formula" di una richiesta di messa alla prova in seguito a un decreto penale.

*Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Vattelapesca
Opposizione al decreto penale di condanna e contestuale domanda di sospensione
del procedimento con messa alla prova ai sensi art. 464bis C.P.P.*

il sottoscritto avv. Cicero, nella sua qualità di difensore del sig.Luis Fulano nato a Buenos Aires il 15.09.65

Premesso

- che in data 15.05.2017 é stato notificato al prefato sig Luis Fulano Decreto penale 543/17 emesso in data 25.06.17 dal GIP presso il Tribunale di Canicattì contenente sua condanna a centomila euro per il reato p.e.p. dall'art. 495 C.P;
- che tale reato rientra tra quelli per cui l'art. 168bis Cod. Pen. ammette la “messa alla prova”;
- che l'imputato non ha mai chiesto in precedenza la sospensione del procedimento con messa alla prova e che non é mai stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ai sensi degli artt. 102, 103 , 104 ,105 , 108 Cod- Pen;
- che l'imputato ha elaborato d'intesa con l'Ufficio di esecuzione penale esterna di Canicattì un programma di trattamento ai sensi dell'art. 464Bis, comma 4 .c.p.p. (all.1) (oppure, se il programma non é ancora disponibile : ha chiesto all'Ufficio esecuzione esterna di Canicattì di elaborare un programma di trattamento);
- che in tale programma tra l'altro si prevede.....
- che tale programma appare idoneo a valutare la capacità dell'imputato a condurre una vita rispettosa della Legge;
- che il domicilio indicato nel programma soddisfa pienamente le esigenze di tutela della persona offesa;
- tanto premesso l'imputato a mezzo del sottoscritto difensore munito di procura speciale (all.2) fa

opposizione

al prefato Decreto di condanna n.543/17 emesso in data 25. 06.17 dal GIP presso il Tribunale di Canicattì e chiede che, previa fissazione dell'udienza di cui all'art. 464, comma 1 c.p.p. si disponga la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, secondo il programma allegato (oppure nel caso il programma non sia ancora disponibile,, con riserva di produrre il programma trattamentale richiesto)

Canicattì 12.07.17

(Avv. Cicero)

XVII

Lista testimoniale e atto di citazione di teste

- 1 – Si redige la “lista” come da formula A in carta semplice (siccome non va notificata, non occorre fare copie dell’originale).
- 2 – Si deposita l’originale sottoscritto dal difensore nella cancelleria del giudice presso cui pende la causa “ almeno sette giorni prima della data fissata per il

dibattimento” (art.468 c.p.p., art. 559 co.1 , art.29 D.L.vo. 28.08.2000 , n.274)

3 – Una volta che il giudice avrà data l’autorizzazione, si procede alle citazioni autorizzate. E’ possibile (ma rischioso) evitare la citazione dei testi e dei consulenti (non delle persone indicate nell’art. 210) presentandoli direttamente al dibattimento (co.3 art. 468).

4 - Per effettuare le citazioni autorizzate si procede così : si redige l’atto di citazione seguendo (mutatis mutandis) la formula C e facendone tante copie quante sono le persone da citare + 1 (l’originale) . Il difensore sottoscrive tali copie.

5 – Redatto l’atto come sub 4 ci sono due possibilità : 1) portare l’atto a notificare dagli ufficiali giudiziari ; 2) inviarne copia al citando ai sensi dell’art. 152 .

6 – Se si ritiene di seguire la procedura di cui all’art. 152 si procede così : 1) in una busta (in cui naturalmente come destinatario è indicata la persona citanda e come mittente , il difensore) si mette copia dell’atto (debitamente sottoscritta) ; 2) si spedisce la busta per lettera raccomandata con avviso di ricevimento ; 3) una volta ritornato l’avviso di ricevimento si scrive in calce a una copia dell’atto di citazione : “ E’ copia conforme ad altra spedita in busta chiusa al teste citato sig. Pinco Pallino. Si allega il relativo “atto di ricevimento” - la dichiarazione va sottoscritta dal difensore e vi si deve allegare l’avviso di ricevimento; 4) si deposita la copia della citazione (con in calce la dichiarazione di cui sub 3 e con allegato l’avviso di ricevimento) nella cancelleria del giudice procedente.

Formula A : Lista testimoniale

Tribunale penale di Arezzo
Lista testimoniale

Ud. 06-09.11; imp. Giobatta Parodi ; n. 5387/11 R.G.N.R.

Il sottoscritto avv. Tullio Cicero difensore di Giobatta Parodi chiamato a rispondere del reato p.e p. dall’art. 648 C.P. nel procedimento a margine indicato intende provare

le seguenti circostanze:

A- che l’imputato il 09.01 09 si trovava a Genova ;

B - che la lettera in data 09.10.08 è frutto di un falso.

Possono testimoniare sulla circostanza sub A:

Giuseppa Oneto res. in Genova, via Filarmonica 3;

Caterina Novella res. a Camogli Via del Tritone 6.

Può dire sulla circostanza B il prof. Omodio Lugli già nominato consulente dall’imputato.

Tanto premesso, il sottoscritto difensore, visto l’art. 468 C.P.P.

Chiede

*all'ill.mo Presidente del Tribunale di Arezzo
di autorizzare la citazione dei testi e del consulente come sopra indicati.*

Con osservanza

Arezzo 28.09.11

(Avv. Cicero Tullio)

Formula B : Atto di citazione di teste

Atto di citazione di teste

Ud. 06.10.11; imp. Giobatta Parodi; RGNR 667/10

Il sottoscritto Tullio Cicero del Foro di Arezzo , difensore di Rossi Bianca imputata del reato p.e p. dall'art. 648 C.P. nel procedimento a margine indicato

Visto

*il decreto in data 28.09.11 con cui il Presidente autorizza la citazione;
visti gli artt. 468, 152 C.P.P , 142 disp.att. C.P.P.*

cita

la sig.ra Amelia Rossi res. in Arezzo P.zza Lo Monaco 3 a comparire all'udienza del 06.10.11 ore 9 davanti al Tribunale penale di Arezzo nella Sua sede solita di via Falcone di Arezzo per deporre nel processo contro Rossi Bianca come sopra indicato;

con tutti gli obblighi e diritti di cui agli artt.198, 210, 226 del codice di procedura penale e in particolare con l'obbligo di rispondere secondo verità alla domande che le saranno rivolte.

Con espresso avvertimento che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, potrà, a norma dell'art. 133 C.P.P. , essere accompagnata a mezzo della polizia giudiziaria e condannata al pagamento di una somma da € 51 a €516 a favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

Arezzo 29.09.11

(Avv. Cicero Tullio)

Avvertenze

- I sette giorni del termine finale utile per la presentazione della lista debbono intendersi "liberi".
- Nel caso l'udienza sia rinviata prima dell'esaurimento della fase degli atti introduttivi (ad esempio, per accertata omissione della notifica a uno dei coimputati, alla parte offesa...) le parti hanno diritto di depositare la lista (o una lista aggiuntiva) sette giorni prima della nuova udienza : insomma il rinvio riapre i termini (anche naturalmente per la parte civile che, se costituitasi solo all'udienza, in caso di rinvio non subisce la preclusione di cui al co. 3 art. 79).
- In caso di ritardo nel deposito della lista , tenere presente l'art. 493 co.2 e che, secondo l'interpretazione dominante dell'art. 507 , il giudice del dibattimento può assumere d'ufficio anche i mezzi di prova intempestivamente o irritualmente dedotti.

- L'inammissibilità delle prove è stabilita dal 1° comma dell'art. 468 come conseguenza dell'omesso deposito della lista e non come conseguenza dell'omessa citazione dei testi (indicati nella lista e la cui citazione è stata autorizzata dal presidente).

- L'indicazione delle circostanze su cui è dedotta la prova ha la funzione di permettere alla controparte di organizzare la propria difesa ; pertanto un'indicazione di tali circostanze fatta con riferimento generico al capo d'imputazione o anche ad atti diversi dal decreto di rinvio a giudizio ma visionabili nel fascicolo del p.m. o del dibattimento (ad esempio, verbali della polizia) , se è sufficiente a permettere alla controparte di individuare il thema probandum , è anche sufficiente a rendere valida la lista.

- Mentre esiste un termine finale per la presentazione della lista , non ne esiste uno iniziale : nulla impedisce che la lista sia presentata anche prima della notifica del decreto di citazione.

- L' art. 468 non riguarda le prove documentali (v. però il suo comma 4bis), che pertanto potranno essere dedotte anche all'udienza

Il termine finale di decadenza non vale (logicamente!) per la prova contraria. Quindi la parte che vuole controdedurre delle prove può farlo, sia indicandole in una lista scritta che può depositare anche all'udienza, sia semplicemente indicandole oralmente all'udienza. Ma qualora non si avvalga della facoltà di presentare i suoi testi (consulenti...) direttamente all'udienza , ma li voglia citare, allora, a nostro parere, deve chiederne l'autorizzazione al giudice in udienza o , se vuole citarli prima dell'udienza, al presidente del tribunale (e in quest'ultimo caso dovrà naturalmente depositare una lista testi).

—

XVIII

Atto di impugnazione

Un'impugnazione si può anche fare senza neanche leggere l'atto impugnando. Ma se si vogliono fare le cose bene, se si vuole fare un'efficace impugnazione, occorre leggerlo. Per il che occorre recarsi nella cancelleria in cui vengono depositati i provvedimenti (con i relativi fascicoli) soggetti a impugnazione (“ufficio impugnazione”). Si è avvisati del deposito del provvedimento (da parte del giudice)? No (però vedi melius il co.2 dell'art.585) : occorre calcolare il tempo concesso al giudice per il deposito e , al suo maturare, recarsi in cancelleria (però anche qui vedi melius l'art. 585).

- Letto il provvedimento (del giudice) si redige l'atto di impugnazione ; il che si può fare seguendo la falsariga delle formule A e B (di cui postea).Quante copie dell'atto bisogna fare ? La risposta ce la dà l'art. 164 disp. att.; ed è una risposta diversa per il caso di appello e per il caso di ricorso per cassazione. In caso di appello si debbono fare : 2 copie (per il collegio) + 1 (per il procuratore generale) + tante copie quante sono le persone a cui l'atto va notificato (ai sensi dell'art. 584) + 1 (originale di notifica). In caso di ricorso per cassazione si debbono fare : 5 copie (per il collegio) + 1 (per il procuratore generale) + tante copie quante sono le persone a cui l'atto va notificato (ai sensi dell'art. 584) + 1 (originale di notifica).

- Una volta redatto e sottoscritto l'atto di impugnazione occorre presentarlo (art. 582) o spedirlo (art. 583) alla “ cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (non alla cancelleria del giudice ad quem : sarebbe inammissibile un appello spedito alla Corte territoriale o un ricorso spedito alla Corte di Cassazione). In caso di presentazione (non di spedizione) l'atto può anche essere depositato nelle cancellerie indicate nel co.2 art. 582 . In caso di spedizione è ammesso solo l'uso del telegramma o della raccomandata (niente telefax quindi).

Per presentare l'atto deve necessariamente il difensore scomodarsi , lasciando l'ufficio e recandosi personalmente in cancelleria ? No, egli può delegare un terzo (la segretaria, un praticante...) ad effettuare il deposito – e la delega può essere (e nella prassi è) solo orale se il delegato è conosciuto nella cancelleria (ricevente l'atto).

Alcune volte l'atto è sottoscritto dall'imputato e non dal difensore (è il caso del ricorso redatto dall'avvocato non cassazionista) : puo essere tale atto depositato dal difensore anche senza la presenza dell'imputato ? La risposta è , si . Nell'ipotesi il difensore deve autenticare la sottoscrizione dell'imputato ? La risposta è , no.

Formula A : Atto di appello Corte di appello di Genova

Ecc.ma Corte

*Il sottoscritto avv. Tullio Cicero del Foro di Genova nella qualità di difensore di Hai
Ribi*

Appella

- la Sentenza del Tribunale di Genova Sez. I n. 453/2000, datata 29 ottobre 2000 , che definendo il procedimento n. 34265/1999 RGNR contro lo stesso Hai Ribi imputato dei reati p. e p. dagli artt. 625 e 337 C.P. pronunciava contro lo stesso condanna a 8 mesi di reclusione e 200 euro di multa ,

nei seguenti punti e per i seguenti motivi :

A) Nel punto in cui il Tribunale ha ritenuto che il furto sia stato commesso dall'imputato- *Si chiede invece che l'imputato venga assolto per non aver commesso il fatto per i seguenti motivi: L'unico indizio contro l'imputato è il ritiro della valigia da parte dell'imputato. Ma trattasi di indizio ben lieve in quanto.....*

Si protesta l'inammissibilità della testimonianza di Bernardi Cloe in quanto.....

B) Nel punto in cui il Tribunale ha inflitta la pena di 6 mesi di r. e 50 euro di m. per il furto- *Si chiede invece che la pena venga ridotta al minimo edittale per i seguenti motivi: Hai Ribi è un emarginato.....*

P.Q.M.

Si chiede il proscioglimento dell'imputato perché il fatto non é stato da lui commesso. In subordine si chiede una riduzione della pena.

Con osservanza

Genova 12.09.2001

(Avv. Tullio Cicero)

Formula B : Ricorso per Cassazione

Corte Suprema di Cassazione

Atto di ricorso

All'attenzione della cancelleria della Corte di Appello di Genova

Imp. Had Rifi ; RGNR 4567/2008; Sent. C.A. 3546/2009

Ecc.ma Corte di Cassazione

*- il sottoscritto Avv. Tullio Cicero nella sua qualità di difensore di Had Rifi
ricorre*

- contro la Sentenza della Corte di Appello di Genova, n. 3546/2009 datata 30 ottobre 2008 che definendo il procedimento n. 4567/2008 ha solo parzialmente riformato la Sentenza Tribunale Genova datata 12.11.2007 che aveva condannato Had Rifi a 8 mesi di r. e 200 euro di m. per i reati di furto e di resistenza a p.u.

con i seguenti mezzi

e i seguenti punti e motivi :

Mezzo A - Art.606 lett. b) : erronea applicazione della legge penale –

A1 – La Corte ha ritenuto che i fatti addebitati configurassero il reato di furto. Si chiede invece che la sentenza venga annullata e l'imputato prosciolto senza rinvio per i seguenti motivi: E' concorde insegnamento della Dottrina e di Voi stessi, ecc.mi Giudici della Corte, che per l'esistenza del furto.....

A2 – La Corte ha ritenuto l'esistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n3 –Si chiede che invece tale aggravante venga esclusa con le conseguenti pronunce meglio viste,

per i seguenti motivi: L'aggravante de qua va ravvisata solo quando l'arma è indosso al reo ; nel caso invece è pacifico che si trovasse nell'auto parcheggiata.....

Mezzo B – Art. 606 lett. e) : contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione

B1 – La Corte territoriale ha ritenuto che il furto sia stato commesso dall'Had Rifi .
Si chiede invece l'annullamento della Sentenza per contraddittorietà e/o manifesta illogicità per i seguenti motivi. A pag. 3 della sua Sentenza la Corte riconosce che.....

B2 – La Corte ha ritenuto che Had Rifi abbia compiuto atti di resistenza al p.u.
Si chiede l'annullamento.....

Con osservanza
Genova 12.11.09

(Avv. Tullio Cicero)

Avvertenze

“ Per l'appello, come per ogni altro gravame , il combinato disposto degli artt. 581 comma primo lett.c) e 591 comma primo lett.c) del codice di rito comporta la inammissibilità dell'impugnazione in caso di genericità dei relativi motivi . Per escludere tale patologia è necessario che l'atto individui il “punto” che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello , enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, e specificando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame” – Cass. VI Sent. 1361 del 25.03.03.

“ L'impugnazione prima del deposito della sentenza oggetto del gravame rende l'impugnazione stessa inammissibile” – Cass. I Sent. 3900 del 28.04.97. Ma opera dei “distinguo” , Cass. VI, Sent. 991 del 16.07.98.

“ In tema di inammissibilità dell'impugnazione , la mancanza di specificità dei motivi va riscontrata anche nel caso di mancata correlazione tra i motivi posti alla base del gravame e quelli posti dal giudice censurato alla base della propria motivazione. (Nella fattispecie il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse osservazioni già adeguatamente apprezzate dalla Corte territoriale, senza indicare gli eventuali vizi nella motivazione della sentenza della Corte territoriale medesima” – Cass. III, Sent. 35492 del 25.9.2007.

« In tema di ricorso in cassazione é inammissibile l'impugnazione nella quale sia stato eccepito un error in procedendo , ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett,c), c.p.p. , senza peraltro indicare lo specifico atto da esaminare e sul quale compiere la verifica richiesta. (Nella fattispecie il ricorrente aveva contestato la competenza del giudice delle indagini preliminari, asserendo di avere tempestivamente eccepito la questione all'udienza preliminare e di averla riproposta nelle successive fasi di merito , senza tuttavia indicare nel ricorso la data dei relativi verbali)- Cass. VI.sent. 10373 del 12.03.2002.

XIX

Impugnazione della parte civile

1. Si redige la dichiarazione di impugnazione (nella formula A si troverà un esempio di appello).

Dell'atto vanno fatte le seguenti copie: 1 (che debitamente sottoscritta costituisce l'originale da consegnare al cancelliere) + tante copie quante sono le persone a cui l'atto va notificato + 1 (per la comunicazione al P.M. presso il giudice a quo)+ 1 (come originale di notifica).

A queste copie vanno aggiunte : se si tratta di appello, altre tre copie semplici (2 per il collegio + 1 per il Procuratore Generale); se si tratta di ricorso, altre sei copie semplici (5 per il collegio + 1 per il procuratore generale).

N.B. (salvo l'originale) le copie non vanno sottoscritte : ci penserà il cancelliere - a cui spetta di autenticare le copie - ad indicare il sottoscrittore.

2) Si depositano le copie di cui sub 1 “ nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (v. melius, gli artt. 582 e 583). A questo punto gli incumbenti a carico del difensore, sono terminati: tocca alla cancelleria provvedere alle notifiche dell'atto (v. art. 584) e, naturalmente, ad inserirne la prova (idest, l'originale di notifica) nel fascicolo.

Formula A : Appello della parte civile

Ecc.ma Corte di Appello di Genova

- il sottoscritto avv. Cicero del Foro di Genova
- nella sua qualità di difensore per procura a margine dell'atto di costituzione
- di Giobatta Parodi parte civile costituita contro Luigi Bianchi imputato di omicidio colposo nel procedimento R.G.N.R. 1030//90

propone appello

- contro la Sentenza n. 456/90 emessa dal Tribunale di Genova in data 26 settembre 1990
- nel punto in cui liquida il risarcimento dovuto dal Luigi Bianchi nella somma di soli centomila euro

Motivi

- la somma come sopra liquidata é assolutamente inadeguata a risarcire il danno subito dall'appellante; e infatti questo, che é marito dell'ucciso, viveva.....

Si chiede pertanto all'Ecc.ma Corte di aumentare la somma dovuta a titolo di risarcimento dall'imputato Bianchi a duecentomila euro.

Si riserva ulteriori motivi a sostegno del gravame.

Genova 12 ottobre 1990

(Avv. Cicero)

Avvertenze

1) Art. 100 co.3 C.P.P. :“La procura speciale (al difensore della parte civile) si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo quando nell'atto non é espressa volontà diversa”

2. “Mancando l'espressa previsione legislativa (come per il difensore dell'imputato), in assenza di specifica procura, il difensore della parte civile non é, come tale, legittimato a proporre impugnazione. Per esercitare tale facoltà , egli deve essere munito di specifica procura a norma dell'art.122 c.p.p., la quale non deve necessariamente essere successiva alla pronuncia di impugnare, ma può anche precederla (art. 37 disp.att.c.p.p.). Ne consegue che il mandato ad impugnare può ben essere compreso nella procura speciale rilasciata in calce all'atto di costituzione di parte civile, purché tuttavia il conferimento dello specifico potere di impugnazione sia espresso. (In motivazione la Corte ha precisato che il semplice riferimento, nel testo della procura speciale di cui all'art.100 comma1 c.p.p., al conferimento di rappresentanza per “ogni stato e grado del procedimento” é idoneo a vincere la presunzione relativa di limitazione degli effetti dell'atto ad un determinato grado stabilita dal successivo comma 3, non invece a trasferire il potere di impugnazione, per il quale, pur non essendo necessaria una formula sacramentale, é tuttavia indispensabile una inequivoca espressione di volontà” (Cass. Pen. Sez. VI, 11 aprile 1996, n. 3459, Di Benedetto).

7. "Poiché la parte civile é legittimata , a norma dell'art. 576, comma primo c.p.p. , a proporre impugnazione contro i capi della sentenza di proscioglimento ai soli effetti civili, la sua richiesta, in sede di impugnazione, deve fare riferimento specifico e diretto, a pena di inammissibilità del gravame, agli effetti di carattere civile che si intendono conseguire. Ne deriva che una richiesta della parte civile impugnante al giudice del gravame, riguardante esclusivamente l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, prosciolto nel precedente grado di giudizio, rende inammissibile l'impugnazione, in quanto richiede al giudice adito di deliberare soltanto in merito a un effetto penale, che esula dai limiti delle facoltà riconosciute dalla legge alla detta parte processuale" (Cass. Pen, sez.I, 8 giugno 1999, Pirani e altri).

4)“Nell'ipotesi in cui la parte civile ottenga una pronuncia di merito per lei pregiudizievole, al fine di ottenere nel successivo grado di giudizio una modifica favorevole della suddetta decisione, non può avvalersi del gravame proposto dal pubblico ministero, il quale mira a conseguire finalità pubbliche volte soltanto all'attuazione della pretesa punitiva, ma deve presentare autonoma e motivata impugnazione. Ciascuna parte ha, infatti, l'onere di essere vigile nella difesa dei propri interessi, senza delega ad altri del compito della relativa tutela. Ne deriva che, nell'ipotesi in cui la parte civile non proponga gravame avverso la decisione per lei negativa, si verifica acquiescenza e, quindi, quest'ultima acquista autorità di cosa giudicata. Le norme civili, che disciplinano (art. 329) la materia, trovano, infatti, applicazione nel procedimento penale, poiché non v'è una specifica previsione contraria e la disposizione é perfettamente compatibile con il diverso rito” Cass. Pen. Sez. III, 3 dicembre 1996,n. 10305, Pellinacci) Vedi però anche la massima seguente.

5)“In tema di impugnazione per il principio di immanenza della costituzione di parte civile, la stessa, una volta ammessa, ha diritto a partecipare alle fasi successive alla prima e di vedersi riconosciuto (senza che ciò rappresenti violazione del principio del divieto della “reformatio in peius”) il diritto al risarcimento del danno, anche se essa non ha impugnato la sentenza di proscioglimento in primo grado, appellata dal solo P.M. Invero, la autonoma facoltà di impugnazione, concessa alla parte civile dall'attuale ordinamento, é prevista in aggiunta a quella del P.M., ed a tutela degli interessi civili, anche quando il rapporto processuale penale sia esaurito per la mancata impugnazione della sentenza da parte dell'organo dell'accusa o dell'imputato” (Cass. Pen. Sez. V, 21 ottobre 1999, n.12018)

6)“La parte civile può partecipare alla fase di impugnazione senza necessità di una nuova costituzione per il principio di “immanenza” (art. 76)” - Ghiara, in Commentario al nuovo codice di procedura penale, UTET. Vol.I, passim). Ciò significa che, nel caso l'imputato abbia impugnato la sentenza di condanna, la parte civile potrà senza bisogno di un nuovo atto di costituzione : stare nel giudizio di impugnazione, concludere in questo per la conferma della precedente sentenza e per una condanna dell'impugnante alle spese processuali. E' discutibile invece (come si vede dalla sopra riportata giurisprudenza) che ciò anche significhi che, in caso di proscioglimento dell'imputato e di impugnazione del solo P.M., la parte civile possa in sede di giudizio di impugnazione chiedere la condanna dell'imputato al risarcimento.

XX

Affidamento ordinario (art. 47 l. 354/75)

Premessa-L'affidamento ordinario é previsto dall'art. 47 L. 26 luglio 1975 n.354 (Legge sull'Ordinamento penitenziario).

La richiesta di affidamento puó (naturalmente) essere presentata solo dopo che la sentenza di condanna é diventata irrevocabile.

Detto ciò passiamo a descrivere il relativo procedimento che, lo diciamo subito, presenta particolarità diverse, a seconda che, la persona di cui si vuol chiedere l'affidamento, sia già detenuta o no.

I- Attività preparatoria alla richiesta , in ipotesi di affidando detenuto.

Prima di tutto, se la detenzione é dovuta a una misura cautelare (arresti domiciliari, custodia in carcere....) l'avvocato, se convinto che il giudice del processo (testardo!) non revocherà la misura e che prima o poi vi sarà una sentenza irrevocabile di condanna, cerca in ogni modo di affrettare la chiusura del procedimento di cognizione (chiedendo il giudizio abbreviato, facendo rinunciare all'eventuale impugnazione...).

Poniamoci ora nel caso che la sentenza, come che sia, sia diventata irrevocabile. Aspetterà il difensore che il P.M. gli notifichi l'ordine di esecuzione (di cui all'art. 656) ? No, di certo: il condannato é detenuto (essendosi la misura cautelare convertita in pena definitiva) mentre se invece godesse della misura alternativa sarebbe a piede libero : bisogna muoversi, presentare l'istanza di affidamento (di cui alla formula B) subito, senza neanche aspettare che l'Ufficio esecuzione del P.M. comunichi al direttore del carcere , più precisamente allo “ufficio matricola” , il passaggio in giudicato della sentenza.

II- Attività preparatoria della richiesta, in ipotesi di affidando a piede libero.

Certo, in tale ipotesi il difensore non é pressato dall'urgenza come nel caso difenda un detenuto. Infatti il pericolo che il condannato venga messo in carcere nelle more della procedura (intesa ad ottenere l'affidamento), ora (dopo l'intervento della L. 27 maggio 1998 n.165 sull'art. 656) non esiste più: per l'art. 656 come novellato, il P.M. emette, sì, l'ordine di carcerazione anche nei casi in cui astrattamente é ammissibile una misura alternativa (v. melius, il 5° co art. 656), però con contestuale decreto lo sospende .

Con tutto ciò il nostro suggerimento al difensore é quello dell'antica saggezza popolare: chi ha tempo non aspetti tempo: il P.M. , se l'istanza non é presentata entro 30 giorni dalla notifica dell'ordine di carcerazione, deve revocare “immediatamente” il suo decreto di sospensione (v. co. 8 sempre dell'art. 656): quindi il difensore ha disponibili per presentare l'istanza solo 30 giorni e non sono poi tanti se si deve: contattare l'affidando, farsi dare la nomina, procurarsi dei documenti....

III- Presentazione dell'istanza-

L'istanza va redatta (in carta semplice) seguendo la traccia data dalle formule A e B a seconda che l'interessato sia, o no, detenuto.

- Legittimato a proporre l'istanza, oltre naturalmente all'interessato, é anche il difensore: quello "nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, quello che lo ha assistito nella fase del giudizio". Naturalmente la nomina deve risultare nelle forme di cui agli artt. 96 ss. Nel caso il difensore sia quello stesso del giudizio di cognizione la nomina in teoria non andrebbe rinnovata; in pratica, però, é opportuno che anche in tal caso il difensore si faccia rilasciare una nuova nomina (anche se la precedente avesse riguardata esplicitamente la fase esecutiva); infatti la precedente dichiarazione di nomina, inserita com'è nel fascicolo della cognizione (che naturalmente si trova nel fascicolo del giudice della cognizione), non risulta al magistrato della Procura e del Tribunale (che si potrebbe essere costretti a contattare).

- Entro 30 giorni dalla notifica dell'ordine di esecuzione (con contestuale decreto di sospensione di questa), l'istanza (unitamente alla documentazione che si intende allegare) va presentata : se l'imputato é a piede libero (non nella cancelleria del tribunale di sorveglianza , ma) nella segreteria (ufficio esecuzione) della Procura della Repubblica (che ha emesso l'ordine di esecuzione – v. co. 6 art. 656); se l'imputato é detenuto , nella cancelleria del magistrato di sorveglianza (o, se presentata direttamente dall'affidando, all'ufficio matricola del carcere - sarà poi il direttore di questo a provvedere a farla pervenire al magistrato di sorveglianza insieme alla cartella personale del detenuto stesso).

IV- *Istruttoria dell'istanza*- Il tribunale di sorveglianza (in pratica, il cancelliere) una volta pervenuta ai suoi uffici l'istanza, provvede alla sua istruttoria (senza preoccuparsi troppo di rispettare il termine di 45 giorni entro il quale, secondo il comma 6 art. 656 , il tribunale dovrebbe, sull'istanza, decidere: é questo un termine ordinario che viene normalmente disatteso e superato).

Più precisamente il tribunale acquisisce: 1) il certificato penale; 2) estratto della sentenza di condanna; 3) i "carichi pendenti" (nei luoghi di : nascita, residenza, domicilio, del subito arresto, dei perpetrati reati o...in alcuni soli di tali posti secondo...la diligenza dell'Ufficio); 4) relazione del C.S.S.A. (Centro Servizi Sociali Adulti) sui rapporti interfamiliari, sul dove andrebbe a vivere il detenuto, sull'effettiva esistenza dell'attività risocializzante (...); 5) relazione (eventuale) sull'osservazione e sul trattamento in istituto (svolta dall'équipe di cui all'art. 80 L. 354/57); 6) relazioni della Polizia e dei Carabinieri sulla personalità del condannato e in particolare su suoi eventuali collegamenti con la malavita organizzata.

E il difensore starà con le mani in mano ? No, certamente, egli dovrà cercare di confortare l'istanza con documenti che comprovino che il provvedimento di affidamento richiesto può " contribuire alla rieducazione del reo e ad assicurare la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati" (art. 47 co. 2).

La documentazione che di solito si produce in una procedura di affidamento ordinario é la seguente:

– Dichiarazione che il condannato svolge attività lavorativa (dichiarazione ovviamente rilasciata di solito dal datore di lavoro e che, di solito, si cerca di far redigere in sua carta intestata) o che potrebbe, se lasciato a piede libero, iniziare un'attività lavorativa (dichiarazione questa che ovviamente di solito

viene rilasciata da un'impresa disponibile all'assunzione dell'affidando).

2) Documento comprovante che l'affidando ha o avrebbe un domicilio stabile (documento che può essere dato: da un contratto di locazione, da una dichiarazione della persona che ospita o é disposta ad ospitare l'affidando...).

3) Documento comprovante l'avvenuto risarcimento del danno (é il miglior biglietto da visita!).

4) Documentazione da cui risulta che l'affidando si é già dato o é disposto a darsi ad un'attività di volontariato sociale.

Naturalmente non é da pensare che l'avvocato provveda direttamente all'acquisizione della documentazione di cui sopra: egli si limita a far presente al cliente l'opportunità di acquisire tale documentazione: sarà poi il cliente a fare gli opportuni “giri” per acquisirla.

Una cosa importante che l'avvocato deve far presente al cliente é quella di tenere buoni rapporti col Servizio Sociale (puntualità ai colloqui...): é una cosa importantissima: una relazione negativa dei “servizi” può pregiudicare irrimediabilmente l'accoglimento dell'istanza.

Quando deve essere prodotta la documentazione di cui sopra? Quando l'istanza parte da condannato già detenuto (e quindi mira ad ottenere dal Magistrato di sorveglianza la scarcerazione) é senz'altro opportuno produrla al momento stesso del deposito dell'istanza (e questo perché il Magistrato di sorveglianza potrebbe rifiutare la scarcerazione se ritenesse non fondata l'istanza). Negli altri casi, si può aspettare a produrla fino a cinque giorni prima dell'udienza (termine indicato dalla Legge che però nella pratica spesso viene bypassato).

V- *Udienza del tribunale.*- Naturalmente sia al difensore che al condannato viene notificato “avviso” dell'udienza di trattazione dell'istanza.

Questa udienza “ si svolge con la partecipazione del difensore e del rappresentante dell'ufficio del pubblico ministero. L'interessato può partecipare personalmente alla discussione e presentare memorie” (v. art. 71-bis co.1).

Per prassi il tribunale (composto anche da giudici laici) non delibera seduta stante, ma, finita l'udienza, e certe volte anche alcuni giorni dopo (per cui anche se il difensore avesse detto nella discussione cose interessanti, ben poche di esse rimarrebbero nella testa dei giudici al momento di decidere!).

Naturalmente “l'ordinanza che conclude il procedimento di sorveglianza é comunicata (...) all'interessato e al difensore” (v. art. 71-bis co.4); e questo deve avvenire “nel termine di dieci giorni dalla data della deliberazione”.

Stesso termine di dieci giorni c'è per proporre ricorso per cassazione (v. melius, art. 71-ter).

Formula A : Richiesta di affidamento proposta da condannato libero.

*Al tribunale di sorveglianza di Canicattì
per il tramite del Pubblico Ministero*

Il sottoscritto avv. Cicero del Foro di Canicattì con Studio in Canicattì via Roma 3(1), difensore in virtù di mandato in calce al presente atto (2) di Lestofanti Mario nato il 06.10.76 a Robiria in forza di mandato (con contestuale elezione di domicilio)in calce al presente atto

premessso:

- che contro Lestofanti Mario deve eseguirsi la condanna a due anni di reclusione pronunciata dal Tribunale di Canicattì con sentenza 15.10.2011 divenuta irrevocabile in data 15.02.2012;*
- che la procura della Repubblica presso il Tribunale di Canicattì ai sensi dell'art. 656 c.p.p. ha già emesso in data 10.04.2012 il relativo ordine di esecuzione notificato in data 10.05.2012;*
- che ricorrono tutti i presupposti e le condizioni previste dall'art 37 dell'Ordinamento per la concessione dell'affidamento, in quanto:*
 - il condannato é disposto a impegnarsi ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite nel corso dell'affidamento dal Tribunale di sorveglianza e/o dal Magistrato di sorveglianza ;*
 - che Lestofanti attualmente libero andrebbe ad abitare (3) nell'appartamento sito in Canicattì via Roma n.1 ospite della sig.ra Fiordaliso Concetta a ciò dettasi disponibile come risulta da dichiarazione ad hoc che si allega (doc.2) e che pertanto potrà essere facilmente contattato e controllato dal Servizio Sociale ;*
 - che Lestofanti é intenzionato a svolgere (4) al più presto attività lavorativa come cameriere presso la Ditta “Bar Piacevolezze” che é intenzionato ad assumerlo come lavoratore subordinato , come da dichiarazione ad hoc che si allega (doc. 4);*
 - tanto premesso , l'esponente, a norma dell'art. 47 L. 26.07. 1975 n. 354 e successive modificazioni*

chiede

- che Lestofanti Mario sia ammesso al beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale.*

Con osservanza

(Avv. Cicero)

Avvertenze

(1) Ma l'istanza può essere presentata direttamente dall'affidando. N.B. Comunque sia, qualora l'istanza sia proposta da soggetto non detenuto deve contenere ex art. 677, co.2bis c.p.p. , a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio per le notificazioni. Secondo un orientamento giurisprudenziale l'obbligo di dichiarare o eleggere domicilio, ai sensi dell'art. 677 c.2 bis grava anche il soggetto che si trovi in stato di detenzione domiciliare, (questo perché la ratio dell'art. 677 é quello di facilitare al competente ufficio giudiziario la ricerca del domicilio del notificando – ricerca che, facile quando il notificando é ristretto in carcere, diventa difficile sia quando é a piede libero sia anche quando é agli arresti domiciliari.

N.B. La formalità relativa alla dichiarazione o all'elezione di domicilio, secondo un orientamento giurisprudenziale , ha natura strettamente personale e non può essere surrogata dalla mera indicazione o elezione fatta dal difensore.

Ma naturalmente la nomina e la elezione di domicilio possono essere fatte con

autonomo atto ad hoc

(3) Oppure : “Il Lestofanti risiede in Canicattì via Roma 3 e pertanto é facilmente contattabile.....”

(4) Oppure “ svolge”.

Formula B : richiesta di affidamento da parte di detenuto

Al Tribunale di sorveglianza di Firenze

per il tramite del Magistrato di sorveglianza di Arezzo

il sottoscritto avv. Cicero I del Foro di Arezzo con Studio in Arezzo via Cellini,7 difensore in virtù di specifico mandato di Lestofandi Alfredo (d'ora in poi, il condannato) nato ad Arezzo il 06.07.56, attualmente detenuto nella casa circondariale di Arezzo , in espiatione della condanna inflitta con Sentenza del Tribunale di Arezzo in data..... e per Ordine di esecuzione in data..... della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo

Premesso

- che il condannato é pronto ad osservare tutte le prescrizioni che gli venissero impartite dall'Autorità Giudiziaria, direttamente o indirettamente, relative al comportamento da tenere durante il periodo di affidamento;

- che in caso di concessione del beneficio il condannato andrebbe ad abitare in casa della sorella Maria Lestofanti , che si é dichiarata disposta ad ospitarlo gratuitamente (v. doc. 1);

- che il condannato si propone di svolgere il lavoro (1) di cameriere presso la ditta “ Mangiar sano” con sede in Arezzo via Braccioli 7 , che si é già dichiarata disposta ad assumerlo alle sue dipendenze (v. doc.2):

- che il protrarsi della detenzione comporterebbe al condannato un grave pregiudizio in quanto gli farebbe perdere una occasione di lavoro preziosa per il suo reinserimento nella società;

- tanto premesso, visto l'art. 47 L. 26.07.1975 n.354

chiede

all'ill.mo Magistrato di sorveglianza di sospendere la pena inflitta a Lestofandi Alfredo con Sentenza..... e all'ill.mo Tribunale di sorveglianza di ammettere lo stesso Lestofanti allo “affidamento in prova” come misura alternativa a tale pena..

Con osservanza

(Cicero I)

Avvertenze

(1) Oppure : “ che il condannato, attualmente senza lavoro, é però in grado di provvedere alle sue necessità con il reddito che gli deriva dal suo patrimonio”.

Vedi anche le “avvertenze” in calce alla “formula A “.

XXI Semilibertà

L'istituto della semilibertà é disciplinato dagli artt. 48ss dell'Ordinamento penitenziario (l. 26.07.1975 n.354).

L'Ordinamento penitenziario nell'art. 50 prevede tre diverse tipologie di semilibertà :
1) la semilibertà come alternativa alle pene di breve durata (c.1 art. 50); 2) la semilibertà alternativa alla reclusione superiore ai tre anni e all'ergastolo (co.2 primo periodo art.50) ; 3) la semilibertà surrogatoria (co.2 secondo periodo art. 50).

Le semilibertà sub 1) e sub 3) possono ottenersi senza passare per l'espiazione di una parte della pena (ciò che rappresenta un grande vantaggio, dato che il semilibero é assegnato “in appositi istituti o apposite sezioni autonome” , ha la possibilità di “trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto” ecc. - v. art. 48). Però per ottenere tali tipi di semilibertà (senza previa espiazione pena) bisogna essere lesti : presentare (alla Procura della Repubblica che ha emesso l'ordine di carcerazione) entro trenta giorni (dalla notifica dell'ordine di carcerazione) l'istanza ad hoc (vedi formula A).

La semilibertà rientrante nella tipologia sub 2) va chiesta (vedi formula B) quando già il condannato é in espiazione della pena e va presentata (non più alla Procura, ma) al Magistrato di sorveglianza (nel caso che sia presentata, non dal difensore, ma dal condannato, essa sarà naturalmente presentata all'ufficio matricola dell'istituto carcerario e sarà il direttore di questo a farla pervenire al Magistrato di sorveglianza insieme alla cartella personale del detenuto).

Per ottenere la semilibertà occorre dimostrare che il condannato vuole e può essere “ reinserito nella vita sociale”.

Di solito la prova di ciò é data da dichiarazioni (possibilmente in carta intestata al dichiarante – non occorre invece nessuna autentica della sua sottoscrizione) attestanti che, metti, la ditta Vattelapesca ha o intende avere alle sue dipendenze il sig.X (il condannato, cioè) o che l'istituto Tal dei Tali conta tra i suoi allievi sempre il sig. X (cioè sempre il condannato) e cose simili (a cui il Tribunale di sorveglianza può credere o fingere di credere).

“Aiutano” anche molto : una dichiarazione della parte lesa attestante l'avvenuto risarcimento; una certificazione da cui risulta che il condannato già ha svolto attività di volontariato sociale.

Per quel che riguarda lo svolgimento della procedura dopo la presentazione dell'istanza, v. artt. 71 ss Ordinamento penitenziario e quanto da noi detto a proposito parlando dell'istituto dell'affidamento in prova.

Formula A: Istanza di semilibertà per condannato in stato di libertà

*All'ill.mo Tribunale di sorveglianza di Genova
tramite il Pubblico Ministero*

Il sottoscritto Cicero I del Foro di Genova (1) nell'interesse di Lestofanti Alfredo nato a Genova il 07.08.1988 e ivi residente con domicilio eletto ai fini del presente

*atto in Genova, via Roma 3 presso il suo studio;
nella sua qualità di difensore ,tale risultante da atto in calce contenente il mandato
ad hoc (e contestualmente l'elezione di domicilio)*

premessso

*che il Lestofanti Alfredo é stato condannato con Sentenza n 564 /2011 del Tribunale
di Genova in data 22.11.2011 alla pena di un anno di reclusione;*

*- che al Lestofanti é stato notificato in data.....l'Ordine di esecuzione relativo a tale
Sentenza;*

*- che , come risulta da tale Ordine, la pena residua da espiare é di sei mesi di
reclusione;*

*- che dalla commissione dei fatti per cui é stata emessa condanna, il Lestofanti ha
tenuto comportamento esemplare (...);*

*- che il Lestofanti svolge da tempo una stabile attività lavorativa (v. all.1) e ha una
stabile dimora (vedi allegato II);*

- tutto ciò premesso, visto l'art. 50 Ord. Pen.

Chiede

*che il Lestofanti sia ammesso all'espiazione della pena nella forma alternativa della
semilibertà.*

Con osservanza

Genova.....

(Avv. Cicero I)

Avvertenze-

(1) Oppure: “ Il sottoscritto Lestofanti Alferdo nato a Genova il 07.08.1988 , ivi
residente , con l'assistenza dell'Avv. Cicero I che nomina suo difensore e presso il cui
Studio in Genova, via Fiasella 3 elegge domicilio.....”

- L'avvocato che non abbia difeso il condannato nella fase del giudizio per
sottoscrivere validamente dovrà munirsi di mandato ad hoc.

- “L'obbligo , per il condannato non detenuto, di accompagnare la domanda di misure
alternative alla detenzione con la dichiarazione o l'elezione di domicilio, come
stabilito dalla'art. 677 co. 2bis, sussiste anche quando la domanda sia avanzata dal
suo difensore (...) “ - Cass. 16.03.04 (ex “Commentario breve” cit.) . N.B. Tale
obbligo sussiste anche per il condannato che si trovi in stato di detenzione
domiciliare.

Formula B: istanza per la semilibertà presentata da detenuto

*Al Tribunale di sorveglianza di Genova
per il tramite del Magistrato di sorveglianza*

*il sottoscritto Avv. Cicero del Foro di Genova nella sua qualità di difensore per
mandato in calce di Lestofanti Alfredo nato il 07.08.1988 e in atto detenuto
nell'Istituto penitenziario di Genova-Marassi*

Premesso

che il Lestofanti Alfredo con Sentenza n.345 del Tribunale di Genova emessa

in data 23.12.2009 é stato condannato per il reato di rapina a 4 anni di reclusione oltre alla multa;

- che tale condanna é in fase di esecuzione dal 23.12.2010;

- che il Lestofanti ha manifestato la propria volontá di reinserimento sociale frequentando diligentemente i corsi (....);

- che non vi é pericolo di fuga in quanto (.....);

- tanto premesso, visto l'art. 50 Ord. Penit.

chiede

che sia concesso al condannato di espiare la residua pena nella forma della semilibertá.

Con osservanza

(Avv. Cicero I)

Avvertenze.

Nei casi di cui al primo comma art. 50 - qualora il condannato sia finito in carcere, metti per tardivitá dell'istanza rivolta al P.M.di sospensione della pena- questa potrà essere richiesta al magistrato di sorveglianza .

Vedi le avvertenze in calce alla formula A

XXII

Detenzione domiciliare

La misura alternativa della “detenzione domiciliare” consente di espiare la pena “nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza” (v.art. 47-ter co.1 Ordinamento penitenziario).

Rappresenta quindi per un condannato un grande beneficio; a cui peraltro si può accedere in base a diversissimi presupposti (v. art. 47-ter e 47-quater)

Quindi é diversa la documentazione che l'interessato al beneficio deve produrre da caso a caso.

Limitandoci al caso previsto dall'art. 47ter co. 1bis, diremo che la documentazione da produrre é quella che serve a tranquillizzare il tribunale di sorveglianza sui due pericoli da lui più paventati: che il condannato approfitti della misura alternativa per commettere altri reati o per darsi alla fuga.

Gioverà , quindi, produrre documentazione che comprovi che il condannato, ha o avrà un lavoro, ha o avrà una stabile dimora, si é dato o si darà a opere di volontariato sociale. Naturalmente anche il risarcimento del danno arrecato con il reato, dimostrando una resipiscenza del condannato, conforta l'accoglimento dell'istanza.

L'istanza va indirizzata al tribunale di sorveglianza (v. art.70 Ordinamento penit.), ma , se il condannato é a piede libero, va presentata (entro 30 giorni dalla ricezione della notifica dell'ordine di esecuzione – v. co, 5 art. 656 !) tramite il pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione; mentre, se il condannato é detenuto, va presentata tramite il Magistrato di sorveglianza.

E “se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire ? Allora si applicherà il co. 10 art. 656 : il p.m. (a cui dovrà essere presentata l'istanza) sospenderà l'ordine di esecuzione e “fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permarrà nello stato detentivo nel quale si trova” (v. melius il citato co.10).

Di seguito riportiamo le formule utili per la redazione dell'istanza.

Formula A : istanza per la detenzione domiciliare presentata per il condannato a piede libero

*Al Tribunale di Sorveglianza di Genova
per il tramite del Pubblico Ministero*

il sottoscritto avv. Cicero I del Foro di Genova (1) nella qualità di difensore (v. mandato in calce) di Lestofanti Attilio nato a Genova il 07.08.1087, ivi residente, ivi domiciliato in via Roma 3 presso e nello Studio del sottoscritto avvocato esponente (v. elezione di domicilio in calce al presente atto)

premesso

-che il Lestofanti A é stato chiamato ad espiare la pena di anni due di reclusione (si veda Ordine di esecuzione del P.M. in data ...) come residuo della maggior pena comminata dalla Sentenza n. 546/2011 emessa dal Tribunale di Genova in data

.....;

- che i fatti per cui é condanna risultano commessi il 21 settembre 2005;
- che successivamente il Lestofanti ha tenuto un comportamento che rivela inequivocabilmente la sua volontà di riabilitarsi e di inserirsi nell'ordinato vivere sociale, infatti (.....);

- tanto premesso, visto l'art. 47 ter L. 26 luglio 1975 n.354

fa istanza

a che il Lestofanti Attilio venga ammesso ad espriare la pena nella misura alternativa della detenzione domiciliare.

Con osservanza

Genova.....

(Avv. Cicero I)

Avvertenze.

(1) Oppure: “ Il sottoscritto Lestofanti Attilio nato a Genova il 07.08.1987 res in Genova e ivi elett. domiciliato in via Roma 3 presso e nello Studio dell'Avv. Cicero I che nomina suo difensore”.

- Attenzione, il domicilio del condannato non va semplicemente dichiarato dal difensore ma deve risultare da atto sottoscritto del condannato stesso.

Formula B: istanza di detenzione domiciliare per condannato già detenuto

*Al Tribunale di Sorveglianza
per tramite del Magistrato di Sorveglianza*

il sottoscritto avv. Cicero I del Foro di Genova nella sua qualità di difensore (vedi mandato in calce) di Lestofanti Attilio nato il 07.10.1987 a Genova e ivi residente

premessso

- che il Lestofanti Attilio deve espriare la pena della reclusione per anni uno quale residuo di maggior condanna comminata con Sentenza n....del Tribunale di Genova in data.....;

- che successivamente a detta condanna il Lestofanti ha tenuto un comportamento che, non é solo rispettoso della Legge, ma rivela la sua ferma intenzione di reinserirsi nella vita sociale – infatti (....) ;

-tanto premesso visto l'art. 47ter L. 26.7.1975 n.354

fa istanza

all'ill.mo Tribunale di Sorveglianza a che conceda al Lestofanti Attilio la misura alternativa della detenzione domiciliare e all'ill.mo Magistrato di Sorveglianza a che, in osservanza del co. 1 quater art. 47 ter della Legge richiamata, disponga, di detta misura, l'applicazione provvisoria.

Con osservanza

Genova.....

(avv. Cicero I)

Avvertenze.

Vedi quelle riportate in calce alla precedente formula.

XXIII

Misure alternative a favore dei tossicodipendenti e alcooldipendenti

Il nostro Legislatore prevede misure alternative “agevolate” :1) “nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi” (art. 94 D.P.R. 09.10.1990 n. 309); 2) nei riguardi di persona che (non sia solo tossicodipendente, ma) sia stata condannata per “ un reato commesso in relazione al proprio stato di tossicodipendente” (art. 90 D.P.R. 09.10.90 n.309); 3) nei confronti di coloro che sono affetti da “AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria” siano o no tossicodipendenti (e potrebbero ben non esserlo, dato che l'AIDS lo può prendere anche chi, tossicodipendente, non é) e che “ hanno in corso o intendono intraprendere un programma di cura” (v. melius l'art. 47 quater Ordinamento penitenziario).

Di seguito ci limiteremo a parlare delle misure “agevolate” sub 1 e sub 2).

Affidamento in prova per tossicodipendenti e alcooldipendenti (art.94 D.P.R. 309/1990)

- *Attività preparatoria all'istanza*- Ovviamente la richiesta di affidamento può essere presentata solo dopo che la sentenza é diventata irrevocabile.

Però già prima del passaggio in giudicato della sentenza é opportuno che il difensore dia istruzioni al suo assistito (tossicodipendente o alcooldipendente) perché crei i presupposti necessari per l'ottenimento del beneficio.

Prima di tutto l'affidando – che già non abbia in corso un programma di recupero – dovrà mettersi in contatto con una ASL (Servizio salute mentale) o “ con uno degli enti previsti dall'art.115” del D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 (si pensi a, San Patrignano, Comunità di Don Mazzi...) per concordare un programma di attività terapeutica. A tal fine l'affidando, se detenuto, potrà limitarsi a scrivere una lettera : sia l'ASL, sia gli “enti ausiliari” (di cui all'art. 115) non hanno difficoltà a mandare un loro rappresentante in carcere, e ciò di solito dopo pochi giorni.

Una volta che il condannato avrà ottenuto il programma terapeutico (e una dichiarazione dell'ente ausiliario di “disponibilità all'accoglienza”, cioè a dare l'assistenza terapeutica – ma questo , naturalmente, se il programma va attuato, non con l'ASL, ma appunto con un ente privato), egli ancora dovrà procurarsi (dall'ASL!) la certificazione dell'effettiva esistenza dello stato di tossicodipendenza (o alcooldipendenza) e dell'idoneità del programma (v. melius, art.94 co.1).Di solito queste certificazioni vengono rilasciate con estrema facilità: infatti gli operatori delle ASL ritengono per principio dannoso al recupero del tossico/alcooldipendente la sua permanenza in una struttura carceraria e sono portati per principio ad agevolare ogni iniziativa che, da tale struttura, lo tolga.

Questa é la documentazione fondamentale per ottenere l'accoglimento dell'istanza di affidamento. A questa documentazione é bene aggiungere, se é possibile, quella di cui già si é fatto parola parlando dell'affidamento ordinario (prova del risarcimento del danno, di aver un lavoro o di poterlo ottenere....).

II- Presentazione dell'istanza- L'istanza, rivolta al Tribunale di sorveglianza, nel caso

di affidando a piede libero, va presentata al Pubblico Ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione e nel (breve) termine di 30 giorni previsto dal co.5 art. 656 (e, attenzione, di ricordarsi di fare l'elezione o dichiarazione di domicilio di cui al co. 2bis art. 677 !); nel caso di affidando detenuto, va presentata alla Magistrato di sorveglianza (a cui andrà chiesta la provvisoria applicazione della misura stessa, di cui al co.2 art. 94).

L'istanza potrà essere redatta sulla falsariga della “formula A” , con qualche intuitiva modifica nel caso che riguardi condannato già detenuto.

E passiamo alla misura alternativa “agevolata” di cui all'inizio abbiamo detto sub 2).

Sospensione dell'esecuzione (art. 90 D.P.R. 309/90).

Nel caso il condannato, non sia solo tossicodipendente, ma sia stato condannato proprio per un “reato commesso in relazione al proprio stato di tossicodipendente”, egli può ottenere (se la pena da scontare non supera una certa misura) , qualcosa di ben di più che l'affidamento e precisamente può ottenere, prima, la sospensione dell'esecuzione della pena, qualora il tribunale di sorveglianza “accerti che egli si é sottoposto con esito positivo ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo” (v melius l'art.90) e , poi , “ se nei cinque anni successivi non commette un delitto non colposo punibile con la reclusione” l'estinzione delle “ pene e di ogni altro effetto penale” (v. melius l'art. 93 sempre del D.P.R. 309/90).

Da quanto detto già risulta che l'istanza di sospensione può essere proposta solo dopo che la sentenza é diventata irrevocabile. Ciò non significa che si deve aspettare quel momento per acquisire la documentazione: chi ha tempo non aspetti tempo. Sarà bene quindi che l'interessato si muova subito per concordare, con la ASL o con uno degli enti ausiliari di cui all'art. 115 T.U sugli stupefacenti, un programma terapeutico e socio-riabilitativo e per ottenere (dalla ASL) la certificazione “attestante il tipo di programma terapeutico e socio-riabilitativo prescelto, l'indicazione della struttura, anche privata, ove il programma é stato eseguito o é in corso, le modalità di realizzazione e l'eventuale completamento del programma” (v. co. 2 art. 91).

L'istanza va presentata : tramite il P.M. che ha emesso l'ordine di esecuzione e nei trenta giorni di cui al co-5 art. 656, se é nell'interesse di condannato ancora a piede libero (e in tal caso ricordarsi dell'elezione di domicilio di cui al co.2bis art. 677!), tramite il Magistrato di sorveglianza , se é nell'interesse di condannato detenuto.

Presentata l'istanza non resta al difensore che attendere la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza (art. 92 co.1) . Attenzione, però , all'ultimo periodo del co.1 art.92 : “ Se non é possibile effettuare l'avviso al condannato nel domicilio indicato nella richiesta o all'atto di scarcerazione e lo stesso non compare all'udienza, il tribunale dichiara inammissibile la richiesta”.

La formula B riguarda una richiesta di sospensione proveniente da condannato a piede libero; con un po' di intuito può essere adattata a una richiesta proveniente da condannato detenuto.

Formula A: istanza di affidamento di tossicodipendente non detenuto

*Al Tribunale di sorveglianza
tramite il Pubblico Ministero*

il sottoscritto avv. Cicero I del Foro di Genova nella sua qualità di difensore di Lestofanti Alfredo nato il 07.08.1987 in Genova, ivi residente ed ivi elettivamente domiciliato in via Roma 3 presso e nello Studio dell'esponente avv. Cicero I (v. dichiarazione di domicilio in calce al presente atto)

Premesso

che il Lestofanti é stato condannato con Sentenza n. 432/2012 emessa dal Tribunale di Genova in data 10.05.2012 a un anno di carcere;

che il ricorrente Lestofanti é tossicodipendente come risulta dalla dichiarazione ASL che si allega;

che l'esponente é però fermamente deciso a intraprendere un'attività terapeutica e socio-riabilitativa sulla base del programma concordato con la Comunità di San Patrignano (all.2) e già dalla ASL dichiarato idoneo (all.3);

che dai fatti per cui é condanna a tutt'oggi il Lestofanti ha dato prova di ravvedimento (.....)

tutto ciò premesso, visto l'art.94 D.P.R. 309/90

chiede

che venga concesso al Lestofanti Alfredo, come misura alternativa alla espiazione della pena di cui alla prefata condanna, l'affidamento in prova al Servizio Sociale.

Con osservanza

(Avv. Cicero)

Formula B : richiesta di sospensione della pena proposta da condannato in stato di libertà

*Al Tribunale di sorveglianza
tramite il Pubblico Ministero*

il sottoscritto Avv. Cicero I del Foro di Genova nella sua qualità di difensore di Lestofanti Alfredo nato il 07.08.1978 in Genova ivi residente e ivi elettivamente domiciliato in via Roma 3 presso e nello Studio dell'esponente avv. Cicero I (vedi elezione di domicilio in calce al presente)

premesse

che il Lestofanti é stato condannato a un anno di reclusione con Sentenza n342/2012 emessa dal Tribunale di Genova in data 08.09.2012:

che il Lestofanti era tossicodipendente come risultante dalla certificazione della ASL (all.1);

che però ha intrapreso un'attività terapeutica e socio-riabilitativa sulla base di un programma concordato con la Comunità di Santo Egidio (all.2) e dichiarato idoneo dalla ASL (all.3);

che il suddetto programma é stato portato a termine con esito positivo come risulta da dichiarazione rilasciata dalla Comunità di Santo Egidio (all.4);

tanto premesso, visto l'art 90 R.D.P. 309/90

chiede

*che ai fini degli artt. 90 e segg, D.P.R. 309/90 la pena come sopra inflitta sia
sospesa.*

Con osservanza

(Avv. Cicero)

XXIV Oblazione

I riferimenti legislativi sono: artt. 162, 162bis C.P. ; artt. 464,555,557,604 C.P.P. e soprattutto art. 141 disp. att. C.P.P.

Da tale normativa risulta che il nostro Ordinamento penale prevede due tipi di oblazione: l'oblazione "comune", ammessa solo per le contravvenzioni punibili solo con l'ammenda (art. 162 C.P.) e l'oblazione "speciale", ammessa anche per le contravvenzioni punibili (oltre che con l'ammenda) alternativamente con l'arresto (art. 162bis C.P.). Il meccanismo dei due tipi di oblazione é sostanzialmente identico: l'imputato versa una somma (fissata, dal Legislatore e non dal giudice, con riferimento a una quota del massimo dell'ammenda) e il reato si estingue. L'oblazione speciale si distingue da quella comune (oltre per la più gravosa quota da sborsare , anche) perché l'ammissione all'oblazione é soggetta ad una valutazione discrezionale del Giudice e , in compenso, per un più ampio margine di tempo concesso per la proposizione (melius, la riproposizione) della relativa domanda – cfr. co. 1 art. 162 e co.5 art. 162bis (v. melius, le "avvertenze").

Circa l'iter della procedura (v. art. 141 disp.att.) bisogna distinguere " se la domanda é proposta nel corso delle indagini preliminari" oppure no.

Prima ipotesi: proposizione della domanda nel corso delle indagini preliminari.

La domanda é redatta per iscritto (vedi formula A) e, anche se é indirizzata al Giudice delle indagini preliminari, va depositata nella segreteria del P.M. Penserà poi questi a far pervenire l'istanza al giudice (corredandola del suo parere). Il giudice "se ammette l'oblazione" " fissa con ordinanza la somma da versare" e ne " dà avviso all'interessato". Questi, procuratosi il modulo ad hoc (il modello F23) recandosi dove di dovere (in un ufficio postale, in una banca...), lo compila (ed é questa la cosa più difficile dell'operazione, dato che non é facile individuare i numeri di codice relativi ad ogni "voce"!), effettua il relativo versamento (all'ufficio postale, in banca...) e restituisce alla cancelleria del G.I.P. una copia del modulo (con tanto di timbri comprovanti l'avvenuto pagamento). A questo punto l'oblazione é fatta: non resta al giudice che "trasmettere gli atti al pubblico ministero per le sue determinazioni" (che nella normalità dei casi si concretizzano in una richiesta di sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato). Il G.I.P. - se la somma é stata tempestivamente ed esattamente pagata - chiuderà la procedura con una sentenza di n.d.p. (per estinzione del reato).

Seconda ipotesi: proposizione della domanda (di oblazione) a indagini preliminari concluse.

In tale ipotesi la domanda verrà depositata nella cancelleria del giudice o, se si é in udienza, verrà a lui presentata. Nel primo caso dovrà essere redatta per iscritto, nel secondo, potrà essere proposta (anzi normalmente verrà proposta) oralmente. Il giudice, acquisito il parere del P.M. ,deciderà se ammettere, o no, all'oblazione. Se deciderà per il sì, determinerà la somma da versare. E a questo punto l'iter dell'oblazione proseguirà come detto nell'ipotesi precedente: l'interessato si procurerà

il modulo ad hoc, lo riempirà ecc. ecc.

Formula A: istanza di oblazione

*Ill.mo Giudice delle indagini preliminari
presso il Tribunale di Genova*

il sottoscritto Giobatta Parodi nato il 06.07.1987 a Genova, ivi residente, e ivi domiciliato in via Roma 3 presso e nello Studio dell'avv. Cicero I che lo difende per mandato in calce

chiede

di essere ammesso ad obblazionare il reato di cui all'art. 664 C.P. per cui corrono indagini preliminari a suo carico nel procedimento n.40/2000 pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova

Con osservanza

Genova.....

(Firma di Giobatta).

Avvertenze

Legittimato a presentare l'istanza , non è il difensore (a meno che sia munito di procura speciale) ma solo il contravventore.

Oltre che in un atto autonomo, l'istanza può essere contenuta nell'atto di opposizione a un decreto penale .

Tenere presenti i termini (jugulatori!) degli artt. 162 e 162bis! E per quel che riguarda in particolare il procedimento di opposizione a decreto penale, che “ nel giudizio conseguente all'opposizione” non si può “ presentare domanda di oblazione”: quindi non dimenticarsi di presentare la domanda contestualmente all'atto di opposizione!

Attenzione, la domanda ex art. 162 bis può essere proposta “sino all'inizio della discussione” solo se precedentemente e “prima dell'apertura del dibattimento” proposta (e naturalmente rigettata).

In caso di rinvio a nuovo ruolo non si riaprono i termini di presentazione dell'istanza: in altre parole, basta che si sia aperto una volta il dibattimento perché il potere di fare oblazione sia perento. (cfr. T. Procaccianti Rapisardi, “Oblazione” in “Noviss. Dig. App.).

E' opinione di gran lunga prevalente che il co. 2 art. 162bis sia stato derogato dal posteriore (nel tempo) art. 141 disp. att.; con la conseguenza che il pagamento non debba essere più fatto al momento della proposizione della domanda.

Art. 141 co.4bis disp.att. : “ In caso di modifica dell'originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione, l'imputato é rimesso in termini per chiedere la medesima. Il giudice, se accoglie la domanda, fissa un termine non superiore a dieci giorni, per il pagamento della somma dovuta. Se il pagamento avviene nel termine il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del reato”.

XXV

Riabilitazione ordinaria

Di seguito ci occuperemo della riabilitazione ordinaria che é disciplinata dall'art. 179 c.p. e dall'art. 683 c.p.p. (e che é diversa dalle riabilitazioni “speciali” di competenza del tribunale dei minorenni e del tribunale militare).

La richiesta di riabilitazione va sottoscritta dal condannato; e, nel caso (che qui più ci interessa) che l'istanza debba essere poi depositata da un terzo (difensore, segretaria del difensore...) , la sottoscrizione va autenticata (ciò che può fare lo stesso difensore) ; nel caso invece l'istanza fosse portata dallo stesso riabilitando, provvederebbe l'Ufficio alla sua identificazione al momento del deposito .

Ma a quale tribunale di sorveglianza va presentata ? A quello del luogo di residenza del riabilitando (v. melius art. 677 c.p.p.).

La documentazione (necessaria per la decisione) viene raccolta dal tribunale stesso (v. art. 683 co.2). E' pertanto il tribunale che acquisisce : 1) gli estratti delle sentenze di condanna con l'indicazione della data del passaggio in giudicato;2) i certificati di espiata pena; 3) i certificati di avvenuto pagamento delle spese di giustizia e di avvenuto passaggio dell'articolo di campione alla tavola alfabetica (richiedendoli all'ufficio del campione penale di competenza); 4) i certificati dei carichi pendenti; 5) le relazioni della Polizia e dei Carabinieri.

Con tutto ciò non é raro che il riabilitando (che vuole affrettare la conclusione della procedura) si faccia parte diligente per acquisire, in tutto o in parte, tale documentazione e portarla alla cancelleria del tribunale. Nel caso deve tenere presente, per evitare inutili spese, che molti tribunali si accontentano delle copie semplici (idest, non autenticate) delle sentenze: quindi informarsi presso la cancelleria !

Tocca poi al riabilitando , e non al tribunale, l'acquisizione di un documento importantissimo ai fini dell'esito positivo dell'istanza: quello che comprova l'avvenuto risarcimento del danno : si tratterà di solito di una dichiarazione (senza necessità di sottoscrizione autenticata, ma preferibilmente redatta in carta intestata) della parte lesa.

Se il risarcimento non é avvenuto, il riabilitando dovrà farsi parte diligente per documentare il “giusto motivo” per cui non é avvenuto: rifiuto ad accettare della parte offesa, sue pretese esorbitanti e (di solito!) l'indigenza del riabilitando stesso.

Sempre é onere del riabilitando, documentare la sua indigenza quando a questa é dovuto il mancato pagamento delle spese processuali.

Sulla istanza il tribunale decide in camera di consiglio. Nella procedura é obbligatoria l'assistenza di un difensore (che, se non lo nomina il riabilitando, gli viene nominato d'ufficio dal tribunale).

Formula A : istanza di riabilitazione

Ill.mo Tribunale di sorveglianza

di Genova

il sottoscritto Giobatta Parodi nato a Genova il 6 settembre 1987 ed ivi res. in via Garibaldi 3 con domicilio eletto sempre in Genova via Fiasella 5 presso e nello

Studio dell'Avv, Cicero che nomina suo difensore

premessò

- che ha subito le condanne di cui alle seguenti Sentenze:

A. Sentenza Trib. Genova 21 maggio 1989 di condanna per furto;

B. Sentenza Trib. Genova 21 aprile 1990 di condanna per ricettazione

- che é trascorso il termine previsto dall'art. 179 C.P. e durante tutto questo tempo l'istante ha dato prove effettive e costanti di buona condotta,

- che si trova nell'impossibilità di risarcire il danno conseguente ai reati commessi come risulta dalla documentazione.....

- tutto ciò premesso

chiede

la riabilitazione con riferimento a tutte le condanne suindicate.

Genova 3 marzo 2002

(Firma di Giobatta Parodi)

per autentica (Firma di avv. Cicero)

Avvertenze

Tenere presente che la dichiarazione o l'elezione di domicilio é pretesa dal co. 2bis art. 677 a pena di inammissibilità

Sezione terza

Formulario della procedura penale

I

Atto di querela

Ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica

- il sottoscritto Giobatta Parodi nato a Genova il 6 agosto 1976 ed ivi residente in via Capo Santa Chiara 2

- é costretto alla seguente querela.

Narrativa dei fatti:

1) In data 4 maggio 1990, sul Quotidiano "Il Gazzettiere" é apparso un articolo dal titolo "Una dubbia paternità".

2) In tale articolo si diffama la memoria del Padre dell'esponente, Luigi Parodi, morto il 3 maggio 1980 affermando che.....(omissis).....

Tutto ciò premesso, l'esponente presenta

Querela

- contro Luigi Rossi res. in Genova, via Roma 4 e Luigi Bianchi res. sempre in Genova, via Firenze 5 e contro quanti altri , da identificare, fossero autori, in concorso o no, dei fatti sopra esposti

-chiedendone la punizione per i reati previsti dagli artt. 594-595 C.P. e per quegli altri reati meglio ritenuti.

Possono testimoniare sui fatti sub 1-2: 1) Verde Speranza, res. in Genova, Corso Buenos Aires, 3; 2) Leale Dicitore, res. in Genova, Corso XX Settembre 2.

Con riserva di indicare altri testimoni, produrre documentazione e costituirsi parte civile.

L'esponente nomina suo difensore l'Avv. Cicero I del Foro di Genova presso il cui Studio in Genova, via Fiasella 6 elegge domicilio e Lo incarica (art. 333 co.1) della presentazione all'Autorità competente del presente atto di querela.

Ai sensi dell'art. 408 co.2 l'esponente chiede di essere informato di un'eventuale richiesta di archiviazione. Ai sensi dell'art. 459 co.1 l'esponente si oppone all'emissione di un Decreto penale. Ai sensi dell'art. 335 co.3 C.P.P. l'esponente chiede che gli vengano comunicate le iscrizioni di cui ai commi 1 e 2 stesso articolo .

Con osservanza

Genova 14 febbraio 2001

(Firma di Giobatta Parodi)

Per autentica

(Firma dell'avvocato Cicero I)

Avvertenze

1) I riferimenti legislativi sono a: artt. 120-126 C.P.; artt. 336 ss C.P.P.

2) La querela va redatta in carta semplice.

3) " Per la valida sussistenza della querela non occorre che l'istanza di punizione sia diretta contro una determinata persona, ma basta che concerna il fatto delittuoso spettando all'autorità giudiziaria l'identificazione del reo" (Cass. 15 luglio 1953, Di Paola).

4) "La querela inviata per posta o presentata da un incaricato deve essere munita, a norma dell'art. 337 comma 1 c.p.p. , dell'autenticazione della sottoscrizione da

soggetto a ciò legittimato e quindi, ai sensi dell'art. 39 disp. att. , anche dal difensore, nominato formalmente, con atto precedente o contestuale, ovvero tacitamente.

La nomina tacita può essere desunta dalla stessa attività di autenticazione, dall'elezione di domicilio del querelante presso lo studio dell'avvocato, dalla presentazione dell'atto all'autorità competente ad opera del legale, dall'attività difensiva dalla parte svolta nel successivo giudizio” (Cass. Pen. ,sez.V, 21 . 04. 1999,, n. 8742).

5) In tema di querela, non essendo stata posta una precisa delimitazione in ordine ai luoghi ove detto atto é presentabile, deve considerarsi applicabile in via di analogia la disposizione dell'art.5 c.p.p. (che, relativamente alla richiesta di procedimento, indica espressamente qualsiasi ufficio del P.M.), apparendo logico l'intento del legislatore di lasciare ampia possibilità al querelante di presentare l'atto che determina il presupposto necessario per l'incriminalità dell'illecito subito” - Cass. Pen. Sez. V, 08.01.1990 n.51, Trezzi.

6) “L'esercizio del diritto di querela per i minori degli anni quattordici spetta a ciascuno dei genitori, in maniera congiuntiva o disgiuntiva; agli effetti della querela, pertanto, ogni genitore può, indipendentemente dalla volontà manifestata dall'altro genitore, svolgere la stessa attività con effetti identici ed autonomi; ne consegue che, in caso di contrasto fra la volontà dell'uno e dell'altro genitore, prevale la volontà del genitore che intende esercitare il diritto di querela (...)” - Cass. 22.12.1969 Marciano .

7) “ Nel caso di società per azioni la querela nell'interesse della società può essere validamente presentata dal consiglio di amministrazione, direttamente o a mezzo di tutti i suoi componenti o a mezzo di mandato speciale rilasciato caso per caso, o anche dal consigliere delegato, poiché l'art. 2381 c.c. stabilisce che il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno dei suoi membri, escluse solo quelle attinenti alla redazione del bilancio, all'aumento e alla riduzione del capitale” (Cass. 10 maggio 1867, Tretti).

8) “ L'atto di querela nell'interesse di enti collettivi si arricchisce di un elemento ulteriore: l'art. 337.3 esige che in tali casi sia indicata la fonte dei poteri di rappresentanza del soggetto che si attiva per proporre querela, talchè l'autorità giudiziaria sia messa in condizioni di effettuare agevolmente il riscontro circa la legittimazione del legale rappresentante” - Renzo Orlandi, *Commentario al nuovo codice di procedura penale*, a cura di Chiavario .

II Rimessione di querela

La remissione di querela é prevista dagli artt. 152 ss. C.P. e 340 C.P.P.

Il modo piú semplice per effettuarla é che la parte offesa faccia la relativa dichiarazione (orale) in udienza davanti all'Autorità Giudiziaria procedente oppure recandosi a una qualsiasi Stazione della Polizia o dei Carabinieri . In entrambi i casi verrà redatto verbale ; unica differenza : nel primo caso il verbale non verrà fatto sottoscrivere (dal Giudice), nel secondo caso invece il P.U. dovrà farlo sottoscrivere (dal remittente) - v. art. 340 in relazione al co.1 art. 339

Naturalmente nulla impedisce che la dichiarazione sia fatta per iscritto (v. formula A). Si dovrà tenere presente per l'ipotesi, che la dichiarazione (scritta) potrebbe anche essere portata (all'Autorità indicata dall'art. 340 !) da un incaricato o spedita per posta , ma (arg. ex art. 337 c.1 C.P.P.) solo se la sottoscrizione fosse autenticata (ma basterebbe anche l'autentica del difensore – v. art. 39 disp. att.).

Formula A: Remissione scritta di querela

*Ill.mo Procuratore della Repubblica (1)
presso il Tribunale di Genova*

il sottoscritto Giobatta Parodi nato il 06.09.1986 a Genova e ivi residente in via Roma 3

premesso

- che con precedente atto presentato in data.....si querelava contro il sig. Luigi Bianchi;*
- che di conseguenza si instaurava contro lo stesso Bianchi un procedimento per il reato p.e p. dall'art. 646 in relazione a fatti avvenuti il.....a Genova;*
- tutto ciò premesso*

rimette

la querela di cui alla premessa per tutti i reati ravvisati o ravvisabili nei fatti in essa lamentati rinunciando così per tali fatti ad ogni istanza punitiva sia contro il Bianchi Luigi sia contro qualsiasi altra persona.

Con osservanza.

Genova 12 febbraio 1991

(Firma di Giobatta Parodi)

Avvertenze

- L'atto di remissione va in carta semplice.*
- L'atto va indirizzato all'autorità procedente (Procura, Tribunale....).*

III

Ricorso immediato al Giudice di Pace

Il ricorso é disciplinato dagli artt. 21 ss d.lgs 28 agosto 2000 n. 274.

Si redige il ricorso (v. formula ad hoc) in carta libera, in duplice copia e con doppia sottoscrizione (come evidenziato nella formula). Indi il ricorrente (o il suo difensore) presenta le due copie dell'atto alla segreteria della Procura della Repubblica : il funzionario addetto (della Procura) appone in calce alle copie annotazione di avvenuto deposito, restituendo una copia. A questo punto il ricorrente deposita la copia restituitagli (come or ora detto dal funzionario della Procura) nella “cancelleria del giudice di pace competente per territorio”. Fare attenzione al “ termine di tre mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato”, entro cui l'incombente, a pena di decadenza, deve essere (art. 22) espletato!

Dopo il deposito del ricorso, il ricorrente , lasciati passare alcuni giorni, torna nella cancelleria del giudice di pace per fare copie autentiche del ricorso e del “decreto di convocazione” (art. 27) del giudice, ai fini di operare (“almeno venti giorni prima dell'udienza”!) le notifiche dello stesso decreto e dello stesso ricorso: “al pubblico ministero, alla persona citata in giudizio e al suo difensore” (v. melius co.,4 art. 27). “Almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione” il ricorrente deve depositare “nella cancelleria del giudice di pace l'atto di citazione con le relative notifiche” (v. art. 29 co1).

N.B. “Se per il medesimo fatto la persona offesa ha già presentata querela deve farne menzione nel ricorso, allegandone copia e depositando altra copia presso la segreteria del pubblico ministero” (co. 2 art. 22).

N.B. La costituzione di parte civile “deve avvenire, a pena di decadenza, con la presentazione del ricorso”. Ma “ la richiesta motivata di restituzione o di risarcimento del danno contenuta nel ricorso é equiparata a tutti gli effetti alla costituzione di parte civile” (art. 23).

Formula A: ricorso immediato al giudice di pace

Ill.mo Giudice dfi Pace

- la Viribus Unitis, Associazione non riconosciuta con sede in Genova via Garibaldi 1

- in persona del suo legale rappresentante pro tempore, il suo Presidente, dott. Giobatta Parodi nato a Genova il 6 settembre 1067

- assistito dall'avv. Cicero del Foro di Genova che nomina suo difensore

premessso

- che il 3 dicembre 2001, in presenza di più persone, il Bianchi Alfredo denigrava l'Associazione affermando che “ era un covo di omosessuali”;

- che il 5 gennaio.....

- tanto premesso, visti gli artt. 21 ss d. lgs. 28 agosto 2000 n. 274

ricorre

- a V.S. ill.ma a che fissi un'udienza a cui citare in giudizio penale

– Bianchi Alfredo nato a Genova il 6 ottobre 1957, res. sempre in Genova via

Mazzini 2

- a che si senta condannare per il reato p. e p. dagli artt. 81, 595 C.P. o dagli altri meglio visti, per avere offeso la reputazione dell'esponente Associazione Viribus Unitis affermando a più riprese e comunicando con più persone che era "un covò di omosessuali". In Genova il 3 dicembre 2001 e il 5 gennaio 2002.

- e a che altresì si senta condannare al risarcimento dei danni morali e materiali, patiti e patienti, conseguenti al fatto delittuoso come sopra addebitato

- a tal fine , la ricorrente Associazione, costituendosi col presente atto anche parte civile.

Deduce a testi:

1) Volpe Angelo res. in Genova via Mazzini 6;

2) Gatto Alfredo, res. in Genova via dei Compari 8;

a che siano esaminati sulla verità dei fatti addebitati al Bianchi Alfredo, ad essi trovandosi presenti.

Ai sensi dell'art. 17 d. lgs. 28 agosto 2000 n. 274 il ricorrente chiede di essere informato nel caso denegato di una richiesta di archiviazione.

Con osservanza

Genova 3 febbraio 2002.

(Firma del Giobatta)

sottoscrive anche per autentica (Firma di avv. Cicero)

IV Costituzione di parte civile

Per sapere se già è maturato il tempo utile per la tua costituzione (termine iniziale) oppure se devi ancora aspettare, vedi “ Avvertenze” in calce a “formula” A , sub . 9. Per sapere se sei ancora in tempo per costituirti (termine finale) vedi sempre “ Avvertenze” sub.11.

Una volta che sai di poter costituirti e vuoi costituirti devi seguire formalità diverse a seconda che tu voglia costituirti in udienza (vedi postea sub 3) o fuori d’udienza (vedi postea sub 5) .

Se ti costituischi in udienza dovrai per prima cosa redigere (possibilmente nella tranquillità del tuo studio) l’atto di costituzione seguendo la falsariga della formula A. L’atto lo redigerai in carta semplice. Basterà una copia (+ un’altra per tuo promemoria) nel caso normale in cui tu ti costituisca per un solo danneggiato e contro un solo imputato ; tu mi domandi : se i danneggiati o gli imputati sono più di uno? La risposta la trovi in “Avvertenze” sub 7. Sarà opportuno che già prima di recarti in udienza tu ti prepari le “conclusioni” (vedi formula B) ; questo ad evitare quegli errori in cui potresti cadere compilando tali atti nella confusione dell’udienza. Dovrai ricordarti di recarti in udienza munito della marca (che mentre scrivo é del valore di circa 8 euro) da consegnare al cancelliere per le cosiddette “spese forfettarie”.

Appena che è chiamato il processo tu ti avvicini allo scranno del presidente e dicendo che vuoi costituirti (“Sono l’avvocato Cicero, mi costituisco per il danneggiato Pinco Pallino”) gli consegni l’atto di costituzione. E con ciò la costituzione in udienza è perfezionata. Passiamo alla costituzione fuori d’udienza.

Se tu vuoi costituirti prima dell’udienza devi comportarti come detto di seguito sub 5A.

5A -Per prima cosa devi redigere l’atto di costituzione (come già detto sub 3, cioè seguendo la falsariga della formula A). In teoria ti basterebbe fare , di tale atto, una copia (dato che una sola copia ne richiede la cancelleria) : siccome però l’atto di costituzione andrà poi notificato (come vedremo subito sub 5B) è opportuno, per guadagnare tempo predisporre (nella tranquillità del tuo studio) le copie occorrenti per la notifica. Sempre per guadagnare tempo è opportuno predisporre in tali copie la “relata di notifica” (con l’avvertenza di lasciare, prima di redigere tale relata, uno spazio vuoto di 3,4 righe : in tale spazio il cancelliere potrà scrivere la formula di certificazione della copia all’originale).

5B – Redatto come detto sopra l’atto di costituzione ti recherai (portandoti dietro, originale e copie dell’atto) nella cancelleria del giudice presso cui pende il procedimento (quindi, in caso di costituzione prima dell’udienza preliminare,ti recherai nella cancelleria del GUP, in caso, invece, di costituzione nella fase degli atti preliminari al dibattimento, ti recherai nella cancelleria del tribunale o della corte d’assise). Giunto nella cancelleria ad hoc consegnerai l’originale dell’atto al

cancelliere. Facendo ciò ti sarai costituito. Ma perché tale tua costituzione abbia effetto per le altre parti devi notificarla (vedi co. 2 art. 78 C.P.P.).A tal fine devi procedere come di seguito detto sub 5C.

5C – Per prima cosa chiederai al cancelliere (presso cui hai effettuata la costituzione) le copie autentiche necessarie per la notifica (tale incombente ti risulterà naturalmente semplificato se avrai avuta, come suggerito sub 5A, l'avvertenza di predisporre le copie dell'atto prima di depositarlo). Ma quante saranno le copie necessarie per la notifica ? Dipenderà dal fatto che tu abbia optato per la notifica tramite ufficiale giudiziario (art. 148 1° comma) o per la notifica a mezzo posta (art. 152) . Nel primo caso, saranno necessarie all'ufficiale giudiziario (e quindi dovrai richiedere al cancelliere) tante copie quante sono le parti a cui deve essere consegnata copia dell'atto (per sapere quali sono tali parti vedi “Avvertenze” sub 7) più una (su cui l'ufficiale giudiziario stenderà la relata della notifica effettuata a tutte le parti , il così detto “originale di notifica”). Nel secondo caso, saranno necessarie tante copie autentiche quante sono le persone a cui è necessario spedire copia dell'atto ; a queste copie autentiche ne dovrai aggiungere una non autentica per i fini di cui all'art. 56 disp. att. Vediamo ora gli altri incombenenti che dovrai assolvere a seconda che tu abbia optato per una notifica a mezzo ufficiale giudiziario (come detto sub 5D) o a mezzo posta (come detto sub 5E).

5D – Nel caso di notifica tramite ufficiale giudiziario, dovrai : A) portare le copie all'ufficiale giudiziario (dopo aver predisposta la relata di notifica) ; B) lasciato passare qualche giorno, tornare da lui per ritirare il c. d. “originale di notifica”;C) depositare l'originale di notifica nella cancelleria del giudice davanti al quale pende la causa (ciò al fine di comprovare che è stata eseguita quella notificazione a cui il 2° comma art. 78 subordina l'efficacia della costituzione).

5E- Nel caso di notifica a mezzo posta dovrai : A) spedire le copie autentiche mediante lettera racc. con avviso di ricevimento; B) ritornato l'avviso di ricevimento, attestare , in calce alla copia (non autentica) dell'atto di costituzione che “ copie conformi al sovraesteso atto sono state spedite in busta chiusa (o “in piego” , a seconda che tu abbia scelto questo o quel sistema di spedizione – v. art. 56, 2° co.) ai sensi dell'art. 152 alle parti risultanti dagli avvisi di ricevimento allegati” ; C) depositare l'atto di cui sub B + gli avvisi di ricevimento in cancelleria (ciò al fine di comprovare che è stata eseguita quella notificazione a cui il 2° comma art. 78 subordina l'efficacia della costituzione).

Formula A: Atto di costituzione di parte civile

Tribunale di Genova

Atto di costituzione di parte civile

di Giobatta Parodi – parte danneggiata (avv. Cicero Claudio)

nel procedimento contro

Bianchi Alfredo – imp. del reato p. e p. art.589 C.P. – Giudice Dott. Ricci – r.g.n.r. 4/90.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ill.mo Giudice dell'Udienza Preliminare

- Il sottoscritto Avv. Cicero Claudio del Foro di Genova

-per nomina in calce al presente atto (art.100 C.P.P.) difensore di Giobatta Parodi

- in forza di procura speciale (art. 78 C.P.P.) rilasciatigli sempre in calce al presente atto

si costituisce

in nome e conto del prefato Giobatta Parodi

nel procedimento penale contro

Alfredo Bianchi chiamato a rispondere del reato di omicidio colposo di Federico Parodi all'udienza da Voi tenuta il giorno 25.05.2005;

al fine di domandare il risarcimento di ogni e qualsivoglia danno subito dal Giobatta Parodi come conseguenza del reato contestato al Bianchi Alfredo nella richiesta di rinvio a giudizio e di quegli altri reati eventualmente contestatigli in udienza.

La domanda

si giustifica

per i fatti e le colpe evidenziate nella Richiesta di rinvio a giudizio e per il fatto che il GiobattaParodi è figlio legittimo dell'ucciso Federico Parodi.

Genova 20.04.2005

(Avv. Claudio Cicero)

Procura speciale e nomina a difensore:

- Il sottoscritto Giobatta Parodi nato a Genova il 23. 09.1936 e ivi res. in via S. Gerolamo 11

- per gli effetti di cui all'art. 78 C.P.P. dà procura all'Avv. Claudio Cicero a che si costituisca nel procedimento penale contro Alfredo Bianchi di cui al sovraesteso atto

al fine di compiervi in ogni stato e grado gli atti necessari per far valere il suo diritto al risarcimento, per rinunciarvi o transigerlo.

- per gli effetti dell'art. 100 C.P.P. nomina lo stesso Avv. Claudio Cicero difensore di se medesimo come sopra costituito parte civile.

(Sottoscrizione di G. Parodi)

Per autentica (Sottoscrizione dell'Avv. Cicero)

Avvertenze

- Le norme da tenere presenti sono : artt.74 ss. C.P.P. e in particolare l'art.78.
 - L'atto di costituzione della parte civile nel processo penale (.....) proviene dal difensore e deve essere da lui sottoscritto (cfr. Ghiara , in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da Chiavario, vol.I ,p. 370).
 - La costituzione di parte civile non può avvenire in virtù di mandato generale. (arg. ex art. 76)
 - La procura speciale rilasciata ai sensi dell'art. 76 c.p.p. per la costituzione di parte civile va distinta dalla procura speciale ex art. 100 c.p.p. con cui si conferisce la rappresentanza processuale; i due atti sono diversi e autonomi, pur potendosi delegare con la stessa procura sia la dichiarazione di costituzione di parte civile che la rappresentanza (cfr. Cass. sez. V, 7 marzo 1995, Prati, *Cass. pen.*, 1996, 1532). In altre parole – mentre nel processo civile il cliente dandoti la procura ti dà ipso facto il potere di iniziare la causa civile (notificare l'atto di citazione, costituirti in giudizio...) – nel processo penale il cliente-danneggiato , se, com'è norma, non si costituisce di persona o tramite un terzo, ma si costituisce tramite te, avvocato, deve darti due procure : una per conferirti il potere di costituirti, l'altra per conferirti il potere di difenderlo. Nella prima procura la sottoscrizione del cliente va autenticata.
- 5 - La parte lesa minorenni per costituirsi parte civile deve essere rappresentata o assistita nelle forme di legge (vedi Cass. Sez.III, 12 febbraio 1970, Clemente, *Giust. Pen.* 1971 , III) ; mentre, invece, “ nel procedimento penale contro il minore (....) basta che la costituzione avvenga nei confronti del minore, senza che sia richiesta l'assistenza del suo legale rappresentante” (Cass. Sez. III, 10 aprile 1958, *Giust. Pen.*, 1958,III,844)
- 6- La costituzione di parte civile non è atto di straordinaria amministrazione (Cass. Sez. IIIciv., 8 settembre 1960, Di Bello); perciò per effettuarla, quando la parte costituenda è minorenni, non occorre autorizzazione del giudice tutelare (Cass. Sez. I, 12 giugno 1967, Dr. Somma ,*Giust. Pen.* 1968, III, 252 , n.298).
- 7- Posto che la costituzione di parte civile realizza la inserzione nel processo penale di un rapporto civilistico per il risarcimento del danno e per le restituzioni di cui sono parti il danneggiato, da un lato , e l'imputato ed il responsabile civile, dall'altro, ne consegue che le altre parti, cui essa deve essere notificata, sono appunto l'imputato ed eventualmente il responsabile civile con esclusione del pubblico ministero, che è del

tutto estraneo al suddetto rapporto” (*Cass. pen. Sez. IV, 5 giugno 1997, n.5270*) .

8-“In tema di costituzione di parte civile, l’impegno argomentativo necessario a giustificare l’esercizio dell’azione civile nel processo penale dipende dalla natura delle imputazioni e dal rapporto tra i fatti lamentati e la pretesa azionata; ne consegue che quando tale rapporto sia immediato (come nella specie , in cui si denuncia il reato di minaccia), ad integrare il requisito previsto dall’art. 78, comma primo, lett.d) cod. proc. pen. é sufficiente il mero richiamo al capo di imputazione descrittivo del fatto” (*Cass. V sent. 544 del 12 . 1 . 2007*).

9- “La costituzione di parte civile é possibile solo « dal momento del promovimento dell’azione penale nei confronti dell’imputato , cioè dal momento del deposito da parte del pubblico ministero, della richiesta di rinvio a giudizio (art. 416) o di giudizio abbreviato (art. 439). Se si procede a giudizio immediato o a giudizio direttissimo (con omissione dell’udienza preliminare) il termine decorrerà rispettivamente, dalla presentazione della richiesta di cui all’art. 453 e dalla presentazione dell’imputato in udienza a norma dell’art. 449” (Chiara, *Op. cit.* ,p.379) .

10-Il termine previsto dall’art. 79 c.p.p. opera solo con riguardo alle imputazioni originarie e non in caso di contestazione suppletiva (C. cost. n.98 del 1996). “ Quando nel corso del dibattimento il P.M. proceda a contestazione suppletiva ai sensi degli artt. 516 , 517 e 518, n.2 , la parte offesa ha diritto alla sospensione del dibattimento per essere nuovamente citata in giudizio, o, se presente , per potersi costituire parte civile negli atti introduttivi della nuova udienza . Infatti a seguito della contestazione di un nuovo fatto-reato è stata introdotta nel procedimento penale una nuova causa pretendi contro l’imputato, in relazione alla quale la persona offesa deve essere messa in grado di valutare se esercitare l’azione civile nella sede penale prima che sullo stesso fatto-reato si apra l’istruzione dibattimentale. A maggior ragione deve essere data la possibilità alla parte offesa già costituita parte civile di modificare il rapporto già costituitosi estendendolo anche alla nuova contestazione” (*Cass. pen. Sez. III, 27 ottobre 1995 , n. 10660 , Roncati*) .

11-“Il termine finale (per la costituzione di parte civile) “ è fissato, in corrispondenza al compimento, da parte del giudice del dibattimento, dei controlli circa la regolare costituzione delle parti nel dibattimento (art. 484), e quindi deve considerarsi scaduto con l’inizio di trattazione delle questioni preliminari – tra cui, appunto , quelle sulla costituzione di parte civile (art. 491) – alla quale seguiranno la dichiarazione di apertura del dibattimento e la lettura delle imputazioni (art. 492) . (Ghiara, *Op. cit.*, p. 380)

12-Per il principio di immanenza della costituzione di parte civile,la parte danneggiata , una volta costituitasi tempestivamente in primo grado, può partecipare agli ulteriori gradi senza necessità di una nuova costituzione (cfr. *Cass. Sez. Un. 20 febbraio 1971, Bassi, Giust. Pen. 1972, III , 647*).

Formula B: Conclusioni della parte civile

Tribunale di Genova

Conclusioni presentate da

Giobatta Parodi – parte civile costituita

Contro Bianchi Alfredo – imputato di lesioni colpose.

“ Piaccia al Tribunale ill.mo, ritenuta la penale responsabilità dell'imputato, condannarlo all'integrale risarcimento dei danni, materiali e morali, patiti e patienti ; danni da liquidarsi nella somma di centomila euro o in quella maggiore meglio vista. Condanna provvisoriamente esecutiva. In ipotesi che non ritenga acquisita la prova per un'integrale liquidazione, piaccia al Tribunale ill.mo condannare l'imputato ad una provvisoria immediatamente esecutiva calcolata in somma non minore di ventimila euro. Piaccia infine al Tribunale ill.mo condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile, come determinate nella separata notula che si allega”.

Genova 20 settembre 2005

(Sottoscrizione del difensore)

Avvertenze

“ Le conclusioni della parte civile debbono consistere sempre in una domanda di condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno e non possono limitarsi al solo rimborso delle spese giudiziali” (Cass. 19 aprile 1969 , Leoni)

V

Richiesta di esclusione della parte civile

Premessa. La richiesta di esclusione può essere fatta all'udienza (preliminare o dibattimentale) o fuori d'udienza.

Nel primo caso si fa oralmente : il difensore (dell'imputato o del responsabile civile), una volta che il giudice ha controllato la regolare costituzione delle parti (v. art 491), si alza e...fa la sua brava richiesta di esclusione .

In caso di richiesta fuori di udienza , invece , bisogna :

Redigere (in carta semplice) l'istanza secondo la formula A . Naturalmente l'intestazione della richiesta cambierà a seconda che sia indirizzata al GIP. ,al tribunale (...).

Depositare l'atto così redatto nella cancelleria del giudice che procede.

N.B.: non occorre provvedere a nessuna notifica : l'iter si esaurisce col deposito dell'atto.

Formula A: Richiesta di esclusione della parte civile

Ill.mo Giudice delle indagini preliminari

presso il Tribunale di Genova

- Luigi Rossi nella persona del suo difensore avv. Caio Cicero

- nella sua qualità di imputato di omicidio colposo di Fani Alberto nel procedimento R.G. N.R.

- visti gli artt. 74 e 80 C.P.P.

chiede

l'esclusione dal procedimento di Fani Giulia costituitasi parte civile , per i seguenti

Motivi

La Fani Giulia non ha nessun rapporto di parentela con l'ucciso e quindi non può vantare nessun danno risarcibile.

Con osservanza

Genova 22 dicembre 2010

(Sottoscrizione del difensore)

Avvertenze

L'istanza può essere proposta indifferentemente dall'imputato o dal suo difensore (comb. disp.artt. 80 c.1 e 99).

Nel caso provenga dal responsabile civile, noi saremmo propensi a ritenere legittimato solo il suo difensore (art. 100 c.1).

“ E' appena il caso di ricordare che l'imputato minore ecc. non è mai incapace processualmente e che quindi può proporre opposizione senza necessità di assistenza o di rappresentanza” (Levi , *La parte civile nel processo pen.it. , cit. , p.455*).

“ Se la costituzione di parte civile è proposta “ per l’udienza preliminare” ai sensi dell’art. 79.1 , cioè tra il deposito della richiesta di rinvio e l’udienza, la richiesta di esclusione può essere presentata per iscritto fuori d’udienza (prima o dopo di essa) oppure oralmente nell’udienza preliminare o in quella dibattimentale , fino al momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti (artt. 420 e 484). Se la costituzione è proposta dopo l’udienza preliminare, nel corso degli atti preliminari al dibattimento , la richiesta di esclusione va presentata nella fase di trattazione delle questioni preliminari (art. 491.2). Cioè subito dopo gli accertamenti di cui all’art. 484 e prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 492.1). Questi termini sono stabiliti a pena di decadenza , salva restando la facoltà di esclusione d’ufficio a norma dell’art. 481” (Ghiara, *op. cit.*, pp. 383-384).

*“ L’esclusione può essere pronunciata sia per difetto di requisiti formali prescritti a pena di inammissibilità (art. 78), sia per la mancanza del potere di costituzione per intervenuta preclusione (art. 75.1) o decadenza (art. 79.1) , sia , infine , per l’infondatezza nel merito della domanda di danno (difetto di legittimazione o inesistenza di un danno risarcibile) sotto il profilo della mancanza di fumus boni iuris” (Ghiara, *Op. cit.*,p.383).*

VI Citazione del responsabile civile

-Devi costituirti parte civile , notificare la costituzione, depositare in cancelleria la copia contenente la relata di notifica (andata a buon fine) dell'ufficiale giudiziario : il tutto come si è detto nell'iter “ Costituzione di parte civile”.

–Devi redigere l'istanza secondo la seguente “formula A” (naturalmente cambiando nell'intestazione l'autorità destinataria dell'atto , secondo i casi GIP , o tribunale o Corte di assise....).

- Devi depositare l'istanza nella cancelleria del giudice presso cui pende la causa.

Dopo che il giudice avrà posto in calce alla tua istanza il decreto di cui al 3° comma art. 83,tu chiederai al cancelliere le copie necessarie per la notifica della tua istanza e del pedissequo decreto. Ma quante saranno le copie a ciò necessarie ? Dipende se opti per la notifica tramite ufficiale giudiziario (art. 148.1) o per la notifica a mezzo posta (di cui all'art.152).

Nel primo caso, saranno necessarie all'ufficiale giudiziario (e quindi si richiederanno al cancelliere) tante copie quante sono le parti a cui deve essere consegnata copia dell'atto (in pratica , quanti sono i responsabili civili + gli imputati + il P.M.) , più una (il c. d. “originale di notifica in calce al quale l'ufficiale giudiziario stenderà la sua “ relata di notifica”).

Nel secondo caso, saranno necessarie tante copie autentiche quante sono le persone a cui è necessario spedire copia dell'atto (e che naturalmente sono le stesse a cui andrebbe , l'atto, notificato – vedi sopra) + una copia non autentica per i fini di cui all'art. 56 disp.att.

5) – Nel caso di notifica tramite ufficiale giudiziario si procede così : A) si portano le copie all'ufficiale giudiziario (dopo aver predisposta la relata di notifica); B) lasciato passare qualche giorno si torna dall'ufficiale giudiziario per ritirare il c.d. “originale di notifica”; C) si deposita l'originale di notifica nella cancelleria davanti a cui pende la causa (ciò in adempimento del 4° comma ult. parte art. 83).

Nel caso di notifica a mezzo posta si procede invece così : A) si spediscono le copie autentiche mediante lettera racc. con avviso di ricevimento ; B) ritornato l'avviso di ricevimento , in calce alla copia (non autentica) dell'atto di costituzione , si attesta che “ copie conformi al sovraesteso atto sono state spedite in busta chiusa (o “ in piego” , a seconda che si è scelto questo o quel sistema di spedizione – v. art. 562 disp. att.) ai sensi dell'art. 152 alle parti risultanti dagli avvisi di ricevimento allegati” ; C) si deposita l'atto di cui sub B + gli avvisi di ricevimento in cancelleria (

in adempimento del 4° comma ult. parte art. 83).

Formula A: Istanza per citazione responsabile civile

Tribunale penale di Genova

Istanza per la citazione del responsabile civile

Ill.mo Giudice delle indagini preliminari

presso il Tribunale di Genova

- *Elvira Faini res. in Genova , rappresentata e difesa dall'avv. Caio Cicero*
- *parte civile nel procedimento penale contro Luigi Rossi imputato di omicidio colposo (RG. Gip 9/90)*

fa istanza

- *perché Luigi Bianchi res. in Firenze , via Martelli 4*
- *proprietario dell'auto investitrice*
- *sia citato a comparire nella qualità di responsabile civile all'udienza preliminare che si terrà il 31 gennaio 2011 nei soliti locali dell'Ufficio del GIP presso il Tribunale di Genova, davanti alla S.V.*
- *a che possa dire e provare (nel caso denegato che abbia qualcosa da dire e provare) a propria difesa e contro l'accoglimento della seguente domanda che l'istante parte civile intende proporre se del caso meglio dettagliata e specificata all'ill.mo Tribunale:*

“Piaccia all'ill.mo Tribunale , ritenuta la penale responsabilità dell'imputato , per l'effetto condannarlo in solido con il responsabile civile al risarcimento dei danni , materiali e morali, patiti e patienti, conseguenti alla morte di Faini Alberto avvenuta per fatto e colpa dell'imputato stesso il 15 ottobre 1998 in Genova”.

Con osservanza

Genova 20dicembre 2010

(Sottoscrizione del difensore Cicero)

Avvertenze –

1 -“ La citazione del responsabile civile è richiesta dalla parte civile – a mezzo del difensore che la rappresenta nel processo (art.100 .4) – o dal pubblico ministero nel caso previsto dall'art. 77.4 ed è ordinata dal giudice , così da consentire il controllo preliminare di ammissibilità anche nel merito della domanda (sussistenza del *fumus boni iuris*)” (Giara ,*Op. cit.* , p.387).

2- “ La prescritta enunciazione delle domande che si fanno valere contro il responsabile civile implica necessariamente l’indicazione dell’imputato nonché del fatto a lui attribuito (fatto di cui il soggetto citato è chiamato a rispondere) ; l’insufficienza di tali indicazioni , impedendo al responsabile civile di esercitare il diritto di difesa, comporterà al nullità della citazione ex art. 178 lett.c)” - (Ghiara, *Op. cit.* ,p. 388).

3- “(Il decreto del giudice e quindi l’istanza che deve agevolare il giudice nella costruzione del decreto , deve) indicare (...) gli elementi indispensabili per individuare il dibattimento – data, ora , luogo –quali risultano dal decreto che dispone il giudizio” (Ghiara , *Op. cit.* ,p. 388).

4- “ La richiesta (di citazione del responsabile civile) deve essere proposta al più tardi per il dibattimento” (co.3 art.83).

Però, siccome “ la citazione del responsabile civile” deve porre questo “ In condizione di esercitare i suoi diritti nell’udienza preliminare (artt. 416ss) o nel giudizio (artt. 465ss.)” e pertanto il relativo decreto di citazione deve concedere al responsabile civile lo stesso termine dilatorio concesso all’imputato e alla parte offesa (v. per il dibattimento gli artt. 429 co.4 , 456 co.3 , 552 co.3 e , per l’udienza preliminare , espressamente l’art. 419 co.4) , da tutto ciò consegue che la richiesta deve essere presentata in modo da permettere l’osservanza di tale termine dilatorio.

5 – “E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 83 c.p.p. nella parte in cui non prevede che , nel caso di responsabilità civile derivante dalla assicurazione obbligatoria prevista dalla l. 24 dicembre 1969 n.990, l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato (...)” (Corte Cost. , 16 aprile 1998 , n. 112, in *Cass. pen.* , 1999 , 2457).

VII

Nomina a difensore dell'imputato

Se l'imputato si trova al cospetto dell'autorità procedente (ad esempio si trova in sede di interrogatorio , di dibattimento...) egli potrà fare e di norma farà la nomina oralmente . Anzi di solito la nomina si realizzerà nel caso senza nessuna sua dichiarazione esplicita : il difensore si presenta al giudice come difensore di Pinco Pallino, Pinco Pallino presente, stando zitto, assente : la nomina è bella che fatta.

Mettiamoci ora nel caso che la nomina non sia fatta con “dichiarazione resa all'autorità procedente” . Allora andrà fatta per iscritto seguendo la falsariga della formula A o della formula B , a seconda che nel contesto della nomina si vogliano inserire dichiarazioni aggiuntive (richiesta di giudizio abbreviato , elezione di domicilio...) oppure no.

La nomina come sopra redatta andrà comunicata alla “autorità procedente” (quindi al p.m. , melius alla procura della repubblica presso il tribunale , nel caso si sia ancora nella fase delle indagini preliminari , al tribunale, nel caso il p.m. abbia esercitato l'azione penale con decreto di citazione davanti al giudice monocratico....).

La comunicazione all'autorità procedente può avvenire per spedizione con lettera raccomandata (non per fax !) o mediante consegna da parte del difensore (v. art. 96 co.2).

Il difensore può provvedere alla consegna personalmente o tramite persona da lui delegata (la segretaria, un praticante...). La delega si ritiene che possa essere solo orale.

La nomina di un secondo difensore , dopo che già ne era stato nominato uno , è possibile e potrebbe essere formulata così : “Il sottoscritto Giobatta P. indagato ecc.ecc. conferma (oppure , revoca) la nomina già effettuata dell'Avv. Plinio e con l'atto presente nomina ecc.ecc.”

Tenere presente però che , a norma dell'art. 96 c.p.p., l'imputato ha diritto di nominare due soli difensori di fiducia e che l'art. 24 disp. att. stabilisce che la nomina di ulteriori difensori si considera “senza effetto” , finchè non sono revocate le nomine precedenti che risultano eccedenti. Quindi l'imputato che, dopo aver nominato già due difensori , vuole nominarne un terzo , deve per forza revocare uno dei due precedenti nominati, altrimenti la nomina del terzo rimarrà senza effetto.

Peraltro “ non vi è dubbio che la nomina (di un difensore di fiducia) opera per tutto il procedimento , potendo i relativi effetti cessare solo per revoca , per rinuncia , per incompatibilità , per morte o sopravvenuta incapacità del difensore” (G. Frigo in “Commentario del nuovo codice di procedura penale , 1989, Giuffrè . vol. I , p. 618).

In particolare “ il difensore che omette di intervenire al dibattimento o ad un atto a cui la sua partecipazione è necessaria senza farsi sostituire, non perde la sua qualifica” (G. Frigo , Op. cit. , p. 619).

Formula A – Nomina a difensore dell'imputato (pura e semplice)

Tribunale penale di Arezzo

Nomina a difensore

Imp. Giobatta Parodi ; ud. 13.10.11; RGNR 45328/10

Il sottoscritto Giobatta Parodi nato a Genova il 06.09.36 imputato nel procedimento penale n.45328/10 del reato p. e p. dall'art. 648 C.P.

nomina

proprio difensore nel procedimento sopra indicato l'Avv. Tullio Cicero del Foro di Arezzo ivi con studio in via Cellini7.

Arezzo 23.06.11

(Sottoscrizione di GiobattaParodi)

**Formula B – Nomina a difensore dell'imputato
(con altre dichiarazioni contestuali)**

Tribunale penale di Arezzo

Nomina a difensore

Imp. Giobatta Parodi ; ud. 13.10.11;RGNR 45328/10

Il sottoscritto Giobatta Parodi nato a Genova il 06.09.36 imputato nel procedimento penale n.45328/10 del reato p. e p. dall'art. 648 C.P.

nomina

proprio difensore nel procedimento sopra indicato l'Avv. Tullio Cicero del Foro di Arezzo ivi con studio in via Cellini 7.

E conferisce allo stesso

procura speciale

per la presentazione eventuale: di richiesta di giudizio immediato ai sensi dell'art. 419 C.P.P. ; di applicazione pena ai sensi degli artt. 444 ss. C.P.P. ; di giudizio abbreviato ai sensi degli artt. 438 ss. C.P.P.

Il sottoscritto elegge altresì domicilio ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 161 C.P.P.in Arezzo via Cellini 7 presso e nello Studio del prefato suo difensore.

Arezzo 23.06.11

(Sottoscrizione di Giobatta Parodi)

Per autentica

(Sottoscrizione del difensore Cicero)

Avvertenze

Di per sé la sottoscrizione di una nomina a difensore non dovrebbe essere autenticata ; ma lo deve se l'atto di nomina , oltre che la vera e propria nomina, contiene negozi (processuali) aggiuntivi (come nella formula sub B).

Attenzione ! per la nomina del difensore (non dell'imputato, ma) delle altre parti processuali leggersi gli artt.100 e 101 (che richiedono invece sempre la autentica della sottoscrizione, che peraltro può essere effettuata dallo stesso difensore).

VIII

Non accettazione – Rinuncia – Revoca dell'incarico difensivo – Richiesta di esonero da una nomina d'ufficio.

Parliamo prima della non-accettazione (di una nomina fiduciaria).

L'avvocato che vuole rinunciare a una nomina di fiducia deve darne comunicazione all'autorità procedente e a chi gli ha conferito l'incarico (non gradito). Fino a che la comunicazione di “non-accettazione” non é pervenuta all'autorità procedente, egli é tenuto a svolgere la sua attività difensiva (v. art. 107). Ma come si fa la comunicazione all'autorità procedente? Se si vuole può farsi anche recandosi di persona nella cancelleria (o segreteria) dell'autorità procedente (arg.ex art. 96 co.2); però la forma più opportuna di comunicazione é data dalla lettera raccomandata (v. formula A).

Parliamo ora della rinuncia (sempre a una nomina fiduciaria).

Essa implica una accettazione, tacita o espressa, dell'incarico difensivo. Anche in caso di rinuncia, così come in caso di non-accettazione, l'avvocato deve comunicare la sua volontà (di non svolgere l'attività difensiva) sia all'autorità procedente che a chi ebbe a fargli la nomina fiduciaria. Però, al contrario di quanto avviene nel caso di non-accettazione, l'avvocato non sarà liberato dai suoi obblighi al momento in cui la sua comunicazione perverrà all'autorità procedente, ma solo quando la parte risulterà “assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore d'ufficio e sarà decorso il termine eventualmente concesso a norma dell'art. 108” (v. sempre art. 107).

Anche in caso di revoca l'avvocato é vincolato alla sua attività né più né meno che avesse rinunciato al mandato. Da qui sorgerà per lui l'onere di comunicare la revoca all'autorità procedente (se già non vi avesse proceduto chi ebbe a nominarlo).

Parliamo infine della richiesta di esonero da una nomina d'ufficio. Essa va naturalmente indirizzata all'autorità procedente e in essa si deve indicare il motivo che la giustifica (v. art. 30 disp. att.). Fino a che l'autorità non avrà provveduto all'esonero (e vi provvederà solo se lo riterrà giustificato) l'avvocato sarà tenuto a svolgere la sua attività difensiva.

Formula A : Dichiarazione di non-accettazione

Racc. A.R.

Al sig. Lestofanti Attilio

All'ill.mo Tribunale di Canicattì – Sez. I

il sottoscritto avv. Cicero del Foro di Roma dichiara di non accettare la nomina a difensore fatta a suo favore dal sig. Lestofanti Attilio imputato di furto nel procedimento n. 345/12 R.G.N.R. Procura Repubblica presso il Tribunale di Canicattì.

Data

(Avv. Cicero)

Avvertenze-

Non occorre motivare la non-accettazione.

IX

Nomina a sostituto

I riferimenti normativi sono dati dall'art. 102.

La nomina a sostituto é ammissibile anche se non é giustificata da un impedimento del difensore-titolare.

Si ritiene ammissibile la nomina fatta in via generale per tutta l'attività difensiva relativa un dato processo (ma in tali casi, per non rischiare una responsabilità per abbandono della difesa ex art. 105 , può essere opportuno ottenere il consenso dell'imputato alla nomina).

Un'idea di come possa essere redatto l'atto de quo , lo studioso la può ricavare dalla seguente formula A.

Formula A : Nomina a sostituto

Tribunale di Canicattì

Nomina a sostituto

Giudice, Dott. Plinio; ud. 14.01.20\12; imp. Lestofanti A.; R.G. N.R. 3450/11

Ill.mo Tribunale

il sottoscritto Avv. Cicero I del Foro di Roma nella sua qualità di difensore di Lestofanti Attilio imputato di furto nel procedimento n. 3456/11 Procura Repubblica presso Tribunale Canicattì

dichiara

di nominare suo sostituto ai sensi dell'art. 102 C.P.P. l'avv. Plinio del Foro di Roma e ivi con Studio in via Giulio Cesare 3.

Con osservanza

Data

(Avv. Cicero I)

X

Nomina di difensore alla parte offesa e alla parte civile

Sia la parte offesa sia la parte civile possono nominare un difensore (ma non più di un difensore). Vedi per le relative “formule” postea - gli articoli di riferimento sono rispettivamente l'art.101 e 100.

Autorevolmente si ritiene che al difensore della parte offesa non sia estensibile la norma dell'art. 99 relativa all'imputato e pertanto non gli si riconosce un potere di rappresentanza “generalizzato” : egli avrebbe solo una funzione di assistenza tecnica. Discutibile é se egli possa proporre opposizione alla richiesta di archiviazione e ricorso in cassazione contro il decreto di archiviazione: l'orientamento prevalente sembra essere che egli possa proporre opposizione alla richiesta di archiviazione ma non ricorso contro il decreto di archiviazione.

Formula A: nomina a difensore della parte offesa

*Alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Canicattì (1)*

il sottoscritto Giobatta Parodi nato a Genova il 06.08.1978 ivi residente in via Roma 3 persona offesa nel procedimento n.453/2012 R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Canicattì, contro Lestofanti Attilio nato a Roma il 09.12.1979 residente in Roma via Cesare 2 imputato del reato p.e p. dall'art. 648 C.P.

nomina

suo difensore l'avv. Cicero del Foro di Genova con Studio in Genova via Garibaldi n.5 eleggendo domicilio nel Suo Studio.

Con osservanza

Canicattì (Giobatta parodi)

visto per autentica (Avv. Cicero)

Avvertenze

(1) Indicare l'A.G. presso cui pende il procedimento

In forza dell'art. 122 la sottoscrizione può essere autenticata anche dal difensore.

Formula B : nomina di difensore alla parte civile

Tribunale di Canicattì – Ufficio del Giudice delle Indagini preliminari (1)

Ill. mo Giudice delle indagini preliminari (1)

Tribunale di Canicattì

il sottoscritto Giobatta Parodi nato a Genova il 06.09.1967 ivi res. in via Roma 3

nella sua qualità di persona danneggiata dal reato nel procedimento 564/2010

R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Canicattì contro Lestofanti Attilio imputato del reato p.e p. dall'art.625 C.P. per aver in data 10-10.2010 sottratto,,,,,,,,,

nomina

proprio difensore l'avv. Cicero del Foro di Genova con Studio in Genova via Garibaldi n.4, conferendo allo stesso

procura speciale

affinché provveda al deposito di costituzione di parte civile e lo rappresenti e difenda nel suindicato procedimento, con facoltà di nominare sostituti processuali, di avvalersi della collaborazione di consulenti tecnici e di investigatori privati e di impugnare le sentenze conclusive del grado di giudizio. La procura presente é conferita per ogni stato e grado del procedimento.

Con osservanza

Canicattì.....

(Giobatta Parodi)

visto per autentica (Avv. Cicero)

Avvertenze

(1) Indicare l'A.G. davanti a cui ci si costituisce (GIP, Tribunale, Corte di Assise...)

Ai sensi del c.5 art. 100 c.p.p. il domicilio della parte privata si intende eletto presso il difensore

“ La costituzione di parte civile (che può avvenire anche a mezzo di procuratore speciale ex art. 76) va distinta dalla rappresentanza processuale della parte civile, conferita a mezzo di procura speciale ai sensi dell'art. 101. I due atti sono diversi e autonomi, pur potendosi delegare con la stessa procura sia la dichiarazione di costituzione che la rappresentanza” (Cass. 07.03.95. Prati)

“ La persona danneggiata che si costituisce parte civile deve nominare un difensore ma non anche un procuratore speciale (la S.C. nell'enunciare il predetto principio ha precisato che l'obbligo di nomina del procuratore speciale, che può essere lo stesso difensore nominato con il medesimo atto, sussiste solo nel caso in cui la parte civile non risulti costituita personalmente” (Cass. 25.06.09).La procura speciale conferita dalla parte civile al proprio difensore non deve essere necessariamente posta in calce o a margine dell'atto di costituzione, potendo quindi essere redatta anche su separato foglio, purché sia riferibile in modo certo al processo cui la costituzione attiene” (Cass. 20.05.08 Nuvoli).

“La procura si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non é espressa volontà diversa” - co. 3 Art. 100

- L'art. 100 co. 5 individua presso il difensore il domicilio legale delle parti private diverse dall'imputato, che stiano in giudizio col ministero del difensore (c.d. domicilio legale delle parti “complesse”).

XI

Indagini difensive

- Il difensore , ai “colloqui non documentati” di cui al co. 1 art. 391bis , può preferire di procedere , non direttamente , ma tramite un investigatore autorizzato o un consulente: in tal caso può essere opportuno ai fini dell’art. 103 co.2 e 5 informare di ciò il P.M. (formula A).
- Nei casi in cui il difensore voglia procedere alla documentazione delle dichiarazioni del terzo (per poi produrre eventualmente il relativo “ documento” in giudizio) la cosa più opportuna è che inviti il terzo a venire nel suo studio (formula B) per rilasciare una dichiarazione scritta già da lui elaborata (formula C) o per rispondere a un vero e proprio interrogatorio (formula D).
- Tra i vari poteri di indagine che il codice riconosce al difensore particolare interesse rivestono quelli che concernono l’acquisizione di documenti (formula E) e l’accesso a luoghi (formula F).

Formula A : Comunicazione a Procura pubblica di nomina di investigatore o consulente

*Ill.mo Signor Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Arezzo*

*il sottoscritto Avv. Cicero Primo difensore di Rossi Mario indagato per il reato p. e p.
dall’art. 628 C.P. ,nel procedimento R.G.N.R 564/10*

Vi comunica

*di aver dato al sig. Lincei Guido, investigatore autorizzato, incarico di svolgere
indagini difensive nell’interesse del proprio assistito.*

Tanto si comunica anche ai fini dell’art. 103 co.2 e 5 .

Con osservanza

Arezzo 30.05.10

(Avv. Cicero Primo)

Formula B : Convocazione del terzo

*Gent. Sig. Bianchi Alfredo
Via Rimassa , 5 – Genova*

*- Sono difensore di persona indagata per rapina in relazione ai fatti avvenuti il 05 .
05.2010 nella Banca del Lavoro in Arezzo Corso Italia 3 .*

*- Siccome mi risulta che Voi siete , su tali fatti, informato e ritengo opportuno
documentare per scritto le informazioni che su di essi vorrete rilasciarmi*

- visto l’art. 391bis Codice di Procedura Penale

formalmente Vi invito

a presentarVi presso il mio Studio in Arezzo Via Cellini 7 il giorno 09.09.10 alle ore 11 per rilasciarmi una dichiarazione scritta sui fatti o per rispondere ad alcune mie domande su di essi - – come parrà meglio ai fini di giustizia.

Nel caso di V. impedimento a presenziare all'appuntamento vorrete cortesemente avvisarmene , in modo che Vi possa fissare altra data anche tenendo conto delle V. esigenze.

I più distinti saluti

Arezzo 30.05.2010

(Avv. Cicero Primo)

Avvertenze : E' opportuno spedire la lettera per R.R.

Formula C. : Relazione che accompagna dichiarazioni scritte rilasciate dal terzo.

Indagini difensive

(indagato, Rossi Mario ; proc. 564/10 RGNR)

Relazione sull'acquisizione di dichiarazioni scritte (art. 391ter C.P.P.)

Il sottoscritto Avv. Cicero Primo , nato a Genova il 06.09.1936 , del Foro di Arezzo , nella sua qualità di difensore di Rossi Mario indagato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo per il reato p. e p. dall'art. 628 C.P. nel procedimento RGNR 564/10

dà atto

- che in data 10.11.2010 alle ore 11 nel proprio Studio sito in Arezzo via Cellini 7 è comparso il sig. Alfredo Bianchi nato ad Arezzo il 06.06.46

- il quale ricevuti gli avvertimenti previsti dal comma 3 dell'art. 391bis C.P.P.

- ha rilasciato la dichiarazione scritta che debitamente autenticata si allega alla presente

- sui fatti avvenuti nella Banca del Lavoro sita in Arezzo Via Cavour 30 su cui la ill.ma Procura della Repubblica sta indagando per rapina

Arezzo 10.10.2010-11-06

(Avv. Cicero Primo)

Avvertenze : La relazione non va sottoscritta dal terzo . Sarà invece il difensore o un suo sostituto a dover autenticare la dichiarazione del terzo.

Formula D : Verbale di assunzione di informazioni

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo

Indagini difensive

(indagato , RossiMario ; RGNR 564/10)

Verbale di assunzione di informazioni (art. 391bis)

- Il giorno 05.05.2010 alle ore 11 nello Studio sito in Arezzo via Cellini 7 del

sottoscritto Avv. Cicero Primo , del Foro di Arezzo e nato a Genova il 06.06.66 ,
- su invito dallo stesso Avvocato Cicero Primo fatto nella sua qualità di difensore di B.A.

- è comparso il sig. Nicoletti Luigi nato ad Arezzo il 06.06.36 e ivi res. in via Roma 3 come tale identificato in base alla carta di identità rilasciatagli dal Comune di Arezzo in data 12.04.98.

L'Avvocato Cicero Primo rende edotto il sig. Nicoletti Luigi :

- che , nella qualità di difensore di persona indagata per rapina nel procedimento iscritto al n. 564/10 del RNR presso la Procura della Repubblica in relazione ai fatti avvenuti il 15.05.10 alle ore 11 circa in Arezzo nella Banca del Lavoro , intende porgli delle domande procedendo alla verbalizzazione delle sue risposte e con riserva di produrre il verbale così redatto in giudizio;

- ch'egli ha facoltà di non rispondere (nel qual caso potrà essere interrogato dal Pubblico Ministero), ma che se risponde è tenuto a dire la verità su quanto è a sua conoscenza , dato che qualora renda false dichiarazioni sarà punibile per il reato previsto e punito dall'art. 371-ter Codice Penale;

- che ha l'obbligo di dichiarare se è sottoposto ad indagini o è imputato nello stesso procedimento per cui si vuole interrogarlo , o in un procedimento connesso o per un reato collegato ;

- che la Legge gli fa divieto di rivelare le domande eventualmente fattagli dalla Polizia Giudiziaria o dal Pubblico Ministero e le risposte , a tali domande , da lui date.

Si dà atto che il sig. Nicoletti Luigi si dichiara disposto (oppure , non disposto) a rispondere alle domande che gli si vorranno rivolgere.

Domanda:.....

Risposta :.....

Domanda :.....

Risposta:.....

Si dà atto che il presente verbale viene chiuso alle ore 12 del 05.05.10.

Il verbale è stato redatto dalla segretaria dell'Avvocato Cicero Primo , Sig.ra Violetti Rosa nata ad Arezzo il 09.02.69.

Letto confermato sottoscritto

(Sottoscrizione della persona interrogata)

(Sottoscrizione della persona che ha verbalizzato)

Anche per autentica della firma dell'interrogato

(Sottoscrizione dell'Avv. Cicero Primo)

Avvertenze : Se la persona “informata” è sottoposta ad indagini o imputata nello stesso procedimento , in un procedimento connesso o per un reato collegato , vedi il comma 5.

Se la persona “informata” è detenuta , vedi il comma 7 .

Se la persona “ informata” ha rifiutato di rispondere (o non è comparsa per rispondere) si può chiedere al P.M. che proceda egli all'interrogatorio (v. melius il co. 10 art. 391bis.) o in alternativa si può chiedere l'incidente probatorio (v. melius il co.11 art. 391bis).

Se la persona “informata” rende dichiarazioni autoindizianti occorre interrompere l’interrogatorio (v. melius co.9 art. 391bis).

Formula E : richiesta di documenti alla P.A.

*Spett. Comune di Bargagli
Ufficio.....*

Il sottoscritto Avvocato Cicero Primo del Foro di Arezzo e ivi con Studio in via Cellini 7 , nella sua qualità di difensore di R.M. indagato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova nell’ambito del procedimento n.453/10 R.G.N.R per fatti che si pretendono avvenuti in data prossima al 30.01.09 e in cui si dovrebbe ravvisare un’estorsione;

in forza dell’art. 391 quater C.P.P . e degli artt. 22 ss. legge 7 agosto 1990 n. 241

Vi chiede

di essere autorizzato a visionare e , se del caso , ad estrarre copia dei seguenti documenti:A).....; B).....

Allega fotocopia dell’atto di nomina a difensore.

Con osservanza

Arezzo 23.02.2010-11-06 (Avv. Cicero Primo)

Avvertenze –In caso di rifiuto della P.A. si può chiedere al P.M. , di disporre il sequestro della documentazione (come risulta espressamente dagli artt. 391quater e 368 C.P.) o (in forza di un facile argomento a minori ad maius) di ordinare la sua esibizione e rilascio di copia.

Formula F : richiesta di autorizzazione ad accedere a luoghi privati o non aperti al pubblico .

Tribunale di Arezzo

Ufficio del Giudice delle indagini preliminari

Richiesta di accesso a luogo privato (art.391 septies)

Ill.mo Giudice delle indagini preliminari

- Il sottoscritto Avv. Cicero Primo del Foro di Arezzo , nella sua qualità di difensore di Rossi Mario indagato dalla Procura della Repubblica di Arezzo nell’ambito del procedimento n. 564/10 R.N.R. per il reato p. e p. dall’art. 575 C.P.

premesse

-che è emersa la necessità , nell’ambito delle indagini difensive svolte da codesto difensore, di accedere nei locali della fabbrica di salvagenti del sig. Mariotti Carlo

- e ciò al fine di eseguire rilievi fotografici;

che il sig. Mariotti Carlo , ancorché richiesto con lettera raccomanda che si allega, ne rifiuta l’accesso;

visto l'art. 391 septies C.P.P.

chiede

alla S.V. di autorizzare l'esponente unitamente ai seguenti collaboratori : sig. Fiesta Dario nato a Genova il 09.06.56 e sig. Campi Renato nato a Genova il 12.04.67 di professione fotografi

- ad accedere nei locali della fabbrica del sig. Mariotti Carlo sita in Genova via Rimassa 6 r

- formulando al riguardo le più chiare prescrizioni allo stesso sig. Mariotti Carlo res. in Genova via San Giorgio 36.

Con perfetta osservanza.

Arezzo 30.04.10

(Avv. Cicero Primo)

XII

Richiesta di riesame ex art. 309 c.p.p.

Istanza di revoca di misura coercitiva

- Contro un provvedimento che dispone una misura cautelare , in prima battuta, si può proporre una richiesta di riesame e , se tale richiesta ha esito negativo , si può , lasciato passare un congruo lasso di tempo, proporre una istanza di revoca.

- Richiesta di riesame : Va redatta in carta libera seguendo la falsariga della formula A.

Attenzione ai termini di cui al 1° comma e al 3° comma art. 309!

Redatta l'istanza la si deposita nella cancelleria della “ sezione del riesame” del tribunale competente (più semplicemente , “cancelleria del tribunale del riesame”) . Ma qual è il tribunale competente ? Lo dice il co. 7 dell'art. 309 : “ è “ il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza”. Sarà onere del Tribunale così adito notificare a noi, difensori, e all'imputato, il giorno dell'udienza . Fino a tale giorno noi potremo consultare in cancelleria (v. co.8 art. 309) gli atti (che il P.M. già aveva dovuto porre a disposizione del giudice a cui aveva chiesta la misura cautelare – v. melius il co. 5 art. 309). L'udienza si svolge in camera di consiglio (art. 127) . Quindi : partecipazione facoltativa sia nostra che dell'imputato , niente toga, si parla solo alla presenza dei giudici e...dei colleghi . Il tribunale di solito non prende la sua decisione subito ma qualche giorno dopo e tale decisione viene notificata sia a noi che all'imputato.

- Richiesta di revoca di misura coercitiva : va redatta in carta libera (formula B) e va depositata nella cancelleria del “giudice che procede” . Nel corso delle indagini preliminari va depositata nella cancelleria del GIP (v. art. 279). Naturalmente in sede di udienza l'istanza può essere proposta oralmente (e allora viene verbalizzata).

Formula A . Richiesta di riesame

Tribunale penale di Genova

Sezione del riesame

Imp. Resci Marcello ; RGNR GIP 3123/90

Ill.mo Tribunale

- *il sottoscritto avv. Tullio Cicero del Foro di Genova*

- *nella sua qualità di difensore di Resci Marcello detenuto nella Casa circondariale di Ge-Marassi con l'imputazione di spaccio di sostanze stupefacenti*
chiede riesame

- *dell'ordinanza in data 31 ottobre 2008 con cui il GIP presso il Tribunale di Genova, Dott. Picci, disponeva la custodia in carcere nei confronti dello stesso Resci.*

- per i seguenti

Motivi

Il GIP fonda la sua decisione sul seguente teorema accusatorio.....

Ma a tale tesi accusatoria la difesa può facilmente replicare:

Le dichiarazioni del coimputato Fantasi sono oltremodo sospette perché.....

E' vero che il " confezionamento ad arte " può fare sospettare ma.....

PQM

si chiede la revoca della misura cautelare.

Con perfetta osservanza

Genova 20.11.09

(*Avv. Tullio Cicero*)

Formula B : istanza di revoca di misura cautelare

Tribunale di Genova

Ufficio del Giudice delle Indagini Preliminari

Imp. Hadi ; RGNR 4532/2008

Ill.mo Giudice delle indagini preliminari

- il sottoscritto avv. Tullio Cicero nella sua qualità di difensore di Hadi H. indagato per il reato di spaccio e al momento in custodia cautelare nella casa circondariale di Genova- Marassi

chiede la revoca

della misura coercitiva o in subordine la sua attenuazione in quella degli arresti domiciliari.

Si attira l'attenzione di V.S su :

- La gravità del reato : non rilevante . Tenga presente V.S. che Haidi è sottoposto a custodia per il solo reato di resistenza.....*
- La durata della custodia cautelare . Essa è stata disposta il 19 ottobre 2007, quindi ben sei mesi sono intercorsi.....*
- Le esigenze cautelari : inesistenti . Non vi è assolutamente pericolo di fuga.....*
- Le prove : incerte. L'accusa non può fondarsi che.....*
- La situazione familiare : richiedente la presenza in casa dell'indagato . I genitori sono infermi.....*
- La situazione di salute : bisognosa di cure che le strutture carcerarie.....*

PQM

si confida nell'accoglimento della presente istanza di revoca.

Con osservanza

Genova 23.11.2000

(*Avv. Tullio Cicero*).

Avvertenze

“ La presentazione dei motivi, vuoi contemporanei , vuoi successivi alla richiesta di riesame , è da ritenersi una mera facoltà dell'interessato , dovendosi escludere , anche a prescindere dal mancato richiamo dell'art. 581 , una necessità di

motivazione imposta a pena di inammissibilità” (G.Amato, *Commentario al nuovo codice di procedura penale*, Giuffrè, vol. III, p.196).

“ Si ammette che il proponente possa enunciare nuovi motivi dinanzi al giudice del riesame, facendone dare atto a verbale prima dell’inizio della discussione”

(G.Amato, *Op. cit.* , p.196).

E’ discusso se “ l’esplicita previsione della presentazione nella cancelleria del tribunale della libertà debba far intendere il richiamo alle forme previste dall’art. 582 come limitato a quelle indicate nel 1° comma,escludendo la possibilità di presentazione dell’impugnazione nella cancelleria del (tribunale o del giudice di pace) del luogo in cui la parte privata o il difensore si trovano” (G. Amato, *Op. cit.* ,p.195).

XIII

Appello al Tribunale del riesame

Si redige l'atto in carta semplice (vedi formula in calce). Se ne fanno copie (naturalmente in carta semplice) come per un qualsiasi atto di appello : 2 (per il collegio) + 1 (per il p.m.).

Si depositano originale e copie nella cancelleria del tribunale competente a decidere sull'appello – che é (v. co.2 dell'art. 310 che rinvia al co. 7 dell'art. 309) “il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione é compreso l'ufficio del giudice” che ha preso il provvedimento impugnato.

Attenti al termine di cui al combinato-disposto degli artt. 309-310 !

Depositato l'appello non c'é che attendere la notifica dell'avviso dell'udienza e.... studiare la causa (visionando gli atti depositati in cancelleria – v. co. 2 art. 310).

L'udienza é in camera di consiglio (art. 127); quindi : facoltatività della partecipazione, niente toga, si parla solo alla presenza dei giudici e.....dei colleghi.

Formula A : Appello al tribunale del riesame

Tribunale penale di Genova

(Sezione del riesame)

appellante, Bresci A. ; RGNR 54127/2008

Ill.mo Tribunale

– il sottoscritto avv. Tullio Cicero del Foro di Roma nella sua qualità di difensore di B indagato per il reato p.ep. dall'art. 628 C.P. e al momento in custodia cautelare presso la Casa Circondariale di Ge-Marassi

appella

-contro l'ordinanza in data 23.11.2008 con cui il Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Genova rigettava la richiesta di revoca della misura cautelare adottata nei riguardi dello stesso Bresci.

Motivi

- Il GIP fonda la sua decisione di rigetto su un preteso pericolo di fuga
- In realtà.....

P.Q.M.

Si chieder che in riforma dell'impugnata Ordinanza sia revocata la misura cautelare adottata contro il Bresci.

– Con osservanza.

– Genova 20.01.2009

(Avv. Tullio Cicero)

Avvertenze

Nell'atto con cui si propone appello, a differenza che nella richiesta di riesame, debbono essere enunciati “contestualmente i motivi” (A. Giannone, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol.III, p.278)

XIV

Richiesta di applicazione pena ai sensi dell'art. 444 C.P.P. (c.d. "patteggiamento")

Salvo casi eccezionalissimi la "richiesta" è presentata direttamente dal difensore. Il quale però deve essere munito di procura speciale (art. 446 co.3). Questa può essere redatta (in carta semplice) sulla falsariga della formula A.

Se presentata fuori udienza (e questo sarà senz'altro il caso della richiesta proposta nel corso delle indagini preliminari – v. art. 447) la "richiesta" andrà redatta per iscritto (in carta semplice) sulla falsariga della formula B. Nel caso di richiesta formulata nel corso delle indagini p. è prassi che il richiedente si faccia carico di contattare il p.m. (il dott. Pinco Pallino) per sollecitarne il consenso (anzi , di solito si ritiene opportuno contattare il p. m. prima di redigere l'istanza per concordare con lui la pena da chiedere ex art. 444 al giudice). Il p.m., se dà il suo consenso, lo esprime in calce alla stessa richiesta .

La richiesta (confortata o no che sia dal consenso del p.m.) va depositata (nell'ipotesi di sua presentazione nel corso delle indagini) nella cancelleria del GIP.

Nel caso la "richiesta" sia proposta all'udienza, essa dovrà essere formulata oralmente (ma naturalmente nulla vieta, anzi è opportuno , che la richiesta sia redatta per iscritto e poi letta). Se, come capita spessissimo, i tempi "stretti" non avranno permesso di contattare il p.m. prima dell'udienza (per tentare di concordare con lui la pena da richiedere), nulla vieta , anzi la prassi è in tal senso, che si parli al p.m. all'udienza stessa (prima dell'arrivo del giudice o tra una causa e l'altra).

Formula A : Procura a "patteggiare"

Il sottoscritto Giobatta Parodi indagato per il reato p. e p. dall'art. 648 C.P. nel procedimento n, 654876/10 R.G.N.R. dà procura al suo difensore Avv. Tullio Cicero del Foro di Arezzo , di chiedere o consentire ad un'applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 C.P.P..

In Arezzo il 06.07.10

(Sottoscrizione dell'indagato Giobatta Parodi)

Per autentica

(Sottoscrizione dell'avvocato Cicero)

Formula B – Istanza di applicazione pena (nel corso di indagini p.)

Tribunale di Arezzo

Istanza di applicazione pena (artt. 444 ss. C.P.P.)

Ill.mo Giudice delle Indagini Preliminari

-Il sottoscritto Avv. Tullio Cicero del Foro di Arezzo

- nella sua qualità di difensore di Giobatta Parodi indagato per il reato p.e p. dagli

artt. 81 , 612bis C.P nel procedimento 15349/10 RGNR in atti pendente presso la Procura Repubblica presso il Tribunale di Arezzo ;

-in forza di procura speciale che si allega

-visti gli artt. 444 ss.447 C.P.P. art.53 L. 24 .11.1981 n. 689

chiede

- che il prefato procedimento sia definito con l'applicazione della pena di quattro mesi e quindici giorni di reclusione. Si chiede che ai sensi dell'art. 53 L. 24.11.1981 . 689 la reclusione come sopra comminata sia sostituita dalla semidetenzione. Si subordina la richiesta alla concessione della sospensione condizionale della pena.

Calcolo della pena

Pena base : sei mesi di reclusione

Ridotta per le attenuanti generiche a quattro mesi di reclusione

Aumentata per la continuazione a sei mesi di reclusione

Ridotta per il rito a quattro mesi di reclusione.

Sostituita da quattro mesi di semidetenzione.

Con osservanza

(Avv. Tullio Cicero)

Avvertenze

- La sottoscrizione della procura, così come la sottoscrizione della richiesta nei casi (rari) in cui è apposta dall'imputato/indagato , va autenticata.

- “ La richiesta di applicazione della pena è atto riservato personalmente all'imputato ; essa non compete al difensore , il quale può proporla soltanto se vi è specificamente abilitato a mezzo di procura speciale . Al procuratore speciale non è però consentito delegare altra persona, a meno che tale facoltà non gli venga concessa espressamente dall'imputato con le stesse forme previste per la procura speciale dall'art. 446 comma terzo cod.proc.pen. L'atto di delega da parte del difensore ad altro collega non è in alcun modo riferibile all'imputato (...)” – Cass. VI Sent. 6193 del 27.05.95.

- Una volta che sia stata compiuta la scelta del rito del patteggiamento ne segue la sua applicazione a tutti i reati , legati dal concorso formale o dalla continuazione , oggetto dello stesso processo , dovendosi escludere che esso possa riguardare alcuni soltanto dei fatti reato, individuati secondo criteri di opportunità legati alla valutazione di probabilità di una decisione favorevole , con la conseguenza che per gli altri il giudizio andrebbe proseguito con il rito ordinario , atteso che l'istituto di cui all'art. 444 cod. proc. pen. é un rito alternativo orientato alla rapida definizione dell'intero giudizio” – Cass. III Sent. 20899 del 23 . 05. 2001. Vedi però anche Cass. I , Sent. 10335 del 15.11.93 e Cass. II Sent. 45907 del 27.12.2001 (quest'ultima distinguendo i casi in cui per alcuni reati possa applicarsi l'art. 129).

- Nel calcolo della pena tenere presente che :

la locuzione “ diminuita fino ad un terzo” contenuta nell'art. 444 c.p.p. va intesa nel senso che la misura della riduzione non può eccedere un terzo : ad esempio, la pena di sei mesi può essere ridotta a 4 mesi (e non a due mesi);

la riduzione premiale , nel “ patteggiamento” non è , come invece nel giudizio abbreviato, stabilita in misura fissa, per cui potrebbe benissimo essere inferiore al terzo ;

dovendosi applicare l’aumento per la continuazione, questo va calcolato dopo (naturalmente) la quantificazione della pena per il reato più grave , ma prima della riduzione per il rito (quindi : pena base ; aumento o diminuzione per le circostanze aggravanti o attenuanti ; aumento per la continuazione ; riduzione per il rito);

il giudizio sulla concedibilità di una pena sostitutiva ex art. 53 legge 24 novembre 1981 n.689 va fatto con riferimento alla quantificazione della pena risultante all’esito della diminuzione di un terzo della pena da irrogare in concreto e perciò dopo l’aumento determinato dalla continuazione (ciò in deroga all’ultimo comma del succitato art. 53 che prevede come riferimento la pena per il reato più grave prima dell’aumento per la continuazione) - cfr. Cass. III, Sent. 2070 del 09.10.99 ;

può essere “patteggiato” (naturalmente!) anche l’aumento da applicarsi , in caso di reato continuato, sulla condanna pronunciata con sentenza definitiva sul reato più grave : in tal caso l’istanza potrebbe essere così formulata : “Pinco Pallino (...) chiede che venga applicata la pena di seguito determinata : pena base : quella stessa comminata con sentenza numero 432/99 datata 15.05.09 resa dal Tribunale di Palermo per il reato di rapina commesso il 28.06.98 a Palermo e addebitato al richiedente ; aumento per la continuazione : sei mesi” .

XV

Giudizio abbreviato

Al giudizio abbreviato si può accedere da varie ipotesi processuali (che passeremo subito ad esaminare) . Per ogni ipotesi però valgono le regole (espresse in via generale nell'art. 438) che : 1- la “ richiesta può essere proposta oralmente o per iscritto” (ma se proposta fuori d'udienza dovrà essere per forza scritta , mentre al contrario , se proposta in udienza , ben difficilmente lo sarà) ;2- mentre è vero che la decisione di accedere al rito abbreviato può essere presa solo dall'imputato (e non dal suo difensore) la volontà (dell'imputato) in tal senso può essere “ espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale” ; 3 – “ la sottoscrizione dell'atto va autenticata nelle forme previste dall'articolo 583 comma 3” ; 4 – l'imputato può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria e può chiedere l'applicazione di una pena ai sensi dell'art. 444 (vedi meglio il co. 5Bis art. 438.

Chiarito questo, facciamo un breve excursus sulle varie ipotesi da cui si può accedere al rito abbreviato.

Prima ipotesi : è stato notificato all'imputato l'avviso dell'udienza preliminare (v. melius , l'art. 419).

In tale ipotesi c'è tempo per presentare l'istanza “ fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 “.

L'istanza , se presentata prima dell'udienza , va depositata nella cancelleria del G.I.P. Non va notificata al p.m.

Seconda ipotesi : è stato notificato all'imputato un decreto di giudizio immediato (art. 456).

In tale ipotesi , l'istanza , prima , va notificata al P.M. (e a tal fine essa : andrà redatta in duplice copia , entrambe le copie dovranno essere sottoscritte e, quindi , portate alla segreteria del p.m. dove il p.u. addetto , in calce ad esse , farà le annotazioni di cui al co. 1 art. 153 restituendoci una copia) e poi va depositata

(melius , va depositata la copia restituita dalla Procura con la relativa annotazione in calce) “ nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari” ; il tutto , in 15 giorni , decorrenti dalla notifica del decreto all'imputato (e non dalla notifica dell'avviso al difensore) così come disposto dall'art. 458.

Terza ipotesi : è stato notificato all'imputato un decreto penale.

In tale ipotesi , la richiesta del rito abbreviato va fatta (v. art. 461) “ nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto” e assume le forme di un “ atto di opposizione” (v. sempre l'art. 461) - atto di opposizione finalizzato a chiedere appunto il rito speciale (ma, si badi , ancorché l'atto di opposizione a un decreto possa essere , per l'art. 461 , sottoscritto anche dal solo difensore , nel caso con tale atto si chieda il giudizio abbreviato , esso potrà essere validamente sottoscritto dal difensore solo se munito di procura speciale a chiedere tale rito alternativo !).

Quarta ipotesi : l'imputato è stato portato a giudizio direttissimo.

E' l'ipotesi più semplice : l'istanza sarà proposta (di solito oralmente) all'udienza . Ma attenzione , va proposta prima dell'apertura del dibattimento (come si argomenta dalla formula ancorché contorta del co. 2 art. 452) : quindi , prima che il p.m.

contesti l'accusa .

Quinta ipotesi : è stato notificato all'imputato un decreto di "citazione diretta" davanti al tribunale in composizione monocratica (artt. 550 ss.).

L'istanza di abbreviato può essere proposta fino a che non è aperto il dibattimento.

In teoria potrebbe essere proposta anche prima dell'udienza (e allora naturalmente dovrebbe assumere la forma scritta) ma di solito la si propone (oralmente) all'udienza.

N.B. Il giudizio abbreviato non è ammesso davanti al Giudice di Pace. Né, come risulta già da quanto detto trattando dell'ipotesi sub 1 , può essere chiesto all'udienza dibattimentale , se a tale udienza si è giunti passando attraverso l'udienza preliminare (idest, in quanto rinviati a giudizio dal GIP col decreto di cui all'art. 429) .

Formula A – Procura a richiedere il giudizio abbreviato

Il sottoscritto Giobatta Parodi nato a Genova il 06.09.1936 , res. a Roma, Viale Alessandrino 304B che deve rispondere del reato p. e p. dall'art. 648 nel procedimento N. 54632/10 pendente davanti al Tribunale di Roma dà

procura

al suo difensore Avv. Tulio Cicero del Foro di Arezzo di richiedere che il procedimento di cui sopra sia definito col rito abbreviato previsto dagli artt. 438 ss. C.P.P.

Roma 15.07.10

(Sottoscrizione di Giobatta P.)

Per aut.

(Sottoscrizione dell'Avv. Cicero)

Formula B – Richiesta di giudizio abbreviato condizionato

Tribunale di Arezzo

Imp. Giobatta Parodi ; ud. 15.10.10; RGNR 3426/10

Ill.mo Giudice dell'Udienza Preliminare

- il sottoscritto Giobatta Parodi nato Genova il 24 aprile 1947 e ivi res. in via G Garibaldi n.1

- imputato , nel procedimento 435/10 RGNR , del reato p. e p. dall'art. 337 C.P. per fatti pretesamente avvenuti in Genova il 13 novembre 2009

chiede

- che il processo sia definito con il rito abbreviato ai sensi degli artt. 438 ss C.P.P.

Ai sensi dell'art. 438 C.P.P. comma 5 , si subordina la richiesta alle seguenti attività

di integrazione probatoria:

- 1) *escussione come teste di Giuseppa Oneto res. in Genova via Roma 5, presente ai fatti contestati*
- 2) *acquisizione al processo della seguente documentazione che si allega : lettera in data 3.6.10; lettera in data 3.11. 10.*

Il sottoscritto nomina suo difensore l'Avv. Tullio Cicero del Foro di Arezzo e ivi con studio in via Cellini7

Con osservanza

Arezzo 11.11.10

(Sottoscrizione di Giobatta Parodi)

Per aut.

(Sottoscrizione dell'Avv. Cicero)

Avvertenze

-L'incipit dell'istanza, se questa è sottoscritta dal solo difensore, potrebbe essere così formulato “ Il sottoscritto Avv. Tullio Cicero del Foro di Arezzo, difensore di Giobatta Parodi imputato ecc.ecc. , in forza di procura speciale che si allega , chiede ecc.ecc.”.

- La richiesta può essere presentata nella cancelleria anche “ avvalendosi di un incaricato ; e ciò in quanto trova applicazione analogica l'art. 582 , primo comma , c.p.p.” – cfr. Cass. pen sez. VI, 10 gennaio 1992 ,n 145, Pilato.

- E' inammissibile la richiesta di rito abbreviato parziale , limitata , cioè , ad alcune imputazioni e non estesa alla totalità degli addebiti , perchè in tal modo il processo non verrebbe ad essere definito nella sua interezza , restando pertanto ingiustificato l'effetto premiale” – Cass. Sez. II , 18 marzo 1993 , n.2611

- “ La richiesta di giudizio abbreviato, seguita dal consenso del p.m. , dà luogo alla conclusione di un negozio processuale , che è irrevocabile dalla parte – Cass. Sez. III , 6 novembre 1998 , n. 272.

XVI

Messa alla prova

L'istituto della "messa alla prova" é disciplinato dagli artt. 168bis e 168ter Cod. Pen e dagli artt. 464bis e ss Cod. Proc. Pen.

La richiesta di messa alla prova può provenire solo dall'imputato, però anche tramite un suo procuratore speciale (che naturalmente può essere – e di solito sarà - lo stesso difensore).

La richiesta può essere sia orale che scritta

E' opportuno prendere quanto prima contatto con l'Ufficio di esecuzione penale esterna chiedendogli l'elaborazione di un "programma di trattamento"(vedi co. 4 art. 464bis). Infatti all'istanza di messa alla prova va allegato il "programma" già elaborato o, almeno, la sua richiesta.

La richiesta di messa alla prova, se parte direttamente dall'imputato, dovrà avere la sottoscrizione autenticata " nelle forme previste dall'articolo 583 comma 3", in pratica sarà l'avvocato ad autenticarla. Se, invece parte da un procuratore speciale, dovrà essere autenticata sia la sottoscrizione della procura (rilasciata dall'imputato) sia quella della richiesta di messa alla prova. Naturalmente quando, come di solito accade, procuratore speciale é il difensore, tutto si semplifica : in tal caso, basterà che questi autentichi la sottoscrizione della procura speciale.

La richiesta di messa alla prova - con allegato il "programma" o, al meno, la richiesta del programma e, se é presentata da un procuratore speciale, la procura -, dovrà, nei brevi termini di cui al secondo comma art. 464bis, essere depositata nella cancelleria del giudice investito del procedimento o, se si é ancora nelle fase delle indagini preliminari, nella cancelleria del GIP.

Sentito il pubblico ministero, il giudice prenderà le sue decisioni.

Poniamo che il giudice sospenda il procedimento per permettere la messa alla prova. In tal caso, " decorso il periodo di sospensione" , egli, acquisita "la relazione conclusiva dell'ufficio di esecuzione penale esterna", fisserà l'udienza "per la valutazione (dell'esito della prova) dandone avviso alle parti e alla persona offesa" e se riterrà " che la prova abbia avuto esito positivo", con sentenza dichiarerà estinto il reato. In caso, invece di esito negativo della prova, il giudice con ordinanza disporrà la prosecuzione del processo (v. art.464septies)

Di seguito la "formula" di una richiesta di messa alla prova in seguito a un decreto penale.

*Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Vattelapesca
Opposizione al decreto penale di condanna e contestuale domanda di sospensione
del procedimento con messa alla prova ai sensi art. 464bis C.P.P.*

il sottoscritto avv. Cicero, nella sua qualità di difensore del sig.Luis Fulano nato a Buenos Aires il 15.09.65

Premesso

- che in data 15.05.2017 é stato notificato al prefato sig Luis Fulano Decreto penale 543/17 emesso in data 25.06.17 dal GIP presso il Tribunale di Canicattì contenente sua condanna a centomila euro per il reato p.e.p. dall'art. 495 C.P;
- che tale reato rientra tra quelli per cui l'art. 168bis Cod. Pen. ammette la “messa alla prova”;
- che l'imputato non ha mai chiesto in precedenza la sospensione del procedimento con messa alla prova e che non é mai stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ai sensi degli artt. 102, 103 , 104 ,105 , 108 Cod- Pen;
- che l'imputato ha elaborato d'intesa con l'Ufficio di esecuzione penale esterna di Canicattì un programma di trattamento ai sensi dell'art. 464Bis, comma 4 .c.p.p. (all.1) (oppure, se il programma non é ancora disponibile : ha chiesto all'Ufficio esecuzione esterna di Canicattì di elaborare un programma di trattamento);
- che in tale programma tra l'altro si prevede.....
- che tale programma appare idoneo a valutare la capacità dell'imputato a condurre una vita rispettosa della Legge;
- che il domicilio indicato nel programma soddisfa pienamente le esigenze di tutela della persona offesa;
- tanto premesso l'imputato a mezzo del sottoscritto difensore munito di procura speciale (all.2) fa

opposizione

al prefato Decreto di condanna n.543/17 emesso in data 25. 06.17 dal GIP presso il Tribunale di Canicattì e chiede che, previa fissazione dell'udienza di cui all'art. 464, comma 1 c.p.p. si disponga la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, secondo il programma allegato (oppure nel caso il programma non sia ancora disponibile,, con riserva di produrre il programma trattamentale richiesto)

Canicattì 12.07.17

(Avv. Cicero)

XVII

Lista testimoniale e atto di citazione di teste

- 1 – Si redige la “lista” come da formula A in carta semplice (siccome non va notificata, non occorre fare copie dell’originale).
- 2 – Si deposita l’originale sottoscritto dal difensore nella cancelleria del giudice presso cui pende la causa “ almeno sette giorni prima della data fissata per il

dibattimento” (art.468 c.p.p., art. 559 co.1 , art.29 D.L.vo. 28.08.2000 , n.274)

3 – Una volta che il giudice avrà data l’autorizzazione, si procede alle citazioni autorizzate. E’ possibile (ma rischioso) evitare la citazione dei testi e dei consulenti (non delle persone indicate nell’art. 210) presentandoli direttamente al dibattimento (co.3 art. 468).

4 - Per effettuare le citazioni autorizzate si procede così : si redige l’atto di citazione seguendo (mutatis mutandis) la formula C e facendone tante copie quante sono le persone da citare + 1 (l’originale) . Il difensore sottoscrive tali copie.

5 – Redatto l’atto come sub 4 ci sono due possibilità : 1) portare l’atto a notificare dagli ufficiali giudiziari ; 2) inviarne copia al citando ai sensi dell’art. 152 .

6 – Se si ritiene di seguire la procedura di cui all’art. 152 si procede così : 1) in una busta (in cui naturalmente come destinatario è indicata la persona citanda e come mittente , il difensore) si mette copia dell’atto (debitamente sottoscritta) ; 2) si spedisce la busta per lettera raccomandata con avviso di ricevimento ; 3) una volta ritornato l’avviso di ricevimento si scrive in calce a una copia dell’atto di citazione : “ E’ copia conforme ad altra spedita in busta chiusa al teste citato sig. Pinco Pallino. Si allega il relativo “atto di ricevimento” - la dichiarazione va sottoscritta dal difensore e vi si deve allegare l’avviso di ricevimento; 4) si deposita la copia della citazione (con in calce la dichiarazione di cui sub 3 e con allegato l’avviso di ricevimento) nella cancelleria del giudice procedente.

Formula A : *Lista testimoniale*

Tribunale penale di Arezzo
Lista testimoniale

Ud. 06-09.11; imp. Giobatta Parodi ; n. 5387/11 R.G.N.R.

Il sottoscritto avv. Tullio Cicero difensore di Giobatta Parodi chiamato a rispondere del reato p.e p. dall’art. 648 C.P. nel procedimento a margine indicato intende provare

le seguenti circostanze:

A- che l’imputato il 09.01 09 si trovava a Genova ;

B - che la lettera in data 09.10.08 è frutto di un falso.

Possono testimoniare sulla circostanza sub A:

Giuseppa Oneto res. in Genova, via Filarmonica 3;

Caterina Novella res. a Camogli Via del Tritone 6.

Può dire sulla circostanza B il prof. Omodio Lugli già nominato consulente dall’imputato.

Tanto premesso, il sottoscritto difensore, visto l’art. 468 C.P.P.

Chiede

all'ill.mo Presidente del Tribunale di Arezzo

di autorizzare la citazione dei testi e del consulente come sopra indicati.

Con osservanza

Arezzo 28.09.11

(Avv. Cicero Tullio)

Formula B : Atto di citazione di teste

Atto di citazione di teste

Ud. 06.10.11; imp. Giobatta Parodi; RGNR 667/10

Il sottoscritto Tullio Cicero del Foro di Arezzo , difensore di Rossi Bianca imputata del reato p.e p. dall'art. 648 C.P. nel procedimento a margine indicato

Visto

il decreto in data 28.09.11 con cui il Presidente autorizza la citazione;

visti gli artt. 468, 152 C.P.P , 142 disp.att. C.P.P.

cita

la sig.ra Amelia Rossi res. in Arezzo P.zza Lo Monaco 3 a comparire all'udienza del 06.10.11 ore 9 davanti al Tribunale penale di Arezzo nella Sua sede solita di via Falcone di Arezzo per deporre nel processo contro Rossi Bianca come sopra indicato;

con tutti gli obblighi e diritti di cui agli artt.198, 210, 226 del codice di procedura penale e in particolare con l'obbligo di rispondere secondo verità alla domande che le saranno rivolte.

Con espresso avvertimento che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, potrà, a norma dell'art. 133 C.P.P. , essere accompagnata a mezzo della polizia giudiziaria e condannata al pagamento di una somma da € 51 a €516 a favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

Arezzo 29.09.11

(Avv. Cicero Tullio)

Avvertenze

- I sette giorni del termine finale utile per la presentazione della lista debbono intendersi "liberi".

- Nel caso l'udienza sia rinviata prima dell'esaurimento della fase degli atti introduttivi (ad esempio, per accertata omissione della notifica a uno dei coimputati, alla parte offesa...) le parti hanno diritto di depositare la lista (o una lista aggiuntiva) sette giorni prima della nuova udienza : insomma il rinvio riapre i termini (anche naturalmente per la parte civile che, se costituitasi solo all'udienza, in caso di rinvio non subisce la preclusione di cui al co. 3 art. 79).

- In caso di ritardo nel deposito della lista , tenere presente l'art. 493 co.2 e che, secondo l'interpretazione dominante dell'art. 507 , il giudice del dibattimento può assumere d'ufficio anche i mezzi di prova intempestivamente o irritualmente dedotti.

- L'inammissibilità delle prove è stabilita dal 1° comma dell'art. 468 come conseguenza dell'omesso deposito della lista e non come conseguenza dell'omessa citazione dei testi (indicati nella lista e la cui citazione è stata autorizzata dal presidente).

- L'indicazione delle circostanze su cui è dedotta la prova ha la funzione di permettere alla controparte di organizzare la propria difesa ; pertanto un'indicazione di tali circostanze fatta con riferimento generico al capo d'imputazione o anche ad atti diversi dal decreto di rinvio a giudizio ma visionabili nel fascicolo del p.m. o del dibattimento (ad esempio, verbali della polizia) , se è sufficiente a permettere alla controparte di individuare il thema probandum , è anche sufficiente a rendere valida la lista.

- Mentre esiste un termine finale per la presentazione della lista , non ne esiste uno iniziale : nulla impedisce che la lista sia presentata anche prima della notifica del decreto di citazione.

- L' art. 468 non riguarda le prove documentali (v. però il suo comma 4bis), che pertanto potranno essere dedotte anche all'udienza

Il termine finale di decadenza non vale (logicamente!) per la prova contraria. Quindi la parte che vuole controdedurre delle prove può farlo, sia indicandole in una lista scritta che può depositare anche all'udienza, sia semplicemente indicandole oralmente all'udienza. Ma qualora non si avvalga della facoltà di presentare i suoi testi (consulenti...) direttamente all'udienza , ma li voglia citare, allora, a nostro parere, deve chiederne l'autorizzazione al giudice in udienza o , se vuole citarli prima dell'udienza, al presidente del tribunale (e in quest'ultimo caso dovrà naturalmente depositare una lista testi).

—

XVIII

Atto di impugnazione

Un'impugnazione si può anche fare senza neanche leggere l'atto impugnando. Ma se si vogliono fare le cose bene, se si vuole fare un'efficace impugnazione, occorre leggerlo. Per il che occorre recarsi nella cancelleria in cui vengono depositati i provvedimenti (con i relativi fascicoli) soggetti a impugnazione (“ufficio impugnazione”). Si è avvisati del deposito del provvedimento (da parte del giudice)? No (però vedi melius il co.2 dell'art.585) : occorre calcolare il tempo concesso al giudice per il deposito e , al suo maturare, recarsi in cancelleria (però anche qui vedi melius l'art. 585).

- Letto il provvedimento (del giudice) si redige l'atto di impugnazione ; il che si può fare seguendo la falsariga delle formule A e B (di cui postea).Quante copie dell'atto bisogna fare ? La risposta ce la dà l'art. 164 disp. att.; ed è una risposta diversa per il caso di appello e per il caso di ricorso per cassazione. In caso di appello si debbono fare : 2 copie (per il collegio) + 1 (per il procuratore generale) + tante copie quante sono le persone a cui l'atto va notificato (ai sensi dell'art. 584) + 1 (originale di notifica). In caso di ricorso per cassazione si debbono fare : 5 copie (per il collegio) + 1 (per il procuratore generale) + tante copie quante sono le persone a cui l'atto va notificato (ai sensi dell'art. 584) + 1 (originale di notifica).

- Una volta redatto e sottoscritto l'atto di impugnazione occorre presentarlo (art. 582) o spedirlo (art. 583) alla “ cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (non alla cancelleria del giudice ad quem : sarebbe inammissibile un appello spedito alla Corte territoriale o un ricorso spedito alla Corte di Cassazione). In caso di presentazione (non di spedizione) l'atto può anche essere depositato nelle cancellerie indicate nel co.2 art. 582 . In caso di spedizione è ammesso solo l'uso del telegramma o della raccomandata (niente telefax quindi).

Per presentare l'atto deve necessariamente il difensore scomodarsi , lasciando l'ufficio e recandosi personalmente in cancelleria ? No, egli può delegare un terzo (la segretaria, un praticante...) ad effettuare il deposito – e la delega può essere (e nella prassi è) solo orale se il delegato è conosciuto nella cancelleria (ricevente l'atto).

Alcune volte l'atto è sottoscritto dall'imputato e non dal difensore (è il caso del ricorso redatto dall'avvocato non cassazionista) : puo essere tale atto depositato dal difensore anche senza la presenza dell'imputato ? La risposta è , si . Nell'ipotesi il difensore deve autenticare la sottoscrizione dell'imputato ? La risposta è , no.

Formula A : Atto di appello Corte di appello di Genova

Ecc.ma Corte

*Il sottoscritto avv. Tullio Cicero del Foro di Genova nella qualità di difensore di Hai
Ribi*

Appella

- la Sentenza del Tribunale di Genova Sez. I n. 453/2000, datata 29 ottobre 2000 , che definendo il procedimento n. 34265/1999 RGNR contro lo stesso Hai Ribi imputato dei reati p. e p. dagli artt. 625 e 337 C.P. pronunciava contro lo stesso condanna a 8 mesi di reclusione e 200 euro di multa ,

nei seguenti punti e per i seguenti motivi :

A) Nel punto in cui il Tribunale ha ritenuto che il furto sia stato commesso dall'imputato- *Si chiede invece che l'imputato venga assolto per non aver commesso il fatto per i seguenti motivi: L'unico indizio contro l'imputato è il ritiro della valigia da parte dell'imputato. Ma trattasi di indizio ben lieve in quanto.....*

Si protesta l'inammissibilità della testimonianza di Bernardi Cloe in quanto.....

B) Nel punto in cui il Tribunale ha inflitta la pena di 6 mesi di r. e 50 euro di m. per il furto- *Si chiede invece che la pena venga ridotta al minimo edittale per i seguenti motivi: Hai Ribi è un emarginato.....*

P.Q.M.

Si chiede il proscioglimento dell'imputato perché il fatto non é stato da lui commesso. In subordine si chiede una riduzione della pena.

Con osservanza

Genova 12.09.2001

(Avv. Tullio Cicero)

Formula B : Ricorso per Cassazione

Corte Suprema di Cassazione

Atto di ricorso

All'attenzione della cancelleria della Corte di Appello di Genova

Imp. Had Rifi ; RGNR 4567/2008; Sent. C.A. 3546/2009

Ecc.ma Corte di Cassazione

*- il sottoscritto Avv. Tullio Cicero nella sua qualità di difensore di Had Rifi
ricorre*

- contro la Sentenza della Corte di Appello di Genova, n. 3546/2009 datata 30 ottobre 2008 che definendo il procedimento n. 4567/2008 ha solo parzialmente riformato la Sentenza Tribunale Genova datata 12.11.2007 che aveva condannato Had Rifi a 8 mesi di r. e 200 euro di m. per i reati di furto e di resistenza a p.u.

con i seguenti mezzi

e i seguenti punti e motivi :

Mezzo A - Art.606 lett. b) : erronea applicazione della legge penale –

A1 – La Corte ha ritenuto che i fatti addebitati configurassero il reato di furto. Si chiede invece che la sentenza venga annullata e l'imputato prosciolto senza rinvio per i seguenti motivi: E' concorde insegnamento della Dottrina e di Voi stessi, ecc.mi Giudici della Corte, che per l'esistenza del furto.....

A2 – La Corte ha ritenuto l'esistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n3 –Si chiede che invece tale aggravante venga esclusa con le conseguenti pronunce meglio viste,

per i seguenti motivi: L'aggravante de qua va ravvisata solo quando l'arma è indosso al reo ; nel caso invece è pacifico che si trovasse nell'auto parcheggiata.....

Mezzo B – Art. 606 lett. e) : contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione

B1 – La Corte territoriale ha ritenuto che il furto sia stato commesso dall'Had Rifi .
Si chiede invece l'annullamento della Sentenza per contraddittorietà e/o manifesta illogicità per i seguenti motivi. A pag. 3 della sua Sentenza la Corte riconosce che.....

B2 – La Corte ha ritenuto che Had Rifi abbia compiuto atti di resistenza al p.u.
Si chiede l'annullamento.....

Con osservanza
Genova 12.11.09

(Avv. Tullio Cicero)

Avvertenze

“ Per l'appello, come per ogni altro gravame , il combinato disposto degli artt. 581 comma primo lett.c) e 591 comma primo lett.c) del codice di rito comporta la inammissibilità dell'impugnazione in caso di genericità dei relativi motivi . Per escludere tale patologia è necessario che l'atto individui il “punto” che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello , enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, e specificando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame” – Cass. VI Sent. 1361 del 25.03.03.

“ L'impugnazione prima del deposito della sentenza oggetto del gravame rende l'impugnazione stessa inammissibile” – Cass. I Sent. 3900 del 28.04.97. Ma opera dei “distinguo” , Cass. VI, Sent. 991 del 16.07.98.

“ In tema di inammissibilità dell'impugnazione , la mancanza di specificità dei motivi va riscontrata anche nel caso di mancata correlazione tra i motivi posti alla base del gravame e quelli posti dal giudice censurato alla base della propria motivazione. (Nella fattispecie il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse osservazioni già adeguatamente apprezzate dalla Corte territoriale, senza indicare gli eventuali vizi nella motivazione della sentenza della Corte territoriale medesima” – Cass. III, Sent. 35492 del 25.9.2007.

« In tema di ricorso in cassazione é inammissibile l'impugnazione nella quale sia stato eccepito un error in procedendo , ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett,c), c.p.p. , senza peraltro indicare lo specifico atto da esaminare e sul quale compiere la verifica richiesta. (Nella fattispecie il ricorrente aveva contestato la competenza del giudice delle indagini preliminari, asserendo di avere tempestivamente eccepito la questione all'udienza preliminare e di averla riproposta nelle successive fasi di merito , senza tuttavia indicare nel ricorso la data dei relativi verbali)- Cass. VI.sent. 10373 del 12.03.2002.

XIX

Impugnazione della parte civile

1. Si redige la dichiarazione di impugnazione (nella formula A si troverà un esempio di appello).

Dell'atto vanno fatte le seguenti copie: 1 (che debitamente sottoscritta costituisce l'originale da consegnare al cancelliere) + tante copie quante sono le persone a cui l'atto va notificato + 1 (per la comunicazione al P.M. presso il giudice a quo)+ 1 (come originale di notifica).

A queste copie vanno aggiunte : se si tratta di appello, altre tre copie semplici (2 per il collegio + 1 per il Procuratore Generale); se si tratta di ricorso, altre sei copie semplici (5 per il collegio + 1 per il procuratore generale).

N.B. (salvo l'originale) le copie non vanno sottoscritte : ci penserà il cancelliere - a cui spetta di autenticare le copie - ad indicare il sottoscrittore.

2) Si depositano le copie di cui sub 1 “ nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (v. melius, gli artt. 582 e 583). A questo punto gli incumbenti a carico del difensore, sono terminati: tocca alla cancelleria provvedere alle notifiche dell'atto (v. art. 584) e, naturalmente, ad inserirne la prova (idest, l'originale di notifica) nel fascicolo.

Formula A : Appello della parte civile

Ecc.ma Corte di Appello di Genova

- il sottoscritto avv. Cicero del Foro di Genova
- nella sua qualità di difensore per procura a margine dell'atto di costituzione
- di Giobatta Parodi parte civile costituita contro Luigi Bianchi imputato di omicidio colposo nel procedimento R.G.N.R. 1030//90

propone appello

- contro la Sentenza n. 456/90 emessa dal Tribunale di Genova in data 26 settembre 1990
- nel punto in cui liquida il risarcimento dovuto dal Luigi Bianchi nella somma di soli centomila euro

Motivi

- la somma come sopra liquidata é assolutamente inadeguata a risarcire il danno subito dall'appellante; e infatti questo, che é marito dell'ucciso, viveva.....

Si chiede pertanto all'Ecc.ma Corte di aumentare la somma dovuta a titolo di risarcimento dall'imputato Bianchi a duecentomila euro.

Si riserva ulteriori motivi a sostegno del gravame.

Genova 12 ottobre 1990

(Avv. Cicero)

Avvertenze

1) Art. 100 co.3 C.P.P. :“La procura speciale (al difensore della parte civile) si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo quando nell'atto non é espressa volontà diversa”

2. “Mancando l'espressa previsione legislativa (come per il difensore dell'imputato), in assenza di specifica procura, il difensore della parte civile non é, come tale, legittimato a proporre impugnazione. Per esercitare tale facoltà , egli deve essere munito di specifica procura a norma dell'art.122 c.p.p., la quale non deve necessariamente essere successiva alla pronuncia di impugnare, ma può anche precederla (art. 37 disp.att.c.p.p.). Ne consegue che il mandato ad impugnare può ben essere compreso nella procura speciale rilasciata in calce all'atto di costituzione di parte civile, purché tuttavia il conferimento dello specifico potere di impugnazione sia espresso. (In motivazione la Corte ha precisato che il semplice riferimento, nel testo della procura speciale di cui all'art.100 comma1 c.p.p., al conferimento di rappresentanza per “ogni stato e grado del procedimento” é idoneo a vincere la presunzione relativa di limitazione degli effetti dell'atto ad un determinato grado stabilita dal successivo comma 3, non invece a trasferire il potere di impugnazione, per il quale, pur non essendo necessaria una formula sacramentale, é tuttavia indispensabile una inequivoca espressione di volontà” (Cass. Pen. Sez. VI, 11 aprile 1996, n. 3459, Di Benedetto).

8. "Poiché la parte civile é legittimata , a norma dell'art. 576, comma primo c.p.p. , a proporre impugnazione contro i capi della sentenza di proscioglimento ai soli effetti civili, la sua richiesta, in sede di impugnazione, deve fare riferimento specifico e diretto, a pena di inammissibilità del gravame, agli effetti di carattere civile che si intendono conseguire. Ne deriva che una richiesta della parte civile impugnante al giudice del gravame, riguardante esclusivamente l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, prosciolto nel precedente grado di giudizio, rende inammissibile l'impugnazione, in quanto richiede al giudice adito di deliberare soltanto in merito a un effetto penale, che esula dai limiti delle facoltà riconosciute dalla legge alla detta parte processuale" (Cass. Pen, sez.I, 8 giugno 1999, Pirani e altri).

4)"Nell'ipotesi in cui la parte civile ottenga una pronuncia di merito per lei pregiudizievole, al fine di ottenere nel successivo grado di giudizio una modifica favorevole della suddetta decisione, non può avvalersi del gravame proposto dal pubblico ministero, il quale mira a conseguire finalità pubbliche volte soltanto all'attuazione della pretesa punitiva, ma deve presentare autonoma e motivata impugnazione. Ciascuna parte ha, infatti, l'onere di essere vigile nella difesa dei propri interessi, senza delega ad altri del compito della relativa tutela. Ne deriva che, nell'ipotesi in cui la parte civile non proponga gravame avverso la decisione per lei negativa, si verifica acquiescenza e, quindi, quest'ultima acquista autorità di cosa giudicata. Le norme civili, che disciplinano (art. 329) la materia, trovano, infatti, applicazione nel procedimento penale, poiché non v'è una specifica previsione contraria e la disposizione é perfettamente compatibile con il diverso rito" Cass. Pen. Sez. III, 3 dicembre 1996,n. 10305, Pellinacci) Vedi però anche la massima seguente.

5)“In tema di impugnazione per il principio di immanenza della costituzione di parte civile, la stessa, una volta ammessa, ha diritto a partecipare alle fasi successive alla prima e di vedersi riconosciuto (senza che ciò rappresenti violazione del principio del divieto della “reformatio in peius”) il diritto al risarcimento del danno, anche se essa non ha impugnato la sentenza di proscioglimento in primo grado, appellata dal solo P.M. Invero, la autonoma facoltà di impugnazione, concessa alla parte civile dall'attuale ordinamento, é prevista in aggiunta a quella del P.M., ed a tutela degli interessi civili, anche quando il rapporto processuale penale sia esaurito per la mancata impugnazione della sentenza da parte dell'organo dell'accusa o dell'imputato” (Cass. Pen. Sez. V, 21 ottobre 1999, n.12018)

6)“La parte civile può partecipare alla fase di impugnazione senza necessità di una nuova costituzione per il principio di “immanenza” (art. 76)” - Ghiara, in Commentario al nuovo codice di procedura penale, UTET. Vol.I, passim). Ciò significa che, nel caso l'imputato abbia impugnato la sentenza di condanna, la parte civile potrà senza bisogno di un nuovo atto di costituzione : stare nel giudizio di impugnazione, concludere in questo per la conferma della precedente sentenza e per una condanna dell'impugnante alle spese processuali. E' discutibile invece (come si vede dalla sopra riportata giurisprudenza) che ciò anche significhi che, in caso di proscioglimento dell'imputato e di impugnazione del solo P.M., la parte civile possa in sede di giudizio di impugnazione chiedere la condanna dell'imputato al risarcimento.

XX

Affidamento ordinario (art. 47 l. 354/75)

Premessa-L'affidamento ordinario é previsto dall'art. 47 L. 26 luglio 1975 n.354 (Legge sull'Ordinamento penitenziario).

La richiesta di affidamento puó (naturalmente) essere presentata solo dopo che la sentenza di condanna é diventata irrevocabile.

Detto ciò passiamo a descrivere il relativo procedimento che, lo diciamo subito, presenta particolarità diverse, a seconda che, la persona di cui si vuol chiedere l'affidamento, sia già detenuta o no.

I- Attività preparatoria alla richiesta , in ipotesi di affidando detenuto.

Prima di tutto, se la detenzione é dovuta a una misura cautelare (arresti domiciliari, custodia in carcere....) l'avvocato, se convinto che il giudice del processo (testardo!) non revocherà la misura e che prima o poi vi sarà una sentenza irrevocabile di condanna, cerca in ogni modo di affrettare la chiusura del procedimento di cognizione (chiedendo il giudizio abbreviato, facendo rinunciare all'eventuale impugnazione...).

Poniamoci ora nel caso che la sentenza, come che sia, sia diventata irrevocabile. Aspetterà il difensore che il P.M. gli notifichi l'ordine di esecuzione (di cui all'art. 656) ? No, di certo: il condannato é detenuto (essendosi la misura cautelare convertita in pena definitiva) mentre se invece godesse della misura alternativa sarebbe a piede libero : bisogna muoversi, presentare l'istanza di affidamento (di cui alla formula B) subito, senza neanche aspettare che l'Ufficio esecuzione del P.M. comunichi al direttore del carcere , più precisamente allo “ufficio matricola” , il passaggio in giudicato della sentenza.

II- Attività preparatoria della richiesta, in ipotesi di affidando a piede libero.

Certo, in tale ipotesi il difensore non é pressato dall'urgenza come nel caso difenda un detenuto. Infatti il pericolo che il condannato venga messo in carcere nelle more della procedura (intesa ad ottenere l'affidamento), ora (dopo l'intervento della L. 27 maggio 1998 n.165 sull'art. 656) non esiste più: per l'art. 656 come novellato, il P.M. emette, sì, l'ordine di carcerazione anche nei casi in cui astrattamente é ammissibile una misura alternativa (v. melius, il 5° co art. 656), però con contestuale decreto lo sospende .

Con tutto ciò il nostro suggerimento al difensore é quello dell'antica saggezza popolare: chi ha tempo non aspetti tempo: il P.M. , se l'istanza non é presentata entro 30 giorni dalla notifica dell'ordine di carcerazione, deve revocare “immediatamente” il suo decreto di sospensione (v. co. 8 sempre dell'art. 656): quindi il difensore ha disponibili per presentare l'istanza solo 30 giorni e non sono poi tanti se si deve: contattare l'affidando, farsi dare la nomina, procurarsi dei documenti....

III- Presentazione dell'istanza-

L'istanza va redatta (in carta semplice) seguendo la traccia data dalle formule A e B a seconda che l'interessato sia, o no, detenuto.

- Legittimato a proporre l'istanza, oltre naturalmente all'interessato, é anche il difensore: quello "nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, quello che lo ha assistito nella fase del giudizio". Naturalmente la nomina deve risultare nelle forme di cui agli artt. 96 ss. Nel caso il difensore sia quello stesso del giudizio di cognizione la nomina in teoria non andrebbe rinnovata; in pratica, però, é opportuno che anche in tal caso il difensore si faccia rilasciare una nuova nomina (anche se la precedente avesse riguardata esplicitamente la fase esecutiva); infatti la precedente dichiarazione di nomina, inserita com'è nel fascicolo della cognizione (che naturalmente si trova nel fascicolo del giudice della cognizione), non risulta al magistrato della Procura e del Tribunale (che si potrebbe essere costretti a contattare).

- Entro 30 giorni dalla notifica dell'ordine di esecuzione (con contestuale decreto di sospensione di questa), l'istanza (unitamente alla documentazione che si intende allegare) va presentata : se l'imputato é a piede libero (non nella cancelleria del tribunale di sorveglianza , ma) nella segreteria (ufficio esecuzione) della Procura della Repubblica (che ha emesso l'ordine di esecuzione – v. co. 6 art. 656); se l'imputato é detenuto , nella cancelleria del magistrato di sorveglianza (o, se presentata direttamente dall'affidando, all'ufficio matricola del carcere - sarà poi il direttore di questo a provvedere a farla pervenire al magistrato di sorveglianza insieme alla cartella personale del detenuto stesso).

IV- *Istruttoria dell'istanza*- Il tribunale di sorveglianza (in pratica, il cancelliere) una volta pervenuta ai suoi uffici l'istanza, provvede alla sua istruttoria (senza preoccuparsi troppo di rispettare il termine di 45 giorni entro il quale, secondo il comma 6 art. 656 , il tribunale dovrebbe, sull'istanza, decidere: é questo un termine ordinario che viene normalmente disatteso e superato).

Più precisamente il tribunale acquisisce: 1) il certificato penale; 2) estratto della sentenza di condanna; 3) i "carichi pendenti" (nei luoghi di : nascita, residenza, domicilio, del subito arresto, dei perpetrati reati o...in alcuni soli di tali posti secondo...la diligenza dell'Ufficio); 4) relazione del C.S.S.A. (Centro Servizi Sociali Adulti) sui rapporti interfamiliari, sul dove andrebbe a vivere il detenuto, sull'effettiva esistenza dell'attività risocializzante (...); 5) relazione (eventuale) sull'osservazione e sul trattamento in istituto (svolta dall'équipe di cui all'art. 80 L. 354/57); 6) relazioni della Polizia e dei Carabinieri sulla personalità del condannato e in particolare su suoi eventuali collegamenti con la malavita organizzata.

E il difensore starà con le mani in mano ? No, certamente, egli dovrà cercare di confortare l'istanza con documenti che comprovino che il provvedimento di affidamento richiesto può " contribuire alla rieducazione del reo e ad assicurare la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati" (art. 47 co. 2).

La documentazione che di solito si produce in una procedura di affidamento ordinario é la seguente:

– Dichiarazione che il condannato svolge attività lavorativa (dichiarazione ovviamente rilasciata di solito dal datore di lavoro e che, di solito, si cerca di far redigere in sua carta intestata) o che potrebbe, se lasciato a piede libero, iniziare un'attività lavorativa (dichiarazione questa che ovviamente di solito

viene rilasciata da un'impresa disponibile all'assunzione dell'affidando).

2) Documento comprovante che l'affidando ha o avrebbe un domicilio stabile (documento che può essere dato: da un contratto di locazione, da una dichiarazione della persona che ospita o é disposta ad ospitare l'affidando...).

3) Documento comprovante l'avvenuto risarcimento del danno (é il miglior biglietto da visita!).

4) Documentazione da cui risulta che l'affidando si é già dato o é disposto a darsi ad un'attività di volontariato sociale.

Naturalmente non é da pensare che l'avvocato provveda direttamente all'acquisizione della documentazione di cui sopra: egli si limita a far presente al cliente l'opportunità di acquisire tale documentazione: sarà poi il cliente a fare gli opportuni “giri” per acquisirla.

Una cosa importante che l'avvocato deve far presente al cliente é quella di tenere buoni rapporti col Servizio Sociale (puntualità ai colloqui...): é una cosa importantissima: una relazione negativa dei “servizi” può pregiudicare irrimediabilmente l'accoglimento dell'istanza.

Quando deve essere prodotta la documentazione di cui sopra? Quando l'istanza parte da condannato già detenuto (e quindi mira ad ottenere dal Magistrato di sorveglianza la scarcerazione) é senz'altro opportuno produrla al momento stesso del deposito dell'istanza (e questo perché il Magistrato di sorveglianza potrebbe rifiutare la scarcerazione se ritenesse non fondata l'istanza). Negli altri casi, si può aspettare a produrla fino a cinque giorni prima dell'udienza (termine indicato dalla Legge che però nella pratica spesso viene bypassato).

V- *Udienza del tribunale.*- Naturalmente sia al difensore che al condannato viene notificato “avviso” dell'udienza di trattazione dell'istanza.

Questa udienza “ si svolge con la partecipazione del difensore e del rappresentante dell'ufficio del pubblico ministero. L'interessato può partecipare personalmente alla discussione e presentare memorie” (v. art. 71-bis co.1).

Per prassi il tribunale (composto anche da giudici laici) non delibera seduta stante, ma, finita l'udienza, e certe volte anche alcuni giorni dopo (per cui anche se il difensore avesse detto nella discussione cose interessanti, ben poche di esse rimarrebbero nella testa dei giudici al momento di decidere!).

Naturalmente “l'ordinanza che conclude il procedimento di sorveglianza é comunicata (...) all'interessato e al difensore” (v. art. 71-bis co.4); e questo deve avvenire “nel termine di dieci giorni dalla data della deliberazione”.

Stesso termine di dieci giorni c'è per proporre ricorso per cassazione (v. melius, art. 71-ter).

Formula A : Richiesta di affidamento proposta da condannato libero.

*Al tribunale di sorveglianza di Canicattì
per il tramite del Pubblico Ministero*

Il sottoscritto avv. Cicero del Foro di Canicattì con Studio in Canicattì via Roma 3(1), difensore in virtù di mandato in calce al presente atto (2) di Lestofanti Mario nato il 06.10.76 a Robiria in forza di mandato (con contestuale elezione di domicilio)in calce al presente atto

premessi:

- che contro Lestofanti Mario deve eseguirsi la condanna a due anni di reclusione pronunciata dal Tribunale di Canicattì con sentenza 15.10.2011 divenuta irrevocabile in data 15.02.2012;*
- che la procura della Repubblica presso il Tribunale di Canicattì ai sensi dell'art. 656 c.p.p. ha già emesso in data 10.04.2012 il relativo ordine di esecuzione notificato in data 10.05.2012;*
- che ricorrono tutti i presupposti e le condizioni previste dall'art 37 dell'Ordinamento per la concessione dell'affidamento, in quanto:*
 - il condannato é disposto a impegnarsi ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite nel corso dell'affidamento dal Tribunale di sorveglianza e/o dal Magistrato di sorveglianza ;*
 - che Lestofanti attualmente libero andrebbe ad abitare (3) nell'appartamento sito in Canicattì via Roma n.1 ospite della sig.ra Fiordaliso Concetta a ciò dettasi disponibile come risulta da dichiarazione ad hoc che si allega (doc.2) e che pertanto potrà essere facilmente contattato e controllato dal Servizio Sociale ;*
 - che Lestofanti é intenzionato a svolgere (4) al più presto attività lavorativa come cameriere presso la Ditta “Bar Piacevolezze” che é intenzionato ad assumerlo come lavoratore subordinato , come da dichiarazione ad hoc che si allega (doc. 4);*
 - tanto premesso , l'esponente, a norma dell'art. 47 L. 26.07. 1975 n. 354 e successive modificazioni*

chiede

- che Lestofanti Mario sia ammesso al beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale.*

Con osservanza

(Avv. Cicero)

Avvertenze

(1) Ma l'istanza può essere presentata direttamente dall'affidando. N.B. Comunque sia, qualora l'istanza sia proposta da soggetto non detenuto deve contenere ex art. 677, co.2bis c.p.p. , a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio per le notificazioni. Secondo un orientamento giurisprudenziale l'obbligo di dichiarare o eleggere domicilio, ai sensi dell'art. 677 c.2 bis grava anche il soggetto che si trovi in stato di detenzione domiciliare, (questo perché la ratio dell'art. 677 é quello di facilitare al competente ufficio giudiziario la ricerca del domicilio del notificando – ricerca che, facile quando il notificando é ristretto in carcere, diventa difficile sia quando é a piede libero sia anche quando é agli arresti domiciliari.

N.B. La formalità relativa alla dichiarazione o all'elezione di domicilio, secondo un orientamento giurisprudenziale , ha natura strettamente personale e non può essere surrogata dalla mera indicazione o elezione fatta dal difensore.

Ma naturalmente la nomina e la elezione di domicilio possono essere fatte con

autonomo atto ad hoc

(3) Oppure : “Il Lestofanti risiede in Canicattì via Roma 3 e pertanto é facilmente contattabile.....”

(4) Oppure “ svolge”.

Formula B : richiesta di affidamento da parte di detenuto

Al Tribunale di sorveglianza di Firenze

per il tramite del Magistrato di sorveglianza di Arezzo

il sottoscritto avv. Cicero I del Foro di Arezzo con Studio in Arezzo via Cellini,7 difensore in virtù di specifico mandato di Lestofandi Alfredo (d'ora in poi, il condannato) nato ad Arezzo il 06.07.56, attualmente detenuto nella casa circondariale di Arezzo , in espiatione della condanna inflitta con Sentenza del Tribunale di Arezzo in data..... e per Ordine di esecuzione in data..... della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo

Premesso

- che il condannato é pronto ad osservare tutte le prescrizioni che gli venissero impartite dall'Autorità Giudiziaria, direttamente o indirettamente, relative al comportamento da tenere durante il periodo di affidamento;

- che in caso di concessione del beneficio il condannato andrebbe ad abitare in casa della sorella Maria Lestofanti , che si é dichiarata disposta ad ospitarlo gratuitamente (v. doc. 1);

- che il condannato si propone di svolgere il lavoro (1) di cameriere presso la ditta “ Mangiar sano” con sede in Arezzo via Braccioli 7 , che si é già dichiarata disposta ad assumerlo alle sue dipendenze (v. doc.2):

- che il protrarsi della detenzione comporterebbe al condannato un grave pregiudizio in quanto gli farebbe perdere una occasione di lavoro preziosa per il suo reinserimento nella società;

- tanto premesso, visto l'art. 47 L. 26.07.1975 n.354

chiede

all'ill.mo Magistrato di sorveglianza di sospendere la pena inflitta a Lestofandi Alfredo con Sentenza..... e all'ill.mo Tribunale di sorveglianza di ammettere lo stesso Lestofanti allo “affidamento in prova” come misura alternativa a tale pena..

Con osservanza

(Cicero I)

Avvertenze

(1) Oppure : “ che il condannato, attualmente senza lavoro, é però in grado di provvedere alle sue necessità con il reddito che gli deriva dal suo patrimonio”.

Vedi anche le “avvertenze” in calce alla “formula A “.

XXI Semilibertà

L'istituto della semilibertà é disciplinato dagli artt. 48ss dell'Ordinamento penitenziario (l. 26.07.1975 n.354).

L'Ordinamento penitenziario nell'art. 50 prevede tre diverse tipologie di semilibertà :
1) la semilibertà come alternativa alle pene di breve durata (c.1 art. 50); 2) la semilibertà alternativa alla reclusione superiore ai tre anni e all'ergastolo (co.2 primo periodo art.50) ; 3) la semilibertà surrogatoria (co.2 secondo periodo art. 50).

Le semilibertà sub 1) e sub 3) possono ottenersi senza passare per l'espiazione di una parte della pena (ciò che rappresenta un grande vantaggio, dato che il semilibero é assegnato “in appositi istituti o apposite sezioni autonome” , ha la possibilità di “trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto” ecc. - v. art. 48). Però per ottenere tali tipi di semilibertà (senza previa espiazione pena) bisogna essere lesti : presentare (alla Procura della Repubblica che ha emesso l'ordine di carcerazione) entro trenta giorni (dalla notifica dell'ordine di carcerazione) l'istanza ad hoc (vedi formula A).

La semilibertà rientrante nella tipologia sub 2) va chiesta (vedi formula B) quando già il condannato é in espiazione della pena e va presentata (non più alla Procura, ma) al Magistrato di sorveglianza (nel caso che sia presentata, non dal difensore, ma dal condannato, essa sarà naturalmente presentata all'ufficio matricola dell'istituto carcerario e sarà il direttore di questo a farla pervenire al Magistrato di sorveglianza insieme alla cartella personale del detenuto).

Per ottenere la semilibertà occorre dimostrare che il condannato vuole e può essere “ reinserito nella vita sociale”.

Di solito la prova di ciò é data da dichiarazioni (possibilmente in carta intestata al dichiarante – non occorre invece nessuna autentica della sua sottoscrizione) attestanti che, metti, la ditta Vattelapesca ha o intende avere alle sue dipendenze il sig.X (il condannato, cioè) o che l'istituto Tal dei Tali conta tra i suoi allievi sempre il sig. X (cioè sempre il condannato) e cose simili (a cui il Tribunale di sorveglianza può credere o fingere di credere).

“Aiutano” anche molto : una dichiarazione della parte lesa attestante l'avvenuto risarcimento; una certificazione da cui risulta che il condannato già ha svolto attività di volontariato sociale.

Per quel che riguarda lo svolgimento della procedura dopo la presentazione dell'istanza, v. artt. 71 ss Ordinamento penitenziario e quanto da noi detto a proposito parlando dell'istituto dell'affidamento in prova.

Formula A: Istanza di semilibertà per condannato in stato di libertà

*All'ill.mo Tribunale di sorveglianza di Genova
tramite il Pubblico Ministero*

Il sottoscritto Cicero I del Foro di Genova (1) nell'interesse di Lestofanti Alfredo nato a Genova il 07.08.1988 e ivi residente con domicilio eletto ai fini del presente

*atto in Genova, via Roma 3 presso il suo studio;
nella sua qualità di difensore ,tale risultante da atto in calce contenente il mandato
ad hoc (e contestualmente l'elezione di domicilio)*

premessso

*che il Lestofanti Alfredo é stato condannato con Sentenza n 564 /2011 del Tribunale
di Genova in data 22.11.2011 alla pena di un anno di reclusione;*

*- che al Lestofanti é stato notificato in data.....l'Ordine di esecuzione relativo a tale
Sentenza;*

*- che , come risulta da tale Ordine, la pena residua da espiare é di sei mesi di
reclusione;*

*- che dalla commissione dei fatti per cui é stata emessa condanna, il Lestofanti ha
tenuto comportamento esemplare (...);*

*- che il Lestofanti svolge da tempo una stabile attività lavorativa (v. all.1) e ha una
stabile dimora (vedi allegato II);*

- tutto ciò premesso, visto l'art. 50 Ord. Pen.

Chiede

*che il Lestofanti sia ammesso all'espiazione della pena nella forma alternativa della
semilibertà.*

Con osservanza

Genova.....

(Avv. Cicero I)

Avvertenze-

(1) Oppure: “ Il sottoscritto Lestofanti Alferdo nato a Genova il 07.08.1988 , ivi
residente , con l'assistenza dell'Avv. Cicero I che nomina suo difensore e presso il cui
Studio in Genova, via Fiasella 3 elegge domicilio.....”

- L'avvocato che non abbia difeso il condannato nella fase del giudizio per
sottoscrivere validamente dovrà munirsi di mandato ad hoc.

- “L'obbligo , per il condannato non detenuto, di accompagnare la domanda di misure
alternative alla detenzione con la dichiarazione o l'elezione di domicilio, come
stabilito dalla'art. 677 co. 2bis, sussiste anche quando la domanda sia avanzata dal
suo difensore (...) “ - Cass. 16.03.04 (ex “Commentario breve” cit.) . N.B. Tale
obbligo sussiste anche per il condannato che si trovi in stato di detenzione
domiciliare.

Formula B: istanza per la semilibertà presentata da detenuto

*Al Tribunale di sorveglianza di Genova
per il tramite del Magistrato di sorveglianza*

*il sottoscritto Avv. Cicero del Foro di Genova nella sua qualità di difensore per
mandato in calce di Lestofanti Alfredo nato il 07.08.1988 e in atto detenuto
nell'Istituto penitenziario di Genova-Marassi*

Premesso

che il Lestofanti Alfredo con Sentenza n.345 del Tribunale di Genova emessa

in data 23.12.2009 é stato condannato per il reato di rapina a 4 anni di reclusione oltre alla multa;

- che tale condanna é in fase di esecuzione dal 23.12.2010;

- che il Lestofanti ha manifestato la propria volontà di reinserimento sociale frequentando diligentemente i corsi (....);

- che non vi é pericolo di fuga in quanto (.....);

- tanto premesso, visto l'art. 50 Ord. Penit.

chiede

che sia concesso al condannato di espiare la residua pena nella forma della semilibertà.

Con osservanza

(Avv. Cicero I)

Avvertenze.

Nei casi di cui al primo comma art. 50 - qualora il condannato sia finito in carcere, metti per tardività dell'istanza rivolta al P.M.di sospensione della pena- questa potrà essere richiesta al magistrato di sorveglianza .

Vedi le avvertenze in calce alla formula A

XXII

Detenzione domiciliare

La misura alternativa della “detenzione domiciliare” consente di espiare la pena “nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza” (v.art. 47-ter co.1 Ordinamento penitenziario).

Rappresenta quindi per un condannato un grande beneficio; a cui peraltro si può accedere in base a diversissimi presupposti (v. art. 47-ter e 47-quater)

Quindi é diversa la documentazione che l'interessato al beneficio deve produrre da caso a caso.

Limitandoci al caso previsto dall'art. 47ter co. 1bis, diremo che la documentazione da produrre é quella che serve a tranquillizzare il tribunale di sorveglianza sui due pericoli da lui più paventati: che il condannato approfitti della misura alternativa per commettere altri reati o per darsi alla fuga.

Gioverà , quindi, produrre documentazione che comprovi che il condannato, ha o avrà un lavoro, ha o avrà una stabile dimora, si é dato o si darà a opere di volontariato sociale. Naturalmente anche il risarcimento del danno arrecato con il reato, dimostrando una resipiscenza del condannato, conforta l'accoglimento dell'istanza.

L'istanza va indirizzata al tribunale di sorveglianza (v. art.70 Ordinamento penit.), ma , se il condannato é a piede libero, va presentata (entro 30 giorni dalla ricezione della notifica dell'ordine di esecuzione – v. co, 5 art. 656 !) tramite il pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione; mentre, se il condannato é detenuto, va presentata tramite il Magistrato di sorveglianza.

E “se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire ? Allora si applicherà il co. 10 art. 656 : il p.m. (a cui dovrà essere presentata l'istanza) sospenderà l'ordine di esecuzione e “fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permarrà nello stato detentivo nel quale si trova” (v. melius il citato co.10).

Di seguito riportiamo le formule utili per la redazione dell'istanza.

Formula A : istanza per la detenzione domiciliare presentata per il condannato a piede libero

*Al Tribunale di Sorveglianza di Genova
per il tramite del Pubblico Ministero*

il sottoscritto avv. Cicero I del Foro di Genova (1) nella qualità di difensore (v. mandato in calce) di Lestofanti Attilio nato a Genova il 07.08.1087, ivi residente, ivi domiciliato in via Roma 3 presso e nello Studio del sottoscritto avvocato esponente (v. elezione di domicilio in calce al presente atto)

premessso

-che il Lestofanti A é stato chiamato ad espiare la pena di anni due di reclusione (si veda Ordine di esecuzione del P.M. in data ...) come residuo della maggior pena comminata dalla Sentenza n. 546/2011 emessa dal Tribunale di Genova in data

.....;

- che i fatti per cui é condanna risultano commessi il 21 settembre 2005;
- che successivamente il Lestofanti ha tenuto un comportamento che rivela inequivocabilmente la sua volontà di riabilitarsi e di inserirsi nell'ordinato vivere sociale, infatti (.....);

- tanto premesso, visto l'art. 47 ter L. 26 luglio 1975 n.354

fa istanza

a che il Lestofanti Attilio venga ammesso ad espriare la pena nella misura alternativa della detenzione domiciliare.

Con osservanza

Genova.....

(Avv. Cicero I)

Avvertenze.

(1) Oppure: “ Il sottoscritto Lestofanti Attilio nato a Genova il 07.08.1987 res in Genova e ivi elett. domiciliato in via Roma 3 presso e nello Studio dell'Avv. Cicero I che nomina suo difensore”.

- Attenzione, il domicilio del condannato non va semplicemente dichiarato dal difensore ma deve risultare da atto sottoscritto del condannato stesso.

Formula B: istanza di detenzione domiciliare per condannato già detenuto

*Al Tribunale di Sorveglianza
per tramite del Magistrato di Sorveglianza*

il sottoscritto avv. Cicero I del Foro di Genova nella sua qualità di difensore (vedi mandato in calce) di Lestofanti Attilio nato il 07.10.1987 a Genova e ivi residente

premessso

- che il Lestofanti Attilio deve espriare la pena della reclusione per anni uno quale residuo di maggior condanna comminata con Sentenza n....del Tribunale di Genova in data.....;

- che successivamente a detta condanna il Lestofanti ha tenuto un comportamento che, non é solo rispettoso della Legge, ma rivela la sua ferma intenzione di reinserirsi nella vita sociale – infatti (....) ;

-tanto premesso visto l'art. 47ter L. 26.7.1975 n.354

fa istanza

all'ill.mo Tribunale di Sorveglianza a che conceda al Lestofanti Attilio la misura alternativa della detenzione domiciliare e all'ill.mo Magistrato di Sorveglianza a che, in osservanza del co. 1 quater art. 47 ter della Legge richiamata, disponga, di detta misura, l'applicazione provvisoria.

Con osservanza

Genova.....

(avv. Cicero I)

Avvertenze.

Vedi quelle riportate in calce alla precedente formula.

XXIII

Misure alternative a favore dei tossicodipendenti e alcooldipendenti

Il nostro Legislatore prevede misure alternative “agevolate” :1) “nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi” (art. 94 D.P.R. 09.10.1990 n. 309); 2) nei riguardi di persona che (non sia solo tossicodipendente, ma) sia stato condannata per “ un reato commesso in relazione al proprio stato di tossicodipendente” (art. 90 D.P.R. 09.10.90 n.309); 3) nei confronti di coloro che sono affetti da “AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria” siano o no tossicodipendenti (e potrebbero ben non esserlo, dato che l'AIDS lo può prendere anche chi, tossicodipendente, non é) e che “ hanno in corso o intendono intraprendere un programma di cura” (v. melius l'art. 47 quater Ordinamento penitenziario).

Di seguito ci limiteremo a parlare delle misure “agevolate” sub 1 e sub 2).

Affidamento in prova per tossicodipendenti e alcooldipendenti (art.94 D.P.R. 309/1990)

- *Attività preparatoria all'istanza*- Ovviamente la richiesta di affidamento può essere presentata solo dopo che la sentenza é diventata irrevocabile.

Però già prima del passaggio in giudicato della sentenza é opportuno che il difensore dia istruzioni al suo assistito (tossicodipendente o alcooldipendente) perché crei i presupposti necessari per l'ottenimento del beneficio.

Prima di tutto l'affidando – che già non abbia in corso un programma di recupero – dovrà mettersi in contatto con una ASL (Servizio salute mentale) o “ con uno degli enti previsti dall'art.115” del D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 (si pensi a, San Patrignano, Comunità di Don Mazzi....) per concordare un programma di attività terapeutica. A tal fine l'affidando, se detenuto, potrà limitarsi a scrivere una lettera : sia l'ASL, sia gli “enti ausiliari” (di cui all'art. 115) non hanno difficoltà a mandare un loro rappresentante in carcere, e ciò di solito dopo pochi giorni.

Una volta che il condannato avrà ottenuto il programma terapeutico (e una dichiarazione dell'ente ausiliario di “disponibilità all'accoglienza”, cioè a dare l'assistenza terapeutica – ma questo , naturalmente, se il programma va attuato, non con l'ASL, ma appunto con un ente privato), egli ancora dovrà procurarsi (dall'ASL!) la certificazione dell'effettiva esistenza dello stato di tossicodipendenza (o alcooldipendenza) e dell'idoneità del programma (v. melius, art.94 co.1).Di solito queste certificazioni vengono rilasciate con estrema facilità: infatti gli operatori delle ASL ritengono per principio dannoso al recupero del tossico/alcooldipendente la sua permanenza in una struttura carceraria e sono portati per principio ad agevolare ogni iniziativa che, da tale struttura, lo tolga.

Questa é la documentazione fondamentale per ottenere l'accoglimento dell'istanza di affidamento. A questa documentazione é bene aggiungere, se é possibile, quella di cui già si é fatto parola parlando dell'affidamento ordinario (prova del risarcimento del danno, di aver un lavoro o di poterlo ottenere....).

II- Presentazione dell'istanza- L'istanza, rivolta al Tribunale di sorveglianza, nel caso

di affidando a piede libero, va presentata al Pubblico Ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione e nel (breve) termine di 30 giorni previsto dal co.5 art. 656 (e, attenzione, di ricordarsi di fare l'elezione o dichiarazione di domicilio di cui al co. 2bis art. 677 !); nel caso di affidando detenuto, va presentata alla Magistrato di sorveglianza (a cui andrà chiesta la provvisoria applicazione della misura stessa, di cui al co.2 art. 94).

L'istanza potrà essere redatta sulla falsariga della “formula A” , con qualche intuitiva modifica nel caso che riguardi condannato già detenuto.

E passiamo alla misura alternativa “agevolata” di cui all'inizio abbiamo detto sub 2).

Sospensione dell'esecuzione (art. 90 D.P.R. 309/90).

Nel caso il condannato, non sia solo tossicodipendente, ma sia stato condannato proprio per un “reato commesso in relazione al proprio stato di tossicodipendente”, egli può ottenere (se la pena da scontare non supera una certa misura) , qualcosa di ben di più che l'affidamento e precisamente può ottenere, prima, la sospensione dell'esecuzione della pena, qualora il tribunale di sorveglianza “accerti che egli si é sottoposto con esito positivo ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo” (v melius l'art.90) e , poi , “ se nei cinque anni successivi non commette un delitto non colposo punibile con la reclusione” l'estinzione delle “ pene e di ogni altro effetto penale” (v. melius l'art. 93 sempre del D.P.R. 309/90).

Da quanto detto già risulta che l'istanza di sospensione può essere proposta solo dopo che la sentenza é diventata irrevocabile. Ciò non significa che si deve aspettare quel momento per acquisire la documentazione: chi ha tempo non aspetti tempo. Sarà bene quindi che l'interessato si muova subito per concordare, con la ASL o con uno degli enti ausiliari di cui all'art. 115 T.U sugli stupefacenti, un programma terapeutico e socio-riabilitativo e per ottenere (dalla ASL) la certificazione “attestante il tipo di programma terapeutico e socio-riabilitativo prescelto, l'indicazione della struttura, anche privata, ove il programma é stato eseguito o é in corso, le modalità di realizzazione e l'eventuale completamento del programma” (v. co. 2 art. 91).

L'istanza va presentata : tramite il P.M. che ha emesso l'ordine di esecuzione e nei trenta giorni di cui al co-5 art. 656, se é nell'interesse di condannato ancora a piede libero (e in tal caso ricordarsi dell'elezione di domicilio di cui al co.2bis art. 677!), tramite il Magistrato di sorveglianza , se é nell'interesse di condannato detenuto.

Presentata l'istanza non resta al difensore che attendere la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza (art. 92 co.1) . Attenzione, però , all'ultimo periodo del co.1 art.92 : “ Se non é possibile effettuare l'avviso al condannato nel domicilio indicato nella richiesta o all'atto di scarcerazione e lo stesso non compare all'udienza, il tribunale dichiara inammissibile la richiesta”.

La formula B riguarda una richiesta di sospensione proveniente da condannato a piede libero; con un po' di intuito può essere adattata a una richiesta proveniente da condannato detenuto.

Formula A: istanza di affidamento di tossicodipendente non detenuto

*Al Tribunale di sorveglianza
tramite il Pubblico Ministero*

il sottoscritto avv. Cicero I del Foro di Genova nella sua qualità di difensore di Lestofanti Alfredo nato il 07.08.1987 in Genova, ivi residente ed ivi elettivamente domiciliato in via Roma 3 presso e nello Studio dell'esponente avv. Cicero I (v. dichiarazione di domicilio in calce al presente atto)

Premesso

che il Lestofanti é stato condannato con Sentenza n. 432/2012 emessa dal Tribunale di Genova in data 10.05.2012 a un anno di carcere;

che il ricorrente Lestofanti é tossicodipendente come risulta dalla dichiarazione ASL che si allega;

che l'esponente é però fermamente deciso a intraprendere un'attività terapeutica e socio-riabilitativa sulla base del programma concordato con la Comunità di San Patrignano (all.2) e già dalla ASL dichiarato idoneo (all.3);

che dai fatti per cui é condanna a tutt'oggi il Lestofanti ha dato prova di ravvedimento (.....)

tutto ciò premesso, visto l'art.94 D.P.R. 309/90

chiede

che venga concesso al Lestofanti Alfredo, come misura alternativa alla espiazione della pena di cui alla prefata condanna, l'affidamento in prova al Servizio Sociale.

Con osservanza

(Avv. Cicero)

Formula B : richiesta di sospensione della pena proposta da condannato in stato di libertà

*Al Tribunale di sorveglianza
tramite il Pubblico Ministero*

il sottoscritto Avv. Cicero I del Foro di Genova nella sua qualità di difensore di Lestofanti Alfredo nato il 07.08.1978 in Genova ivi residente e ivi elettivamente domiciliato in via Roma 3 presso e nello Studio dell'esponente avv. Cicero I (vedi elezione di domicilio in calce al presente)

premesse

che il Lestofanti é stato condannato a un anno di reclusione con Sentenza n342/2012 emessa dal Tribunale di Genova in data 08.09.2012:

che il Lestofanti era tossicodipendente come risultante dalla certificazione della ASL (all.1);

che però ha intrapreso un'attività terapeutica e socio-riabilitativa sulla base di un programma concordato con la Comunità di Santo Egidio (all.2) e dichiarato idoneo dalla ASL (all.3);

che il suddetto programma é stato portato a termine con esito positivo come risulta da dichiarazione rilasciata dalla Comunità di Santo Egidio (all.4);

tanto premesso, visto l'art 90 R.D.P. 309/90

chiede

che ai fini degli artt. 90 e segg, D.P.R. 309/90 la pena come sopra inflitta sia sospesa.

Con osservanza

(Avv. Cicero)

XXIV Oblazione

I riferimenti legislativi sono: artt. 162, 162bis C.P. ; artt. 464,555,557,604 C.P.P. e soprattutto art. 141 disp. att. C.P.P.

Da tale normativa risulta che il nostro Ordinamento penale prevede due tipi di oblazione: l'oblazione "comune", ammessa solo per le contravvenzioni punibili solo con l'ammenda (art. 162 C.P.) e l'oblazione "speciale", ammessa anche per le contravvenzioni punibili (oltre che con l'ammenda) alternativamente con l'arresto (art. 162bis C.P.). Il meccanismo dei due tipi di oblazione é sostanzialmente identico: l'imputato versa una somma (fissata, dal Legislatore e non dal giudice, con riferimento a una quota del massimo dell'ammenda) e il reato si estingue. L'oblazione speciale si distingue da quella comune (oltre per la più gravosa quota da sborsare , anche) perché l'ammissione all'oblazione é soggetta ad una valutazione discrezionale del Giudice e , in compenso, per un più ampio margine di tempo concesso per la proposizione (melius, la riproposizione) della relativa domanda – cfr. co. 1 art. 162 e co.5 art. 162bis (v. melius, le "avvertenze").

Circa l'iter della procedura (v. art. 141 disp.att.) bisogna distinguere " se la domanda é proposta nel corso delle indagini preliminari" oppure no.

Prima ipotesi: proposizione della domanda nel corso delle indagini preliminari.

La domanda é redatta per iscritto (vedi formula A) e, anche se é indirizzata al Giudice delle indagini preliminari, va depositata nella segreteria del P.M. Penserà poi questi a far pervenire l'istanza al giudice (corredandola del suo parere). Il giudice "se ammette l'oblazione" " fissa con ordinanza la somma da versare" e ne " dà avviso all'interessato". Questi, procuratosi il modulo ad hoc (il modello F23) recandosi dove di dovere (in un ufficio postale, in una banca...), lo compila (ed é questa la cosa più difficile dell'operazione, dato che non é facile individuare i numeri di codice relativi ad ogni "voce"!), effettua il relativo versamento (all'ufficio postale, in banca...) e restituisce alla cancelleria del G.I.P. una copia del modulo (con tanto di timbri comprovanti l'avvenuto pagamento). A questo punto l'oblazione é fatta: non resta al giudice che "trasmettere gli atti al pubblico ministero per le sue determinazioni" (che nella normalità dei casi si concretizzano in una richiesta di sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato). Il G.I.P. - se la somma é stata tempestivamente ed esattamente pagata - chiuderà la procedura con una sentenza di n.d.p. (per estinzione del reato).

Seconda ipotesi: proposizione della domanda (di oblazione) a indagini preliminari concluse.

In tale ipotesi la domanda verrà depositata nella cancelleria del giudice o, se si é in udienza, verrà a lui presentata. Nel primo caso dovrà essere redatta per iscritto, nel secondo, potrà essere proposta (anzi normalmente verrà proposta) oralmente. Il giudice, acquisito il parere del P.M. ,deciderà se ammettere, o no, all'oblazione. Se deciderà per il sì, determinerà la somma da versare. E a questo punto l'iter dell'oblazione proseguirà come detto nell'ipotesi precedente: l'interessato si procurerà

il modulo ad hoc, lo riempirà ecc. ecc.

Formula A: istanza di oblazione

*Ill.mo Giudice delle indagini preliminari
presso il Tribunale di Genova*

il sottoscritto Giobatta Parodi nato il 06.07.1987 a Genova, ivi residente, e ivi domiciliato in via Roma 3 presso e nello Studio dell'avv. Cicero I che lo difende per mandato in calce

chiede

di essere ammesso ad obblazionare il reato di cui all'art. 664 C.P. per cui corrono indagini preliminari a suo carico nel procedimento n.40/2000 pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova

Con osservanza

Genova.....

(Firma di Giobatta).

Avvertenze

Legittimato a presentare l'istanza , non è il difensore (a meno che sia munito di procura speciale) ma solo il contravventore.

Oltre che in un atto autonomo, l'istanza può essere contenuta nell'atto di opposizione a un decreto penale .

Tenere presenti i termini (jugulatori!) degli artt. 162 e 162bis! E per quel che riguarda in particolare il procedimento di opposizione a decreto penale, che “ nel giudizio conseguente all'opposizione” non si può “ presentare domanda di oblazione”: quindi non dimenticarsi di presentare la domanda contestualmente all'atto di opposizione!

Attenzione, la domanda ex art. 162 bis può essere proposta “sino all'inizio della discussione” solo se precedentemente e “prima dell'apertura del dibattimento” proposta (e naturalmente rigettata).

In caso di rinvio a nuovo ruolo non si riaprono i termini di presentazione dell'istanza: in altre parole, basta che si sia aperto una volta il dibattimento perché il potere di fare oblazione sia perento. (cfr. T. Procaccianti Rapisardi, “Oblazione” in “Noviss. Dig. App.).

E' opinione di gran lunga prevalente che il co. 2 art. 162bis sia stato derogato dal posteriore (nel tempo) art. 141 disp. att.; con la conseguenza che il pagamento non debba essere più fatto al momento della proposizione della domanda.

Art. 141 co.4bis disp.att. : “ In caso di modifica dell'originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione, l'imputato é rimesso in termini per chiedere la medesima. Il giudice, se accoglie la domanda, fissa un termine non superiore a dieci giorni, per il pagamento della somma dovuta. Se il pagamento avviene nel termine il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del reato”.

XXV

Riabilitazione ordinaria

Di seguito ci occuperemo della riabilitazione ordinaria che é disciplinata dall'art. 179 c.p. e dall'art. 683 c.p.p. (e che é diversa dalle riabilitazioni “speciali” di competenza del tribunale dei minorenni e del tribunale militare).

La richiesta di riabilitazione va sottoscritta dal condannato; e, nel caso (che qui più ci interessa) che l'istanza debba essere poi depositata da un terzo (difensore, segretaria del difensore...) , la sottoscrizione va autenticata (ciò che può fare lo stesso difensore) ; nel caso invece l'istanza fosse portata dallo stesso riabilitando, provvederebbe l'Ufficio alla sua identificazione al momento del deposito .

Ma a quale tribunale di sorveglianza va presentata ? A quello del luogo di residenza del riabilitando (v. melius art. 677 c.p.p.).

La documentazione (necessaria per la decisione) viene raccolta dal tribunale stesso (v. art. 683 co.2). E' pertanto il tribunale che acquisisce : 1) gli estratti delle sentenze di condanna con l'indicazione della data del passaggio in giudicato;2) i certificati di espiata pena; 3) i certificati di avvenuto pagamento delle spese di giustizia e di avvenuto passaggio dell'articolo di campione alla tavola alfabetica (richiedendoli all'ufficio del campione penale di competenza); 4) i certificati dei carichi pendenti; 5) le relazioni della Polizia e dei Carabinieri.

Con tutto ciò non é raro che il riabilitando (che vuole affrettare la conclusione della procedura) si faccia parte diligente per acquisire, in tutto o in parte, tale documentazione e portarla alla cancelleria del tribunale. Nel caso deve tenere presente, per evitare inutili spese, che molti tribunali si accontentano delle copie semplici (idest, non autenticate) delle sentenze: quindi informarsi presso la cancelleria !

Tocca poi al riabilitando , e non al tribunale, l'acquisizione di un documento importantissimo ai fini dell'esito positivo dell'istanza: quello che comprova l'avvenuto risarcimento del danno : si tratterà di solito di una dichiarazione (senza necessità di sottoscrizione autenticata, ma preferibilmente redatta in carta intestata) della parte lesa.

Se il risarcimento non é avvenuto, il riabilitando dovrà farsi parte diligente per documentare il “giusto motivo” per cui non é avvenuto: rifiuto ad accettare della parte offesa, sue pretese esorbitanti e (di solito!) l'indigenza del riabilitando stesso.

Sempre é onere del riabilitando, documentare la sua indigenza quando a questa é dovuto il mancato pagamento delle spese processuali.

Sulla istanza il tribunale decide in camera di consiglio. Nella procedura é obbligatoria l'assistenza di un difensore (che, se non lo nomina il riabilitando, gli viene nominato d'ufficio dal tribunale).

Formula A : istanza di riabilitazione

Ill.mo Tribunale di sorveglianza

di Genova

il sottoscritto Giobatta Parodi nato a Genova il 6 settembre 1987 ed ivi res. in via Garibaldi 3 con domicilio eletto sempre in Genova via Fiasella 5 presso e nello

Studio dell'Avv, Cicero che nomina suo difensore

premessso

- che ha subito le condanne di cui alle seguenti Sentenze:

A. Sentenza Trib. Genova 21 maggio 1989 di condanna per furto;

B. Sentenza Trib. Genova 21 aprile 1990 di condanna per ricettazione

- che é trascorso il termine previsto dall'art. 179 C.P. e durante tutto questo tempo l'istante ha dato prove effettive e costanti di buona condotta,

- che si trova nell'impossibilità di risarcire il danno conseguente ai reati commessi come risulta dalla documentazione.....

- tutto ciò premesso

chiede

la riabilitazione con riferimento a tutte le condanne suindicate.

Genova 3 amrzo 2002

(Firma di Giobatta Parodi)

per autentica (Firma di avv. Cicero)

Avvertenze

Tenere presente che la dichiarazione o l'elezione di domicilio é pretesa dal co. 2bis art. 677 a pena di inammissibilità

